CORSO ELEMENTARE

DI

FILOSOFIA DEL DRITTO

PER L'ABATE

FELICE TOSCANO

PRIMA EDIZIONE

VOL. II.

NAPOLI

TIPOGRAFIA ALL'INSEGNA DEL DIOGENE

Strada Fuori Portamedina a Montesanto N.° 27 e 28.

1860

FILOSOFIA DEL DRITTO SOCIALE.

Introduzione — 1345. Passaggio dalla 1.ª alla 2.ª parte della Filosofia del Dritto — 1346. Valore comparativo dell'una e dell'altra — 1347. Sorgente di un tal valore — 1348. Lo stato individuale dell'uomo è ristrettissimo nella sua estensione — 1349. Obbiezione — 1350. Risposta — 1351. Lo stato sociale è assai più esteso — 1352. Quindi il Dritto sociale vince in estensione il Dritto individuale — 1353. Varietà dell'evidenza nella cognizione de' fatti — 1354 e 1355. La idea dello stato sociale è più evidente di quella dello stato individuale — 1356. Conferma di questa verità per la storia della Filosofia del Dritto — 1357. Quindi il Dritto sociale ha maggiore evidenza del Dritto individuale — 1358. Ristrettissimo vantaggio dell'uomo nello stato individuale — 1359. Lo stato sociale è per lui il più vantaggioso: 1. ragione — 1360. 2. Ragione — 1361. 3. Ragione — 1362. Quindi il Dritto sociale è più utile del Dritto individuale—1363. L'uomo non può conservarsi se non raggiunge il suo fine — 1364. Il raggiungimento del suo fine è condizionato all' adempimento de' suoi doveri e all'esercizio de' suoi dritti — 1365. Ciò ha luogo più agevolmente nello stato sociale: 1. ragione — 1366. 2. Ragione — 1367. Conferma di questo fatto per la storia de' popoli barbari o selvaggi — 1368. Quindi il Dritto sociale prevale in importanza al Dritto individuale — 1369. Obbiezione — 1370. Risposta — 1371. Conferma della risposta — 1372. Relazione tra il Dritto positivo e il Dritto filosofico.

1345. Risolute le precipue quistioni, a cui dan luogo nella scienza i dritti individuali dell' uomo, noi abbiam compiuto la 1.ª parte della Filosofia del Dritto, cioè il Dritto individuale; quindi è mestieri d' imprendere lo svolgimento della 2.ª sua parte, ossia del Dritto sociale.

1346. Ei non occorre qui d' insistere sulla distinzione di queste due parti e sul legame di esse; poichè ne abbiamo detto abbastanza ne' primordî della nostra trattazione, stabilendo la sua divisione; giova piuttosto d'intrattenerci a dimostrare la estensione l'evidenza l'utilità e l' importanza che han l' una rispetto all' altra in particolare.

1347. A tale oggetto dobbiamo contemplare l' uno in relazione

dell' altro i due stati giuridici dell'uomo; cioè lo stato individuale e lo stato sociale, che sono il subbietto speciale delle due parti della Filosofia del Dritto; poichè il valore di una scienza in generale, come pur quello di ciascuna sua parte, dipendono dal loro subbietto.

1348. Lo stato individuale dell'uomo, quantunque sia perenne, poichè è un risultato della sua natura individua, pure è ristrettissimo nella sua estensione. L'uomo infatti non è isolato giuridicamente dagli altri uomini che assai di rado; e quando ciò accade, è quasi sempre per straordinarie contingenze; siccome allora che due naufraghi sono sbalzati sur un'isola deserta, o un viandante è assalito in tempo di notte, in cui non può invocare la protezione dell'autorità sociale. Nel 1. caso manca un potere umano superiore ai due individui, ciascun de' quali sia obbligato a riconoscerlo e seguirne l'indirizzo nelle esterne azioni; e nel 2., sebbene esista un tal potere, l'assalito non può ricorrervi nell' attuale congiuntura; quindi lo stato giuridico dell'uno e dell'altro è individuale.

1349. Vero è che i membri di una società si trovano in questo stato rispetto a quelli di tutte le altre che son da esse indipendenti; onde parrebbe che tale stato fosse estesissimo, essendo tutti gli uomini divisi in popoli e nazioni, ossia in tante società, che non dipendono l'una dall'altra per lor natura.

1350. Ma è da avvertire che la sovranità di un popolo o di una nazione estendesi in tutta la sfera del suo territorio, e quando degli stranieri vengono sul medesimo in relazione co' suoi sudditi, sottostanno ordinariamente al potere di lui; quindi non sono propriamente in uno stato individuale. Ciò si avvera soltanto allora che uomini di nazioni diverse sono a costa l'un dell'altro sopra un territorio indipendente da qualunque autorità sovrana; or questo caso è rarissimo nelle condizioni attuali della nostra civiltà sociale, poichè dessa ha invaso presso che tutte le contrade conosciute finora e terrestri e marittime; quindi non può dubitarsi che lo stato individuale dell'uomo sia ristrettissimo nella sua estensione, e straordinario e accidentale nella sua esistenza.

1351. Per contrario lo stato sociale ha un' estensione grandissima, ed è ordinario per l'uomo; poichè questi sorge nel Mondo dal seno di una società, qual è il conjugio; nato appena comincia ad esplicarsi nel grembo della famiglia; indi passa nelle società dello Stato e della Religione, ove spiega l'attività sua in maggior dimensione; quando infine scioglicsi dal corpo, e sembra di abbandonare totalmente la compagnia de' suoi simili, egli entra in consorzio con le celesti intelligenze e vi rimane per tutta la eternità. Sicchè l' uomo nasce dalla società, nella società vive in sulla Terra, e morendo col corpo non fa che un transito dalla società terrena alla

celeste ; or ciò non vuol dire che lo stato sociale è il suo stato ordinario, e il più esteso di ogni altro?

1352. Quindi apparisce la superiorità del Dritto sociale sul Dritto individuale rispetto all'estensione; poichè la estensione delle scienze e delle varie lor branche misurasi da quella del subbietto in cui versano.

1353. L' istesso è a dire dell'evidenza, ch' è il secondo carattere da noi preso in considerazione. E per fermo, la cognizione de' fatti, naturali od umani, sovrannaturali o divini che siano, riesce più o meno evidente secondo che sono più frequenti o più rari nella loro apparizione; poichè l' evidenza loro nasce dalla luce intelligibile che raggia d' intorno ad essi e riflettendosi nell' intelletto del riguardante glieli rende visibili; or quando essi appaiono di frequente, ripetendosi più volte la riflessione di quella luce, fa risultarne più chiara la visione intellettuale.

1354. Applicando questo principio al doppio fatto dello stato individuale e dello stato sociale dell'uomo, non è difficile ad intendere come la cognizione del secondo vince quella del primo nella evidenza. Imperocchè essendo la società lo stato ordinario e perenne in cui l'uomo trovasi costituito in tutte le epoche di sua vita, ella si offre continuamente allo sguardo riflessivo: la mente avendola sempre a se presente non può a meno di avvertirla, ed abituandosi alla sua meditazione, di leggieri ne scopre la natura e i caratteri essenziali; quindi la sua idea diviene evidente.

1355. Non accade così dello stato individuale, poichè essendo esso straordinario e accidentale, non che assai raro per l'uomo, difficilmente e di rado presentasi alla riflessione di lui; egli dee fare uno sforzo col suo pensiere, cioè astratteggiare e prescindere dalle ordinarie condizioni del suo essere, quali sono le moltiplici relazioni sociali, e concepire se stesso del tutto isolato dagli altri esseri simili a se, quantunque sia in rapporto morale e giuridico con i medesimi. Or siffatta operazione mentale non è certamente molto facile; poichè l'uomo non dura pena a prescindere dalle condizioni delle cose solo allora che non hanno per lui che nullo o poco interesse; or le condizioni sociali son per lui importantissime, come vedremo quì appresso. D'altronde i suoi doveri e i suoi dritti, per cui egli è in rapporto morale e giuridico con gli altri esseri, per lo più si attuano nello stato sociale; laonde gli è malagevole di formarsi un concetto di uno stato morale e giuridico fuori di ogni società visibile. Per queste ragioni la idea dello stato individuale non è evidente al par di quella dello stato sociale.

1356. La storia della Filosofia del Dritto riferma tal verità; poichè tra gl' illustri cultori di questa scienza pochi sono che ricono-

scano lo stato individuale dell'uomo sotto l'aspetto morale e giuridico, ed alcuni il frantendono per modo da renderne assurdo il concetto, come vedesi in Rousseau e negli altri scrittori che finsero lo stato di natura. Ma lo stato sociale è riconosciuto da tutti ed è sempre determinato per qualche suo carattere essenziale.

1357. Quindi avviene che il Dritto sociale brilla di un'evidenza assai maggiore che non il Dritto individuale, riuscendo le scienze più o meno evidenti secondo che la mente umana ha una nozione più o men chiara e precisa del loro subbietto.

1358. Questa differenza tra le due branche della nostra disciplina sussiste ancora in ordine all'utilità comparativa delle medesime. Di vero, l'idea dell'utile per l'uomo nasce da quella de' suoi bisogni, poichè le cose hanno una reale utilità per lui, quando egli ne può usare per soddisfarvi; or questo uso è relativo all'esplicazione delle sue facoltà, la cui mercè solo può servirsi delle cose. Ma la esplicazione delle umane facoltà è impossibile nello stato individuale; poichè la avviene per mezzo dell'educazione che l'uom riceve, pigliando questa voce in tutta l'ampiezza del suo significato, che vuol dire ordinato svolgimento di tutte le potenze; or l'educazione suppone in colui che dee ad altri somministrarla il detto svolgimento, se non perfettamente compiuto, siccome allora che vuol darsi una educazione perfetta, almeno spinto ad un grado di molto superiore a quello dell'allievo, come per l'ordinario; quindi non può aversi in quello stato, ove manchi un potere umano che diriga autorevolmente e con saviezza lo sviluppo delle forze ingenite dell'individuo.

1359. Per l'opposto, nello stato sociale l'uomo può ben ricevere una buona educazione; poichè la società raccoglie come in un foco tutti i lumi e tutte le virtù degl'individui che la compongono: nel suo seno evvi un'autorità che si estende su tutti i suoi membri ed è fornita di una forza superiore a tutte le altre; quindi non manca di alcun dato per compire l'opera educatrice con prospero successo e così disporre l'uomo nel modo più acconcio a vantaggiarsi delle cose mediante l'uso delle proprie facoltà.

1360. Inoltre la società non si restringe a sviluppare soltanto le potenze dell'individuo mercè la educazione, ma ingrandisce ancora il dominio ove esse debbonsi esercitare; poichè ella dirigendo le forze degli associati fa cospirarle a un solo scopo e pone a vantaggio di ciascheduno il loro immenso prodotto. In tal guisa l'intelligenza individuale acquista un'estensione prodigiosa, appropriandosi le cognizioni di tutti coloro che di accordo van meditando sull'ordine ideale, e la volontà fa tesoro dell'energia complessiva della moltitudine, onde fa parte, energia che può salire a un grado indefinito.

1361. Finalmente la Natura esteriore ch'è l'inesausta sorgente dell'utile, invasa dalla forza sociale non sa resistere per sottrarle le sue occulte ricchezze: essa cede a' potenti impulsi di lei e le discopre tutto quanto possiede. Infatti quali imprese non son condotte a fine in ogni genere d'industria per la forza di associazione? sua mercè vien trasformata la faccia della Terra, il Mare retrocede innanzi all'uomo, i Monti cessano d'interrompere la comunicazione de' popoli, le distanze de' luoghi scompariscono, e la parola umana trascorre lo spazio con la rapidità della folgore. Sicchè non havvi alcun reale vantaggio cui l'uomo non si possa ripromettere con l'ajuto della forza sociale.

1362. Ciò posto è incontrastabile che il Dritto sociale sia per lui di gran lunga più vantaggioso del Dritto individuale; poichè tanto più utile è una scienza, quanto più utile n'è il soggetto.

1363. Ma la superiorità del Dritto sociale spiegasi più di tutto nell'ultimo suo carattere accennato da noi, qual si è la sua necessità od importanza. L'adempimento della propria destinazione è certo la cosa più importante per l'uomo; poichè egli è un essere destinato a un fine dal suo Fattore, e finchè nol giunge, è incompleto nella sua natura; or un essere naturalmente incompleto non può sussistere e durare in vita, essendo la vita un'azione che vien mancando allorchè il suo principio non la sostiene; quindi siccome il principio dell'essere umano s'immedesima col suo fine, consistendo nell'assoluto ch'è semplice ed uno metafisicamente; così l'uomo è incapace di conservare la vita, se non raggiunge il suo fine.

1364. Ma un tal fine è morale, e il suo conseguimento è condizionato all'esercizio de' dritti e de' doveri naturali; il che risulta dall'essenza dell'essere umano, riposta nell'intelligenza e nell'arbitrio; importa dunque sommamente a questo essere che i suoi doveri e dritti naturali siano attuati.

1365. Or ciò è impossibile fuor dello stato sociale; infatti la prima condizione per adempiere un dovere ed esercitare un dritto è la cognizione di essi, essendo l'uno una necessità e l'altro un potere di operare secondo ragione; or la cognizione de' propri dritti e doveri non è innata nell'uomo, poichè egli deve acquistarla mediante la riflessione attuata dalla parola; quindi siccome la parola nel suo stato attuale gli è data dalla società, così ha un bisogno indispensabile di lei per la suddetta cognizione.

1366. Inoltre i dritti umani son forze che agiscono in rapporto con tutte le altre capaci d'influire sulla loro azione, e il carattere giuridico di esse consiste nella loro inviolabilità: in guisa tale che un dritto sussiste ed ha valore in quanto è inviolabile. Or la inviolabilità de' dritti naturali dell'uomo regge efficacemente solo nello

stato di società; poichè in questo stato soltanto è costituita una forza irresistibile, sufficiente a contenere ogni forza individuale dagli attentati di lesione giuridica; ma nello stato individuale manca del tutto questa forza superiore, e ciascuno è ristretto ne' limiti della sola sua potenza, mentre si trova esposto a quella di tutti da cui può temere un attentato o almanco un ostacolo e ch' è eccessivamente maggiore; quindi la inviolabilità de' dritti qui resta come una vuota astrazione, e il loro esercizio è sempre incerto. Sicchè lo stato sociale ha la massima importanza giuridica.

1367. Riflettete un poco su i popoli che vivono ancora nello stato di barbarie e di selvatichezza, nel quale i vincoli sociali son deboli e incerti atteso l' ignoranza estrema che ingombra gl' intelletti e la poca o nulla educazione con cui sono svolte e regolate le volontà: essi sono agitati da guerre continue e sterminatrici e camminano rapidamente verso la propria distruzione. Quanti popoli infatti non sono scomparsi dalla faccia della Terra nella prima metà del medio evo, quando per la caduta dell' imperio romano sotto il ferro de' barbari lo stato sociale s'indebolì e quasi disparve nell'Europa? La storia conserva appena i loro nomi alla memoria degli uomini; eppur essi individualmente considerati eran forti e robusti. Tanto è vero che le forze dell'uomo non sussistono che per la forza sociale; la qual non pure le preserva dalla distruzione impedendone l'urto e il contrasto, ma le accresce ancora armoneggiandone l'azione.

1368. Dunque lo stato sociale vince pur d' importanza lo stato individuale; dal che seguita per necessaria inferenza che il Dritto sociale è per l'uomo importantissimo.

1369. Ei potrebbe sembrare a taluno che la società di cui abbiam rilevato l'utilità e l' importanza nel corso del nostro ragionamento, sia la società positiva e reale, non già l' ideale, qual' è quella in cui travagliasi la Filosofia del Dritto nella 2.ª sua parte; quindi il Dritto individuale non sarebbe affatto inferiore al Dritto sociale, poichè la società ideale campata nella regione astratta dell' intelligenza non offre una positiva guarentigia a'dritti reali degli uomini.

1370. Questa obbiezione può cadere solamente nel pensiero di quelli che usi alla nuda osservazione de' fatti non veggon nulla di reale al di sopra di essi; ma chi ha qualche gusto della scienza, e però intende che i fatti essendo tanti effetti suppongono una causa superiore la quale non può trovarsi che nel mondo delle idee, agevolmente ne intravede l' intrinseca nullità. E per fermo, le società che diconsi reali e positive, intanto han vigore nella tutela e nello svolgimento de' dritti umani, inquanto sono costituite sui principi della giustizia e dell'ordine sociale eterno; or questi principî ap-

punto vengonsi da noi a stabilire nel Dritto sociale considerato come una branca della Filosofia del Dritto; quindi la utilità e l'importanza del medesimo relativamente al Dritto individuale è incontrastabile al cospetto della scienza.

1371. Non vi ha cultore illustre della scienza del dritto, il quale trattando della società per discoprire le leggi del suo essere e del suo operare non siasi elevato alla regione delle idee che domina e regge quella de'fatti. Di vero, perchè mai la Filosofia del Dritto si fa dagli storici di essa risalir sempre sino a Platone tra gli antichi sapienti del gentilesimo, ed al Vescovo d'Ippona tra quei del Cristianesimo, come al Vico e al Montesquieu tra i moderni? Ciò è di ragione; poichè solo essi poggiarono all'altezza ideale del Dritto, e rivelarono qual più qual meno con felice successo i principî universali ed eterni, su i quali dee fondarsi ogni società nel suo essere e nel suo operare, quando voglia efficacemente arrivare lo scopo che si propone, qualunque egli siasi, purchè legittimo.

1372. Il Dritto sociale positivo non può che attuare il Dritto sociale filosofico esprimendo e specificando i dettami di esso: i grandi legislatori l'han bene compreso; poichè hanno ordinato che nel silenzio e nelle lacune delle loro leggi sempre ristrette, perchè sono particolari, si ricorresse al Dritto naturale; e i giureconsulti nello sviluppo e nella interpretazione delle leggi positive sonosi ognora innalzati all'istessa sorgente per conoscerne lo spirito. Dunque non vi ha dubbio che il Dritto sociale secondo il nostro concetto abbia tutto quel valore che nell'addotto ragionamento si è ravvisato.

NATURA DELLA SOCIETA' IN GENERE.

1373. La Filosofia del Dritto sociale fondasi nella idea della società in genere — 1374. Analisi di questa idea: 1.° elemento, unione di più persone — 1375. Per tale elemento la società distinguesi dalla coesistenza delle cose e dalla convivenza degli animali bruti — 1376. 2. Elemento, identità e comunione di fine: 1. dimostrazione della sua verità — 1377. 2. Dimostrazione — 1378. Per difetto di questo elemento il rapporto giuridico tra padrone e servo non ha il carattere sociale — 1379. Quindi non evvi società nè Dritto signorile — 1380. 3. Elemento, armonia d'intelligenze e concordia di volontà: necessità del medesimo nel concetto sociale — 1381. L'armonia d'intelligenze non presenta alcun dubbio — 1382. Determinazione precisa della concordia di volontà — 1383. Analisi del suddetto elemento sociale fatta dal Rosmini — 1384. Ella è giusta e si accorda col nostro concetto — 1385. 4. Elemento, collazione di qualcosa in comune dal canto de' soci: questo elemento è pur necessario — 1386. In mancanza di esso non vi ha

società completa e reale — 1387. Esso distingue la società dall' amicizia pura e semplice — 1388. L'amicizia è una società in potenza e può dar luogo ad una vera società mediante l' arrota dell' elemento suddetto — 1389. 5. Elemento, identità e comunione del potere che dirige l' azione delle persone associate; necessità di un tal potere — 1390. Esso vuol essere legittimo — 1391. Per difetto di esso non vi è società tra i malvagi — 1392. e 1393. Come avviene che la unione de' malvagi presenti tal fiata un aspetto sociale — 1394. Definizione della società in generale, ricavata dall' analisi finora istituita — 1395. La società ha un lato obbiettivo e un lato subbiettivo — 1396. Osservazione sulla natura del potere sociale — 1397. Importanza di questa osservazione.

1373. Il Dritto sociale, avendo per oggetto la società in genere, fondasi tutto nella natura della medesima, universalmente risguardata; poichè in tal punto di veduta la società è come il tipo, a cui debbonsi riportare tutte le specie di società per far la stima del lor valore morale e giuridico; or il tipo delle cose costituendo la loro essenza razionale o natura deve in se contenere le ragioni di esse; quindi le ragioni de' dritti e de' doveri sociali che la Filosofia del Dritto vien ricercando nella 2. sua parte, racchiuggonsi nella natura della società in generale.

1374. Per tal cagione ci è forza di stabilirla fin dal principio con tutta la scientifica precisione per svolgere a filo di Logica il Dritto sociale. La idea di società è complessa, poichè risulta dall'organismo di molti elementi, tutti essenziali. Il 1. di questi è la unione di più persone; infatti quando pongasi un solo essere, vi ha solitudine, non società: questa voce suona *compagnia*, la quale è impossibile senza più esseri uniti insieme. Inoltre questi esseri per dirsi in società fra loro, deggiono avere intelligenza ed arbitrio; poichè i rapporti sociali per cui si uniscono sono i dritti e i doveri sociali; or siffatti rapporti han luogo solo tra gli esseri intelligenti e liberi, siccome abbiam veduto nell' esplicazione dell' idea generale del dritto ponendo in rilievo il suo elemento personale; dunque l' unione di più persone è un carattere essenziale della società in genere.

1375. Da ciò intendiamo che le cose in generale, come sono i minerali e i vegetabili, e gli animali bruti in particolare, quantunque esistano insieme ne' medesimi confini del tempo e dello spazio, e vivano ancora in una certa comunione, come vedesi nelle api e ne' castori, purtuttavia non si può dire che siano in società; poichè mancando del carattere personale sono incapaci di dritto e di dovere. Laonde la società è da distinguersi dalla semplice coesistenza e convivenza degli esseri.

1376. Il 2. è l'identità e comunione del fine a cui tendono le persone insieme unite; poichè il vincolo che unisce le persone non è il rapporto dello spazio e del tempo. Di vero, gl' individui che compongono uno Stato ch'è una delle società più evidenti, sono spesso allogati in diversi punti dello spazio, distanti l' un dall' altro per lunghissimo intervallo; così pure i membri della Chiesa, società perfettissima, son disgiunti rispetto al tempo, perchè ella comprende nel suo grembo le celesti intelligenze, le anime umane, che vivono nella eternità, e tutti gli uomini che or tengono e quegli che riceveranno in seguito sino alla consumazione de' secoli la fede nel Cristo. Dunque l'unione sociale non è la esistenza nel medesimo luogo o nel medesimo tempo.

1377. La vera unione delle persone, com' è quella che sussiste in una società verace, è un rapporto delle loro azioni; or le azioni personali sono ispirate dal fine che l' intelletto rivela all' arbitrio, e la loro unione consiste nel fine ch' è identico in tutte ed a tutte comune; dunque l'identità e comunione del fine è un altro elemento essenziale della società.

1378. La considerazione di questo elemento sociale ci dimostra che i servi non sono in vera società col padrone che ha condotto l'opera loro per una mercede convenuta, poichè l' uno e gli altri non hanno un fine identico e comune; infatti il padrone volge l'opera de' servi solamente al proprio bene, e i servi non mirano che alla mercede. Questi non possono mai pretendere che il padrone divida con loro il bene risultante dalla prestazione de' loro servigi, come p. e. il ricolto del fondo coltivato da essi; or è incontrastabile che in ogni società ciascun membro ha il dritto alla partecipazione de' beni provenienti dall'azione sociale; se dunque ne' servi manca un tal dritto in faccia al padrone, è evidente che non sono in società col medesimo per il rapporto di servitù.

1379. Impertanto reputiamo assurdo il concetto della società signorile o servile che voglia dirsi, proposto da alcuni scrittori; pel quale concetto si è pur cercato d' introdurre il Dritto signorile tra le parti integranti del Dritto sociale in ispecie.

1380. Il 3. elemento essenziale è l' armonia d' intelligenze e la concordia di volontà nelle persone tendenti a un fine identico e comune; poichè l'azione personale è propriamente quella che procede dall' intelletto e dall'arbitrio; quindi se non vi ha dubbio che l'azione sociale sia un'azione personale, bisogna convenire intorno alla necessità dell'elemento or mentovato. Infatti il fine è un' idea che brilla prima nell' intelletto, e indi passa nel campo dell' arbitrio; quando dunque più persone agiscono in comune per un fine medesimo, come fanno i membri di una società, è mestieri che

tutte si accordino tra loro nella cognizione e ricerca di esso. Or ciò vuol dire appunto l'armonia d'intelligenze e la concordia di volontà nelle persone in ordine al fine sociale.

1381. L' armonia d' intelligenze non presenta difficoltà nel suo concetto; poichè importa che il fine propostosi da una persona sia quell'istesso che le altre unite a lei pur si propongono; or essendo il fine un' idea obbiettiva di sua natura, è facile d' intendere che esso può ben risplendere in comune a molte intelligenze, come fa il Sole alle pupille di molti riguardanti.

1382. Ma la concordia di volontà rispetto al medesimo abbisogna di qualche schiarimento, perchè soggiace a qualche equivoco. Ei non basta che più persone vogliano il medesimo oggetto per dirsi a ragione che elle agiscano per un fine comune, siccome interviene in società; poichè può bene accadere che ciascuna di esse voglia quell'oggetto per conto suo. Infatti supponete più avventurieri che mettansi in viaggio nell'istesso tempo e da diversi punti per andare all'occupazione di un'istessa contrada esistente in abbandono; e che ognuno intenda di occuparla per se solo e possederla esclusivamente. Qui avrebbe luogo una tendenza di più intelletti e più volontà verso il medesimo fine; chi intanto direbbe l'azion loro sociale? la loro azione è ispirata da un fine individuale che ottenendosi vuol godersi da ciascuno individualmente senza la comunione degli altri; or senza veruna comunion di fine non vi ha certo società. Dunque l'union sociale di più volontà importa non solo che esse vogliano l'istesso oggetto, ma ancora che il vogliano ottenere o godere in comune, e ciò propriamente dinotiamo per la concordia delle volontà nel tendere al fine sociale.

1383. Il Rosmini distingue questo elemento della società in due parti e rispetto all'armonia d'intelligenze e rispetto alla concordia di volontà; poichè esige che le persone associate abbiano la coscienza della cognizione lor comune del fine sociale, e la volontà di cospirarvi in comune; quindi scorge due distinte operazioni nell'intelletto loro, quali sono la cognizione dell'istesso fine e la coscienza di tal cognizione, e due nella loro volontà, ossia la cospirazione a questo fine e la volontà di cospirarvi.

1384. Questa analisi è giustissima, poichè le operazioni sociali essendo tutte personali debbono essere accompagnate dalla coscienza e dalla libertà dell'arbitrio; ma l'uso delle voci *armonia d'intelligenze e concordia di volontà* nel significato da noi inteso non la rende indispensabile; perchè dovendosi da'soci sapere che il fine conosciuto dagli altri è quell'istesso che ei conoscono, e che le loro volontà si debbono accordare nel medesimo e volerlo congiuntamente, è chiaro che vi è compresa sì la coscienza della cognizione e

si la volontà della cospirazione o dell'accordo. Quindi non stimiamo d'insistere maggiormente sull'elemento or descritto.

1385. Il 4. è la collazione di qualche cosa in comune dal canto delle persone riunite; poichè ogni fine suppone i mezzi necessari e sufficienti a conseguirlo; se dunque più persone intendano realmente di ottenere un fine in comune, come accade nella società, ragion vuole che esse conferiscano in comune qualcosa che sia un mezzo atto al conseguimento del medesimo.

1386. Senza questo elemento non vi ha reale e completa società, ma soltanto una società iniziale o meglio in potenza, condannata a rimanere nella regione de' fantasmi: poichè guardandolo alla pura e semplice costituzione della società essa è completa allorquando non manca di alcun dato indispensabile per operare in ordine al suo fine, come sono appunto i mezzi sociali; guardandola poi nell'azione, questa è proprio nell'impiego de' mezzi che al fine conducono. Quindi non può riconoscersi la fisonomia di una società verace senza attendere all'esistenza de' mezzi posti in comune dalle persone che la compongono.

1387. Questo elemento distingue la società dalla semplice amicizia; poichè due o più individui posson bene congiungersi con rapporti amichevoli amandosi scambievolmente senza porre alcuna cosa in comune fra loro.

1388. È vero che quasi sempre una società si stringe tra gli amici; ma ciò avviene perchè l'amicizia li dispone ad associarsi nel senso stretto di tal voce; talchè l'amicizia potrebbe considerarsi come una società in potenza. Infatti quando le persone desiderano mutuamente l'una il ben dell'altra e godono di siffatta comunanza di affetto, come richiede la idea dell'amicizia, succede naturalmente che si comunicano a vicenda i beni che individualmente possiedono; quindi sorge una società amichevole.

1389. Il 5. ed ultimo elemento sociale è un potere sotto l'indirizzo del quale agiscano le persone associate. La necessità del medesimo agevolmente si scorge riflettendo da un lato al carattere del soggetto, e dall'altro a quello dell'oggetto dell'associazione; poichè il soggetto di questa è costituito da esseri intelligenti e liberi, e il suo oggetto è un fine identico e comune; or per la varietà delle intelligenze individuali e la libertà de' voleri è ben possibile che gli individui operando in ordine al fine sociale discordino l'un dall'altro e ne divergano sia perchè l'apprendono in differenti modi sia perchè il vogliono ottenere per vie diverse; intanto atteso l'unità e l'identità del fine fa mestieri un'armonia d'intelligenze e una concordia di volontà, sempre costanti finchè vuolsi che sussista una vera società. Quindi apparisce il bisogno di un potere che armo-

neggi le menti ed accordi le volontà delle persone nell'azione sociale, ond'ella sia una come esige l'unità del suo oggetto.

1390. Qui è d'uopo avvertire che il potere sociale, onde favelliamo, dev'esser legittimo; poichè egli per corrispondere alla sua missione indicata abbisogna di un'autorità, consistente nel dritto del comando; or non vi ha dritto indipendentemente dalla legge naturale; quindi il potere della società, inteso a regolarne l'azione, vuol essere conforme a questa legge, e però legittimo.

1391. Da ciò intendesi che un'accolta di malvagi i quali si uniscano per compiere un reo disegno con isforzi comuni, non forma propriamente una società, poichè non vi ha tra costoro dritto di comandare nè dovere di ubbidire in ordine al fine che si propongono: tal sarebbe una masnada di briganti, a cui il nome di società non è consentito dal buon senso degli uomini in verun linguaggio.

1392. Se queste spurie associazioni talvolta sorgono e durano per qualche tempo producendo effetti simili a quelli delle vere società, un tal fenomeno non dee sorprendere l'uomo meditativo; perchè in esse pur s'insinua un qualche elemento di giustizia, e pel suo rispetto si mantengono; ma quando la calpestano sott'ogni aspetto, rapidamente si sciolgono. Ciò è a vedersi nelle turbe de'masnadieri; poichè durano fintantochè serbasi la giustizia nella divisione del bottino, e si conserva qualche vestigio di naturale onestà nelle loro relazioni; il che dimostra che la giustizia sola e sempre presiede all'associazione degli esseri.

1393. Gli uomini durante la lor vita terrestre non dismettono giammai interamente il senso del giusto e dell'onesto: il più delle volte questo senso non che essere estinto negli animi loro, vi è alterato più o meno; quindi ancora i malvagi vengonsi associando con qualche forza morale. Solo i reprobi che non serbano alcun sentimento di giustizia, poichè l'odiano abitualmente e la bestemmiano, sono incapaci di qualunque rapporto sociale; onde la Chiesa che pel suo carattere assolutamente universale comprende in se attualmente e potenzialmente ogni specie di società possibile tra gli esseri, non li considera come suoi membri, e rappresenta l'abisso come il luogo eterno della morte.

1394. Rintegrando l'analisi per noi fatta degli elementi essenziali della società in genere, possiamo raccoglierli in uno e fermare il concetto dell'essenza sociale dicendo che *la società è l'unione di più persone che tendano scientemente e concordemente all'istesso fine con mezzi comuni sotto l'indirizzo di un medesimo e comune potere*.

1395. Questo concetto è generalissimo e compiuto, e può riguardarsi come il tipo di ogni società reale e possibile: esso ha una parte obbiettiva ed un'altra subbiettiva. La 1. è riposta nel fine, e

talora eziandio ne'mezzi come incontra nelle società di commercio e d' industria agricola o manifatturiera; la 2. poi consiste nelle persone associate, nell'armonia delle loro intelligenze e concordia delle loro volontà, e nell' azione del potere che sempre è incarnato in una persona.

1396. Diciamo *azione del potere*; perchè quest'azione in quanto è sensibile ed esterna e si esercita in una guisa determinata e speciale, come occorre in ogni società, è l'azione propria di una persona sociale, e però è di un carattere subbiettivo. Ma ella per essere autorevole, cioè giuridica ed obbligatoria per gli associati, dev'essere legittima, ossia conforme alla legge naturale; poichè tal legge essendo l'unica sorgente di ogni dritto ed obbligazione, non evvi alcuna autorità sociale indipendente da lei; or se il potere della società si considera in quest'altro aspetto in cui si rappresenta come l'autorità della legge superiore a tutti gli esseri compresi nell'associazione quali sono i soci e il lor capo, esso è obbiettivo più che ogni altro elemento.

1397. Questa osservazione è importante, poichè la società è un essere morale e giuridico che trae la sua forza morale dalla sua relazione con la legge imperiante a tutte le forze create e partecipi della moralità e del diritto; quindi il suo concetto scientifico sarebbe incompleto e manchevole, qualora non vi entrasse pur quello della legge obbiettiva come parte integrante.

DIVISIONE DELLA SOCIETA'.

1398. La società è ben capace di una divisione scientifica: sorgente della medesima — 1399. Il numero delle persone associate non determina la specie della loro società — 1400. Talvolta la natura della società è quella che determina il numero delle persone che la compongono — 1401. La società può variare in ispecie per la natura dell' unione tra i soci; quindi nascono le società volontaria necessaria e doverosa — 1402. Esempi di esse — 1403. La loro distinzione influisce nella specie delle relazioni sociali — 1404. Il fine sociale distingue specificamente le società: 1. distinzione, società di fruizione o di fine, società di azione o di mezzo — 1405. Esempio dell' una e dell' altra — 1406. 2. Distinzione, società religiosa e morale, scientifica ed artistica, industriale e commerciante — 1407. Esempio di ciascuna di esse — 1408. 3. Distinzione, società perpetua e società temporanea — 1409. La società religiosa è il solo ed unico esempio della 1.: tutte le altre rendono un' immagine della 2. — 1410. Avvertenza sulle società perpetue considerate nel Dritto positivo — 1411. 4. Distinzione; società universale e particolare — 1412. Esempi di esse — 1413. Altro concetto

della società universale — 1414. Difficoltà che esso incontra presso alcuni filosofi — 1415. Questa difficoltà sussiste pe' soli psicologi — 1416. Gli ontologi di leggieri vi sfuggono — 1417. Il 3.° elemento sociale neppur determina la specie della società, ma può solo farne distinguere il grado di perfezione — 1418. Il 4.° elemento poi conferisce in vari modi alla specificazione delle società: 1. modo, società eguale e disuguale — 1419. Questa varietà modifica i dritti sociali — 1420. 2. Modo, società in nome collettivo, società in accomandita e società anonime — 1421. 3. Modo, società di origine interna, e società di origine esterna — 1422. La società di origine interna è sempre indipendente e libera; ma quella di origine esterna può essere ancora dipendente dal dominio di alcuno — 1423. Quest' ultima distinguesi in società dipendente da un dominio assoluto e società dipendente da un dominio temperato — 1424. Il 5. elemento sociale anche induce una varietà specifica nelle società. Il potere sociale nell' essere e nell' operare dipende sempre dal fine della società; quindi non è assoluto — 1425. In qual senso può dirsi assoluto — 1426. Il potere assoluto non è da confondersi col potere arbitrario, il quale non è riconosciuto dalla Ragione — 1427. Società rette da un potere assoluto e società rette da un potere temperato: esempio delle une e delle altre — 1428. Nel Dritto politico la natura di queste società è altrimenti determinata — 1429. Rimettiamo tal determinazione al trattato di quella parte del Dritto sociale — 1430. La divisione della società istituita sinora è sufficiente alla scienza del Dritto sociale in genere.

1398. La società giusta il concetto che ne abbiamo stabilito, è ben capace di una scientifica divisione; poichè ella consta di più elementi essenziali, di cui ciascuno può ricevere varie determinazioni, quando l'idea generica dell'essenza sociale viensi concretando in associazioni speciali; quindi attendendo alle varietà con cui si determinano gli elementi della società in genere divien facile di assegnare le diverse sue specie.

1399. Riflettendo sul 1. elemento costituito dall'unione di più persone, osserviamo che il numero delle persone associate non è causa di distinzione specifica delle società; perchè queste non cangiano la lor natura variando il numero de'loro membri. Infatti l'idea dello Stato ch'è una specie di società brilla egualmente ne'vari popoli, quantunque dal lato della popolazione differiscano di gran lunga; l'istesso è a dire della famiglia e del comune.

1400. Talvolta la special natura di una società determina il numero de' suoi membri, come vedremo a proposito del conjugio, la cui natura vuol che stringasi tra due soli individui, cioè un uomo ed una donna. Prescindiamo dunque dal numero delle persone associate.

1401. Ma bisogna procedere altrimenti rispetto alla loro unione,

la quale variando può bene offrire diverse specie di società; e per fermo l'unione sociale può essere volontaria necessaria o doverosa secondo che procede dall'arbitrio de'socì che liberamente si uniscono, da fatti naturali per cui trovansi uniti senza loro volontà, o da un dovere che gli obbliga ad associarsi con altri che abbiano un dritto su di essi; quindi sorgono tre specie di società che diconsi volontarie necessarie doverose.

1402. Abbiamo un esempio delle prime nel conjugio che si stringe per libero e mutuo consenso di ambo i conjugi; delle seconde nella società parentale ove i figli sopravvengono pel fatto della nascita indipendente dalla loro volontà; e delle ultime nella società religiosa tra Dio e gli uomini che hanno un moral dovere di unirsi a Lui per servirlo e glorificarlo.

1403. Queste società hanno tra loro un'intima distinzione; poichè le relazioni giuridiche e morali de'soci tra loro e col potere son determinate dal fatto dell'unione sociale; e noi in seguito ponendo in rilievo siffatte relazioni ne vedremo all'evidenza il divario essenziale.

1404. Il 2. elemento posto nel fine della società è la più feconda sorgente della sua divisione. In generale il fine di ogni associazione è il bene, perchè questo è il fine assoluto di ogni essere, e però vuol presedere ad ogni loro azione sia individuale che sociale; or il bene per cui formasi la società o possiedesi già da'soci che unisconsi per goderlo, ovvero non si possiede e si vuol conquistarlo; quindi nascono due specie di società, l'una detta di fruizione, e l'altra di azione. La società di fruizione dicesi ancora società di fine; perchè l'ultimo fine che può intendersi in ordine al bene, è di fruirlo; quindi siffatta specie di società non serve al fine di alcun'altra come quella che esclude ogni altro fine ulteriore, ed è fine a se stessa. La società di azione poi chiamasi eziandio società di mezzo, perchè è un vero mezzo rispetto alla società di fruizione, essendo il godimento del bene lo scopo di ogni azione intesa al suo conquisto.

1405. La Chiesa trionfante ch'è la società de'celesti comprensori con Dio, rappresentata dal Paradiso ne'Cieli, è la verace società di fruizione o di fine, avendo per oggetto il godimento del sommo bene; e la Chiesa militante, ove i fedeli si associano con Dio in sulla Terra per acquistare quel bene da godersi nell'altra vita, è una società di azione o di mezzo.

1406. Il bene che si vuol godere o conquistare può riguardarsi in vari aspetti; quindi le società di fruizione, e massime quelle di azione, suddividonsi in altre specie inferiori. Infatti il bene ha un aspetto religioso o morale, scientifico od artistico, commerciale o industriale; poichè la idea di esso informa la religione, per cui l'uomo congiungesi a Dio per la santificazione dell'animo; la morale che

tende alla formazione del costume; la scienza, che mira alla cognizione del vero; l'arte, che volge all'espressione del bello; l'industria che ha per oggetto ogni sorta di utile, e il commercio che intende alla diffusione del medesimo; quindi hanno origine le società religiosa e morale, scientifica ed artistifica, industriale e commerciale.

1407. Abbiamo esempi di queste specie di società negl'instituti di religione e di educazione, nelle accademie di scienze e di belle arti, nelle compagnie d'industria e di commercio; quando però siano tali associazioni ben ordinate secondo la giustizia sociale.

1408. Inoltre il bene, in ordine al quale formansi le società, può contemplarsi nell'aspetto della sua durata, poichè esso è eterno o temporaneo: ciò pure dà luogo ad un'altra distinzione sociale; perchè i rapporti socievoli durano quanto l'associazione che loro dà origine, e l'associazione ha una durata eguale a quella del suo oggetto; quindi derivano le società perpetue e temporanee.

1409. Le società religiose ci porgono una perfetta immagine delle prime, perchè il bene della religione convertendosi con Dio è il vero bene eterno a cui solo può aspirarsi per sempre; delle seconde abbiamo un'immagine in tutte le altre società istituite fra gli uomini; poichè esse hanno tutte un limite nel tempo, anche quando si estendano a tutta la vita umana la quale ha un termine in sua durata.

1410. Ma nel Dritto, segnatamente positivo, la durata perpetua delle società non s'intende in senso assoluto, come si è intesa da noi; sibbene in senso relativo al tempo della vita degli uomini; quindi riconosconsi delle società perpetue anche oltre le religiose, come sono alcune società di assicurazione in particolare, e tutte le compagnie civili in generale.

1411. Finalmente il bene, come fine sociale può considerarsi in tutta la sua estensione, o in parte della medesima; cioè le società possono avere per oggetto ogni bene possibile degli uomini, ovvero un bene speciale di essi; quindi distinguonsi in due altre specie, quali sono le società universali e particolari.

1412. La famiglia è una società universale, perchè ha per fine tutto il bene umano religioso e morale, scientifico, industriale e commerciale; tale ancora è lo Stato il cui scopo è di proteggere e favoreggiare lo svolgimento dell'umana attività in rapporto ad ogni fine legittimo che ella si propone o può proporsi; ma un'accademia di belle arti, una compagnia di commercio son società particolari, perchè intendono ad un fine speciale, com'è il bene artistico e il bene utile.

1413. Ma la società universale si piglia eziandio in altro aspetto

ch'è il più ampio di tutti; essa cioè è quella che comprende nel suo grembo tutti gli esseri socievoli nella distesa del tempo e dello spazio, aspiranti a qualunque bene possibile sotto l'indirizzo del legislatore universale. Tal'è la società di tutto il genere umano vivente sotto l'imperio della legge naturale; rispetto ad essa ogni Stato, quantunque esteso, è una società particolare, perchè è ristretto da alcuni limiti nello spazio, racchiude una frazione dell'uman genere, e l'autorità che lo governa non stendesi oltre il suo territorio.

1414. Questa società pare ad alcuni un parto dell'immaginazione; poichè manca un potere visibile che abbia il dritto del comando su tutti gli uomini viventi nelle varie contrade del nostro globo; quindi siccome il potere è un elemento costitutivo dell'essenza sociale, non sembra loro che tutto il genere umano formi una vera società.

1415. Tale difficoltà può imporre a coloro che relegano l'autorità della legge naturale nel campo delle astrazioni, non riconoscendo in lei la parola viva di un legislatore; del qual numero a nostro avviso debbono essere tutti i psicologi che vogliono discorrere intorno alla società naturale del genere umano, distinguendola dalle società denominate positive. Imperocchè il legislatore naturale è il *Dio* vivente che solo ha un'autorità reale su tutta la generazione degli uomini; ora essendo gli uomini degli esseri concreti, perchè individui, non si può dire che siano in concreta società con Dio, quando negasi una concreta comunicazione attuale con Lui per mezzo della Ragione, la quale propriamente si avvera nell' Intuito dell' ontologismo cristiano; quindi nel psicologismo la suddetta società universale è una pura astrazione.

1416. Ma per gli ontologi che mantengono un'intellettuale comunicazione tra Dio e gli uomini per l'atto concreto e perenne dell'Intuito, la legge naturale è una parola viva ed efficace la quale illuminando le loro intelligenze e imperando alle loro volontà tende di continuo ad accordare le loro operazioni in rapporto a tutti i beni a cui aspirano; quindi in dottrina di essi Dio e gli uomini, considerati al puro lume della Ragione, compongono una società reale e concreta, la cui luce brillava di tanto splendore alla mente del filosofo ed oratore di Arpino.

1417. Noi svolgendo in seguito il Dritto sociale in una delle sue speciali diramazioni, ripiglieremo questo articolo, e ci sforzeremo di dimostrare come la società naturale del genere umano aduna in se completamente tutti i caratteri essenziali della società in genere.

1418. Il 3. elemento sociale, consistente nell'armonia d'intelligenze e concordia di volontà, non ci sembra una sorgente di specifica distinzione della società; poichè la concordia e l'armonia, riguardate come modi dell'azione intellettuale e morale, e separate

mentalmente dall'oggetto inteso e voluto, non possono variare che nel grado e nell'intensità; quindi contribuiscono piuttosto alla perfezione che non alla distinzione sociale.

1419. Per tal ragione passiamo a considerare il 4. elemento, cioè i mezzi posti in comune da'soci per conseguire il fine della loro unione. Questi mezzi son pure de'beni, detti utili, e costituiscono il fondo il capitale o la sorte della società; or la loro collazione può farsi in vari modi, e ci somministra molte specie di società. Infatti i soci possono conferire in comune parti eguali o diseguali del fondo sociale: nel 1. caso la loro società si dice eguale, e nel 2. diseguale.

1420. Esse inducono un divario ne'dritti de'soci alla partecipazione de'frutti sociali; poichè questi frutti deggiono dividersi tra i soci in parti proporzionali alle quote del fondo da essi conferite, secondo le regole della giustizia distributiva; quindi il dritto alla partecipazione de'medesimi è uguale o disuguale secondo la natura delle società.

1421. Inoltre i soci ponno essere tutti obbligati nella società per tutti i beni; od alcuni per tutti i beni e gli altri solo per una porzione a cui sottoscrissero; o infine ciascun de'soci è obbligato per una parte sola de'beni fissata da lui; quindi hannosi tre altre specie di società che chiamansi *società in nome collettivo*, *società in accomandita*, *e società anonime*. Tutte queste sono ordinariamente della categoria di società industriali e commerciali.

1422. La collazione del capitale in società abbiam supposto che sia fatta da'soci medesimi, come il più delle volte accade; ma può avvenire altresì che i soci ricevano il capitale da una persona fuori della loro società: tal è il caso di un'accademia che sia fondata tutta a spese di un uomo che morendo destini il suo pingue retaggio alla fondazione di quella. Quindi si distinguono due altre sorta di società, che sono di origine interna ed origine esterna.

1423. Le società di origine interna son tutte libere e indipendenti, perchè giuridicamente non dipendono che dall' autorità propria di esse; ma le società di origine esterna possono essere ancora dipendenti; perchè quegli che somministra da se solo il fondo sociale può farlo a condizione che a lui sia riserbato il governo della società sia in tutto che in parte. Quando lo sia in tutto, la società dicesi dipendente da un dominio assoluto; quando poi in parte, da un dominio temperato.

1424. Ma questa differenza rivelasi più chiaramente allorchè attendesi al 5. elemento sociale ch'è il potere o l'autorità. Notiamo a proposito di esso che il potere sociale serve al fine della società; quindi non è del tutto indipendente ed arbitrario: la sua azione, appellata *governo* od *amministrazione*, secondo che regola l'anda-

mento delle persone o delle cose della società, essendo ordinata al fine di questa, dee modellarsi giusta le esigenze del medesimo, e soltanto finchè serba tale direzione, obbliga i soci a secondarla; quindi nella sua essenza il potere sociale non è assoluto, poichè l'assoluto sovrasta a tutto e nell'essere e nell'operare.

1425. Nondimeno il carattere assoluto di un potere sociale può ammettersi in altro senso; poichè i poteri possono essere più o meno estesi e son costituiti a gerarchia, cioè un potere inferiore è subordinato ad un altro superiore, e tutti poi dipendono da un potere supremo che non soggiace ad alcun altro; ora il potere supremo appellasi potere assoluto.

1426. Questo però non è da supporsi arbitrario, quasi che escludesse ogni regola di azione, poichè il potere, come dritto del comando, è personale; laonde include un'intelligenza regolatrice di sua azione. Il potere arbitrario non è assoluto, ma dispotico, e non è legittimo al cospetto della scienza che vuole da per tutto vedere una ragione; quindi sfolgora il dispotismo, quando non n'è incatenata, e il consacra alla maledizione.

1427. Ciò posto, possiam bene concepire due specie di società rispetto all'estensione del potere che le governa ed amministra, cioè società rette da un potere assoluto e società rette da un potere temperato. L'unico esempio delle prime si trova nella società naturale del genere umano; poichè il potere che a lei presiede è il potere di Dio stesso che non dipende da alcun altro, e però è supremo ed assoluto; delle seconde vi ha mille esempi, poichè ogni altra società reale o possibile ha sempre un potere dipendente dall'autorità universale di Dio, della quale è una finita partecipazione.

1428. Nel Dritto pubblico o politico ch'è un ramo del Dritto sociale, distinguonsi altrimenti le società rispetto al governo assoluto o temperato; poichè il governo di esse dicesi assoluto, quando il potere sociale risiede tutto in un solo individuo, come avviene nelle monarchie assolute; e temperato, quando è diviso tra più, come accade nelle monarchie rappresentative.

1429. Ma di siffatta distinzione diremo ciò che occorre a miglior proposito nella trattazione del Dritto pubblico.

1430. Impertanto ci arrestiamo nella divisione della società, perchè le varie specie che ne abbiamo determinato, contengono nella loro estensione tutte le altre società particolari che si potrebbero mai assegnare nella scienza.

DIVISIONE DEL DRITTO SOCIALE.

1431. La divisione del Dritto sociale si trae dall' aspetto in cui può contemplarsi la società che ne forma l' oggetto — 1432. La società può contemplarsi universalmente e particolarmente; quindi il Dritto sociale dividesi in generale e speciale — 1433. Importanza scientifica di questa divisione — 1434. Niuna di queste parti del Dritto sociale può essere trasandata dal filosofo — 1435. Ciascuna di esse è capace di una suddivisione, fondata nella varietà de' rapporti sociali — 1436. Rapporti sociali interni, rapporti sociali esterni — 1437. Dichiarazione della loro differenza — 1438. Divisione del Dritto sociale in genere in interno ed esterno — 1439. Il Dritto sociale esterno comprende in se il Dritto intersociale — 1440. Il Dritto internazionale è una varietà del Dritto intersociale — 1441. La società internamente risguardata ha il suo capo e le sue membra — 1442. Queste sono in intimo rapporto con quello: tal rapporto dicesi pubblico o politico — 1443. Le membra della società sono ancora in intimo rapporto tra loro: questo rapporto dicesi privato o civico — 1444. Divisione del Dritto sociale interno in pubblico e privato, o politico e civico — 1445. Il Dritto pubblico precede logicamente il Dritto privato: 1. ragione — 1446. 2. Ragione — 1447. Il Dritto sociale interno ha una priorità logica sul Dritto sociale esterno: 1. ragione — 1448. 2. Ragione — 1449. Ordine in cui s' intrecciano i rami del Dritto sociale in genere — 1450. Il Dritto sociale in ispecie si dirama indefinitamente — 1451. Noi tracceremo la sua divisione attendendo alle società speciali che più importano al genere umano — 1452. Società della Chiesa: ella è necessaria al compimento del destinato umano — 1453. Il suo Dritto speciale appellasi teocratico — 1454. Società della famiglia: ella consta di due altre società che sono il conjugio e il parentado — 1455. Necessità del conjugio al compimento del fine umano — 1456. Necessità del parentado — 1457. Il Dritto speciale della famiglia dicesi domestico — 1458. Società dello Stato — 1459. Esso è necessario per la guarentigia — 1460. e la esplicazione de' dritti umani — 1461. L' una e l' altra solo in esse ponno aver luogo. Il Dritto speciale dello Stato dicesi statuale o civile — 1462. Divisione del Dritto sociale speciale in Dritto Teocratico Domestico e Civile — 1463. Ordine con cui si connettono queste parti del medesimo: 1.ª dimostrazione — 1464 o 1465. 2.ª Dimostrazione — 1466. Quest' ordine presederà al successivo svolgimento di esse.

1431. Tracciata la divisione della società e vedute le guise in cui ella può contemplarsi, riesce agevole d' istituire una divisione del Dritto sociale; poichè questa scienza ha la società per oggetto suo proprio; quindi può dividersi giusta le regole che presiedono alla partizione scientifica.

1432. La società, come ogni essere intelligibile che sia materia

d' investigazioni scientifiche, può considerarsi dal nostro intelletto in generale e in particolare; quindi il Dritto sociale dividesi in generale e speciale.

1433. Siffatta divisione è ben fondata, ed è pur necessaria al filosofo. Imperocchè ogni scienza suppone nel proprio oggetto un elemento generale, senza cui tornerebbe impossibile, essendo la scienza degli universali al dir di Aristotile; ma ciò non basta, perchè la scienza è una serie ordinata di verità, che hanno tutte la lor ragione in un principio, da cui rampollano, come piante dal germe; quindi ha pur bisogno di un elemento particolare, contenuto potenzialmente nel generale e possibile ad esplicarsi dal medesimo. Tutta una scienza forma un ordine, il quale risulta da una varietà ridotta all'unità; or l'unità dell'ordine in opera ideale è un'idea generica o specifica, e la varietà che ad essa riducesi, consiste nelle varie determinazioni che riceve tale idea, quando viensi ad attuare in qualche modo speciale al di fuori del mondo intelligibile; quindi l'oggetto scientifico preso nella sua integrità presenta sempre una parte generale ed un' altra speciale.

1434. Il filosofo che piglia ad esplicarlo non può passarsi dell'una o dell'altra senza compromettere il successo del suo lavoro; poichè trascorrendo la parte generale gli manca il principio de'suoi ragionamenti per dedurne la speciale: questa apparisce senza luce e senza tipore, nulla vi si distingue, nulla se ne intende, e il pensiere che la riguarda sta come innanzi ad un caos. Trasandando poi la parte speciale, l' idea destinata a vivificarla, sembra infeconda; la sua luce non dividesi in più raggi per generare una varietà di colori; l'occhio della mente che la contempla resta abbarbagliato dall' immensità del fulgore: non si ha distinzione di concetti, non gradazione di conoscenze; tutto rimansi nel vago e nell' indeterminato, e diventa impossibile l'organismo della scienza. Sicchè la divisione del Dritto sociale nelle due parti mentovate è non pur ragionevole, ma ancor necessaria.

1435. Ciascuna di queste poi può ben dividersi in più altre, dalla cui considerazione non possiamo prescindere. Infatti il Dritto sociale come scienza della società dee contener le ragioni di tutti i rapporti sociali; or questi rapporti son moltiplici, qualunque sia la società in cui si studiano, generale o particolare, e differiscono altresì per caratteri essenziali; quindi debbonsi svolgere parte a parte nell' interesse dell'ordine scientifico.

1436. Consideriamo p. e. la società in genere: questa può riguardarsi in se stessa, ovvero rispetto alle altre; quindi sonovi due categorie di rapporti sociali, cioè interni ed esterni. Quei della 1. intercedono tra le persone riunite nel grembo dell'istessa so-

cietà; e quei della 2. tra una società ed altre persone fuor di essa, sian morali che fisiche. Le persone morali sono altre società; le fisiche poi son puri e semplici individui.

1437. La differenza di queste categorie è del tutto evidente; poichè i rapporti sociali son rapporti morali e giuridici, ossia di dritti e di doveri; or vi ha alcuna difficoltà a concepire che le persone estranee ad una società non abbiano gli stessi dritti e gli stessi doveri di quelle che a lei appartengono? ogni socio può giuridicamente pretendere la protezione e l'aiuto della società ond'è membro, e deve ubbidire alle giuste leggi dettate dal potere di lei; ma gli estranei non possono affacciare quella pretensione, nè sottostanno a questo dovere; quindi i dritti e i doveri sociali interni son ben differenti dagli esterni.

1438. Ciò ne induce a dividere il Dritto sociale generale in interno ed esterno secondo che pigliasi a sviluppare nel medesimo la 1. o la 2. categoria dei rapporti sociali.

1439. Il Dritto sociale esterno riceve una denominazione speciale, quando le persone che vengono in rapporto con una società non siano semplici individui, ma sì altre società; poichè allor chiamasi propriamente Dritto intersociale.

1440. Un aspetto di questo, il più importante di tutti gli altri, ci è offerto dal Dritto internazionale che corrisponde al Dritto delle genti presso gli antichi pubblicisti; poichè le nazioni considerate in disparte son vere società; quindi il Dritto che esprime le loro relazioni giuridiche, quando vengono in mutuo contatto, è un ramo del Dritto intersociale.

1441. Il Dritto sociale interno soffre una suddivisione; poichè riflettendo sulla costituzione dell'essere sociale noi ci scorgiamo due sorta di persone essenzialmente diverse sotto il punto di veduta giuridico; tali sono il capo e le membra della società. L'uno e le altre son parti integranti del corpo sociale: questo corpo è organizzato e vivente, e la sua vita nasce e sussiste per l'armonia di azione dell'una parte con l'altra; quindi sono ambedue necessarie all'esistenza della società.

1442. Ma elle son destinate a compire differenti funzioni; poichè le membra debbono agire in vista del fine sociale giusta l'intento della loro unione; il capo deve regolare le loro azioni per farle cospirare a quel fine; quindi le une debbono ubbidire, e l'altro comandare. Ed ecco una specie di rapporti sociali interni, quali sono il dritto del comando nel capo della società, e il dovere dell'ubbidienza nelle membra di lei: questi rapporti diconsi pubblici o politici.

1443. Ma le membra della società non debbono agire soltanto in armonia col suo capo, ma anche fra loro; poichè elle sono indivi-

dualmente incapaci di produrre tutto il momento dell' azione sociale, e però sonosi impegnate a congiungere i loro sforzi verso lo scopo comune; quindi ognuna di esse ha dritti e doveri verso le altre in ordine a questo scopo. Da ciò apparisce un'altra specie di rapporti sociali interni, quali sono i dritti e i doveri di un socio rispetto agli altri soci: questi diconsi rapporti privati comunali o civici.

1444. Or il Dritto sociale interno dovendo stabilire tutti i rapporti sociali interni vien naturalmente a dividersi in due parti: la 1. è il Dritto sociale pubblico o politico, e la 2. il Dritto sociale privato comunale o civico.

1445. Il Dritto pubblico ha una logica anteriorità sul Dritto privato; poichè i rapporti sociali privati sorgono dall' idea di società, e non sussistono pria che questa sia costituita nel suo essere; or l'essere sociale constando del capo e delle membra consertati in armonia suppone già il rapporto tra l'uno e le altre; quindi i rapporti sociali privati dipendono dai rapporti sociali pubblici o politici, e però il Dritto privato o civico è logicamente posteriore al Dritto pubblico o politico.

1446. L'ordine sociale politico si riferisce specialmente all'organazione della società, ossia alla costituzione dell'essere sociale, e l'ordine privato o civico si rapporta all'operare di quest'essere; se dunque è evidente che l'operare segue l'essere, e non per contrario, bisogna convenire intorno alla verità del rapporto or menzionato tra le due parti del Dritto sociale interno.

1447. Finalmente non è difficile il vedere che il Dritto sociale interno precede pur logicamente l'esterno; poichè la società se non esista realmente, non può venire in contatto con qualsiasi persona sia morale che fisica, distinta da lei; dunque i rapporti sociali esterni dipendono dagl'interni.

1448. Inoltre la società ha doveri e dritti rispetto alle altre persone estrance a lei, in quanto esse possono avere un'influenza nel suo essere e nel suo operare; dunque i suoi rapporti con le medesime sono ordinati ai propri dritti e doveri, e però il Dritto sociale esterno è sottordinato all' interno.

1449. Sicchè il Dritto pubblico precede il Dritto privato, ed ambedue precedono il Dritto esterno; quest' è l'ordine con cui procedono le parti del Dritto sociale in genere.

1450. Quanto al Dritto sociale in ispecie, questo ammette una suddivisione quasi infinita; poichè le varie determinazioni del medesimo nascono dalla natura speciale della società a cui presiede; or noi abbiam ravvisato quante specie di società si possono distinguere, le quali tuttavia son ben capaci di altre distinzioni;

quindi le diramazioni del Dritto sociale in ispecie sono indefinite nel loro numero.

1451. Dovendo noi restringerlo in un limite determinato, onde la sua trattazione scientifica non dia nel vago, consideriamo solo le determinazioni che assume nelle specie di società più importanti in rapporto al compimento della destinazione dell'uomo, quali sono la Chiesa la Famiglia e lo Stato.

1452. La Chiesa riguardata da noi sotto un punto di veduta razionale, come occorre nella Filosofia del Dritto, è la società del genere umano con Dio: ella è assolutamente necessaria all'adempimento degli umani destini. Infatti Dio come Essere perfettissimo è il principio e il fine del genere umano; quindi ha sopra di lui un dritto di assoluto dominio. In virtù di questo dritto Egli ha un legittimo potere di associarlo a se stesso per esserne riconosciuto servito e glorificato; d'altronde il genere umano oltre un essenziale dovere di entrare in società con Dio per lo scopo accennato, derivante dalla sua natural dipendenza da Lui, vi è spinto ancora da un altissimo interesse. Imperocchè il vero bene degli uomini che solo può compiutamente appagare tutte le loro ingenite aspirazioni viene ad essi partecipato da Dio; la qual partecipazione si effettua, quando gli uomini si congiungono a Dio con la mente e col cuore, perchè Egli è l'unico e sommo bene; or tale congiungimento ci dà l' idea di una vera associazione, perchè esso conferisce alla gloria di Dio ed alla felicità del genere umano; quindi ha per fine un bene comune, richiede un' armonia d' intelligenza di volontà e di azione, ed è retto da un potere supremo, qual è il potere divino costituente la legge naturale ed eterna. Laonde ci offre ogni elemento sociale.

1453. Sicchè il Dritto sociale incarnasi nella Chiesa pigliando una forma determinata dalla natura di questa società, e così dà origine al Dritto teocratico come scienza speciale.

1454. La Famiglia è la società domestica che si compone di altre due distinte società; l'una tra il marito e la moglie, detta società conjugale, e l'altra tra i genitori ed i figli, appellata società parentale. Per la 1. parte ella ha per fine il compimento dell'essere umano, il quale essendo diviso naturalmente in due sessi si compie per la loro intima unione rappresentata dal conjugio; e per la 2. tende allo sviluppo di questo essere sotto il triplice aspetto fisico intellettuale e morale.

1455. Quindi intendesi la sua importanza pel genere umano; poichè i due sessi quasi due metà dell'uomo integralmente considerato hanno diverse attitudini al fine umano, le quali si debbono accordare insieme per conseguirlo più agevolmente: ciò apparisce

nella forza e nella moderazione, l'una prevalente nel sesso maschile, e l'altra nel sesso femminile. Ciascun di essi è per se solo imperfetto e incompleto; poichè la moderazione da un lato nascendo da ingenita debolezza suppone la forza che ne sia il sostegno: e dall'altro la forza che prevale pel suo eccesso ed è soggetta a trascorrere richiede la moderazione che ne temperi il vigore e la rattenga ne' giusti suoi limiti. Or ciò avverasi nel conjugio tra l'uomo e la donna che uniti nel medesimo si prestano un reciproco ajuto e perfezionandosi l'un l'altro completano, per così dire, l'essere umano.

1456. Il conjugio ha per naturale ed ordinario effetto la generazione de'figli, e produce la società parentale. Questa ha pure un alto interesse per l'Umanità; poichè gli uomini venuti al Mondo pel fatto della generazione sono impotenti a continuare e svolgere il proprio essere sott'ogni rispetto; e le cure onde abbisognano per tale uopo, sono incessanti, assai gravi e nojose: l'istinto della filogenia che spinge i genitori a conservarli nella loro società può solo bastare al conveniente disimpegno di esse. Talchè la Famiglia come società parentale e conjugale a un tempo può sola produrre svolgere e compire l'essere umano; quindi la sua necessità in ordine alla destinazione degli uomini non è da mettersi in dubbio.

1457. Il Dritto sociale che si determina specialmente in tal società costituisce il Dritto domestico.

1458. Lo Stato è una società di molti individui e famiglie che tendono alla conservazione e allo svolgimento di tutti i loro dritti sotto la dipendenza di un sovrano.

1459. Ei non è a dire quanto importi quest'altra società al genere umano, poichè è troppo evidente: l'individuo e la famiglia isolati non hanno esterior guarentigia di alcun dritto naturale, nè il possono attuare in ampie dimensioni. Infatti ei debbon temere di tutti gli ostacoli che gli altri individui e famiglie coesistenti son capaci di opporre alla loro azione, quantunque legittima; poichè l'istinto dell'avidità e del dominio predomina egualmente nelle famiglie e negli individui e li muove ad invadere l'altrui sfera giuridica; or tale invasione non è facile ad arrestarsi nello stato d'isolamento, e però niun dritto vi è garentito esteriormente.

1460. La esplicazione de'dritti poi non ci può essere che ristrettissima; poichè la forza dell'individuo è infinitesima, e quella della famiglia è pur lieve, constando essa di poche membra; quindi ogni loro dritto che risguardato subbiettivamente risolvesi in una forza è attuabile solo dentro limiti angusti.

1461. All'opposto nello Stato congiungendosi gli individui e le famiglie in numero indefinito, si ha una forza collettiva superiore ad ogni altra; la quale cospirando a un sol fine sotto l'indirizzo di

un potere sovrano può spiegare un'energia si potente da garentire ogni dritto possibile e promuoverne lo svolgimento sino al più esteso lor termine; quindi è innegabile la necessità dello Stato all'adempimento del destino degli uomini.

1462. Il Dritto sociale concretandosi nello Stato da'luogo al Dritto statuale o civile; perciò attendendo alle specie di società più importanti possiamo ben dividere il Dritto sociale in ispecie in tre parti, Dritto teocratico, Dritto domestico e Dritto civile.

1463. Queste parti formano un bell'ordine, quando si rifletta al fine rispettivo delle società a cui presiedono. Di vero, la società teocratica ha un fine assoluto, qual è il bene eterno; la società domestica ha un fine relativo, consistente nel bene della vita presente; e la civile ha per fine di conservare e promuovere sì l'una che l'altra in tutta la loro esterna azione; or le società han tra loro gli stessi rapporti de'fini a cui mirano essendo il fine il precipuo elemento dell'essere sociale; da ciò segue che la società teocratica è locata nel posto supremo, e la domestica e la civile in un posto inferiore.

1464. Questa relazione apparisce ancora in contemplando il potere sociale; poichè il potere teocratico è l'istesso potere di Dio, del quale i poteri domestico e civile son due rampolli che da esso ricevono ogni valore giuridico. Sicchè il Dritto teocratico sovrasta per ogni rispetto a'Dritti civile e domestico.

1465. Finalmente il Dritto domestico ha ragion di fine in rapporto al Dritto civile; poichè lo Stato non solo sorge dall'unione delle famiglie, ma ha eziandio per iscopo la loro conservazione e svolgimento. Dunque le tre parti del Dritto sociale in ispecie sono gerarchicamente composte non meno che quelle del Dritto sociale in genere; e ciò forma un gran pregio di tutta la scienza del Diritto sociale.

1466. Noi nell'esplicarla seguiremo l'ordine istesso con cui è intrecciata; poichè la cognizione del suo intreccio ne rende lo sviluppo assai facile, e poi ci permette di serbare tutto il rigore scientifico; quindi esordiamo dal Dritto politico che abbiam veduto costituire la 1.ª parte del Dritto sociale in genere.

NATURA DEL GOVERNO SOCIALE.

1467. Governo della società — **1468.** Suo carattere personale — **1469.** Le relazioni giuridiche tra i sudditi e il governo formano l'oggetto proprio del Dritto politico o pubblico — **1470.** Doti del governo sociale: 1.° unità: — **1471.** L'unità del governo è sorgente di forza sociale — **1472.** Vero senso in cui vuolsi intendere tale unità — **1473.** Altro ar-

1467. Ponendo in rilievo l'attinenza del Dritto sociale pubblico o politico col Dritto sociale privato o civico abbiam ravvisato che il corpo intero della società consta di due parti integranti, quali sono il capo e le membra: le membra della società son le persone associate che agiscono sotto l'indirizzo del potere in ordine al fine comune, e il capo è il potere medesimo che le dirige nella loro azione. La direzione che il potere dà alle persone associate dicesi propriamente governo sociale, e distinguesi dall'amministrazione che esprime segnatamente l'azion del potere sopra le cose dalla società possedute; quindi intendesi come non evvi società di sorta senza un governo ed un'amministrazione. Ordinariamente nel governo comprendesi ancora l'amministrazione pigliando quella voce in tutta la sua estensione; e noi qui in tal senso l'intendiamo.

1468. L'azion del governo è un'azione personale; poichè ella dee mirare ad un fine, qual è il bene sociale, additarlo alle persone associate una co' mezzi che vi conducono, ed obbligarle a cospirarvi nelle loro operazioni; dunque suppone intelligenza e volontà nell'agente, ossia il carattere personale. Sicchè il potere sociale è una persona non meno che tutte le membra della società.

1469. Questa persona ha con tutte le altre de'rapporti speciali consistenti in dritti e doveri, e derivanti dalla sua speciale natura; la determinazione di tali rapporti forma il vero oggetto del Dritto sociale pubblico o politico. Nella esposizion del medesimo bisogna

muovere dalla natura propria del governo rilevando bene le sue proprietà essenziali.

1470. La 1. proprietà essenziale del governo è la sua unità; poichè esso deve armoneggiare le intelligenze le volontà e le azioni di tutti i soci per forma che la società intera sotto l'indirizzo di lui operi come un solo uomo; or ciò è impossibile senza l'unità del principio dirigente rappresentato dal potere governativo, perchè molti esseri diversi diretti da diversi principi riescono naturalmente a fini diversi nel loro operare; quindi il governo dev'essere uno.

1471. Questa unità produce la forza del governo e della società insieme; del governo, perchè la forza in generale quanto più si raccoglie e concentra in se stessa, tanto più cresce di energia; e della società, perchè le forze individuali, quando agiscono di conserva, danno un risultato proporzionevole al grado della loro armonia; or siffatta armonia nell'opera sociale è prodotta dall'unità del governo e però è in ragione diretta della medesima.

1472. A cansare un equivoco funesto all'economia della società in generale ed allo Stato in particolare, è d'uopo avvertire fin d'adesso che l'unità del governo vuol prendersi in senso morale e non fisico; ciò importa che l'azione governativa tenda a un sol fine, qual è il bene sociale, ed ivi solo diriga le azioni dei soci; or questo può accadere sia che il potere sociale risieda tutto in un solo individuo o persona fisica, ovvero in più individui che formino un corpo od una persona morale. Imperocchè il fine è quello che induce ad agire e regola le operazioni degli esseri intelligenti e liberi; quando dunque più di essi hanno un sol fine nell'operare, non vi è dubbio che tra loro possa aver luogo l'unità di azione. Per impugnare tal verità bisognerebbe disconoscere il fatto dell'azione sociale; poichè tale azione ha per soggetto molti individui, ed intanto è improntata del carattere di unità; dunque l'unità del potere e del governo sociale non è fisica, si bene è morale.

1473. Noi potremmo dimostrare la necessità di un tal carattere nell'unità del governo, osservando che il potere governativo è un potere complesso, risultante da vari poteri speciali; or il principio della division del lavoro esige che un sol potere sia fidato ad un solo individuo, quando il soggetto agente sia finito di sua natura nell'essere e nell'operare, e non consente che un solo abbia più poteri ad un tempo, essendo difficile che tutti li adempia da se solo perfettamente. Ma riserbiamo lo sviluppo di questo argomento a miglior luogo nel Dritto politico dello Stato.

1474. La 2. proprietà essenziale del governo è la sua supremazia; poichè esso raccoglie in sè tutti i poteri sociali necessari alla conservazione e al perfezionamento della società; quindi non evvi

in tutto il corpo sociale altro potere al di sopra di lui; il che vuol dire essere il governo un potere supremo.

1475. Contro la verità di un tal carattere suole opporsi che la società è un tutto, e il governo n'è una parte; ora il tutto prevale ad ogni sua parte sotto qualsiasi rispetto sì fisico e sì morale o giuridico; dunque il potere di tutta la società è superiore a quello del governo, il quale per conseguente non è supremo.

1476. Ma è da riflettersi che il potere di tutta la società non si distingue nè può distinguersi realmente dal potere del governo; perchè il governo rappresenta tutta la società, e come tale ne ha tutto il potere; dunque non vi ha reale distinzione tra il potere del governo ed il potere sociale, e se questo è supremo, quello ha pure il carattere della supremazia.

1477. Senonchè tal supremazia non è assoluta, ma relativa, almeno nelle società particolari; poichè il potere sociale è il dritto del comando; or questo dritto è relativo od assoluto, relativo nelle società particolari ed umane ove risiede in un uomo, ed assoluto nella società universale e divina che ha Dio stesso per vero e primo suo capo; dunque il potere del governo non è assolutamente supremo in ogni società ma relativamente, nel senso cioè che un tal potere è superiore a qualunque altro nel seno della società a cui presiede.

1478. La supremazia del governo include la indipendenza e libertà del medesimo, la quale forma il suo 3. carattere essenziale. Infatti la supremazia di un potere importa che esso sia al di sopra di ogni altro in questa sfera medesima, e però è indipendente e libero.

1479. L'indipendenza e la libertà unite insieme inducono l'autonomia nell'essere che n'è adorno; poichè l'autonomia è la facoltà di regolarsi con proprie leggi, come suona il vocabolo; or la legge è il comando del potere supremo; quindi l'essere fornito di un potere supremo è autonomo di sua natura.

1480. Applicando questa massima incontrastabile all'essere sociale intendesi agevolmente che ogni società ha il carattere dell'autonomia; poichè è investita di un potere supremo indipendente e libero rappresentato dal suo governo.

1481. Qui dee ripetersi l'avvertenza fatta a proposito della supremazia governativa; perchè questa supremazia è la sorgente dell'autonomia sociale, che perciò è assoluta o relativa secondo la natura della società che la possiede. La società universale è autonoma assolutamente, come Dio che rappresenta il suo potere supremo; le società particolari poi lo sono relativamente, in quanto che sono libere e indipendenti le une dalle altre ne' propri confini atteso la relativa supremazia del potere proprio di ciascuna.

1482. La 4. ed ultima proprietà essenziale del governo è la uni-

versalità: essa dinota la estensione del potere governativo, eguale a quella della società governata da lui. Imperocchè il governo nello spirito della sua istituzione è inteso al conseguimento del fine sociale; quindi il suo potere si estende sopra tutte le persone associate in ordine a questo fine, e su tutte le cose che hanno un rapporto col medesimo; laonde nella società non evvi persona indipendente dal governo, nè cosa fuori del suo dominio.

1483. Ma è da osservare che il fine della società può essere particolare od universale: or la estensione del fine è la misura del potere governativo ch'è un vero mezzo rispetto al medesimo; quindi vedesi che la universalità del governo dee pur distinguersi in assoluta e relativa secondo la natura della società ove esiste.

1484. Oltre le sue proprietà essenziali il governo ha delle relazioni con la società che son degne di tutta l'attenzione, perchè dalla precisa determinazione di esse dipende lo scioglimento di molte quistioni politiche importantissime. La 1. consiste in ciò che il governo è per la società, non la società pel governo; in guisa tale che il governo dee servire al bene della società, e non la società al bene del governo.

1485. Imperocchè il bene sociale o comune è il vero ed unico fine della società, e il governo vi è istituito acciocchè si possa ottenere questo fine da' soci; dunque l'essere del governo ha la ragione di mezzo rispetto al bene della società, il quale costituisce il suo fine. Ora vi è mai dubbio che il mezzo debba servire al fine, e non per contrario? dunque il governo è per la società, non la società pel governo.

1486. Da ciò segue per legittima illazione che la costituzione del governo non meno che ogni operazione di esso vuole adattarsi al fine della società, e però modificarsi giusta le esigenze del medesimo.

1487. Di più, essendo il mezzo ordinato al fine, e non viceversa, non vi è dritto o dovere sociale rispetto al governo che in quanto egli serve al fine della società: indipendentemente da questo fine il governo è un potere estraneo agli associati e non gli lega in verun modo. Esso gli obbliga solo finchè sussiste il fine della loro associazione; laonde allorchè un tal fine è temporaneo, raggiunto che siasi dai soci, cessa il potere governativo insieme con l'associazione.

1488. Finalmente se accade una collisione tra la società e il governo in modo che l'uno sia incompatibile col fine dell'altra, ragion vuole che il governo ceda alla società anzichè la società al governo; poichè il mezzo dee sottordinarsi al fine e non per l'opposto.

1489. La 2. relazione importa che il governo è nella società, os-

sia risiede nella società come nel suo proprio soggetto ; laonde è ancora della società che n'è investita e il possiede, come ogni soggetto giuridico possiede un dritto.

1490. Di vero, il governo è assolutamente necessario alla società perchè ella ottenga il suo fine ; dunque la società deve avere in se stessa il governo , poichè niuna cosa è perfetta nel suo essere , quando non abbia in se ogni condizione essenziale al conseguimento del proprio fine.

1491. La perfezione di un essere relativo, com'è la società in generale, consiste nella sua capacità subbiettiva a raggiungere il fine, a cui è ordinato per sua natura ; or questa capacità subbiettiva risulta da tutte le condizioni del soggetto senza cui il raggiungimento del fine saria impossibile ; quindi il governo come condizione indispensabile al fine della società non può a meno di essere in lei quasi nel proprio suo soggetto e appartenerle come un dritto proprio di lei.

1492. Ciò dimostra come la società riman libera, quantunque nel suo seno siavi una potestà imperativa suprema ed universale, qual è il governo ; poichè tal potestà non è fuori nè al disopra della società istessa ; come dunque può derogare alla libertà di lei? La libertà di un essere personale, com' è la società , sta in questo che egli abbia in se medesimo e possieda in proprio il principio motore della sua azione; or il governo è il principio motore dell'azione sociale ; se dunque la società è quella che in proprio possiede il governo, non può dubitarsi che ella sia libera , sebbene agisca e debba agir sempre sotto l' indirizzo di lui.

1493. Riflettendo sulla relazione or fermata tra la società e il governo, intendesi agevolmente se il governo contenga la società, ovvero la società contenga il governo. In generale ogni proprietà dell'essere è un contenuto, e l'essere n'è il contenente; poichè la proprietà è un modo , e l'essere è una sostanza ; quindi siccome il governo è un potere proprio della società , e la società non è propria del governo, così la società contiene il governo, non già il governo la società.

1494. Nondimeno può dirsi l'opposto , ma in altro senso ; poichè la società è un essere moralmente organizzato, di cui il governo è come il centro di moto e di azione ed il principio vitale ; or il centro di moto e di azione, il principio vitale di ogni essere organizzato dicesi che contiene in se tutto l'essere eminentemente o potenzialmente, siccome la causa contiene in se i suoi effetti; quindi è vero il dire in siffatto senso che il governo contiene la società.

1495. L' idea di questa relazione tra la società e il governo ci serve di guida nel risolvere la quistione intorno all'origine dell'una

e dell'altro. È il governo che forma la società, ovvero è la società che forma il governo?

1496. Egli è evidente che in tal quistione per società intendesi la moltitudine delle persone che tendono ad associarsi, non già tutto il corpo morale risultante dalla loro associazione attuata; poichè altrimenti la quistione sarebbe assurda. Infatti considerando la società nel suo essere completo, ben comprendesi che ella è una moltitudine organizzata, di cui organo principale è il governo; or un essere organico e completo esiste per la simultanea esistenza di tutti i suoi organi, e non può dirsi che egli faccia esistere primitivamente alcun organo suo per propria virtù, od alcun organo suo faccia esistere lui medesimo; poichè l'azione di un essere organico si compie pel concorso di tutti i suoi organi già esistenti, e quella di ciascun organo suppone che esso sia già costituito al suo posto in tutto l'essere. Quindi la proposta quistione vuole intendersi in questo senso: è il governo che compone la moltitudine e ne forma la società, ovvero è la moltitudine che forma il governo e si costituisce in società da se stessa?

1497. Formolata così la quistione non è difficile a sciorsi; poichè il governo guardato nella sua essenza razionale è un potere legittimo imperiante sulla moltitudine; or l'imperio sopra un essere non può derivare da questo essere istesso, perchè ha sopra di lui una virtù obbligatoria ch'è obbiettiva di sua natura; dunque la moltitudine non forma il governo e non si costituisce in società da se stessa indipendentemente da ogni autorità.

1498. Ma invece il governo è quello che compone in società la moltitudine; quando infatti più persone trovansi unite, o liberamente si uniscono in ordine ad un fine legittimo e comune, il provvido Autore della Natura onde muove ogni aspirazione degli esseri al bene, interviene positivamente nella loro unione per favorirne il successo; quindi partecipa loro l'autorità del comando, necessaria all'adempimento del legittimo fine, ed atteggia la moltitudine a comporsi in società. Questa superiore partecipazione dell'autorità del comando è la vera origine del governo razionalmente contemplato; il quale poi informando le varie e sparse membra bisognose della sua azione per comporsi in un corpo piglia a muoverle tutte in comune, quasi principio di vita, e così le pone in società; quindi il governo forma la società, e non la società il governo.

1499. Sicchè possiam distinguere nella formazione della società un doppio principio, l'uno materiale ch'è la moltitudine, l'altro formale ch'è il governo: il principio formale ha un'origine tutta naturale, poichè discende da Dio, Autor della Natura; e siccome

esso è quello che informando il principio materiale fa sorgere la società, così può dirsi a ragione che la società ha pure un' origine naturale.

1500. Qui bisogna avvertire che ripetendo dall'Autor della Natura l'origine del governo sociale intendesi per governo l'autorità obbiettiva o il diritto del comando in generale; quindi prescindesi dalla persona fisica o morale che poi l'esercita in società. Il modo di determinare tal persona forma oggetto di un'altra quistione che da noi sarà trattata più appresso.

FUNZIONI E POTERI DEL GOVERNO IN GENERALE.

1501. Importanza delle funzioni e de' poteri del governo sociale — 1502. 1. Funzione, costituzione del corpo sociale — 1503. Potere costituente del governo — 1504. In virtù di un tal potere il governo può dettare le leggi costitutive o fondamentali della società — 1505. Grandissimo momento di siffatte leggi — 1506. 2. Funzione, deliberazione intorno al fine ed a' mezzi sociali — 1507. Potere deliberativo del governo — 1508. Rilevanza del medesimo — 1509. 3. Funzione, formazion delle leggi sociali — 1510. Potere legislativo del governo — 1511. Distinzione delle leggi emanate da un tal potere dalle leggi fondamentali — 1512. Importanza del potere legislativo — 1513. 4. Funzione, esecuzione delle leggi. Necessità di questa funzione — 1514. Potere esecutivo del governo: questo potere è complesso — 1515. 1. Ramo del medesimo, potere amministrativo—1516. 2. Ramo, potere giudiziario—1517. 3. Ramo, potere armato —1518. Importanza del potere esecutivo—1519. I poteri governativi o politici hanno un ordine tra loro: sorgente di quest'ordine — 1520. Esplicazione del medesimo — 1521. Limitazione de' poteri politici—1522. Questa limitazione affetta anche il potere costituente—1523. Limite proprio del potere costituente—1524. Sua dichiarazione per un esempio — 1525. Limite del potere deliberativo — 1526. Limite del potere legislativo — 1527. Limite del potere esecutivo — 1528. La limitazione de' poteri politici rende necessaria la loro divisione — 1529. Altra ragione in sostegno di questa divisione — 1530. Risposta ad un' obbiezione in contrario — 1531. La divisione de' poteri politici sarà ripigliata più appresso.

1501. Stabilita la natura del governo e le sue relazioni con la società, bisogna precisare le funzioni che egli dee compiere in mezzo ad essa, ed i poteri ond'è investito per l'adempimento delle medesime, poichè sì le une che gli altri contengono la ragione de' dritti politici.

1502. La 1. funzion del governo sociale è l' organamento della società che dicesi *costituzione*; infatti il governo è inteso a regolare l'azion sociale in ordine al fine comune; or è evidente che la società

non può agire, se già non esiste, poichè l'azione è una conseguenza dell'essere, e il nulla non può affatto operare; dunque il governo dee prima di ogni altro formare la società. Ma la società è un essere composto, poichè risulta da più individui congiunti insieme che si possono considerare come tante membra formanti un sol corpo; di più ella esiste per l'ordine con cui son disposte le sue membra, ed opera mercè il concorso delle loro azioni; quindi è posta in essere allora che ne sono ordinate tutte le parti, ciascuna al debito suo luogo secondo la propria natura ed attitudine. Cosicchè l'essere della società viene all'esistenza per l'atto della sua costituzione; laonde al governo che ha la missione di formare quest'essere, spetta la funzione di costituire la società.

1503. Questa funzione è giuridica, poichè tende al fine sociale; quindi suppone nel governo un potere legittimo in virtù del quale possa adempirla.

1504. Un tal potere dicesi costituente. In esercizio del medesimo il governo può dettare le leggi costituzionali o fondamentali che stabiliscono i rapporti onde connettonsi tra loro e col capo le varie parti della società.

1505. Queste leggi son del più grave momento, come quelle che rappresentano l'organismo del corpo sociale; da esse la società riceve la propria fisonomia e temperamento, per esse sussiste e si conserva nel suo essere, e quando esse mutansi più o meno, ella soffre un cangiamento sostanziale e presenta un'altra indole.

1506. La 2. funzion del governo è la istruzione della società; poichè questa è una persona morale, fornita d'intelligenza e di volontà per operare in ordine ad un fine legittimo: il governo che dee dirigerla nel suo operare dopo che l'ha formata, ha mestieri d'informarla pienamente di quel fine e di tutti i mezzi necessari e sufficienti per ottenerlo. Imperocchè l'azione della società è personale, e però vuole esser fatta con cognizione di causa, come dicono i legisti, cioè con intelligenza e volontà libera; or ciò non può aver luogo senza una piena informazione data a tutti i soci del fine a cui debbono mirare e de'mezzi che vi conducono. Inoltre l'azione sociale vuol essere concorde ed uniforme, il che esige un'istruzione anche uniforme, poichè i soci abbandonati alle loro ispirazioni individuali potrebbero diversamente intendere e volere il fine della società e discordare l'un dall'altro rispetto a'mezzi; quindi è necessario che il governo accordi le loro volontà e intelligenze dichiarando pienamente l'oggetto comune della loro azione. Questa funzione politica appellasi deliberazione, perchè è un vero giudizio fatto dall'intelligenza sociale rappresentata dal governo chè destinato a regolare l'azione della società.

1507. Per adempierla il governo ha d'uopo di un potere corrispondente che chiamasi deliberativo: esso dinota la facoltà giuridica di giudicare intorno al fine sociale e a tutto che può avere una relazion col medesimo.

1508. La virtù dell'istesso potere costituisce la sapienza sociale; quindi apparisce la sua dignità ed importanza, poichè il pregio e il successo dell'operar personale com'è quello di ogni società dipende dal senno che l'informa e il dirige.

1509. La 3. funzione del governo è quella di far leggi. Imperocchè a conseguire il fine della società non basta di avere informato le menti degli associati rispetto al medesimo: questi son forniti della libertà dell' arbitrio, e potrebbero per vari motivi non determinarsi a praticare i mezzi additati dal governo per riuscire al bene comune; intanto la pratica di tali mezzi è indispensabile; quindi il governo deve obbligare ad usarli e l'obbligazione vuol essere generale e comune, secondo la natura dell' azione sociale. Or una norma autorevole ed obbligatoria per tutti è una legge; dunque il far leggi è una funzione pur necessaria al governo della società.

1510. L'esercizio di essa suppone un 3. potere nel governo qual è il potere legislativo. Questo potere riguardato in modo speciale del pari che ogni altro, consiste propriamente nella giuridica facoltà di regolare le operazioni delle persone e le cose della società.

1511. Quindi nasce la distinzion delle leggi intorno alle persone e alle cose sociali: le une e le altre differiscono dalle leggi fondamentali, perchè queste mirano ad un altro fine e procedono da un altro potere, siccome abbiam veduto.

1512. Il potere legislativo rappresenta la volontà sociale al modo istesso che il deliberativo raffigura la sociale intelligenza: da esso dipende la forza morale della società, poichè la forza morale sta nel volere; quindi si pare il suo momento politico, perchè la volontà è quella che propriamente compie il fine dell'essere morale.

1513. La 4. ed ultima funzion del governo è l'attuazione delle leggi. Egli non è a dire della sua assoluta necessità; poichè a che mai giovano le buone leggi, quando non siano eseguite nella società? La società non è un ente di ragione che serva per dilettare l'intelligenza nelle sue contemplazioni, ma è un essere vivente e reale, la cui vita ed esistenza si sostiene per l'azione de'suoi organi condotta secondo le leggi a lui imposte dal suo autore nel formarlo; quindi l'attuazione delle leggi emanate dal governo è per lei assolutamente necessaria.

1514. In adempimento di tal funzione il governo sociale è dotato di un 4. potere, detto esecutivo. Questo potere è complesso, per-

chè ne contiene molti altri ben distinti tra loro quali sono il potere giudiziario, il potere amministrativo, e il potere armato.

1515. Infatti le leggi sociali hanno per carattere intrinseco la generalità, poichè debbono riferirsi a tutto il corpo degli associati; ma la loro esecuzione dee farsi in casi particolari, perchè gli associati che hanno il debito di osservarle, sono individui la cui azione è particolare; dunque richiede l'intervento di un potere che sia incaricato di applicare le leggi intorno alle cose e alle persone nelle circostanze speciali in cui si trovano. Questo è il potere amministrativo.

1516. Inoltre la esecuzion delle leggi sociali può incontrare degli ostacoli provenienti sia da dubbi che insorgano intorno a'dritti dei soci, sia da attentati contro le loro persone e le loro proprietà: il governo ha la missione di allontanare tutti questi ostacoli, perchè si oppongono al conseguimento del fine sociale; quindi abbisogna di un potere, in virtù del quale possa decidere i litigi intorno a'dritti e reprimere gli attentati contro le proprietà e le persone. È questo il potere giudiziario distinto in civile e criminale.

1517. Infine il governo dee curare la esecuzione delle sentenze portate dal potere giudiziario, non che delle operazioni amministrative, e respingere ogni sorta di forze sia interne che esterne, onde la società sia minacciata; or ciò gli è impossibile senza un potere fisicamente superiore ad ogni forza individuale; quindi ha d' uopo ancora del potere armato.

1518. Sicchè il potere esecutivo del governo comprende il potere amministrativo giudiziario ed armato. L'esercizio di questo potere complesso decide in ultimo risultamento del destino sociale; poichè sua mercè si compie definitivamente ogni operazione della società; quindi non vi ha alcun bisogno di dimostrare il suo valore politico.

1519. L'ordine con cui abbiam dichiarato tutti i poteri del governo è l'istesso ordine con cui si connettono insieme e dipendono l'un dall'altro nelle loro azioni: quest'ordine emerge dal rapporto de'fini speciali a cui tendono, perchè tali fini contengono la ragione giuridica del loro essere.

1520. Il potere costituente è il primo in ordine logico ed ontologico, perchè il suo fine immediato è la formazione dell'essere sociale; or l' essere è il primo logico ed ontologico, poichè egli è il soggetto e la causa del pensiero come di ogni altra cosa ed azione reale e possibile. Viene in 2. luogo il potere deliberativo; poichè l' operar sociale, che succede logicamente all' essere, è personale, e muove primamente dall' intelligenza, non potendo l'arbitrio entrare in azione senza la cognizione del suo oggetto; or il potere deliberativo ha per fine speciale di conoscere ciò che occorre all'azione della volontà sociale che si spiega nella formazio-

ne delle leggi; dunque antecede al potere legislativo. Questo infine ha una logica priorità sul potere esecutivo inteso in tutta la sua estensione; poichè il potere giudiziario non fa che applicare le leggi nelle sue sentenze sia civili che criminali; l'amministrativo le adatta alle persone ed alle cose particolari ne'suoi regolamenti, e la forza armata viene in sostegno dell'uno e dell'altro nella sua azione materiale.

1521. Quest'ordine dimostra ne'poteri governativi la esistenza di alcuni limiti che circoscrivono il loro esercizio, indipendentemente dal luogo e dal tempo; poichè un potere subordinato ad un altro è limitato dal medesimo in quanto che non può esercitarsi legittimamente senza la sua autorizzazione e direzione. Per tal motivo è evidente che ciascuno de'tre ultimi poteri ha un limite in quello che il precede.

1522. Il potere costituente come anteriore e superiore a tutti gli altri parrebbe illimitato; ma bisogna avvertire che i poteri governativi come potestà giuridiche hanno un'altra specie di limiti, da cui niuno di essi può andare esente. Infatti ognuno dei detti poteri ha un fine suo proprio, ed è legittimo solo in quanto è idoneo e necessario ad ottenerlo, come avviene di ogni mezzo rispetto al fine; or ciò forma un vero limite del loro esercizio, perchè voglionsi esercitare soltanto in ordine al fine loro e nel modo che questo esige per sua natura.

1523. Ciò posto, il potere costituente ha un fine speciale e tutto suo proprio, qual è l'organamento della società; or la società non può organarsi in qualsiasi modo ad arbitrio del governo, poichè i suoi organi son dati dalla Natura, consistendo nelle persone e nelle cose; in oltre ognun di essi ha delle proprietà connaturali per cui è atto a compiere l'una anzichè l'altra funzione e non può servire indifferentemente ad ogni uso; quindi nel riunirli per comporne un sol corpo il governo deve attendere alla naturale costituzione di essi e collocarli ciascuno nel posto più acconcio allo svolgimento della sua attività.

1524. Guardate un poco l'organismo de'corpi viventi, come sono le piante e gli animali: voi vedete in ciascun organo una struttura particolare che il rende atto ad una particolare funzione la quale costituisce il suo fine speciale; ciascuno è posto in un luogo e in un rapporto determinato dalla sua struttura, e non potrebbe cangiare il suo posto senza perturbare tutto l'ordine del corpo e produrre la sua distruzione. Tal è ancora il corpo della società, organico e vivente: ogni individuo che entra nella sua composizione ha la sua indole ed attitudine particolare corrispondente alla sua speciale vocazione, la quale determina il posto e il rapporto ove deb-

b'essere collocato con gli altri nella loro associazione. Quindi il governo nel formarlo è legato da un certo ordine naturale, cui non può negligere senza fallire la sua missione. Questo è il limite del suo potere costituente.

1525. Il potere deliberativo ha pure un fine proprio, riposto nella piena informazione di tutto che occorre al benessere della società; or siffatta informazione non si può nè ricevere nè trasmettere senza certe norme dettate dalla Logica sociale, poichè il pensiere umano in generale per cogliere il vero ne'suoi giudizi e ragionamenti dee procedere con calma e libertà: egli soggiace alle illusioni del senso ed ai prestigi della fantasia: il dubbio, nascente da difficoltà obbiettive e subbiettive, lo involge quasi sempre e non svanisce che in seguito di una discussione ampia ed imparziale; quindi la deliberazione del governo va soggetta a tutte le regole direttrici dell'intelletto nell'indagine della verità. Or non è questo un vero limite del potere deliberativo?

1526. Quello del potere legislativo è più facile ad intendersi; poichè le leggi vogliono essere giuste utili possibili ed opportune: giuste, perchè dalla giustizia elle traggono il valore obbligatorio; utili perchè sono indiritte al conseguimento di un bene qual è sempre il fine della società; possibili, come quelle che si debbono tradurre nel giro dell'azione; finalmente opportune, perchè il lor successo dipende dalle circostanze sociali. Or queste loro proprietà essenziali son tante condizioni per l'esercizio del potere legislativo; poichè egli non può farne astrazione senza compromettere il risultato de'suoi sforzi e l'interesse comune; dunque la sua azione è limitata.

1527. Infine il potere esecutivo ha eziandio i suoi confini; poichè la esecuzione delle leggi è un' opera individuale dipendente da mille congiunture, quali sono tutti gli accidenti che possono influire sulle esterne e particolari operazioni degli individui: il governo non può prescinderne, quando sia tenero del suo dovere, perchè altrimenti le sue leggi non sono adempiute; quindi ha un limite nelle sue funzioni esecutive.

1528. La limitazione de'vari poteri del governo è la base della teorica che stabilisce la necessità della loro divisione tra più persone ben distinte. Imperocchè l'operar di una persona, qualunque ne sia l'oggetto, allora può dirsi limitato realmente, quando possa venire impedito ne'suoi traviamenti dall'operare di un'altra distinta da lei: ogni limite per essere efficace è mestieri che sia obbiettivo ed esterno; in contrario il limite ch'è una regola od una forza trattenitrice, riducendosi a quella che dev'esserne trattenuta si confonde col capriccio e con l'arbitrio, ripugnando che una forza limiti se stessa, perchè è naturalmente espansiva. Quindi vari poteri deb-

bon fidarsi a varie persone; onde ciascun di essi sia mantenuto nei propri confini.

1529. Un'altra base dell'istessa teorica è il principio della divisione del lavoro; poichè diversi poteri suppongono diverse attitudini, le quali non trovansi affatto in una sola persona tutte unite; l'Autor della Natura, siccome dà a ciascuno individuo una destinazione speciale, così il fornisce ancora di una speciale attitudine; infatti l'apparizione di un genio universale è un fenomeno assai raro nella storia dell' Umanità. Questo fatto rivela il bisogno della divisione nell' esercizio de' poteri governativi; poichè essendo diviso tra più soggetti distinti divien più facile spedito e perfetto; dove che restringendosi in un sol soggetto difficilmente può riuscire al suo fine.

1530. La difficoltà solita ad opporsi in contrario che la divisione de'poteri porta seco la loro indipendenza reciproca, la quale ne rende l'armonia impossibile, non sussiste; poichè ognun di essi isolato totalmente dagli altri diventa inutile per la propria impotenza, e solo procedendo di conserva può operare qualcosa; quindi il loro mutuo interesse ne assicura l'armonia.

1531. Ripiglieremo siffatta considerazione nel Dritto politico dello Stato, ove sarà sostenuta con altri argomenti.

FORME DEL GOVERNO.

1532. Sorgente delle forme governative — 1533. Natura od essenza di una forma governativa in generale — 1534. Principio che presiede alla loro divisione: il dispotismo vuolsi escludere da essa — 1535. Le società che si fan reggere con questa forma, smentiscono la propria natura — 1536. Tali sono le società nello stato di barbarie — 1537. Tal forma non prova nelle società incivilite — 1538. Le forme del governo dividonsi in semplici e composte: le forme semplici sono assolute temperate e libere — 1539. Governo assoluto — 1540. È proprio delle società piccole — 1541. Questa forma rimane la stessa, quando più persone concorrendo all'esercizio de' poteri governativi non agiscono per autorità propria, ma delegata loro dal capo del governo — 1542. Suddivisione del governo assoluto in elettivo ed ereditario: il 1.° è a tempo od a vita; il 2.° è perpetuo — 1543. Esempio del governo assoluto — 1544. Governo temperato — 1545. Avvertenza intorno al modo in cui i membri di esso posseggono i poteri politici — 1546. Esempio del medesimo — 1547. Esso pur suddividesi in elettivo ed ereditario — 1548. Governo libero; esempio di esso — 1549. Obbiezione contro la realtà di un tal governo — 1550. Risposta — 1551. Altra obbiezione — 1552. Risposta — 1553. Conferma della risposta — 1554. Governo

composto o misto — 1555. Esempi del medesimo — 1556. La quistione sulla miglior forma di governo sarà agitata nel Dritto politico dello Stato — 1557. Proposta di altre quistioni; 1.ª A chi appartiene di stabilire la forma del governo sociale? — 1558. Punto di partenza nel risolvere questa quistione — 1559. Soluzione della medesima — 1560 e 1561. 2.ª Stabilita che siasi la forma del governo, è mai lecito il mutarla? soluzione — 1562. 3.ª Chi ha il dritto di mutare la forma del governo sociale? Questa quistione risolvesi in modo simile alla 1.ª — 1563. 4.ª Se la forma del governo sociale non vien mutata, quando sia d'uopo, da chi ne ha il dritto, la società può mutarla da se medesima? — 1564. Soluzione affermativa di siffatta quistione — 1565. Conferma della medesima — 1566. Obbiezione generale contro la dottrina mantenuta nel risolvere le suddette quistioni — 1567 e 1568. Risposta — 1569. Proposta di un dubbio sulla forma di governo elettiva o ereditaria — 1570. Risoluzione del medesimo — 1571 e 1572. Conferma della risoluzione — 1573. Divario tra questa quistione e l'altra sul valore comparativo delle due forme di governo elettiva ed ereditaria.

1532. I poteri governativi son potestà giuridiche destinate ad un fine pratico, qual è la direzione dell'essere e dell'operare sociale; or la società è un essere reale e concreto che esiste ed opera sensibilmente; da ciò intendesi che i poteri governativi debbono ancora sensibilmente attuarsi per dirigerla in effetti. Tale attuazione sensibile dà ad essi una forma determinata e speciale che dicesi forma di governo.

1533. Questa forma risulta dal modo in cui si compongono insieme i poteri; poichè la loro azione è una moralmente e nasce dalla composizione delle loro azioni rispettive; or giusta la teorica del moto composto la risultante di più forze agenti insieme nel medesimo senso e con varie direzioni dipende dal modo in cui son disposte ed ordinate le une rispetto alle altre; quindi la diversa combinazione de'poteri è quella che determina la forma del governo.

1534. Insistendo su questo principio noi possiamo istituire una divisione delle forme governative secondo le regole della giustizia sociale. Pria di tutto escludiamo dal campo di siffatta quistione ogni forma dispotica che vuol dire capricciosa ed arbitraria e non soggetta a veruna legge. Imperocchè se i poteri del governo hanno un fine lor proprio, qualunque sia la guisa in cui si dispongano per operare nel fatto, questa vuol essere conforme al medesimo; dunque ogni forma di governo soggiace di sua natura ad una legge, e il governo dispotico è un controsenso.

1535. Le società che si reggono con questa sorta di governo non son degne di portare un tal nome; poichè ogni vera società essendo una persona morale dev'essere fornita di facoltà giuridiche ope-

ranti sotto la protezione di una legge; quindi siccome la legge regola la società per l'organo del governo, così allorquando il governo non riconosce legge, non evvi società.

1536. Vero è che alcuni popoli son governati dispoticamente, come apparisce in gran parte dell'Oriente; ma è vero altresì che tali popoli sono al grado estremo della barbarie e serbano appena qualche vestigio di moral dignità. I loro duci li reggono col bastone, perchè il barbaro non sente che l'impulso della forza fisica, e non ha l'idea di legge per pretendere che sia guidato da una forza morale.

1537. Ma ne'popoli civili il dispotismo non prova: il loro governo abbisogna di giustizia per sussistere, e quando sia del tutto capriccioso, subitamente ruina. Sicchè manteniamo a giusta ragione che una forma di governo per reggere la società vuol essere legittima.

1538. I pubblicisti dividono le forme del governo in due generi, alcune semplici ed altre composte. Le forme semplici distinguonsi in assolute temperate e libere secondo il numero delle persone investite de'poteri governativi nella formazione della società.

1539. Dicesi assoluta la forma governativa quando tutti i poteri si riuniscono in un solo individuo; quindi egli solo può agire in nome proprio e per propria autorità in ogni affare sociale.

1540. Quando la società è ristrettissima, il suo capo rappresentato dal governo può bene esercitar da se solo ogni funzione governativa; ma quando è di qualche estensione, ciò diventa impossibile; quindi il suo capo dee fidare l'esercizio di alcuni poteri ad altre persone da lui distinte.

1541. Ma siffatta circostanza non altera la forma del suddetto governo, perchè le altre persone non agiscono di autorità propria, e sono semplici delegati e mandatarî del governatore; quindi la loro giurisdizione è temporanea e può essere modificata ed anche tolta da lui a suo beneplacito.

1542. L'istessa forma soffre una modificazione; poichè il governatore è ereditario od elettivo; quando sia elettivo, può essere a vita, o solo a tempo; l'ereditario è perpetuo.

1543. Abbiamo un esempio della forma di governo assoluto nelle monarchie pure onde si reggono alcuni stati; le quali ci presentano tutte le sue modificazioni accennate, essendo alcune ereditarie ed altre elettive.

1544. La forma di governo temperato ha luogo allora che i poteri sociali trovansi in possesso di più individui che ne sono originariamente investiti e li possiedono di proprio dritto; quindi un tal governo suol dirsi *governo di molti*, come l'assoluto, *governo di un solo*.

1545. Bisogna avvertire intorno a questa forma che tutti gl'individui ove concentransi i poteri governativi li posseggono in solido; talchè niuno di essi può agire autorevolmente senza il consenso di tutti gli altri sia espresso che tacito; altrimenti la società avrebbe più governi ad un tempo, il che ripugna, essendo il governo unó del pari che la società.

1546. Gli stati che si reggono ad aristocrazia ne porgono un' immagine; perchè i poteri sociali risiedono ivi in una intera classe di persone, qual è il corpo della Nobiltà.

1547. Questa forma pur dividesi in ereditaria ed elettiva, come la forma assoluta; poichè l'autorità governativa può sorgere in più individui per dritto di eredità o per elezione.

1548. Il governo è di forma libera quando i poteri del medesimo risiedono solidalmente in tutti i soci; quindi un tal governo dicesi *governo di tutti*. Tal è quello degli stati che si governano a democrazia pura.

1549. A prima fronte questa forma di governo sembra assurda; poichè la società consta del capo e delle membra; or il capo è rappresentato dal governo; quindi allorchè l'autorità del governo risiede in tutti i soci, non evvi realmente società; mancandovi le membra del corpo sociale.

1550. Ma se riflettasi alla distinzione del dritto e del suo esercizio l'assurdità svanisce; poichè è evidente che un soggetto giuridico può esercitare i dritti suoi mediante l'opera degli altri, come avviene nel mandato; dunque dacchè i poteri sociali nel governo libero risiedono in tutta la moltitudine degli associati, non seguita che la società manchi delle sue membra. In tal caso gl'individui che la compongono rappresentano il governo quando agiscono in corpo ossia in comune come succede nelle assemblee de'popoli liberi che ivi si riuniscono quando a quando per la formazione delle leggi e la elezione de'magistrati; ma in ogni altro tempo agendo individualmente ciascun di loro è un semplice socio che ubbidisce alle leggi stabilite ed è regolato dall'autorità de'magistrati già eletti per l'innanzi. Dunque nella forma libera del suo governo la società sussiste del pari che in tutte le altre.

1551. Contro la verità della medesima suole opporsi un'altra difficoltà dicendosi che non tutti i soci hanno la capacità governativa, siccome è a vedere negli stati la cui popolazione al di sotto di una data età è inetta al governo; dunque i poteri governativi non sono di tutti i soci, essendo la suddetta capacità una condizione indispensabile al loro possesso.

1552. Ma osserviamo che i poteri governativi sono dritti i quali come ogni altro dritto umano si possono ben distinguere in due

stati, cioè in potenza ed in atto: nel 1. stato la capacità di esercitarli non è una condizione indispensabile alla loro esistenza, poichè in fatti non si esercitano, ma sono a ciò destinati per l'avvenire. Or quando dicesi che i poteri del governo trovansi in tutti i soci nella forma libera di esso, noi l'intendiamo sia in potenza che in atto; dunque l'attuale incapacità di governare di una parte de'soci non osta alla verità di questa forma.

1553. Se questa vuol negarsi per la ragione d'incapacità suddetta, bisogna negare eziandio la forma del governo assoluto ereditario nel caso di minorità del successore, poichè questi allora è incapace all'esercizio del potere; se dunque gli oppositori rigettano tale inferenza, essi debbono riconoscere la verità della forma libera nel governo sociale.

1554. Le forme composte del governo son quelle che risultano dalla combinazione delle forme semplici, ed hanno per proprio lor carattere la divisione de'poteri sociali; poichè questi non si concentrano in una sola persona sia fisica sia morale, ma son divisi tra più soggetti in un certo modo ed in una certa estensione; e la loro varietà dipende dalla varia loro divisione.

1555. Ne abbiamo degli esempi nelle monarchie aristocratiche e nelle repubbliche dell'istesso genere, con cui si governano alcuni popoli; ma il più splendido ci è porto dalle monarchie costituzionali o rappresentative a cui aspirano oggidì tutte le nazioni incivilite, poichè in esse trovasi la divisione de'poteri come base e fondamento; la quale secondo il modo in cui è stabilita dalle Carte dà al governo la sua propria fisonomia.

1556. Ritenendo per legittime tutte le esposte forme di governo, noi potremmo qui discutere con tutti i pubblicisti la quistione, quale sia la migliore di tutte; ma stimiamo di trattarla più a proposito nel Dritto pubblico dello Stato.

1557. Vogliamo invece agitar le altre quistioni. 1. A chi appartiene di stabilire la forma del governo sociale? 2. Stabilita la forma del governo si può mutarla giammai? 3. Chi ha il dritto di fare tal mutazione?

1558. Per risolvere la 1. di queste quistioni è d' uopo attendere alla natura speciale della società; poichè la forma del governo è ordinata a regolare l'essere sociale nel suo operare; ora l'operar di ogni essere vuol regolarsi secondo la natura di lui che n'è il principio e la causa; dunque per conoscere chi deve stabilire la forma governativa della società bisogna muovere dalla natura di lei.

1559. Or la società può essere di origine interna od esterna: nel 1. caso essendo ella indipendente e libera ha il dritto di organizzarsi da se medesima e però fissare la forma del proprio governo; nel

2. poi quegli che costituisce la società possiede in proprio un tal diritto quando siasi riservato il potere di governarla; e il possiede in tutto o solo in parte secondo che totale o parziale fu la riserva del suo potere.

1560. Quanto alla 2. quistione è da avvertire che l'operare essendo una conseguenza dell'essere che per esso svolge le sue facoltà naturali, il suo modo varia naturalmente in ragione del grado in cui le facoltà sono svolte: un essere progressivo nel suo svolgimento non può bene operare sempre all'istessa guisa, come vedesi nell'uomo che in su i primordi della vita agisce per istinto ed è un essere regolato pienamente da un'autorità esteriore; ma in seguito comincia ad agire con riflessione e libertà, e gli basta di essere diretto con un dominio moderato. Or la società è un essere personale dotato di facoltà fisiche intellettuali e morali che naturalmente si esplicano con la legge del progresso; dunque non vuol essere ognor diretta al modo istesso nel suo operare, e però il suo governo può bene mutarsi nella forma senza lesione dell'autorità politica.

1561. Anzi talvolta dee mutarsi la forma del governo sociale; poichè le condizioni della società possono col tempo trovarsi modificate a segno che ella non possa più sussistere nella forma attuale: allora, siccome il governo è per la società e non al contrario, ragion vuole che la forma del medesimo sia mutata, acciò corrisponda al suo fine.

1562. La 3. quistione soffre una soluzione quasi simile alla 1., poichè chi ha il dritto di costituire la forma del governo sociale ha pur quello di portarvi le modificazioni che ella esige; dunque secondo che la società è di origine interna od esterna, la mutazione della sua forma governativa è in potere di lei stessa ovvero del suo superiore che abbia a se riservato il dritto di governarla.

1563. Ei può avvenire che lo stato della società richieda un mutamento nella forma del suo governo; ma quegli a cui il dritto ne appartiene non consente di attuarlo: può allora la società attuarlo da se medesima senza giuridica lesione?

1564. Insistendo sul principio suddetto che la società non è pel governo, ma il governo è per la società, noi pensiamo che questa può legittimamente indurre il suo superiore a mutar la forma del suo governo; e se egli non volesse affatto consentire alla giuridica pretensione di lei, la società potrebbe sciorsi dal suo dominio, e costituirsi da se con un governo tutto proprio.

1565. Qui non vi ha luogo a lesione del dritto di superiorità; poichè una società può giustamente disciogliersi allorchè non sia più possibile di ottenere il suo fine, qualunque d'altronde ne sia la causa; or ciò accade appunto per l'assoluto dissenso del suo su-

periore a mutar la forma del governo, quando siffatta mutazione sia diventata necessaria. Cessando allora il fine della soggezione ch'è l'istesso fine della società, questa cessa di essere soggetta; quindi in virtù del dritto della libertà di associazione ha la facoltà giuridica di costituirsi nuovamente e darsi quella forma governativa che il suo stato richiede.

1566. La dottrina che presiede allo scioglimento da noi dato a tutte queste quistioni viene impugnata col seguente raziocinio: il governo racchiude in se tutti i poteri sociali, qualunque ne sia la forma; or ogni modificazione legittima della società è una funzione de'poteri sociali; dunque spetta solo al governo. Sicchè il governo è quello che ha il diritto di dare a se stesso la propria forma, e vedere se convenga di cangiarla, ed effettuarne il cangiamento, allorchè il giudica necessario.

1567. Ma attendendo all'indole de'poteri onde il governo è investito si pare all'evidenza che l'addotto raziocinio è un sofisma. Infatti tutti i poteri del governo son poteri sociali e non individuali: ciò importa che siano di tutta la società in solido, non già della persona che la governa. Ogni potere sociale inerisce propriamente alla società, e come tale n'è inseparabile; senonchè ella può delegarne l'esercizio ad un altro soggetto, come fa rispetto alla persona che siede al suo governo; or la delegazione non priva il delegante del suo potere, e il delegato dipende sempre da lui e per autorità di lui sempre agisce; dunque la proposizione = *il governo racchiude in se tutti i poteri sociali* = è ambigua, e la sua ambiguità sostiene il sofisma.

1568. Se essa pigliasi nel senso che tutti i poteri sociali sian dritti propri e individuali del soggetto che governa la società, è falsa, e per la sua falsità cade l'illazione del raziocinio allegato; se poi intendasi nell'altro senso che il governatore della società abbia ricevuto da lei tutti i poteri sociali per delegazione, è vero, ma non deroga alla nostra dottrina; poichè allora la società conservando la proprietà de'suoi poteri serba il dritto di modificare la forma del proprio governo.

1569. L'ultima quistione che presentasi intorno alle forme governative è di sapere come debba riputarsi la forma del governo sociale quando siavi un dubbio se ella sia elettiva od ereditaria. Questo dubbio può bene aver luogo per un difetto di accorgimento nella costituzione della società; quindi non è vano il risolverlo.

1570. I poteri governativi di lor natura non si trasmettono per retaggio; poichè suppongono una capacità speciale che non passa di padre in figlio pel fatto della generazione; quindi nel caso di un dubbio ragionevole, la forma del governo dee tenersi per elettiva e non ereditaria.

1571. Ciò si conferma per l'osservazione dianzi fatta che i poteri del governo son delegati e non propri del governatore; poichè la delegazione è un carico personale del soggetto a cui si affida, e però si estingue con la morte del medesimo.

1572. Finalmente l'esempio de'sovrani che reggono gli stati ereditari suggella la verità di tal dottrina; poichè essi cambiano la linea di successione quando l'erede nella linea stabilita per la legge di successione sia incapace, come addivenne presso di noi sotto il regno di Carlo III; dunque ben comprendono che il retaggio non è un modo naturale della trasmissione de'poteri governativi, come l'è per contrario la elezione.

1573. Questa quistione differisce dall'altra intorno alla superiorità relativa dell'una o dell'altra di queste due forme; la quale sarà discussa a miglior luogo.

DRITTI RECIPROCI DEL GOVERNO E DE'SOCI.

1574. Il governo della società ha de' dritti verso i soci — 1575. I soci hanno ancora de' dritti verso il governo per cagione della società — 1576. Quindi i dritti sociali o politici non concentransi tutti e solo nel governo — 1577. Ciò ha luogo solamente nella società tra gli uomini e Dio ch'è il loro Signore assoluto — 1578. 1. Dritto del governo, facoltà del comando — 1579. Limite di esso — 1580. 2. Diritto all'ubbidienza de' sudditi: è limitato al pari del 1. — 1581. Questo dritto compete a tutti gli ufficiali del governo che loro il delega — 1582. 3. Dritto all'uso de' mezzi dell'azione sociale e di giudicare intorno alla loro convenienza — 1583. Limite di questo dritto ne' governi misti — 1584. Patto implicito nell'investitura del governo sociale — 1585. 4. Dritto al risarcimento de' danni inseparabili dall'azione governativa e al riconoscimento delle obbligazioni contratte nell'interesse della società — 1586. Limite del medesimo — 1587. 1. Dritto politico de' soci è quello di essere assistiti dal governo nell'azione sociale — 1588. Importanza di questo dritto — 1589. La sua violazione è un giusto titolo della destituzione del governo — 1590. 2. Dritto d'ispezione e di vigilanza — 1591. 3. Dritto di richiamo contro i danni sociali — 1592. 4. Dritto di proposta intorno al miglioramento della società — 1593. Il governo sociale è il giudice competente della giustizia de' richiami e della bontà ed opportunità delle proposte a lui fatte — 1594. Nel solo caso di evidenza l'effettuazione delle une e la soddisfazione degli altri non dee rimettersi al suo giudizio — 1595. Condizioni indispensabili all'esercizio de' dritti politici: 1. pubblicità dell'amministrazione sociale — 1596. 2. Libertà della parola — 1597. Nelle società libere e di origine interna i soci hanno ancora 1. il dritto del voto — 1598. Questo dritto è come una guarentigia di tutti gli

1574. Il governo essendo investito de'poteri sociali ha certamente de'dritti pur sociali; poichè i suoi poteri son facoltà di operare in ordine a un bene qual è il fine della società, e vengon protetti dalla legge naturale che n'è la sorgente; dunque hanno in se ogni elemento giuridico ossia son veri dritti. Questi dritti sussistono in faccia a tutta la moltitudine degli associati, la quale è obbligata di riconoscerli e rispettarli dall'ora che si è costituita in società e durante tutto il tempo della sua permanenza nel suo seno; quindi ai dritti del governo corrispondono dei doveri ne'soci.

1575. Ma i soci hanno ancora de'dritti sociali in faccia al governo; poichè associandosi per un fine lecito e giusto, come sempre dobbiam supporre nella Filosofia giuridica, essi eziandio possono agire in vista del medesimo, sotto la protezione della legge naturale, proteggendo questa ogni sforzo inteso al bene; anzi il governo essendo istituito appunto per la direzione de'soci al fine della società, deve per necessità della sua essenza rispettare le loro operazioni, quando vi sono indirizzate; dunque i soci han pure de'dritti in faccia al governo.

1576. Sicchè i dritti sociali politici non si concentrano tutti nel governo sociale, ma dividonsi tra lui e gli associati. Chi voglia mantenere l'opposto, non dee riconoscere alcun dovere sociale nel governo e può dichiararlo di sua natura dispotico, o almeno assoluto; ma il governo non è tale in tutte le società.

1577. Il diritto assoluto ha luogo solo in Dio come supremo Signore del creato; quindi nella sola Chiesa universale rappresentante la società di tutto il genere umano con Dio i soci hanno solo doveri e non dritti verso il governo che è la stessa autorità divina ed è assoluto.

1578. Svolgendo i dritti politici esordiamo da quelli del governo che vincono gli altri per dignità e valore. Il 1. è un dritto generalissimo, e consiste nella facoltà del comando: esso estendesi sovra tutte le persone associate e tutte le cose che concernono il fine dell'associazione. La sua esistenza è irrefragabile; poichè questo dritto costituisce la essenza stessa del governo ch'è un'autorità, ossia

potestà del comando; per tal ragione non è mestieri di addurne alcuna pruova speciale.

1579. Giova piuttosto additarne il limite ch'è moltiplice; poichè il governo può comandare solamente in ordine al fine della società e a tutto che vi si rapporta immediatamente o mediatamente: in tutto il resto il suo comando non è autorevole. Inoltre il suo comando dee essere sempre giusto possibile utile ed opportuno, siccome abbiam detto delle leggi per cui lo esprime; e le ragioni che lo assoggettano a queste condizioni, son le medesime esposte su tal proposito.

1580. Il 2. dritto è una conseguenza dell'antecedente, ed è riposto nell'essere ubbidito da tutt'i soci rispetto a ciò che egli comanda dentro la sfera della sua competenza. La realtà di questo dritto nemmeno è in dubbio; poichè senza di esso il potere del governo riesce al nulla, e la società non può aggiungere il proprio fine. Quindi intendesi come tutti i soci non che turbare in qualsiasi modo l'autorità governativa debbono invece coadiuvarla positivamente nelle sue funzioni; ed ogni ostacolo che le opponessero, conterrebbe una lesione del dritto altrui e del loro proprio interesse.

1581. Questo dritto compete a qualunque ufficiale della società; poichè gli ufficiali rappresentano il governo da cui ricevono il lor mandato ed in cui nome agiscono; quindi ogni ufficio sociale è un potere.

1582. Il 3. dritto è quello di usare i mezzi necessari all'eseguimento delle operazioni governative; poichè senza l'uso di tali mezzi siffatte operazioni tornerebbero impossibili. Il governo è il giudice competente nella scelta de'mezzi stessi, essendo egli nelle condizioni più favorevoli per conoscerne la opportunità e convenienza; quindi in ciò dee godere un'ampia libertà.

1583. Che se intervenga nel formarsi della società alcuna convenzione su questo articolo, come accade ordinariamente nelle società a governo misto, allora il governo dee stare alla convenzione per esercitare giustamente il suo dritto.

1584. Osserviamo in questa occasione che l'investitura del governo contiene un patto implicito, obbligatorio sì per le persone che lo assumono e sì per tutti i soci; poichè il governo ha sempre un fine determinato e però un potere condizionale; quindi chiunque n'è investito sottintendesi che consenta implicitamente a tutte le condizioni che gl'ineriscono di sua natura. Questo articolo si rannoda ad una celebre teorica che da noi sarà esposta nel Dritto pubblico dello Stato: è la teorica del patto sociale.

1585. Il 4. dritto del governo è di essere tenuto immune o risarcito de'pericoli e de'danni inseparabili dal suo ufficio; poichè il suo

ufficio non è a vantaggio proprio, ma della società; dunque a carico della società debbono essere tutti i danni e i pericoli che porta con seco. Da ciò intendesi che l'amministratore di una società ha il dritto alla restituzione de'capitali da lui sborsati per conto di lei, e al riconoscimento delle obbligazioni contratte per gli affari sociali.

1586. Ma se il governo eccede i limiti della sua competenza, e perciò contrae delle obbligazioni, la società non è obbligata a riconoscerle. Così ancora se egli sostiene alcun danno, o soggiace ad alcun rischio per propria colpa e di là dalla sfera del suo mandato, non può pretenderne il risarcimento dalla società; poichè in tal caso le sue operazioni sono individuali e non già sociali. Non procediamo più oltre nel designare i dritti del governo; perchè altrimenti usciremmo da'generali.

1587. Venendo adesso a' dritti pubblici de' soci, riconosciamo primamente quello di essere ognora assistiti dal governo negli affari sociali e non mai abbandonati a se medesimi. L'azione del governo è come il principio di azione pel corpo sociale, poichè il governo racchiude in se eminentemente l' intelligenza e la volontà di tutti gli associati: questi non possono conseguire senza l'azion di lui il fine della loro unione; ora essi hanno il dritto di conseguirlo, acquistato pel fatto dell'unione istessa; dunque possono giuridicamente pretendere dal governo che gli assista di continuo e non gli lasci in loro balia.

1588. Questo dritto è universale e compete a ciascun socio in particolare; quindi vedesi l'enormità del delitto che in se contiene la negligenza e il rilassamento del governo nella direzione della società a lui commessa: un tal fatto colpevole include la lesione di tanti dritti quanti sono gli associati.

1589. Se il governo spingesse questa colpa a segno di abbandonare totalmente la società, massime in caso di pericolo, ella resterebbe sciolta dal suo dovere di soggezione verso di lui; poichè il patto implicito nella investitura del medesimo essendo violato liberamente da una parte, l'altra non ha più l'obbligo di mantenerlo; quindi la società può allora procedere legittimamente alla nomina di un altro governo.

1590. Il 2. è il dritto d'ispezione o vigilanza, il quale importa che gli associati possano tener d'occhio l'andamento del governo e dell' amministrazione sociale. Questo dritto è innegabile, poichè la rettitudine dell'amministrazione e del governo è nell' interesse della società, come quella che decide del suo successo; dunque si può a giusta ragione portarvi lo sguardo dalla medesima, essendo certo il dritto di vedere quello che riguarda direttamente il proprio interesse.

1591. Il 3. è il dritto di richiamo ch'è una conseguenza dell'antecedente e consiste nella facoltà di manifestare al governo e richiedere che sia riparato un disordine che siasi scorto nella sociale economia. La ragione di questo dritto è palpabile ; poichè la società è subordinata al potere governativo in quanto egli serve a lei per condurla al suo fine e rimuovere gli ostacoli capaci d'impedirne l'asseguimento ; dunque siccome il disordine dell' economia sociale è un ostacolo di questo genere , così ella ha il dritto che lo sia rimosso dal governo.

1592. Il 4. è il dritto di proposta, consistente nella facoltà di proporre al governo qualche miglioramento opportuno a farsi nell' ordine sociale ; poichè la società com'essere morale soggiace al pari degl' individui alla legge del progresso nella ricerca del suo bene ; or il bene sociale è un effetto dell'ordine con cui la società è governata , e il suo incremento dipende dalla perfezione del medesimo ; dunque è legittima la pretensione in faccia al governo di proporgli alcun miglioramento sociale possibile ed opportuno a farsi da lui.

1593. Se non che il giudice competente di tale opportunità come pure della giustizia dei richiami è il governo stesso , e non già i soci ; poichè egli è investito del potere deliberativo ed esecutivo ; quindi non bisogna gridar subito all' ingiustizia, quando delle proposte o dei richiami a lui fatti sian rigettati , potendosi trovare gli uni ingiusti e l'altre inopportune dopo una matura deliberazione.

1594. Solo nel caso di piena evidenza può richiedersi il governo di una pronta soddisfazione de' richiami ed attuazione delle proposte ; poichè l'evidenza non ammette deliberazione.

1595. Tutti i dritti quì mentovati dimostrano la necessità di una condizione che deve accompagnare il governo e l' amministrazione di ogni società , qual' è la pubblicità degli atti dell'uno e dell'altra ; poichè senza questa pubblicità non è possibile di osservare il loro andamento ed iscorgere i disordini che li viziassero e i miglioramenti di cui fossero suscettibili. La segretezza del procedere è pel governo una tentazione all'abuso , e un motivo di diffidenza per la società; poichè il bene suol farsi in palese, e soltanto il male cercasi di occultare. Bisogna lasciare alle società segrete l' odioso privilegio di procedere con segreto nelle loro operazioni; perchè la bontà del loro fine è almeno dubbia , e però debbono temere la luce del giorno.

1596. Un'altra condizione pure indispensabile in ogni società è la libertà della parola ne' soci ; poichè se la parola è loro impedita, qual cosa potranno mai pretendere dal governo ? quando negasi a-

gli associati ogni libera manifestazione del loro volere, in fondo non si riconosce alcun dritto ne' medesimi in faccia al governo; poichè ogni dritto è una legittima pretensione che può liberamente affacciarsi da colui che il gode a chi lo deve riconoscere; quindi fuori delle società dispoticamente governate dee lasciarsi agli associati la libertà della parola come assoluta condizione per l'esercizio de' loro dritti politici.

1597. Sonovi delle società in cui i dritti politici degli associati han maggiore estensione, come quelle di origine interna e libere nella loro formazione. Imperocchè ogni socio nelle medesime ha 1. il dritto del voto in tutti gli affari sociali; infatti conferendo ogni socio la sua quota nel fondo della società, tutti godono un dritto di proprietà su di esso, e non si può disporne indipendentemente dalla volontà loro senza ledere un tal dritto, poichè al proprietario appartiene la facoltà di determinare il modo da impiegare le cose sue; dunque negli affari il cui successo influisce nella sorte della società, com'è p. e. lo stabilimento degli ordini amministrativi, la scelta degli amministratori, l'intentazione delle liti sociali, i contratti di compravendita per conto della società, ogni socio deve emettere il suo volere; ciocchè fassi mediante il voto.

1598. Questo diritto è una guarentigia di tutti gli altri; poichè il vario modo di decidere ed eseguire le operazioni sociali di qualche momento ha diverse conseguenze rispetto al ben comune; dunque è nell'interesse di tutti i soci d'intervenire nella sua determinazione col proprio voto.

1599. Il voto poi può darsi immediatamente, cioè per se stesso, o mediatamente, ossia per mezzo di un rappresentante o procuratore da se eletto; poichè è ben possibile il caso che un socio sia impedito di votare per circostanze di fatto che non derogano al suo dritto, come sarebbe la circostanza d'infermità o d'inesperienza: sussistendo allora il titolo del suo dritto di votare, qual è il proprio interesse, egli può scegliersi un procuratore che il rappresenti degnamente nella società.

1600. Ciò vediamo tuttogiorno praticarsi ne' governi rappresentativi, ove il popolo esercita il suo potere deliberativo e legislativo insieme col Capo dello Stato per mezzo de' deputati scelti da lui ne' collegi elettorali; qui il voto per procura è più conducente al bene sociale, perchè i popolani non hanno la capacità necessaria per dare buoni consigli e fare savie leggi, come gli uomini di mente e di senno che formano l'eletta della società.

1601. Il 2. dritto è quello del *veto*; il quale importa la facoltà d'impedire l'eseguimento di un'operazione sociale lesiva degl'interessi de' soci. Il governo certamente non ha il dritto di ledere al-

cun interesse degli associati; questi al contrario hanno il dritto d'impedire ogni giuridica lesione onde sieno minacciati; dunque a ragione si possono opporre ad un atto governativo od amministrativo che tornerebbe a lor danno.

1602. Senonchè è da avvertire che il danno temuto da' soci sia evidente e certo per legittimare la loro opposizione; poichè in caso di dubbio il governo come giudice competente può operare con libertà senza ingiustizia. I soci possono allora pretender soltanto che il loro avviso in contrario sia preso in considerazione dal governo per approfittarsene nell'eseguimento delle sue operazioni: trasgredendo questo riguardo egli sarà risponsabile di ogni danno che sopravvenisse a quelli per la sua condotta mal regolata.

1603. Il 3. dritto è quello di accedere alle cariche sociali; poichè a parità di condizioni l'esercizio di queste cariche procede meglio quando sono affidate a' soci medesimi che sono direttamente interessati nella rettitudine della loro amministrazione; dunque ogni socio ha il dritto di concorrervi.

1604. Ma questo dritto suppone una condizione, qual'è la capacità de' concorrenti; poichè senza tal condizione è impossibile che le cariche sociali riescano al loro scopo.

1605. Il 4. dritto è di fare individualmente ed anche senza mandato qualche operazione amministrativa che non impedisca la libertà degli amministratori e possa tornar vantaggiosa sia a se stesso che agli altri; poichè nello stato sociale del pari che nell'individuale vige la massima de' giureconsulti romani = *Quod nemini nocet et alteri prodest, faciendum* =; la quale forma il titolo del dritto di pretensione giuridica mentovato dal Rosmini.

1606. Questo dritto però induce una risponsabilità in colui che l'esercita pe' danni che egli potrebbe addurre alla società; poichè chiunque è causa di un danno altrui nelle proprie operazioni fatte di propria autorità è obbligato di ripararlo.

1607. Il 5. ed ultimo dritto è quello d'intervenire nella divisione dei frutti, e del fondo sociale quando la società si sciogliesse; poichè in rapporto ai frutti ogni socio ne deve partecipare in proporzione della sua messa; e rispetto al fondo sociale, si può richiedere la quota da se conferitavi; quindi nella divisione degli uni e dell'altro ciascun socio ha il dritto d'intervenire per liquidare le sue partite.

1608. Terminiamo qui il Dritto sociale politico in generale, perche entrando in più minuti particolari invaderemmo la sfera della sua parte speciale.

DRITTO SOCIALE PRIVATO IN GENERALE.

1609. I dritti sociali privati fondansi nelle mutue relazioni giuridiche de' soci tra loro — 1610. Realtà di questi dritti — 1611. Specificazione de' medesimi: 1. dritto che ogni altro socio conferisca la sua quota al fondo sociale—1612. Necessità di un tal dritto—1613. Avvertenza intorno alla natura della quota sociale — 1614. 2. Dritto che ogni altro socio contribuisca a' pesi sociali—1615. Fondamento dell'equa ripartizione de' pesi sociali — 1616. Odiosità de' privilegi sociali—1617. Unico titolo che può giustificarli talvolta—1618. 3. Dritto che niuno de' soci usi del fondo sociale per un fine estraneo alla società—1619. Unico caso in cui ciò sia lecito e giusto—1620. 4. Dritto di ogni socio a percepire una parte del prodotto sociale proporzionevole alla propria quota messa nel fondo comune — 1621 e 1622. Esempi della lesione di questo dritto — 1623. Osservazione intorno al sentimento della medesima — 1624. Regola dedotta da tale osservazione nella scelta de' soci — 1625. 5. Dritto che niuno de' soci esca dalla società intempestivamente o dolosamente — 1626. La lesione di questo dritto è un tradimento usato alla società — 1627. 6. Dritto di uscire dalla società per giuste ragioni: dichiarazione di esse — 1628. Avvertenza sul carattere di questo dritto — 1629 e 1630. In quali società esso presenti un tal carattere — 1631. Esempio delle medesime — 1632. Ipotesi in cui un socio può abbandonare intempestivamente la società — 1633. Ella è il fondamento del dritto di emigrazione negli Stati — 1634. Carattere generale de' dritti privati or descritti: la loro determinazione particolare non appartiene alla Filosofia del Dritto.

1609. Stabilendo la divisione del Dritto sociale vedemmo come le membra di ogni società abbiano relazioni giuridiche non solo col loro capo ch'è il governo, ma eziandio tra loro medesime; quindi oltre il Dritto sociale politico o pubblico riconoscemmo il Dritto sociale privato o comunale. A dare una succinta nozione di questa seconda parte del Dritto sociale dobbiamo in qualche modo determinare quelle giuridiche relazioni tra le stesse membra della società.

1610. La loro esistenza non può mettersi in dubbio; poichè la società è un corpo organico la cui vita dipende dal concorso e dall'armonia dell'azion di ciascun membro con quella del capo e delle altre membra; quindi non può sussistere se tutti gli associati non cooperino l'un con l'altro nell'azione sociale. Or essendo questa mutua cooperazione un mezzo indispensabile all'esistenza della società e al conseguimento del suo fine è evidente che ogni socio può giuridicamente pretenderla dagli altri; dunque ha verso loro de' dritti, come pure essi li hanno verso di lui. E tali dritti sono sociali; perchè nascono all'occasione della società ove si costituiscono gl'individui.

1611. Specificandoli brevemente osserviamo che il 1. consiste nel pretendere che ogni socio conferisca una quota nel fondo sociale; poichè la società ha bisogno di un fondo per sussistere ed operare in ordine al suo fine; or questo fine è il ben comune, cioè il bene di tutti i soci; dunque da tutti i soci dev'essere somministrato quel fondo ponendovi ognuno la sua quota, perchè un rapporto giuridico rispetto al fine ne trae seco un altro rispetto a'mezzi.

1612. Questo dritto è di rigorosa giustizia sociale atteso la sua necessità assoluta di mezzo; di talchè gli associati possono giustamente escludere dalla società coloro che rifiutassero di conferir qual cosa in comune come parte del fondo sociale.

1613. Senonchè è da avvertire che per quota di un socio non s'intende sempre un bene materiale, come sarebbe la pecunia e la proprietà immobile, ma talvolta ancora un'industria od un'opera di valore, come sarebbe quella degli operai e di un direttore di opificio associati con l'intraprenditore. Bisogna però che tale opera od industria personale sia particolare e distinta da quella che ogni socio comunemente pone in società operando in qualsiasi modo insieme con gli altri, perchè altrimenti il fondo sociale risolvesi in un bel nulla.

1614. Il 2. è il dritto di pretendere che ogni socio contribuisca a'pesi della società; poichè giustizia esige che questi siano a carico di coloro che partecipano a'sociali vantaggi; se dunque ogni socio ha dritto a questi vantaggi, dev'eziandio contribuire ai pesi sociali.

1615. Siffatta contribuzione poi non è nè deve essere ognora eguale per tutti i soci, ma proporzionata a'vantaggi che dalla società si percepiscono; ora la ragion de'vantaggi è eguale a quella delle quote messe in comune, perchè l'impiego di queste gli produce; dunque la quota di ciascun socio è quella che determina la parte de'pesi ch'egli deve contribuire.

1616. Questo dritto dà la ragion di un fatto sociale, qual è appunto l'odiosità dei privilegi ossia delle esenzioni da'pesi sociali, onde godono alcune classi di persone in certi Stati; poichè indi accade non solo che le persone privilegiate son chiamate a parte di un bene a cui nulla conferiscono, ma ancora che tutte le altre son gravate del peso onde quelle si fanno esenti; or non è questa un'evidente ingiustizia? quindi è che i cittadini mal gli comportano, allorquando han coscienza de'propri dritti.

1617. Il solo titolo di giustizia di siffatti privilegi è un eminente servigio che abbia la società ricevuto da qualche suo membro; poichè allora l'individuo privilegiato non partecipa gratuitamente al ben comune ch'è stato da lui promosso, e gli altri soci ritrovano nel maggior vantaggio che lor ridonda dal suo servigio il compenso

di ciò che soffrono per la sua esenzione. Quindi i giusti privilegi son rari di lor natura; e quando vedonsi moltiplicati a dismisura in alcuna società, può giudicarsi senza tema di errore che ella sia viziata da un gran disordine e però non possa vivere lunga vita e tranquilla.

1618. Il 3. dritto è il pretendere che niun socio usi del fondo sociale per un fine estraneo cioè differente da quello che la società si è proposto; poichè l'uso de'mezzi vien legittimato dal loro rapporto col fine al quale son destinati; or il fondo sociale è la collezione de'mezzi conferiti da'soci per asseguire il comune lor fine; dunque solo per questo fine può essere legittimamente adoperato.

1619. Che se un socio usasse del fondo suddetto per un fine individuale, senza però ledere menomamente l'interesse della società; in questa circostanza non vi sarebbe lesion giuridica degli altri soci; poichè i dritti sociali non annullano gl'individuali, anzi sono ordinati allo svolgimento di essi; dunque è lecito e giusto l'usare talvolta le cose sociali per un fine individuale che non deroghi affatto al ben comune. È questo il dritto di pretensione giuridica di un socio in faccia agli altri.

1620. Il 4. dritto è quello di percepire una parte de'frutti sociali corrispondente alla propria quota messa in società; e la ragione già se n'è accennata. Esso importa ancora che niun socio oltrepassi quella parte che gli è dovuta di tali frutti, poichè quello che taluno si appropriasse più degli altri, verrebbe meno a costoro, e però si lederebbe il loro dritto.

1621. Quindi intendesi l'ingiustizia di coloro che usurpano i demani di un Comune; poichè siffatti demani sono ad uso di tutti i membri del medesimo, sia che ne si lasci libero il godimento, ovvero le loro rendite s'investano nelle spese dell'amministrazione comunale.

1622. Tal'è pure la ingiustizia de'privati cittadini che invadessero una parte del suolo pubblico per fabbricarvi degli edifici senza comprarla dalla Città al debito prezzo, poichè il suolo pubblico è a vantaggio comune: questa specie di usurpazioni contengono un furto tanto più grave quanto maggiore è il numero degli altri cittadini a cui danno son fatte.

1623. Tuttavia la reità delle medesime per l'ordinario non è sentita; ciò dipende dalla rozzezza de'privati che impedisce lo sviluppo della loro coscienza sociale, poichè chi non ha coscienza de'propri dritti non si risente allorchè sonogli usurpati; quindi le usurpazioni riescono più agevoli nello stato di barbarie, e diminuiscono grado a grado secondo che progredisce la civiltà.

1624. Questo fatto suggerisce agli uomini una regola di condot-

ta nell'associarsi con gli altri per un fine ristretto alla categoria del bene utile; poichè alla ricerca di questa sorta di bene presiede ordinariamente l'egoismo individuale ch'è il più gran fomite delle usurpazioni; quindi giova loro di associarsi in preferenza con quelli che siano nell'istessa condizione sociale; altrimenti corrono il rischio di una società leonina.

1625. Il 5. dritto si è che niuno de'soci esca dalla società intempestivamente o dolosamente. L'uscita è intempestiva, quando per sua cagione la società soffrirebbe un danno; è poi dolosa, quando fassi per appropriarsi esclusivamente un vantaggio che ridonderebbe a tutti in comune. L'una e l'altra racchiudono una doppia ingiustizia contro tutti i soci; poichè ognun di essi pel fatto della società ha il dritto non solo di non essere turbato ma di essere aiutato ancora dagli altri nell'acquisto de'beni sociali; or l'uscita intempestiva o dolosa è una violazione dell'uno e dell'altro dritto; dunque è doppiamente ingiusta.

1626. Essa equivale ad un vero tradimento usato da un socio a tutta la società, e però il fa degno di una pena eguale a quella di un traditore.

1627. Il 6. dritto è di uscire dalla società, quando siane divenuto impossibile il fine, quando ella siasi cangiata sostanzialmente, o quando infine gli altri soci ricusino di adempire agli obblighi sociali. Imperocchè ogni dovere sociale è relativo al fine della società e sussiste finchè tal fine è possibile ad ottenersi; dunque cessa naturalmente per l'impossibilità di conseguirlo. Inoltre ogni società ha la sua propria natura, la quale determina le obbligazioni che i soci contraggono l'un verso l'altro; quando dunque la società è cangiata nella sua natura ed è diventata un'altra, svaniscono le obbligazioni contratte da prima ed i soci rimangon liberi; laonde possono uscirne senza offendere il dritto di alcuno. Finalmente gli obblighi sociali sono reciproci, e però condizionali; ossia durano per un socio, quando gli altri pur gli mantengono; quindi se costoro ricusano di adempirli, colui altresì n'è disciolto, e può uscire della società impunemente.

1628. Però nell'ultimo caso è da osservare che il dritto di uscita è potestativo dal canto dei soci fedeli alle loro obbligazioni; poichè durante il tempo che la società sussiste nella propria sua indole, tutti gli obblighi sociali conservano il pristino lor vigore; quindi coloro che fedelmente li mantengono, possono costringere i soci refrattari all'adempimento di essi. Che se non vogliono divenire a siffatto costringimento ed escono di società; allora avviene che questa si scioglie per un mutuo consenso tacito, il quale apparisce dal fatto.

1629. Ma ciò può aver luogo soltanto nelle società libere che naturalmente possono finire al modo istesso con cui cominciano, cioè per mutuo e libero consenso degli associati; nelle società necessarie e doverose poi avviene altrimenti, perchè esse non dipendono dall'arbitrio de'loro componenti rispetto al loro cominciamento e fine; quindi l'inadempimento degli obblighi sociali dal canto degli uni non è per gli altri una ragione sufficiente per uscire dal loro seno.

1630. Allora vige il principio morale giuridico che l'altrui colpa e delitto non giustificano la colpa e il delitto proprio, poichè il dovere morale e giuridico è obbiettivo e inviolabile per se medesimo, come la legge morale e giuridica da cui discende; quando adunque si è in una società necessaria e doverosa, non si ha dritto di uscirne, sebbene gli obblighi sociali sian trasgrediti da qualche socio. Costui può essere giuridicamente costretto a rimanere nella società, e punito con la privazione de' dritti sociali del delitto commesso da lui.

1631. Abbiamo di ciò un esempio nella società religiosa e naturale tra gli uomini e Dio, la quale è necessaria e doverosa, perchè fondasi nel dritto di assoluto dominio che Egli ha sopra di loro: gli empi che cercano di scuotere un tal dominio e rendersi indipendenti da Dio, non si sottraggono perciò dalla sua giurisdizione, ma restan sempre soggetti ad essa, e son giustamente puniti della loro fellonia con la perdita del sommo bene, il cui godimento forma l'oggetto della religione; quindi la loro condizione è simile a quella de'servi di pena condannati dalla civil compagnia a perpetua prigione, i quali sottostanno all'imperio di lei, quantunque lor malgrado.

1632. Soltanto nell'ipotesi che un membro di una società volontaria e libera voglia uscirne intempestivamente a condizione di risarcirla di tutto il danno proveniente dall'uscita di lui, egli ha il dritto di farlo senza una ombra di lesione giuridica; poichè ognuno può giustamente pretendere di fare ciò che non leda alcuno e giovi a se stesso.

1633. Questo dritto è una base del dritto di emigrazione che hanno i cittadini di uno Stato in faccia agli altri cittadini, quando non siano stretti da alcun obbligo personale verso di loro; poichè quelli possono giustamente aspirare al miglioramento di lor fortuna ottenibile mercè l'emigrazione. Ma di ciò diremo ampiamente a suo luogo.

1634. Tutti i dritti sociali privati, onde abbiam discorso, son generali; perchè nascono dall'essenza stessa de'rapporti sociali; ma essi ricevono mille variazioni secondo le diverse società particolari in cui vannosi attuando. Noi non dobbiamo discendere a queste variazioni, perchè trattiamo del Dritto sociale privato in genere e non in ispecie: quindi non andiamo più oltre in questa trattazione.

DRITTO INTERSOCIALE.

1635. Natura de' dritti intersociali — 1636. Sorgente de' medesimi — 1637. Specificazione di questi dritti: 1. dritto di riconoscimento — 1638. Condizione richiesta al suo esercizio — 1639. Indifferenza del modo in cui si adempie tal condizione — 1640. Dritto delle altre società verso quella che pretenda di essere riconosciuta da esse — 1641. Quistione: una società può giustamente non essere riconosciuta dalle altre atteso un sospetto che nutresi intorno a lei? — 1642. Soluzione della medesima — 1643. 2. Dritto d' indipendenza e libertà — 1644. Ogni società è autonoma — 1645. L' autonomia sociale è la base della nazionalità — 1646. Obbiezione — 1647 e 1648. — Risposta — 1649. Conferma della risposta per l' aspirazione de' popoli odierni a costituirsi in nazioni — 1650. 3. Dritto di proprietà — 1651. Estensione di questo dritto — 1652. Esso è il fondamento delle legittime conquiste e dello stabilimento delle colonie — 1653 e 1654. — Esempi della lesione di questo dritto intersociale — 1655. 4. Dritto di conservazione e di difesa — 1656. 5. Dritto della pace e della guerra — 1657. La pace è il principio e il fine che giustifica la guerra — 1658. Moralità della guerra mossa da un tal principio e indirizzata a tal fine — 1659. Dritto a cui dà luogo la giusta guerra: 1. dritto d' invasione — 1660. 2. Dritto di conquista — 1661. 3. Dritto di rappresaglia — 1662. 4. Dritto d' indennità — 1663. 5. Dritto di lega offensiva e difensiva — 1664. Dritto d' intervento armato in soccorso delle società oppresse — 1665. Il 6. ed ultimo dritto intersociale è quello di stringere de' patti e delle convenzioni reciproche — 1666. Questo dritto è la base de' trattati che intervengono fra le nazioni — 1667. Differenza de' trattati da' contratti de' privati — 1668. La cognizione de' dritti intersociali rende agevole quella de' doveri corrispondenti — 1669. Esempi di tal verità.

1635. Ogni società è un vero soggetto giuridico, perchè ha dritti e doveri suoi propri conseguenti dalla propria natura; infatti ogni società è una persona morale tendente ad un fine e fornita di tutte le facoltà per conseguirlo sotto la protezione di una legge; dunque è capace di doveri e di dritti. Ciò posto, quando una società viene in rapporto con altre, è naturale il pensare che abbian luogo tra esse dritti e doveri scambievoli: or questi dritti e doveri diconsi propriamente intersociali.

1636. La loro realtà dipende dalla realtà del rapporto che corre tra più società coesistenti nel tempo e nello spazio; il quale non è difficile ad intendere. Imperocchè vari sono i fini speciali, per cui gl' individui si associano, e un individuo non può d' altronde associarsi con tutti gli altri atteso una moltitudine indefinita di ostacoli che l'impediscono; quindi sorgono varie società ben distinte tra loro. Or ciascuna di esse può influire sulle altre, quando non sian

tutte separate per barriere insuperabili; il che non accade giammai nello stato attuale della nostra civiltà ove gl' individui e le società si aprono mille vie di mutua comunicazione; quindi nascon dritti e doveri di una società verso le altre, poichè ognuna ha il dritto di non esser perturbata nell'esercizio legittimo delle sue facoltà, e il dovere di non perturbarlo nelle altre dal canto suo. Esiste adunque un Dritto intersociale.

1637. Cerchiamo di svolgerlo ne'suoi elementi generali. Il 1. dei dritti intersociali è quello di riconoscimento, il quale importa che ogni società lecita e giusta nel suo fine e nella sua costituzione può pretendere dalle altre che rispettino la sua esistenza e però non le oppongano impedimento di sorta. Questo dritto nasce dall'istessa natura della società ed è un dritto naturale; poichè ogni società lecita e giusta ha dritto di esistere; or il dritto è inviolabile di sua natura del pari che la persona in cui risiede e che n'è il soggetto; dunque può a ragione pretendere dalle altre che non le impediscano di esistere, ma invece ne riconoscano la esistenza legittima.

1638. Questo dritto però suppone pel suo esercizio una condizione indispensabile, qual'è che le altre società conoscano il fatto dell'esistenza di quella che vuol esserne riconosciuta; poichè è impossibile di rispettare un dritto ignoto.

1639. Quanto al modo in cui tal condizione è adempiuta, esso è certo indifferente; poichè la esistenza di una società come quella di ogni altro fatto morale può conoscersi o per l'evidenza della cosa stessa quando accade alla luce del giorno, o per la manifestazione che ne faccia il suo autore, o per l'informazione che direttamente sen pigli. Basta che la esistenza di una società sia conosciuta, qualunque fu il modo in cui la si conobbe; ella ha il dritto di riconoscimento pel semplice fatto della sua esistenza.

1640. Il valore giuridico di questo fatto dipende da un carattere essenziale della società, consistente nella liceità e giustizia di lei in ordine al suo fine ed alla sua costituzione; or questo carattere non è evidente per se medesimo come può esserlo la esistenza della società; quindi le altre se hanno il dovere di riconoscerla, han pure il dritto d'informarsi del suo fine e della sua costituzione onde conoscere che ella sia lecita e giusta rispetto all'uno ed all'altra.

1641. Può accadere che le società già esistenti concepiscano dei sospetti intorno ad un'altra società che tende a formarsi: tal è il caso di una confederazione in cui cerchino di stringersi più Stati tra loro. Si chiede se un tal sospetto deroghi al dritto di riconoscimento.

1642. In generale il sospetto e il timore altrui non tolgono i dritti propri, ma dan luogo soltanto al dritto di guarentigia o di prevenzione contro il male temuto, quando il timore sia ben fonda-

to; quindi possiam dire generalmente che nel caso proposto il dritto di riconoscimento sussiste nella società che vuol formarsi. Ma se ella dia giusto motivo di sospetto e di timore, e formata che si fosse, saria impossibile moralmente d'impedirla nelle sue usurpazioni atteso la prepotente forza di lei, il dritto di prevenzione che allor vige non permette di riconoscerla e ne autorizza l'impedimento. Quindi non è ingiusto nè illecito d'impedire una confederazione di popoli barbari che minacciasse la libertà de'popoli circostanti.

1643. Il 2. dritto intersociale è quello d'indipendenza e libertà: in virtù di esso una società è esente dalla giurisdizione di tutte le altre a lei eguali, e può ragionevolmente pretendere di regolarsi con proprie leggi fatte dalla propria autorità. È questo una conseguenza del dritto antecedente; poichè ogni società formasi per un fine suo proprio; or la liceità e giustizia di un tal fine porta seco la facoltà giuridica di operare in ordine al medesimo, poichè non è ottenibile senza operare; dunque ogni società ch'è inviolabile nel suo essere pel dritto di riconoscimento, lo è ancora nel suo operare, e però non soggiace all'autorità delle altre, ma n'è indipendente e libera.

1644. Or siffatta indipendenza e libertà giuridica costituisce l'autonomia; quindi ogni società è naturalmente autonoma.

1645. L'autonomia applicata alla società dello Stato forma la sua nazionalità; quindi nasce il principio della nazionalità, base del Dritto internazionale. Esso importa che ogni popolo ha dritto di costituirsi in uno Stato, cioè stabilirsi nel proprio territorio sotto un proprio sovrano con governo e leggi proprie, indipendentemente dagli altri popoli.

1646. A prima fronte pare che la fondazione di uno Stato contraddica al principio dell'autonomia sociale, poichè lo Stato si forma per la unione di più città, come ogni città per la unione di più famiglie; or le città e le famiglie son vere società, e le une e le altre dipendono nello Stato da un'autorità superiore, qual'è quella del sovrano, differente dalle autorità proprie e locali; come dunque sussiste nello Stato la loro autonomia?

1647. Ma se attendiamo al titolo che legittima l'autorità del sovrano sovra le città e le famiglie dalla cui riunione lo Stato risulta, la contraddizione svanisce; poichè le famiglie e le città si riuniscono nello Stato per proprio consenso sia espresso che tacito, e l'autorità superiore che riconoscono non sorge per impedire l'azione delle autorità proprie e locali, ma sì per tutelarla e promuoverla; dunque non è in contraddizione, ma in armonia con le medesime.

1648. Inoltre il dritto di libertà, onde godono le città e le famiglie, come vere società, il qual dritto è un elemento della loro auto-

nomia, comprende in se anche il dritto della libertà di associazione: in forza di questo altro diritto, elle possono giustamente associarsi tra loro per un fine legittimo qual è certamente la tutela e il perfezionamento di esse; or l'associazione richiede di assudditarsi ad un'autorità superiore com'è quella del governo, la quale tendendo a regolarle in ordine al loro fine non le offende un nonnulla; dunque la fondazione di uno Stato non ripugna al principio dell'autonomia sociale, ma serve alla tutela e allo svolgimento di essa.

1649. I popoli son ora penetrati di questa verità sociale; poichè hanno sperimentato gli effetti del loro isolamento e dello spirito municipale che gli spinge a costituirsi in tanti piccoli Stati indipendenti. Infatti questo isolamento e municipalismo ha spento le repubblichette italiane che in mezzo alle tenebre del Medio evo mandarono tanto splendore; poichè ristrette in se stesse furono impotenti a respingere le invasioni straniere e caddero nel servaggio di estere nazioni; quindi istrutte dall'esperienza delle proprie sventure le sparse membra dell'italica gente han dismesso il loro spirito municipale ed aspirano fortemente a comporsi in una nazione. Il Cielo sia propizio a così utile e giusta aspirazione!

1650. Il 3. dritto intersociale è quello di proprietà; poichè essendo le umane società composte di uomini han bisogno di mezzi materiali per sussistere e operare rispetto al lor fine legittimo, qualunque esso siasi; ora il dritto verso il fine suppone l'altro verso i mezzi necessari al suo conseguimento; dunque ogni società ha il dritto di acquistare questi mezzi, non che di possederli ed usarli; ciocchè forma il dritto di proprietà sociale.

1651. La proprietà sociale del pari che l'individuale è mobile e immobile, e l'una e l'altra son materia del dritto che vi si riferisce: quindi ogni società ha il dritto di stabilirsi nel suo territorio e di coltivare l'industria e il commercio senza impedimento di sorta dal canto delle altre.

1652. Contemplando questo dritto nelle nazioni intendiamo la legittimità delle conquiste che elle fanno delle terre disoccupate e libere e degli stabilimenti coloniali che vi fondano per usufruttuarle mercè la coltivazione a cui le assoggettano e le industrie e i commerci che vi aprono.

1653. Intendiamo ancora per l'istessa ragione la ingiustizia delle immigrazioni violente spesso fatte da un popolo sulle terre degli altri, come addivenne verso gli ultimi tempi dell'imperio romano, quando gli sciami de'barbari precipitarono nelle sue diverse contrade cercandovi una stanza migliore: queste immigrazioni equivalgono a rapine che fa un popolo sopra un altro, poichè son violazioni del suo dritto di proprietà immobile.

1654. Di simil fatta son pure le escursioni de'corsari sul Mare; poichè sono intese a spogliare le nazioni trafficanti della loro proprietà mobile; quindi son riputate contrarie al Dritto internazionale e vengono represse con la forza da'popoli inciviliti.

1655. Il 4. dritto intersociale è quello di conservazione e di difesa; poichè questo è una funzione speciale de'tre dritti antecedenti; infatti se le società non potessero giuridicamente conservarli e difenderli, essi tornerebbero loro inutili.

1656. Questo dritto è il titolo dell'altro della pace e della guerra inerente ad ogni nazione in faccia alle altre; poichè le nazioni sono indipendenti e però non riconoscono in alcuna di loro un'autorità superiore intesa alla protezione di esse; quando dunque sono aggredite ingiustamente, possono da se stesse difendersi con le armi, il che dà luogo alla guerra.

1657. Il Dritto della guerra suppone quello della pace, come suo principio e fine; poichè il dritto in generale consiste in una facoltà di operare senza essere perturbato da alcuno, ossia di operare tranquillamente, e in virtù del medesimo si può respingere colui che ingiustamente viene a turbarne l'esercizio; dunque il diritto della pace è il principio del dritto della guerra. Esso n'è ancora il fine, poichè il dritto della guerra è destinato a far cessare l'ingiusta aggressione e ritornar l'aggredito nel pacifico possesso dei dritti suoi.

1658. Quindi nasce la moralità della guerra, la quale non isvanisce in mezzo alle funeste conseguenze che suole addurre tra i popoli; poichè queste risultano dalla sua natura, e si giustificano per l'assoluta necessità della medesima.

1659. Ella soggiace a molte condizioni imposte dal suo fine legittimo: noi le svolgeremo più a proposito in altro luogo. Qui vogliamo solo accennare alcuni altri dritti che vi si rannodano strettamente; il 1. de'quali è il dritto d'invasione del territorio nemico. Imperocchè il dritto di difesa contiene pur quello di prevenzione; infatti non è necessario di aspettare l'assalto del nemico sul proprio suolo per poterlo giustamente respingere; ma è lecito di andargli incontro; poichè riesce più agevolmente ad impedirlo da una parte, e si evita dall'altra il disertamento del proprio paese che avrebbe luogo divenendo questo un campo di battaglia.

1660. Il 2. è il dritto di conquista armata; poichè a sortir lo scopo della guerra è giusto di scemare le forze del nemico; quindi siccome l'ampiezza e il sito del suo territorio è per lui un elemento di forza, si può bene torgli per qualche tempo una parte del medesimo per indebolire la sua potenza.

1661. Il 3. è il dritto di *rappresaglia*, ossia d'impadronirsi di al-

cuni effetti del nemico in compenso de'danni da lui addotti, cui rifiutasi a riparare.

1662. Il 4. è il dritto d'indennità; poichè il nemico essendo l'ingiusta causa della guerra è obbligato alla riparazione del danno sofferto per la medesima; dunque si possono imporgli delle tasse o contribuzioni a titolo d'indennità.

1663. Ei può accadere che la nazione aggredita a torto sia impotente a difendersi da se sola: allora è lecito di collegarsi con altre; quindi sorge un 4. dritto, qual è quello di alleanza offensiva e difensiva.

1664. Finalmente le altre nazioni vedendo che la parte belligerante dal cui lato è la giustizia è minacciata di oppressione e di ruina, possono accorrere in sua difesa; quindi è il dritto dell'intervento armato.

1665. L'ultimo dritto intersociale che giova menzionare è quello di stabilire convenzioni reciproche, le quali non siano lesive di alcuna società estranea alle medesime; poichè le convenzioni sociali hanno al cospetto della Ragione giuridica l'istesso valore de'contratti celebrati da gl'individui, essendo ogni società nello stato individuale rispetto alle altre; siccome dunque gl'individui hanno il dritto di contrattare liberamente tra loro senza lesione di persona, così l'hanno ancora le società.

1666. Da ciò intendesi la legittimità de'trattati nel Dritto internazionale, per cui le nazioni entrano in mutuo commercio cedendo da una parte ed acquistando dall'altra de'dritti per libero consenso.

1667. Questi trattati distinguonsi da'contratti de'privati per la sola varietà de'soggetti, i quali negli uni sono intere società e negli altri sono individui; quindi sottostanno per la loro validità alle stesse condizioni de'contratti. Noi non discendiamo alla loro specificazione, perchè questa appartiene al Dritto internazionale positivo ed applicato.

1668. Avendo esposto i dritti sociali in genere interni ed esterni, non ci sembra necessario di tratteggiare in disparte anche i doveri sociali ne'medesimi aspetti; poichè questi doveri son termini correlativi di quei dritti; quindi intendonsi agevolmente in conseguenza della loro esposizione.

1669. Verbigrazia, il dritto di una società ad essere riconosciuta dalle altre importa che queste abbiano il dovere corrispondente di riconoscerla; e il dritto di richiamo e di proposta che hanno gli associati in faccia al governo suppone in questo il dovere di ascoltare e ricevere i richiami e le proposte de'medesimi. Così addiviene per ogni altro dovere sociale; laonde non è mestieri di farne un'apposita trattazione.

DE' MODI IN CUI FINISCONO LE SOCIETA'.

1670. Ogni società ha per l' uomo un' origine — 1671 e 1672. Doppio cenno dato innanzi sull' origine delle società — 1673. Per qual ragione non si è disceso a' particolari in questa quistione — 1674. Tal ragione non sussiste nell' altra quistione intorno alla fine delle società — 1675. Nel discuterla attendiamo specialmente allo scopo delle società che rispetto al medesimo distinguonsi in necessarie e contingenti — 1676. Le società necessarie sono immortali di lor natura — 1677. Ma le società contingenti vanno soggette a perire — 1678. 1.° Modo in cui finiscono, elasso del tempo che segna la lor durata: questa è naturale o convenzionale — 1679. Esempio della 1.ª — 1680. Esempio della 2.ª — 1681. 2. Modo, morte de' soci dalla cui opera dipende la società — 1682. Ciò ha luogo talora per la morte di un solo de' soci — 1683. La società coniugale ne porge il più splendido esempio — 1684. 3. Modo, deperimento del fondo sociale — 1685. 4. Modo, impossibilità sopravvenuta di conseguire il fine sociale — 1686. Questa impossibilità è fisica o morale: esempio dell' una e dell' altra — 1687. 5. Modo, ottenimento del fine sociale: questo modo è comune a tutte le società di azione — 1688. Esempio delle medesime — 1689 e 1690. Avvertenza intorno alle società di azione e di fruizione — 1691. 6. Modo, adempimento di una condizione risolutiva apposto alla società nella sua formazione — 1692. 7. Modo, mutuo consenso de' soci — 1693. 8. ed ultimo modo, inadempimento degli obblighi sociali dal lato di alcuni soci — 1694. Condizione richiesta alla cessazione della società in questo modo — 1695. Altro modo in cui finisce la società, dianzi mentovato — 1696. Fine del Dritto sociale in genere.

1670. Ogni società di cui gli uomini faccian parte ha un'origine, poichè l'uomo com'essere creato comincia ad esistere nella successione del tempo; quindi prima che egli venga all'esistenza non vi è per lui società, e per lui la società ha un'origine.

1671. Noi esponendo il Dritto sociale in genere non abbiam discusso partitamente questo articolo, perchè non ci offriva un subbietto di determinato svolgimento; ma ciò che abbiam detto intorno alla divisione della società in naturale doverosa e libera può considerarsi come una sufficiente dichiarazione del medesimo. Imperocchè siffatta divisione fu dedotta dal modo in cui nasce la società, e tal modo è preso in tutta la sua estensione; infatti la società non può sorgere che da una causa fisica o da una causa morale, sia necessaria sia libera, come avviene per la società religiosa degli uomini con Dio, e per la società coniugale; quindi non era d'uopo di ripigliare la quistione della origine della società in generale.

1672. Arrogete ciò che in seguito avvertimmo a proposito del

rapporto della società col governo; poichè fu ivi osservato che volendo unirsi o trovandosi uniti più uomini in una occasione qualsiasi per uno scopo legittimo, la legge naturale concorre alla loro unione e lor partecipa l'autorità necessaria all'esistenza giuridica di essa, cioè l'autorità o il poter del comando; e così tale unione piglia il carattere di vera società. Or non è questa la origine giuridica della società in generale?

1673. A determinare maggiormente questo articolo bisognerebbe discendere alle società speciali; ma allora entrerebbesi nel campo del Dritto sociale in ispecie; quindi non abbiam creduto opportuno d'istituirne finora una speciale quistione.

1674. Non è a dire lo stesso della quistione contraria, in cui ricercasi il modo generale onde finisce la società; poichè la società in genere è un essere morale ed organico del quale conosciamo le parti integranti ed essenziali dalla cui azione ordinata ed armonica la sua vita dipende; dunque possiamo investigare la sua fine in un aspetto generale, essendo generali le leggi che presiedono alla vita e alla morte degli esseri viventi, sian morali che fisici.

1675. Or pigliando a discutere questa quistione dobbiamo attendere principalmente al fine della società, come quello che più di ogni altro suo elemento costituisce la sua propria natura e fisonomia: questo fine è sempre il bene il quale è relativo o assoluto; quindi la società è contingente o necessaria.

1676. La società necessaria è di sua natura immortale; poichè il bene assoluto è eterno: l'uomo finchè vive nel tempo ha sempre il dovere di meritarlo per l'esercizio di ogni virtù a lui possibile, e quando dal tempo egli passa nella eternità, è destinato a goderlo eternamente; dunque la società necessaria non ha fine per lui.

1677. Ma la società contingente soggiace alla morte, poichè il bene che forma il suo scopo è perituro; ella o tende al suo conquisto o al suo godimento; nel 1. caso può venir manco pel difetto di alcun mezzo necessario per conquistarlo, essendo ogni mezzo contingente per sua essenza; e nel 2. è soggetto ad esaurirsi stante la sua finitudine; dunque la società che sussiste per esso, può avere un termine.

1678. Ciò posto, discorrendo de'modi generali onde la società può finire, noi intendiamo parlare della società contingente. Il 1. di questi modi è l'elasso del tempo che segna la durata della società, la quale è naturale o convenzionale secondo che dipende dalla natura della società o da una convenzione degli associati.

1679. La società parentale ci porge un esempio della 1. specie; poichè la patria potestà dura sui figli fintantochè la personalità loro abbisogna di esser governata nel suo svolgimento; or questo biso-

gno non sussiste per sempre, ma fino all'età maggiore, dove l'intelligenza e l'arbitrio son giunti ad uno sviluppo sufficiente per ben dirigere la vita dell'individuo; quindi tal società finisce naturalmente in quell'epoca che però suol dirsi epoca della naturale emancipazione dell'uomo vivente nella società di famiglia.

1680. Un esempio della 2. specie l'abbiamo nelle carovane, cioè in quelle società che formansi a tempo da'viaggiatori pel gran deserto dell'Africa; poichè il tempo necessario a compire il viaggio per tal luogo è quello che segna la durata della loro associazione, e ciò per mutuo consenso esplicito o implicito; quindi finisce al termine del medesimo.

1681. Il 2. modo è la morte de'soci dalla cui opera dipende la società, come accade nelle società di commercio, quando periscono i capitalisti, che le sostengono con le loro azioni.

1682. Talvolta la società finisce per la morte di un solo de'soci, come avviene a quelle di un intraprenditore con una moltitudine di semplici operai: qui l'intraprenditore rappresenta il principio vitale della società; poichè gli altri associati non fanno che cooperare con lui; dunque, morendo lui, l'associazione naturalmente finisce.

1683. Ma la società conjugale ne porge la più splendida immagine, poichè questa società non può sussistere che fra due soli individui, cioè fra un uomo ed una donna; quindi si discioglie per la morte dell'uno o dell'altro de'conjugi.

1684. Il 3. è il deperimento del fondo sociale: poichè questo costituisce la collezione de'mezzi indispensabili al conseguimento del fine che la società si è proposta; or ogni obbligazione relativa ad un fine, com'è quella de'soci, vien meno coi mezzi del medesimo, perchè il fine allor diventa impossibile; dunque la società allor finisce.

1685. Il 4. modo è la impossibilità sopravvenuta di conseguire il fine sociale, poichè niuno è obbligato all'impossibile; se dunque le relazioni sociali sussistono rispetto al fine della società, non vi è dubbio che questa disciolgasi per se stessa, quando il suo fine sia divenuto impossibile.

1686. La suddetta impossibilità è fisica o morale, e qual che ella siasi, produce sempre il medesimo effetto nelle società in cui sopravviene: l'effetto dell'impossibilità fisica può vedersi in quelle società di guerrieri di ventura assoldati da un condottiere libero e indipendente, quando costui fosse spento in battaglia o fatto prigione; e quello dell'impossibilità morale nel conjugio di due infedeli, l'un de'quali si convertisse alla Fede di Cristo e fosse dall'altro impedito di professarla. Imperocchè nel 1. caso l'autorità del comando che risiede nel condottiere vien meno per la sua morte o prigionia,

e però la sua gente non può servire al fine della guerra; nel 2. il fine intellettuale e morale del conjugio è inconseguibile.

1687. Il 5. modo è l'ottenimento del fine sociale, come accade in quasi tutte le società di azione; poichè queste hanno per iscopo di ottenere un bene, non già di goderlo; quando dunque siasi ottenuto un tal bene, cessa il titolo della loro esistenza giuridica, e però elle naturalmente finiscono.

1688. Tal sarebbe una confederazione di due o più Stati fatta per l'unico oggetto di sostenere una guerra: ella finirebbe con la stessa guerra che n'è il fine.

1689. Ma se la società sia di azione e di fruizione ad un tempo come interviene nelle società complete, ella non si scioglie per l'ottenimento del fine, poichè dura naturalmente finchè può godersi del fine ottenuto; ed invece finisce quando il bene in cui è riposto il suo fine, sia esausto.

1690. Supponete per ragion di esempio che più persone si associano per cogliere i frutti di una contrada e sostentarsene in comune: egli è chiaro che la società riman sciolta dopo che esse hanno consumato i suoi frutti.

1691. Il 6. modo è l'adempimento di una condizione risolutiva apposta alla società nella sua formazione; poichè le relazioni sociali nascenti da essa sono allora condizionali e sussistono finchè quella condizione non avverasi; dunque all'avverarsi della medesima si scioglie la società.

1692. Il 7. modo è il mutuo consenso de'soci; poichè non vi ha cosa più naturale che una società cessi di esistere al modo istesso in cui venne all'esistenza. In questa parte le società si rassomigliano a'contratti, della cui natura partecipano.

1693. L'8 ed ultimo modo è l'inadempimento degli obblighi sociali dal canto di alcuni soci, il quale si è già indicato una volta in altra lezione.

1694. Bisogna qui aggiungere che un tal modo per dare giusta causa di sciogliere la società dev'essere accompagnato da una condizione, la quale si è che il mantenimento degli obblighi sociali dal lato di coloro che ricusano di adempirli sia indispensabile per ottenere il fine sociale; poichè altrimenti ognuno degli altri soci può pretendere la continuazione della società. Infatti il fine sociale contiene la ragione di tutti i sociali rapporti; dunque finchè è possibile di conseguirlo, ogni socio ha il dritto in faccia a qualunque altro capace di adempiere alle sue obbligazioni che rimanga in società con lui.

1695. Non riferiamo il caso in cui la società sia cangiata sostanzialmente, il quale pur da luogo alla sua dissoluzione; poichè in altro luogo si è rapportato parlando del dritto di uscire della società.

1696. Qui poniam termine al Dritto sociale in genere, poichè l'idea che ne abbiam dato è sufficiente per un Istituzione elementare.

DRITTO SOCIALE IN ISPECIE

IMPORTANZA DEL DRITTO TEOCRATICO.

1697. Dichiarazione dell' importanza del Dritto teocratico — 1698. Argomento generale: la Chiesa è il principio e il fine di ogni altra società — 1699. Ogni altra società sussiste per la Chiesa — 1700. Considerazione della Famiglia e dello Stato in rapporto con la Chiesa — 1701. Famiglia e Stato pagano: Famiglia e Stato cristiano — 1702. Elementi costitutivi della Famiglia, marito e moglie, genitori, figli e servi — 1703. Ideale della società tra marito e moglie, ossia del conjugio — 1704. Il conjugio nel paganesimo è alienissimo da questo ideale — 1705. Ciò vedesi presso le nazioni sia incivilite che barbare del medesimo — 1706. Il conjugio pagano non dà l'idea di vera società — 1707. L' istesso è a dire della società parentale del paganesimo — 1708 e 1709. Pruova storica — 1710. Dura condizione de' servi nella Famiglia pagana — 1711. Questa società sussisteva per il solo dominio della forza — 1712. Famiglia cristiana: i conjugi si stringono in questa con un legame sociale — 1713. Tipo sublime della loro unione — 1714. La donna è pareggiata all' uomo e siede con lui al governo della Famiglia — 1715 e 1716. I genitori e i figli son congiunti con le più perfette relazioni sociali — 1717. La condizione de' servi non deroga alla loro dignità personale. Sicchè la Famiglia cristiana è una vera società — 1718. Stato pagano: carattere tirannico del medesimo che non riconosce alcun dritto individuale del cittadino — 1719. Stato cristiano: esso è un mezzo ordinato al bene dell' individuo — 1720. La Famiglia e lo Stato debbono al Cristianesimo il vero lor carattere sociale; indi nasce il primato del Dritto teocratico sul Dritto domestico e sul Dritto civile.

1697. Assegnando la ragion dell'ordine col quale avremmo esposte le tre branche del Dritto sociale in ispecie rilevammo la preminenza del Dritto teocratico sul Dritto domestico e sul Dritto civile, nascente dall'altezza del grado in cui trovasi la Chiesa rispetto alla Famiglia ed allo Stato; or cerchiamo di metterla in maggior luce nell'interesse dell'umana destinazione.

1698. La Chiesa non è solamente il fine di ogni altra società possibile a formarsi tra gli uomini, ma n'è eziandio il principio; e ciò può dimostrarsi con doppio argomento, l'uno generale e l'altro particolare. Di vero, il fine della Chiesa considerata come la socie-

tà universale degli uomini con Dio è il fine assoluto, poichè è il sommo bene identico a Dio sostanzialmente; or il fine assoluto s'immedesima con l'assoluto principio, stante la reale unità dell'assoluto, e ne differisce solo per la varietà dell' aspetto in cui è contemplato dalla mente; dunque la Chiesa è il principio e il fine di ogni altra società possibile che perciò da lei procede ed a lei è ordinata.

1699. Aggiungiamo ancora che per lei sussiste e vive; poichè ogni società è un sistema di rapporti morali e giuridici, ossia di doveri e di dritti scambievoli tra più persone; or i dritti e i doveri discendono dall'autorità della legge, la quale si personifica in Dio, legislatore supremo ed universale di tutti gli esseri intelligenti e liberi; quindi ogni possibile società, sussistendo per le relazioni morali e giuridiche degli associati, ha la ragione della sua sussistenza e vita nella Chiesa, in cui solo risiede l'autorità morale e giuridica nel suo essere concreto e reale.

1700. Questo generale argomento brillerà di tutto il suo fulgore scientifico, se guarderemo la varietà delle condizioni che presentano le società speciali secondo che sono o pur non sono informate dallo spirito di vita agente nella Chiesa; poichè quando elle non ricevono i suoi influssi, tendono alla loro dissoluzione, e vivono in vece di una vita rigogliosa, quando li accolgono. Restringiamo il nostro riscontro alla Famiglia ed allo Stato, che sono le due società speciali che insieme con la Chiesa formano la materia del nostro Dritto sociale in ispecie.

1701. Lo Stato e la Famiglia senza verun influsso dello spirito della Chiesa sono lo Stato e la Famiglia pagana innanzi all'apparizione del Cristianesimo, come per contrario lo Stato e la Famiglia cristiana son quelli che agiscono per l'influsso di questo spirito; guardiamo dunque l'una rimpetto all'altra le condizioni di tali due Stati e Famiglie.

1702. Cominciando dalla Famiglia osserviamo che gl'individui di tal società son rappresentati dal marito e dalla moglie, da' genitori da'figli e da'servi.

1703. Il marito e la moglie nella società pagana non trovansi nella vera condizione sociale; di fatto il conjugio, come dimostreremo a suo luogo, ha per fine il compimento dell'essere umano, composto di due parti naturalmente distinte, quali sono i due sessi, l'uomo e la donna; quindi è una società le cui membra son destinate a sostenersi ed aiutarsi l' un l' altro, dovendo l'uomo prevalente per forza sostenere la donna nella sua debolezza, e la donna a lui superiore pel carattere della dolcezza alleviarlo cogli onesti piaceri della sua compagnia.

1704. Or questa bella idea del conjugio non splende affatto in

mezzo alla Famiglia pagana; poichè l'uomo non è ivi il vero consorte della sua donna, ma n'è invece il padrone duro e crudele; e la donna è come una schiava di lui ed un vile strumento delle sue passioni. Infatti l'uomo vi ha il dritto della vita e della morte sopra la sua donna, e la donna è in perpetuo dominio di lui: ella non ha il dritto di acquistare alcun bene, ma tutto acquista per lui: non succede al retaggio di lui, la sua prole affatto non le appartiene, ed è pura proprietà del marito; quando l'ha emessa dal suo seno, è obbligata di esporla a' suoi piedi, ed egli può a suo grado raccoglierla ovvero barbaramente disfarsene; ella infine non ha il dritto di sedere alla sua mensa, ed è persino inferiore a'suoi figli.

1705. Or chi direbbe sociale questa condizion della donna? Eppure ella avea luogo presso le nazioni più culte del paganesimo, le quali la sanzionavano con la loro legislazione. I filosofi che per l'altezza del genio si elevarono insino alla sorgente primitiva del Dritto sociale e lo ridussero a stato di scienza, come furono Platone ed Aristotile, non ebbero della Famiglia un migliore concetto. Non diciamo delle altre nazioni poste fuori dell'aringo civile; poichè la donna presso loro trovavasi in condizione più trista; chi infatti non conosce che nelle Indie la donna dovea bruciarsi sul rogo col suo marito defunto ? Nella Germania che pur era distinta per la severità del costume dalle altre nazioni, al fortuito decesso del suo consorte ella era assoggettata agli spasimi della tortura da'parenti di lui; e presso altre nazioni il marito giugneva ad ucciderla e prepararlasi in cibo del pari che un muto animale.

1706. Cotalchè possiam dire che secondo l'idea pagana l'union dell'uomo e della donna non avea il carattere sociale; poichè la donna non possedeva alcun dritto; il dritto era tutto e solo dell'uomo, e consisteva nella superiorità della forza.

1707. L'istesso apparisce nella società de'genitori e de'figli; poichè i secondi eran considerati come nuda proprietà de'primi. Infatti i genitori poteano disfarsi della lor prole in ogni periodo della vita mercè l'aborto dopo il loro concepimento, mercè l'infanticidio o la esposizione dopo la nascita, e per la vendita in qualunque altro tempo; quindi i figli non erano un soggetto giuridico, eran privi del personale carattere, e però incapaci di relazioni sociali, essendo ogni vera società un'union di persone.

1708. Nell'ideale della società presentato da Platone e in quello attuato da Licurgo nella repubblica di Sparta fu disconosciuto nella Famiglia persino il dritto di paternità sopra i figli, come quello alla fede conjugale del marito sulla moglie; poichè i figli eran proprietà dello Stato, e le mogli a tutti comuni. Legittimo l'adulterio, commendate le più turpi libidini, i fanciulli soggetti a flagellazione

sanguinosa, sotto i colpi della quale sovente spiravano, e precipitati nella voragine del Taigeto, quando fossero inetti alla guerra. E ciò presso i popoli inciviliti.

1709. Appo i barbari s'inorridisce all'aspetto della condizione de'genitori e de'figli: i primi giunti alla vecchiezza sono uccisi per impulso di una pietà innaturale e servon di cibo alla famiglia superstite; e i secondi sono talora allevati a guisa di un gregge, poichè ben pasciuti nel corpo fino ad una età vegeta e fiorente son messi a morte e imbanditi alla mensa domestica.

1710. Ma lo stato più duro degl'individui nella famiglia pagana era quello de'servi: questi infelici non godeano alcun dritto di umanità; il loro padrone ne disponeva a suo grado senza ritegno di sorta, gli adoperava ne'più aspri travagli, non avea alcuna cura di essi nelle lor malattie, negava lor gli alimenti nell'estrema vecchiezza e per sgravarsene or li gettava in un'isola deserta esponendoli a perire di fame, or li vendeva al mercato, ed ora davali in pascolo ai pesci del suo vivajo.

1711. Sicchè niuno individuo della famiglia pagana è in una condizione veramente sociale; e tal sorta di famiglia può solo riguardarsi come un'aggregazione di esseri mantenuta nella sua esistenza non da relazioni morali e giuridiche, ma soltanto da'fisici legami di una forza brutale.

1712. Guardate per l'opposto alla condizione di tutti i membri della famiglia cristiana: ognun di essi è un soggetto giuridico e fornito di una dignità personale sacra e inviolabile. E per fermo, il marito e la moglie son tra loro in uno stato sociale; poichè lo scopo della loro unione è un bene comune, qual è il reciproco sostegno ed aiuto; l'amore è il vincolo che gli congiunge, e il principio di azione che li muove ad operare; e il potere che l'uno ha sull'altra, è un potere benefico inteso alla conservazione e al perfezionamento del loro consorzio.

1713. Un tal consorzio ha sopra di se un tipo ideale e divino, al quale richiamasi di continuo la mente de'conjugi, acciocchè si sforzino di conformarvi ognora la vita: tal è il consorzio di Cristo con la Chiesa, il più puro e sublime che sia dato di contemplare all'umana ragione. L'amor conjugale conforme a questo tipo del conjugio umano tocca l'apice della perfezione; poichè è l'amor spirituale ispirato e sostenuto da una idea sublime, qual'è quella del bene celeste godibile per la sola armonia delle menti e de'cuori; amore operoso, che muove ciascuno dei conjugi al reciproco sagrificio della vita per l'altro, il quale si reputa come una parte integrante del proprio essere; quindi non che invilire il debol sesso quasi stimandolo un puro strumento del forte, lo perfeziona

e lo compie ponendo a servizio di lui la forza superiore del medesimo.

1714. Pareggiata all'uomo pel suo carattere personale la donna piglia un posto sociale, partecipa all'autorità del governo domestico, entra a parte del nobile ufficio della educazione della prole, acquista tutti i dritti civili, e giunge sino ad elevarsi nell'ordine dello Stato e talvolta a sedere sul Trono con la maestà del comando. Singolare fenomeno che soltanto dopo il Cristianesimo apparve nel Mondo romano tra i popoli inciviliti! Tanto è vero che nella famiglia cristiana la donna salì al più alto grado dell'umana condizione.

1715. Se in questa medesima famiglia attendiamo allo stato de'genitori e de'figli, ci vedremo non minore progresso. Imperocchè il padre non è più un despota feroce che può uccidere e divorare la sua prole, ma un allevatore ed educatore di essa: il potere che gli concede l'Autor della Natura, è destinato tutto al bene di lei, poichè egli deve sostentarne la vita, formarne il cuore e la mente, esplicarne l'attività per abilitarla all'esercizio de'propri diritti, riconoscerne la libertà naturale all'epoca della naturale emancipazione, e nonche impedirne l'uso menomamente per dritto di dominio, è obbligato di agevolarlo procurando a'figli un onesto collocamento anche fuori della sua società. Noi non crediamo che la sana ragione possa concepire miglior condizione de'figli nel consorzio domestico.

1716. Questi d'altronde debbono secondo il concetto cristiano vedere ne'genitori la immagine di Dio che la costoro mercè spiega su di essi il suo potere benefico; quindi è lor debito di amarli nel modo più leale che sia possibile al cuore umano. La lor sorte e terrena e celeste dipende dal rispetto che usano agli autori de'propri giorni: le benedizioni di costoro son per essi il più felice augurio di prosperità come le loro maledizioni son funesti presagi di sventura; quindi non che violare i dritti di umanità verso i lor genitori i figli cristiani si guardan pure dall'eccitare nell'animo di quelli il semplice risentimento e dal contristarli comecchessia.

1717. Finalmente quanto non è migliore la condizione del servo nella famiglia cristiana? Egli non è stimato privo del dritto di libertà naturale, e la sua soggezione non è per natura nè volta tutta al bene de'suoi padroni; poichè egli impegna liberamente l'opera sua, riceve in contraccambio una giusta mercede, serve solo durante il tempo consentito da lui, e nella sua servitù conserva tutta la dignità personale, non essendo obbligato ad alcuna azione men che onesta e decorosa. Sicchè la Famiglia sotto l'influsso della società cristiana ha raggiunta la perfezione sociale.

1718. Venendo allo Stato noi troviamo l'istessa varietà di condizioni. Ed invero, lo Stato pagano anche nella migliore sua forma

quale aveva nelle repubbliche, è tirannico di sua natura; poichè nel medesimo il cittadino non ha valor personale, ma è un puro mezzo del pubblico interesse. Questo interesse non è il bene comune, ossia di tutti quelli che compongono il corpo dello Stato ma sì il bene di un individuo, o di una casta privilegiata, come in Oriente od un vano fantasma denominato libertà, come in Occidente. Non relazioni individuali, non relazioni domestiche: l'uomo e la famiglia son pure forme destinate allo svolgimento della cosa pubblica ch'è un'astrazione pari all'assoluto de'panteisti cieco e fatale, e però impassibile e inesorabile nella sua azione. Quindi vedesi or un despota ai capricci del quale serve e la vita e la proprietà di ogni individuo; ed ora una turba sordida e riottosa che mentre col suo suffragio decide del destino de'grandi uomini e de'popoli soggetti al suo imperio, poi languisce nella indigenza e nella miseria; talchè lo Stato pagano può ben essere raffigurato dal Saturno della favola che divora i suoi figli.

1719. All'incontro lo Stato cristiano rifulge di tutto lo splendore sociale; poichè i cittadini hanno indipendentemente da esso dritti sacri e inviolabili, ossia tutti i dritti individuali ond'è capace l'essere umano: il potere che li regge non viene per assorbirli in se stesso, e manometterli a suo grado, ma sì per conservarli ed accrescerli con la sua tutela ed efficacia; quindi all'ombra di lui l'individuo acquista un nuovo valore e s'ingrandisce sott'ogni rispetto fisico intellettuale e morale.

1720. Sicchè non vi ha dubbio che la Famiglia e lo Stato debbano all'influsso del Cristianesimo la verace lor condizione sociale. Ora il Cristianesimo rappresenta la società teocratica condotta a compimento, come sarà da noi dimostrato; quindi la società teocratica è realmente il principio di vita della società domestica e civile, e però il Dritto teocratico ha un primato naturale sulle altre due branche del Dritto sociale in ispecie considerate da noi. Ciò ne induce a studiarlo con interesse ed amore.

REALE ESISTENZA DELLA SOCIETA' TEOCRATICA.

1721. La realtà del Dritto teocratico dipende dalla realtà del suo oggetto; quindi è necessario il dimostrare la reale esistenza della società teocratica — 1722. Questa società fu riconosciuta da' maggiori filosofi si antichi come moderni, non che da' più celebri legislatori — 1723. La negazione di essa nel Secolo XVIII, nacque dal predominio del sensismo nella scienza del Dritto — 1724. Quindi cessò al cadere di quello erroneo sistema filosofico — 1725. Si stabilisce il fatto della reale

esistenza della società teocratica: Dio e gli uomini tendono a un fine identico e comune nel loro operare — 1726. Son congiunti con intima unione: 1.ª pruova — 1727. 2.ª Pruova — 1728 e 1729. Gli uomini han coscienza della loro unione con Dio, ed agiscono sotto l' ispirazione della medesima — 1730. Questa coscienza esiste pure in Dio; quindi tra Dio e gli uomini vi ha un' armonia d' intelligenza e volontà — 1731. Gli uomini si sforzano con mezzi propri di ottenere il fine della loro unione con Dio — 1732. Dio pur coopera con esso loro all' ottenimento del medesimo; quindi non manca il conferimento de' mezzi al fine comune — 1733. Gli uomini sottostanno all' autorità della legge morale — 1734. Questa legge regola pure le operazioni di Dio nel suo rapporto con gli uomini; quindi sussiste ancora il 5. ed ultimo elemento sociale tra loro — 1735. Sicchè tra Dio e gli uomini esiste una vera società, e però la società teocratica è reale — 1736. La sua realtà risulta ancora da una pruova di fatto — 1737. Natura della religione: essa è una vera società tra Dio e gli uomini — 1738. Tutti i popoli e barbari e civili professano una religione — 1739. Le superstizioni religiose non derogano alla verità di questo fatto — 1740. Dunque la esistenza reale della società teocratica vien riconosciuta dalla ragione ed attestata dall' esperienza.

1721. La realtà del Dritto teocratico dipende come quella di ogni trattato scientifico dalla realtà del suo oggetto; quindi non possiamo imprenderne lo svolgimento senza aver prima stabilito la esistenza della società teocratica come un fatto reale.

1722. La verificazione di questo fatto è tanto più necessaria quanto meno evidente esso apparisce agli occhi delle intelligenze volgari: i primi trattatisti del Dritto sociale sì presso gli antichi e sì presso i moderni l'han chiaramente conosciuto e solennemente dichiarato, come si pare dalle opere di Cicerone e di Grozio; e i legislatori più celebri che nella compilazione delle leggi ispiraronsi nel lume della retta ragione, espressamente lo riconobbero, del che basta a far fede il proemio del Codice di Giustiniano avente per titolo = *De summa Trinitate* =; poichè questo Codice di leggi ha presieduto alla redazione delle leggi di tutte le nazioni incivilite.

1723. È vero che nel secolo XVIII. la scienza del Dritto sociale fu isolata da Dio, e ristretta ne' confini della società umana; onde i filosofi che l'aveano dapprima rannodata alla società divina furon tenuti per mistici. Ma fu questa un'aberrazione dello spirito umano caduto nella pania del sensismo; poichè questo gretto sistema non può elevare la sua intelligenza di là dal Mondo materiale e sensibile; quindi i suoi rapporti sociali con Dio come quelli che sono spirituali e del tutto intelligibili sfuggono alla sua conoscenza.

1724. Scioltosi infatti il prestigio del sensismo nel secolo seguente, l'idea della società teocratica riapparve nella scienza del Dritto

sociale, e i maggiori ingegni d'allora in poi l'han sempre locata in cima della medesima. Cotalchè noi sforzandoci di stabilire scientificamente la esistenza reale di tal società secondiamo una delle più nobili aspirazioni del genio.

1725. Dio e gli uomini contemplati ne'rapporti naturali in cui sono tra loro, compongono una vera società allo sguardo della sana ragione; poichè in quei rapporti contengonsi tutti gli elementi sociali. E per fermo, gli uomini e Dio son forniti di dignità personale, finita negli uni ed infinita nell'altro; poichè sono esseri intelligenti e liberi; essi inoltre nel loro operare tendono ad un fine comune. Imperocchè veggiamo tutte le operazioni degli uomini ispirate dalle ingenite lor tendenze al vero al bello ed al bene; essi coltivano ardentemente la scienza per raggiungere la verità nelle loro cognizioni; studian l'arte per godere lo spettacolo delle naturali bellezze e si sforzano di produrne delle altre co'propri lavori; e professano la religione per meritare il possesso del bene che ne forma l'oggetto. Or Dio nelle sue azioni esteriori opera pel fine medesimo; poichè Egli apparisce alle umane intelligenze per illuminarle con la sua luce ideale ch'è la verità pura, imprime un divino furore cioè l'estro alle loro immaginazioni per abilitarle alla produzione del bello, e trae verso il bene le lor volontà onde liberamente vi si accostino e possanvi aderire e così farsi partecipi della beatitudine. Dunque tra gli uomini e Dio vi è il 1. vincolo sociale, qual è la tendenza al medesimo fine.

1726. Non diciamo dell'altro vincolo anteriore, consistente nell'unione degli uomini con Dio; poichè Dio come eterno ed immenso coesiste a tutti i punti del tempo e dello spazio; quindi è sempre e da pertutto unito con gli uomini.

1727. Ciò si scorge ancora attendendo all'indole della sua azione creatrice e conservatrice sul genere umano; poichè tale azione è immediata e sostanziale non che infinita per la sua intrinseca energia; talchè Dio per questo rispetto gli è congiunto più intimamente che quegli non l'è con se stesso. Dunque Dio e gli uomini son persone realmente unite e tendenti al medesimo fine nel loro operare; il che forma i due primi elementi essenziali della loro società.

1728. Il 3. elemento di essa non è meno evidente; infatti le aspirazioni degli uomini al vero al bello ed al bene non sono scompagnate dalla coscienza e dall'arbitrio, ma presentano invece tutti i caratteri delle azioni personali. Imperocchè gli uomini conoscono queste loro aspirazioni, e sanno ancora che l'oggetto di esse ritrovasi in Dio. Ei studiano la scienza e l'arte lavorando di riflessione; preparansi a siffatto studio in un lungo e faticoso tirocinio; cercan

gli strumenti più idonei per riuscire alla scoperta del vero ed all'espressione del bello, e quando giungono a discoprir l'uno ed esprimer l'altro con felice successo, ciò nasce per l'ordinario dall'avvedutezza e dal senno con cui vi attesero; l'istesso accade nella professione del culto, poichè ei intendono la ragion del dovere di fede di adorazione e di amore, e coscienziosamente l'adempiono. Sicchè la loro tendenza al vero al bello ed al bene è accompagnata dalla coscienza e dall'arbitrio.

1729. Inoltre gli uomini non ignorano che Dio è il termine delle loro aspirazioni; poichè in Dio collocano il vero essenziale, e però il riconoscono come signor delle scienze; ivi veggono il tipo del bello, e però ispiransi sempre nella religione allorchè compongono le produzioni dell'arte; e in Dio ripongono il bene, e però a Lui si volgono mercè la fede con la certa speranza di ottenerlo nella vita del Cielo. Dunque gli uomini possiedono la coscienza e la volontà della loro unione con Dio in ordine al vero al bello ed al bene.

1730. D'altronde è pur certissimo che Iddio agisce con piena coscienza e volontà liberissima nel comunicarsi agli uomini sotto quel triplice aspetto; poichè il suo operare s'immedesima col suo conoscere, e quando spiegasi esternamente, come qui avviene, è infinitamente libero; quindi è fuor di ogni dubbio il 3. vincolo sociale tra gli uomini e Dio, cioè l'armonia delle intelligenze e delle volontà rispetto al fine comune.

1731. Il 4. vincolo neppure vi manca, cioè la collazione e l'uso de'mezzi in comune. Imperocchè gli uomini ispirati dall'amore del vero del bello e del bene non si trattengono nella sterile contemplazione di essi, ma adoprano tutti gli sforzi possibili per farne l'acquisto; infatti quali e quante fatiche non durano per giungere alla conoscenza del vero? chi non conosce l'ardore delle storiche investigazioni intese a procacciarsi la notizia de'fatti? e chi ignora quello delle ricerche scientifiche per cui si tende a svelare le ragioni che producono e le leggi che governano i fatti medesimi? Le tenebre che il tempo ha diffuso e diffonde tuttora sovra ogni genere di avvenimenti non atterriscono gl'intelletti umani che gli vanno indagando ma sembrano invece di porgere uno stimolo potente alla loro curiosità instancabile; e noi vediamo che l'antichità si rischiara di giorno in giorno allo sguardo degli eruditi, e la storia si va sempre più accostando alle prime età delle nazioni. Quanti misteri non si dileguano tutto giorno per lo studio della Natura ne'vari suoi regni? a quali altezze non giunge la scienza nel campo del puro intelligibile a forza di meditazioni continue? quanto stupore non desta l'arte animando le tele ed i marmi co'suoi lavori, e quale entusiasmo non eccitano la poesia e la musica? quali prodigi infine non

partorisce l'azione religiosa su i popoli mercè lo zelo de'missionari? Dunque gli uomini adoprano ogni mezzo ch'è in lor potere per dilatare il regno del vero del bene e del bello.

1732. E che non opera Iddio al medesimo intento? Accesa nello spirito umano la face della intelligenza, Egli non cessa di alimentarla irradiandola coll'assiduo splendore della luce intelligibile; creata l'immaginazione la spinge per via dell'estro a spiegare le sue ricchezze; e dopo avere impresso il movimento alla volontà verso il bene le aggiunge ogni sorta di motivi che la possano indurre a secondarlo, quali sono la forza morale del dovere, l'autorità della legge, la speranza del premio e il terror della pena. Cosicchè Dio e gli uomini operan tutto in comune in ordine al fine della loro unione; quindi è irrefragabile il 4. vincolo sociale tra essi.

1733. Finalmente a questa unione presiede un potere autorevole che tende alla sua conservazione e perfezionamento, cioè il potere della legge morale. Imperocchè gli uomini sottostanno per lor natura all'imperio di questa legge e ne riconoscono l'assoluta giustizia ed autorità; infatti ei s'indegnano allorchè veggono conculcati i suoi ordini da gente malvagia, e quando gli conculcano ei medesimi, non san reprimere gli stimoli del rimorso nel proprio animo.

1734. Dio soggiace ancor Egli a siffatta legge; poichè Dio agisce sempre con somma ragione e giustizia atteso la sua infinita sapienza; or la legge morale non è forse la ragione e la giustizia assoluta come norma autorevole ed obbligatoria di ogni azione intelligente e libera? Dunque l'unione degli uomini con Dio è indirizzata al suo fine da una legge comune; e però non vi ha dubbio che ella sia una vera società, perchè comprende in se stessa tutti i vincoli sociali.

1735. Manteniamo impertanto la esistenza della società teocratica come un fatto incontrastabile.

1736. La pruova che ora se n'è data è tutta razionale; poichè si è attinta dalla natura degli esseri che compongono tal società; ma evvi eziandio una pruova di fatto, che non è meno evidente. E per fermo, la religione non è una vera associazione tra gli uomini e Dio?

1737. La religione è così detta da *religando* e vuol dire giusta la forza del vocabolo un legame tra Dio e gli uomini. Questo legame è tutto spirituale, poichè Dio, oggetto della religione è un purissimo spirito e solo spiritualmente può unirsi con gli uomini; questi dal canto loro pur si elevano a Lui con lo spirito, e dentro lo spirito risentono l'azione di Lui; quindi per adorarlo ricercano ordinariamente la solitudine ed immergonsi nella contemplazione.

1738. Or vi ha bisogno di alcuna dimostrazione per riconoscere la esistenza di una religione nel Mondo? questa è un fatto il più evidente tra tutti quelli che ci presenta la storia; poichè non trova-

si un popolo in sulla Terra il quale non professi una religione. Dovunque scorgesi un'accolta di uomini che rappresenti la menoma immagine di una società, rinvengonsi le vestigia del culto religioso: i templi e gli altari sono i soli monumenti che non mancano presso alcun popolo: anche i barbari e i selvaggi non istanziati dentro città e viventi nei boschi ne porgono un segno, poichè radunansi in giorni determinati presso una quercia ove ascoltano gli oracoli di un uomo o di una donna che ei credono ispirati dal Cielo, ed offrono dei sacrifici. Se poi guardasi alle nazioni incivilite, la verità di un tal fatto riesce più splendida; poichè le arti belle, ove spiegasi il loro genio con grande fecondità, raccolgonsi ne'templi come intorno ad un centro, e col loro vivo fulgore manifestano la idea religiosa che signoreggia le menti.

1739. Vero è che il culto de'popoli di rado corrisponde all'essenza della religione, poichè il più sovente è superstizioso e indegno di Dio; ma ciò dipende da una corruzione del sentimento e del pensiere, onde la idea di Dio non apparisce nella sua intrinseca purezza e vestesi di una forma più o meno fallace. Egli è mestieri di attendere all'intenzione che informa le pratiche religiose: i popoli nel compierle intendon sempre di prestare un ossequio alla divinità qualunque siasi il concetto che si forman di Lei; quindi il fatto della loro religione ben dimostra la esistenza di una società tra gli uomini e Dio.

1740. Sicchè la ragione e la esperienza concorrono egualmente a provare che esiste la società teocratica.

ORIGINE DELLA SOCIETA' TEOCRATICA.

1741. La società teocratica ha un' origine — 1742. La Filosofia del Diritto non può a meno d' investigarla — 1743. L' origine della società teocratica risale all' epoca della Creazione: fatto che l' attesta nel Genesi — 1744. Ragionamento appoggiato a un tal fatto — 1745. 1.ª Obbiezione — 1746. 2.ª Obbiezione — 1747. Risposta alla 1.ª Obbiezione — 1748 e 1749. Soluzione di un' istanza in contrario — 1750. Conferma della soluzione — 1751 e 1752. Risposta alla 2.ª obbiezione — 1753. 3.ª Obbiezione — 1754 e 1755. Risposta — 1756. Altro argomento in sostegno dell' origine assegnata alla 1. società teocratica: tra Dio e gli uomini vi è una società di ragione — 1757. La società di ragione include la società di legge — 1758. La società di legge contiene quella di dritto — 1759. Quindi gli uomini come esseri ragionevoli sono in rapporto di vera società con Dio — 1760. E questa società ebbe origine fin dalla loro creazione — 1761. Tai verità brillò innanzi alla mente dell' Oratore di Arpino — 1762. Opinione di alcuni filosofi moderni

che pretendono di ricavare dal sentimento la origine della società teocratica — 1763 e 1764. Assurdità di siffatta pretensione — 1765. La origine della società teocratica rivelasi mercè il lume della Ragione — 1766. Ella può spiegarsi per il solo principio di creazione.

1741. La società teocratica sussistendo tra gli uomini e Dio ha certamente avuta un'origine nella sua esistenza; poichè le relazioni sociali come quelle di ogni altro genere non esistono realmente pria de'loro termini; se dunque gli uomini, esseri contingenti di lor natura, formano il corpo di tal società ed han cominciato ad esistere nella successione del tempo, non vi è dubbio che ella pure abbia avuta un'origine.

1742. Or qual fu la sua origine? La Filosofia del Dritto non può passarsi di questa quistione, poichè la origine della società non è estranea alle relazioni sociali, ma invece strettamente vi si rannoda contribuendo alla determinazione delle loro varietà. Oltre a ciò la semplice esistenza della società come un fatto non basta alla scienza di lei; poichè la scienza deve oltrepassare il dominio de'fatti ed investigarne la origine per darne la spiegazione. Entriamo dunque a buon dritto nella quistione proposta.

1743. La origine della società teocratica rimonta all'epoca della creazione dell'uomo, e la sola storia che risale insino alle origini del Mondo e le assegna con quella precisione cui solo può dare l'intuizione della verità, ossia il Genesi, lo attesta all'evidenza. Imperocchè ivi narrasi che Dio creando l'uomo gl'impose una legge accompagnata da un'efficace sanzione; or questo sol detto basta a dimostrare che l'uomo fin dal primo momento di sua creazione fu in società con Dio.

1744. Imperocchè la legge suppone una società tra il legislatore ed il suddito; infatti l'uno e l'altro sono adorni della dignità personale, il 1. perchè ha il dritto del comando, e il 2. perchè ha il dovere dell'ubbidienza; ora il dritto e il dovere han sempre per lor soggetto le persone. Essi hanno il medesimo fine, poichè l'oggetto della legge è comune alle loro volontà: quest'oggetto è ciò che vuole il legislatore da un lato, e ciò che dee volere il suddito dall' altro. Proponendo quegli la legge, e questi accettandola, ambedue han coscienza di un tal fine, poichè la legge è un comando conforme a ragione; quindi non può proporsi senza intendere ciò che per lei si prescrive, nè accettarsi senza la cognizione del medesimo. Inoltre la sanzione ond'è accompagnata la legge mostra che il legislatore vuole efficacemente la sua attuazione, e il suddito con la semplice accettazione di essa dichiara la sua volontà di attuarla; quindi tra l'uno e l'altro si avvera l'accordo dell'intelletto e della vo-

lontà in ordine al fine comune. L'istessa sanzione è ancora un mezzo ordinato al fin della legge, perchè è un impulso dato al suddito, atto a farla adempire; finalmente la Ragione di cui la legge è un dettame, è l'assoluta autorità che presiede al suo mantenimento; dunque nella idea di legge contiensi pur quella de'mezzi coordinati al fine comune, e del potere inteso ad effettuirlo. Sicchè la legge include una vera società tra legislatore e suddito; quindi siccome l'uomo ricevette da Dio una legge nel bel principio di sua creazione, così dobbiam dire che fin da questa epoca ebbe luogo la società teocratica.

1745. Noi prevediamo i dubbi che può suscitare nell'animo dei filosofi la origine da noi assegnata a questa società; ma essi ci pajono insussistenti. Egli potrebbe dubitarsi 1. dell'autorità della storia, onde abbiamo attinto il fatto della creazione dell'uomo e della legge a lui imposta dal Creatore; poichè il Genesi è una storia particolare e propria di un sol popolo che spinto dall'orgoglio nazionale ha preteso di risalire nella sua esistenza sino a'primordi del genere umano, ed essere il germe di tutte le generazioni; quindi non ha alcun peso innanzi alla ragione storica.

1746. Se tutti i popoli hanno una sola e medesima origine, bisogna che tutte le storie si accordino nell'assegnarla; ma questo accordo non esiste ed ogni popolo nell'ispiegare la propria origine ha ricorso ad una favola; dunque la origine della società teocratica non è da ricercarsi nella storia.

1747. Rispondendo al 1. dubbio noi protestiamo di non comprendere il carattere particolare che vorrebbe darsi alla storia del Genesi. Imperocchè il carattere di una storia si desume da quello dei fatti che essa piglia a narrare; quindi è particolare od universale secondo che i fatti narrati son dell'uno o dell'altro genere; ora il Genesi è la sola storia che esordisca la sua narrazione dal fatto universale della creazione del Mondo e discenda lungo la catena de'secoli sino al tempo dello scrittore, descrivendo tutta la serie degli avvenimenti che ha presentato il corso dell'Umanità e della Natura; come dunque è una storia particolare?

1748. Vero è che il Genesi s'intrattiene particolarmente intorno ad un sol popolo, qual è quello degli Ebrei; ma ciò non deroga alla sua universalità; poichè la ragione storica non rigetta, anzi riconosce la filiazione di tutti i popoli da una sola famiglia, qual'è quella de' Noachidi. Questa filiazione è ormai un fatto ben assodato nel campo della storia, ed ha ricevuta la sua conferma dall'Etnografia che indaga la discendenza de' popoli da quella de'linguaggi parlati da essi.

1749. La menzione speciale che fa il Genesi del popolo ebreo dipende dall'influenza particolare che egli ebbe nella restaurazione del

genere umano, serbando puro e incorrotto il deposito della verità divina per cui fu compiuta.

1750. E questo processo vien mantenuto da tutti gli storici che han guardato con qualche veduta universale il corso umanitario; poichè ei sonosi occupati in ispecial modo di quei popoli che hanno maggiormente influito nel suo svolgimento, come furono i Greci e i Romani. L'orgoglio delle nazioni cade insieme con esse; or il popolo ebreo ha perduto il suo carattere nazionale; come dunque potria sostenere la universalità della sua storia quando fosse questa appoggiata al solo suo orgoglio?

1751. Quanto all'altro dubbio, osserviamo che l'accordo di tutte le storie particolari de'popoli intorno alla comune lor origine è per poco impossibile; poichè la ordinaria sorgente delle storie umane si è la tradizione; ora il filo di questa fu interrotto per la confusione de'linguaggi e la dispersione de'popoli; quindi mancò il mezzo di afferrare la comunion delle origini, e ogni storico volendo assegnarne alcuna per soddisfare ad un bisogno dell'intelletto la compose nella sua immaginazione e diede in una favola.

1752. Pur tuttavia ne'loro favolosi racconti si scorge un barlume della verità; poichè tutti immaginano che una divinità abbia generato i progenitori de'popoli di cui prendono ad esporre le istorie; or non è questa un'immagine contraffatta dell'origine divina degli uomini qual'è riferita dal Genesi? I popoli dopo la loro dispersione serbarono alcune vestigia della primitiva tradizione, più o meno numerose e durevoli secondo la maggiore o minore vicinanza di essi al centro della loro unione anteriore, costituito nelle pianure della Mesopotomia; e per tali reminiscenze i loro storici adombrarono la verità fantasticando sulle origini. Cosicchè niuno de'dubbi proposti può infermare la origine storica della società teocratica da noi addotta.

1753. Ma un 3. dubbio insorge contro il ragionamento istituito sul fatto narrato dal Genesi per dimostrare l'idea della società dall'idea di legge; poichè potrebbesi opporre che il potere legislativo di Dio sugli uomini nasce dall'assoluto dominio che Egli ha sopra di essi come lor Creatore; or l'idea di dominio esclude quella di società, ripugnando una società signorile, come sarebbe quella tra un padrone e i suoi servi; dunque dacchè Dio creando l'uomo gl'impose una legge, non seguita che fosse in società col medesimo.

1754. Noi avendo rigettato il Dritto signorile come un ramo del Dritto sociale non possiamo a meno di dire che questa difficoltà è speciosa; ma se attendiamo all'indole speciale del dominio di Dio sopra l'uomo ella svanirà di leggieri. Il dritto del dominio generalmente preso è individuale, poichè è direttamente a vantaggio del pa-

drone che n'è il soggetto; quindi il fine dell'unione fra padrone e servo non è un bene comune, come dev'essere ogni fine sociale.

1755. Ma il dominio divino ha tutt'altra natura; poichè Dio, siccome è perfettissimo, non abbisogna di alcun bene; dunque il suo dominio sull'uomo non può essere inteso al proprio vantaggio, ma sì al vantaggio dell'uomo medesimo. Infatti Dio crea l'uomo per farlo partecipe del proprio bene, e l'uomo destinato a questo fine non può raggiungerlo che per la sua unione con Dio; laonde quì avviene che il dominio cangia la sua odiosa natura, volgendo tutto a bene del servo. L'unico bene che in Dio ridonda dal suo dominio sull'uomo è la sua gloria esteriore; or questa risulta dall'esterna diffusione che Dio fa del proprio bene, bene che diffondesi nell'uomo; dunque il dominio divino non esclude la società, e però l'idea di legge ben rivela la società teocratica tra Dio e gli uomini.

1756. Un'altra pruova dell'origine di questa società coeva alla creazione degli uomini ritrovasi nel carattere di essere ragionevole proprio di essi. Imperocchè gli uomini partecipano della ragione divina, e la lor ragione può bene dirsi una partecipazion finita della ragione di Dio secondo il linguaggio della Filosofia e della Bibbia; dunque tra Dio e gli uomini vi è una società di ragione. Ciò vuol dire che gli uomini e Dio son congiunti insieme per la ragione ch'è lor comune, quantunque l'uno e gli altri non la posseggano all'istesso titolo; poichè Dio la possiede di proprio dritto essendo Egli la ragione assoluta, e gli uomini per semplice trasmissione, avendola ricevuta in dono da Dio.

1757. Or la società di ragione porta seco la società di legge; poichè la legge è un dettame della retta ragione o della ragione assoluta; e in questo aspetto è una norma comune del divino e dell'umano operare. Infatti Dio dee sempre operare secondo la retta ragione; poichè essendo Egli questa ragione istessa, operando diversamente contraddirebbe a se medesimo, il che ripugna alla sua infinita perfezione; e gli uomini parimente deggiono operare all'istessa guisa, perchè son esseri ragionevoli di lor natura; dunque fra Dio e gli uomini vi è società ossia comunione di legge.

1758. Ma la società di legge include una società di dritto; poichè il dritto è un potere di operare secondo ragione; quindi fra Dio e gli uomini vi è ancora una società o comunione di dritto. Senonchè il dritto di Dio è proprio ed assoluto; e quello degli uomini è partecipato e relativo, poichè il ricevono per trasmissione da Dio e nol godono sopra di Lui, ma soltanto sugli altri individui dell'istessa loro specie; cotalchè il dritto di Dio è la sorgente ed il sostegno del dritto degli uomini.

1759. Or la comunione della legge e del dritto non è la vera so-

cietà degli esseri che han di comune la ragione? dunque il carattere ragionevole degli uomini dimostra bene la esistenza della loro società con Dio, qual'è la società teocratica.

1760. Ciò posto, è evidente che tal società ebbe origine all'epoca della creazione degli uomini; poichè gli uomini furon creati ragionevoli non in potenza, ma in atto, e la loro ragione ebbe quella integrità e perfezione che han tutte le opere uscite immediatamente dalle mani di Dio; dunque fin dalla loro creazione trovaronsi in società con Dio.

1761. Questa verità brillò agli occhi del maggior filosofo ed oratore di Roma, e la dichiarazione dell'intimo rapporto tra l'idea di ragione e quella di società è tutta sua; ed egli il primo guardò l'Universo come una società universale e giunse a dirlo espressamente Città comune di Dio e degli uomini. Il suo concetto è il più sublime di tutti quelli che intorno alla società teocratica ci abbia offerto l'antichità grecolatina; poichè gli altri filosofi quando non disconobbero tal società ne assegnarono una origine più o meno assurda e favolosa imitando il far de'poeti. Eppure l'Orator di Roma non era illustrato dalla luce del Cristianesimo!

1762. Egli è da stupire che alcuni filosofi moderni nati allo splendore di questa luce ne abbian dato un concetto di gran lunga inferiore; tali sono coloro che ripetono dal sentimento la relazione sociale tra Dio e gli uomini.

1763. Questa relazione è tutta ideale, e suppone la comunion della legge e del dritto; or dal sentimento all'idea vi è l'istesso intervallo che dalle tenebre alla luce, e la sua sfera non comprende nè la legge nè il dritto; come dunque potria sorgere dal sentimento la società degli uomini con Dio? Dio è l'essere puro, cioè del tutto inaccessibile al senso; e gli uomini finchè restringonsi al sentimento non possono riconoscerlo; or senza riconoscersi mutuamente l'un l'altro quali esseri son mai capaci di formar società?

1764. La società teocratica infine è la più universale, poichè ella contiene Dio e gli uomini, ossia tutte le categorie degli esseri socievoli in quanto son noti all'umana ragione; or dato che una società si potesse fondare nel sentimento, potrebbe ella aspirare giammai al carattere di universalità? Il sentimento è particolare, anzi individuale di sua natura: per esso non sentesi che il bene proprio, non mai l'altrui; quindi ha un'indole egoistica. Or l'egoismo è antisociale, perchè tende a concentrare l'uomo tutto in se stesso; mentre la società l'obbliga ad espandersi ed a comunicare con gli altri per aiutarsi reciprocamente nel compiere la destinazione comune; dunque è impossibile di ottenere dal sentimento la origine della società teocratica.

1765. La sua origine dee riferirsi alla ragione per un doppio rispetto: 1. perchè gli uomini sono in società con Dio in quanto sono esseri dotati di ragione; 2. perchè mediante il lume della ragione essi apprendono ogni loro relazione con Dio.

1766. Ma qual è poi il principio che muove la umana ragione a riconoscere la società tra Dio e gli uomini? Noi l'abbiamo di già accennato; poichè si è dimostro che gli uomini trovansi associati con Dio per la comunione della legge e del dritto; or questa comunione si fonda nel principio di creazione, poichè la creazione è il titolo dell'autorità legislatrice di Dio sugli uomini, e il mezzo della loro partecipazione al diritto; dunque il principio di creazione porge a un tempo l'origine storica e razionale della società teocratica.

SVOLGIMENTO DELLA SOCIETA' TEOCRATICA.

1767. La società teocratica, sebben perfetta nella sua origine, era tuttavia capace di svolgimento — 1768. 1. Ragione che dimostra la capacità del suo svolgimento intensivo — 1769. 2. Ragione, da cui apparisce la capacità del suo svolgimento estensivo — 1770. Lo svolgimento intensivo od interno della società teocratica dipende in gran parte dall' arbitrio umano — 1771. Ma il suo svolgimento estensivo od esterno è più fatale che libero — 1772. Questa diversità di condizioni nel suo doppio svolgimento spiega le varie vicende della società teocratica: ella soggiacque da prima a un regresso per la colpa degli uomini — 1773. Questo fatto viene attestato dalla Storia e riconosciuto dalla Ragione — 1774. Non ostante il suo regresso interiore, la società teocratica propagossi esternamente con la legge del progresso continuo — 1775. Il suo progresso esteriore accompagnato dall' interno regresso ripugnava al suo fine; quindi per riordinarla Dio ritemprò l' umana generazione nelle onde del Diluvio — 1776. Da questa epoca in poi la società teocratica entrò nella via del progresso, quantunque lentamente. Nella istituzione del Giudaismo ella apparve sotto la prima sua forma sensibile — 1777. Questa forma era particolare e non rispondeva all' universalità del fine sociale; quindi diè luogo al Cristianesimo ch' è la vera sua forma universale — 1778. La Chiesa cristiana è il compimento della società teocratica — 1779. Obbiezione — 1780. Risposta — 1781. La società teocratica comprese fin dal principio tutte le genti, ma solo in potenza — 1782 e 1783. Ciò per altro non deroga alla sua universalità — 1784. L' istesso è a dire della sua forma particolare nel Giudaismo — 1785. Nel Cristianesimo ella pigliò sensibilmente una forma universale — 1786. Opportunità del Cristianesimo all' epoca della sua fondazione; la civiltà fu una preparazione di esso — 1787. Corso dell' antica civiltà, compiuto all' avvenimento del Cristo — 1788. Il Cristianesimo surse nel centro del tempo e dello spazio — 1789. Atteso

la sua universalità egli rannodasi a tutti i culti dal lato delle verità che contengono; quindi ogni culto gli porge un addentellato — 1790 e 1791. Conferma di questa verità per l'esempio di S. Paolo e degli Apostoli in generale — 1792. Per qual ragione il Cristianesimo stabilissi più sodamente tra i popoli di Europa — 1793. Ritiensi il Cristianesimo come la forma completa e perfetta della società teocratica.

1767. Costituita fin dall'epoca della creazione, la società teocratica era capace di svolgimento. Ella fu certo perfetta nella sua costituzione, poichè fu un'opera immediata di Dio; ma tal sua perfezione non escludeva il progresso; poichè la legge del progresso è essenziale a tutte le cose create.

1768. Ed in vero, Dio associando a se gli uomini avea per iscopo di partecipare ad essi il proprio bene in quel grado che comportava la loro finita natura e così manifestare la infinita sua gloria; or vi è mai dubbio che la partecipazione degli uomini al bene sia capevole di un vero progresso? Il vero progresso consiste nell'incremento del bene; quindi negli esseri finiti in cui solo può ammettersi, esso ha luogo finchè siavi da godere altro bene oltre quello onde godono attualmente; or il bene godibile è infinito, e gli esseri finiti non posson mai tutto goderlo con qualsiasi atto loro, ripugnando la infinità dell'atto ad un agente finito; dunque la società teocratica, quantunque perfetta, ammetteva un progresso in ordine al suo fine.

1769. Di più la diffusione del bene cresce in ragion diretta degli esseri a cui lo si comunica: or la società teocratica nel suo nascere non conteneva tutti gl'individui possibili del genere umano, ma appena due soli, cioè un uomo ed una donna, formati dall'istessa mano di Dio: essa intanto fu destinata a propagarsi per via di generazione, siccome dimostra la varietà del sesso de'primi due uomini. Or non è evidente che la propagazione degli uomini soggiace al progresso? l'aumento progressivodelle popolazioni nella succession del tempo n'è una pruova irrefragabile; non è dunque a dubitare che la società teocratica era capace di svolgimento fin dal suo principio, sia nella intensità che nella estensione.

1770. Tuttavia la condizione del suo svolgimento non era l'istessa; poichè il suo svolgimento in intensità consiste nel perfezionamento successivo degli uomini in quanto che essi accostansi sempre più da presso al fine della loro associazione; or ciò dipende in gran parte dalla libertà del loro arbitrio, poichè tal fine è morale e per accostarvisi bisogna liberamente osservare i precetti imposti dal legislatore; dunque l'intensivo od interno svolgimento della società teocratica dipendeva in gran parte dall'arbitrio degli uomini.

1771. L'altro suo svolgimento estensivo od esterno poi è riposto nel successivo incremento della moltitudine degli uomini che ne sono le membra; or gli uomini furon dotati da Dio dell'istinto di generazione che gli spinge prepotentemente a propagarsi, e dipende assai poco dal libero arbitrio; quindi lo svolgimento esterno della società teocratica era più fatale che libero.

1772. Questa diversità di condizioni ci spiega la varietà delle vicende a cui soggiacque tal società nel suo svolgersi. Infatti gli uomini non progredirono in ordine al bene e ne'loro rapporti sociali con Dio; anzi regredirono, poichè dispregiarono il precetto divino, e non che riconoscere il divino dominio, tentarono di usurparlo sperando di farsi Iddii.

1773. Ciò n'è attestato espressamente dal Genesi, e non può a meno di esser creduto dalla sana ragione. Imperocchè il genere umano vedesi in tutte le epoche della storia sempre immerso nelle miserie e ne'mali: i suoi individui nascono nel dolore e nel pianto, e soffrono ancor prima dello sviluppo della ragione e dell'arbitrio; or siffatti mali e miserie suppongono una colpa, poichè il male della pena è l'effetto della colpa, e l'assoluta giustizia di Dio non permette di pensare che gli uomini scevri di ogni reità fossero condannati a soffrire; dunque essi peccarono primitivamente. E siccome l'uom primiero era il seme da cui tutti gli altri doveano erompere per la propagazion della specie, così il peccato di lui si trasfuse ne' suoi posteri; poichè ripugna che da un seme corrotto nascan puri germogli. Quindi intendesi come il genere umano fu sempre oppresso da una colluvie di mali in ogni epoca della storia; talchè è innegabile un primo regresso della società teocratica, consistente nella perdita dell'integrità primitiva.

1774. Ma nel suo esterno svolgimento tal società fu progressiva; poichè malgrado la sua depravazione morale la specie umana propagossi in sulla Terra crescendo sempre il numero degli umani individui secondo la progressione del tempo.

1775. Or siffatto svolgimento della società teocratica nella sua estensione, accompagnato dalla morale depravazione ognor crescente degli uomini ripugnava al fine ultimo di lei, consistente nella perfezione morale; poichè essendo depravate le sue membra, l'aumento del loro numero equivaleva all' estensione della malvagità; quindi in vista del suo riordinamento Dio spense nelle acque del diluvio l' umana progenie, salvando solo la famiglia di un giusto destinata a riprodurla con auspicî migliori.

1776. Da questa epoca in poi la società suddetta si avvia alla sua destinazione, ma con passi lentissimi; poichè le genti si disperdono nelle varie contrade del globo, e conservano appena qualche vesti-

gio della rinnovata tradizione religiosa. Ad impedirne la total perdita Dio elegge un popolo della tribù semitica, qual fu il popolo ebreo, e il compone a teocrazia perfetta, governandolo Egli stesso in un modo assai sensibile, acciocchè risponda alla sua missione. Così fu istituito il Giudaismo che rappresenta nella storia del genere umano la prima forma speciale e visibile della società teocratica.

1777. Esso riuscì al suo intento, poichè mantenne intatto il deposito della verità a lui fidato; ma il suo intento era particolare, come dimostra la segregazion degli Ebrei da tutti gli altri popoli voluta dal suo fondatore. Intanto la società teocratica dovea abbracciare tutte le nazioni, poichè è universale di sua natura; quindi il Giudaismo dovea cessare per dar luogo ad un'altra forma della medesima, la qual fosse universale e cosmopolitica.

1778. Ciò adempissi nel Cristianesimo; poichè il suo divino istitutore, Gesù Cristo ritenne la parte sostanziale del Giudaismo, colmò le sue lacune, ne svolse lo spirito dal seno delle figure che lo involgeano, compì la rivelazione della legge, e spedì i suoi discepoli a promulgarla per tutto il Mondo. Attalchè la società teocratica fondata all'epoca della Creazione per mezzo della rivelazion primitiva fatta a'primi padri del genere umano ebbe prima una forma imperfetta ed embrionale: nel Giudaismo assunse una forma determinata e sensibile, ma particolare; nel Cristianesimo poi fu condotta a compimento, estendendosi a tutta la Umanità e pigliando una forma veramente universale.

1779. Parrà forse a taluno che lo svolgimento di questa società come si è dichiarato da noi non corrisponda alla natura di lei; poichè ella è una società necessaria fondandosi nel dominio assoluto di Dio sul genere umano; quindi se vuole ammettersi la realtà della sua esistenza, come fassi nel Dritto teocratico, bisogna pensare che ella abbia sempre comprese in se tutte le genti in qualunque periodo della vita umanitaria e però è da rigettarsi la dualità delle sue forme, l'una giudaica e l'altra cristiana. Oltre a ciò, in queste due forme non entra affatto il Gentilesimo; eppure questo conteneva quasi tutti i popoli, tranne quello degli Ebrei, ed occupava tutta la Terra; come dunque può escludersi da quella società la quale sarebbe tra Dio e il genere umano?

1780. Ma se riflettiamo all'idea di universalità inclusa nella natura della società teocratica, la proposta difficoltà si discioglie agevolmente. Il carattere particolare od universale di una società dee determinarsi dal suo fine o dalla sua destinazione ch'è il primo e più importante de'fattori sociali, ed ella conserva un tal carattere finchè tende a tal fine; or la reale tendenza ad un fine reale non im-

plica l'immediato adempimento del medesimo, poichè le forze create in ordine ad un fine debbono esplicarsi per conseguirlo, e perciò seguire la legge della successione propria dello sviluppo dinamico. Ogni forza creata è una potenza, cioè un atto primo e sostanziale destinato a svolgersi in una serie di atti secondi: ognun di questi dipende da un atto anteriore, ed è una condizione dell'atto seguente: lor mercè la forza si accosta sempre al suo fine, quando non è perturbata nella sua evoluzione, e nell'ultimo suo atto propriamente lo attinge; quindi fra la tendenza al fine e il conseguimento di esso evvi di necessità un intervallo.

1781. Ciò posto, osserviamo che la società teocratica ha per fine l'unione degli uomini con Dio la quale è l'unica e vera causa di ogni lor bene; quindi ha un carattere assolutamente universale, poichè il suo fine comprende ogni bene reale, è proposto a tutto il genere umano, finchè vive nel giro del tempo e dello spazio mondiale, ed è godibile in sempiterno nella vita futura. Ma il detto fine è morale, e dev'essere liberamente voluto per ottenersi: Dio creando gli uomini impresse loro una tendenza al medesimo, cioè un primo impulso interiore che potentemente ve li spingeva, e gli uomini doveano secondare quell'impulso cooperando all'atto divino in tutto il tempo di lor vita, e in tal guisa meritarne il godimento; dunque la società teocratica fu creata da Dio nello stato di tendenza, e il suo compimento dipendeva dall'azione dell'arbitrio umano.

1782. Tal condizione non derogava alla sua universalità; poichè vi era chiamato tutto il genere umano; egli ebbe sempre il mezzo di adempierne il fine col culto della religion naturale rivelato dalla ragione; e Dio non mancò giammai di ajutarlo, poichè gli parlò sempre con la voce della ragione nel fondo di sua coscienza. Che se egli fu sordo a questa voce e resistette all'azione divina, fu sua la colpa, e non già difetto della società universale, perchè questa serbò sempre la tendenza al vero suo fine.

1783. Quando dopo il diluvio noetico si dispersero le genti, elle aveano con seco oltre il lume della ragione la ricordanza delle tradizioni redate dagli avi, e poteano con tali sussidi conservarsi nella società con Dio, come si pare dall'esempio di Giobbe posto fuori del popolo eletto, nel paese degli Idumei, gente idolatra. Ciò prova che il Gentilesimo non fu escluso dalla società teocratica, perchè era in possesso di qualche dogma razionale o rivelato superstite nella sua tradizione, il quale bastavagli per rannodarsi a Dio naturalmente; dunque il carattere universale della detta società è incontrastabile.

1784. La sua forma particolare che noi vediamo nel Giudaismo non smentisce tal verità; poichè il Giudaismo si connette con la rivelazion primitiva, della quale è una continuazione ed esplicamento

ulteriore: il suo particolarismo dipende dalla imperfezione di questo esplicamento, e non dal fine a cui mira; poichè il suo fine è il regno del Messia o del Cristo che dee comprendere tutte le nazioni e durare in eterno. Ma il suo esplicamento non fu completo, poichè il popolo giudaico era di dura cervice, siccome apparisce da'continui rimproveri a lui fatti dagl'inviati di Dio; quindi l'elemento religioso che si svolse nel suo seno, fu per la più parte esterno e temporale.

1785. Il Cristianesimo che gli sottentrò, prese una forma assolutamente universale, da qualunque lato si contempli; infatti dal lato della dottrina egli compì la rivelazione del dogma; dal lato del culto, manifestò lo spirito contenuto nella lettera della legge, mostrando in esso il vero principio della vita; in ordine allo spazio, tolse la distinzione del greco e del barbaro, del circonciso e dell'incirconciso, annunziando a tutti i popoli la buona novella; e in ordine al tempo, non si restrinse ad alcuna epoca e misurò la sua durata su quella di tutti i secoli.

1786. E ciò fu per lui ben possibile, poichè il Cristo venne nella pienezza de'tempi. A ben intendere questa opportunità è da osservare che la civiltà è una preparazione naturale alla vera religione; poichè questa è il culto in ispirito e verità, ossia il culto della mente e del cuore; della mente, perchè Dio è verità, e però oggetto della intelligenza; quindi senza uno sviluppo intellettuale non può adorarsi in verità; del cuore, poichè è spirito di carità o di amore, ed esige la sincerità dell'affetto; quindi senza uno sviluppo morale non può adorarsi in ispirito. Ma la civiltà è quella che svolge la mente ed il cuore dell'uomo porgendo nella scienza e nell'arte i mezzi di esplicare il pensiero e l'azione; dunque ella prepara naturalmente il suo animo alla vera religione.

1787. Or le vestigia della rivelazione primitiva serbate più o meno da'popoli nella loro dispersione e fecondate dalla ragione naturale o dal genio di alcuni sapienti che apparvero in mezzo ad essi, iniziarono il corso della civiltà: i commercianti ed i conquistatori ispirati dall'amore delle ricchezze e del dominio la diffusero nelle varie contrade, aprendo una comunicazione morale e politica tra le nazioni divise: l'Oriente già riunito in grandi imperi ne fu penetrato per l'opera de'trafficanti e de'guerrieri della Grecia, e l'Occidente per quella delle armi e delle leggi di Roma che lo avea assoggettato al suo dominio; talchè all'ultima epoca della storia antica, segnata dall'Imperio romano, la civiltà avea guadagnato la più gran parte del Mondo conosciuto.

1788. Allora surse il Cristo in Palestina, cioè nel paese che fronteggia e tramezza l'Asia l'Africa e l'Europa, e però è il centro del

nostro continente: i due più insigni propagatori della sua dottrina trasferironsi in Roma, cioè nella Metropoli del mondo incivilito, e di là come da un foco vibrarono i raggi della sua luce in tutti i dintorni. Così il Cristianesimo, religione universale nella sua forma interiore, assunse ancora esternamente una forma universale collocandosi nel centro del tempo e dello spazio.

1789. La sua assoluta universalità il rendette superiore a tutti i culti, e contribuì non poco al successo della sua propagazione. Imperocchè ogni culto religioso fino a quello de' fetissi contiene in se qualche lato di vero, la cui mercè solo impone all' intelligenza dell'uomo ch'è fatta e connaturata alla verità; e per questo suo lato or più ampio or più ristretto ha maggiore o minor diffusione e durata; or comprendendo il Cristianesimo la verità compiuta, non vi è alcun elemento di vero estraneo a lui; quindi si rannoda a tutti i culti per quel vero che in se contengono. Per siffatta analogia può farli tutti servire al suo trionfo, usufruttuando la verità loro, sceverandola dagli errori a cui è mista, rinnovandola e ingrandendola; poichè l'intelligenza umana tendendo al vero infinito vagheggia naturalmente la estensione di un vero finito a cui già crede; quindi accorda agevolmente la sua fede a quella religione che ritenendo il lato vero di un culto anteriore lo purifica lo rinnova e l'aggrandisce.

1790. L'Apostolo delle genti, S. Paolo che alla fede più ardente accoppiava la più squisita filosofia, dimostra tal verità col suo esempio nella predicazione del Cristianesimo; poichè annunziandolo in Atene in mezzo all'Areopago ne rannoda la dottrina ad alcune sentenze di Epimenide e di Arato, scrittori pagani. Or non è questo un argomento che il paganismo ha degli addentellati per cui si connette col Cristianesimo?

1791. Non diciamo di quelli che trovansi nel Giudaismo; poichè son troppo numerosi ed evidenti, essendo il Cristianesimo il tipo di quel culto tutto allegorico e figurativo; quindi è che gli Apostoli predicando agli Ebrei appellano continuamente alle dottrine del Vecchio Testamento.

1792. Questa verità infine spiega il fatto del più sodo stabilimento del Cristianesimo nell'Europa in preferenza delle altre parti del nostro globo; poichè tra tutti i culti del Gentilesimo quello de'Pelasghi fu relativamente più puro e conforme al vero; quindi siccome i popoli europei discendevano da quel ramo ch'è il più illustre de' Giapetidi, così si appresero più forte alla religione di Cristo unica per la sua purezza e verità.

1793. Impertanto concludiamo che il Cristianesimo è la vera forma universale che assunse la società teocratica nel suo svolgimento; la quale però in seguito sarà da noi considerata in questa forma che dicesi Chiesa.

NATURA DELLA CHIESA.

1794. La Chiesa ha una natura sua propria, determinata dal suo fine — **1795.** Fine della Chiesa — **1796.** Supremazia di questo fine — **1797.** La Chiesa per tal fine è superiore ad ogni altra società — **1798.** Unità della Chiesa — **1799.** Questa unità dimostra la sua intrinseca medesimezza nel giro del tempo e dello spazio — **1800.** Il Patriarcalismo, il Mosaismo e il Cristianesimo s' immedesimano sostanzialmente con la Chiesa — **1801.** La loro varietà e distinzione è tutta esteriore — **1802.** Continuità e indivisibilità della Chiesa — **1803.** La sua divisione e interruzione è solo apparente — **1804.** Concetto sofistico de' razionalisti intorno all' unità e continuità della Chiesa — **1805.** Avvertenza intorno alle varie forme della Chiesa — **1806.** La sua unità e continuità sussiste nelle forme legittime di essa — **1807.** I falsi culti son tanti brani divulsi dal tronco della Chiesa — **1808.** I più antichi di essi ne son meno disformi — **1809.** I più recenti se ne discostano maggiormente — **1810.** I falsi culti anteriori al Cristianesimo presentano un regresso — **1811.** L' istesso fenomeno si scorge ne' culti posteriori che riescono al razionalismo — **1812.** Assurdità del progresso che i razionalisti suppongono nel Cristianesimo — **1813.** Il progresso del medesimo è solo esteriore — **1814.** Da questo lato il progresso del Cristianesimo è parallelo a quello della civiltà — **1815.** Quindi egli non teme dei progressi civili — **1816.** Spiritualità della Chiesa — **1817.** Il predominio della contemplazione, sorgente da un tal carattere, non pregiudica allo sviluppo dell' umana attività — **1818.** Pruova storica di tal verità — **1819.** Carattere invisibile ed interno della Chiesa — **1820.** Suo carattere visibile ed esterno — **1821.** Quest' ultimo carattere della Chiesa dà una ragione dell' Incarnazione del Verbo — **1822.** La Chiesa cattolica è la vera Chiesa — **1823.** Perchè ella dicesi Apostolica — **1824.** Romana.

1794. La società teocratica, rappresentata dal Cristianesimo, perchè in esso giunge alla pienezza del suo sviluppo, ha una natura sua propria, per cui si distingue da ogni altra società. Imperocchè la natura dell'ente sociale vien determinata dal suo fine; ora il fine del Cristianesimo si distingue dal fine di ogni altra società, e siffatta distinzione gli dà caratteri tutti propri, il cui complesso forma la sua propria fisonomia sociale; dunque bisogna riconoscere la natura tutta propria della società teocratica.

1795. A precisarne la idea riflettiamo che questa società è la unione del genere umano con Dio: or in questa unione manifestasi un doppio scopo, l'uno che riguarda Dio, e l'altro il genere umano: il 1. è la glorificazione del nome e lo stabilimento del regno divino; il 2. poi è la santificazione degli uomini, cioè di tutti gli esseri socievoli conosciuti per la ragione.

1796. Questi due scopi congiunti insieme assommano ogni fine possibile dell'associazione degli esseri; poichè l'Essere infinito, essendo perfettissimo in se stesso, non può associarsi con altri che in vista della sua gloria e del mantenimento del proprio regno; e gli esseri finiti, tendendo a un bene infinito, non possono nelle loro aspirazioni sociali pretendere al conquisto di altro bene di là dal Santo, perchè questo è il vero bene infinito, e si percepisce conformandosi al Santo cioè unendosi a Dio in ispirito e verità; dunque la società teocratica ha un fine supremo e però è una suprema società.

1797. Questo singolare suo carattere è il titolo del suo naturale dominio sopra tutte le umane società, che le sono inferiori di lor natura, essendo società secondarie come il fine a cui tendono: per tal dominio legittimo ella vuol preferirsi alle medesime per forma che i suoi diritti sian considerati più sacri ed inviolabili di ogni altro dritto sociale. Quindi intendesi la ragion del precetto imposto agli uomini dall'Autore del Cristianesimo, di sciorsi da qualunque vincolo sociale, fosse ancora il più stretto e il più dolce com'è quello de' congiunti e degli amici, quando ci si trovi un ostacolo all'unione con Dio.

1798. Un altro carattere tutto proprio della società teocratica è la sua assoluta unità, ed esso è una conseguenza del primo. Imperocchè la supremazia esclude la pluralità dall'oggetto in cui sussiste, ripugnando che siavi più di un essere supremo; se dunque è suprema, la società teocratica è pur una.

1799. Questa sua unità dimostra poi la sua intrinseca medesimezza nel giro del tempo e dello spazio, ove fa la sua comparita; in fatti Dio è assolutamente uno ed identico a se stesso; or Egli è il centro intorno a cui si stringe la società teocrafica; come dunque potria scorgersi in questa un intrinseca diversità?

1800. Il Patriarcalismo, il Mosaismo e il Cristianesimo, ove noi vediamo attuata in diverse epoche della storia la società teocratica, quantunque differenti tra loro, non derogano alla sua medesimezza; poichè le loro differenze son tutte esterne e di pura forma. Di vero, uno e identico è il concetto sostanziale che informa questi culti, cioè il concetto del Messia; poichè i primi padri del genere umano giustificavansi per la fede nel Messia; il Messia era in fondo della legge data agli Ebrei per Moisè; e il Messia fu quegli che vivea nella persona di Cristo. Cosicchè la società teocratica, per accennare all'identità del suo concetto sostanziale, può ben dirsi il Messianismo.

1801. Il divario che la distingue nelle varie sue epoche, consiste tutto e solo nelle forme che assume esplicandosi esternamente; poichè da Adamo a Moisè presentasi in una forma indetermina-

ta, analoga al culto della religione naturale, ove non vedesi un tempio nè un altare, e Dio si adora nel santuario della coscienza; da Moisè a Cristo, ella piglia in mezzo a un popolo particolare una forma determinata e positiva, ha una legge scritta e un sacerdozio visibile che l'amministra con riti e cerimonie particolari dentro un tempio qual era quello di Gerosolima; al tempo di Cristo infine dismette il velo delle immagini e dei simboli ond'era avvolta, oltrepassa gli angusti limiti della nazione, rompe ogni barriera che la tenea stretta in un angolo della terra,com'era la Giudea,procede alla conquista del Mondo,esce da'confini del tempo e s'infutura nell'eternità.

1802. L'intrinseca unità e medesimezza della società teocratica la chiarisce ancora indivisibile e continua, poichè la divisione e l'interruzione della società ha luogo allora che si cangia il fine di essa o si fa sosta nel proseguirlo; se dunque uno e sempre identico a se stesso fu il fine della società teocratica, se ella aspirò sempre a questo fine nelle forme successive che assunse, non vi ha dubbio che sia continua e indivisibile.

1803. La sua divisione e interruzione è solo apparente e nasce dal contemplare isolatamente le suddette forme; ma se le si guardano in rapporto l'una con l'altra, non vi si trova alcun salto. Infatti Moisè autentica l'istituzione del Giudaismo con la fede de'patriarchi, dicendo che il Dio al quale vièn egli a ricongiungere il suo popolo è il Dio di Abramo e di Giacobbe; e il Cristo assicura i Giudei che Egli non è venuto a sciogliere la loro società religiosa, ma sì a compirla.

1804. I Razionalisti hanno abusato questi caratteri della società teocratica; poichè vedendola una identica continua e indivisibile in sua sostanza han preteso che tutti i culti sostanzialmente s'immedesimano, e ciascun di essi è una forma accidentale del vero culto, il quale movendo dal principio si è venuto svolgendo con la legge di un progresso continuo e con la medesima legge si svolgerà nella serie indefinita de'secoli; quindi si augurano un novello Cristianesimo, successore di quello istituito da Gesù nazareno.

1805. A scorgere il loro sofisma avvertiamo che nelle forme della società teocratica è da farsi una distinzione; poichè alcune di esse son legittime, ed altre spurie. Le prime son quelle che contengono il vero concetto morale e religioso, e distinguonsi tra loro per la maggiore o minore ampiezza del suo svolgimento dialettico; le seconde poi l'hanno più o meno falsato nella sua sostanza, sostituendo alle idee morali e religiose delle immagini sensibili o fantastiche foggiate dall'ingegno umano.

1806. Or quando noi manteniamo la unità la identità l'indivisibilità e la continuità intrinseca della società teocratica sotto le va-

rie sue forme, intendiamo le forme legittime; poichè queste esplicansi realmente le une dalle altre con la legge del progresso, serbando sempre l'idea sostanziale del culto, siccome abbiam dimostrato. Ma delle altre forme non è a dirsi lo stesso, poichè tutte son gravide di contraddizioni sostanziali; e non che svolgersi con la legge del progresso, pajono invece di procedere a ritroso, avvicinandosi ognora alla dissoluzione.

1807. Infatti elle son brani divulsi dal tronco della religion primitiva data agli uomini ne' primordi del Mondo e rinnovata dopo il Diluvio: questi brani staccaronsi nella dispersione delle genti a'tempi di Faleg e furono tanti noccioli intorno a cui si aggrupparono tutte le false religioni dell'antichità gentilesca.

1808. Le più antiche, come quelle delle città orientali, ritraggono il concetto del vero culto con immagini più conformi al medesimo, cioè spirituali e sublimi; poichè essendo men discoste dall' origine e dal centro di esso, ne risentono maggiormente l' influsso, e per la brevità del tempo han sofferto alterazioni minori. Il panteismo vedico, il masdeismo, il buddismo che dividonsi il vecchio Oriente, lo dimostrano ad evidenza; poichè le idee dell'infinito dell'uno dello spirito vi prevalgono, e nell'ultimo specialmente conservansi i dogmi dell'uguaglianza naturale degli uomini e della carità universale.

1809. Le più recenti son più imperfette, e giungono al più grossolano materialismo, come vedesi ne'culti de'popoli boreali ed occidentali; poichè elle seguono i popoli nelle loro migrazioni a borea e ponente, e discostansi sempre più dalla loro sorgente; perciò soffrono alterazioni sempre maggiori fino a degenerare in mere favole che eccitano le risa de'sapienti.

1810. Or dove scorgesi l'identità sostanziale di questi culti, e com'essi rappresentano la continua esplicazione del vero concetto religioso? Forse l'unitarismo indiano è identico al dualismo persiano; e il dogma dell'ineguaglianza professato da'Bramani è quell'istesso insegnato da Budda? Nel panteismo orientale non è Brama il solo essere, e il Mondo un fenomeno; e nel politeismo di Occidente ogni essere della Terra ed anche l'infimo degli elementi non è un Dio che ha il suo tempio e il suo altare? Noi non sappiamo qui vedere lo svolgimento progressivo dell'istesso concetto.

1811. Se guardiamo i culti nati dopo il Cristianesimo, ivi pure apparisce un sensibile regresso; poichè il dogma cristiano si scinde in varie membra per opera degli eresiarchi; ciascun di essi altera più o meno il vero concetto di Dio unitrino, fa qualche sforzo per stabilirsi in un popolo, e poi svanisce del tutto. L'ultimo di essi, il protestantismo, non conserva che il nome, poichè di negazione in-

negazione ha dismesso tutti i dogmi cristiani e si è risoluto nel Razionalismo. Questo neppure ha mostrato una consistenza sufficiente per dare la immagine di un progresso; poichè era informato dal principio panteistico della confusione del finito con l'infinito, e svolgendolo a filo di Logica ha dato nell'ateismo ossia nullismo religioso. Sicchè l'unità e medesimezza l'indivisibilità e continuità intrinseca della società teocratica è mal concepita da'razionalisti e non può sostenere la loro assurda pretensione intorno all'identità sostanziale di tutti i culti.

1812. Quanto al progresso che ei sperano dopo il Cristianesimo in opera di religione, osserviamo che il Cristianesimo nella sua sostanza costituita dalle sue verità religiose e morali è immutabile, perchè è compiutamente vero; quindi non è perfettibile. Il progresso vi può avvenire rispetto alla sua forma estrinseca; poichè esso è destinato all'imperio universale atteso la sua assoluta supremazia; ora il suo imperio si stabilisce a misura che penetra nelle intelligenze e ne'cuori degli uomini e ne captiva la fede; quindi la sua dilatazione rientra nella legge che regola lo sviluppo intellettuale e morale del genere umano, cioè nella legge del progresso.

1813. Questo progresso è tutto esteriore, e ben si scorge nel campo della storia. Infatti il Cristianesimo nasce in Palestina, e indi come da un centro s'incomincia a diffondere per tutta la Terra: si stabilisce da prima in Oriente, stanziandosi in Gerusalemme in Antiochia in Alessandria; di là passa in Occidente, trascorrendo la Grecia e l'Italia, ove pone un seggio fisso nella metropoli dell'impero; quando i barbari del settentrione precipitansi nelle contrade di questo, esso li guadagna al suo culto e li segue nelle loro conquiste durante tutto il periodo del medio evo. Quando al finire di un tal periodo, si scopre il nuovo Mondo, il Cristianesimo vi passa co'suoi scopritori; e respinto da alcuni paesi, ov'erasi già annunziato sul principio, non rinunzia giammai al titolo del suo dominio, ma tenta sempre di ripigliarne il possesso con nuovo vigore.

1814. Ecco il progresso esteriore di questo culto divino: la sua dilatazione è parallela a quella della civiltà ch'è la sua preparazione naturale; quindi segue le istesse vicende di lei nell'ordine del tempo e dello spazio. I popoli più inciviliti sono i primi a riceverlo e il conservano più durevolmente, poichè l'elemento civile per eccellenza è l'elemento spirituale; quindi la civiltà non può resistere all'influsso del culto dello spirito.

1815. Per tal ragione non è a temere che ruini il Cristianesimo pel continuo progresso della civiltà umana: questa dovunque penetri col favore delle lettere delle scienze delle industrie de' commerci e delle armi, prepara a lui il terreno, disponendo gli animi ad

accogliere la sua dottrina ch'è dottrina di libertà e di pace; quindi l'augurio di un nuovo Evangelo che dovrebbe sorgere sulle ruine di quello annunziato da Cristo, può spuntare solo in petto di un folle o di un barbaro.

1816. Ripigliando i caratteri della società teocratica, notiamo che dessa è essenzialmente spirituale, poichè il suo fine è del tutto intelligibile, e però non si rivela che all'occhio dello spirito; quindi nasce il predominio della contemplazione negl'individui aggregati al suo seno.

1817. Ma la contemplazione cristiana è una somma azione, perchè pone l'intelletto in presenza del vero infinito nella cui investigazione egli non sa affatto arrestarsi ad alcun termine: il vero come luce vivissima stimola il guardo intellettuale, e come appalesa sempre nuove bellezze quando esso attentamente il riguardi, così non dà mai posa all'azione di lui.

1818. Vedete infatti quale attività spiegano i popoli cristiani in mezzo a tutti gli altri del Mondo: essi sono inferiori di numero e formano quasi una frazione dell'immensa popolazione del globo; eppure il signoreggiano in tutta la sua estensione.

1819. Come spirituale, la società teocratica è pure invisibile e interna: la unione con Dio si compie nell'intelletto per la fede, e nel cuore per la carità; quindi è tutta in ispirito. L'animo è il vero tempio di Dio: ivi Egli si adora, ivi spiega la sua azione potente, ed ivi gustasi la vera sua pace.

1820. Ma lo spirito dell'uomo è congiunto a un corpo visibile ed esterno, e non può agire senza il concorso del medesimo; quindi la società teocratica come quella che corre tra gli uomini e Dio ha pure un carattere visibile ed esterno.

1821. Il Verbo per costituirla perfettamente nel Mondo assunse perciò una forma umana, apparve in un tempo e luogo determinato, parlò sensibilmente ed esternamente agli uomini, diè loro una legge e un culto esteriore, annesse a segni esterni e sensibili l'azione della sua grazia istituendo i sagramenti, e costituì un esterno sacerdozio come suo visibile rappresentante.

1822. Quindi surse la Chiesa cristiana, ch'è la società teocratica condotta a compimento: ella esprime in se tutti i caratteri da noi ravvisati finora che si compendiano nel nome di Chiesa cattolica. Cosicchè il Dritto teocratico che noi pigliamo a svolgere non è che il Dritto di questa Chiesa.

1823. Ella suol dirsi ancora apostolica, perchè propagata in sulla Terra per opera degli Apostoli che furono i Discepoli immediati del Cristo investiti da Lui di tutti i poteri sociali.

1824. Finalmente ella ha pure il nome di Chiesa romana; poichè il sacerdozio cristiano fu costituito a gerarchia e sottoposto a un

Capo visibile che fissò in Roma la sua sede perpetua, quale fu Pietro.

GOVERNO DELLA CHIESA.

1825. La Chiesa ha un governo suo proprio — 1826. Indole speciale del medesimo, e suo rapporto col governo politico dello Stato — 1827. Necessità di determinarne la origine — 1828. Il governo della Chiesa ha un' origine del tutto divina — 1829. Esso fu istituito non solo in potenza, ma ancora in atto — 1830. Lo Stato nel 4. secolo dell' Era volgare non fece che riconoscere la legittimità della Chiesa — 1831. Il governo della Chiesa considerata come una società invisibile ed interna, è monarchico assoluto — 1832. Ma r'sguardata nel suo aspetto esterno e visibile, il suo governo ha un'altra natura— 1833. Cristo, suo fondatore, n'è il sovrano assoluto — 1834. Ma Egli investì del suo potere un altro Capo visibile nel Principe degli Apostoli — 1835. Rispetto a quest' altro suo Capo, il governo della Chiesa è rappresentativo — 1836. Il carattere rappresentativo è comune ad ogni governo esercitato dagli uomini in qualsiasi società — 1837. La forma propria del governo della Chiesa visibile non è la monarchia — 1838. Nè tampoco l' aristocrazia — 1839. Nè infine la democrazia — 1840. La vera sua forma è temperata o mista — 1841. Sua differenza dagli altri governi di simil forma — 1842. Dottrina della scuola gallicana sulla forma governativa della Chiesa — 1843. Tal dottrina non offende il dogma della supremazia del romano Pontefice — 1844. Quindi non ha nulla di comune col protestantismo — 1845. Ragione addotta da' teologi gallicani in sostegno di lor dottrina — 1846. Tal ragione sussiste per le altre società diverse dalla Chiesa — 1847. Ma non regge rispetto a questa — 1848. Caso straordinario in cui vige la ragione allegata da' gallicani — 1849. In ogni altro caso ella è insussistente.

1825. La Chiesa cattolica, come unica e vera espressione della società teocratica perfetta è fornita di tutta l'autorità sociale, necessaria e bastevole alla sua conservazione e perfezionamento; poichè siffatta autorità è un elemento essenziale di ogni associazione. Ella inoltre, siccome è composta di esseri concreti e reali, come sono Dio e gli uomini, abbisogna che l'istessa autorità pigli una forma eziandio reale e concreta, esercitandosi da una determinata persona in un tempo in un luogo ed in un modo determinato; quindi ha nel suo seno un governo che presiede alla sua azione.

1826. Questo governo ha un'indole speciale, e merita tutta la considerazione del pubblicista; poichè lo spirito che l'informa è quello che penetrando nelle altre società ha trasformato interamente il vecchio sistema della loro politica. Infatti l'antica politica riconosceva la sovranità sociale come un poter signorile, dovunque fosse

collocata; quindi la società volgeva solo a vantaggio del suo governo, non dovendo i sudditi che servire al medesimo; ma la politica della Chiesa rappresenta la sovranità come un ministerio, nell'azione del quale sparisce l'individualità del governante, essendo questi tutto dedicato a promuovere l'interesse comune; talchè il suo potere non è un privilegio, ma un peso per lui.

1827. Trattando del governo della Chiesa dobbiamo pria di tutto stabilirne la origine; perchè alcuni pretendono che esso non ebbe luogo fin da prima, ma solo al IV. secolo, in cui la Chiesa potè liberamente organizzarsi sotto l'autorità dello Stato che si rimase dal perseguitarla.

1828. Il governo della Chiesa ha un'origine divina del pari che la medesima società a cui presiede. Imperocchè il suo fondatore Gesù Cristo ebbe da Dio la missione di costituirla, e dimostrò la divinità della sua missione con opere così portentose che sforzarono a riconoscerla gli stessi nemici; in virtù della medesima dettò nel corso della sua predicazione un corpo di leggi; scelse e consacrò dei Ministri che le pubblicassero nel Mondo; istituì segni sensibili ed efficaci per aggregare e mantenere nella sua società i fedeli; e diede a quelli la potestà di giudicare di reggere e di combattere, assicurandolo loro che avrebbe ratificato l'esercizio di essa con la propria autorità. Or ciò non prova la istituzione di un vero governo della Chiesa? E questo ebbe luogo in su i primordi della medesima; poichè il Cristo nel giorno della sua gloriosa ascensione al Cielo profferì quelle memorande parole = *Data est mihi omnis potestas in Coelo et in Terra = sicut misit me Pater, ita et ego mitto vos. Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur*; le quali parole contengono il diploma divino dell'istituzion della Chiesa.

1829. Nè questa società restò in germe e quasi in potenza dopo la sua istituzione primitiva; poichè dal giorno di Pentecoste i suoi Ministri investiti di una forza sovrumana cominciarono a propagarla prima nella Giudea e poscia in tutte le genti con successo felicissimo. Vero è che furon mosse contro i medesimi delle persecuzioni; ma queste nonchè indebolire o spegnere la nascente Chiesa, contribuirono a dilatarla: il sangue de' Martiri era un seme, onde sbucciavano de'nuovi cristiani. Gli Apostoli, specialmente Pietro e Paolo, fondarono da pertutto delle Chiese particolari, consecrando Vescovi e Sacerdoti, imponendo regole di fede e di morale, stabilendo norme di disciplina e di amministrazione, convocando concilii, condannando degli errori, punendo degli eretici con le pene più

gravi, sebbene d'indole spirituale, conforme alla natura della società teocratica. Or che altro si esige per dir che la Chiesa era ben costituita fin dal suo principio e ne'primi secoli dell'Era volgare?

1830. Al IV. secolo la Chiesa fu solo riconosciuta dallo Stato, e potè tranquillamente esercitare i propri poteri sotto la protezione del medesimo; quindi la origine di lei e del suo governo non vuol ricercarsi in questa epoca secondo il vezzo de' protestanti.

1831. Ma qual'è la natura e la forma del governo della Chiesa? Avendo la Chiesa una natura sua propria che la distingue da ogni altra società, è naturale il pensare che ella abbia ancora un governo tutto proprio e distinto da ogni altro. Infatti la natura e la forma del governo sociale risulta dalla natura e dalla forma del potere sociale che esso rappresenta; ora il potere sociale della Chiesa risiede primitivamente in Dio, poichè ella è la società tra Dio e il genere umano; quindi Dio è quegli che siede a capo di lei, avendo Egli un potere assoluto su tutti gli esseri. In questo aspetto il governo della Chiesa è assoluto nella sua natura e monarchico nella sua forma; ed un tal governo e' puro nel suo genere, poichè solo il potere divino è assoluto e indipendente da ogni altro potere, è proprio e non partecipato, ed è una prerogativa naturale dell' individuo che il possiede; dove che ogni altro governo è rappresentativo e ministeriale, avendo un potere partecipato da Dio e limitato non solo dal fine della società a cui presiede, ma ancora da un'altro potere superiore a lui, del quale è un ministro e delegato.

1832. Ma la società di Dio col genere umano non dee considerarsi nella sola sua forma interna ed invisibile, come ora abbiam fatto; poichè ella ha preso una forma visibile ed esterna nella istituzione della Chiesa: per tal ragione il suo governo ci presenta un altro aspetto, il quale sebbene rassomigli a quello delle altre società, come sono la Famiglia e lo Stato, pure ha qualcosa di proprio e singolare nella sua forma e natura.

1833. Il vero fondatore della Chiesa è il Cristo, Dio ed uomo ad un tempo: Egli ha un doppio titolo al potere nel seno di lei; poichè come Dio è signore di tutto il genere umano, e come uomo è il ristoratore del medesimo sotto il punto di veduta morale; dunque a Lui appartiene di dritto il governo della Chiesa. In questo aspetto un tal governo è pure assoluto e monarchico, e si distingue da quello che si è mentovato testè pel solo abito esteriore che ha rivestito.

1834. Ma il Cristo non volle rimanere visibilmente tra gli uomini e governarli da se stesso, poichè Egli ascese al Cielo, promettendo di venire nuovamente in sulla Terra nella consumazione de'secoli; quindi costituì nella Chiesa un suo vicegerente, qual fu il prin-

cipe degli Apostoli, dando a lui un potere supremo non solo rispetto a' fedeli, ma anche agli altri membri del ministero o magistrato teocratico. Ciò era indispensabile; poichè avendo la società teocratica assunto una forma esteriore e visibile avea mestieri di un capo supremo ancor visibile, intorno al quale si rannodasse come ad un centro di unione; altrimenti tal società sarebbe stata inferiore in perfezione alla Famiglia ed allo Stato che hanno un capo supremo e visibile nel loro grembo, mentre ella è la più perfetta di ogni altra società.

1835. Or considerando la Chiesa in quest'ultimo aspetto, il suo governo ha un'altra forma e natura differente da quella che vi abbiamo ravvisato finora. Imperocchè un tal governo non è assoluto e indipendente; in fatti il Cristo vive in eterno ed è sempre il vero e supremo capo della società teocratica; dunque il Capo visibile che ella ha in sulla Terra non possiede un'autorità propria e di suo diritto, ma l'ha per delegazione dal Cristo, di cui è rappresentante; quindi il governo della Chiesa è ministeriale e rappresentativo.

1836. Questa sua natura è comune al governo delle altre società; poichè l'autorità sociale umana è una derivazione dell'autorità divina, ed ogni sovrano è un ministro e rappresentante di Dio. L'unico divario che v' intercede si è che il Capo della Chiesa fu primitivamente designato e costituito da Dio stesso vivente in Cristo; laddove ogni altro sovrano nelle società fatte dagli uomini è designato c stabilito da esse medesime in modo ora espresso ed or tacito.

1837. Quanto alla forma, il governo della Chiesa visibile non ha veruna delle forme semplici da noi enumerate a suo luogo. Imperocchè oltre il capo supremo, la Chiesa possiede altri capi inferiori, i quali non ricevono la loro potestà da lui, quasi fossero suoi delegati e ministri, come accade nelle monarchie civili; ma si la ricevono da Dio mediante la consacrazione, e per autorità divina essi agiscono nel compimento della loro missione; dunque il governo della Chiesa visibile non è monarchico.

1838. Inoltre, i ministri della Chiesa, quale che siasi il loro grado, non si eleggono da una classe speciale di fedeli avente in solido il dritto di sovranità, come succede nelle aristocrazie; ma possono eleggersi da ogni classe, e non si richiede altro titolo alla loro ordinazione che il merito e la capacità personale; talchè non evvi individuo della Chiesa cristiana, il quale sia escluso dalla partecipazione al potere sovrano, quando egli sia fornito delle necessarie condizioni per esercitarlo. Dunque il governo suddetto non è aristocratico.

1839. Finalmente il popolo cristiano non conferisce da se alcun

potere a'ministri della Chiesa, come avviene nelle democrazie: egli può solo intervenire nella loro ordinazione per attestare la loro condotta, e se talora nomina o presenta le persone da elevarsi al ministero, il fa per concessione dell'autorità ecclesiastica sia espressa che tacita; d'altronde la sua nomina o presentazione non include collazione di potestà che ha luogo sempre per la consacrazione propria del sacerdozio. Quindi il governo della Chiesa non è democratico.

1840. La vera forma di un tal governo è temperata o mista, poichè il potere sovrano è diviso tra molti che tutti l'hanno all'istesso titolo, cioè per divina delegazione, e lo amministrano per divina autorità.

1841. Nondimanco tal forma differisce da quella degli altri governi misti; poichè in questi la sovranità è realmente divisa in più parti che non trovansi tutte riunite in alcuno individuo, ma quelli che vi partecipano ne hanno una sola ovvero più insieme, sempre però con qualche limitazione. All'incontro nella Chiesa ci è un Capo supremo che assomma in se tutto il potere sovrano ed è indipendente da ogni altro potere esterno della società istessa; dove che gli altri hanno una sovranità più o meno ristretta nel suo esercizio, e dipendono tutti dal Capo supremo che fissa i limiti della loro giurisdizione.

1842. Questa differenza è frantesa dalla scuola gallicana; poichè ella mantiene che la supremazia del governo ecclesiastico non risiede nel Capo visibile della Chiesa, qual è il sommo pontefice, ma si nel corpo de' vescovi adunati in concilio generale od ecumenico.

1843. Questo sentimento, qualor si consideri nel modo in cui è sostenuto da'suoi fautori, non ha nulla di ripugnante alla fede; poichè costoro son di accordo con tutti i Cattolici nel pensare che il sommo pontefice sia il Capo supremo della Chiesa visibile in quanto è congiunto col corpo di lei; e sol nel caso di una divisione tra l'uno e l'altro pretendono che il corpo della Chiesa, e propriamente l'episcopato, sia superiore al pontefice, e non riconoscono in costui alcun primato di autorità e di giurisdizione, ma solo di preminenza o di onore.

1844. Quindi apparisce l'immenso intervallo che separa la scuola gallicana da quella de'protestanti, la quale non riconosce nel pontefice alcuna autorità e giurisdizione sugli altri vescovi; poichè questo annulla l'unità della Chiesa visibile, nascente dalla subordinazione delle varie membra del corpo episcopale ad un solo e supremo lor Capo.

1845. La ragione più speciosa ove fondasi a nostro avviso il sentimento de'gallicani si è che tutta l'autorità del Capo della Chiesa

visibile dipende da ciò che egli rappresenta nella sua persona questa società; dunque l'autorità è propria della medesima, ed egli n'è in possesso, finchè è unito al corpo di lei; quindi allorchè si riguarda separatamente da lei, come un vescovo particolare, non l'è superiore in autorità, ma sì ella è a lui superiore, come il tutto alla parte.

1846. Ma siffatta ragione sussiste nelle società umane soltanto, e non già nella Chiesa ch'è società divina; poichè le società umane possiedono la sovranità come un dritto lor proprio ed un elemento costitutivo del proprio essere, e il lor Capo non la tiene che per mandato espresso o tacito di esse; considerando dunque l'una di esse isolatamente dal Capo che la rappresenta, non vi è dubbio che ella siagli superiore in autorità, e possa perciò giudicarlo, correggerlo, riformarlo e deporlo.

1847. Ma l'autorità del Capo della Chiesa non ha l'istessa sorgente immediata; poichè il Cristo fu quegli che per se stesso a lui conferilla primitivamente, come apparisce da quelle sue parole= *Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam*; or se la Chiesa è fondata nel suo Capo, e non per contrario, non è evidente che l'uno abbia maggiore autorità dell'altra, guardandosi in disparte?

1848. Solo nel caso che il Capo della Chiesa visibile non sia certo e legittimo, come accade in tempo di uno scisma, ove più Capi appariscano con qualche titolo alla sede di Pietro, la Chiesa adunata in Concilio generale è superiore a ciascun di essi in autorità, e può autorevolmente giudicare quale de'medesimi debbasi ritenere come vero Capo supremo di lei: ciò addivenne appunto ne'Concili di Costanza e di Basilea che sanzionarono tal dottrina con appositi decreti.

1849. Ma nello stato ordinario e tranquillo ove il Capo della Chiesa visibile è certo e legittimo, la preminenza della sua autorità sul corpo di lei ci sembra irrefragabile; poichè la Chiesa ha sempre mestieri nel suo governo di un Capo supremo che con la sua potestà decida ogni quistione spirituale; or questo Capo non può dirsi che sia l'episcopato raccolto in concilio ecumenico, essendo questo transitorio e non permanente, e tanto più difficile a raccogliersi quanto più la Chiesa progredisce nella sua estensione; dunque bisogna dire che sia il sommo pontefice.

DE' POTERI GOVERNATIVI DELLA CHIESA.
POTERE COSTITUENTE.

1850. Natura del potere costituente della Chiesa — 1851. Il Cristo ebbe ed esercitò un tal potere nella medesima — 1852. Gli Apostoli, a cui lo trasmise, cominciarono ad esercitarlo anche durante il soggiorno del Cristo in sulla Terra — 1853. Ma il pieno esercizio di esso ebbe luogo dopo l'ascensione di Lui al Cielo — 1854. Da quella epoca in poi non è mai cessato nella Chiesa — 1855. Proposta di varie quistioni intorno al potere costituente della Chiesa — 1856. Soluzione della 1.ª quistione: il potere costituente della Chiesa risiede primitivamente ed essenzialmente nel Cristo — 1857. Risposta ad una 1.ª obbiezione — 1858. Risposta ad una 2.ª obbiezinne — 1859. I Ministri della Chiesa esercitano il suo potere costituente per delegazione del Cristo — 1860. Questa delegazione ha luogo nella consacrazione de' Ministri — 1861. La consacrazione conferisce a' Ministri il carattere sacerdotale — 1862. Sacerdozio interno ed esterno — 1863. Nel sacerdozio esterno distinguesi una doppia potestà, l'una di ordine e l'altra di giurisdizione — 1864. Accordo de' teologi intorno alla derivazione immediata della potestà di ordine — 1865. Quella della potestà di giurisdizione è oggetto di controversia — 1866. Ragionamento di coloro che la derivano immediatamente da Dio — 1867. Discussione del medesimo — 1868. Nostra opinione — 1869. Ragione in cui si fonda — 1870. Risposta ad un'obbiezione ricavata dall' essere i Vescovi successori degli Apostoli — 1871. Ciò può dirsi soltanto del Sommo Pontefice, onde solo la sua sede dicesi apostolica — 1872. I Ministri della Chiesa ricevono ed esercitano la loro potestà per missione e delegazione del Cristo — 1873. Divisione gerarchica del potere costituente della Chiesa nel suo esercizio esteriore — 1874 1875 e 1876. Siffatta divisione restringe successivamente il potere dei Ministri nella sua indipendenza ed estensione — 1877. Ella conferisce al governo della Chiesa maggior perfezione — 1878. E spiega la sua maggior forza conservatrice contro tutti gli ostacoli — 1879. Conferma di questa verità pel fatto de' Dissidenti — 1880 e 1881. La gerarchia nella costituzione del potere è causa di conservazione e di progresso sociale — 1882. Risposta ad una obbiezione attinta dall'ajuto sovrannaturale che la Chiesa nel suo governo riceve da Dio.

1850. La Chiesa avendo un governo suo proprio è investita di tutti i poteri che questo in se comprende giusta l'analisi che n'eseguimmo nel Dritto governativo della società in genere: il 1. di essi è il potere costituente, il quale consiste nella potestà di aggregare fedeli alla Chiesa, di ordinare i Ministri di lei, e di organizzare il corpo degli uni e degli altri in modo conveniente alla loro azione sociale.

1851. Questo potere fu certamente nel Cristo fondator della Chie-

so; poichè il Cristo essendo Dio stesso vestito di forma umana ebbe ogni potere sopra gli uomini come lor creatore e redentore; dunque non può negarglisi il dritto di aggregarli in società con se medesimo. Conscio di un tal suo dritto Egli ne diede a conoscere il titolo al genere umano, facendo al suo cospetto delle opere che solo Iddio può operare; e lo esercitò realmente, poichè mediante la sua predicazione chiamò gli uomini al regno di Dio, deputò de'ministri al reggimento di essi, quali furono gli Apostoli e i 72 Discepoli, stabilì delle leggi fondamentali di culto e di disciplina, come apparisce nella istituzione de'sagramenti e della gerarchia, e conferì al sacro Ministero, ossia al sacerdozio, tutta l'autorità necessaria all'adempimento delle funzioni sociali.

1852. Il sacerdozio, fedele alla sua missione, spiegò una parte de'poteri a lui delegati, e massime del potere costituente, fin da quando il Cristo dimorava in sulla Terra; poichè per mandato del medesimo cominciò *ad evangelizzare* nelle città della Giudea, invitando gli uomini a ricevere la nuova fede.

1853. Ma il tempo, in cui lo spiegò pienamente, fu quello della Pentecoste, ossia cinquanta giorni dopo la risurrezione del Cristo e dieci dopo la sua ascensione al Cielo. Imperocchè pieni allora di una virtù sovrannaturale loro infusa dallo spirito divino, gli Apostoli predicarono in Gerosolima la buona novella ed aggregarono migliaja di fedeli alla Chiesa; si divisero con saggia economia tutte le provincie del Mondo conosciuto per portarvi la parola divina, e fondarono da per tutto delle Chiese particolari ponendo de'pastori a capo de'fedeli raccolti in esse; e il Capo di tutti, cioè Pietro, fermossi in Roma, ossia nel centro politico dell'Orbe, per indi agire con maggior efficacia su tutti i punti della sua circonferenza.

1854. Stabilita e propagata presso tutte le genti la Chiesa, ella ha sempre esercitato l'istesso potere costituente a lei concesso dal fondatore; poichè i pastori consacrati dagli Apostoli succedettero a costoro nell'esercizio di esso, e quello di Roma, detto pastore universale o primo pastore, come successor di Pietro, l'ebbe trasmesso nella sua pienezza. Sicchè non vi ha dubbio intorno all'esistenza del potere costituente nella Chiesa.

1855. Ma come è organato un tal potere nell'ecclesiastica gerarchia? Dov'esso propriamente risiede? come trasmettesi nelle persone del sacro ministero, ed a qual titolo è posseduto da esse? Finalmente com'è diviso nella sua amministrazione?

1856. Il potere costituente risiede propriamente e primieramente nel Cristo; poichè un tal potere è divino e fondasi nell'assoluto dominio di Dio sovra gli uomini; siccome dunque il Cristo è Dio e vive in eterno e non può dismettere il suo dominio, perchè questo

è un essenziale attributo di Lui come creatore e redentore dell'Umanità, così ritien sempre nella sua persona ogni potere sociale su di essa, e però anche il potere costituente.

1857. Vero è che il Cristo disse di aver ricevuto dal Padre ogni potere sociale = *Omnis potestas data est mihi in Coelo et in Terra* = *sicut misit me Pater* ecc. Ma è da avvertire che il Cristo quì parla come uomo; nel quale aspetto è inferiore al Padre ch'è Dio; quindi dice a ragione di aver ricevuto da Lui il potere. Noi all'incontro consideriamo il Cristo nella sua unità personale, cioè come Dio ed uomo ad un tempo; quindi non senza ragione affermiamo aver Egli il potere sociale di proprio dritto, e non già per delegazione. Infatti il Cristo ne assicura che Egli è tutt'uno col Padre in quelle sue parole = *Ego et Pater unum sumus* =; dunque è indubitabile che Egli sia la prima e propria sede del potere costituente.

1858. Nè giova opporre in contrario la formola secondo la quale si amministra questo potere nell'aggregare i fedeli alla Chiesa mediante il Battesimo; dalla quale apparisce che oltre la persona del Verbo rappresentata da Cristo v'interviene ancora il Padre e lo Spirito Santo, altre due persone divine. Imperocchè il Padre e lo Spirito Santo sono ancora nel Verbo personalmente giusta il dogma della *circuminsessione*; quindi il Cristo ove l'umana natura è congiunta con la persona del Verbo racchiude in se tutta la Triade divina, e per tal ragione possiede in proprio tutta la divina autorità.

1859. Risedendo propriamente ed essenzialmente nel Cristo il potere costituente della Chiesa, è chiaro che i Ministri di lei nol possono possedere all'istesso titolo, mancando in essi la natura divina, onde scaturisce; ma l'hanno solo per delegazione del Cristo = *Pro Christo legatione fungimur* =.

1860. Siffatta delegazione si avvera nella consacrazione od imposizione delle mani; poichè per essa il Cristo comunicò il suo potere agli Apostoli, i quali alla lor volta lo comunicarono nel modo istesso agli altri pastori preposti alla Chiesa.

1861. La consacrazione conferisce il carattere sacerdotale alle persone che la ricevono; poichè sua mercè elle vengono dedicate in modo speciale al servizio di Dio; quindi un tal carattere è indelebile, poichè ha per suo fondamento un rapporto essenziale tra Dio e gli uomini, qual è quello della soggezione naturale degli uni e del dominio naturale dell'altro.

1862. Il carattere sacerdotale è duplice, l'uno interno e l'altro esterno: il 1. viene impresso ad ogni fedele mediante il Battesimo, il quale è una vera consacrazione dell'uomo a Dio; il 2. vien partecipato a'soli Ministri della Chiesa nel sacramento dell'Ordine, col quale si comunica loro la potestà di reggere e di governare.

1863. Questa potestà suol distinguersi in due specie, l'una di ordine e l'altra di giurisdizione: la 1. è la potestà di predicare di ordinare di rimettere i peccati e di giudicare le controversie della fede; la 2. poi è quella di far leggi obbligatorie, di curarne l'osservanza, di punirne i trasgressori, e di fare ogni altra funzione necessaria od utile al governo esteriore della Chiesa.

1864. Intorno alla potestà di ordine i Dottori cattolici son tutti di accordo nell'insegnare che ella è conferita propriamente dal Cristo mediante la consacrazione; poichè è tutta divina e sovrannaturale; quindi è eguale in tutti i pastori della Chiesa, quantunque nell'esercizio di essa sian questi subordinati al primo pastore per serbare l'unità del regime.

1865. Ma intorno alla potestà di giurisdizione vi è un disaccordo; poichè alcuni pretendono che ella sia conferita pur dal Cristo insieme con la potestà di ordine; altri poi ne riconoscono la prima derivazione dal primo Pastore, cioè dal sommo Pontefice, il quale la conferirebbe immediatamente a'Vescovi, d'onde in seguito si comunicherebbe a'Ministri inferiori.

1866. La opinione de'primi non è mal fondata; poichè i Vescovi nella loro consacrazione ricevono certamente dal Cristo l'autorità necessaria e sufficiente a reggere la Chiesa; or il regime della Chiesa include necessariamente la potestà di giurisdizione, essendo quella una società esterna e visibile che non può reggersi senza un potere legislativo e tutti i suoi accessori.

1867. Ma è da notarsi che la giurisdizione suppone un territorio e un corpo determinato di sudditi, su i quali propriamente viensi ad esercitare; or il Cristo nella ordinazione degli Apostoli non determinò questi limiti della giurisdizione che le sono essenziali, ma fidò al solo Pietro la cura di determinarli implicitamente dandogli l'autorità di reggere tutta la Chiesa, cioè fedeli e pastori; pare dunque che il solo Capo della Chiesa abbia avuto immediatamente la potestà di giurisdizione per assegnarne poi le varie parti agli altri pastori secondo il bisogno della società.

1868. Noi siam di credere che i Vescovi e tutti i Ministri che partecipano in qualche modo alla potestà di giurisdizione ne ricevano il semplice titolo o sia la capacità di esercitarla, nella loro ordinazione; e che il luogo poi e le persone su cui la debbano esercitare, sia loro assegnato dal primo pastore, o da altro superiore immediato.

1869. Imperocchè la potestà di giurisdizione è realmente contenuta in quella di ordine, almeno in generale; dunque l'una e l'altra radicalmente derivano dal Cristo per mezzo dell'ordinazione. Ma siccome la potestà di ordine è eguale ed identica in tutti i pastori, do-

vecchè la potestà di giurisdizione vuol essere variamente partita tra loro per ragione di gerarchia; così l'assegnamento di quest'ultima deve riserbarsi al supremo Gerarca, perchè sia amministrata secondo le esterne esigenze della Chiesa.

1870. Egli è inutile il dire in contrario che i Vescovi son legittimi successori degli Apostoli, e però ricevono al par di questi la loro giurisdizione immediatamente dal Cristo. Imperocchè la missione degli Apostoli fù straordinaria, e non può ad essa perfettamente agguagliarsi quella de'Vescovi: infatti gli Apostoli ebbero dal Cristo una piena giurisdizione su tutta la Chiesa a segno di potere fondar delle Chiese particolari, consacrare Vescovi per propria autorità, scrivere de' libri canonici. Or chi mai riconosce ne' Vescovi potestà cosiffatta? quindi la loro successione agli Apostoli deve intendersi nel solo ordine episcopale, e non già in tutto l'ufficio apostolico.

1871. La successione in questo ufficio ha luogo solo nel Vescovo di Roma rispetto al principe degli Apostoli, al quale egli succede in tutta la pienezza del potere apostolico, siccome capo supremo e perpetuo della Chiesa visibile; quindi è che fra tutte le sedi episcopali soltanto quella di Roma si appella sede apostolica.

1872. La derivazione or accennata della potestà ecclesiastica ci fa conoscere il titolo, ond'è posseduta e messa in atto da'Ministri della Chiesa: questo titolo è la missione e delegazione ricevutane dal Cristo. Imperocchè tal potestà è sovrannaturale e divina, e come tale è propriamente conferita da Dio mediante l'ordinazione; or quegli che non ha autorità di proprio dritto, ma la riceve da altri per delegazione, non può tenerla e spiegarla che per questo solo titolo; quindi la verità del medesimo è irrepugnabile. Infatti i Ministri della Chiesa amministrano il Battesimo e l'Ordine in nome del Cristo, non già del superiore che gli ordina e consacra e determina la loro giurisdizione.

1873. Il potere costituente è gerarchicamente diviso nel suo esercizio esteriore del pari che ogni altro ramo del potere governativo della Chiesa; poichè concentrandosi nel Pontefice che può spiegarlo in tutta la sua pienezza ed estensione si dirama da esso nelle varie membra del corpo sacerdotale, quali sono i Vescovi e i Sacerdoti inferiori. I Vescovi lo esercitano ordinariamente nelle proprie Diocesi sotto la dipendenza del Pontefice; i Parrochi nelle proprie Cure sotto la dipendenza de'Vescovi, e i Sacerdoti nelle proprie Parrocchie sotto la direzione de'Parrochi.

1874. In questa gradazione l'indipendenza e la estensione del potere viene successivamente scemandosi e restringendosi; poichè i Vescovi non solo non possono esercitarlo in tutte le parti della Chiesa, ma nemmeno in tutte le sue funzioni; infatti niun di loro ha la

facoltà di fondare delle Chiese particolari e consacrare altri Vescovi essendo essa riservata al solo Pontefice. Aggiungete che nelle stesse funzioni loro assegnate dal proprio grado ei sottostanno all'autorità pontificia che può modificarle sospenderle e fino abolirle quando l'interesse della fede lo esiga.

1875. L'istesso è a dire de'Parrochi rispetto a'Vescovi; poichè oltre la maggiore restrizione locale ei non hanno ancora la potestà di ordinare i Sacerdoti, ma soltanto quella di battezzare; e pure negli angusti limiti della loro giurisdizione dipendono da'Vescovi che hanno il dritto d'impedirli e sospenderli nel loro ministero per giusta ragione.

1876. Non diciamo de'semplici Sacerdoti, che pure nell'amministrazione del Battesimo sono ordinariamente subordinati a'loro Parrochi.

1877. Quest' ordinamento, detto gerarchia, è il più perfetto, e non potea a meno di essere attuato nella Chiesa che fra tutte le società è perfettissima. Infatti la graduale subordinazione che ha luogo nelle varie funzioni del potere costituente dà al medesimo maggiore unità e consistenza, poichè il potere quanto più si concentra tanto più divien forte. Il pericolo che sempre può nascere dall'abuso di esso, facilmente rimuovesi per la qualità del titolo onde lo si possiede ed esercita; poichè possedendosi ed esercitandosi per autorità divina, il capriccio e la prepotenza di un superiore non han molto influsso nell'azione di esso, come accade ne'governi ove ogni potere inferiore vien manco per la semplice volontà di un altro più eminente e solo di proprio dritto.

1878. Questa è una delle ragioni, per cui la costituzion della Chiesa ha resistito a tutti i colpi a lei portati in varie epoche dal genio del male; poichè il potere costituente è come la pietra fondamentale dell'edificio sociale; quindi la sua forza è quella che più di tutto il sostiene contro ogni scossa.

1879. Se riflettiamo al modo in cui il suddetto poter della Chiesa si è ordinato dalla setta de'Dissidenti che disconobbero la gerarchia, ci convinceremo di questa ragione. Imperocchè la setta dei Presbiteriani o degl'Indipendenti che non riconoscono subordinazione ad alcun'autorità spirituale nelle Chiese particolari, ha provata maggior difficoltà di ogni altra nel mantenersi e dilatarsi; eppure i suoi principî son molto lusinghieri all'orgoglio umano che aspira ad un'assoluta indipendenza da per tutto, e però ancora nella fede; quindi avrebbero dovuto guadagnare tutti gli uomini in preferenza de'principî di ogni altra setta. La contrarietà del loro successo prova il bisogno indispensabile della gerarchia nel potere costituente della Chiesa.

1880. Finalmente siffatta costituzione dà a questa società una maravigliosa virtù conservatrice e progressiva. La virtù conservatrice del corpo sociale nasce dalla forza della sua autorità; poichè questa è il principio della sua vita, come quella che imprime l'impulso dell'azione; quando dunque fortemente è costituita, come avverasi per la gerarchia, la società vive più a lungo.

1881. La virtù progressiva ha per base e condizione la virtù conservatrice; poichè il vero progresso sta nel moto ascensivo verso il fine della società; or tal moto richiede un punto di appoggio che il sostenga nel suo corso ed il diriga e ravvii, qualora v'intervenga un disordine; il punto di appoggio poi è immobile di sua natura, e nella sua immobilità consiste la forza; quindi la società più sodamente costituita è più capace di progredire.

1882. Il concorso speciale e sovrannaturale di Dio nella conservazione e nel progresso della Chiesa non osta alla verità delle nostre considerazioni; poichè il sovrannaturale non esclude la natura, ma sopravviene a lei per compirla e perfezionarla nel suo essere ed operare. Dio ha ordinata la natura al sovrannaturale, siccome il mezzo al fine; ora il mezzo per sua indole non può ripugnare al proprio fine, ma vuol proporzionarsi al medesimo giusta le ragioni della sapienza; era dunque conveniente che Dio costituisse fortemente la sua Chiesa, ond'ella rispondesse al suo destino sovrannaturale.

POTERE DELIBERATIVO DELLA CHIESA.

1883. La Chiesa abbisogna del potere deliberativo — 1884. Ella richiede la fede nella dottrina del Cristo — 1885. La fede in tal dottrina suppone l' insegnamento — 1886. Doppia specie d' insegnamento, esterno ed interno — 1887. L' uno e l' altro importano un' autorità che varia secondo la specie di essi ed è pure interna ed esterna — 1888. L'autorità esterna è partecipata dall' Idea che ha un' autorità tutta sua propria ed interna — 1889. L' Idea non pur conferisce la propria autorità all' insegnante esteriore, ma illustra altresì internamente coloro che lo ascoltano — 1890. Questa illustrazione è straordinaria e sovrannaturale, e ben distinguesi dall'intuito — 1891. L'autorità insegnatrice della Chiesa non si restringe alla pura e semplice promulgazione della parola divina, ma stendesi ancora all'esplicazione di essa: 1.ª ragione — 1892. 2.ª Ragione — 1893. In che consiste propriamente il potere deliberativo della Chiesa — 1894. Realtà di un tal potere: esso fu assai per tempo esercitato dal suo fondatore e da'suoi Ministri — 1895. Nell' esercizio del medesimo la Chiesa ha il dono dell' inerranza — 1896. 1.ª Ragione — 1897. 2.ª Ragione — 1898. Il titolo di un tal dono è obbiettivo e non dipende dalle individuali condizioni dell' insegnante —

1899. Conferma di questa verità — **1900.** Quistione intorno al soggetto in cui risiede il dono dell' inerranza — **1901.** Dichiarazione dello stato di questa quistione — **1902.** Processo da noi seguito nel discuterla — **1903.** Il Sommo Pontefice è infallibile quando decide *ex cathedra* alcun dogma di fede o di morale — **1904.** Risposta ad un' obbiezione — **1905.** Il Concilio generale è pure infallibile nella decisione de' dogmi, quando sia legittimo — **1906.** All' infallibilità di esso non deroga la necessità della sua convocazione e del suo riconoscimento dal lato del Sommo Pontefice — **1907.** Conclusione della suddetta quistione — **1908.** Materia intorno a cui sussiste il dono dell' inerranza — **1909.** Limiti del medesimo — **1910.** Dottrina de' Giansenisti intorno a siffatti limiti — **1911.** Il sommo Pontefice definendo *ex cathedra* sarebbe infallibile nelle quistioni di dritto, non già in quelle di fatto — **1912.** Confutazione di tal dottrina — **1913** e **1914.** L' esempio addotto da' Giansenisti in dichiarazione di essa non prova nulla contro la vera dottrina della Chiesa.

1883. Oltre il potere costituente, la Chiesa ha in se anche il potere deliberativo, del quale abbiam determinato lo scopo speciale discorrendo del Dritto governativo in generale. Il bisogno di un tal potere nella Chiesa è assai più grande che nelle altre società, atteso la sua natura spirituale.

1884. Infatti la prima condizione essenziale per ottenere il fine della società teocratica perfetta è la fede nella dottrina del Cristo, poichè il bene assoluto che costituisce tal fine convertesi col vero assoluto, il quale non può altrimenti possedersi dall'uomo che per la fede, ossia per la libera adesione che vi fa l'arbitrio dopo che lo si è ricevuto per l'intelletto.

1885. Ma la fede suppone l'insegnamento, e fondasi nell'autorità; poichè il vero rivelato dal Cristo è determinato e positivo, essendo il vero compiuto e pieno; quindi l'uomo non può conoscerlo per la sola facoltà naturale del suo intuito che dà cognizioni vaghe ed indeterminate. Il vero pieno e compiuto non è tutto intelligibile all'intelletto umano, poichè è infinito; ma ha una parte misteriosa e sovrintelligibile, la quale mentre è la più difficile a scoprirsi ed intendersi, è ancora la più importante a credersi; quindi non può riceversi che per insegnamento ed autorità.

1886. L'insegnamento e l'autorità poi son di due specie, cioè l'uno interno e l'altro esterno: l'esterno consiste nella parola esteriore che volge l'intelletto all'idea che forma il suo significato, e l'interno nella parola interiore con che l'idea parla e manifesta se stessa allo sguardo dell' intelletto.

1887. L'uno e l'altro suppongono l'autorità cioè il dritto nell'insegnante a riscuotere l'assenso o la fede nella sua parola: senonchè tal dritto è diverso secondo che l'insegnamento è esterno od in-

terno. Imperocchè l' insegnante esterno ha un'autorità partecipata, e l'interno un'autorità propria; e per fermo, l' insegnamento interno è dato dall'idea, cioè dall'istessa verità sostanziale ed assoluta, cioè da Dio; quindi ha il dritto alla fede dell'uomo. Ma l'insegnamento esterno è dato da un altro uomo, la cui parola non immedesimandosi con l'idea non è autorevole per se medesima: la sua autorità nasce dalla missione che l'insegnante ha ricevuto per la promulgazion dell'idea; quindi è un'autorità partecipata.

1888. E la sua partecipazione vien fatta dall'idea medesima, poichè l'idea è la sola sorgente dell'autorità; Dio infatti quando elegge i profeti si rivela da prima alla loro intelligenza ispirando loro internamente la verità; indi gl'invia a predicarla tra gli uomini, fornendoli di alcuni mezzi sovrannaturali per autenticare la lor missione; dunque l'insegnamento esteriore deriva la sua autorità dall'insegnamento interiore.

1889. Nè ciò si restringe all'insegnante esteriore; cioè alla persona del profeta; ma estendesi eziandio a tutti coloro che ricevono il suo insegnamento, quali sono i fedeli. Imperocchè non basta che il profeta porti agli uomini fedelmente la divina parola ed accerti la divinità della sua missione: bisogna ancora che gli uomini, a'quali egli parla, abbiano un'interna illustrazione del loro intelletto e intendano allo splendore di essa l'idea significata dalla sua parola.

1890. Questa illustrazione è sovrannaturale e straordinaria, e in ciò si distingue dall'intuito ch'è una facoltà naturale ed ordinaria dello spirito umano: ella è sempre un'azione immediata di Dio sull'intelletto di esso; ma nella persona del profeta l'intelletto non abbisogna di una parola esteriore per riceverla, mentre l'intelletto dell'ascoltatore di lui la riceve all'occasione della parola esteriore. Quindi la necessità della fede ne'credenti include il bisogno dell'autorità insegnatrice anche nella Chiesa.

1891. Siffatta autorità non si limita alla semplice promulgazione della parola di Dio, ma comprende ancora la esplicazione di essa e la decisione de'dubbi che ne possono insorgere. Imperocchè l'insegnamento esterno della Chiesa vuol proporzionarsi allo stato intellettuale degl'individui e de'popoli che il debbono ricevere; il che bene rilevasi dalla condotta del Cristo durante il corso della sua predicazione, poichè Egli parlava al popolo in figure e parabole, ed a'soli suoi Discepoli spiegava il senso delle figure. Dunque siccome gl'individui e i popoli non son tutti nè sempre nel medesimo stato intellettuale, così la Chiesa deve esplicare variamente la parola che lor viene porgendo.

1892. Inoltre le verità della Fede cristiana sono per la più parte sovrintelligibili, ed anche le altre che son razionali e intelligibili

hanno delle strette relazioni con quelle; quindi è naturale il pensare che intorno ad esse insorgan dubbi nell'animo. Or il dubbio esclude la fede, e per tal sua natura è un gravissimo ostacolo al conseguimento del fine che proponsi la Chiesa; dunque è forza di riconoscere in questa l'autorità necessaria per decidere e definire le quistioni intorno alla Fede.

1893. Or l'autorità di promulgare ed esplicare la parola rivelata e definire le quistioni possibili a nascere intorno ad essa forma il potere deliberativo della Chiesa.

1894. Un tal potere fu in lei esercitato per tempissimo; poichè il Cristo promulgò la nuova legge nella Giudea, ne dichiarò il senso a coloro che lo ascoltavano, e definì molte quistioni intorno alla medesima. I suoi Discepoli ebbero da Lui l'istessa autorità, come accennano le parole riferite per l'innanzi = *Euntes docete* etc; e la spiegarono in tutta la estensione, predicando il Vangelo presso tutte le nazioni, spiegando l'occulto senso contenuto nella sua lettera, come vedesi nelle Epistole degli Apostoli, e definendo delle controversie insorte tra i fedeli, come apparisce dal concilio tenuto in Gerusalemme sotto la presidenza di Pietro. Sicchè la necessità e la realtà del potere deliberativo nella Chiesa è una verità irrepugnabile.

1895. La Chiesa nell'esercizio del medesimo ha una prerogativa che la distingue da ogni altra società, ossia il dono dell'inerranza o dell'infallibilità: questo importa che ella non possa ingannarsi nella definizione de'dogmi.

1896. La sana ragione bene intende la necessità e convenienza di questo dono fatto da Dio alla sua Chiesa. Imperocchè la fede nella dottrina del Cristo è di assoluta necessità alla salute spirituale degli uomini; or la fede nasce dalla verità, nè può sussistere fuor di essa; quindi gli uomini debbono assolutamente conoscere la verità della dottrina del Cristo per salvarsi spiritualmente. Essendo a questo scopo di spirituale salvazione istituita la Chiesa, è evidente il bisogno della inerranza pel suo insegnamento; poichè i fedeli non possono ricevere che da lei il vero rivelato dal Cristo, e quando ella il dichiara e definisce autorevolmente, sono obbligati ad accettarlo come loro è proposto; quindi la dichiarazione e definizione del medesimo dev'essere infallibile; altrimenti bisognerebbe ricevere con fede certa una verità incerta od un errore contro il dettame della Logica.

1897. L'assoluta giustizia di Dio non tollera il pensare che gli uomini sian dannati alla morte spirituale ed eterna indipendentemente dalla loro volontà e senza lor colpa, poichè la pena suppone il delitto; or se la Chiesa potesse errare insegnando agli uomini la dottrina del Cristo, costoro potrebbero dannarsi senza lor colpa, es-

sendo impossibile per essi di giungere alla cognizione della verità di tal dottrina per altra via che l'insegnamento della Chiesa; dunque non può dubitarsi che ella sia infallibile nel suo insegnamento.

1898. Il titolo di questo dono fatto da Dio alla Chiesa è obbiettivo, poichè ricavasi dalla necessità della fede, che di sua natura è obbiettiva come quella che nasce dall'assoluta autorità del vero; quindi è indipendente dalle individuali condizioni dell' insegnante.

1899. Questa verità chiaramente additata dal Cristo quando inculcava al popolo di operare secondo ciò che insegnavano i Dottori della legge, e non già secondo ciò che i medesimi operavano, dà ragione del conservarsi della verità nella Chiesa cristiana anche in mezzo ai secoli di barbarie e di corruzione, siccome intervenne in tutto il medio evo per le nazioni europee; poichè la forza dell'insegnamento cristiano non nasce dal soggetto esteriore ch'è l'uomo, ma dall'interna ispirazione od assistenza di Dio = *Non estis vos qui loquimini, sed spiritus patris vestri qui loquitur in vobis* = ; perciò quale che siasi lo stato intellettuale e morale dell'insegnante esteriore, sta sempre la verità di sua dottrina.

1900. Gli scrittori cattolici procedono di conserva nell'insegnare che la Chiesa cristiana sia infallibile ; ma discordano tra loro intorno alla persona ove il dono della infallibilità propriamente risiede, dicendo alcuni che ella sia il Pontefice, capo supremo della Chiesa; ed altri che sia il corpo episcopale adunato in concilio.

1901. Qui bisogna ben distinguere lo stato della quistione per non confondere il lato opinabile della dottrina col suo lato dommatico. Quando il corpo episcopale raccolto in concilio è presieduto dal Pontefice sia in persona che per mezzo di legati da lui messi, niuno de'cattolici dubita della infallibilità dell'uno e dell'altro intorno alle cose della Fede e della Morale; ma quando considerasi l'uno isolato dall'altro, i Gallicani mantengono che la infallibilità si trovi nel solo concilio, e tutti gli altri all'incontro la riconoscono pur nel pontefice, purchè giudichi *ex cathedra*, ossia dopo la invocazione dello Spirito Santo e in conseguenza delle dottrine della Bibbia e della Tradizione da lui solennemente consultate.

1902. Noi non possiamo seguire il metodo de'teologi nel discutere questa quistione; poichè esponiamo il Dritto teocratico secondo il lume della ragion naturale, e non secondo i dettami della rivelazion positiva; quindi procediamo un poco diversamente.

1903. Abbiam veduto che il titolo e la ragione dell'inerranza è l'assoluta necessità del vero come oggetto di fede per la salute spirituale degli uomini, cioè per l'ottenimento del fine della loro società con Dio; dunque il dono dell'inerranza fondasi in un bisogno sociale. Ciò vuol dire che il Pontefice non abbia tal dono come in-

dividuo, ma siccome capo della Chiesa; quindi finchè egli conserva questo suo carattere sociale, non gli si può impugnare tal dono. Or quando sorge il bisogno di definire alcun dogma di Morale o di Fede, e l'Episcopato non siede in concilio, il Pontefice come quegli che rappresenta nella sua persona tutta la Chiesa, può solo autorevolmente definirlo per lei; e poichè la definizione non può essere erronea, bisogna dire che egli sia infallibile nel farla.

1904. Non giova opporre in contrario che convocandosi l'Episcopato in concilio si può definire infallibilmente il dogma controverso, e che però non sembra necessario di attribuire la infallibilità al Pontefice indipendentemente dal concilio che rappresenta la Chiesa docente. Imperocchè la convocazione di tutto l'Episcopato in concilio non sempre è agevole: ciò può bene accadere in una società ristretta nello spazio, ma nella Chiesa cristiana estesa a tutto l'Orbe è assai difficile; e la storia bene il dimostra, poichè la celebrazione dei concilî, (intendiamo i generali), apparisce sempre più rara nella Chiesa secondo che ella si allontana dall'epoca de'primi sei secoli e più si dilata nello spazio. Intanto il bisogno delle definizioni dommatiche è perenne, almeno negli affari di Morale, e non si possono sospendere senza grave danno della Chiesa; or qual mai sarebbe la costituzione del potere deliberativo in questa società, se il capo di lei mancasse della condizione indispensabile al suo retto esercizio qual'è il dono dell'inerranza, ne'casi ordinarî? Questo argomento ci pare invincibile, e c' induce a mantenere che il pontefice indipendentemente dal concilio sia infallibile quando giudica *ex cathedra*.

1905. Quanto al concilio poi, non dubitiamo di affermare che egli pure sia infallibile nelle definizioni dommatiche indipendentemente dal pontefice, purchè sia legittimamente convocato e ritenuto dal medesimo per legittimo. Imperocchè il concilio così condizionato rappresenta la Chiesa; se dunque la Chiesa ha certamente il dono della inerranza, esso non può mancare al concilio.

1906. Vero è che il concilio vuol essere presieduto e confermato dal pontefice; ma tal presidenza e conferma servono solo ad assicurare che il concilio è legittimamente celebrato e non sono la sorgente la causa o il fondamento dell'autorità del medesimo nelle sue definizioni; poichè siffatta autorità è conferita immediatamente da Dio e non dal pontefice.

1907. Sicchè in nostra dottrina il pontefice e il concilio hanno entrambi per se il dono dell'inerranza, perchè entrambi, quando siano legittimi, rappresentano per se stessi la Chiesa.

1908. Ma quali sono i termini a cui stendesi il dono della inerranza nella medesima? Noi già l'abbiamo indicato: esso estendesi

a'dogmi della Fede e della Morale; poichè questi dogmi son veri assoluti, e la loro assoluta verità è quella che fa dell'assenso a'medesimi una condizione necessaria alla salute spirituale degli uomini; quindi per essi dee sussistere la infallibilità delle definizioni ecclesiastiche.

1909. Ma per le cose di disciplina è altrimenti; poichè queste son pure pratiche esteriori, la cui bontà e convenienza dipende da condizioni di tempo di luogo e di persona; or tali condizioni possonsi bene estimare dall'ordinario senno dei reggitori della Chiesa; quindi non occorre un intervento speciale e sovrannaturale di Dio nella determinazione di esse, come occorre nell'infallibile decisione de' dogmi.

1910. I Giansenisti hanno esagerato i limiti della infallibilità ecclesiastica insegnando che questa ha luogo nelle quistioni di dritto non già nelle quistioni di fatto. Ad intendere la loro distinzione supponete che la Chiesa debba giudicare intorno ad una proposizione contenuta in un libro: la quistione di dritto è di sapere se tal proposizione è vera o falsa, cioè conforme o ripugnante a'dogmi della Fede e della Morale; la quistion di fatto poi è di sapere in qual senso l'autore del libro ha inteso la stessa proposizione.

1911. La 1. quistione ammetterebbe la decisione infallibile; poichè la Chiesa conosce i dogmi della Fede e della Morale; quindi può ben decidere se una data proposizione sia conforme ovvero contraria a'medesimi. Ma la 2. non potrebbe infallibilmente definirsi; poichè l'interno sentimento di un autore è noto solo a Dio, e non può mai conoscersi con certezza dagli uomini.

1912. Rispondiamo in generale che talora le quistioni di fatto son connesse con quelle di dritto in modo che le ultime non si possano decidere senza le prime; quindi se riconoscesi la infallibilità della Chiesa nella decisione di quelle, bisogna riconoscerla ancora nella decisione di queste. Tal è il caso di un giudizio della Chiesa intorno al fatto della Risurrezione di Cristo; poichè la realtà di questo fatto è connessa con la verità della Fede = *Si Christus non resurrexit, vana est fides nostra* =.

1913. Quanto all'esempio addotto in dichiarazione della difficoltà proposta da'Giansenisti, è da osservare che il senso di una proposizione contenuta in un libro può ben rilevarsi con certezza, quando sia il senso proprio e naturale; poichè questo è additato dalle parole che lo esprimono prese nel loro proprio e naturale significato e in tutto il loro contesto; or quando i dottori cattolici mantengono la infallibilità della Chiesa nel decidere le quistioni di fatto, la intendono nel senso suddetto; quindi non vi ha ragione d'impugnarla.

1914. Che se discorrasi del senso occulto che l'autore di un libro ha potuto apporre ad una proposizion del medesimo, siam di accordo nel dire che la dichiarazione di un tal senso non può farsi con piena certezza; poichè Dio solo vede gli occulti pensieri degli uomini; quindi non crediamo che la infallibilità del giudizio ecclesiastico si estenda in sino a quel termine.

POTERE LEGISLATIVO DELLA CHIESA.

1915. Il governo della Chiesa ha mestieri del potere legislativo — 1916. Un tal potere gli fu conferito dal Cristo — 1917. Dottrina de' Protestanti intorno all' estensione del suddetto potere — 1918. Ragione in cui fondasi — 1919. Confutazione di tal dottrina. 1. Argomento — 1920. 2. Argomento — 1921. La ragione allegata da' Protestanti è di niun valore — 1922. Le leggi della Chiesa obbligano i fedeli in coscienza — 1923. Conferma di questa verità — 1924. Materia in cui versa il potere legislativo della Chiesa — 1925. Materia di fede — 1926. Materia di morale — 1927. Materia di disciplina — 1928. Le leggi che determinano le materie di fede e di morale sono irreformabili — 1929. Quelle poi che riguardano le materie di disciplina son capaci di riforma — 1930. Ragione di tal differenza — 1931. Questa ragione spiega la facile diffusione della Chiesa in mezzo a nazioni diversissime — 1932. Non che l' armonia delle varie intelligenze nella professione di sua fede — 1933. La Chiesa per la natura della sua legislazione è la società più propizia all' incivilimento degli uomini — 1934. Obbiezione contro la parte irreformabile delle leggi della Chiesa — 1935. Risposta all' obbiezione: il vero, contenuto nelle leggi della Chiesa vuol considerarsi obbiettivamente e subbiettivamente — 1936. La Chiesa procedendo a nuove ed ulteriori determinazioni di esso, guarda al vario stato dell' umana cognizione — 1937. Queste ulteriori e nuove determinazioni non derogano all' immutabilità del vero — 1938. Parte opinabile che accompagna la definizione del vero ecclesiastico — 1939. Per qual ragione la Chiesa non la riprova, ma invece la commenda — 1940. Distribuzione gerarchica del potere legislativo della Chiesa — 1941. Nella sua pienezza compete al Sommo Pontefice ed — 1942 al Concilio ecumenico — 1943. I Vescovi lo esercitano subordinatamente al Pontefice — 1944. I Parrochi infine lo esercitano sotto la dipendenza de' Vescovi — 1945. Qualunque però siasi la restrizione di un tal potere ne' soggetti qui nominati, esso è proprio e non delegato dal superiore.

1915. Il 3. potere che è forza di riconoscere nella Chiesa di Cristo è il potere legislativo; poichè non basta che i fedeli conoscano appieno il fine e i mezzi della loro associazione con Dio, ma è necessario ancora che operino in ordine a questo fine praticando i mezzi

che vi conducono; ora essendo eglino soggetti all'imperio delle passioni, è ben possibile che trascurino di così operare; quindi il governo della Chiesa incaricato di manodurli al fine di questa società dee farne ad essi un'obbligazione od una legge; il che suppone il potere legislativo.

1916. La missione data agli Apostoli dal fondator della Chiesa lo dimostra ad evidenza; poichè ordinò loro non solo d'istruire le genti e battezzarle, ciò che indica il potere deliberativo e costituente, ma ancora d'imporre ad esse l'osservanza de' suoi comandamenti = *Docentes eos servare omnia quaecunque mandavi vobis* =, il che dinota il potere legislativo.

1917. Ma a che estendesi l'esercizio di un tal potere nella Chiesa? I Protestanti pretendono che esso sia ristretto ad imporre a'fedeli le sole leggi dettate dal Cristo nel Vangelo, cioè le leggi divine, aggiungendo che il governo della Chiesa dee limitarsi a proporle a'fedeli, ad esortarli perchè le adempiano, ed a riprenderli quando le trasgrediscano; ma non potrebbe costringerli all'adempimento di esse nè punirli della loro trasgressione.

1918. Imperocchè il Cristo ha rivindicato la libertà degli uomini liberandoli dal servaggio; or se la Chiesa potesse costringere i fedeli all'osservanza di altre leggi che quelle dettate dal suo fondatore, ella verrebbe legando la loro libertà e distruggendo l'immenso beneficio divino; dunque non può pretendere ad un tal potere.

1919. Ma osserviamo co'Dottori cattolici che la legge divina positiva contenuta nel Vangelo è rispetto alla società della Chiesa, come la legge divina naturale è rispetto alla società dello Stato, cioè indeterminata e generica; quindi siccome la soggezione de' cittadini all'imperio della legge naturale non impedisce che il sovrano dello Stato abbia la potestà d'imporre leggi determinate e speciali, così la soggezione de'fedeli alla legge evangelica non toglie al governo della Chiesa il potere di obbligarli con nuove leggi.

1920. Ogni società che piglia una forma concreta e sensibile, ha mestieri di leggi speciali per provvedere a' particolari bisogni di lei; or la Chiesa fondata dal Cristo in sulla Terra è una società concreta e visibile, la quale ha i suoi bisogni determinati e speciali; dunque il suo governo che dee visibilmente regolarla non può a meno di esser fornito di un'autorità legislativa speciale.

1921. La ragione addotta in contrario da'Protestanti non fa loro alcun prode; poichè le leggi non scemano punto nè distruggono la libertà, essendo intese ad agevolarle il conseguimento del fine a cui è naturalmente diretta. Ciò si avvera specialmente delle leggi della Chiesa che mirano direttamente al bene spirituale dell'anima, vero fine della libertà dell'arbitrio: l'uomo che serba coscien-

ziosamente queste leggi, si libera dalla servitù del peccato, e così partecipa realmente dell'immenso beneficio a lui recato dal Cristo.

1922. Sia che si consideri il fine di queste leggi, sia che attendasi alla sorgente della loro autorità, non può dubitarsi che elle obblighino i fedeli in coscienza secondo l'insegnamento cattolico; poichè siffatte leggi han per fine il bene spirituale ch'è il bene assoluto, e la potestà di dettarle deriva da Dio a nome del quale s'impongono; or vi ha mai dubbio che i fedeli siano obbligati in coscienza ad operare in ordine al bene assoluto ed ubbidire al comando di Dio?

1923. Il Cristo investendo gli Apostoli del potere legislativo, come apparisce dalle sue parole = *Quaecunque ligaveritis super Terram, erunt ligata et in Coelis* =, loro assicurava che le leggi dettate da essi sarebbero ratificate nel Cielo, cioè da Dio; dunque queste leggi son munite di una autorità divina; or l'autorità divina non induce una vera obbligazione negli uomini? Conchiudiamo adunque che la Chiesa è investita di un reale ed efficace potere legislativo.

1924. Ma qual'è la materia in cui versa un tal potere? Essendo la Chiesa una società spirituale di sua natura secondo il fine a cui tende, è chiaro che il detto suo potere versa in tutto che rapportasi a tal fine direttamente o indirettamente.

1925. Ed in prima esso aggirasi intorno alle cose attinenti alla Fede; poichè la Fede è il primo oggetto delle obbligazioni degli uomini che vengono in rapporto sociale con Dio = *Accedentes ad Deum primum oportet credere quia est* =. Quindi intendesi il valor legale de'canoni che fa la Chiesa adunata in concilio determinando i punti controversi della Fede. Questo valore risulta dalla forma in cui si propongono; poichè la Chiesa rigetta dal proprio seno chi non vi creda, ciò che forma la pena più grave pe'fedeli: dunque la fede ne'canoni suddetti è della più rigorosa obbligazione.

1926. Secondamente quel potere riguarda le cose attinenti alla Morale; poichè a conseguire il fine della Chiesa non basta la professione della Fede, ma occorre ancora il compimento della legge morale, consistente nella volontà di Dio manifestata agli uomini dal Cristo = *Non qui dicit, Domine, Domine, sed qui facit voluntatem Patris mei introibit in regnum Coelorum* =; quando dunque la Chiesa impone de' precetti morali, questi hanno tutto il valore obbligatorio pe'fedeli.

1927. Terziamente il poter legislativo della Chiesa si riferisce alle cose di disciplina che comprendono l'ordine esterno di questa società; poichè avendo i fedeli una parte sensibile abbisognano di un regolamento pur sensibile ed esterno per mantenersi nella unità

sociale; e ciò ben si pare dalle istituzioni del Cristo, poichè Egli istituì de'Sagramenti nella sua Chiesa, ossia annesse a'segni esterni e sensibili la collazione de'beni spirituali. Or l'amministrazione de' Sagramenti esige alcuni regolamenti esteriori e in rapporto alla loro materia e in rapporto alla forma che debbono essere determinate e precise: l'istesso è a dire delle cose pertinenti al culto esterno indispensabile nella Chiesa come società visibile; dunque il potere legislativo di Lei versa ancora nelle cose di disciplina.

1928. La diversità delle materie dà alle leggi che emanano da un tal potere un diverso valore, tutto obbiettivo; e per fermo le verità della Fede e della Morale sono assolute e però universali ed immutabili; quindi le leggi con cui sono determinate e proposte a credere ed a praticare da' fedeli li obbligano tutti assolutamente in ogni luogo e tempo. Esse costituiscono la parte irreformabile della legislazione ecclesiastica, la quale può solamente esplicarsi in maggiore o minore grado secondo i periodi di civiltà in cui si trova la Chiesa, ma non può mutarsi ed abolirsi giammai.

1929. Le leggi intorno alla disciplina poi hanno altro carattere; poichè la disciplina della Chiesa è variabile; in fatti le cose che la riguardano son verità di fatto che dipendono da circostanze di persona di luogo e di tempo; quindi possono ben variare con circostanze siffatte. Guardate per esempio a' riti de' sagramenti e del culto esteriore: ogni Chiesa particolare ne ha alcuni suoi propri, e non è sempre costante nella loro osservanza.

1930. Il rito è un simbolo che si adopra per rappresentare allo sguardo esteriore de' fedeli l'oggetto interno della lor fede; quindi partecipa più o meno del carattere spirituale o corporeo secondo che ne' fedeli predomina più o meno l'intelligenza l'immaginazione ed il senso; or queste facoltà non sono svolte egualmente negl'individui e ne' popoli che han la sorte di appartenere alla Chiesa; quindi ella come società universale destinata a raccogliere nel suo grembo tutto il genere umano si adatta alle varietà del medesimo modificando la sua disciplina secondo il bisogno. Lo spirito solo della legge è quello che serbasi immutabilmente a traverso tutte le variazioni possibili del rito, e chi sa bene indagarlo in mezzo alla varietà delle forme può sempre ravvisarne l'identità.

1931. Questa saggia economia vi spiega i mirabili successi che ha ottenuto la Chiesa nella sua diffusione pel Mondo: le sue leggi furon ricevute in Roma e in Atene, come nelle selve del settentrione, cioè ne'due centri della civiltà e della barbarie; ed hanno impresso a tutti i loro seguaci il medesimo spirito formando di essi un sol popolo da tutti gli altri distinto, qual è il popolo cristiano.

1932. Chi non stupisce al vedere l'uom del volgo congiunto

nello spirito di Cristo con le più alte intelligenze del secolo, e un Fénélon invidiare la preghiera di un'umile donnicciuola che a piè dell'altare apre la sua anima a Dio e non sa esprimere con parole articolate il suo sentimento? La sapienza della Chiesa nel tenore delle sue leggi contiene il segreto di si maravigliosa armonia.

1933. Questa sapienza medesima rende la Chiesa la società più civile tra tutte le società religiose del Mondo; poichè la civiltà è riposta nel predominio dello spirituale sul corporeo e dell'intelligibile sul sensibile; or le leggi ecclesiastiche mirano sempre a questo predominio subordinando lo spirito alla lettera nelle loro disposizioni; il che trasparisce da tutta la dottrina del Cristo e massime da quella del suo diletto Discepolo che riduce tutte le leggi a quella del mutuo amore tra gli uomini, dicendo esser questo il precetto del Signore, il quale, se si adempia, basta da se solo a salvarli = *Praeceptum Domini est, et si solum fiat, sufficit* =. Quindi intendesi come la Chiesa progredisce di conserva con la civiltà, mentre tutte le altre società religiose isteriliscono e distruggonsi a misura che l'incivilimento si accresce.

1934. Abbiamo detto che le leggi morali e dommatiche sono immutabili atteso la natura delle verità che stabiliscono; ma noi vediamo che il numero di queste leggi va aumentandosi dall'esordio della Chiesa nella successione de' tempi, talchè la Dommatica e la Morale cristiana seguono il corso dello svolgimento scientifico, siccome ogni altra branca dell'umano sapere. Or questo progresso pare incompatibile con la immutabilità del vero assoluto, poichè il progresso include un elemento mutabile e contingente nella sua materia.

1935. Ma riflettiamo che il vero assoluto vuol considerarsi obbiettivamente e subbiettivamente in rapporto allo spirito umano: nel 1. rispetto è immutabile quanto l'istesso Dio col quale si converte, e non ammette verun progresso; nel 2. poi è mutabile e capace di progredire. Imperocchè quel vero subbiettivamente considerato consiste nella cognizione che ne ha l'uomo; or la cognizione dell'uomo risultando dall'azione del suo intelletto in relazione col vero partecipa delle condizioni della virtù intellettiva di lui; quindi siccome tal virtù è una forza creata che incominciando da un semplice conato od atto iniziale è destinata a svolgersi in una serie indefinita di atti successivi per tutta la estensione del tempo, così la cognizione del vero è progressiva di sua natura.

1936. Ciò posto, la Chiesa definendo il vero rivelato nelle sue leggi morali e dommatiche guarda allo stato della cognizione dell'uomo, ed il viene esplicando in maggiore o minor larghezza conforme a' bisogni di esso; or siffatti bisogni van crescendo nei successivi periodi della ci-

viltà sociale; quindi è che appariscono nuove regole di Morale e di Fede nella legislazione ecclesiastica.

1937. La novità di queste regole non deroga all'immutabilità della medesima; poichè le nuove regole son dichiarazioni ulteriori che l'autorità insegnatrice aggiunge alle regole antiche per risolvere i dubbi insorti su di esse e liberarle dagli errori che tendono ad offuscarle. Noi possiamo sfidare qualunque ingegno che voglia sostenere un esame coscienzioso delle leggi morali e dommatiche proposte dalla Chiesa a'fedeli, a trovare una menoma ripugnanza tra le antiche e le nuove: queste non fanno sempre che esplicar quelle traendone una luce maggiore che ne mostri la verità in qualche nuovo aspetto; quindi v'interviene il vero progresso scientifico, il quale risulta dalla immutabilità de' principî e dalla novità delle conseguenze che hannosi dalle esplicazione di essi.

1938. Oltre questo progresso le leggi dommatiche della Chiesa ne ammettono un altro anche legittimo consistente nella parte opinabile che le accompagna; poichè il vero divino non è rivelato in tutta la sua infinita estensione, ma solo in quel grado che occorre a'bisogni religiosi e morali degli uomini; quindi resta sempre intorno a se stesso un margine indeterminato. L'ingegno umano, perchè anela alla percezione del vero compiuto, non si ferma alla semplice definizione della Chiesa la quale non oltrepassa i confini della rivelazione positiva; ma tenendosi su di questa come sur un punto di appoggio sforzasi per via di analogie di determinare quel margine; quindi nascono le opinioni intorno al dogma.

1939. La Chiesa, perchè favorisce alla libertà dell'ingegno come quella ch'è in possesso di un vero immutabile, non riprova siffatte opinioni ogni qualvolta sono informate dallo spirito di sincerità e di moderazione; anzi spesso le commenda e le propone come norme nelle dispute teologiche, come si pare dalle opinioni del Vescovo d'Ippona intorno alla *grazia;* or ciò induce un progresso nella dottrina cattolica, perchè gli ingegni son naturalmente vari e concepiscono variamente l'istessa verità, quando essa non è appieno determinata. A persuadersi di questo fatto basta considerare le diverse opinioni delle scuole teologiche intorno ai dogmi della Chiesa; poichè vi presentano una varietà indefinita e si accostano più o meno alla verità che pigliano a spiegare, tenendosi ognor tra i limiti della Fede: tali sono p.e. le scuole agostiniana e tomistica.

1940. Oltre la estensione e l'oggetto del potere legislativo bisogna considerare eziandio la costituzione del medesimo nella Chiesa. Questo potere è al par degli altri costituito a gerarchia; quindi appartiene a'membri del governo chiesastico in vari gradi subordinati tra loro.

1941. Il Pontefice il possiede ordinariamente in tutta la sua pie-

nezza intensiva ed estensiva; poichè essendo egli il Capo supremo della Chiesa nel suo stato ordinario ha naturalmente la facoltà di dettar leggi a tutto il corpo di lei e intorno ad ogni cosa che abbia un rapporto col bene spirituale de'fedeli.

1942. L'istessa pienezza di un tal potere risiede nel concilio generale convocato e presieduto dal Pontefice; poichè esso rappresenta tutta la Chiesa; dunque ha tutto il potere legislativo di lei.

1943. Dopo il concilio generale e il Pontefice, esso spiegasi pure ampiamente da'Vescovi; ma con certa restrizione; poichè si limita alla periferia delle Diocesi proprie di loro, e dalle loro leggi si può appellare al Pontefice che ha il dritto di confermarle o di rigettarle in tal caso non che di riformarle.

1944. A'Vescovi succedono i Parrochi, il cui potere legislativo restringesi nell'ambito delle proprie Cure e si esercita sotto la dipendenza de'Vescovi stessi.

1945. Qualunque però sia la restrizione di un tal potere ne'Parrochi e ne'Vescovi, esso è proprio e non delegato, poichè lo si riceve da Dio per la consacrazione. Ma nella Chiesa vi ha ancora una delegazione del medesimo fatta da colui che n'è investito propriamente, come accade ne'Legati del Pontefice, ne' Vicari dei Vescovi e ne'Deputati de'Parrochi: in siffatta delegazione il potere legislativo è circoscritto ad arbitrio del delegante a cui appartiene di dritto, e non si esercita validamente che tra i confini del mandato.

POTERE ESECUTIVO DELLA CHIESA.
POTERE GIUDIZIARIO.

1946. Necessità del potere esecutivo nella Chiesa — 1947. Indole speciale del medesimo — 1948. Dichiarazione della verità di siffatta indole per l' esempio delle leggi dommatiche e morali — 1949. Questa indole è comune ancora alle leggi disciplinari—1950. La Chiesa non contraddice a questa indole del suo potere, se usa talvolta di mezzi violenti per la propria difesa e conservazione — 1951. Il potere esecutivo della Chiesa dividesi in due soli rami che sono il potere giudiziario e il potere amministrativo — 1952. Essenza del suo potere giudiziario — 1953. La Chiesa ha il potere di condannare — 1954. Ella ha eziandio il potere di assolvere — 1955. È dotata infine del potere di decidere i casi di coscienza; quindi il suddetto potere giudiziario le compete in tutta la sua estensione — 1956. Foro ecclesiastico — 1957. Distinzione del medesimo in interno ed esterno — 1958. Competenza del Foro interno — 1959. Competenza del Foro esterno — 1960. La distinzione del Foro induce una distinzione della Procedura ecclesiastica ! la Procedura nel Foro interno è segreta — 1961. Esposizione della medesima —

1962. La sua segretezza non ha nulla di odioso — **1963.** Nè la sua dolcezza deroga alla sua efficacia — **1964.** La perfezione di questa Procedura dimostra come tra tutte le società religiose la sola Chiesa di Cristo ha trasformato intieramente gl'individui ed i popoli suoi seguaci — **1965.** Nel Foro esterno ha luogo un'altra Procedura che ha il carattere della pubblicità — **1966.** Necessità di un tal suo carattere — **1967.** Esposizione di questa specie di Procedura — **1968.** Delle pene ecclesiastiche: loro indole speciale — **1969.** Dell'anatema — **1970.** Obbiezione contro la giustizia di questa pena — **1971.** Risposta all'obbiezione — **1972.** Analogia dell'anatema con le pene civili — **1973.** L'anatema non contraddice al carattere medicinale ed espiatorio delle pene ecclesiastiche — **1974.** Del Tribunale d'Inquisizione — **1975.** Procedura del medesimo — **1976.** Sua degenerazione — **1977.** Causa che la produsse.

1946. Quantunque le leggi ecclesiastiche abbiano un'indole tutta spirituale e parlino alla coscienza de'fedeli, pure il lor successo dipende dalla loro esecuzione. = *Non auditores legis, sed factores legis iustificabuntur* =; quindi la Chiesa dee intendere alla esecuzione delle medesime. A tale oggetto ella è fornita di un potere esecutivo del pari che ogni altra società.

1947. Senonchè il detto potere assume un carattere speciale che lo distingue da ogni altro dell'istesso genere, poichè ogni potere sociale è un mezzo inteso all'ottenimento del fine sociale e però dee conformarsi a questo; or il fine della Chiesa è tutto morale e senza la spontanea e libera adesione dell'arbitrio non è conseguibile; quindi il potere ordinato all'attuazione di esso esclude, generalmente parlando, ogni violenza e forza esteriore.

1948. Riflettete un poco alle leggi dommatiche e morali della Chiesa che sono del maggior momento: la osservanza delle prime si riduce ad un atto di fede tutto interno, e quella delle seconde ad un atto di volontà ch'è nullo se non è sincero; or qual violenza può mai imporre la fede all'intelletto e la sincerità al volere dell'uomo? Dio stesso, al dire di Bossuet, ha bisogno di aver ragione, quando vuol ottenere dall'uomo l'assenso a ciò che espressamente gl'impone, come vedesi da'titoli che gli mostra allorquando gli detta una legge per mezzo de'suoi inviati.

1949. È vero che le leggi disciplinari vestono un abito esterno come le leggi civili; ma non dismettono perciò il carattere della dolcezza; poichè l'uomo liberamente si assoggetta alla disciplina della Chiesa entrando e mantenendosi nel suo grembo per la spontaneità della fede. Se infatti disconoscendo il proprio interesse egli dismette la fede, trovasi issofatto fuor della Chiesa, e le leggi della sua disciplina più nol colpiscono. Dunque tutto il potere esecutivo

della Chiesa è mite di sua natura; ed a ciò alludeva il Cristo dicendo che il suo giogo è soave e lieve il peso da Lui imposto a'fedeli. = *Jugum meum suave est et onus meum leve*=.

1950. Vi ha de'casi certamente in cui la Chiesa può ricorrere alla violenza per reprimere degli attentati che portansi al suo ordine esterno, come quando degli eretici e degli scismatici tentano di rompere con la forza l'unità della sua Fede e turbar la sua pace. Ma il dritto di usar la forza che vige allora non è un dritto ecclesiastico, bensì un dritto naturale e comune ad ogni individuo e società lecita e giusta, il quale non ha per fine il bene spirituale degli uomini contro cui si dispiega, ma la propria conservazione e difesa; or questo non è il fine proprio della Chiesa, ma un fine proprio dell'uomo in generale; dunque non prova nulla contro la mitezza del potere esecutivo della Chiesa.

1951. Atteso questa sua indole speciale, un tal potere non si divide da noi in tre rami, come il potere esecutivo delle altre società, esterne, cioè in potere giudiziario amministrativo ed armato; ma solo ne'primi due che ben si possono esercitare senza violenza.

1952. Cominciando dal potere giudiziario, prenotiamo che esso consiste nella potestà di assolvere e di condannare e di decidere i casi di coscienza, i quali rappresentano le quistioni insorte su i dritti e i doveri determinati dalle leggi spirituali.

1953. Questo potere non può negarsi alla Chiesa; poichè le leggi spirituali sono obbligatorie ed hanno una sanzione lor propria consistente ne'beni e ne'mali spirituali conseguenti dalla loro osservanza e trasgressione; or la Chiesa dovendo curare la esecuzione delle sue leggi ha certamente il dritto di dare o torre a'fedeli quei beni secondo che essi se ne rendono degni osservando o trasgredendo le leggi medesime; quindi apparisce il suo potere di condannare.

1954. Quando i fedeli commettono delle colpe che loro impediscano il godimento de'beni spirituali, se ne concepiscono un pentimento sincero, fannosi degni del perdono; poichè Dio non vuole la morte del peccatore, ma la sua conversione e vita; quindi il potere governativo della Chiesa, come quello ch'è investito della divina autorità, ha da Dio la facoltà del perdono, ossia di assolvere.

1955. Quanto a'casi di coscienza, è chiaro che la decisione di essi è necessaria per la salute delle anime, poichè queste abbisognano di fede; or la fede è incompatibile col dubbio, il quale sussiste ragionevolmente finchè non sia disciolto dall'autorità competente; dunque la Chiesa che ha il debito di conservare e sostener la fede de'credenti, ha la facoltà di decidere i suddetti casi. Sicchè il potere giudiziario esiste in lei in tutta la estensione.

1956. L'esistenza del medesimo induce quella del Foro o Tribunale ecclesiastico; poichè il Foro o Tribunale è il luogo ove si esercita il potere giudiziario da persone vestite del carattere di magistrato; se dunque la Chiesa ha il suddetto potere, bisogna che ella abbia il suo Foro o Tribunale.

1957. Questo distinguesi in due specie, l'uno interno e l'altro esterno; poichè i rapporti religiosi de'fedeli sono interni ed esterni: i primi intercedono tra i fedeli da un lato e Dio dall'altro e non oltrepassano i confini della loro coscienza individuale; i secondi poi corrono tra i fedeli risguardati l'uno rispetto all'altro e però spettano all'ordine esteriore e visibile. Or le azioni de' fedeli possono turbare l'una e l'altra specie di rapporti; quindi ci occorre un doppio Foro per giudicarle, l'uno interno e l'altro esterno.

1958. Al 1. appartengono come materia sua propria le azioni interne e libere de'fedeli che hanno un'attinenza col fine della Chiesa, come sono tutti i peccati; poichè essi includono una violazione della legge morale ch'è divina e religiosa, e possonsi commettere nel solo dominio del pensiere.

1959. Al 2. poi spettano le azioni de'fedeli libere ed esterne che ledono l'ordine esteriore e visibile della Chiesa; tali sono gli attentati contro le persone e le cose ecclesiastiche.

1960. La distinzione de'due Fori porta seco la distinzione della Procedura, ossia del modo con cui procedesi per istituire e compiere i giudizi. Nel Foro interno la Procedura è tutta segreta; poichè le cause ivi agitate son tra le anime de'fedeli e Dio ed han per oggetto la riconciliazione loro con Lui; ora questa riconciliazione ha per condizione il pentimento del cuore e la spontanea confessione delle colpe; due cose, la verità delle quali può essere attestata solo dalla coscienza del colpevole; quindi sorge la necessità del segreto.

1961. La istituzion de'giudizi in siffatto tribunale comincia dal reo medesimo; poichè quando egli ha concepito il pentimento e sente il dolore del suo stato infelice, preso dal desiderio di una vita migliore si prostra a'piedi del Confessore e gli espone le proprie colpe. Quegli in seguito informato delle colpe deposte dal penitente gliene rivela la gravezza per ispirargliene più grande orrore; lo esorta a sperarne il perdono dalla clemenza divina, il distoglie dal più commetterne nell'avvenire; e in vista del suo animo contrito lo assolve in nome della Triade. Finalmente in espiazione delle colpe a lui rimesse gl'impone qualche opera pia o di mortificazione come una pena, affidandone l'eseguimento alla propria sua coscienza.

1962. La segretezza di questa Procedura non ha nulla di odioso, poichè volge tutta in beneficio del reo: in essa non ritienesi dal giudice il fatto della colpa che per la massima delle sue pruove qua-

l'è la confessione del reo medesimo: questi elegge il proprio giudice, si costituisce innanzi a lui accusator di se stesso, istruisce per dir così il proprio processo, provoca la propria condanna dopo il riconoscimento della propria reità; ed è il solo esecutore della propria sentenza. Non crediamo che la sana ragione possa escogitare un altro genere di Procedura più favorevole di questo all'uomo colpevole.

1963. Nè la somma dolcezza di esso deroga affatto alla sua efficacia; poichè l'uomo fedele conosce che il suo giudizio avviene in presenza di Dio, del quale il Sacerdote non è che un organo esterno e visibile; quindi ogni atto d'insincerità sia nella deposizion delle colpe sia nel concepirne il pentimento ed espiarne la pena non solo gli è inutile, ma ancora dannoso, poichè Dio legge nell'intimo del cuore, e niun pensiere o sentimento umano può essergli occulto. La sentenza del Sacerdote è ratificata da Dio quando l'uomo colpevole soddisfa dal canto suo a tutte le condizioni subbiettive che si richiedono per la sua giustificazione e che quasi tutte riduconsi al sincero pentimento dell'animo = *Poenitemini ut deleantur peccata vestra* =; laonde è impossibile di far gabbo alla giustizia che presiede al Foro interno della Chiesa.

1964. La perfezione di esso ci spiega il raro fenomeno che ella ha prodotto nel Mondo; poichè tra tutte le società religiose la sola Chiesa è quella che giunse a trasformare moralmente gl'individui e i popoli che ricevettero la Fede ed assoggettaronsi all'autorità dei suoi giudizi.

1965. Nel Foro esterno ha luogo un'altra Procedura, dettata dall'indole delle materie che vi sono discusse: queste materie somigliano a quelle che discutonsi nel Foro civile, come sono i delitti che turbano l'ordine esterno della Chiesa, p.e. gli attentati degli eresiarchi contro l'unità della Fede; quindi esigono la pubblicità del giudizio.

1966. Il vero scopo delle cause portate al Foro esterno è il ristabilimento dell'ordine esteriore perturbato dal delinquente, e la protezione degli altri fedeli contro siffatto perturbamento; perciò la istruzion del processo e la decision del giudizio non può essere segreta, ma deve esser palese, acciocchè si conosca il pericolo da coloro a cui sovrasta e si possa cansarlo.

1967. Qui il magistrato intima al colpevole di presentarsi in giudizio, gli affaccia il delitto onde questi è accusato, il discute apertamente al cospetto di lui, ammette la difesa; se egli il riconosce e sen pente, viene assoluto; se poi ostinasi nel medesimo, è condannato e sottoposto alla pena, anche suo malgrado.

1968. La natura della pena è proporzionata al delitto ed è di va-

ri gradi e di varie specie: essa generalmente consiste nella privazione o sottrazione de'beni spirituali. Imperocchè l'oggetto della Chiesa sono i beni spirituali, essendo ella intesa alla santificazione delle anime; or la sanzion delle leggi sociali consiste nell'uso di que'mezzi onde la società è fornita di sua natura; quindi la Chiesa come società spirituale non può infliggere che pene spirituali. Tal è il diniego de'sagramenti; poichè tutti i beni spirituali derivano dall'azione sovrannaturale della *grazia*; or Dio ha annesso l'azione della sua grazia all'uso de'sagramenti per renderla sensibile agli uomini; quindi gli uomini son puniti sensibilmente de'loro delitti contro la Chiesa col diniego de'sagramenti.

1969. La più grave delle pene inflitte a'rei nel Foro esterno della Chiesa è l'anatema o la scomunica, la quale importa che coloro siano esclusi dal suo seno a segno d'impedire a'fedeli ogni esterna comunicazione con essoloro. Ei non vi ha certamente altra pena maggior di questa per un'anima fedele; poichè la Chiesa è la sola società ove si possa sperare la salute spirituale = *Extra Ecclesiam nulla est salus* =; quindi chi è escluso dal suo grembo è impossibile che sia salvo.

1970. Per tale sua gravezza non può dirsi per altro che l'anatema sia una pena illegittima ed assurda sotto il pretesto che ogni pena, e segnatamente la pena spirituale deve avere un carattere espiatorio e medicinale, come quella che intende alla soddisfazione dell'offesa giustizia ed alla correzione del reo; quindi non può esser tale da rendergli impossibile ogni bene spirituale, come sarebbe l'anatema.

1971. Imperocchè la giustizia sociale consente che chi non vuol riconoscere l'autorità che presiede all'ordine sociale sia escluso dalla società, non potendo questa sussistere senza il riconoscimento di quella; or l'anatema s'infligge a coloro che convinti della loro reità si ostinano nel delitto che minaccia l'ordine della Chiesa e dispregiano l'autorità di lei intesa a mantenerlo; dunque è una pena socialmente giusta.

1972. Essa equivale alla pena dell'esiglio e della morte che talora si fa da'magistrati civili soffrire ad un reo, il quale co'suoi misfatti pone a rischio la vita e la tranquillità dello Stato, nè può efficacemente infrenarsi con altre pene più miti; il solo divario che corre tra l'una e l'altra si è che per l'esiglio e la morte il reo perde ogni bene civile sperabile dallo Stato, mentre per l'anatema è privato di ogni bene spirituale che può sperarsi dalla Chiesa; dunque la legittimità dell'anatema si fonda nell'istesso principio che la pena civile ad esso analoga, la quale non si reputa da'Pubblicisti illegittima in ogni caso possibile.

1973. Quanto al carattere espiatorio e medicinale delle pene, sovrattutto spirituali, osserviamo che l'anatema bene il conserva; poichè lo scopo della Chiesa nella inflizione di esso non è solo di tutelare il suo ordine esterno in generale, ma eziandio d'incutere al reo un salutare terrore, ond'egli umiliato e confuso riconosca il proprio fallo e venga a pentimento. Infatti se il reo scomunicato fa senno e vuol rientrare nella Chiesa abjurando l'errore e detestando il misfatto per cui n' è escluso, vien rimesso nel seno di lei; or il pentimento è un atto interiore dell'uomo che naturalmente considerato dipende dalla libertà dell'arbitrio; dunque la Chiesa dal canto suo non rende impossibile al reo ogni bene spirituale anche quando il punisce con la maggior delle pene, e però non deve tassarsi di crudeltà nell'amministrazione di sua giustizia.

1974. Al Foro esterno della Chiesa rapportasi il Tribunale dell' Inquisizione, oggetto di terrore e di scandalo per chi nol guardi nel suo spirito ed attenda solo agli abusi di cui fu cagione. Esso fu istituito col disegno di mantenere la purezza della fede cristiana in sen della Chiesa; quindi eran tradotti innanzi al medesimo quei fedeli che davan sospetto di eresia nel loro insegnamento.

1975. A verificare un tal sospetto interrogavasi l'imputato intorno al punto di dottrina che credeasi impugnato da lui, e gli si proponea la formola della fede ond'era stabilito, acciocchè riconoscesse la verità e smentisse in tal guisa l'imputazione fattagli. La ricognizione di quella formola accompagnata dalla riprovazione dell'errore contrario bastava per assolverlo e rimetterlo in libertà; se poi quegli ricusava questo atto e sosteneva l'errore, venia dichiarato reo di eresia, e come tale spiritualmente punito. Or quale scandalo e terrore mai ispira per se stesso un tal procedere?

1976. È vero che la procedura dell'Inquisizione fu alterata, come accadde specialmente in Ispagna per opera dell'inquisitor generale Torquemada, fattosi strumento di un' ipocrita e feroce politica del capo dello Stato; poichè l' accusa vi fu trasformata in delazione; col pretesto di mantenere l'unità della fede violaronsi i vincoli più sacri della natura ingiungendosi a'figli la denunzia contro i genitori, ai servi quella contro i loro padroni, agli amici contro gli amici, e togliendosi o almanco rendendosi inutile ogni difesa dell'innocente accusato, e infine assoggettandolo alla tortura alla confisca de'beni ed al supplizio del fuoco.

1977. Ma qualcosa han di comune gli abusi di un'istituzione con lo spirito della medesima? ei bisogna vedere negli eccessi dell'Inquisizione gli effetti funesti della confusione de'poteri. Il potere spirituale mite nell'indole sua difficilmente conserva la sua mitezza quando si abbassa al livello del potere temporale e giunge a farsi

suo vile ministro: allora esso veste il carattere del padrone a cui serve, e se questi è un tiranno, divien feroce ed orribile al pari di lui.

DRITTO PENALE DELLA CHIESA.

1978. Il potere di condannare, ond' è fornito il governo della Chiesa, arguisce in lui il dritto di punire — 1979. Dimostrazione di questa verità rispetto al Foro interno ed — 1980 al Foro esterno — 1981. Considerazione speciale onde abbisogna il dritto penale della Chiesa — 1982. Le istituzioni sociali partecipano del carattere proprio della società a cui appartengono — 1983. La Chiesa è la società più mite e più giusta; quindi nasce la mitezza e giustizia delle sue pene — 1984. Triplice scopo della pena — 1985. Scopo espiatorio e ragione di esso — 1986. Scopo riparatorio e ragione di esso — 1987. Scopo medicinale e ragione di esso — 1988. 1989 e 1990. La Chiesa intende a questo triplice scopo nell' esercizio del suo dritto punitivo — 1991. Dogmi della Chiesa relativi a tal dritto — 1992. Distinzione della pena in purgativa ed espiativa — 1993. Sorgente di questa distinzione — 1994. L' assoluta giustizia concede al colpevole un tempo di prova per la purgazione del suo reato — 1995. Distinzione del male della colpa e del male della pena — 1996. Quando il tempo della vita terrestre non basta alla purgazione del colpevole, questa dee compiersi nella seconda vita; quindi intendesi la esistenza del Purgatorio — 1997. Analogia del Purgatorio con la vita terrestre, e sua differenza da essa — 1998. Morale importanza della vita terrestre per l' uomo — 1999 e 2000. Considerazioni intorno alla pena di morte, cavate da siffatta importanza — 2001. Stato d' impenitenza finale; a questo stato rapportasi il dogma sull' esistenza dell' Inferno — 2002. Obbiezione contro un tal dogma — 2003. Risposta de' Teologi all' addotta obbiezione — 2004. Il principio generale ove fondasi tal risposta non si può spingere tropp' oltre nella sua applicazione — 2005. Nuovo principio a cui ricorriamo per dileguare la proposta obbiezione — 2006. Conflitto nascente nell' animo del colpevole dal male della colpa — 2007. Dal male della colpa nasce il male della pena, il quale gli è simile di natura ed ha una durata pari alla sua; quindi si giustifica la eternità delle pene — 2008. Altra obbiezione tratta dalla bontà e giustizia assoluta di Dio — 2009 e 2010. L' assoluta bontà di Dio non contraddice all' eternità delle pene, quando ammettasi una diminuzione di esse nella loro intensità — 2011. Riscontro di questa verità nella Bibbia e nella Tradizione della Chiesa — 2012. L' assoluta giustizia neppur si oppone all' eternità delle pene — 2013. Il carattere espiatorio delle pene eterne arguisce altresì la loro diminuzione successiva nel grado. Ritiensi questa dottrina ch' è in armonia con gl' istinti benevoli del cuore umano.

1978. Avendo la Chiesa un potere giudiziario, è giuocoforza di am-

mettere in lei il diritto di punire; poichè il potere giudiziario ha due essenziali funzioni, l'una di assolvere e l'altra di condannare; or la condanna include l'idea della pena, massime ne'giudizi criminali. Imperocchè questi giudizi han luogo allorchè si viola un dritto altrui per un'azione libera ed ingiusta qual è il delitto o reato: tal violazione accade nel reo per un predominio del suo amore a'beni sensibili in sull'amore al bene intelligibile, e si toglie ripristinando nell'animo di lui l'accordo tra l' uno e l' altro amore; or questo accordo non è possibile senza la repressione dell'affetto sensibile per ridurlo al suo posto naturale ov' è subordinato all' altro affetto più nobile; quindi è inseparabile dal dolore, il quale propriamente nasce dalla sottrazione di un bene sensibile. Or la pena non consiste appunto nella sottrazione di un ben sensibile e non è sempre accompagnata dal dolore? dunque la condanna comprende in se la pena, e perciò il potere di condannare porta seco il dritto di punire.

1979. Questa verità ha il maggiore suo riscontro nel Tribunale della Chiesa sia interno che esterno; e per fermo al Tribunale interno riferisconsi propriamente i peccati degli uomini; or i peccati son reati contro Dio che rappresenta nella sua persona la legge morale e l'assoluta giustizia, e però contengono una violazione dei dritti divini. Essi nascono da un affetto smodato a' piaceri del senso e son parti della concupiscenza; quindi non possono cessare dall'animo senza un sagrificio di quei piaceri, il che costituisce un dolore ed una pena.

1980. Al Tribunale esterno rapportansi i fatti colpevoli che minacciano la pace e l'ordine della Chiesa, come sono p. e. le eresie e gli scismi: questi derivano pure da un affetto sensibile e immoderato, qual'è la superbia dello spirito, ed includono una lesione de'dritti divini ed umani; poichè mentre contraddicono all'autorità della Chiesa ch'è tutta divina, turbano ancora i fedeli nelle loro relazioni sociali con Dio; nè si possono cancellare senza l'umiliazione del cuore ch'è il più gran sagrificio dell'uomo; dunque han seco pur l'idea della pena. Sicchè la Chiesa investita da Dio del potere di condannare ha senza dubbio un dritto di punire.

1981. Questo suo dritto ha un'indole speciale del pari che il poter giudiziario ond'esso emana; quindi ragion vuole che sia preso da noi in ispeciale considerazione.

1982. Ogn'istituzion sociale porta impresso il carattere particolare della società in cui è stabilita; poichè le istituzioni sociali son mezzi ordinati al conseguimento del fine che la società si propone e vengono fondate dall'autorità che la regge; or siccome il fine è quello che suggerisce i mezzi, e l'autorità come forza intelligente

riflette se stessa in tutte le opere sue, così avviene che il carattere proprio di una società passa nelle istituzioni di lei.

1983. Ciò posto, la Chiesa è la società più pura e più giusta che abbia ad ammirare la sana ragione; onde che possiamo intendere *a priori* che il suo dritto penale sia il più perfetto e il più giusto di tutti.

1984. A dichiararlo più ampiamente osserviamo che la pena può avere un triplice scopo, cioè l'espiazione della colpa, la riparazione del male prodotto dal colpevole, e il miglioramento di quest'ultimo.

1985. L'espiazione della colpa consiste nella soddisfazione della giustizia oltraggiata per essa. Questo scopo non può giammai mancare alla pena; poichè la giustizia è assoluta ed ama assolutamente l'ordine; or la colpa è un disordine il quale non può torsi nel colpevole senza un dolore, siccome ora si è veduto, e però senza una pena; quindi la pena dev'essere espiativa.

1986. La riparazione del male prodotto dal colpevole è pure uno scopo inseparabile dalla pena; poichè ogni male è un disordine; quindi la giustizia punitrice includendo l'assoluto amor dell'ordine non può a meno d'intendere alla riparazione del male conseguente alla colpa.

1987. Finalmente la pena dev'essere indirizzata alla correzione o miglioramento del colpevole; poichè la giustizia non è divisa dalla bontà, anzi s'immedesima con la bontà e logicamente l'è subordinata, perchè l'amor dell'ordine dal bene procede ed al bene conduce; or la bontà non consente che l'essere colpevole sia martoriato all'indarno, quasi strumento di pura vendetta. Inoltre il maggior disordine indotto dalla colpa è quello che accade nell'animo del colpevole, poichè egli a ragion veduta sagrifica il bene intelligibile al ben sensibile contro l'ordine essenziale delle cose; or se la giustizia per l'assoluto amor dell'ordine tende ad annullare ogni disordine, ella tende ancora a togliere quello che esiste nell'animo del colpevole; dunque ha eziandio per fine il miglioramento di esso. Sicchè l'idea completa della pena include il triplice scopo sovrallegato, e il dritto penale è tanto più giusto e perfetto nel suo esercizio quanto più vi si accosta da presso.

1988. La Chiesa istituita dal Cristo come tipo di ogni altra società possibile non potea a meno di mirare nella inflizion delle pene al maggiore adempimento del loro molliplice scopo. Infatti quando l'uomo colpevole si assoggetta al giudizio di lei, ella esige per prima condizione il suo pentimento accompagnato dal dolore di avere offeso la divina giustizia e dal proposito di non offenderla in avvenire con altre colpe; quindi apparisce lo scopo del miglioramento del colpevole, poichè l'animo di costui, adempiendosi l'accennata condizione, certamente si ammigliora.

1989. Per l'adempimento della condizione medesima cessa il male avvenuto in persona del colpevole; poichè il pentimento ed il dolore conceputo per la commission della colpa dimostra che nel suo animo è rinato l'amor dell'ordine, principio e causa di ogni morale perfezione; quindi si pare lo scopo della riparazione a cui intende la Chiesa.

1990. Finalmente il colpevole è assoggettato dal suo giudice spirituale ad alcune opere di mortificazione, come mezzi di espiazione delle sue colpe; dunque non vi ha dubbio che la espiazione sia pure uno scopo guardato dalla Chiesa nell'imporre le sue pene. Impertanto conchiudiamo che il dritto penale della Chiesa è il più giusto e perfetto nel suo esercizio.

1991. La dottrina del Cristianesimo possiede due dogmi relativi a questo dritto, il quale ha in essi una base filosofica: tali sono i due dogmi sulla esistenza del purgatorio e dell'inferno. Ei giova di esplicarli un poco col lume della ragione per intenderne il valore scientifico.

1992. La pena considerata in ordine al suo scopo morale dividesi in purgativa ed espiativa: dicesi purgativa se giunge a ripristinare l'armonia morale nell'animo del colpevole, togliendo in lui il predominio del senso sulla ragione, e del sensibile sull'intelligibile; ed espiativa, quando non giunge a tal segno.

1993. Ciò dipende dalla libertà dell'arbitrio; poichè la colpa, sebbene indebolisca e scemi tal libertà, pur non l'annulla totalmente; talchè dipende dal colpevole il rimanere nello stato della colpa od il risorgerne.

1994. L'assoluta giustizia gli concede un tempo di prova sufficiente alla sua resipiscenza, il quale si estende a tutto il periodo della vita terrestre; e finchè il colpevole vive in sulla Terra, è sempre ammesso alla giustificazione mercè il pentimento.

1995. Però è da notare che il pentimento toglie solo il mal della colpa, ma resta il male della pena inteso alla soddisfazione della giustizia; or il male della pena vuol esser proporzionato al delitto sì nella intensità che nella estensione o durata; quindi intendesi il bisogno del tempo per la espiazione.

1996. Ciò posto, se il tempo della vita terrestre soccorre al colpevole per scontar la sua pena, al termine di quella la giustizia soddisfatta gli consente di entrare al godimento del bene assoluto ch'è il fine della legge; ma se per la brevità della vita la pena non fu scontata del tutto, giustizia esige che lo sconto si compia per un tempo ulteriore di là dalla tomba; quindi nasce il bisogno di un luogo di espiazione o meglio di purgazione nell'altra vita. Questo è il purgatorio; laonde il dogma cattolico il quale ne stabilisce la esistenza, è un dettato della giustizia penale.

1997. Il purgatorio ha un'analogia con lo stato di prova in sulla Terra, del quale è una continuazione sotto un certo rispetto; poichè nell'uno e nell'altro l'animo umano si prepara e purifica per ascendere al regno della gloria. Il divario che vi corre si è che nella vita terrestre l'uomo è capace ancora di merito, e può acquistarlo mediante il sagrificio della mente e del cuore; ma nel purgatorio sconta solo il mal della pena ed è incapace di meritare ulteriormente con la sua rassegnazione al medesimo.

1998. Quindi risulta il moral valore della vita terrestre per l'uomo cristiano: il quale vede nelle sventure di essa tanti segni di misericordia divina; poichè queste sventure a lui servono come mezzi di espiare non solo la pena delle sue colpe, ma di acquistare eziandio un maggior merito per la vita futura.

1999. Questa considerazione mostra ancora il riserbo con cui vuole applicarsi a'rei la pena di morte che sembrano di meritare per la enormezza de'loro misfatti; poichè si toglie ad essi con tal pena il fondamento di ogni altro bene possibile, ossia la capacità del merito; quindi non che tendere al morale perfezionamento loro, tal pena gli priva della più importante condizione morale.

2000. Se aggiungete che i rei dannati a morte possonsi ritrovare nello stato di colpa ed impenitenza, la suddetta pena si offrirà nell'aspetto più orribile; poichè passando in tale stato dal tempo all'eternità essi incontreranno ancora l'eterna morte dell'anima, finendo con la vita terrestre il tempo di prova. Sicchè la pena di morte decide per sempre il destino dell'uomo, e la sorte che a lui si procura per la medesima, è assolutamente irreparabile; or quale degli umani individui fornito del menomo senso morale non deve inorridire al cospetto di sì grave risponsabilità che egli assume stabilendo quella pena contro de'rei? Noi ci affidiamo alla legge del progresso umanitario sperando la diminuzion successiva e infine l'abolizione di essa nel seguito de'tempi.

2001. Lo stato d'impenitenza finale dell'uomo ci guida all'altro dogma della giustizia penale riconosciuto dal Cristianesimo nella sua dottrina sull'inferno. Questo importa che morendo l'uomo in sulla Terra senza aver conceputo il pentimento di una colpa mortale sia dannato ad una pena perpetua e irremissibile.

2002. A prima fronte questo dogma sembra ripugnante alla giustizia punitrice; poichè il male della pena dev'essere proporzionato a quello della colpa; or la colpa è un atto passaggero dell'anima umana, il quale quantunque durasse per tutta la vita terrestre non ha proporzione di sorta con la eternità, come il finito con l'infinito; dunque è ingiusta una pena eterna applicata alle colpe dell'uomo.

2003. A dileguare tanta difficoltà osservano i teologi che il ma-

le di una colpa mortale è obbiettivamente infinito; poichè la sua gravezza misurasi dalla dignità dell'essere offeso per essa; quindi siccome Dio è adorno di una dignità infinita e il suo dritto è infinitamente rispettabile, così l'uomo offendendolo mortalmente commette una colpa infinita e degna di essere infinitamente punita. Or la pena dell'uomo non può essere infinita nella intensità; poichè essendo uno stato od una passione del suo animo è essenzialmente finita; dunque dev'essere infinita nella estensione, e però eterna.

2004. Senza rigettare questo argomento che ha un grande aspetto di verità, notiamo che il medesimo non si può spingere tropp'oltre, perchè lascerebbe qualche lacuna difficile a colmare. In fatti stando al principio della proporzione tra il male della colpa e quello della pena bisogna convenire che un uomo può farsi reo di più colpe mortali, ovvero di una colpa mortale maggior di un'altra: allora dovendosi calcolare la ragion della pena con quella della durata e però renderla eterna, acciocchè risponda all'infinità obbiettiva della colpa, è forza il dire che il colpevole dovrà soffrire più pene eterne, od una pena più eterna; il che ripugna, essendo l'eternità una semplice e indivisibile. Dunque la commutazione della intensità nella durata non spiega bene la proporzione tra il male della colpa e il mal della pena.

2005. A noi sembra di spiegarla più acconciamente insistendo sulla natura della colpa e della pena. Imperocchè la colpa e la pena son due mali molto simiglianti tra loro, e la seconda è in gran parte costituita dalla prima; infatti la colpa è la volontaria separazione dell'animo dal vero suo fine ch'è il bene assoluto e intelligibile, cioè da Dio, e la sua conversione al bene sensibile e relativo, cioè al Mondo: = *aversio a Deo et conversio ad creaturas* =. Questa separazione è un disordine ed una pugna; poichè l'animo di sua natura tende a Dio, all'ordine, e deve ripugnare a se stesso per allontanarsi da Dio ed amare il disordine; di più essa include il dolore, poichè ogni stato di disordine e di pugna è doloroso per un essere senziente, e il rimorso ch'è indiviso dalla colpa lo dimostra abbastanza; questo dolore infine nasce dallo sforzo che fa l'animo contro il soverchiante affetto al ben sensibile, poichè egli di sua natura tendendo al bene intelligibile ed essendovi attratto con prepotente impulso dall'atto creativo di Dio resiste naturalmente al moto contrario del senso e cerca reprimerlo.

2006. Or il medesimo fenomeno accade presso a poco nella pena; poichè durante la colpa e il morale disordine indotto da essa, l'animo conservando la sua esistenza risente l'azione creatrice che tutto conserva con la sua immanente virtù; quindi avviene in lui un conflitto tra lo sforzo naturale verso il bene assoluto e lo sforzo

libero dell' arbitrio verso il ben relativo. Il primo sforzo tende a ristabilire l'ordine perturbato e però a comprimere il secondo il quale ha ecceduto i suoi limiti e trovasi predominante: questa compressione genera il dolore, il quale dicesi pena in quanto è meritato dall' essere colpevole.

2007. Sicchè il male della pena germina dal male della colpa ed ha con esso una comunanza di natura; laonde è forza il pensare che durando la colpa duri eziandio la pena. Or quando l'uomo giunge allo scorcio dello stato di prova e non pentesi del reato in cui giace, la sua colpa dura sempre oltre la tomba; quindi non può a meno di restar sempre nello stato di pena. Ed ecco l'eternità delle pene spiegata pure col principio della proporzione tra la pena e il delitto, ma in guisa diversa senza veruna assurdità intrinseca.

2008. Contro questo dogma opponesi che l'assoluta bontà e giustizia di Dio non può consentire che l' uomo colpevole soffra un eterno dolore; poichè la bontà assoluta vuole assolutamente il bene e la giustizia esige che un'azione sia punita quando l' agente possiede la libertà di farla od ometterla; or dopo lo stato di prova l'azione dell' animo umano non è più libera; dunque non può allora imputarsi a colpa e gastigarsi.

2009. Rispetto all' assoluta bontà di Dio rispondiamo che il bene non può sussistere assolutamente che in Lui solo; poichè il bene assoluto è il bene infinito; se dunque in Dio solo sussiste l' infinito, solo in Lui è da ammettersi il bene assoluto. Le creature ammettono in se stesse solo il bene relativo e finito, il quale appunto perchè è finito è misto sempre al suo contrario, cioè al male consistente nel difetto di un bene. La bontà di Dio in ordine al bene di esse spiegasi con accrescerne l' elemento positivo o col diminuirne il negativo, nè può altrimenti spiegarsi; quindi non ripugna all'eternità delle pene, quando queste soffrissero sua mercè una diminuzion successiva.

2010. Or tale successiva diminuzione non è esclusa dalle pene de' reprobi, quantunque siano eterne; poichè Dio conserva loro la esistenza e la sua azione conservatrice s' immedesima con l' azione creatrice; ma quest' azione tendendo sempre al suo scopo ch' è il bene non può a meno di produrre nel suo termine esteriore qualche bene o perfezione relativa, ond' esso è capace; quindi la dolorosa condizione de' reprobi non è un male assoluto, il quale d' altronde non può sussistere, convertendosi col nulla assoluto.

2011. Questa dottrina ha un riscontro nella Bibbia e nella Tradizione del Cristianesimo; poichè Gesù Cristo rappresenta nell'inferno il ricco Epulone tenero della salute de' suoi fratelli superstiti, e S. Agostino dice de' dannati all' inferno che per essoloro val

meglio di esistere in quello stato che non esistere affatto; or la tenerezza per l'altrui salute non è un bene? e la esistenza può dirsi miglior del nulla se non contenga alcun bene?

2012. Quanto all'assoluta giustizia osserviamo che ella esige la libertà dell'agente per la imputabilità dell'azione, ma la esige solo nel tempo che egli si determina all'azione e la compie: dopo che l'ha compiuta, egli deve sostenerne l'effetto, perchè n'è stato la causa; or l'effetto dura anche dopo l'azione della causa, e la sua cessazione non sempre dipende dalla medesima. Ciò si avvera specialmente nell'effetto della colpa; poichè la volontà per la colpa s'indebolisce e deteriora nella sua attività; per tal circostanza ella è inetta a togliere il disordine ingenerato dalla sua azione colpevole, come avviene di ogni forza scaduta dal suo stato naturale in uno stato morboso. Quindi intendesi che l'animo umano può durare nella disordinata condizione ove cadde per la sua colpa senza poterne da se stesso risorgere: ciò appunto succede al termine dello stato di prova; quindi se la pena del reo è sempre giusta durante il suo stato colpevole, l'eternità della medesima non ripugna all'assoluta giustizia.

2013. Ciò che le ripugna è l'intensità della pena ognor costante; poichè se la pena è espiativa di sua natura e dee soddisfare alla giustizia, la sua continuazione include un'espiazion successiva, e però una diminuzione di grado. Onde che la successiva diminuzione delle pene risulta ad un tempo dalla bontà e dalla giustizia assoluta: essa accorda l'insegnamento della Fede col lume della ragione e con gli istinti benevoli del cuore umano.

POTERE AMMINISTRATIVO DELLA CHIESA.

2014. Natura del potere amministrativo della Chiesa — 2015. Dimostrazione della sua realtà — 2016. 1.° Parte del medesimo, la quale riguarda le azioni esterne de' fedeli — 2017. Dichiarazione di siffatte azioni — 2018. Il bisogno di regolarle dimostra nella Chiesa il potere direttivo delle persone — 2019. La esistenza di un tal potere apparisce ancora da alcune parole del Cristo — 2020. La Chiesa l'ha mai sempre esercitato — 2021. Il suo esercizio è gerarchicamente distribuito — 2022. Sorgente di siffatta distribuzione — 2023. In virtù di essa i Vescovi dipendono dal Sommo Pontefice nell'esercizio della loro giurisdizione; ma tal dipendenza non deroga al loro carattere e dignità episcopale — 2024. Altra ragione di tal dipendenza — 2025. La giurisdizione de' ministri inferiori della Chiesa dipende dai Vescovi — 2026. Divario tra questa dipendenza e quella de' Vescovi dal Sommo Pontefice — 2027. Facoltà del Sommo Pontefice in ordine alla depo-

sizione de' Vescovi — 2028. Risposta ad un' obbiezione in contrario — 2029. 2.ª Parte del potere amministrativo della Chiesa che riguarda le cose. La Chiesa ha il dritto di usare de' beni temporali — 2030 e 2031. Confutazione di un sofisma dell' Imperatore Giuliano — 2032. La Chiesa ha eziandio il potere di amministrare i suoi beni temporali — 2033. Limite onde può essere circoscritto un tal suo potere — 2034. Questo limite non deroga, anzi conferisce alla dignità della Chiesa — 2035. Ragione ove fondasi l' indipendenza della Chiesa nell' amministrazione de' suddetti beni — 2036. Obbiezione ricavata dagli abusi della medesima — 2037. Risposta all' obbiezione — 2038. Il Laicato spogliando la Chiesa de' suoi beni temporali pecca d' ingratitudine — 2039. Altro titolo del rispetto verso questi beni — 2040. La Chiesa nell' amministrarli dee serbare lo scopo della loro destinazione — 2041. Circostanza che permette di destinarli ad altro scopo.

2014. La Chiesa come società la quale comprende in se degli uomini, ha un potere esterno diretto a regolare esternamente i fedeli nelle loro azioni religiose, e le cose temporali ne' loro rapporti col bene spirituale: noi lo denominiamo potere amministrativo.

2015. La esistenza di un tal potere è irrepugnabile; poichè ogni società perfetta nel suo genere dev' essere investita dell' autorità necessaria e sufficiente a conseguire il suo fine; or le esterne azioni de' fedeli in ordine al bene spirituale a cui tende la Chiesa abbisognano di una direzione per essere insieme accordate e procedere in armonia; di più i fedeli non possono agire esternamente in ordine al fine spirituale senza alcuni mezzi esterni e temporali, come apparisce chiaramente nell' esercizio del culto esteriore; dunque la Chiesa ha il potere necessario e sufficiente per regolarli sotto questo rapporto, cioè il potere amministrativo.

2016. Cominciando a considerare la prima sua parte che riguarda le azioni esterne de' fedeli, osserviamo che i fedeli non debbono essere contenti alla sola fede nel domma, ma debbono accompagnare la loro fede con delle opere; senza di che ella è inutile = *Fides sine operibus mortua est.* =

2017. Queste opere consistono nelle preghiere, ne' sagrifici, nelle lodi, nelle azioni di grazia a Dio; nelle esortazioni, ne' consigli, negli aiuti di ogni specie verso i loro fratelli; nella esecuzione de' precetti loro imposti dall' autorità spirituale, e nel mantenimento della disciplina.

2018. Il principio, ond' esse muovono, è la carità: questa è come l' anima che informa e vivifica il corpo della Chiesa, e però ogni operazione dei fedeli vuol essere indirizzata secondo il suo spirito. Ma il cuor de' fedeli non sempre è disposto a secondare la spinta della carità, poichè serba sempre in questa vita un vestigio della

corruzione originale; quindi nascono delle esterne perturbazioni nella ecclesiastica società; ora il poter governativo che a lei presiede deesi stendere certamente sino al grado di reprimerle onde possa conservarne l'ordine e la tranquillità; dunque è investito dell'autorità amministrativa o direttiva delle persone.

2019. Il Cristo rassomigliando la sua Chiesa ad un gregge e ponendo a suo capo il principe degli Apostoli fè palese l'autorità suddetta a lui conferita con quelle celebri parole = *Pasce oves meas* =, e = *Pasce agnos meos* =; le quali significano la potestà di regolare la vita spirituale de'fedeli.

2020. Conscia di tal potestà la Chiesa l'ha mai sempre esercitata stabilendo ne'canoni conciliari la sua esterna disciplina, la quale in se contiene tutte le regole necessarie al retto governo delle persone; nè i fedeli han mai disconosciuto tal suo diritto, quando son rimasti nel grembo di lei.

2021. Nell'esercizio di questa potestà brilla eminentemente la gerarchia della Chiesa; poichè essa va divisa in molti e vari gradi, l'uno all'altro successivamente subordinati e tutti dipendenti in ultimo dal Capo supremo, cioè dal Pontefice. Questi in virtù del pieno suo potere spirituale può regolare non solo il popolo intero de'fedeli, ma anche il corpo dei sacerdoti e de'pastori preposti al governo di quello.

2022. Questo suo diritto emerge dall'unità della Chiesa universale; poichè l'unità sociale dipende da quella del suo Capo supremo; or la Chiesa universale è una, come una è la fede e il suo oggetto, Dio; dunque ella dee avere un sol Capo supremo.

2023. Ciò dimostra la dipendenza de'Vescovi dal Pontefice in fatto di giurisdizione; la quale dipendenza non deroga al carattere e dignità loro; poichè riguarda solo i limiti in fra cui si restringe l'azione della loro autorità. Il carattere e la dignità episcopale è certamente identico in tutti i pastori della Chiesa, poichè tutti da Dio direttamente lo ricevono al medesimo scopo nella loro consacrazione; ma l'autorità di essi non si può da tutti egualmente esercitare in tutti i luoghi e su tutte le persone; poichè queste persone son divise in differenti consorzi secondo la differenza de'luoghi delle lingue delle stirpi e delle nazioni; quindi ciascun di essi abbisogna di un proprio pastore che specialmente lo regga. Ma perchè i consorzi speciali son parti del corpo della Chiesa universale, i loro propri pastori debbono dipendere dal Capo supremo di lei stabilito dal fondatore, qual è il vescovo di Roma o il Pontefice.

2024. Egli è certo che i pastori delle Chiese particolari possono trascorrere i confini della carità e della fede nel disimpegno del loro ministero: allor vi ha d'uopo di un'autorità legittima che gli ri-

chiami efficacemente al dovere; ma tale autorità non risiede in nessuno degli altri pastori particolari giusta il principio = *Par in parem non habet imperium* =; quindi bisogna riconoscerla nel pastore universale, a cui fu dato dal Cristo il governo di tutta la Chiesa. Senza di che la Chiesa sarebbe stata malamente costituita nel suo organismo, mancando di un'autorità necessaria al mantenimento del suo ordine.

2025. Ciò che abbiamo detto del Pontefice relativamente a tutto il corpo de' fedeli e de' pastori, deesi stendere a ciascuno de' pastori nella propria diocesi; quindi ogni pastore spiega la sua autorità e giurisdizione non solo su i fedeli di essa, ma ancora sugli altri inferiori ministri dell' altare, come i parrocchi, i sacerdoti, i diaconi, i suddiaconi, ed altri chierici e persone del Clero.

2026. Se non che dalla giurisdizione ed autorità de' Vescovi i ministri inferiori possono appellare a quella del Pontefice ch' è loro leggittimo superiore; mentre i Vescovi non hanno il dritto di appellare dopo la sentenza del Pontefice; poichè questi non soggiace ad altra autorità esteriore, salvo quella del concilio generale in qualche caso, p. e. in tempo di scisma o nella occasione di eresia.

2027. Atteso la sua giurisdizione sui Vescovi, il Pontefice può giustamente procedere sino alla loro deposizione, quando il bene della Chiesa il richieda; poichè egli dee proteggere tutto il gregge de' fedeli a lui fidato dalle insidie di coloro che tendessero alla sua ruina; quando dunque tal ruina sovrastasse ad una Chiesa particolare per il mal governo del suo pastore, questi può esserne rimosso e deposto dal pastore universale.

2028. Nè giova il dire che i Vescovi ricevon da Dio e non dal Pontefice la loro autorità; laonde parrebbe che il Pontefice non potesse loro sottrarla. Imperocchè i Vescovi ricevono da Dio il carattere e la dignità episcopale, non già la giurisdizione; ossia non è ad essi da Dio assegnata la sfera particolare ove debbano spiegare esternamente la loro autorità, ma lo è dal Pontefice; dunque costui può bene rimuoverli da quella in virtù dell' istesso diritto per cui l'ebbe loro assegnata. Questo dritto riguarda l'ordine esterno della Chiesa, e non l' interno; quindi per impugnarlo mal si ricorre all' origine del carattere e della dignità episcopale, che spettano al secondo ordine e non al primo.

2029. Ciò basti intorno a quella parte del potere amministrativo che versa nel regolamento delle persone ecclesiastiche; vediamo dell'altra sua parte circa l'ordinamento delle cose. Non vi ha dubbio che la Chiesa abbisogni dell'uso di alcuni oggetti materiali per riuscire allo spirituale suo fine, poichè le anime fedeli son vestite di corpo nella vita presente, e però han mestieri di quegli oggetti

operando in rapporto a quel fine. In fatti la società de'credenti si mantiene sensibilmente nell'ordine suo mercè la professione del culto esteriore, ove sono incarnate tutte le verità della fede; or quante cose non occorrono a siffatto culto? La costruzione di templi e di altari, ove si raccolgano i fedeli in determinati tempi per sentire la parola di Dio ed offrirgli in comune i sagrifici di lode di ringraziamento e di propiziazione; la consacrazione e destinazione de' ministri al servigio degli altari, l'amministrazione dei sagramenti, la celebrazione delle feste, il sollievo de' miseri, e mille altre opere esteriori, implicano certamente delle spese per compiersi; quindi la Chiesa per sostenerle ha il dritto all'uso de'beni temporali.

2030. L'appello alla povertà comandata dal Cristo fu un sofisma dell'imperatore Giuliano per impugnare questo dritto della Chiesa; poichè la povertà cristiana è quella dello spirito, la quale importa che i fedeli non pongano soverchio affetto alle ricchezze ed a' beni del corpo, ma ne usino con moderazione e sapienza. La povertà assoluta come quella che proibisce ogni uso e possesso di beni materiali ripugna allo spirito del Cristianesimo; poichè questo riducesi tutto alla carità verso Dio ed il prossimo; or la carità verso il prossimo contiene le opere di misericordia corporale o di beneficenza, come sono il vestire gl'ignudi, dar del cibo agli indigenti, il ricovero a' peregrini, ed altre cose simili, le quali suppongono il possesso de' beni materiali.

2031. Essa ripugna ancora al debito naturale della conservazione della vita corporea, il quale preme ancora i fedeli; poichè entrando questi sotto il soave giogo della legge cristiana non iscuotono affatto quello della legge naturale, cui la prima venne a compire e non a distruggere. Sicchè è fuori dubbio il dritto della Chiesa all'uso ed al possesso delle cose temporali.

2032. Questo dritto ne include un altro, qual è quello di amministrare tali cose; poichè l'amministrazione de' beni appartiene naturalmente al lor padrone, essendo il diritto di amministrare un elemento costitutivo del dritto di proprietà; se dunque la Chiesa possiede il dritto di proprietà materiale, ha pur quello della sua amministrazione.

2033. Senonchè è da avvertire che il titolo della proprietà ecclesiastica è ordinariamente la donazione che ne vien fatta da' fedeli; or questa donazione può farsi puramente o con certe condizioni che sian lecite e giuste, e la Chiesa accettandola nel 2. caso è soggetta a quelle condizioni; quindi intendesi un limite del dritto di lei sulle cose temporali. Verbigrazia ponete che dei fedeli abbian donato alla Chiesa una proprietà a condizione di ritenerne per se medesimi l'amministrazione: allora ella è priva del dritto di amministrarla.

2034. Stando allo spirito della Chiesa, questa restrizione del suo dritto di proprietà non la offende un nonnulla, anzi le giova; poichè le cure dell'amministrazione tendono a distrarre la sua attività dal fine spirituale ch'è proprio di lei: esse inoltre sogliono eccitare l'istinto della cupidigia e dell'avarizia, insito nel cuore umano, e per tal rispetto derogano alla dignità del sacro carattere; quindi non crediamo che il dritto di amministrare i suoi beni temporali sia di assoluta necessità per la Chiesa.

2035. L'unica ragione che sembra renderlo necessario a lei è la libertà e l'indipendenza ond'ella abbisogna in faccia a'fedeli per governarli efficacemente; poichè i ministri della Chiesa, se non sono liberi e indipendenti, difficilmente possono adempiere i doveri del loro ministerio; or l'amministrazione de'beni destinati al loro sostentamento, qualora è in altre mani, li assoggetta all'arbitrio degli amministratori, e questa soggezione è gravida di pericoli e di tentazioni; poichè impone agli ecclesiastici un ritegno nella direzione degli affari spirituali per timore di offendere coloro da cui dipendono, e spesso dà loro un abito servile e contennendo. Per tal cagione la Chiesa vuol essere proprietaria indipendente e libera de'suoi beni e però amministrarli da se stessa.

2036. Contro questo dritto citansi sovente degli abusi nati in seno della Chiesa, e specialmente negli ordini religiosi; i quali avendo in lor balia il possesso l'uso e l'amministrazione de'beni temporali non attesero che al godimento di quelli, rimettendo poco a poco dell' antica operosità spirituale e decadendo in uno stato d'inerzia e di dissolutezza.

2037. Non neghiamo la realtà di questi abusi; ma di qual dritto non si abusa nel Mondo? vorremmo perciò negare qualunque dritto negli uomini? Gli abusi provan solo il bisogno delle riforme in quelle cose ove hanno luogo: essi sono inseparabili dalle umane istituzioni, ed anche le istituzioni divine, quando son fidate alle mani degli uomini, ne vengono accompagnate. La sapienza amministrativa consiste nel prevederli ed avvertirli pria di ogni altro, ed indi nel porvi un riparo con un giusto temperamento delle istituzioni medesime.

2038. Il secolo ne'suoi giudizj intorno agli abusi degli ordini religiosi nati dall'amministrazione de'propri beni dee da un lato rammentare i benefici che questi ordini han portato alla civiltà in generale ed all'agricoltura in particolare, cominciando di lor mano a disboscare le foreste e dissodare le terre; e dall'altro osservare che i successori di questi ordini nell'amministrazione di quei beni, non che torne o stremarne gli abusi, li han volti quasi sempre e per la più parte in privati vantaggi, com'è noto de'signori feudali che

usurparono le proprietà della Chiesa; quindi non può giudicarli indegni di qualsiasi godimento ed uso de'loro beni senza taccia d'ingratitudine e di malintesa economia.

2039. Questi beni a detta de' Padri della Chiesa, formano il patrimonio de'poveri e per un tal titolo richiedon tutta la protezione e il rispetto delle anime generose: la Chiesa come amorosa madre dei miseri n'è l'amministratrice naturale, e in parità di condizioni la più sicura; poichè per sua indole è più aliena dalla cupidigia delle cose temporali.

2040. La donazione de'beni che la Chiesa riceve da'fedeli ha per l'ordinario uno scopo speciale fissato dal donatore,p.e. la fondazione di un tempio, l'acquisto degli arredi sacri, l'istituzione di un'opera pia, e via dicendo. Questo scopo vuol essere coscienziosamente adempiuto; poichè la donazione suddetta trae tutto il suo giuridico valore dall'intenzione del donante; dunque vuol destinarsi allo scopo da lui voluto, se pretendasi di acquistare il dritto per lei trasmesso.

2041. Ma può avvenire che lo scopo della donazione sia impossibile a mantenersi testualmente per qualche circostanza sfavorevole che si offra in seguito: allora la Chiesa interpretando l'intenzione del donante e penetrando nello spirito della cosa può destinarla ad altro scopo che sia sempre predominato dalla carità. La più utile e meglio intesa destinazione par quella delle opere di pubblica beneficenza; poichè queste sono più vantaggiose a'fedeli ed a Dio più accette nel tempo stesso.

LIMITAZIONE DEI POTERI GOVERNATIVI DELLA CHIESA.

2042. Il dritto governativo della Chiesa è limitato al pari di ogni altro dritto sociale — 2043. Obbiezione in contrario, dedotta dalla natura della Chiesa come società universale — 2044 e 2045. Si premettono due avvertenze sul rapporto del bene e della società universale col bene e con la società particolare — 2046. Risposta all' obbiezione — 2047. I limiti del Dritto governativo della Chiesa son determinati dalla natura e dal fine proprio di lei — 2048. 1.° Limite: il governo della Chiesa ha dritto di regolare i fedeli solo in ordine agli affari spirituali — 2049. I fedeli sono indipendenti da un tal governo negli affari temporali — 2050. Questa verità non è contradetta dalla confusione de' poteri spirituale e temporale nel capo della famiglia primitiva — 2051. Teocrazia degli Ebrei ove scorgesi pure una tal confusione — 2052. Destinazione sovrannaturale di essa — 2053. Compimento di tal destinazione — 2054. Altro esempio della suddetta confusione nella Chiesa del Medio Evo — 2055. Questa confusione cessò in gran parte ne'

tempi moderni — 2056. Adesso ne sussiste appena un vestigio — 2057. Quistione: dee la Chiesa avere alcuna influenza negli affari temporali? Soluzione della medesima — 2058. Conferma della soluzione — 2059. Risposta ad un' obbiezione — 2060. Rincalzo della risposta per l'autorità della storia — 2061. 2.° Limite del governo della Chiesa — 2062. Dichiarazione del medesimo — 2063. 3. Limite — 2064. Dichiarazione di esso per l'esempio di Dio nel governo del Mondo — 2065. Esso spiega in parte la varietà del successo della predicazione evangelica fra i vari popoli — 2066. 4. Limite — 2067. Conferma della sua verità per la storia.

2042. Ogni potere sociale è ristretto ne'confini della società a cui appartiene; poichè esso è un mezzo ordinato al fine sociale e sotto un tal rapporto solamente è legittimo; quindi siccome ogni società ha un fine determinato e il suo fine è quello che determina la sua sfera di azione, così ogni potere sociale ha una estensione pari a quella della società.

2043. In conseguenza di un tal principio parrebbe che il dritto governativo della Chiesa non avesse alcun limite; poichè la Chiesa è la società universale, avendo per fine proprio il bene assoluto od universale; quindi siccome questo bene ne comprende ogni altro reale e possibile, così il dritto governativo della Chiesa sembra di assorbire in se stesso ogni altro dritto sociale che mai possano avere le società.

2044. Ma se distinguiamo bene le idee, qui apparisce un sofisma; infatti il bene assoluto comprende in se tutti gli altri beni eminentemente, come dicono le scuole e non già materialmente: il contrario mena all'assurdo. Imperocchè ogni altro bene distinto dal bene assoluto è un bene relativo e però finito; se dunque fosse contenuto materialmente nel bene assoluto, questo sarebbe rappresentato dalla collezione di tutti i beni finiti; ma esso è infinito; quindi l'infinito consisterebbe nella collezione de'finiti, e però sarebbe moltiplice e divisibile, il che ripugna.

2045. Il bene assoluto contiene in se i beni relativi, come la causa ed il fine contengono in se gli effetti ed i mezzi, poichè l'assoluto è il principio e il fine del relativo; or gli effetti ed i mezzi presentano una sostanziale differenza dalla causa e dal fine loro, ripugnando che una sostanza medesima sia causa ed effetto o fine e mezzo al tempo stesso e sotto l'istesso rispetto; dunque il bene assoluto è sostanzialmente diverso dai beni relativi.

2046. Ciò posto, è evidente che la Chiesa, quantunque sia la società universale, pur nondimanco ha una real differenza dalle altre società; poichè la natura dell'una e delle altre è determinata dal loro fine; quindi il dritto governativo della Chiesa non assorbe in se

quello di ogni altra società possibile, ma n'è distinto e però ha i suoi limiti.

2047. Or quali sono siffatti limiti? Ei bisogna precisarli per non cadere nel volgare errore della confusion de'poteri. Il fine della Chiesa come quello che consiste nel bene assoluto, è tutto spirituale ed interno; quindi la Chiesa fu da noi riconosciuta per una società interna e spirituale. Ciò concorda con l'insegnamento del Cristo; poichè Egli favellando del Regno di Dio, qual è appunto la Chiesa, disse = *Regnum Dei intra vos est* =; ed altrove discorrendo del luogo ove Dio sarebbe adorato, il qual luogo è pur la Chiesa, soggiunse = *Spiritus est Deus ; in spiritu et veritate oportet eum adorare* =. Or ogni potere sociale nella sua natura ed indole riflette l'indole e la natura della società che n'è fornita; dunque il potere governativo della Chiesa è tutto interno e spirituale.

2048. Ciò vuol dire che il governo della Chiesa ha dritto di governare i fedeli solo in rapporto allo spirito, regolando il loro intelletto con la fede e il loro arbitrio con la carità; e questo è il primo e massimo limite del medesimo. Sicchè a lui appartiene di reggere i credenti in tutto che si attiene agli affari spirituali o di coscienza, come diconsi.

2049. Sotto ogni altro rispetto i fedeli non sottostanno all'autorità della Chiesa, ma son liberi e indipendenti da lei. Così avviene p. e. nelle relazioni domestiche e civili che hanno un fine esterno e temporale: al regolamento di esse presiedono ben altre autorità quali son quelle della famiglia e dello Stato.

2050. Vero è che talvolta il padre di famiglia adempì insieme le funzioni di magistrato e di pontefice nel seno di lei; ma ciò accadde ne'primordi del Mondo, allorchè l'umana società era in germe e non anco sviluppata; quindi racchiudeva in se ad un tempo la famiglia lo Stato e la Chiesa. Ma svolgendosi con l'andare del tempo la società suddetta si divise nelle varie sue forme domestica civile e religiosa; il tempio separossi dalla casa e dal palagio, e le funzioni del sacerdote apparvero ben distinte da quelle del magistrato e del padre di famiglia.

2051. Nell'antichità vidbesi in una sola nazione politicamente e civilmente costituita l'autorità dello Stato fusa in quella della Chiesa; laonde il suo governo ben si denominò *teocrazia*. Fu questa la nazione degli Ebrei.

2052. Ma qui è da avvertire alla missione speciale della medesima; poichè ella fu destinata da Dio a mantenere il deposito della dottrina che dovea rigenerare il Mondo nella pienezza de' tempi; or tale ufficio richiedeva un'autorità spirituale insieme e temporale; l'una perchè doveasi agire sulle coscienze, e l'altra, perchè volgen-

dosi alla sua conservazione esteriore facesse penetrare la dottrina in tutte le civili e politiche istituzioni a segno di formare un corpo vivo e stabile sul quale pontar la leva della civiltà universale.

2053. E tal missione fu ben compiuta quasi totalmente per una virtù sovrannaturale; poichè la dottrina comunicata immediatamente da Dio a Moisè ed ai Profeti fu incarnata in tutto il popolo giudaico; e quando il Cristo venne a compire l'umano riscatto, surse appunto in questo popolo, da esso scelse i suoi discepoli, alla tradizion di lui rannodò il suo insegnamento, e da lui incominciò la rigenerazione delle genti.

2054. Un esempio molto simile si ravvisa nella Storia moderna, e propriamente nel Medio evo; poichè avendo una forza provvidenziale condotte le barbare nazioni del Nord sulle terre dell'imperio romano per mescere un sangue vergine con quello già corrotto dei sudditi di esso, bisognava cristianeggiarle; quindi la Chiesa, a cui era fidato il grande incarico, avea d'uopo di un potere civile. Ella infatti l'ebbe molto ampio e splendidamente esercitollo, educando i barbari a civiltà individuale e sociale.

2055. Adempiutasi tal missione, poteano i popoli ben condursi nell'aringo civile da se medesimi, ben usando delle loro facoltà già esplicate; quindi la Chiesa si restrinse nel tempio, dismettendo il suo potere temporale quasi del tutto.

2056. Ella trovasi in tale stato all'epoca attuale ancora, e va sempre più perdendo un tal potere secondo che i popoli progrediscono maggiormente nella civiltà, e sentono più intensamente l'ingenita lor forza civile.

2057. Ma può la Chiesa mai lasciare ogni vestigio del suo potere temporale senza pretendere ad alcuna influenza politica e civile? Noi quantunque convinti dell' indole tutta spirituale della Chiesa non possiamo a meno di vedere in lei il bisogno di un'influenza nelle istituzioni politiche e civili, e la nostra mente non sa acconciarsi ad escluderla interamente dal campo della civiltà. Imperocchè la civiltà non è fine a se stessa, ma è un indirizzo ed una preparazione al vero fine del genere umano: questo fine è morale, poichè sta nel bene sommo od assoluto, cioè in Dio; quindi la Chiesa come società degli uomini con Dio è destinata al suo adempimento. Or dovendosi ogni altro fine sociale sottordinare al vero fine, non è possibile che l'autorità intesa direttamente a conseguire quest'ultimo sia scevra di ogni influenza sulle altre società; dunque l'autorità della Chiesa deve influire sulle altre autorità sociali.

2058. Infatti queste per riuscire nel loro intento d'incivilire gli uomini debbono sempre ispirarsi nella verità e nella giustizia, poichè la giustizia e la verità son quelle che fan libero ogni essere in-

telligente; or la Chiesa presiede di sua natura alla custodia ed all'esplicazione del vero e del giusto ; dunque dee ispirare col suo influsso ogni potere esistente in società.

2059. Nè vale il dire che le idee del vero e del giusto sono innate all'intelletto umano, e che però gli uomini possono da se stessi consultarle per trarne il lume sufficiente per dirigersi nell'aringo civile. Imperocchè il vero ed il giusto presentansi all'intuito della mente in una forma vaga e confusa, nella quale valgono poco o nulla a determinare l'arbitrio: la parola è quella che riportando la riflessione su di esse le fa chiare e distinte e capaci di applicazione. Ma la parola vuol essere autorevole per meritare e riscuotere la fede, e la sua autorità non può derivare che dall'autore del vero cioè da Dio; quindi siccome la Chiesa è la società divina per eccellenza, così ella sola può porgere la parola sufficiente all'istruzione degli uomini nel vero e nel giusto.

2060. Questa verità vien confermata dal fatto; poichè la storia della civiltà sociale ci mostra che le nazioni pagane prive dell'autorità custode e insegnatrice di una parola divina dopo aver mandato qualche esterno splendore caddero sempre nella barbarie e nella corruzione; le nazioni cristiane all'incontro illustrate da'raggi della luce evangelica e guidate dal sacerdozio nella vita morale son sempre progredite nell'incivilimento e non se ne scorge pur una che siasi totalmente corrotta e spenta nella sua corruzione.

2061. Il 2. limite del potere governativo della Chiesa nasce dal carattere rappresentativo e ministeriale del suo governo; poichè il Cristo vive in eterno ed è presente spiritualmente e corporalmente in seno della sua società: le istituzioni fondamentali lasciate da Lui sono immutabili, perchè divine: la sua legge è completa e però irreformabile; quindi l'esterna autorità che presiede alla Chiesa è circoscritta sì nel definire i punti di dottrina teologica e morale, poichè nelle sue definizioni non può allontanarsi un nonnulla dalla Bibbia e dalla Tradizione universale; e sì nel ministrare i doni dello Spirito, per la santificazione delle anime, dovendo in ciò fare l'ufficio di fedele dispensatrice.

2062. Esempligrazia; la Chiesa non può inventare alcun domma ma può solo proporlo a credere a'fedeli porgendolo in una forma precisa; nè può istituire de' nuovi sacramenti, od abolirne alcuno già istituito dal Cristo. E ciò forma la parte immutabile della dottrina e disciplina ecclesiastica.

2063. Un 3. limite del potere governativo della Chiesa viene dalle esterne condizioni de'tempi de'luoghi e delle persone; poichè l'autorità spirituale non mira che al bene de'fedeli; quindi per operare efficacemente i suoi salutevoli effetti attende più che ad ogni

altro, all'opportunità e convenienza della propria azione. Senza questa obbiettiva condizione la verità e giustizia assoluta delle sue leggi sarebbe inutile, poichè il loro successo risponde alla convinzione dell'intelletto ed alla persuasione dell'arbitrio; quindi siccome è naturalmente impossibile di convincere l'una e persuadere all'altra di queste due facoltà, quando siano malamente disposte, così la Chiesa dee guardare sovratutto alla convenienza ed opportunità delle proprie azioni.

2064. Ed in ciò ella imita la sapientissima condotta di Dio, il quale attese ben quattro millenì per attuare il sublime disegno della rigenerazione del Mondo. Dio avrebbe certo potuto sovrannaturalmente compirlo in un istante dopo il peccato di origine, poichè la sua virtù è infinita e nullo ostacolo assolutamente potrebbe impedirne o ritardarne l'effetto; ma la sua infinita sapienza esige altro metodo nell'operare. Egli nell'ordine grandioso della Natura ha stabilito l'ordinario teatro della sua grandezza e non rompe le leggi del medesimo che assai di rado per scuotere il torpore delle menti e delle volontà eccessivamente gravate dal peso dell'errore e del male; or secondo l'ordine naturale le forze create sviluppansi successivamente e in ragione del loro graduato sviluppo procede la perfezione di esse, qualunque ne sia la specie; quindi nasce il bisogno delle condizioni di luogo di tempo e di persona che sogliono favorire l'azione esteriore delle forze.

2065. Paragonate un poco il successo della predicazione evangelica nelle terre dell'imperio romano ove le esterne circostanze aveano grandemente promosso lo sviluppo intellettuale e morale de'popoli, con quello ottenuto nelle altre regioni ove la civiltà era poco o nulla avanzata,come furon quelle dell'estremo oriente: voi scorgete che il primo fu molto più ampio e durevole, e il secondo più ristretto e passaggero. Eppur la dottrina fu nelle une e nelle altre regioni predicata da uomini straordinari egualmente ispirati dal Cielo ed accompagnata da eguali prodigi: la varietà delle suddette condizioni spiega tal varietà di successo; quindi non vi ha dubbio che la opportunità e la convenienza segnino un limite al potere governativo della Chiesa.

2066. Un altro limite di questo potere trovasi nella capacità subbiettiva di coloro che ne sono investiti. Non vi è dubbio che l'intrinseca azione della potestà spirituale dipenda dall'opera divina e non umana, come vedesi ne'sagramenti, i quali al dir delle scuole teologiche agiscono *ex opere operato*, non già *ex opere operantis;* quindi vedonsi spesso degli effetti maravigliosi compiti per mezzo delle persone più umili, come fu p. e. la conversione del Mondo effettuata da alcuni pescatori di Galilea. Ma bisogna convenire altresì che la

forza individuale de'ministri della Chiesa contribuisce di molto ai risultati esteriori dell' azione divina; poichè quella forza è come un istrumento più o meno atto a secondarla.

2067. Chi infatti non riconosce nell'esercizio dell'autorità pontificale un divario grandissimo da Gregorio VII. agli altri pontefici? non è un fatto che mentre la forza di questi ruppe contro la generale corruzione del secolo al medio evo, i più grandi disordini di esso furon tolti dalla forza di quello? L'azione dell'uomo levossi in lui all'altezza dell'azione divina; laonde egli potè compiere la riforma più potente della Chiesa. Ciò basti intorno a'limiti del potere governativo della medesima.

PARTECIPAZIONE DE' FEDELI AL GOVERNO DELLA CHIESA.

2068. In ogni società gli associati partecipano all' esercizio de' poteri governativi — 2069. Ciò ha luogo specialmente nella Chiesa — 2070. Ciò dipende dal fine della Chiesa ch' è tutto interno e spirituale — 2071. Divario tra la Chiesa e le altre società per tal rispetto — 2072. Obbiezione — 2073 e 2074. Osservazioni premesse alla sua risoluzione — 2075. Risposta all' obbiezione — 2076. L' arbitrio umano può ben resistere e resiste infatti all' azione sovrannaturale di Dio — 2077. Detto de' Padri della Chiesa su tal proposito — 2078. Il successo dell'azione governativa della Chiesa dipende in gran parte dalla volontà de' fedeli — 2079. Partecipazione de' fedeli al potere costituente della Chiesa nel 1. suo ramo — 2080. Questa potrebbe dimostrarsi ancora per la loro facoltà di battezzare in qualche caso — 2081. Partecipazione al 2. ramo di un tal potere — 2082 e 2083. Specificazione di essa — 2084. Elezione de' Vescovi fatta dal Clero e dal popolo — 2085. Utilità della medesima — 2086. Gli abusi a cui diede luogo non distruggono questa utilità: espediente per cansarli — 2087. Partecipazione de'fedeli al potere deliberativo della Chiesa: distinzione di un tal potere in due parti — 2088. La 1.ª parte spetta solo al potere docente della Chiesa — 2089. La 2.ª parte può bene accomunarsi a' semplici fedeli, purchè costoro la esercitino sotto l' indirizzo della Chiesa docente — 2090. Siffatta comunanza non deroga alla dignità della Chiesa — 2091. Inconveniente che nascerebbe dall' opposta dottrina — 2092. Altra ragione che ne dimostra l' insussistenza — 2093. Risposta ad un' obbiezione — 2094. Partecipazione de' fedeli al potere legislativo della Chiesa — 2095. 1.ª Ragione in sostegno di essa — 2096. 2.ª Ragione — 2097. Riconoscimento di questa verità per la Chiesa: essa spiega il suo successo nella conversione de' popoli — 2098. Partecipazione de' fedeli al potere esecutivo della Chiesa: questa apparisce sovrattutto nell' esercizio del potere giudiziario — 2099. Superiorità della procedura giudi-

ziaria della Chiesa nel Foro interno su quella del giudizio per *giurì* nello Stato — 2100. Ella è la più squisita e perfetta.

2068. In ogni società il successo dell'azione governativa dipende sempre in gran parte dalla cooperazione de'sudditi; poichè il governo dal canto suo non può che obbligare i soci ad operare in ordine al fine sociale, e dare ad essi un impulso più o men forte mercè un'efficace sanzione delle sue leggi; ma i soci son quelli che liberamente eseguendole fanno che elle riescano alla loro destinazione; quindi può dirsi che in ogni società i membri di lei concorrano all'esercizio del potere governativo.

2069. Ma ciò si avvera specialmente nella Chiesa stante la speciale natura di questa società; per tal ragione crediamo opportuno di fermarci a determinare la partecipazione de' fedeli al suo governo.

2070. Il fine proprio della Chiesa è quello che chiama i suoi membri a parte del potere che la governa, in un modo tutto differente dalle altre società; poichè il detto fine è tutto interno e spirituale ed ottiensi per l'adesione dell'arbitrio individuale; or l'arbitrio è libero da ogni necessità sia esterna che interna; quindi l'ingenita sua forza è quella che decide in ultimo risultamento del successo dell'azione governativa della Chiesa.

2071. Le altre società hanno per fine ordinariamente un bene esterno, il quale è l'effetto di un'operazione esteriore; quindi siccome quest'azione può essere forzata esternamente, così il potere governativo ha la maggior parte nel compimento di essa. E per fermo quante volte non vedesi un despota farsi ubbidire da un popolo, a forza di violenza e di terrore? Ma la Chiesa si dirige alla coscienza dell'individuo, e non richiede che la fede congiunta alla carità; or la carità e la fede son liberissime, e non si possono nè imporre nè ottenere violentemente.

2072. Contro la verità or dimostrata potrebbesi opporre che l'effetto dell'azione spirituale della Chiesa sull' animo de' fedeli dipende dalla grazia divina; or questa è sovrannaturale e però superiore all'energia di qualsiasi forza creata; dunque il successo dell'azione spirituale non è da tribuirsi all'opera dell'arbitrio individuale dell'uomo.

2073. Ma se attendete all'armonia tra il regno della natura e quello della grazia, la proposta difficoltà cade del tutto. E di vero, la grazia come azione immediata di Dio non può ripugnare all'azion della natura; poichè uno è il fine di ogni azione divina, cioè il bene assoluto: Dio mira sempre a questo fine, comunque agisca immediatamente o mediatamente; la sua azione mediata è rappresentata

dalla Provvidenza, come l'immediata dalla grazia; quindi se è impossibile una ripugnanza nelle operazioni divine atteso la sapienza infinita che le regge sovranamente, la grazia non può ripugnare giammai alla natura.

2074. Anzi si accorda con essa e tende alla sua perfezione; poichè la grazia sopravviene alla natura per sostener l'azion di lei, quando è ordinata al vero fine, e ravviarla, quando è disordinata; or ciò che interviene a sostenere una forza nella sua azione ed a riordinarla quando si trovi nello stato di disordine, volge certamente a perfezione di lei.

2075. Ciò posto, essendo l'azion dell'arbitrio naturalmente libera, la grazia divina intervenendo in essa sia per premuoverla sia per secondarla od accompagnarla, non le può ripugnare, nè lederne tampoco la libertà; dunque sempre dal libero arbitrio dell'uomo dipende l'ultimo risultamento dell'azione spirituale della Chiesa sull'animo di lui.

2076. L'arbitrio umano può ben resistere nel fatto all'azion della grazia, e le resiste tutto giorno; poichè Dio atteso la sua infinita bontà non manca mai di aiutarlo sovrannaturalmente: esso intanto cade in assidue colpe, e talor si ostina nelle medesime; dunque resiste all'azion della grazia.

2077. I Padri della Chiesa han così bene avvertito questa infelice potenza di resistere che ha l'arbitrio dell'uomo rispetto all'operazione della grazia divina che dicono la conversione di un peccatore mercè la grazia essere un'azione di Dio più portentosa del maggiore miracolo operato da Lui nell'ordine della natura materiale. E ciò bene a ragione, poichè le forze di questa son cieche e fatali, e non possono resistere all'immediata operazione di Dio; ma la forza dell'arbitrio umano può ostinatamente resisterle; quindi è più glorioso, perchè più difficile, il trionfo riportato su di essa, come accade nella suddetta conversione, a petto di quello che si ottiene sulla natura esteriore mercè il più grande miracolo.

2078. Conchiudiamo impertanto che il successo dell'azione governatrice nella Chiesa dipende in gran parte dalla volontà de' fedeli; onde avviene che costoro partecipano al suo potere governativo.

2079. Ma qual'è proprio la parte di un tal potere che viene da'fedeli esercitata? Essa estendesi a tutte le funzioni essenziali al medesimo; ed in prima al potere costituente. Infatti l'ingresso degli uomini nella Chiesa di Cristo accade per una specie di alleanza tra essi e Dio liberamente stabilita: l'unica condizione richiesta loro da Dio si è la fede nella sua dottrina, la qual fede è libera nel fatto; dunque può dirsi che l'aggregazione degli uomini alla Chiesa è in parte un'opera della loro volontà. Or con l'aggregazione suddetta

si spiega un potere costituente, detto aggregativo dal Rosmini; dunque non vi è dubbio sulla partecipazione de'fedeli al potere costituente.

2080. Potremmo dimostrare tal verità menzionando la facoltà di battezzare che hanno talvolta i semplici fedeli; poichè per essa ancora vengono esercitando il potere aggregativo; ma non v'insistiamo, perchè è straordinaria.

2081. Un altro ramo del potere costituente si è il potere ordinativo, il quale consiste nel costituire i ministri della Chiesa. Questo propriamente si spiega nell'amministrazione del sagramento dell'Ordine; or la potestà di conferire tal sagramento appartiene solo a'Vescovi, compreso il Pontefice; quindi parrebbe che i fedeli fossero esclusi dalla sua partecipazione.

2082. Ma riflettete che i fedeli intervengono attivamente nell'ordinazione de'ministri ecclesiastici; poichè essi sono solennemente interpellati dalla Chiesa per attestare della condotta de'candidati, e col loro attestato possono bene influire nel successo di quella funzione.

2083. Ei possono altresì presentare talvolta i candidati, perchè siano ordinati dall'autorità competente, come accade sovente a'patroni di alcune Chiese particolari. Costoro in contemplazione di qualche insigne servigio da essi renduto ricevono il dritto di nomina o di presentazione: tal dritto hanno ricevuto specialmente i Sovrani cattolici, i quali tuttora lo esercitano. Or questo non prova una partecipazione de'fedeli al potere ordinativo?

2084. Fu un tempo in cui la elezione de' Vescovi, che sono i ministri maggiori della Chiesa e formano l'alto clero, era fidata pure al popolo de'credenti; talchè questi insieme col clero li presentava all'ordinazione.

2085. Quest'uso era certamente assai utile, poichè sua mercè ottenevansi de'Vescovi godenti la fiducia del popolo, la quale conferisce di molto al buon successo del governo spirituale: i governanti eletti in tal guisa conoscevano ordinariamente l'indole e il costume de'governati e tal conoscenza giovava non poco per reggerli con senno e dolcezza.

2086. Gl'inconvenienti a cui diede occasione tal uso, non dimostrano la sua irregolarità; poichè ogni altro metodo di elezione pur ne ha prodotti e ne produce tutto giorno. L'unico espediente per scemarli al possibile si è il dritto del Pontefice di ritenere o rigettare la elezione de' candidati per giuste ragioni: questo dritto è in lui indispensabile come supremo pastore della Chiesa investito della pienezza de' poteri.

2087. I fedeli partecipano in 2. luogo al potere deliberativo della

Chiesa.Questo pur consta di due parti: l'una comprende la definizione de'dogmi, e l'altra la loro esplicazione.

2088. La 1. appartiene tutta e sola alla Chiesa docente cioè al Sacerdozio esterno; poichè l'autorevole esercizio di essa richiede la dote sovrannaturale dell'inerranza, la quale fu promessa a lui solo dal Cristo ed in lui solo è necessaria, perchè egli è destinato ad istruire i credenti in tutto che riguarda la Fede e i costumi.

2089. Ma la 2. può bene parteciparsi ai semplici fedeli, perchè è tutta opera dell'ingegno. Senonchè questo vuole essere subordinato al magistero ecclesiastico nel compiere il suo ufficio esplicativo; poichè tal magistero possiede la viva tradizione della Chiesa, nella quale devesi ispirare l'ingegno quando tenta di esplicare alcun dogma.

2090. Noi non crediamo che la estensione di questa parte del potere deliberativo ai semplici fedeli, come sono i laici o secolari, ripugni all'autorità o al decoro della Chiesa docente; poichè usandone i fedeli sotto la dipendenza di lei ed assoggettando al suo giudizio il loro insegnamento mantengonsi tra i limiti della gerarchia. Il dogma cristiano è un germe fecondissimo che in se racchiude potenzialmente ogni sorta di verità non solo religiosa, ma anco civile: quando l'ingegno l'ha ricevuto dalla Chiesa, non può a meno di attendere al suo svolgimento, poichè la verità che vi si asconde lo ferisce co'suoi raggi potentemente e lo spigne a lavorarle d'intorno per trarne fuori tutta la ricchezza.

2091. Ad impedire quest'opera dell'ingegno bisognerebbe nascondergli la verità contenuta nel dogma; ma ciò contraddice al dovere della istruzione imposto alla Chiesa dal Cristo. Il Cristo deponendo nel seno di lei la sua celeste dottrina non volle che rimanesse sterile ed infruttuosa; ma che invece si diffondesse nel Mondo. *Ignem veni mittere in Terram; quid volo nisi ut accendatur?* Or l'ingegno è destinato alla diffusione del vero, come vedesi dalla forza irresistibile che ve lo sospinge a guisa d'istinto; dunque la Chiesa dee profittarne scorgendo in esso un altro sussidio all'azione del suo potere deliberativo, e non mai impedirgli l'accesso alla esplicazione del dogma, quando il medesimo non trascorra i suoi limiti.

2092. È innegabile che i costumi e le leggi de'popoli civili abbisognino del dogma cristiano, e massime della sua parte morale per mantenersi puri e progredire eziandio; or come potrebbero i popoli suddetti e i loro legislatori applicare utilmente il dogma in quella parte senza conoscerne lo spirito interiore, e però senza averlo esplicato a forza d'ingegno?

2093. Nè dicasi che l' applicazione del dogma cristiano alla formazione de'costumi e delle leggi è un dritto esclusivo del clero;

poichè siffatta applicazione ha rapporto con mille circostanze esterne ed aliene dall'ufficio ecclesiastico; l'esame di esse e la opportunità di applicarvi la dottrina rivelata appartiene direttamente a' legislatori intesi per ufficio a regolare i popoli nell'ordine esterno. Il Clero dee solo manifestare e dichiarar lo spirito del dogma; il che ben gli si addice atteso il senso religioso che in lui predomina; ma a conoscere il civil valor di quello e il modo di trarlo in atto si esige un senso civile che più sovente ritrovasi nel ceto laicale, come quello che specialmente s'intromette di civiltà. Riteniamo dunque la partecipazione de'fedeli al potere deliberativo della Chiesa mediante la esplicazione del dogma a cui possono intendere sotto l'indirizzo dell'autorità di lei.

2094. I fedeli partecipano in 3. luogo al potere legislativo. E per fermo, le leggi della Chiesa debbono più che quelle di ogni altra società mantenere le condizioni della convenienza e della opportunità mentovate più innanzi; poichè la loro esecuzione ed effetto sostanziale dipende tutto dalla volontà de'fedeli. La rettitudine dell'intenzione è quella che produce ciò che propongonsi le dette leggi, ossia la riforma della mente e del cuore; or quando elle non siano convenienti ed opportune, non è a sperare che valgano a muovere il cuore e convincer la mente; di qui nasce il bisogno del concorso dei fedeli alla formazione delle medesime.

2095. Questo concorso ha luogo mercè il motivo che i fedeli porgono alla Chiesa di stabilire le sue leggi e riformarle a proposito in quella parte che n'è suscettiva; poichè le leggi son provocate da' bisogni sociali, a cui tentano di provvedere; or questi bisogni della Chiesa son tutti interni, perchè spirituali di lor natura, e non si apprendono dall'autorità legislatrice se non le son palesati da coloro che ne sentono il peso, quali sono i fedeli; quindi nasce la necessità del loro intervento nell'esercizio del potere legislativo.

2096. Un'altra ragione di ciò scorgesi nella natura della sanzione delle leggi ecclesiastiche; poichè tal sanzione è tutta interna, consistendo in un bene o in un male spirituale; quindi la efficacia di essa molto si attiene al buon volere de'soggetti.

2097. La Chiesa ben conosce siffatta verità; laonde nel dettare le proprie leggi tien sempre l'occhio alle morali disposizioni de'fedeli ed a queste mirabilmente le attempera. E tal sua condotta spiega in parte quel maraviglioso avvenimento della conversione de'barbari alla legge del Cristo. I barbari pareano del tutto irriducibili al giogo di questa leggo; poichè eran rozzi d'intelletto per comprendere la sua verità e giustizia, e duri di volontà per cedere al dolce impulso della carità con cui suole agire la Chiesa, autrice di quella legge. Ma essi aveano delle altre condizioni più favorevoli; poichè

eran semplici di costume e teneri di libertà atteso l'indipendenza con cui viveano in mezzo ad una vergine natura dentro le selve; or la Chiesa acconciavasi a siffatte loro condizioni, poichè la sua legislazione era semplice e riguardava la libertà dello spirito rimettendosi tutta alla coscienza degl'individui; quindi subito li conquistò al suo imperio.

2098. I fedeli partecipano infine al potere esecutivo della Chiesa. E noi già abbiam potuto vederlo parlando del potere giudiziario; poichè ivi si è scorto che un tal potere si esercita nel Foro interno, cioè nel Tribunale della coscienza: l'entratura del giudizio qui appartiene sempre a' sudditi, essi intentano l'accusa di se medesimi, da se istituiscono il processo rivelando spontaneamente le proprie colpe: il magistrato non fa altro che pronunciar la sentenza rimettendone la esecuzione all'istesso colpevole. Or ciò non mostra il massimo intervento de'fedeli nell'esercizio del potere giudiziario?

2099. Nella società dello Stato commendasi a ragione il giudizio per *giurì*, ove l'imputato vien giudicato da cittadini di condizione pari alla sua, ed ha il dritto di ricusare alcuni giudici, della cui integrità egli abbia un sospetto. Ma secondo la procedura del Tribunal della Chiesa, il reo ha ben altri vantaggi oltre di questo; poichè egli è sempre giudicato da un giudice eletto da lui, e può sempre mutarlo a volontà rinnovando tutto il giudizio. Di più quando è compiuto il giudizio nel consorzio civile, e la sentenza si è emanata in ultimo appello, il reo non può sperare con buon fondamento l'amnistia, ma dee scontarne la pena irreparabilmente; per contro dopo il giudizio della Chiesa anche profferito in ultima istanza, il semplice pentimento del reo lo assicura di completa amnistia; il giudice supremo per bocca dell'ecclesiastico magistrato gli promette sempre il perdono, e gioisce con tutta la sua Corte celeste, quando gliel può largire effettivamente atteso la favorevole disposizione del suo animo al pentimento.

2100. Sicchè l'umana ragione animata dall'idea della bontà più squisita non sa escogitare un sistema giudiziario più vantaggioso di quello che vige nella Chiesa; quindi avviene che i fedeli escano dal suo Tribunale con l'animo rinnovato e compunto di dolore non per la vergogna della condanna o pel tormento della pena a cui son condannati, come succede in ogni Foro sociale, ma solo per la coscienza di avere offeso il legislatore. Raro fenomeno! che dimostra da se solo la divinità del potere imperiante sull'uomo cristiano.

DRITTI DE' FEDELI VERSO IL GOVERNO DELLA CHIESA.

2101. In ogni società i sudditi hanno de' dritti verso il loro governo — 2102. Ciò avverasi pur nella Chiesa — 2103. 1. Dritto all' istruzione nelle massime della Fede. Necessità di conoscere queste massime per entrare nella Chiesa — 2104. Elle non ponno ordinariamente conoscersi che per udito — 2105. I fedeli han dritto di udirle dall' autorità della Chiesa — 2106. Obbiezione contro la realtà di questo dritto — 2107 e 2108. Risposta all' obbiezione — 2109. Conferma della risposta pel fatto de' protestanti — 2110. Ad impugnar questo dritto non giova il ricorrere alla Tradizione della Chiesa più che alla Bibbia — 2111. Ritienesi il dritto mentovato — 2112. 2. Dritto de' fedeli ad essere guidati nelle opere della vita spirituale. Oltre la Fede nella dottrina del Cristo occorrono le opere per la salute delle anime — 2113. Questa seconda condizione è una vera conseguenza della prima — 2114. Pruova di tal verità pel testimonio del Cristo: esso consuona al dettame della ragione — 2115. I fedeli han bisogno del governo della Chiesa per la direzione di lor vita spirituale — 2116. Dimostrazione di questo vero in ordine all' esercizio del culto — 2117. Dimostrazione del medesimo in ordine alla pratica della morale — 2118. 3. Dritto de' fedeli rispetto all' amministrazione de' sagramenti. Lo scopo della Chiesa non può ottenersi senza l' ajuto della grazia divina — 2119. La collazione della grazia è annessa all' uso de' sagramenti; quindi sorge la necessità di quest' uso — 2120. Doppio lato de' sagramenti, l' uno interno e l'altro esterno — 2121. Condizioni richieste al loro uso — 2122. Il Sacerdozio n' è il ministro ordinario; quindi nasce ne' fedeli il dritto accennato verso il governo della Chiesa — 2123. Condizionalità di questo dritto — 2124. Proposta di una quistione — 2125. Soluzione della medesima — 2126. Conferma della soluzione — 2127. 4. Dritto de' fedeli alla custodia e difesa di lor fede e morale. Bisogno di tal custodia e difesa contro i pericoli interni della fede — 2128. Questo bisogno sussiste ancora contro i pericoli esterni della medesima — 2129. Esso vien riconosciuto dal governo della Chiesa — 2130. La morale de' fedeli pur soggiace a pericoli — 2131. Questi pericoli sono altresì interni ed esterni — 2132. I fedeli han dritto alla protezion della Chiesa contro gli uni e gli altri — 2133 e 2134. Dovere conseguente a questo dritto de' fedeli in ordine al rispetto degli anatemi emanati dalla Chiesa — 2135 e 2136. Avvertenza intorno al rapporto de' fedeli con le persone colpite da anatema; questo rapporto non esclude ogni comunicazione con le medesime — 2137. Risposta ad un' obbiezione sul carattere puramente spirituale dell' anatema — 2138 e 2139. Ragion delle pene politiche e civili onde talora viene accompagnato l'anatema — 2140. Queste pene non hanno intrinseca relazione con l' anatema — 2141. Fine del Dritto politico della Chiesa.

2101. La società include un sistema di relazioni giuridiche tra

governanti e governati; quindi gli uni e gli altri hanno scambievolmente de' dritti tra loro. Rispetto a'governanti ciò è evidentissimo; poichè essi sono investiti di tutti i poteri sociali, di cui ciascuno è un dritto di comandare a' sudditi sotto qualche rispetto. Quanto a' governati è pur dimostrabile; poichè la società ha per fine un bene comune, il quale non è conseguibile senza l' uso de' mezzi opportuni; or il dovere di raggiungere il fine porta seco un dritto a' suoi mezzi; dunque i governati per cui certamente sussiste il dovere in ordine al fine sociale, godon pure de' dritti, i quali han luogo verso il governo come quello che forma l'altro termine delle sociali relazioni.

2102. Applicando alla società della Chiesa questa dottrina,di leggieri intendete come i fedeli abbiano de' dritti verso il suo governo. Pigliamo a svilupparli nell'interesse del Dritto teocratico.

2103. Il 1. di questi dritti è quello di essere istruiti nelle massime della fede; poichè la fede è la prima condizione sociale onde gli uomini abbisognano per entrare in consorzio con Dio = *Accedentes ad Deum, oportet primum credere* =. La necessità di questa condizione è palpabile; poichè la società tra gli uomini e Dio sussiste pe' dritti di Lui sopra i medesimi; dunque chi vuole entrarvi deve pria di tutto riconoscerne la esistenza. Or che altro è mai la fede degli uomini in Dio se non il riconoscimento del medesimo?

2104. La fede ha per proprio oggetto la verità; or questa consistendo nell' essere in quanto è conosciuto o conoscibile per l'intelletto è essenzialmente obbiettiva e non può riceversi che per rivelazione naturale o soprannaturale secondo che è intelligibile o sovrintelligibile; quindi la fede vien per l'udito, come dice il Dottor delle genti = *Fides ex auditu* =. Ciò vuol dire che le verità della fede debbono essere insegnate agli uomini, ond' ei le apprendano e diano l' assenso loro.

2105. Ma le verità della fede non furono compiutamente da Dio rivelate che alla Chiesa del Cristo; ella dunque deve agli uomini insegnarle, e da lei costoro hanno il dritto di udirle.

2106. Contro questo dritto è vano il dire che le verità della fede cristiana son tutte consegnate nella Bibbia e nella Tradizione; quindi gli uomini che hanno l' una e l'altra in lor mano possono da se stessi conoscerle, e però non godono un vero e reale dritto di esserne istruiti dalla Chiesa.

2107. Imperocchè la Bibbia è una lettera morta quando non sia avvivata dalla voce del magistero ecclesiastico: questo solo possiede lo spirito di tal lettera e può interpretarla nel vero suo senso atteso la ispirazione o assistenza interiore di Dio. Gli uomini intendendo alla interpretazione di essa soggiacciono al dubbio ed all'er-

rore, e per lo più la frantendono, come si pare dall'esempio costante degli eretici che hanno sempre naufragato intorno alla fede, perchè abbandonaronsi al proprio spirito nella lettura della Bibbia.

2108. Inoltre questo libro divino contiene in se molti dogmi sovrintelligibili, quali sono i misteri della fede. L'umana ragione non può intenderli affatto e per tale sua impotenza agevolmente li pone in dubbio: intanto la fede ne'medesimi è assolutamente necessaria e vuol essere sgombra di ogni esitazione; quindi esige un insegnamento autorevole cui la sola Chiesa può dare.

2109. Il protestantismo che ha rigettato del tutto l'autorità ecclesiastica per l'insegnamento della fede cristiana, prova col fatto suo la verità di nostra dottrina; poichè egli ha dismesso poco a poco tutte le parti del dogma biblico ed è caduto nel razionalismo puro, dichiarando la Bibbia una pretta mitologia.

2110. L'istesso è a dire della Tradizione, la quale in sostanza non differisce dalla Bibbia; poichè l'una rappresenta la verità cristiana con la parola scritta, e l'altra con la parola parlata; quindi senza lo spirito che penetra il senso di ogni parola, la seconda non ha più valore di un suono articolato ed insignificante, e la prima non vale più di una lettera muta. Infatti i protestanti che finirono col vedere nella Bibbia un libro favoloso, negarono fin da prima la Tradizione della Chiesa.

2111. Dunque manteniamo l'assoluta necessità dell'insegnamento ecclesiastico per le verità della fede cristiana, e però il dritto de' fedeli alla istruzione nelle medesime.

2112. Il 2. dritto di essi è quello di esser guidati nelle opere della vita spirituale. Imperocchè la fede in Cristo, quantunque indispensabile, pur non basta da se sola alla salute delle anime; ma vuol essere accompagnata dalle opere = *Fides sine operibus mortua est* =.

2113. Questa seconda condizione è una conseguenza della prima; perchè la fede che esige il Cristo, è la fede sincera e viva = *Si credis toto corde, licet* =, dicea l'apostolo Filippo al Tesoriere della Regina Candace, quando costui gli dimandava il battesimo; or la fede viva e sincera si riflette nelle opere, poichè il vero, oggetto della fede s'immedesima col bene, oggetto delle opere, e chi crede pienamente all'uno non può a meno di operare l'altro.

2114. Ricordate l'avvertimento del Cristo intorno alla fede che giunge con la sua virtù sino a traslocare i monti: ciò consuona col dettato filosofico che l'azione è figlia del pensiero, e però l'efficacia e vivezza dell'uno produce il vigore dell'altra.

2115. Ciò posto, i fedeli han mestieri del concorso della Chiesa per le opere spirituali; poichè queste debbono essere conformi al dogma a segno di esprimere esternamente e sensibilmente la sua ve-

rità; se dunque la Chiesa possiede lo spirito del dogma e sola ne intende appieno la verità, ella dee dirigere le opere de' fedeli.

2116. Considerate infatti le opere del culto cristiano: questo culto è eminentemente simbolico, ed ogni suo atto rappresenta un lato del dogma: la Chiesa non potrebbe lasciarlo all' arbitrio dei credenti senza comprometterne la purezza ed esporlo a confondersi con la superstizione; dunque è necessario che ne determini le forme essenziali da se medesima e così lo imponga a' fedeli.

2117. Quanto alle opere di pura morale, il suo intervento pur si richiede; poichè i morali precetti son generali e indeterminati nella loro espressione, come ogni verità razionale; quando poi debbonsi tradurre nelle azioni, vogliono assumere delle forme speciali, perchè le azioni son degl' individui e però di natura particolare. Or gl'individui operanti non possono facilmente determinare da se stessi e per propria autorità quei precetti per manco sia di capacità intellettuale che di esterne opportunità; infatti neppure i filosofi, sebben dotati d' ingegno speculativo, compirono agevolmente quell' ufficio, come apparisce dall'esempio de' deisti, a cui domandasi invano il numero preciso e il relativo valore delle massime di morale; dunque dee venire in loro ajuto la Chiesa per guidarli efficacemente nelle opere dello spirito. Tutto ciò dimostra abbastanza il 2. dritto de' fedeli verso il governo della Chiesa.

2118. Il 3. lor dritto riguarda l' amministrazione de' sagramenti. A bene intenderlo è da osservare che la salute delle anime non può aver luogo senza l'ajuto della grazia divina; poichè le anime umane macchiatesi una volta per la colpa debbono essere rigenerate per salvarsi, consistendo la loro salute nel ricongiungersi a Dio; or la loro rigenerazione non può avvenire per forza della propria natura, perchè il fatto della colpa le allontana da Dio e le corrompe; or la corruzione per se conduce alla dissoluzione, e la forza che n'è affetta ha mestieri del concorso di un'altra forza integra e sana per esserne ristorata = *Non potest arbor mala bonos fructus facere* =; quindi siccome oltre la forza della natura vi ha soltanto la forza sovrannaturale qual'è appunto la grazia divina, così è evidente il bisogno di questa per la salute delle anime.

2119. Ma il Cristo nella fondazion della Chiesa volle annettere la collazione della grazia ad alcuni segni esterni e sensibili; e ciò bene a ragione; perchè la Chiesa avendo tra le sue membra degli uomini è una società esterna e visibile la quale non può sussistere senza un legame sensibile; e come la speranza del bene spirituale che ne forma l' oggetto, è quella che vi spinge e mantiene i fedeli, bisogna che un tal bene apparisca sensibilmente per essere percepito; quin-

di deriva la necessità de'sagramenti che sono de'segni sensibili forniti di virtù sovrannaturale.

2120. Essi constano di un doppio elemento, l'uno interno e l'altro esterno: il 1. è la virtù sovrannaturale e divina che agisce internamente e invisibilmente sull'animo; il 2. è il segno o la materia sensibile, come l'acqua nel battesimo, e la forma, ossia la parola che ne accompagna l'applicazione. L'elemento esterno non opera per virtù propria ch'è tutta naturale; e però è incapace di partorire l'effetto sovrannaturale del sagramento; ma opera per virtù divina di ciò che significa, come fa la parola rispetto all'Idea che n'è il significato; quindi suppone per la sua efficacia alcune condizioni nell'individuo che il riceve.

2121. Tali sono la fede e l'amore. Imperocchè il bene, effetto del sagramento, è morale; or non vi ha percezione di ben morale per l'uomo senza il concorso della mente che creda e della volontà che ami; quindi può dirsi che il sagramento agisce per doppia virtù, l'una interna della grazia, e l'altra esterna della fede e dell'amore del suscipiente.

2122. Questa economia dell'azione sagramentale ci mena all'intelligenza del dritto che hanno i fedeli all'amministrazione de'sagramenti in faccia al governo della Chiesa rappresentato dal Sacerdozio; poichè questo fu dal Cristo costituito per ministro de'sagramenti e dispensatore de'beni spirituali che adducono; or non vi ha dubbio che i fedeli entrando nel seno della Chiesa possano legittimamente pretendere alla partecipazione de'detti beni che ne forma lo scopo; dunque hanno un dritto di ricevere i sagramenti per cui si conferiscono.

2123. Ma un tal dritto è condizionato; poichè i sagramenti non operano senza la fede e l'amore di chi vuol riceverli; coloro adunque che pongono siffatte condizioni dal canto loro, solamente hanno il dritto alla collazione di essi.

2124. Ei può accadere che sianvi nel soggetto le debite disposizioni a ricevere la grazia divina annessa a'sagramenti, e che egli intanto non li possa ricevere sia per difetto di un ministro che li conferisca, sia per ingiusto diniego del medesimo: tale sarebbe il caso di un peccatore veramente pentito che fosse respinto da'sacerdoti. Chiedesi allora se un tal soggetto possa altrimenti percepire l'effetto dell'azione sagramentale e partecipare al bene spirituale.

2125. Non vi è dubbio che il possa; poichè i sagramenti son mezzi ordinari istituiti dal Cristo per la collazione della grazia, ed essi non la conferiscono per propria virtù quasi ne fossero la causa efficiente, ma per virtù dell'azione sovrannaturale di Dio che spiegasi all'occasione dell'opera sagramentale; or Dio può certa-

mente operare sull'animo umano in modo diretto e immediato senza l'uso di alcun segno sensibile; quindi bisogna convenire che Egli largisca nel caso proposto immediatamente la sua grazia.

2126. Questa verità è confermata dalla Teologia cattolica; poichè essa insegna che il battesimo di spirito e di sangue produce l'istesso effetto del battesimo ordinario; or quel che ha luogo per un sagramento, può estendersi a tutti gli altri, essendo una e identica la guisa della loro azione.

2127. Il 3. dritto de'fedeli verso il governo della Chiesa è quello di essere custoditi e difesi contro i pericoli della fede e della morale. Infatti la fede ne'dogmi cristiani soggiace a pericoli nell'animo de'fedeli: questi pericoli son di due sorta: gli uni interni e gli altri esterni. I primi dipendono dalla natura de'dogmi cristiani, una parte de'quali è sovrintelligibile e misteriosa: l'umano intelletto che per la sua curiosità vuol conoscere la ragione di tutto che pretende di riscuotere il suo assenso, non potendo intendere un dogma, facilmente ne dubita; e il suo dubbio da prima indebolisce e infine estingue la fede. Or ogni governo sociale ha il debito di proteggere i deboli contro i pericoli che li minacciano della perdita del bene comune; dunque i governati hanno il dritto a tal protezione.

2128. I pericoli esterni provengono da'propagatori di false dottrine, quali sono gli eretici: questi possono di leggieri illudere gl'incauti per mezzo de'speciosi sofismi con cui sogliono presentare i loro errori: i fedeli difficilmente possono da se stessi difendersi contro i medesimi, poichè la lor fede per ordinario non è ragionata, e però è debole; quindi la Chiesa deve accorrere in loro aiuto, il quale giustamente pretendesi.

2129. La Chiesa ben riconosce questo dritto de'fedeli; poichè fu ed è sempre sollecita di ravvivare la fede nel dogma, e sempre attende a dichiararlo con ogni sorta argomenti. Vedete infatti l'ardore con cui i Padri e i Dottori di lei pigliano ad esplicare il dogma cristiano: essi gli han dato uno splendore scientifico che ferisce la pupilla del più ottuso intelletto; talchè bisogna rinunciare a'primi principi della ragione per dirlo incredibile. Appena surse l'eresia nel suo seno, ella subito adunossi in Concilio per smentirla e condannarla dimostrandone tutto il veleno a'fedeli.

2130. Ciò che abbiam detto de'pericoli contro la fede, vale ancora per quelli contro la morale o il costume. I fedeli anche dopo la loro rigenerazione spirituale conservano un germe di corruzione nel cuore; il quale si appalesa per l'inclinazione al vizio; quindi van soggetti alla perdita della carità e della giustizia, e sovente la sostengono, poichè danno in mille colpe.

2131. Questi pericoli han pure due sorgenti: l'una interna, con-

sistente in quel germe di corruzione; e l'altra esterna che è lo scandalo dato da' malvagi con le loro prave azioni fatte in pubblico.

2132. La Chiesa dee rimuoverli con ogni cura da'fedeli; poichè sebbene tali pericoli non distruggano direttamente la fede, pur la rendono inutile, non potendo un animo corrotto godere del consorzio con Dio; e tal suo dovere volge tutto a bene degli stessi fedeli; quindi è innegabile il loro dritto alla protezione contro siffatti pericoli.

2133. Vogliamo qui osservare un dover de' fedeli corrispondente a questo dritto. La Chiesa per difendere la fede e la morale contro i rischi a cui soggiacciono per opera degli eretici e degli scandalosi, non si accontenta alla loro condannagione; ma suole ancora ingiungere a' fedeli di fuggire il loro consorzio sotto pena di partecipare all'anatema con cui li colpisce. Questo divieto è ragionevolissimo; poichè l'errore e il vizio son contagiosi di lor natura, ed agevolmente si apprendono a coloro che vi si trovano in contatto; e ciò apparisce dal solo fatto della diffusione dell'uno e dell'altro appena che spuntano. Ora il primo e più semplice rimedio contro un contagio qualsiasi, segnatamente morale, consiste nell'evitarne il contatto; dunque ben a ragione la Chiesa separa dalla comunione de' fedeli gli autori delle eresie e degli scandali.

2134. Essendo poi tal pena intesa alla protezion de' fedeli medesimi è naturale il pensare che ei debbano concorrere alla sua esecuzione; dunque è lor dovere di segregarsi da'rei che l'hanno incorsa.

2135. Ma questa segregazione è morale e non fisica; in fatti i fedeli oltre alla Chiesa ch'è una società interna appartengono ancora a società esterne come sono la Famiglia e lo Stato; per tal ragione son costretti a vivere insieme con gli empi e i malvagi, nè potrebbero separarsene senza gravi disordini. Or la Chiesa come società perfettissima non tende a turbar l'ordine e la pace delle altre società a cui coesiste; quando dunque impone a'fedeli di non comunicare con quelli che ha colpito di anatema, ciò non intendesi in senso fisico e materiale,ma sì in senso morale; il che importa mostrare un'avversione alle dottrine ed alle operazioni de'medesimi in segno della loro riprovazione.

2136. La verità di questa avvertenza risulta ancora dall'indole delle pene ecclesiastiche; poichè esse son d' indole spirituale; dunque non possono ferire i rei che nelle relazioni morali.

2137. Non giova opporre in contrario che gli eretici sovente dopo la loro condanna per la Chiesa furon cacciati in esilio. Imperocchè l'esilio era ad essi fulminato da'sovrani civili: costoro intendeano il rapporto che corre tra l'autorità religiosa e l'autorità politica,

sorgendo ambedue dal medesimo fonte e riscolendo al medesimo titolo l'ubbidienza de'sudditi; quindi vedeano negli eretici convinti ed ostinati persone infeste all' ordine ed alla tranquillità dello Stato, e per tal ragione li cacciavano sovente in esilio dopo la condanna della Chiesa, se perfidiavano nella eresia.

2138. Il loro giudizio non è del tutto mal fondato; poichè la storia politica delle nazioni ci mostra delle guerre nate tra i popoli e sostenute da cause religiose: basta attendere al solo esempio della guerra de' trent' anni in Germania a cui fu imposto un termine col trattato di Westfalia.

2139. Ma non vuolsi per ciò ritenere il principio generale che gli eretici sian da punirsi con pene civili e politiche per il solo fatto del loro errore, ancorchè si ostinino a professarlo; poichè un tal principio si risente d'intolleranza religiosa e politica.

2140. Le pene suddette non sono idonee a convertire gli erranti, e piuttosto gl'irritano: elle servono a tutelare l'ordine esterno della società contro i suoi perturbatori; quando dunque gli eretici aggiungono all'errore il delitto minacciando la tranquillità sociale con le loro mene ed intrighi per spargere il proprio errore, allor son degni di esse. In ogni altro caso bisogna tollerarli in sull'esempio del Padre celeste che fa risplendere il suo Sole su i buoni e su i rei egualmente; e ciò è richiesto dalle massime ben intese della tolleranza in materia di religione.

2141. Non discorriamo altri dritti de'fedeli verso il governo della Chiesa per non uscire dai limiti di un' Istituzione.

DRITTO COMUNALE O PRIVATO DELLA CHIESA.

2142. I fedeli han tra loro de' dritti sociali privati — 2143. Sacerdozio interno e comune a tutti i fedeli — 2144. Sua differenza dal Sacerdozio esterno, proprio de' Ministri della Chiesa — 2145. Il Sacerdozio interno è la sorgente di ogni dritto de' fedeli — 2146. 1. Dritto de' fedeli all'ingresso nella società della Chiesa: ragione di questo dritto—2147. Rincalzo di siffatta ragione — 2148. 2. Dritto de' fedeli alla partecipazione de' beni spirituali della Chiesa: verità di questo dritto — 2149. Altro argomento in sostegno del medesimo — 2150. Impossibilità d'impedire l' uso di questo dritto — 2151. Comune interesse de' fedeli a promuoverlo — 2152. 3. Dritto de' fedeli alla partecipazione de' sagramenti — 2153. Questo dritto sussiste ne' fedeli non solo verso il governo della Chiesa, ma ancora verso gli altri fedeli — 2154. Pruova del medesimo dedotta dalla libertà di coscienza — 2155. 4. Dritto di non essere turbati nel possesso della fede — 2156. La propagazione dell' eresia tentata da' suoi autori è una lesione di questo dritto socia-

le — 2157. Giustizia dell' anatema onde li colpisce la Chiesa — 2158. Il rispetto dell' anatema è nell' interesse de' fedeli — 2159. 5. Dritto de' fedeli di concorrere agli Uffici della Chiesa, quando ne siano capaci e meritevoli — 2160. Scioglimento di una difficoltà contro questo dritto — 2161. Conferma della sua verità — 2162. Esso mal s' impugna col pretesto dell' ambizione — 2163. 6. Dritto di promuovere il ben della Chiesa — 2164. Obbiezione contro il medesimo — 2165. Risposta all' obbiezione — 2166. Esempio dell' uso del dritto mentovato — 2167. Esso dipende dalla natura della dogmatica cristiana: influenza di questa nella scienza — 2168 nell' arte e 2169 nella storia — 2170. 7. Dritto de' fedeli di concorrere alla difesa e protezion della Chiesa: 1.ª ragione di esso — 2171. 2.ª Ragione — 2172. Soluzione di una difficoltà in contrario — 2173. Questo dritto vuol esercitarsi al pari dell' antecedente sotto l' indirizzo della Chiesa.

2142. La Chiesa oltre le relazioni giuridiche tra i fedeli e il suo governo che formano il suo dritto pubblico o politico interno, suppone ancora simiglianti relazioni tra i fedeli medesimi considerati l' uno rispetto all' altro; poichè ella non può sussistere e conseguire il suo fine se i suoi membri non concorrano una col governo all' azione sociale; ora ogni socio ha un dritto evidente a tutti i mezzi assolutamente necessari ad ottenere il bene che la società gli propone; dunque stando tra questi mezzi la cooperazione degli associati al fine della loro associazione, non vi è dubbio che ognun di essi abbia dritti verso gli altri, e tali dritti sono sociali.

2143. Essi costituiscono il Dritto comunale o privato della Chiesa. Giova qui osservare un titolo speciale di ogni dritto che possano mai avere i fedeli nella Chiesa: esso consiste nel carattere sacro che ei ricevono entrando in tal società. Infatti la Chiesa come società naturale del genere umano con Dio, condotta a compimento da Cristo, è necessaria ed essenziale; poichè Dio ha un imperio naturale sugli uomini, i quali il debbono riconoscere assolutamente, se vogliono agire secondo ragione: questo riconoscimento ha luogo allorchè gli uomini si aggregano alla Chiesa, perchè tale aggregazione importa che essi entrano nel servigio di Dio per promuovere esternamente la sua gloria, e però è una specie di consacrazione che fanno di se stessi a Lui, cioè un sacerdozio.

2144. Tal sacerdozio però è interno e comune, e distinguesi dall'altro sacerdozio esterno e speciale qual è quello de'Ministri dell'altare che presiedono al governo della Chiesa. Questa distinzione è importantissima, poichè serve a mantenere la differenza tra la Chiesa visibile e l'invisibile, ed a cansare l'errore del deismo che non ammette alcun mediatore tra Dio e gli uomini fuor della Natura sensibile.

2145. Or ogni dritto degli uomini nella Chiesa dipende dal loro ingresso nel seno di lei, come accade di ogni dritto sociale in genere; quindi siccome per tale ingresso si acquista un carattere sacro e sacerdotale che contraddistingue i fedeli da ogni altro individuo del genere umano, può dirsi che i dritti de'fedeli nella Chiesa fondansi nel loro sacerdozio interiore. E ciò vale sì pe'dritti politici e sì pe'dritti privati, poichè gli uni e gli altri son dritti sociali.

2146. Moviamo adesso alla ricerca degli ultimi dritti che formano la materia di questa lezione. Il 1. dritto privato de'fedeli è quello di ammissione, per cui possono pretendere di non essere impediti di entrar nella Chiesa; poichè l'unica condizione per entrare in tal società si è la fede; quando dunque gli uomini han conceputo la fede e vogliono entrar nella Chiesa, niun membro di lei può farvi ostacolo.

2147. Tanto più che la fede è un dono di Dio che discende nell'animo umano per l'azione sovrannaturale della *grazia*; ora è certo che i fedeli mancan di ogni titolo morale e giuridico per impedire l'azione della grazia divina e la dilatazione della sua società nel Mondo; anzi essi hanno il debito di promuovere e l'una e l'altra, poichè in tal guisa concorrono alla manifestazione della sua gloria; dunque il dritto allegato è irrepugnabile.

2148. Il 2. è il dritto di partecipazione a'beni spirituali propri della Chiesa; poichè il bene sociale è il bene comune a cui han dritto di partecipare tutti i membri della società; quindi i fedeli entrati che sono nel grembo della Chiesa posson pretendere di comunicare ai beni di lei senza verun impedimento dal lato degli altri.

2149. La verità di questo dritto brilla maggiormente se avvertasi la natura del bene spirituale a cui aspirano i fedeli; poichè un tal bene è il bene assoluto sotto la forma speciale del santo; or il bene assoluto è infinito e però inesauribile: esso inoltre è puro e semplicissimo, e può tutto egualmente godersi da tutti senza soggiacere a diminuzione di sorta; per qual ragione adunque potria rifiutarsene la partecipazione ad alcun de'fedeli?

2150. Questo impedimento saria ancora impossibile; poichè il bene spirituale è interno e lo si acquista e si gode nel fondo dell'animo, ove non giunge l'attacco di alcuna forza esteriore ed umana: esso risiede in Dio come nella propria sorgente e da Dio comunicasi all'animo in un modo invisibile, quando si è disposto a riceverlo; dunque all'invano si tenterebbe d'impedire ad alcun fedele la partecipazione al medesimo.

2151. Anzi notiamo che importa a ciascun fedele di favorire la sua diffusione negli altri; poichè il bene è per se diffusivo e quanto più lo si possiede tanto più si cerca di espanderlo; infatti la genero-

sità degl'individui è proporzionata alla bontà del loro animo e n'è un segno quasi infallibile. Tutto dunque dimostra la verità del 2. dritto da noi riferito.

2152. Il 3. è quello di partecipazione a'sagramenti, il quale è una conseguenza del dritto antecedente. Imperocchè i sagramenti son come de'canali per cui ordinariamente si trasmette a'fedeli ogni bene spirituale; infatti un tal bene obbiettivamente risguardato è sovrannaturale ed è un effetto della grazia divina; or la grazia nello stato ordinario delle cose è annessa all'azione sagramentale per istituzione del Cristo; dunque il dritto di partecipare al ben della Chiesa porta con seco pur l'altro di partecipare a'sagramenti di essa.

2153. E questo dritto non sussiste ne'fedeli soltanto in faccia al governo della Chiesa, come si è notato dinanzi, ma ancora in rapporto agli altri fedeli; poichè se niun fedele può giustamente impedire agli altri la comunione del bene proprio della loro società, non può nemmeno far loro degli ostacoli perchè ricevano i sagramenti, essendo l'uso di questi l'unico mezzo di comunicare a quel bene.

2154. Ciò provasi eziandio col dritto della libertà di coscienza; poichè questo dritto è universale, come si è dimostrato nel Dritto individuale; or esso importa che ogni credente abbia la facoltà giuridica di professare il culto esteriore della Chiesa senza essere disturbato dagli altri; quindi ha dritto di partecipare a'sagramenti, essendo ciò un atto di culto esteriore.

2155. Il 4. dritto è quello di non essere turbato nella propria fede, il quale è importantissimo. E per fermo la fede è la prima condizione per godere qualsiasi bene in grembo alla Chiesa, e dalla sua intensità e fervore dipende la maggiore o minor partecipazione di esso; la sua perdita infine rendene impossibile ogni partecipazione. Or non è egli evidente che ogni fedele dee guardarsi dal turbare gli altri nell'acquisto e nel possesso de'titoli necessari al conseguimento del bene spirituale? dunque il diritto allegato è chiarissimo.

2156. Quindi intendesi la gravezza del delitto sociale che gli eretici commettono spargendo dottrine infeste alla fede; poichè tali dottrine tendono a indebolire questa virtù nell'animo de'fedeli, e segnatamente di quelli che forniti di un debole intelletto non valgano a scoprire e smentire il sofisma con cui si tenta d'illuderli.

2157. Un tal delitto giustifica la durezza della pena inflitta agli eretici dalla Chiesa quando gli sottopone all'anatema; poichè siffatta pena è necessaria ed opportuna a cansare il danno sovrastante ai fedeli dall'eresia.

2158. Non occorre dimostrare a lungo il dovere sociale de'fedeli di non comunicare con gli eretici anatematizzati; poichè siffatto do-

vere nasce dal pericolo che lor sovrasta della perdita, o almeno di un indebolimento di fede per la loro comunione con quelli; quindi la gravezza di questo pericolo mostra la importanza di quel dovere.

2159. Un 5. dritto de'fedeli si è di concorrere agli uffici della Chiesa. Imperocchè l'ascenso agli uffici di questa società ha per sola condizione il merito, cioè la capacità e la probità; coloro adunque in cui risplendano tali prerogative, hanno un dritto a concorrervi in faccia agli altri fedeli.

2160. È vano il dire in contrario che per l'esercizio degli uffici ecclesiastici si richiede la vocazione divina, e che non sapendo alcun fedele di averla per se stesso, niuno può giustamente pretendere al concorso suddetto. Imperocchè Dio ordinariamente dimostra la vocazione degl'individui per mezzo de'doni naturali onde li arricchisce in preferenza degli altri: Egli certamente nulla fa indarno nell'ordine della Natura e tutto dispone mirabilmente al fine sovrannaturale; allorchè dunque largisce ad alcuni fedeli le doti necessarie e sufficienti alla retta amministrazione degli uffici della sua Chiesa bisogna supporre che i medesimi abbian sortito da Lui la loro vocazione, e però hanno un dritto più degli altri di concorrere a quegli uffici.

2161. Questa verità ha un riscontro nella Bibbia. Infatti il Dottor delle genti nelle sue Lettere insegna che chi desidera l'episcopato desidera un'opera buona, ed assegnando le condizioni richieste per esercitarlo le ripone in doti che naturalmente si possono conoscere da uomini di buona fede e di sano criterio; or noi non vediamo quale ostacolo ragionevole si possa opporre al soddisfamento di un desiderio laudevole congiunto con tutte le condizioni per ben soddisfarlo; dunque il dritto di concorrere agli uffici della Chiesa per coloro che hanno la coscienza della propria capacità e rettitudine è fondato pur nella Bibbia.

2162. Questo diritto potria impugnarsi col pretesto dell'ambizione che può insinuarsi eziandio nell'animo de'fedeli. Ma il pretesto è vanissimo ; poichè vi ha pure una specie di onesta ambizione che nasce dalla coscienza del proprio valore e sorge quasi sempre nel cuore de'grandi uomini: costoro hanno da Dio una speciale missione significata da'doni singolari onde brillano e da una sorta d'istinto che li muove ad uscire dalla turba e salire in cima della società cui appartengono per guidarla al suo destino ; il volgo patrizio e plebeo sente la loro potenza, non sa resistere alla loro azione, e la seconda il più spesso, perchè avverte i suoi influssi benefici; quindi il loro dritto al governo sociale è generalmente riconosciuto.

2163. Il 6. dritto privato de'fedeli è quello di promuovere il bene della Chiesa. Questo dritto apparisce all'evidenza quando attendasi

al dovere della carità universale che stringe tutti i fedeli; poichè tal dovere importa che essi sian teneri e solleciti dell'altrui bene come del proprio; or tal sollecitudine e tenerezza sarebbero sterili qualora ciascun dei fedeli non potesse liberamente porre la sua opera a vantaggio comune sia nel campo del pensiere che in quello dell'azione; dunque il debito della carità universale include il dritto di promuovere il comun bene della Chiesa.

2164. Ciò pare al volgo de'pensanti una ripugnanza; poichè se la carità universale impone a'fedeli di promuovere l'uno il ben dell'altro, la promozione di questo bene è un dovere e non un dritto; e se vogliasi reputarla un dritto e un dovere ad un tempo, bisogna confondere il dovere col dritto, il che ripugna.

2165. Ma è da avvertire su questo proposito che ogni dovere negli uomini porta seco un diritto di non essere perturbato nel suo adempimento e nell'uso de'mezzi necessari per adempirlo; altrimenti riuscirebbe vano il dovere, perchè impossibile a compiersi atteso gl'impedimenti legittimi dalle parte degli altri uomini. Nè qui evvi confusione o ripugnanza di sorta tra un tal dovere e il dritto che l'accompagna; poichè l'azione che forma la loro materia comune dee considerarsi in doppio rispetto, cioè rispetto all'agente che n'è il soggetto, e rispetto agli altri uomini che potrebbero fisicamente impedirla: nel 1. rispetto l'agente ha il dovere di porre l'azione, e nel 2. il dritto di non essere turbato nella posizione di essa; quindi i due caratteri, morale e giuridico, l'uno rappresentante il dovere e l'altro il dritto, non ripugnano nell'istessa azione, perchè non le convengono sotto il medesimo rispetto. Riteniamo adunque il dritto mentovato senza tema di ripugnanza o di confusione.

2166. Un esempio della sua attuazione l'abbiamo in quei fedeli del ceto laicale che intendono alla diffusione del dogma cristiano pubblicando de'libri ove pigliano a dichiararne il senso ed a mostrarne le attinenze con le varie branche dell'umano sapere.

2167. Il dogma cristiano è moltilatere, e chi sa penetrarvi un pò dentro vi scorge vari germi di verità i quali esplicandosi somministrano ampia messe alla storia all'arte ed alla scienza. Infatti considerate il dogma dell'unità di origine della specie umana: quanta luce non ne ricevono le scienze sociali che poggian tutte sul principio dell'uguaglianza morale e giuridica degli uomini? Questo principio è un immediata conseguenza di quel dogma e non potè stabilirsi nel campo delle scienze suddette innanzi all'avvenimento del Cristianesimo: questo dogma ha respinto dal Dritto pubblico interno ed esterno l'infame teorica della servitù degl'individui e delle nazioni, propugnata dagli antichi filosofi.

2168. Il dogma della teandria quale impulso non ha dato all'arte

moderna porgendole il vero ideale del bello e del sublime morale? gli studiosi dell'arte non cesseranno giammai d' ispirarsi nel medesimo dopo che ne han veduto l'infinita fecondità che possiede.

2169. E la storia quale ajuto non ebbe da' dogmi della creazione della provvidenza e della palingenesia? lor mercè dessa ha potuto riconoscere la legge del progresso che la signoreggia e ne rende lo spettacolo così grato agli occhi del genio. Ma fermiamoci in queste poche considerazioni per non digredire soverchiamente dal nostro subbietto.

2170. Il 7. ed ultimo dritto comunale dei fedeli è quello di assumere la difesa e protezion della Chiesa. Questa divina società con tutta la sua infinita perfezione pur soggiace a pericoli ed attacchi dal canto de'tristi; infatti fin dal suo nascere ella soffrì atroci persecuzioni in mezzo alle quali parea che dovesse restar soffocata nel proprio sangue; e quando il progresso della civiltà ebbe raddolcito i costumi degli uomini, fu assalita con le armi del sofisma, le quali se sono men dure del ferro e non ledono il corpo, son più micidiali di esso, perchè feriscono lo spirito e posson torgli il principio della vita che sta nella fede. Or la esistenza della Chiesa e la sua tranquillità toccano a tutti i fedeli, perchè ella ha per fine il loro massimo bene individuale; quindi non vi è dubbio che ognun di essi abbia il dritto di sorgere alla difesa e protezione di lei.

2171. E ciò è tanto più vero che la Chiesa come società spirituale non possiede una forza armata sua propria intesa a difenderla contro le aggressioni sia interne che esterne; or se gli stessi fedeli non potessero giuridicamente pigliarne la difesa, com'ella conserverebbesi in mezzo a'pericoli?

2172. Non può dubitarsi che Dio medesimo intenda alla conservazione di lei mediante la sua opera sovrannaturale; ma l'opera divina non esclude il concorso dell'opera umana, poichè l'uomo dee cooperare, quanto è a lui possibile, all'azione di Dio, e questa cooperazione è l'unico mezzo di ogni suo merito; quindi sussiste nei fedeli il dritto di proteggere la Chiesa.

2173. Senonchè un tal dritto come pure l'altro innanzi esposto vuol esercitarsi da'fedeli sotto l'indirizzo del governo ecclesiastico; poichè altrimenti può tornare a suo danno per l'improvvido consiglio de'difensori; quindi non basta che appariscano de'pericoli in seno della Chiesa per attuare tal dritto, ma bisogna attendere il suo invito alla difesa, o almeno intraprenderla col suo consenso.

DRITTO PUBBLICO ESTERNO DELLA CHIESA.

2174. La Chiesa ha un Dritto pubblico esterno — 2175. Aspetto in cui viene considerato da noi — 2176. 1. Dritto di esistenza: questo è proprio di ogni società lecita e giusta nel suo fine e nella sua costituzione — 2177. La Chiesa è una società lecita e giusta nel suo fine — 2178 e nella sua costituzione — 2179. Quindi ha il dritto di esistere — 2180 e 2181. Altri titoli di questo suo dritto — 2182. Ingiustizia delle persecuzioni mosse dalle altre società religiose e civili contro la Chiesa — 2183. Ingiustizia delle persecuzioni suscitate dal paganesimo — 2184. Obbiezione — 2185. Risposta — 2186. Difesa del paganesimo per Simmaco, oratore del senato romano — 2187. Confutazione del medesimo per S. Ambrogio, Vescovo di Milano — 2188. Persecuzione mossa dal giudaismo: ragione con cui pretendesi di giustificarla — 2189. Dottrina di S. Agostino, Vescovo d' Ippona, sulle vicende del culto divino — 2190. Differenza e relazione tra il culto giudaico e il culto cristiano — 2191. Dritto del culto cristiano di succedere al culto giudaico — 2192. La persecuzione suscitata da quest' ultimo fu un atto di fellonia — 2193. Persecuzione mossa dall' Imperio romano: motivi che pareano di giustificarla — 2194. Insussistenza di questi motivi dal lato politico — 2195 e dal lato morale — 2196. Il Cristianesimo non fu la vera causa della caduta del suddetto Impero — 2197. Ma tendeva invece alla preservazione e miglioramento del medesimo — 2198. Perchè l'Impero non ne fu salvo — 2199. Tutte le persecuzioni mosse contro il Cristianesimo furono ingiustizie solenni.

2174. La Chiesa oltre le relazioni giuridiche esistenti sia tra il suo governo e i fedeli che tra i fedeli medesimi considerati gli uni rispetto agli altri, ne. ha pure con le altre società a cui coesiste; quindi dopo il suo Dritto politico e comunale ch'è tutto interno, bisogna esporre ancora il suo Dritto pubblico esterno per compiere il trattato del Dritto teocratico.

2175. Siffatta esposizione è l'applicazion del Dritto intersociale alla Chiesa: nel farla noi guarderemo specialmente a'rapporti che la Chiesa ha con le altre società religiose e con lo Stato: i suoi rapporti con la società domestica saranno esplicati in seguito a luogo migliore.

2176. La prima relazion giuridica della Chiesa con le altre società è il dritto di esistenza, il quale fondasi nella natura di lei. Imperocchè il dritto di esistere appartiene ad ogni società che sia lecita e giusta nel suo fine e nella sua costituzione: infatti il dritto nella sua generalità è una forza tendente ad operare il bene e protetta dalla legge; or una società lecita e giusta nel suo fine e giustamente ordinata nella sua costituzione è una forza morale o spirituale ten-

dente ad operare il bene, poichè la giustizia è il bene in se, e chi proponesi un fine giusto ed atteggiasi giustamente per ottenerlo non tende che al bene; ella poi in tal tendenza vien protetta dalla legge, poichè la legge è quella che prescrive la pratica del bene e non può senza ripugnare a se stessa negare la sua protezione alla forza intesa ad attuarlo; dunque ogni società lecita e giusta include il dritto di esistere.

2177. Ciò posto, noi possiam dimostrare apoditticamente che la Chiesa è una società di questo genere. E per fermo, attendendo da prima al suo fine noi troviamo che esso è il più giusto che sia possibile; poichè la Chiesa ha per fine di condurre gli uomini alla cognizione del vero e al compimento del bene, e quindi alla beatitudine: ciò apparisce dalla sua dottrina e dalla sua morale, perchè non evvi alcuna verità nel campo dell'umana intelligenza, nè alcuna virtù in quello del cuore umano che ella non insegni e non comandi agli uomini. Basta riflettere sopra il dogma di creazione e sul precetto della carità per convincersene pienamente; poichè quel dogma è il compendio dell'enciclopedia e quel precetto è il sommario della morale.

2178. Attendendo in seguito alla sua costituzione rappresentata dalla sua disciplina, noi scorgiamo ogni parte di essa esemplata sovra un'idea ed una verità contenuta nel dogma e ispirata dall'amore di una virtù prescritta dalla morale. Considerate p. e. i riti del culto, la istituzione delle feste: quante verità belle e sublimi non vi richiamano al pensiero! la sola celebrazion de'misteri della nascita della passione della morte della risurrezione e salita di Cristo al Cielo e della pentecoste vi ricorda tutte le verità della fede. Nelle varie fondazioni delle opere pie trasparisce uno spirito di generosità e di beneficenza incomparabile che ha sempre rapito di ammirazione il genio. Valga per tutte la pia opera della propagazion della fede, ch'è la più grande istituzione di civiltà veduta nel Mondo; ella destava l'invidia del più gran Capitano de'tempi moderni, cioè di Napoleone I.° come quella che era il più potente mezzo della morale e stabile conquista de'popoli.

2179. Or essendo tale il fine e la costituzione della Chiesa, chi potrà negarle il carattere di società lecita e giusta? il vero e il bene si convertono col giusto; poichè il giusto è una proprietà dell'azione che si conforma alla legge, e la legge ha per oggetto il bene il quale in quanto è conosciuto s'immedesima col vero; quindi la Chiesa avendo per fine di condurre gli uomini al vero ed al bene, ed essendo costituita in modo da poterlo raggiungere, è una società lecita e giusta e però ha il dritto di esistere.

2180. Questo diritto apparisce in tutto il suo splendore se riguar-

diamo la Chiesa da un altro aspetto; e di vero, essa è la società di Dio con gli uomini, avente per suo capo naturale Dio medesimo ch'è il loro assoluto Signore; quindi il dritto di esistenza per lei riducesi al dritto di Dio di associare a se gli uomini. Questo dritto divino è assolutamente universale, e però tutti gli uomini debbono assolutamente riconoscerlo; il suo riconoscimento poi ha luogo allorchè essi entrano nella Chiesa e si consacrano al servigio di Dio; quindi vedesi il suo dritto all'esistenza. Imperocchè se gli uomini hanno il dovere di aggregarsi a tal società, non possono giuridicamente impedirne la formazione; ella dunque può esistere senza verun legittimo ostacolo dalla parte degli uomini. Or che altro vuol dire il dritto di esistenza della Chiesa?

2181. Noi abbiam ravvisato a suo luogo come la Chiesa ha posto in essere e perfezionato le altre società ponendo in rilievo il carattere personale degli uomini che solo li rende esseri socievoli: questo fatto forma un altro titolo del dritto della Chiesa all'esistenza. Imperocchè i doveri di giustizia e di gratitudine impongono un rispetto verso ogni persona sia fisica sia morale da cui si è ricevuto alcun bene reale, e massime il bene dell'esistenza; dunque la Chiesa dee essere rispettata dalle altre società, e per conseguente ha il dritto di esistere in faccia ad esse.

2182. Fermato un tal dritto, è facile il riconoscere la ingiustizia delle persecuzioni mosse contro la Chiesa dalle società religiose e civili in seno di cui ella surse; poichè siffatte persecuzioni contenevano la violazione di un dritto, e non si possono giustificare con qualsiasi pretesto.

2183. Esaminiamo infatti le persecuzioni esercitate in vari tempi dalle società religiose del paganesimo e del giudaismo e dalla società dello Stato. Il paganesimo nel suo complesso è una falsa religione; poichè poggia sull'assurdo concetto della pluralità degli Dei, e svisa orribilmente l'idea di Dio; infatti questa idea non raccoglie in sua dottrina ogni possibile perfezione dell'essere, ma è un misto di perfezioni e d'imperfezioni, ripugnante ai dettami del più debole sentimento morale. Veggonsi in esso divinità incestuose adultere ladre ingannatrici omicide; la storia delle loro azioni contraddice al buon senso; il lor culto licenzioso ed osceno eccita il rossore dei riguardanti, e non che ispirare l'amor della virtù secondo lo spirito di ogni istituzione religiosa, dà il più forte incentivo al vizio, mostrandolo incarnato in persona de'numi. Per tal sua natura la società religiosa de'pagani non possedea alcun dritto di esistere, nè potea giuridicamente competere con quella de'cristiani.

2184. Non pertanto ella intimò atroce guerra al Cristianesimo fin dall'infanzia di esso per soffogarlo nelle fasce. Vero è che il cul-

lo cristiano minacciava di ruina il paganesimo, poichè proibiva assolutamente l'adorazione degli idoli; quindi parea che questo in virtù del dritto di difesa e di prevenzione potesse giustamente guerreggiarlo ed impedire il suo stabilimento in sulla Terra soggetta al proprio impero.

2185. Ma bisogna rammentarsi che la difesa di un dritto allora è legittima quando il dritto che vuol difendersi sussista realmente; se dunque il paganismo non avea alcun dritto di esistere, perchè immorale nel suo culto e falso nella sua dottrina, egli dovea cedere il posto al Cristianesimo che entrava in possesso del suo naturale dominio sul genere umano.

2186. L'ultimo oratore di Roma pagana, cioè Simmaco, affacciò in difesa del paganismo il titolo della tradizione, poichè questo era il culto degli avi, aggiungendo che la protezione del medesimo avea partorita la grandezza romana; quindi non dovea essere turbato nella tranquillità del possesso.

2187. Ma il santo Vescovo di Milano, Ambrogio, rispondeagli che il Mondo procede con la legge del progresso; infatti il Mondo fu preceduto dal Caos, come la luce dalle tenebre: all' inverno, ove tutto è sterile nella Natura,succede la primavera, ove la Terra si adorna di fiori; indi sopravviene l' està e l'autunno ove raccolgonsi i frutti. Or chi direbbe che bisogna rinunciare a' fiori ed ai frutti della Terra, perchè vengono in una stagione posteriore all' inverno? Dunqne mal difendeasi il paganismo con l'antichità del possesso che egli aveva del Mondo. Rispetto a' vantaggi attribuiti alla professione del suo culto,replicava il Santo, che quel culto non n' era stata la causa, poichè era comune ai vincitori ed a' vinti; nulla quindi valeva a sostenerlo nella lotta col Cristianesimo, e le persecuzioni da lui mosse contro di questo culto divino, oltre un attentato contro il dritto di Dio contenevano ancora un delitto di lesa Umanità, perchè tendeano ad impedire l'ammiglioramento del genere umano.

2188. L'altra società religiosa che pretendea di fare ostacolo al nascimento della Chiesa cristiana, fu il Giudaismo. Questo avea certamente un titolo alla sua esistenza, poichè la sua legge e il suo culto erano stati sovrannaturalmente istituiti da Dio; come dunque il Cristianesimo potea stabilirsi con dritto sulle ruine di esso?

2189. Ma qui è da riflettere col santo Vescovo d' Ippona che varie sono le età della vita del genere umano; il quale a seconda di esse abbisogna di una legge e di un culto pur varî atteso il diverso svolgimento delle sue facoltà. Qual divario dall' infanzia all'adolescenza dell'uomo, e da questa all'età matura e senile? in ciascuna

di esse l'uomo riceve da Dio una legge religiosa proporzionata alla condizione in cui trovasi, e come dall'una all'altra progredisce sotto l'indirizzo divino, fannosi in quella legge delle aggiunte e delle modificazioni per adattarla sempre allo stato di lui. Ciò verificossi appuntino nel Giudaismo e nel Cristianesimo: poichè il popolo a cui il primo fu dato era di dura cervice e di cuore incirconciso secondo la espressione biblica; quindi a lui conveniva la religion del timore. Ma il Cristianesimo dovea annunziarsi a tutti i popoli e venia nel tempo che la civiltà avea di già preparati gli animi a riceverne gl' influssi; quindi dovea soppiantare il culto anteriore nella sua parte mutabile e condurlo al suo compimento.

2190. Sicchè tra i due culti non vi ha ripugnanza, e ciascun di essi avea il dritto di esistere a suo tempo: il 1. era un culto locale e temporaneo, perchè proprio degli Ebrei e destinato a prepararne un altro migliore; il 2. poi era universale e perpetuo, perchè assolutamente perfetto, e però conveniente a tutti i tempi e a tutte le nazioni.

2191. Questo rapporto legittimava la successione del Cristianesimo al Giudaismo, il quale non potea impedire l'avvenimento di esso senza contraddire alla divina legge del progresso umanitario; poichè gli sottostava di molto in perfezione. E per fermo, il Giudaismo era un culto simbolico ed avea il suo tipo nel Cristo: la fede nel Cristo giustificava i suoi seguaci, i quali lo aspettavano nella pienezza de' tempi: il suo dogma era incompleto a segno di non contenere esplicitamente la immortalità degli animi umani ch' è la base del vero culto: i due misteri fondamentali della Fede, senza cui non vi è salute, vi erano appena adombrati: l'adorazione di Dio in ispirito e verità vi era ignota; insomma quello era il culto della Terra e dell'uomo carnale. Per l'opposto il Cristianesimo è il culto essenziale; Dio vi comparisce personalmente in mezzo a'suoi adoratori: non parla ad essi in simboli e figure, ma si manifesta in tutto il suo splendore; la sua dottrina è tutta la verità, la sua legge è l'amore universale, le sue aspirazioni sono al Cielo, e il premio che impromette a' suoi fedeli, è l' eterna beatitudine; talchè può dirsi il culto del Cielo e dell'uomo spirituale. Quindi il Giudaismo ponendo ostacolo al suo nascimento ostava al progresso dell' Umanità.

2192. Finalmente se rammentiamo che il Giudaismo avea la coscienza della sua missione in rapporto al Cristianesimo, troviamo un delitto di fellonia nell'attentar che egli fece alla distruzione del medesimo. Imperocchè la sua missione, come abbiamo accennato, era la preparazion del Cristianesimo; ed egli bene il sapea; infatti all'apparire del Precursore che ministrava il battesimo di peniten-

za, i Giudei spedirongli un'ambasceria per conoscere se quegli era il Cristo aspettato da essi; e il Precursore rispose loro non essere egli il Cristo; il Cristo esser già venuto in mezzo ad essi per salvare il Mondo, e lo additò in persona di Gesù Nazareno. Gesù inoltre dimostrò a' Giudei che egli era il Cristo mercè i vaticini de' loro profeti ed una serie di portenti fin allora inuditi. I Giudei non poteron resistere a siffatti argomenti, e dicean solo che Gesù operava in virtù di Satana; ma quegli rispondea loro che ciò era impossibile, poichè venendo Egli a distruggere il regno di Satana era assurdo il supporre che operasse per virtù del medesimo. Cotalchè la venuta del Cristo era evidente: i Giudei dovean riceverlo come Figliuolo di Dio e Redentore del genere umano, e però entrare in grembo della Chiesa istituita da Lui; quindi la persecuzione che suscitarono contro il Cristianesimo fu un vero delitto di fellonia, il quale venne in seguito punito da Dio con la distruzione del Tempio di Gerosolima e la dispersione perpetua dei Giudei per tutta la Terra.

2193. Oltre il paganesimo e il Giudaismo, lo Stato pur si oppose allo stabilimento della Chiesa cristiana perseguitandola a morte fin dal suo nascere. Questo fatto parea giustificato dall' indole della nuova società che venia formandosi nell' Imperio; poichè l'imperatore era il supremo rappresentante del paganismo, come apparisce dalla sua dignità di Pontefice massimo; quindi il Cristianesimo che dovea sorgere sulle ruine del culto pagano era contrario ad una legge politica dell' Impero. Di più, questo Impero fondavasi nella sua costituzione sul principio della naturale disuguaglianza degli uomini; il Cristianesimo venia promulgando un principio tutto opposto insegnando che tutti gli uomini hanno una sola e medesima origine e l' istessa dignità personale; quindi minava dalle fondamenta la società dello Stato in cui pretendea di stabilirsi. Ciò sembrava legittimare la guerra mossagli contro dallo Stato; ed il fatto pare che avesse confermato il giusto timore dello Stato, poichè questo cadde sotto il ferro de' barbari settentrionali appunto nell'epoca che il Cristianesimo fu generalmente abbracciato da'suoi sudditi.

2194. Ma se guardiamo attentamente all' indole del Cristianesimo, vedremo che lo Stato non aveva alcun dritto d' impedirne l'avvenimento. Di vero, il Cristianesimo non disconosceva l'autorità dello Stato; anzi espressamente ingiungeva a' suoi seguaci l'ubbidienza alla medesima dimostrando il carattere puro e divino onde era improntata = *Non est potestas nisi a Deo: qui potestati resistit; Dei ordinationi resistit* =; dunque non era nemico dello Stato.

2195. Quanto al principio religioso e morale, ove fondavasi lo

Stato, vero è che il Cristianesimo l'impugnava direttamente; ma quel principio era un errore ed un'ingiustizia, e ripugnava alla dignità e all'interesse del genere umano; quindi non poteva difendersi con verun'ombra di diritto contro la verità e la giustizia che venivano ad emanceppare l'Umanità dal turpe servaggio religioso e morale.

2196. La caduta dell'Impero fu causata dalla dissoluzione de'costumi che era giunta al colmo sotto il regno del paganesimo, non già dalla professione del culto cristiano; poichè questo culto ispirava tutte le virtù religiose civili e politiche da cui dipende la conservazion degli Stati; quindi non minacciava per se la salute dell'Impero.

2197. Anzi veniaa spingerlo in sulla via del progresso, onde questo erasi tanto allontanato; poichè il progresso delle società come quello degl'individui suppone de'principi stabili di morale e di politica, onde il moto sociale pigli il suo impulso per espandersi più e più intorno; or dopo che i principi della onestà naturale erano svaniti in seno dell'epicureismo ch'era penetrato in Roma, e quei della politica e civile libertà furono spenti dal dispotismo imperiale, il colosso dello Stato romano dovea cadere per manco di fondamenta se non tentavasi di restaurarlo. Il Cristianesimo predicando le massime della più pura morale e stabilendo il dogma della libertà civile e politica con la sua dottrina intorno all'origine comune ed all'eguaglianza naturale degl'individui e de'popoli veniva a tempo per incominciare la suddetta restaurazione: oltre a ciò esso rinnovava i cuori de'sudditi e legavali con un vincolo strettissimo qual è quello della carità, ignoto fin allora; quindi scemava la loro divisione, afforzando l'unità sociale. Tutto ciò prova che egli tendeva realmente alla conservazione e al ristoramento dell'Imperio, anzichè alla sua ruina.

2198. Che se l'Imperio non fu realmente ristorato da lui e caddo sotto il ferro de'barbari, ciò addivenne, perchè eragli mancato il tempo e il riposo necessario all'universale trasformazione degli animi.

2199. Conchiudiamo adunque che la Chiesa cristiana avea il dritto di esistere in faccia all'Imperio, come in faccia al Paganesimo ed al Giudaismo; e però le persecuzioni che le mossero furono un'orribile ingiustizia.

DRITTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CHIESA.

2200. Dal dritto di esistenza nasce il dritto di riconoscimento — 2201. Questo dritto compete alla Chiesa — 2202. Estensione del medesimo — 2203. Pretesa restrizione di questo dritto — 2204. Essa manca di fondamento — 2205. Le relazioni delle altre società con la Chiesa, quando siano legittime, non ponno essere incompatibili fra loro — 2206. Elle però hanno un diverso valore comparativo — 2207. Quelle proprie della Chiesa sovrastano a tutte le altre — 2208. Come cessi l'apparente collisione tra le relazioni giuridiche delle varie società — 2209. La Chiesa nell'esercizio de' suoi diritti merita un rispetto maggiore delle altre società — 2210. Ella nondimeno dee temperare e talvolta sospendere l'uso di alcun suo dritto, quando trattasi di cose disciplinari — 2211. Esempio di questo caso — 2212. Dimostrazione generale della verità di tale avvertenza — 2213. Circostanza, in cui ella non debba aver luogo — 2214. Condizione richiesta all'esercizio del dritto di riconoscimento della Chiesa rispetto alle altre società — 2215. Varietà de' modi in cui può avverarsi tal condizione — 2216. Modo in cui si avverò nel sorgere della Chiesa — 2217. 2218 e 2219. Ragionevolezza di un tal modo — 2220. Risposta ad un'obbiezione in contrario — 2221. Dottrina dell'arcano nella Chiesa — 2222. Cause che la giustificano pienamente — 2223. Quest'uso della Chiesa era legittimato dall'esempio del Cristo — 2224. Lato della dottrina che fu sempre comunicato dalla Chiesa con sapiente riserva — 2225. Ragione in cui fondasi tal riserva — 2226. Essa ha pure il suo riscontro nell'esempio del Cristo — 2227. Della Gnosi di Clemente di Alessandria — 2228. Ella non ha nulla di commune con la dottrina degli Gnostici — 2229. Reliquie della dottrina dell'arcano nella Chiesa odierna: accusa de' protestanti a tal proposito — 2230 e 2231. Insussistenza di tale accusa — 2232. Quistione: il dritto di riconoscimento della Chiesa sussiste verso le società che non siano convinte della verità di lei? — 2233. Soluzione di essa — 2234. Conferma della soluzione — 2235. Questa soluzione rannodasi al dritto della libertà di coscienza.

2200. Il dritto di esistere porta con seco il dritto di riconoscimento; poichè questo importa che il suo soggetto sia rispettato nel suo essere da coloro con cui trovasi in rapporto; or quando sussiste un dritto in una persona, esso vuol rispettarsi da chicchessia, perchè ogni dritto è inviolabile di sua natura ed ha per elemento costitutivo il dovere giuridico, ossia una ragionevole necessità di rispettarlo; dunque ogni dritto dev'essere riconosciuto dagli altri che vengano in relazione col suo soggetto.

2201. Applicando questo principio generale alla Chiesa cristiana, è chiaro che avendo ella un dritto di esistere ha pure il dritto di ri-

conoscimento; quindi dev'essere rispettata da tutte le altre società che possano mai trovarsi in rapporto con lei.

2202. Un tal rispetto si estende a tutto l'essere della Chiesa concretamente risguardata; laonde abbraccia il suo fine la sua costituzione il suo Capo le sue membra e le sue cose quali che siano. Ogn'impedimento che ella riceva in ordine a questi oggetti è una lesione giuridica tanto più grave quanto più evidente e sacro è il suo dritto di esistenza; quindi niuna società può turbare il governo della Chiesa nelle sue legittime funzioni, nè impedire a'fedeli il compimento de'lor doveri religiosi; ma in vece dee reputare lecita e giusta a suo rispetto l'azione dell'uno e degli altri, e promuoverla dal canto suo quanto è a lei possibile.

2203. Coloro che credono alla possibilità della collisione tra i doveri e i dritti, non riconoscono assolutamente nelle altre società questo dovere di riconoscimento verso la Chiesa; ma distinguono due sorta di relazioni giuridiche tra lei e se stesse, cioè alcune compatibili ed altre incompatibili tra loro; e soggiungono che solamente le prime debbano essere riconosciute.

2204. Questa distinzione non è più soda della base in cui fondasi, la quale vedemmo esser priva di ogni consistenza nel Dritto individuale. Le relazioni giuridiche consistono in dritti e doveri scambievoli che tutti discendono dall' istessa legge e sono egualmente garentiti da lei; quindi, siccome tal legge è una e semplice, perchè assoluta e suprema, così non possono ripugnare l' una all' altra ed entrare in collisione.

2205. La Chiesa ha un fine a se, distinto da' fini delle altre società; or tutti i dritti e doveri speciali delle varie società riferisconsi a' fini di esse; dunque se questi son distinti tra loro e non possono mettersi in contrasto, quando sian tutti legittimi come si debbon supporre nella Filosofia del Dritto, è impossibile la collisione tra i dritti e i doveri della Chiesa e quelli delle altre società.

2206. Ciò che importa molto di avvertire, si è l'ordine che sussiste tra i dritti e i doveri delle varie società; poichè noi abbiam notate a suo luogo le società di mezzo e le società di fine: le prime son naturalmente subordinate alle seconde del pari che lo è ogni mezzo al suo fine; or il valore de' dritti e de' doveri di una società è proporzionato a quello della società medesima che n'è il soggetto; dunque essendovi un ordine tra le diverse società, ve ne ha pur uno tra i dritti e i doveri che lor competono.

2207. Ciò posto, la società superiore a tutte le altre in morale valore si è la Chiesa, poichè ella ha per fine suo proprio il sommo bene degli uomini; dove che tutte le altre società da lei distinte han per-

fine qualche ben relativo; dunque i dritti e i doveri della Chiesa sovrastano a quelli di ogni altra società.

2208. Questa verità ci addita il modo di cessare l'apparente collisione che scorgesi talvolta tra i dritti e i doveri reciproci delle varie società. Un dritto o un dovere subordinato ad un altro è come un mezzo rispetto ad esso; quindi sussite finchè è compatibile col medesimo e può condurre al suo adempimento; in contrario perde il suo valore giuridico e rimane un semplice e puro fatto, incapace di porre un legittimo ostacolo al dovere o al dritto.

2209. In conseguenza di che resta fuor di ogni dubbio che la Chiesa debba essere assolutamente riconosciuta da tutte le altre società; e il rispetto de' suoi dritti e doveri dee prevalere a quello di ogni altro dritto e dovere sociale, il quale vien cessando a petto di quelli allorchè è impossibile a compiersi senza trasgredirli. Tal era il caso degli Apostoli che erano ad un tempo membri della Chiesa e dello Stato: l'una facea loro un dovere di predicar la dottrina del Cristo, e l'altro loro espressamente il vietava; ecco un apparente contrasto tra due doveri verso due distinte società. È celebre la risposta data allora dagli Apostoli = *Giudicate, se bisogna ubbidire piuttosto a Dio che agli uomini* =; e seguitarono a predicare il Vangelo.

2210. Non dobbiamo però trasandare un'altra osservazione. La Chiesa oltre al dogma e alla morale ha una disciplina esteriore: l'osservanza di questa è necessaria per il mantenimento dell'ordine esterno di lei; ma tal necessità non è assoluta, come quella de' dogmi e de' precetti morali, sibbene è relativa ai tempi ai luoghi ed alle persone; quindi i fedeli possono farne senza in qualche caso per evitare un mal maggiore, nascente da qualche collisione.

2211. Ponete p. e. che la celebrazione di una festa intimata dalla Chiesa in un regno i cui sudditi professano religioni diverse, potesse eccitare probabilmente una sedizione nel popolo, e però fosse impedita dalla politica autorità: non vi è dubbio che allora lo spirito di carità onde sono ispirate tutte le leggi ecclesiastiche ingiungerebbe ai fedeli di astenersi dal celebrare quella solennità per distornare quel pericolo, che sovrasta allo Stato.

2212. In generale il potere esterno della Chiesa ed ogni legge ed istituzione che proceda da lui tendono all'edificazione de' fedeli, non già alla loro distruzione; quindi cessa l'obbligo di osservarle quando l'osservanza di esse diventi occasione di scandalo e di ruina.

2213. Vi ha un solo caso ove l'adempimento di qualche legge disciplinare della Chiesa non può sospendersi malgrado il danno che ne sovrasta a' suoi seguaci da' profani; ciò è quando si volesse dallo Stato impedirlo per indurre i fedeli a calpestare e tradire la loro religione, come accadeva in persona de' Maccabei costretti dal re An-

tioco a violare pubblicamente un precetto legale della Sinagoga. Allora trattasi di ubbidire a Dio od agli uomini, e non si può esitare un non nulla ad eleggere il primo partito ch'è quello del dritto e del dovere assoluto.

2214. Il dritto di riconoscimento, perchè sia dalla Chiesa a pretendersi in faccia alle altre società, suppone che queste abbiano la cognizione della esistenza di lei e di tutto che entra nella sua economia interna ed esterna; poichè è impossibile di rispettare il dritto altrui sovra qualsiasi oggetto senza conoscere l'uno e l'altro.

2215. Questa cognizione può aver luogo in vari modi; poichè la Chiesa può notificare il fatto della sua esistenza del suo fine della sua costituzione da se medesima; ovvero le altre società possono dimandarne la informazione alla Chiesa; infine questa può sorgere in mezzo alla luce del giorno e procedere alla scoperta nella sua formazione. Qualunque sia il modo in cui si acquisti la suddetta conoscenza, esso basta ad attuare nella Chiesa il dritto di riconoscimento; poichè ogni dritto essendo inviolabile di sua natura, vuol rispettarsi comunque sia conosciuto dagli altri.

2216. Al sorgere della Chiesa avverossi nel 3 modo l'accennata condizione: poichè gli Apostoli cominciarono a predicare la Fede al cospetto della moltitudine in Gerusalemme, adempiendo il precetto di Cristo = *Quod dico vobis in tenebris, vos autem praedicate super tecta.* =

2217. Ciò era conforme allo spirito del Cristianesimo, infatti questa religione è il culto della verità e della virtù ed è la più benefica verso il genere umano; or la verità e la virtù non cercano mai di occultarsi come fanno l'errore ed il vizio, ma tendono invece a trarre a se le menti ed i cuori degli uomini; nè debbono temere della luce, poichè elle sono la stessa luce che vien dal Cielo ad illuminare il Mondo.

2218. Il genere umano ha un istinto che lo spinge a riconoscere la verità e la virtù; poichè l'una è il fine della sua intelligenza e l'altra della sua volontà; quindi il Cristianesimo che nel suo dogma contiene tutta la verità e nella sua morale ogni virtù, non ha ragione di procedere con riserva in mezzo agli uomini. Costoro, al dir di Tertulliano, hanno un'anima naturalmente cristiana, in quanto che le leggi dettate dal Cristo son conformi alle naturali aspirazioni dell'anima; laonde ella senza far violenza a se medesima non può rigettarle.

2219. Infatti non vi ha esempio di altra religione al Mondo, la quale abbia guadagnato tante anime usando i mezzi più semplici per conquistarle; e questo solo fatto è il più sodo argomento della sua divinità, notato per tempo da Origene.

2220. Non giova qui opporre i grandi ostacoli che nel bel principio della sua diffusione incontrò la Chiesa di Cristo; poichè gli animi di coloro a cui fu annunziata la nuova Fede non eran tutti preparati a riceverne l'influsso: molti eran corrotti insino al midollo e la lor piaga incancrenita non potea trattarsi senza produrre acutissimi dolori; quindi gli odi e le persecuzioni. Ma la Chiesa trionfò di tutto, e quegli che minacciavanla di morte, per lei ritornarono alla vita; talchè il naturale accordo tra la Fede di Cristo e le simpatie del genere umano è incontrastabile per chiunque intenda l'indole di lei ed osservi bene il suo corso nella storia. Dunque la pubblica e solenne predicazione del Cristianesimo era conforme al suo spirito.

2221. Nondimeno in qualche secolo della Chiesa s'introdusse la dottrina dell'arcano: le verità della Fede celavansi a'profani, i suoi misteri celebravansi nelle catacombe, e i suoi seguaci nascondevansi al cospetto degli uomini e per mezzo di simboli si riconosceano tra loro. Or questa disciplina non contraddiceva allo spirito del Cristianesimo? come potea pretendere la Chiesa cristiana di essere riconosciuta dalle altre società, se cercava di occultarsi nelle tenebre?

2222. Ma è da considerare il tempo in cui la suddetta disciplina fu praticata dalla Chiesa: ciò avvenne allora che lo Stato incominciò a perseguitare a morte i cristiani per causa della loro religione, ed i pagani voleano scoprire i misteri di lei per profanarli e deriderli. In tal congiuntura era certamente lecito e giusto a'cristiani di sottrarsi dagli occhi de'loro persecutori, ed a'dottori della Fede tener occulti i suoi misteri, perchè non fossero esposti alla profanazione ed allo spregio.

2223. Questa condotta era pienamente giustificata dall'esempio di Cristo; poichè Egli essendo cercato a morte da'Giudei si nascose, e guardavasi bene dal rivelare al popolo i misteri della sua fede quando costui non era disposto a profittarne; quindi non può tassarsi la Chiesa, se in simiglianti circostanze procedeva col segreto.

2224. Nella disciplina dell'arcano bisogna distinguere un'altra parte che adoperavasi anche fuori il tempo delle persecuzioni: questa parte conteneva i più astrusi misteri del Cristianesimo, come erano quelli dell'Unità e Trinità di Dio, della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, della risurrezione de'corpi, della predestinazione, ed altri simili. Tutti questi celavansi a'pagani non solo, ma ancora a'catecumeni che erano de'fedeli non anco battezzati ed istruivansi nella Chiesa per prepararli al battesimo.

2225. Chiunque mediti un poco sulla legge che presiede allo svolgimento dell'umano intelletto, di leggieri comprende la sapienza di

quel procedere; poichè l'intelletto umano si svolge con la legge del progresso del pari che ogni forza creata spirituale o corporea; quindi non è sempre capace di ogni verità. La sua istruzione vuol cominciare dalle più facili e levarsi gradatamente alle più difficili: altrimenti riesce vana e talvolta pericolosa, rendendogli la fede assurda ed impossibile.

2226. Gesù Cristo, il quale con le sue opere intendeva d'istruire i suoi Discepoli della condotta da serbare nella conversione degli uomini, diede Egli stesso l'esempio di un tal procedere; poichè non rivelò tutta la sua dottrina ad esso loro fin dal principio, e dopo averne manifestato una parte soggiunse= *Molte altre cose ancora ho da dirvi, ma voi non ne siete capaci ancora.... quando verrà lo Spirito paracleto che il Padre vi manderà in nome mio, quegli v' insegnerà tutte cose* =. Gli Apostoli imitarono il suo esempio; in fatti scrivea Paolo ai Corinti che egli nutrivali ancora di latte, perchè non poteano sostenere un cibo più sostanzioso.

2227. Quindi intendesi la *gnosi* di Clemente alessandrino: ella consistea nella soda e piena intelligenza della Fede, serbata a' soli Dottori della Chiesa.

2228. Ella non ha niente di comune con la dottrina degli gnostici; poichè le verità contenutevi erano spiegate da'Padri della Chiesa con tutta la chiarezza ond'erano suscettive e consegnate ne'loro libri, come vedesi dagli *stromati* di Clemente; dove che i riti degli gnostici si celebravano solo in presenza degli *adepti* nel seno delle tenebre, perchè la loro abominazione non permetteva di esporli alla luce del giorno.

2229. La Chiesa conserva anche oggi in qualche modo la disciplina dell'arcano, come apparisce dalla celebrazione del sagrificio dell'altare in una lingua ordinariamente ignota a'fedeli, qual'è il latino. I Protestanti perciò l'accusano di misticismo e di oscurantismo, quasichè ella facesse un mistero di ciò che importa alla salute di tutti.

2230. Ma essi disconoscono l'attitudine del misterioso ad ispirare la venerazione onde abbisogna la Fede. Il mistero è proprio del grande e dell'infinito: l'ombra che circonda la verità innanzi allo sguardo dell'intelletto l'ingrandisce di molto e le concilia un rispetto maggiore. Ciò è assai ben inteso dagli artisti che si valgono del misterioso per accrescere l'effetto del bello e del sublime. Il mistero, vero oggetto della Fede, concorre col suo aspetto a mantenerla: ogni religione al Mondo è penetrata di questa verità, e si copre di misteri per rendersi veneranda. La Chiesa cristiana non potea ignorarlo, perchè è troppo esperta delle cose dello spirito; quindi fin da'primi secoli mescolò il mistero in qualche parte della sacra liturgia.

2231. I Protestanti con affettare soverchiamente l'amore della cognizione son riusciti a spegnere il sentimento e la virtù della fede religiosa senza aumentare la conoscenza del vero che ne forma l'oggetto; poichè da una parte son caduti nell'indifferentismo, e dall'altra nel razionalismo teologico ch'è uno scetticismo religioso, essendo la religione tutta sovrannaturale nel suo principio nel suo mezzo e nel suo fine.

2232. Ritornando al dritto di riconoscimento, dal quale non abbiam fatto una digressione fuor di proposito discorrendo la disciplina dell'arcano, perchè questa malamente interpretata potea servir di pretesto a rigettarlo; dimandiamo, se l'accennato dritto sussista a fronte di altre società che non fossero convinte della verità del Cristianesimo.

2233. Non vi è dubbio che sussista un tal dritto, qualora si rifletta al suo titolo; poichè il suo titolo è riposto nell'intrinseca verità del Cristianesimo; or la verità è obbiettiva e dev'essere riconosciuta per se medesima. Gl'individui e le società che non giungano a convincersi di lei, non possono opporle giuridicamente alcuno ostacolo; poichè qual legge mai garentirebbe la loro opposizione? la legge naturale? ma questa legge è l'istessa verità divina contenuta nel Cristianesimo = *Lex tua veritas* =; or non pare che la verità possa mai contraddire a se stessa autorizzando gli uomini a rigettarla. La legge positiva? ma questa è una derivazione della legge naturale, da cui impronta quella autorità ond'è fornita; or non è probabile che la legge naturale partecipi alla legge positiva la sua autorità a detrimento di se medesima. Dunque il dritto di riconoscimento della Chiesa vige sempre in faccia delle altre società con cui entra in rapporto e da cui è conosciuta, quantunque elle non siano convinte della sua verità.

2234. Ciò può confermarsi con altro argomento. Imperocchè il Cristianesimo coincide con la religion naturale in quanto che n'è il compimento e la determinazione più precisa; or non crediamo potersi impugnare in buona fede il carattere assoluto del dovere di seguir la religion naturale, poichè un tal dovere è dettato dalla legge morale e sovrasta a tutti gli altri doveri in ragione del suo peso; dunque il Cristianesimo vuol essere assolutamente riconosciuto, e però la Chiesa ov'è incarnato, ha un dritto di riconoscimento, a cui non può farsi giuridicamente alcun ostacolo da altra qualsiasi società religiosa o politica, quantunque non siasi acquistato il convincimento della verità annunziata da lei.

2235. Qui è il caso della libertà di coscienza; la quale è un dritto sacro e inviolabile, che non dipende dalla persuasione altrui, ma dalla verità del culto che si professa; e però deesi da tutti ricono-

scere senza poterne impedire in veruna guisa l'esterno e legittimo esercizio.

DRITTO D'INDIPENDENZA E LIBERTA' DELLA CHIESA.

2236. La Chiesa ha il dritto d'indipendenza e libertà — 2237. Specificazione di questo dritto — 2238. Importanza della sua trattazione — 2239. Estensione dell'autorità della Chiesa sulle altre società del Medio Evo — 2240. Reazione contro siffatta autorità — 2241. Scuola teocratica e scuola imperiale — 2242. Argomenti addotti dall'una e dall'altra — 2243. Conseguenze del principio della scuola imperiale — 2244. Critica dell'argomento de' teocratici — 2245. Critica dell'argomento degl'imperiali — 2246. Risposta ad un'istanza de' medesimi — 2247. Lato vero che trovasi in ciascuna delle scuole suddette — 2248. La Chiesa e lo Stato peccano egualmente di usurpazione, quando trascorrono i confini del proprio potere — 2249. Non ostante la propria indipendenza e libertà, lo Stato e la Chiesa possono mutuamente esercitare un'influenza l'uno sull'altra e procedere in armonia — 2250. Esposizione di un sofisma de' teocratici — 2251. Soluzione del medesimo — 2252. Istanza del detto sofisma — 2253. Soluzione dell'istanza — 2254. Il potere temporale esercitato dal Pontefice negli Stati del Medio Evo tornò a vantaggio loro ed a gloria della Chiesa — 2255. Ne' tempi moderni un tal potere è sfuggito alla Chiesa — 2256. Esposizione di un sofisma degl'imperiali — 2257. Soluzione del medesimo — 2258. Confusione de' due poteri in alcuni Stati di Europa: sorgente di essa — 2259. Questa confusione è un'anomalia sociale — 2260. Nuoce alla Chiesa ed allo Stato — 2261. Augurio sulla cessazione della stessa — 2262. Delle immunità ecclesiastiche: lor divisione in personali e reali — 2263. Immunità personali: quistione intorno alle medesime — 2264 e 2265. Soluzione della quistione — 2266. Immunità reali: elle non sono di dritto naturale — 2267. Le altre quistioni sui beni della Chiesa e il potere dello Stato su i medesimi saranno discusse in seguito.

2236. La Chiesa avendo il dritto di esistenza e di riconoscimento in faccia alle altre società da lei distinte ha pure il dritto d'indipendenza e libertà rispetto alle medesime. Imperocchè questo importa che ella possa giuridicamente pretendere di operare quanto giudica necessario e conveniente a conseguire il proprio fine; or la legittimità di siffatta pretensione è incontrastabile; poichè il fine della Chiesa è legittimo e distinto da quello di ogni altra società; se dunque ogni società ha il dritto di operare in ordine al suo fine legittimo senza ricevere alcuno ostacolo dalle altre, non vi è dubbio che tal dritto esista pure nella Chiesa.

2237. In virtù di esso può la Chiesa formar le sue leggi, applicarle ne'giudizi, definire le verità religiose e morali nelle sue assemblee, prescrivere ed imporre a'fedeli i riti del culto, eleggere i suoi ministri, amministrare i suoi beni e mantenere una libera comunicazione con tutti i suoi membri, indipendentemente da ogni altra autorità sociale.

2238. Egli giova d'intrattenerci un poco su questo dritto della Chiesa; poichè è il subbietto di gravissime quistioni nel Dritto intersociale ed è stato da diverse parti manomesso od esagerato di molto.

2239. La Chiesa ha un tempo esteso la sua autorità oltre i suoi confini dominando tutti i regni temporali ove professavasi la fede di Cristo; talchè il suo supremo Pastore giudicava tutti i Re e gl'Imperatori dando loro e togliendo le corone di propria autorità: ciò avvenne in tutto il periodo del Medio Evo in Europa.

2240. Questo eccessivo suo potere eccitò naturalmente uno spirito di reazione ne'reggitori degli Stati, i quali non contenti di scuotere il giogo della loro soggezione al Capo della Chiesa usurparono ancora l'autorità spirituale ora sottoponendola al loro scettro ed ora esercitandola da se stessi direttamente.

2241. Quindi sursero due scuole nel Dritto pubblico cristiano, la scuola teocratica e la scuola imperiale: la 1. sostenea la supremazia religiosa e politica del Papa, e la 2. dell'Imperatore.

2242. I partigiani della 1. poneano a principio che lo spirito è più nobile del corpo ed a lui superiore; quindi la Chiesa che ha per fine il bene dello spirito è superiore allo Stato avente per fine il ben del corpo, e però il Papa sovrasta all'Imperatore. I fautori della 2. insegnavano che la Chiesa è nello Stato, come parte nel tutto; quindi il Capo dello Stato è superiore a quello della Chiesa.

2243. In conseguenza di tal dottrina gl'imperiali riconoscevano nell'Imperatore il dritto di reggere sovranamente la Chiesa, di eleggere il Pontefice e i Vescovi, di conferire i beneficî ecclesiastici, di amministrare i beni della Chiesa, di convocare i Concili, in somma di esercitare ogni atto della giurisdizione spirituale.

2244. Egli è facile di vedere la esagerazione delle scuole suddette. Il principio de'teocratici è certamente vero per chiunque attenda bene alla natura delle cose; ma l'illazione è mal dedotta. Imperocchè la Chiesa e lo Stato mirano a due scopi tra lor distinti, quali sono il bene spirituale e il bene materiale; quindi siccome il fine sociale è quello che determina i confini dell'autorità intesa al suo conseguimento, così l'autorità della Chiesa è distinta da quella dello Stato. Or ogni autorità è indipendente e libera ne'suoi confini e dee poter decidere in ultimo appello tutte le quistioni che v'insor-

gono; dunque lo Stato è indipendente dalla Chiesa negli affari temporali.

2245. Il principio degl'imperiali e'ambiguo; infatti in qual senso vuol dirsi che la Chiesa è nello Stato? nel senso che i fedeli, membri della Chiesa, sono sudditi dello Stato, e che però la Chiesa, come unione de'fedeli, è sottoposta all'autorità dello Stato? Ma l'argomento si può rivolgere; poichè i Cittadini, membri dello Stato, essendo fedeli sono sudditi della Chiesa; quindi lo Stato, come riunione di Cittadini, è soggetto all'autorità della Chiesa.

2246. O vuol dirsi che la Chiesa è nello Stato, perchè i fedeli dalla cui riunione ella risulta, vivono ed agiscono sul territorio dello Stato? Ma è da osservare che la Chiesa è la società cosmopolitica ed assolutamente universale, poichè è destinata a raccogliere nel suo grembo tutti gli uomini e gli esseri intelligenti; dunque ella non è ristretta in alcuno degli Stati. Anzi possiamo dire in questo senso che lo Stato è nella Chiesa, siccome una nazione è nel genere umano, e non per contrario; poichè il meno è contenuto nel più, e non viceversa. Sicchè l'una delle scuole mal ragiona sopra un vero principio, e l'altra muove da un principio ambiguo.

2247. Però ognuna di esse ha un lato di verità; e per fermo la Chiesa avendo un fine proprio, qual è il bene spirituale degli uomini, ha eziandio un'autorità sua propria in ordine ad esso; dunque è indipendente e libera nelle cose spirituali. Lo Stato alla sua volta ha pure il suo fine, qual è il bene temporale; dunque è pur fornito di un potere proprio relativamente al medesimo; e però nelle cose temporali è indipendente e libero da ogni altro potere esterno.

2248. Quando uno di questi due poteri esce de'suoi confini e invade le attribuzioni dell'altro, diventa usurpatore ed ingiusto, e può essere giuridicamente represso ne'suoi attentati; poichè ogni potere legittimo è inviolabile di sua natura, e possiede il dritto di conservazione e di difesa.

2249. Questa dottrina che riconosce la mutua indipendenza e libertà della Chiesa e dello Stato, ci sembra la più conforme a'principi della giustizia sociale. Essa però non esclude ogni influenza dell'una società sull'altra; poichè ambedue son legate da una stretta relazione tra loro, come l'anima e il corpo nell'uomo. In fatti lo Stato dee riconoscere la Chiesa, perchè dessa è una società legittima; e se egli abbraccia ancora la fede insegnata da lei, resta subordinato all'autorità che vi presiede, in tutto che riguarda le cose spirituali. Parimente la Chiesa dee riconoscere lo Stato ch'è pure una legittima società; e però i suoi sudditi e prelati che vivono in seno di lui, debbono ubbidire alla potestà del medesimo in tutto che si attiene alle cose temporali. Quindi vedesi che la Chiesa e lo Sta-

to, quantunque liberi e indipendenti l'una dall'altro, pur sono in armonia tra loro.

2250. Tutte le ragioni addotte da'teocratici e dagl' imperiali per sostenere l'assoluta supremazia della Chiesa sullo Stato e dello Stato sulla Chiesa, son puri e gretti sofismi. Discutiamone alcuni per dissiparne il prestigio. Dicono i teocratici; la Chiesa è la società degli uomini con Dio, e il Capo di lei è il rappresentante e il ministro di Dio stesso; dunque è superiore a'Capi di ogni altra società che naturalmente sottostanno al dominio divino.

2251. Ma è da osservare che ogni potere sociale è divino nella sua origine. *Omnis potestas a Deo*=; e ciò vale ancora per le società temporali, come sono gli Stati; infatti sta scritto nella Bibbia = *Per me reges regnant, et legum conditores iusta decernunt*=; dunque il Capo della Chiesa non può dirsi superiore ad ogni altro sovrano, perchè è rappresentante e ministro di Dio, avendo i sovrani l'istesso carattere rappresentativo e ministeriale rispetto a Dio. Gesù Cristo, Fondator della Chiesa ben distinse le due potestà con quelle sue parole = *Date quae sunt Caesaris, Caesari; quae sunt Dei, Deo* = ; e quando fu condotto al Tribunale di Pilato, governatore della Giudea, riconobbe l'autorità di lui, dicendo = *Non haberes in me potestatem, nisi data esset tibi desuper*. = Dunque l'autorità della Chiesa non assorbe ogni altra autorità sociale, com'è quella dello Stato; e però questo serba la sua libertà e indipendenza in faccia a lei, quando si restringe nei limiti del suo dominio.

2252. Vero è che per lunga stagione il Capo della Chiesa cristiana esercitò un potere politico su tutti i sovrani d'Europa, e che questi riconosceano la supremazia di lui nell'ordine spirituale e temporale insieme, poichè da lui riceveano l'investitura della dignità regia, e da lui erano spogliati della medesima.

2253. Ma fu questo un dritto temporaneo leggittimato dalle condizioni sociali del tempo; poichè ebbe luogo al Medio Evo quando la società politica in Europa disfatta dal ferro barbarico era in via di novella formazione. I capi de'barbari che sopravvenivano al reggimento politico e civile de'nuovi popoli non s'intendeano del dritto, ed erano usi a decidere ogni quistione con la punta della spada; quindi mal poteano governare da se stessi e da se soli gli Stati che debbonsi reggere sempre col diritto. La Chiesa fortemente costituita trovavasi a costa loro ed avea su di essi un immenso ascendente per la sua forza morale, poichè mediante la fede ne avea guadagnato i cuori; or la forza morale è la prima e più grande molla del governo sociale, poichè agisce direttamente sulle intelligenze e le volontà che sono i due principî obbiettivi dell'umano operare; quindi era facile alla Chiesa di assumere la direzione politica e ci-

vile dei popoli. E spontaneamente l'assunse da se medesima, poichè la forza tendendo sempre all'azione non sa restringersi in se stessa ma vuol reggere e dominare al di fuori: i popoli l'accolsero di buon grado, poichè la Chiesa imperava dolcemente ed era tenera de' loro diritti; i sovrani pur la riconobbero, poichè vedeanla gelosa di sostenere la loro autorità a fronte dei sudditi e commendarne il sacro carattere. Sicchè tutte le condizioni concorreano a stabilire la supremazia della Chiesa nel dominio temporale in quell'epoca ed ella fu reputata di dritto pubblico allora.

2254. Il suo esercizio tornò a gloria della Chiesa ed a vantaggio degli Stati in Europa: all'ombra sua s'incivilirono i barbari, e sursero quelle nazioni che or si reputano le maggiori potenze del Globo.

2255. Ma scorso il Medio Evo, i popoli già costituiti in forza politica e civile acquistarono la coscienza della propria autonomia, e sfuggirono di mano alla Chiesa, reggendosi da se stessi nell'ordine temporale; quindi il Capo della Chiesa rientrò nel tempio, e d'allora non esercita più sugli Stati cristiani che un potere spirituale.

2256. Dissipato il prestigio del sofisma de' teocratici, discutiamo pur quello degl' imperiali. Pretendono costoro che il potere politico dello Stato abbia una piena indipendenza e libertà nella sua giurisdizione; dunque dee dominare su tutto, persino sulla religione e la Chiesa.

2257. Ma è da notare che l'indipendenza e libertà di ogni potere sociale sussiste solo ne' limiti della sua giurisdizione, poichè esso è un mezzo inteso ad un fine speciale che segna i limiti della giurisdizione; ora lo Stato ha un fine speciale, qual è il bene temporale degli uomini; dunque ha pure una giurisdizione speciale, e solo in questa è libero e indipendente e superiore ad ogni altro potere. Ma oltre il suo fine ve ne ha degli altri pur legittimi, com'è quello della Chiesa, consistente nel bene spirituale; dunque vi ha un'altra giurisdizione indipendente dalla sua: e quando egli viene in rapporto col potere che n'è investito, come accade ad ogni Stato che entra nel seno della Chiesa per la professione della fede cristiana, non che soprastargli, rimane sottoposto al medesimo. Dunque lo Stato non è superiore alla Chiesa e non può dominare sopra i suoi sudditi da ogni lato, p. e. dal lato religioso.

2258. Ciò non ostante vediamo degli Stati in Europa, il cui Sovrano regge il popolo sotto il rapporto politico e religioso insieme: tali sono gli stati protestanti e grecoslavi. Questa confusione delle due potestà fu un effetto della Riforma; poichè i Riformati riggettarono l'autorità del Papa in materia di religione; or la società religiosa ha un assoluto bisogno dell'autorità e lo Stato che ammetta una religione non può farne senza; altrimenti i suoi sudditi divisi religio-

samente tra loro immergonsi nelle discordie civili e politiche e il traggono in ruina; quindi il Capo dello stato avendo dell' interesse a mantenere l'unità religiosa nel suo seno unì al suo potere civile e politico ancora il religioso ed assorbì in se stesso la Chiesa.

2259. Fu questa una grande anomalia sociale che non può giustificarsi al cospetto della sana ragione; poichè l'autorità religiosa dev'essere infallibile per sortire il suo scopo, secondo che si è dimostrato parlando del potere deliberativo della Chiesa; or chi mai sarà oso di affermare che i re e gl'imperatori siano giudici infallibili nel giudicare le quistioni religiose? Ei pare che i Capi degli Stati protestanti non abbiano pur la fede nella propria infallibilità intorno a siffatte quistioni; poichè essi hanno i loro sinodi e li consultano per la decisione delle medesime.

2260. Quanto poi all'effetto ingenerato dalla suddetta confusione, esso non fu giovevole nè alla Religione nè allo Stato; non alla Religione, poichè l'unità religiosa fu perduta, come apparisce dall'assoluto difetto di un simbolo comune alle sette protestanti, le quali si accordan solo nel rigettare l'autorità spirituale del romano pontefice; non allo Stato, perchè rotta l'unità religiosa s'indebolì il sentimento della fede; onde l'autorità di lui non fu più sacra e veneranda e scadde nella opinione de' popoli. Allora vidersi i re giudicati tumultuariamente da'propri sudditi salire sul palco di morte a guisa dell'infimo degli uomini.

2261. Speriamo nel progresso della civiltà universale, regolato sovranamente da Dio, che cessi del tutto la confusione delle due potestà della Chiesa e dello Stato, acciocchè procedendo libere e indipendenti ciascuna nella propria sua sfera serbino quell'armonia tanto necessaria al compimento dell'umana destinazione.

2262. Al dritto d'indipendenza e libertà della Chiesa rannodansi le immunità ecclesiastiche; poichè queste consistono nelle esenzioni de'ministri e de'beni della Chiesa da'carichi dello Stato; quindi distinguonsi in varie specie, cioè in personali e reali.

2263. Le 1. importano che i ministri della Chiesa siano esenti dalla giurisdizione secolare, e però non siano giudicati nel Tribunale dello Stato. Chiedesi intorno ad esse, se siano di dritto naturale e divino, ovvero semplici concessioni fatte alla Chiesa dall'autorità politica e civile.

2264. Qui bisogna distinguere due specie di cause, l'una delle ecclesiastiche, e l'altra delle civili: la decisione delle prime appartiene di dritto all'autorità della Chiesa, poichè questa si estende a tutte le quistioni religiose; quindi non vi è dubbio che i suoi ministri debbano essere giudicati da lei sola nelle medesime. Ma nelle cause civili corre altrimenti la bisogna; poichè queste si attengono

all'ordine civile a cui presiede l'autorità dello Stato; dunque i ministri della Chiesa che trovansi involti in esse, sottostanno naturalmente alla giurisdizione di lui, e solo per libera concessione del medesimo ne possono essere immuni.

2265. Però è da distinguersi un'altra parte dell'immunità personale, consistente nell'esenzione de' ministri ecclesiastici da alcuni carichi dello Stato incompatibili col loro sacro ministerio, come son quelli della milizia, per esempio: per questa parte l'immunità è pur di dritto naturale. Imperocchè la Chiesa in virtù del suo dritto d'indipendenza e libertà può giustamente pretendere che i suoi ministri non siano impediti di esercitare le funzioni del proprio ministero; quindi lo Stato che dee riconoscere la Chiesa come società legittima e rispettare in conseguenza ogni suo dritto, è in obbligo di esimere i ministri di lei da quei carichi civili che gl'impedirebbero di attendere alle suddette funzioni. Ciò vuol dire che l'immunità personale da questo lato è pur di dritto naturale.

2266. L'immunità reale è la esenzione dei beni ecclesiastici dalle tasse dirette, come sono i dazi fondiarî. Lo Stato senza dubbio ha il dritto d'imporre queste tasse sopra i beni stabili che trovansi nel perimetro del suo territorio; poichè egli abbisogna delle medesime per coprire le spese della sua amministrazione; or siccome questa amministrazione è volta a vantaggio de' detti beni, perchè serve a garentirne il possesso e l'uso ed a promuoverne i profitti, così le sue spese debbono sugli stessi gravitare; dunque i beni ecclesiastici, essendo protetti e garentiti dallo Stato, debbono sostenere eziandio il peso delle tasse. Ciò significa l'immunità reale non essere di dritto naturale, ma un privilegio concesso dallo Stato alla Chiesa.

2267. Altre quistioni intorno a' beni della Chiesa e al potere dello Stato su i medesimi saran discusse nelle seguenti lezioni con maggiore opportunità, perchè si attengono ad altri dritti della Chiesa non ancora mentovati, com'è specialmente il dritto di proprietà.

DRITTO DI PROPRIETA' DELLA CHIESA.

2268. Titolo del dritto di proprietà nella Chiesa — 2269. Aspetto in cui viensi riguardando tal dritto — 2270. Quistione: dee lo Stato riconoscere il dritto di proprietà nella Chiesa? 1.° Senso in cui risolvesi — 2271. 2. Senso in cui la si propone — 2272. Scioglimento della medesima — 2273. Natura del dritto di proprietà della Chiesa: esso è relativo non assoluto — 2274. Accordo degli scrittori ecclesiastici su questo articolo — 2275. Quistione: può lo Stato privare la Chiesa de' suoi beni, quando siano essi abusati? Principio giuridico che presiede allo.

scioglimento di questa quistione — 2276 e 2277. Soluzione della medesima — 2278. Potere dello Stato in rapporto a' dritti de' cittadini in generale, formolato dal Rosmini — 2279. L'applicazione di questa formola giustifica la soluzione suddetta — 2280 e 2281. Caso in cui lo Stato può restringere il dritto di proprietà della Chiesa — 2282. Questa restrizione non racchiude alcuna lesione giuridica — 2283. Altro caso in cui essa è legittima — 2284. Questa dottrina si disforma dall' altra in cui mantiensi che i beni della Chiesa son beni nazionali — 2285. Fondamenti della medesima — 2286. Il 1. fondamento è debole — 2287. Oggi non può sostenersi senza contraddizione — 2288. Obbiezione — 2289. Risposta — 2290. Conferma della risposta — 2291. Esame dell'altro fondamento della dottrina contraria — 2292. Questo fondamento non ha veruno appoggio sul titolo del dritto di proprietà della Chiesa — 2293 e 2294. Specificazione di questo titolo — 2295. Il fondamento allegato non ha valore giuridico — 2296. Pretesto degl' increduli e degl' ipocriti per dispogliare la Chiesa de' suoi beni — 2297 2298 e 2299. Insussistenza di un tal pretesto — 2300. Confutazione del sofisma di Giuliano Apostata — 2301. Lo Stato dee riconoscere il dritto di proprietà della Chiesa.

2268. La Chiesa, benchè sia una società spirituale ed interna giusta il fine, a cui tende, ch'è il bene dello spirito, ha nondimanco un lato esterno e temporale in quanto accoglie nel suo seno degli uomini; poichè avendo costoro lo spirito congiunto al corpo han bisogno di segni e di mezzi sensibili per vivere in qualsiasi società tra loro; or ogni perfetta società dev'essere fornita di tutti i mezzi che occorrano alla propria esistenza e vita; dunque la Chiesa, che tra le società è perfettissima, ha d'uopo ancora di segni e di mezzi temporali ed esterni per sussistere e conservarsi tra gli uomini.

2269. Questo bisogno è per lei il titolo naturale di un altro dritto, qual è quello di proprietà. Noi già ne abbiam detto abbastanza discorrendo del potere amministrativo della Chiesa; quindi senza ripeterlo qui invano, consideriamo la relazione che la Chiesa ha con lo Stato in ordine a questo dritto.

2270. Lo Stato dee riconoscere nella Chiesa il dritto di proprietà? Enunciata in questo modo la quistione, il suo scioglimento non soggiace a verun dubbio; poichè ogni dritto, com'è inviolabile di sua natura, dev'essere riconosciuto da ogni persona sia fisica sia morale che ne abbia la conoscenza; dunque è evidente che lo Stato dee riconoscere il dritto di proprietà nella Chiesa, quando ella ne sia fornita, ed egli il conosca.

2271. Ma la quistione suol proporsi in altro aspetto, nel quale non è così facile a risolvere; si domanda cioè, se il dritto di proprietà della Chiesa è assoluto in modo che lo Stato non possa affatto intromettersi del medesimo, qualunque sia l'uso che facciane la

Chiesa; ovvero è un dritto condizionale per forma che non adempiendosi la sua destinazione, possa venir sottratto od almeno modificato dallo Stato.

2272. Attendiamo al titolo del dritto che ha la Chiesa al possesso ed uso de' beni temporali: questo titolo è il sostentamento de' ministri dell'altare, il sollievo de' poveri e l'esercizio del culto esteriore. In ciò son d'accordo i Padri e i Dottori della Chiesa, i filosofi e i giureconsulti; quindi non occorre che insistiamo a dimostrare la sua legittimità, e vediamo piuttosto qual è il vero e preciso dritto che ne sorge.

2273. Ei non pare che sia il dritto di proprietà assoluta o piena come suol dirsi; poichè un tal dritto suppone nel proprietario la facoltà non solo di usare godere e possedere la cosa che n'è il subbietto, ma ancora di consumarla per se, di donarla e di venderla, di trasformarla ad arbitrio e infine di abbandonarla; or quest' ultima facoltà non si riconosce nella proprietà della Chiesa, poichè i beni che questa possiede son destinati di lor natura ad un uso speciale indicato dal titolo suddetto, e il dritto di possederli ed usarli sussiste, finchè essi vengano adoperati a siffatta destinazione; dunque il dritto della loro proprietà non è assoluto, ma relativo e condizionale.

2274. Nel che son pure di accordo gli scrittori ecclesiastici, quando parlano con cognizione di causa; ed a persuadersene basta udire un Grisostomo, un Gregorio di Nazianzo, un Agostino, splendidissimi lumi ed ornamenti della Chiesa, quando riprendono il Clero de' suoi abusi intorno a' beni di lei; poichè chiamano tali abusi furti sagrileghi fatti a' poveri.

2275. Or ponete che il Clero distorni i beni della Chiesa dalla loro legittima destinazione: lo Stato avrà dritto di privarnelo, o pur deve tollerarne l'abuso? È un principio generale della Filosofia del Dritto che l'abuso non prova contro il dritto e nol distrugge, ma può solo provocare una difesa una guarentigia una prevenzione per impedirne i tristi effetti.

2276. Ragionando su questo principio è chiaro che lo Stato non può togliere al Clero la proprietà de' beni ecclesiastici per cagione di abuso; ma può solo prevenirlo e garantirsene ne' modi legali che ha in suo potere. Coloro che pretendono essere in dritto dello Stato di torre la suddetta proprietà pel suo abuso non veggono a che riesca la loro pretensione: essa riesce ad annullare il dritto di proprietà in generale ne' privati e ne' consorzi che vivono in seno dello Stato e a dichiarare costui il solo proprietario legittimo.

2277. Imperocchè ogni dritto di proprietà si realizza nell'uso dell'oggetto che ne forma la materia; or quando per l'abuso di tale

oggetto si possa togliere giustamente la proprietà del medesimo, quel dritto non è più in sicuro, e dipende tutto dall'arbitrio dello Stato.

2278. Lo Stato nella sua istituzione ha per fine di conservare e perfezionare i dritti de'cittadini: ciò importa che egli riconosca sempre questi dritti, e quando si trasmodi nell'usarne, li contenga ne' propri confini; laonde egli non può, al dir del Rosmini, disporre de'dritti privati, poichè non n'è egli il soggetto e il proprietario, ma regolarne soltanto le modalità in guisa conveniente alla loro conservazione e perfezionamento.

2279. Applicando ciò al dritto di proprietà della Chiesa sui beni temporali esistenti nel territorio dello Stato, ne segue che questi dee proteggerlo ed attivarlo con la sua autorità fintantochè n'è giusto e moderato l'esercizio; quando poi si ecceda nell'esercizio di esso, e lo Stato risenta un danno per tale eccesso, egli ha il dritto di moderarlo in modo giusto e conforme al proprio interesse.

2280. Ei può accadere che la proprietà della Chiesa aumentisi a dismisura e minacci di assorbire interamente la proprietà privata: questo accidente è funesto per lo Stato, poichè l'eccessiva accumulazione della proprietà impedisce il suo svolgimento, rende malagevole la sua amministrazione, diminuisce il numero dei possidenti, acceresce quello de'proletari; quindi disecca la sorgente della prosperità sociale che risulta dalla retta gestione de'beni, fomenta il lusso ed il fasto del Clero, il che nuoce alla religione ed alla pubblica morale, restringe l'indipendenza e la libertà cittadina che fondasi in gran parte sul possesso territoriale degl'individui, e scema l'aumento della popolazione ch'è in ragion diretta dell'agiatezza comune. Or lo Stato ha certamente la facoltà giuridica di garentirsi da siffatti mali che si attengono direttamente all'ordine civile; e poichè il mezzo più idoneo a garentirsene consiste nell'impedire l'accumulazione della suddetta proprietà, non può rifiutarglisi il dritto di opporvi un legittimo impedimento, quale sarebbe, a modo di esempio, di proibire al Clero nuovi acquisti di proprietà.

2281. È possibile ancora che il Clero divenuto potente per la copia soverchiante delle sue ricchezze si serva delle medesime per turbare o invadere i dritti politici dello Stato, poichè la cumulazione delle ricchezze suole ingenerare e nutrir l'ambizione: allora non vi è dubbio che lo Stato in linea di giusta difesa contro l'attacco presente, e di guarentigia contro il pericolo futuro possa toglierne il maggiore strumento, e sottrarre al Clero tutta o in parte la sua proprietà, assicurandolo d'altronde della sua sussistenza e del mantenimento del culto a spese del pubblico tesoro.

2282. Qui non vi ha luogo ad opporre che resta leso per tale e-

spediente il dritto d'indipendenza e libertà della Chiesa, e che però è illegittimo; poichè l'abuso di un dritto giustifica la restrizione di esso in quanto è necessaria per mantenerlo ne'suoi limiti naturali e renderne impossibile moralmente o almeno assai difficile un novello abuso.

2283. Finalmente può avvenire che sorgendo la Chiesa in mezzo allo Stato non trovisi in possesso di alcuna proprietà, ma riceva dallo Stato medesimo i sussidi per la sussistenza del Clero e il mantenimento del culto: in tal caso quando il Clero mancasse alla sua missione ed investisse in altro uso i ricevuti sussidî, pare a noi ragionevole che lo Stato se non riesca a richiamarlo a segno co'mezzi di esortazione, possa rifiutargli la continuazione de'suoi sussidî senza commettere perciò alcuna lesione giuridica; poichè chi devia dal fine non può giustamente pretendere a'mezzi che occorrono al suo ottenimento.

2284. Fin quì stendonsi a nostro avviso i dritti dello Stato rispetto alla proprietà della Chiesa, e stando in questi confini mantiensi a rigore il Dritto intersociale. Questa nostra dottrina non ha nulla di comune con quella che fu messa in campo nell'Assemblea costituente di Francia allo scorcio del passato secolo: questa importa che i beni della Chiesa siano beni nazionali; quindi la nazione o lo Stato può disporne a suo grado come proprietario legittimo senza derogare menomamente a verun dritto ecclesiastico.

2285. L'antecedente di questo entimema fondasi nella massima = *Cuius regio, illius religio;*=ovvero sull'altra che la nazione è padrona di tutto il territorio ov'è stabilita; quindi a lei appartiene il dominio de'beni ecclesiastici che forman parte del medesimo.

2286. La 1. è stata già discussa da noi, e non porge un saldo fondamento alla pretensione suddetta. La Chiesa è nello Stato rispetto al temporale, come vi è ogni cittadino; or da ciò non segue affatto che i suoi beni siano dello Stato, come nol sono quelli di ogni cittadino di esso; poichè lo Stato ha per oggetto di proteggere e promuovere tutti i dritti naturali di coloro che vivono in lui; dunque egli suppone la preesistenza di tali dritti, e non gli dà da se stesso, nè può toglierli a chi li possieda per giusto titolo, senza tradire la sua destinazione. Or tra i dritti naturali della Chiesa, come de'cittadini, vi ha quello di proprietà, siccome si è dimostrato a suo luogo; dunque i beni della Chiesa come pur quelli de'cittadini non sono dello Stato, e però egli non può disporne come padrone.

2287. Oggi si grida contro il dritto di dominio eminente che una volta pretendevano di avere gli Stati sopra tutti i beni privati; poichè questo preteso dritto contraddice allo scopo della loro istituzione e risolve in fumo ogni dritto di proprietà privata; or la massi-

ma allegata non mena a stabilire il dritto di dominio eminente? come dunque potrà affacciarsi senza ripugnare al buon senso ed alla logica?

2288. Ma i suoi seguaci ripigliano che la Chiesa è una società e non un individuo qual è il cittadino, e però se i suoi beni appartengono allo Stato, non ne conseguita che anche i beni del cittadino appartengano ad esso; laonde la proprietà privata è in sicuro.

2289. Se la ragione non ci fa gabbo, questo discorso vuol dire che il dritto di proprietà è sol proprio degl'individui e non compete alle società. Ma s'è così, noi diciamo che lo Stato è pure una società; come dunque pretende a un tal dritto?

2290. Inoltre, quante altre società non trovansi nello Stato, le quali sono ben distinte da esso, p. e. le famiglie, le compagnie di commercio, di assicurazione? se il dritto di proprietà è individuale e non sociale, queste altre società non vi potranno pretendere, e lo Stato potrà giuridicamente disporre de'loro beni, come unico e vero lor padrone. Non sappiamo, se basti l'animo d'introdurre questa conseguenza nel Dritto sociale, finchè vuolsi distinguerlo dal dritto di rapina; quindi senza insistere ulteriormente sulla 1.ª massima che n'è il principio, passiamo a disaminare l'altra.

2291. Lo Stato o la nazione risulta dall'unione fisica e morale di tutti gl'individui e delle famiglie che ne sono le membra, e il suo dritto di proprietà consiste nel complesso o nella collezione de'singoli dritti degli uni e delle altre; quindi allorchè dicesi che la nazione o lo Stato è proprietario del suolo ov'è stabilito intendesi nel senso che la proprietà dello Stato è la somma delle proprietà de'suoi individui e delle sue famiglie. Ciò non esclude, ma suppone le proprietà de'suoi individui, non essendo possibile un numero concreto e reale senza la esistenza delle unità reali e concrete; or fate conto che la Chiesa sia come una famiglia nello Stato rispetto al temporale: ella può pretendere ad un dritto di proprietà pari a quello di una famiglia; quindi siccome quest'ultimo non viene escluso dal dritto dello Stato sul territorio occupato da lui, non l'è neppure quello della Chiesa. Sicchè il principio = i beni della Chiesa son beni nazionali = non può legittimarsi per niuna delle due massime di sopra mentovate.

2292. Se attendiamo all'origine de'beni della Chiesa, ella non presenta alcun appoggio all'istesso principio. Imperocchè siffatta origine è l'industria del Clero, o la donazione de'privati, o la dotazione dello Stato: abbiamo un esempio della 1. ne'beni di quegli ordini religiosi che presero a dissodare delle terre abbandonate ed incolte, ove sparsero i loro sudori e le ridussero allo stato di fiorente coltura. Crediamo che il titolo di acquisto di tali beni per la Chiesa si voglia riconoscere come legittimo in questa epoca, ove il

lavoro si stabilisce come il precipuo fondamento del dritto di proprietà.

2293. Il 2. modo di acquisto non ci sembra ripugnabile in buona fede, poichè avendo i privati un dritto pieno di proprietà sopra i loro beni, ne possono giuridicamente disporre per un fine lecito ed onesto; or tal'è la donazione ch'ci ne fanno alla Chiesa sia per concorrere al mantenimento del culto, sia per la sussistenza del Clero che mancasse di beni propri, sia per opere di beneficenza da praticarsi dal medesimo a cui incumbe una cura speciale de'bisognosi; dunque la Chiesa può accettare siffatta donazione di beni a giusto dritto, e lo Stato dee rispettarla e proteggerla, anzichè porvi il menomo ostacolo, quando non leda i suoi interessi.

2294. Finalmente se la Chiesa è dotata dallo Stato che professa la fede di lei, perchè manca de' fondi necessari alla sua esistenza, egli non può ritorle i beni donati senza contravvenire al proprio dovere,finchè la Chiesa ne ha bisogno e gli adopra per il fine onde gli ha ricevuto.

2295. Vedete dunque come la Chiesa può ritenere giustamente i beni acquistati per qualunque de'tre titoli surriferiti; quindi il principio, che i suoi beni son sempre dello Stato, e però questi ne può sempre disporre in qualità di padrone, non ha nullo fondamento giuridico per affacciarsi con ragione nella scienza del Dritto sociale.

2296. Lasciamo agl'increduli ed agli ipocriti gli altri pretesti con cui tentano di giustificare le spogliazioni fatte alla Chiesa in ogni tempo dai principi secolari, quando han sentito il bisogno di soddisfare alla loro avidità: quelli sanno di derisione e di scherno, e non si possono tollerare in mezzo alla luce dell'odierno incivilimento. Dicesi p. e. che le ricchezze del tempio sono una profanazione del medesimo; quindi lo Stato che ne lo spoglia fa opera di vera e soda pietà.

2297. Questo argomento dimostra l'ignoranza del fine per cui è istituito il culto esterno in ogni religione del Mondo. Imperocchè tal fine è quello di eccitare sensibilmente il popolo alla glorificazione del Signore; ora il popolo non sa concepire la gloria infinita di Lui senza il corteggio della magnificenza e della pompa esteriore; quindi sorge il bisogno dello splendore del tempio e de' riti solenni del culto.

2298. Dio ama di mostrarsi al popolo nella immensità della sua gloria per dargli ad intendere la sua interna grandezza; quindi è che ha riempito delle scene più grandiose il teatro della Natura ch' è un'esterna rivelazione di Lui. Quando Egli ispirò al più glorioso de're il pensiero di fabbricargli un tempio, gliene suggerì il più splendido disegno; e quel popolo che lo adorò con pompa

maggiore, fu tra gli antichi il più religioso, e si disse a ragione *il popolo di Dio.*

2299. L'uomo profonde le sue ricchezze in ornamento agli oggetti del suo amore in ragion dell'affetto che loro disposa; quindi la forza del sentimento religioso de' popoli si misura dal grado di magnificenza del loro culto. La purezza e sublimità delle idee si dimostra nell'abito esterno delle azioni che ne sono informate; quegli che intende la grandezza di Dio non è pago di onorarlo nella semplicità del cuore: la sua immaginazione elevasi all'altezza della idea divina, e la forza de' suoi fantasmi crescendo in ragion di essa la fa trasparire esternamente con fulgore inusitato. Dunque la ricchezza del tempio non è la sua profanazione, e non somministra per se alcun ragionevole pretesto per dispogliarnelo.

2300. Non è dissimile l'altro pretesto affacciato da Giuliano apostata, che cioè privandosi la Chiesa de' suoi beni temporali viensi a promuovere la pietà de' suoi fedeli la quale nasce e si nutre dell'umiltà loro e della povertà, mentre è facile a indebolirsi e svanire nell'agiatezza. Imperocchè un tal motivo leggittimerebbe lo spoglio di ogni uomo privato nella civil compagnia; infatti gli agi e le ricchezze, specialmente eccessivi, offrono allo spirito una tentazione contro ogni virtù non solo religiosa, ma eziandio morale e civile. E lo Stato medesimo non trova nell'eccesso di sue ricchezze uno stimolo ad abusare la sua potenza? E cotale suo abuso quali sventure o qual ruina non apporta alle nazioni?

2301. Via dunque i pretesti; e manteniamo che lo Stato, se non vuol contraddire allo spirito della sua istituzione, deve riconoscere nella Chiesa il dritto di proprietà, come negl'individui e nelle famiglie che vivono nel suo seno al par di lei.

DRITTO DI PROPAGAZIONE DELLA CHIESA.

2302. La Chiesa è capace di progresso nel suo svolgimento — **2303.** Il suo progresso distinguesi in interno ed esterno — **2304.** Necessità morale del suo progresso interno — **2305.** Necessità morale del suo progresso esterno — **2306.** Da siffatta necessità sorge il dritto di propagazione di lei — **2307.** Questo dritto sussiste in faccia agl' individui ed alle società insieme — **2308.** Argomento di Bayle contro il medesimo — **2309.** Questo argomento è irrepugnabile contro i Psicologi — **2310.** Ragione che potrebbero opporvi costoro — **2311.** Insussistenza della medesima — **2312.** Risposta degli Ontologi all' addotto argomento — **2313.** Obbiezione ricavata dal dritto della libertà di coscienza — **2314.** Dichiarazione di questo dritto — **2315.** Risposta all'obbiezione — **2316.** Specioso ragionamento per dimostrare che lo Stato possa impe-

dire la propagazion della Chiesa nel proprio seno — 2317 e 2318 e 2319. Confutazione del medesimo — 2320. Risposta ad un' istanza — 2321. Il dritto di propagazione della Chiesa in faccia allo Stato è irrefragabile per chiunque intenda il vero rapporto fra la Religione e la Politica — 2322. Della tolleranza in materia di religione. Tolleranza teologica — 2323. Ella fondasi nell' indifferentismo assoluto in opera di religione — 2324. Assurdità della medesima — 2325. Ella, non che conferire, nuoce piuttosto all' unità politica e morale dello Stato — 2326. Tolleranza religiosa: ella è dettata dalla legge naturale — 2327. È più favorevole che avversa agl' interessi della vera religione — 2328. È commendata dall' esempio di Cristo e de' suoi apostoli — 2329. Tolleranza politica: essa è lecita e giusta — 2330. Lo Stato non può negare l' esercizio de' dritti civili e politici a' cittadini che professino un culto differente dal suo — 2331. Unica condizione richiesta al godimento di questi dritti.

2302. La Chiesa è una società capace di progresso nel suo esterno svolgimento; poichè ella ha per fine il bene assoluto sotto il triplice aspetto del vero del buono e del santo; or questo bene è infinito ed è partecipabile a'fedeli in un numero indefinito di gradi sempre maggiore; dunque la Chiesa può condurre i suoi membri sempre più da presso al suo fine. Ella inoltre può dilatarsi vieppiù tra i popoli della Terra; poichè non tutti la riconoscono ancora come l'unica e vera società di Dio con gli uomini; dunque è evidente che la Chiesa è capace di progresso nel suo esterno svolgimento.

2303. Il suo progresso distinguesi in interno ed esterno: il 1.° ha luogo per l'aumento di cognizione e di virtù ne'fedeli che vivono già in grembo di lei; il 2.° poi si avvera per la dilatazione della Chiesa oltre gli attuali suoi confini in sulla Terra.

2304. In ordine a ciascuno di essi la Chiesa ha un dovere assoluto; e per fermo il Cristo propose a'fedeli un tipo di perfezione infinita, qual'è quella del Padre celeste o di Dio, e loro prescrisse di ritrarlo in se medesimi in guisa da pareggiarlo. *Estote perfecti sicut Pater vester coelestis perfectus est.* Or i fedeli non possono mai arrivare tal perfezione; ripugnando che l'essere essenzialmente finito divenga infinito sotto alcun rispetto possibile; ma loro è dato solo di approssimarvisi in un grado sempre maggiore, e questa approssimazione è proprio quella che impose il Cristo, come apparisce dalle sue parole che dinotano una rassomiglianza; la Chiesa dunque, la quale ha certamente il debito di agevolare a'fedeli il conseguimento del fine, dee assolutamente promuovere il suo progresso interiore.

2305. Nè è meno potente il suo dovere in ordine al progresso esteriore; poichè il Cristo le ingiunse di portar la sua fede a tutte le genti = *Euntes docete omnes gentes;* = quindi finchè vi siano de' popoli in sulla Terra, a cui non giunse ancora il suono della parola di

Cristo, ella ha il dovere di annunziarla a'medesimi e raccoglierli nel gregge di Lui.

2306. Ciò posto, bisogna riconoscere nella Chiesa il dritto di propagazione; poichè l'obbligo in ordine al fine legittima i giusti mezzi necessari per conseguirlo. Questo dritto consiste nella giuridica pretensione di consolidarsi internamente e dilatarsi al di fuori.

2307. Esso sussiste in faccia agli individui ed alle società ad un tempo che possano mai trovarsi in relazione con la Chiesa; poichè questa ha ricevuto la missione di rivolgersi agli uni ed alle altre per convertirli alla fede e rassodarveli; dunque non debbono nè gli uni nè le altre opporle alcuno ostacolo nel compimento della sua missione.

2308. Qui bisogna fermarsi alquanto per dissipare il prestigio de' sofismi con cui si è tentato d'impugnare questo dritto di propagazione nella Chiesa. Il sofista di Rotterdam, Bayle, pretende che gl'individui e i popoli allor sono obbligati di riconoscere il dritto della Chiesa a propagarsi nel loro seno, quando siano convinti della verità di sua dottrina; poichè niuno è in dovere di riconoscere una verità a se ignota, e rispettare un dritto che non conosca; or tutti gl'individui e i popoli professanti qualche religione credono che dessa sia l'unica e vera e tengono tutte le altre per false; dunque non hanno il debito di accettar quella che loro propone la Chiesa, nè questa ha il dritto di essere riconosciuta da essi.

2309. Questo argomento è specioso e ci sembra irrepugnabile in dottrina di quelli che fanno il dovere e il dritto subbiettivi di origine e di natura, come sono tutti i Psicologi. Imperocchè costoro dichiarano autonoma la umana Ragione insegnando che la legge naturale è un dettame di lei; quindi siccome il dovere e il dritto sono una necessità ed una facoltà di agire secondo la legge, così l'uno e l'altro hanno la loro sorgente nell'umana Ragione. Ciò vuol dire in buona logica che e il dovere e il dritto sussiste quando e finchè l'uomo è convinto dell'uno e dell'altro per la propria Ragione; or dunque ponete com'è infatti, che un individuo od un popolo sia convinto che la religione da se professata sia l'unica e vera e che tutte le altre sian false: come dimostrereste in tal caso che egli abbia il debito di rinunciare alla propria religione per abbracciarne un'altra, p. e. la Religione cristiana annunziata dalla Chiesa?

2310. Direte forse che i ministri della nuova Religione potranno dimostrare la credibilità della medesima, sia intrinseca per la verità di sua dottrina, sia estrinseca per le profezie ed i miracoli?

2311. Ma notate che la fede cristiana contiene in se de' misteri la cui verità è inaccessibile all'umana Ragione, ed a cui bisogna credere tuttavia, se vuolsi conseguire la salute spirituale; or come si di-

mostrerebbe la loro verità con pruove intrinseche? Questa dimostrazione è assolutamente impossibile a farsi. Quanto alle pruove estrinseche, non vi ha dubbio che elle bastino a convincere qualsiasi intelletto; ma è sempre in potere de'ministri della Religione il produrle? Non insegna la Teologia cattolica che il dono delle profezie e dei miracoli è una *grazia gratis data*, e però non soccorre sempre all'uopo nel fatto della predicazione? La storia del Cristianesimo ci mostra che un tal dono ebbe luogo ne' primordi della Chiesa, e divenne sempre più raro col progresso del tempo a misura che la sua fede consolidavasi: ed ora è rarissimo. Sicchè i Missionari cristiani non potrebbero nel sistema psicologico asserire il lor dritto di propagare la fede in mezzo agl'individui ed a'popoli nell'impotenza di convincerli della sua verità, e costoro non sarebbero obbligati di accettarla per manco di convinzione.

2312. In dottrina degl'Ontologi l'argomento di Bayle cade a vuoto; poichè in tal dottrina il dritto e il dovere hanno un'origine e un valore obbiettivo: essi procedono dalla legge morale che si conosce soltanto e non è imposta dall'umana Ragione. Questa legge poi s'immedesima con la verità assoluta ch'è Dio, unico e vero legislatore della Natura; quindi il dovere che hanno i popoli e gl'individui di ricevere la Religion del Cristo che solo è vera tra tutte, e il dritto de'suoi ministri a dilatarla, non dipendono dalla convinzione di quelli ma dalla sua verità. Ella dunque può propagarsi, e la sua propagazione non può ricevere da chicchesia alcun impedimento legittimo.

2313. Ma qui si oppone, che gl'individui ed i popoli hanno il dritto della libertà di coscienza; il quale importa che ei possano giustamente pretendere di non esser turbati nel possesso della loro religione; dunque possono a ragione impedire lo stabilimento della nuova Religione che minacci la ruina della lor fede.

2314. Noi parlando della libertà di coscienza abbiam dichiarato il senso preciso in cui può e dee sostenersi il dritto della medesima: richiamandone qui la idea è facile di smentire l'addotto sofisma. Il dritto della libertà di coscienza consiste nella giuridica facoltà di professare la propria religione, quando sia vera, e di non essere impedito di promuoverne la propagazione con mezzi conformi alla sua natura, com'è la predicazione; per coloro poi che tengono una religion falsa, quel dritto è riposto nella leggittima pretensione di non esser costretti con la forza a rinunziarvi e di non essere impediti di esercitarla pacificamente senza disturbo degli altri. In questo secondo caso dicesi tolleranza religiosa o politica, e con ragione; perchè l'errore non genera alcun dritto nell'errante, e può solo tollerarsi in lui per evitare un mal maggiore.

2315. Ciò posto, i ministri del Cristianesimo posseggono soli il dritto della libertà di coscienza e con essi tutti i veri cristiani, perchè ei soli professano la vera Religione; dunque possono legittimamente intendere alla diffusione del loro culto, purchè adoprino soltanto la forza del ragionamento e della persuasione. Coloro che trovansi in preda di false religioni non possono giuridicamente opporsi a quella diffusione, finchè avviene con i due mezzi indicati; poichè non si fa violenza alla loro coscienza, ma ei debbono ascoltare gli apostoli della nuova fede, onde possano conoscere il proprio errore e rigettarlo; ed un tal dovere è naturale come quello che vien dettato dall'assoluta verità identica sostanzialmente alla legge morale.

2316. Il detto finora si rapporta propriamente alle varie società religiose con cui può venire in contatto la Chiesa. Ma che diremo del suo dritto di propagazione in faccia allo Stato? A prima fronte parrebbe che lo Stato potesse legittimamente impedire la propagazione della Chiesa ne' propri dominî, quando egli già possedesse una religione. Imperocchè lo Stato si mantiene per la unità politica e morale, laonde non è mai sufficiente qualunque opera egli faccia per la conservazione di essa; or l' unità religiosa ha una strettissima relazione con l'unità morale e politica, poichè la idea religiosa è la più importante di tutte, e la sua forza si riflette ne' pensieri ne' sentimenti e nelle azioni; quindi lo Stato ha un alto interessè all' unità di religione ne'suoi dominî e però egli può impedire a giusta ragione che vi s'introduca un nuovo culto, quale che siasi.

2317. Non neghiamo i due principî ove fondasi l'obbiezione or allegata, poichè son verissimi; ma l'illazione che se n'è tratta non vi è contenuta. Ed a vederlo in sino all' evidenza osserviamo che ogni unità morale politica o religiosa che sia, procede sempre e non può d'altronde procedere che dalla verità; poichè la verità solamente è una semplice indivisibile nella sua sostanza come Dio col quale si converte, mentre l'errore ch'è il suo contrario è moltiplice e proteiforme; quindi se lo Stato è tenero dell' unità, dee sempre mirare alla verità in ogni rispetto politico religioso e morale.

2318. Quando egli già possieda la vera religione, qual'è quella della Chiesa cattolica, ha pieno dritto di conservarne e tutelarne il possesso, perchè questa concorre più di tutte le altre a mantenere l'unità morale e politica stante la sua unità assoluta; e in virtù di un tal dritto può impedire l'introduzione di altre religioni diverse con quei mezzi morali da noi accennati, quando si cercasse d'introdurle con i mezzi medesimi; e con mezzi violenti ancora se si volessero quelle stabilire ed insinuarsi con la forza la seduzione e l'intrigo. Ciò facendo, lo Stato eserciterebbe il suo dritto di libertà di coscienza senza offendere i proseliti delle nuove religioni; per-

chè questi se possono giustamente pretendere all'esercizio tranquillo di esse, debbono rispettare egualmente la simigliante pretensione degli altri.

2319. Ma se lo Stato abbia la sventura di professare una falsa religione, egli non è in dritto d'impedire l'introduzione della vera, quando gli apostoli di lei procedano per le sole vie morali nel propagarla; poichè costoro usano il loro dritto di libertà religiosa.

2320. Nè vale opporre che lo Stato corra il pericolo di uno scisma religioso ne' suoi domini per la diffusione del nuovo culto; poichè i dritti sociali come dritti umani son relativi di lor natura e sottostanno a un certo ordine nel loro valore. Essi sopravvengono ai diritti individuali per conservarli e promuoverne lo svolgimento; ora i sudditi dello Stato come individui hanno il dritto di abbracciare la vera religione che vien loro predicata, e questo lor dritto è un fine e non un mezzo rispetto ad ogni potere politico e civile dello Stato medesimo, istituito per la loro protezione e perfezionamento; dunque in vista dell'unità politica non è lecito d'impedire la predicazione della vera religione, perchè violerebbesi quel dritto individuale de' sudditi a conoscerla ed abbracciarla.

2321. Questa dottrina è irrepugnabile per chiunque intenda il vero rapporto tra la politica e la religione, tra il Dritto individuale e il Dritto civile: secondo un tal rapporto la politica è sottordinata alla religione, e il Dritto civile al Dritto individuale, come un mezzo al suo fine; quindi nel caso di apparente collisione non vi è dubbio intorno al lato in cui sussiste il dritto. Per coloro che frantendono il detto rapporto ponendo la politica al di sopra della religione e il Dritto civile al di sopra del Dritto individuale, non occorre d'istituire alcuna disputa; poichè ragionando su di un falso principio è impossibile di riuscire ad un plausibile risultamento in qualsiasi quistione.

2322. Al dritto di propagazione della Chiesa in faccia a tutte le altre società distinte da lei rannodasi la teorica della tolleranza in materia di religione; egli giova di esporla, poichè ha un'importanza morale religiosa e politica. La tolleranza, che abbiamo già definita, distinguesi in tre specie: la 1. dicesi teologica, ed importa che bisogna riconoscere egualmente ogni sorta di religione senza accusarne alcuna di falsità ed impedirne l'insegnamento e la professione.

2323. Essa fondasi nell'indifferentismo assoluto in opera di religione; poichè giusta il canone fondamentale di questo sistema tutte le varie religioni del Mondo sono vere nella loro sostanza e differiscono solo per la forma esteriore ch'è accidentale e fenomenica; quindi l'una non è preferibile all'altra, ma è indifferente il profes-

sarne l' una o pur l'altra, e però niuno può essere turbato in fatto di religione.

2324. Noi confutammo un tal sistema nel Dritto individuale e non è mestieri qui d'insistere sulla falsità di esso potendosi riscontrare le ragioni ivi addotte per dimostrarla; quindi siccome un' illazione non ha più valore del suo principio, quando n'è logicamente dedotta, così la tolleranza teologica dee rigettarsi come assurda nella scienza.

2325. Vogliamo solo avvertire l'incoerenza di quelli che la propongono per un mezzo idoneo a mantenere l'unità esterna di religione negli Stati, come fanno i razionalisti; poichè è singolare d'assai. Egli è incontrastabile che l'azione proceda dal pensiere, quando l'essere che agisce è intelligente e libero; poichè l'intelletto è quello che in lui dirige l'arbitrio; quindi la opposizione delle idee produce il contrasto delle azioni; or negli Stati ove regnasse l'indifferentismo assoluto e la tolleranza teologica avrebbe luogo la maggiore opposizione che sia possibile tra le idee religiose; come dunque potria sussistere l'unità esteriore della religione? Forse questa unità non dipende dall'unità interiore, della quale è un riflesso? Il sentimento religioso ingenera lo zelo, e l'uno è in diretta ragione dell'altro; or il dogma non è lo stesso in tutte le religioni, ma varia dall'una all'altra, e spesso vi offre un'assoluta ripugnanza, come accade p. e. tra il monoteismo e il politeismo; quindi sorge una opposizione tra i culti esteriori che tutti esprimono il dogma. Ma siffatta opposizione eccitando lo zelo de' proseliti fa che l'uno manometta il culto dell'altro e dà luogo ad una guerra di religione; dunque è una stravaganza il credere che la tolleranza teologica sia atta a mantenere negli Stati l'unità esterna di religione. Essa conduce all'annientamento di ogni religione e però alla dissoluzione sociale, non potendo sussistere alcuna società senza la Fede.

2326. La tolleranza religiosa consiste nel compatire all'infelice condizione di coloro che trovansi in preda di una falsa religione. Essa è un dettame della legge morale che impone la carità verso gli sventurati; or l'errore è sempre una sventura per l'uomo, poichè il vero è il bene; quindi l'errore che priva la mente del vero, spoglia del bene la volontà e l'immerge nel male. Dunque bisogna compatire agli erranti e volgere lo zelo sol contro l'errore giusta il principio della tolleranza religiosa.

2327. Questa condotta non che nuocere agl'interessi della vera religione, piuttosto li seconda; poichè la carità usata agli erranti dai seguaci del vero eccita verso costoro il sentimento dell'amore e della fiducia e dispone a credere alla loro dottrina.

2328. La Chiesa ebbe dal suo Fondatore l'esempio della tolleran-

za or mentovata; poichè il Cristo conversò dolcemente co' peccatori, e per la sua dolcezza accompagnata da benefizi continui li guadagnò alla Fede. Seguitando le sue tracce i Missionari cattolici per insinuarsi nell'animo degl'infedeli cui prendono a convertire, cominciano a praticare fraternamente con esso loro, e mescendo alle opere benefiche l'insegnamento del vero religioso giungono facilmente a sostituirlo all'errore.

2329. La tolleranza politica infine è riposta nel soffrire che i sudditi professino tranquillamente quella religione che ei credono la vera in sicurtà di coscienza, quantunque la sia differente dalla religion dello Stato. Essa è pur lecita e giusta, poichè è un riconoscimento del dritto della libertà di coscienza che hannò i sudditi indipendentemente dallo Stato, procedendo tal dritto dalla legge naturale.

2330. In virtù della medesima lo Stato può e deve lasciare a tutti i sudditi la libera concorrenza a'dritti politici e civili senza guardare alla specie del culto professato da essi; poichè questi dritti hanno per solo titolo la qualità di cittadino; quindi saria un ingiustizia civile e politica l'escludere dagli impieghi sociali alcuna classe di persone per il solo motivo che non tengono la religione dello Stato.

2331. L'unica condizione per l'accesso de'cittadini agl'impieghi sociali è la loro capacità intesa nella più ampia estensione, poichè essa basta alla retta amministrazione di essi, ed è per il sovrano ed il popolo una guarentigia sufficiente ed un giusto motivo di fiducia verso gli amministratori; quella dunque soltanto vuol pigliarsi in considerazione nel conferire gl'impieghi.

DRITTO DI DIFESA E DI CONSERVAZIONE DELLA CHIESA.

2332. La Chiesa ha il dritto di conservarsi e difendersi: 1.ª ragione — 2333. 2.ª Ragione — 2334. Quistione: può la Chiesa usare eziandio la forza esterna nell'esercizio di questo dritto? argomento in contrario — 2335 e 2336. Esame di questo argomento: l'uso della forza esterna nel conservarsi e difendersi può bene tornare a vantaggio della Chiesa — 2337. Esso è ancor giusto — 2338. Obbiezione ricavata dall'esempio de' martiri cristiani — 2339. Risposta: ai martiri cristiani mancava l'opportunità della difesa violenta: 1.ª ragione — 2340. 2.ª Ragione — 2341. L'elogio che fa la Chiesa de' martiri non dimostra la falsità del suo dritto di violenta difesa — 2342. La Chiesa ha mostrato talvolta la verità del medesimo con la sua condotta — 2343. Questo dritto legittima le guerre sostenute in difesa della religione — 2344. Delle Crociate: ragioni con cui gl'increduli e i protestanti impugnano la

giustizia di esse — 2345. Confutazione di siffatte ragioni: le Crociate furon legittime, perchè miravano a prevenire l'attacco degl' Islamiti contro i Cristiani di Occidente — 2346. L'ambizione de' Principi e dei Pontefici e il fanatismo de' popoli non bastano a spiegare il loro avvenimento — 2347. Questo avvenimento surse e fu sostenuto dall' istinto di conservazione e difesa de' Principi e de' popoli cristiani — 2348. Gli eccessi che accompagnarono le Crociate non derogano alla loro giustizia ed utilità sociale — 2349. Regola con cui vogliònsi giudicare i grandi fatti umanitari sotto l'aspetto del bene e del male che in se contengono — 2350. La sorte toccata ai Cristiani di Oriente che non parteciparono alle Crociate dimostra il gran vantaggio delle medesime — 2351. Una Crociata contro gl' islamiti che tengono i Cristiani in turpe servaggio non sarebbe illegittima — 2352. Non è a dire lo stesso di quella che porterebbesi contro gl' infedeli e gli eterodossi per convertirli alla vera Fede — 2353. Conferma di questa verità per la dottrina di Cristo e l'esempio della Chiesa — 2354. Obbiezione ricavata da una *parabola* del Vangelo — 2355. Risposta all' obbiezione — 2356. Altra obbiezione — 2357. Risposta — 2358. Proposta di una quistione — 2359. Soluzione di essa.

2332. Ogni dritto umano, individuale o sociale che siasi, ha per sua funzione la conservazione e la difesa, l'una derivante dal suo continuo bisogno al conseguimento dell'umana destinazione, e l'altra dalla sua inviolabilità; quindi apparisce nella Chiesa il dritto di conservarsi e difendersi. Imperocchè questa società ha il dritto di esistere e di operare in ordine al suo fine, e questo dritto è naturale e fondato nei più giusti titoli, siccome abbiam veduto dianzi; perchè dunque non potrebbe a giusta ragione conservare e difendere se stessa del pari che ogn'individuo ed ogni altra società?

2333. Per meritare il godimento del bene che forma l'oggetto della Chiesa bisogna conservare per sempre la fede=*Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit*=; or la fede soggiace a pericoli, poichè l'animo umano è soggetto all' illusione ed al dubbio, e non si può conservarla senza resistere ad essi e trionfarne = *Resistite fortes in fide* =; quindi il dritto di conservazione e di difesa è incontrastabile nella Chiesa.

2334. Ma quali sono i limiti di questo dritto? può egli conservarsi e difendersi con la forza? Ei parrebbe che no; poichè la fede è l'interna e libera adesione dell'animo alla verità presente al suo intelletto; or l'animo umano è libero dalla coazione esterna non meno che dalla necessità interna; sembra dunque inutile e però ingiusto l'uso della forza esteriore per la difesa e conservazion della Chiesa.

2335. Ma è da osservare che se la forza esteriore non può violentare l'arbitrio dell'uomo e privarlo suo malgrado della fede, nondimeno è capace di scuoterla atteso l' influenza grandissima che il

morale risente dal fisico nell' umana economia; or il dritto di difesa sussiste contro ogni pericolo che sia causa efficiente od occasionale di un danno reale; dunque il respingimento della forza esteriore con la quale si tenti di turbare il possesso della fede non è inutile alla sua conservazione e difesa.

2336. Lo stimolo del dolore conturba l' animo umano e l'aspetto della morte lo immerge nella confusione: in tale stato egli perde sovente la sua costanza e vacilla nella fede. Il martirio, per cui si giunge a sagrificare la propria vita per la costanza della fede nella verità, non è il fenomeno più ordinario nella storia dell' Umanità: esso richiede per consumarsi una grazia speciale di Dio, a cui l'uomo non ha dritto veruno; quindi ragion vuole che egli adopri ogni altro mezzo che abbia in suo potere per la conservazion della fede. Ciò in quanto all'utilità della difesa violenta contro gli attacchi violenti portati alla fede.

2337. La sua giustizia non è meno evidente; poichè la libertà di coscienza è un dritto reale, massime pe'veri credenti; or un attacco esteriore contro la fede è la diretta violazione di questo dritto, e però una forza ingiusta; dunque si può giustamente respingerla pur con la forza secondo il principio morale e giuridico = *Vim vi repellere omnes leges, omniaque iura permittunt* =.

2338. Contro questa verità si adduce l'esempio de' primi Cristiani, i quali essendo perseguitati per il solo motivo della loro religione dagl' imperatori non opposero alcuna resistenza esteriore e morirono con sublime rassegnazione di animo; or la Chiesa non che rimproverare la lor condotta l' ha sempre commendata, onorandoli del nome di martiri ed esponendoli in sull' altare alla venerazion de' fedeli; dunque la Chiesa non riconosce il dritto di violenta difesa contro i suoi persecutori.

2339. Ma se attendiamo ad una condizione indispensabile per l'attuazione di questo dritto, ch' è la opportunità della medesima, vedremo che il fatto citato in esempio non smentisce la nostra dottrina. Di vero, il Cristianesimo al suo apparire sembrava di minacciare l'imperio romano; poichè questo fondavasi nel politeismo condannato da quello; or gl' imperatori il doveano mantenere per doppia ragione, si come fondamento dello Stato, e si perchè n' erano i rappresentanti atteso la dignità di pontefice massimo che in essi risedeva; dunque parea che avessero il dritto d' impedire l' introduzione del Cristianesimo nell' Impero, e di perseguitarlo quando vi si era occultamente introdotto. Per questa apparenza di ragione i seguaci di Cristo veniano generalmente considerati come nemici dello Stato ed eran segno all' odio ed all' ira cittadina, come rilevasi da quell' orribile grido del popolo romano nell' anfiteatro = *Christiani*

ad leones =; quindi la loro difesa violenta contro la persecuzione intimata dagl'imperatori sarebbe riuscita inutile, perchè sembravano condannati giustamente dalla pubblica opinione.

2340. A ciò aggiungete il poco lor numero e la loro debolezza nell'infanzia della Chiesa, e la forza immensamente superiore dal canto de' lor nemici coronati che disponevano di tutto quasi il Mondo allora conosciuto; e vi persuaderete di leggieri dell'inopportunità della violenta difesa dal lato de'Cristiani, quantunque ne avessero il diritto. Per siffatta circostanza il Principe degli apostoli comandava loro l'ubbidienza politica e civile verso i Capi dell'Impero quantunque persecutori = *Obedite praepositis vestris, etiam discolis*; = il che era un precetto di vera prudenza.

2341. La Chiesa non ha senza ragione commendata la loro condotta, perchè questa conteneva il più sublime de'sacrifici e la più eroica virtù; ma noi vedemmo che se l'eroismo è commendato dalla Morale, non è tuttavolta comandato da lei come un dovere assoluto ed universale; quindi non può inferirsene la mancanza del dritto di difesa ne'Cristiani.

2342. E ciò possiamo dimostrare con l'esempio della Chiesa medesima; poichè ella altre volte ha legittimato la propria difesa pur con l'armi contro i suoi nemici che violentemente l'attaccavano, come si pare dalla guerra da lei promossa contro gli Albigesi che mettevano a fuoco i templi e gli altari ed a morte i loro ministri. In questa circostanza lo stato delle cose era diverso dall'altro a tempo de' martiri, poichè la Chiesa erasi fortemente costituita a fronte degli Stati e reggeva la pubblica opinione nel seno di essi: i sovrani temporali non che minacciarla con la loro potenza sentivano la propria inferiorità in faccia a lei: ella disponeva degl'imperi e dei regni con l'immensa sua forza morale puntellata dalla fede de' popoli; tutto dunque concorreva all'attuazione del suo dritto di difesa, e l'esito favorevole che ne ottenne prova bene la opportunità della medesima. Sicchè la rassegnazione de'martiri non si oppone al dritto di difesa violenta che noi riconosciamo nella Chiesa.

2343. Questo dritto giustifica le guerre di religione dalla Chiesa sostenute in difesa della fede; poichè la guerra in generale, come vien riconosciuta dalla Filosofia del Dritto, non è altro che la difesa del proprio dritto, con le armi; quindi la Chiesa avendo de'dritti naturali del pari che ogni altra società lecita e giusta può bene intimarla e sostenerla contro coloro che ne impediscano o perturbino ingiustamente l'esercizio.

2344. La giustizia di queste guerre viene acremente combattuta dagl'increduli, non che da'protestanti a proposito delle Crociate contro i musulmani. Gli uni e gli altri per tassarle d'ingiustizia è di

crudeltà ne falsano la natura mostrando in esse delle imprese ispirate dal fanatismo di un eremita, dall'ambizione de' Pontefici, dalla feroce cupidigia de'signori feudali, e dalla superstizione de' popoli.

2345. Ma esaminandole con quello spirito imparziale con che vuolsi giudicare gli avvenimenti della storia, elle appariscono le più giuste delle guerre che mai furono combattute nel Mondo. E per fermo, i Musulmani minacciavano il Cristianesimo con la spada e pretendeano d'inalberare la mezza luna sopre le sue ruine, e l'avevano atterrato nell' Egitto, nella Siria, nella Spagna, e non si eran fermati nel rapido lor corso se non dopo una sconfitta toccata ne' campi di Poitiers per le armi di Carlo Martello. L'Europa era attaccata da essi a'due lati di Occidente e di Oriente, e se a tempo non preveniva la loro invasione, questa saria stata inevitabile; poichè le società europee eran divise dal feudalismo, mentre la potenza dei musulmani erasi stretta intorno a un centro solo, qual era il califfato di Bagdad, e però era più forte di assai. I pontefici ed i principi cristiani ben vedeano il pericolo che loro sovrastava, come può avvertirsi nella lettera di Gregorio VII. all'Imperatore Enrico IV, ove l'invita alla sacra guerra, *onde la religione del Cristo non sia annientata del tutto.* I popoli all'udire le stragi de'loro fratelli cristiani pur l'avvertirono confusamente, ed infiammaronsi di zelo alla voce di Pietro l'Eremita; quindi tutte le cause unironsi per sorgere all'armi contro i Musulmani, e videsi l'Europa tutta levarsi a guisa di un sol uomo ed andare a combatterli nelle proprie loro contrade.

2346. Egli è difficile il concepire un avvenimento si grandioso come furono le Crociate senza l'idea di un alto interesse che gli serva di base: i disegni di ambizione de' pontefici e de' signori feudali non bastano ad ispiegarlo; poichè i primi aveano tutto a temere dalla riunione di tutte le forze sociali in mano di re, di imperatori, di duchi e di baroni, tutti avidi d'indipendenza e mordenti il freno dell'autorità spirituale; ed i secondi allontanandosi da' loro dominî e costretti a venderli per sostenere le spese della spedizione in Palestina rendevansi impotenti a soddisfare la lor cupidigia.

2347. L'istinto della conservazione e della difesa era quello che spingeva e principi e popoli sotto la bandiera della croce levata dai Pontefici; e la sua azione preservando la Chiesa preveniva la ruina della civiltà. Imperocchè nella Chiesa raccoglievasi al Medio Evo quanto eravi di vero di bello e di bene, ed ella dovea formare la moderna società sulle vere basi del Dritto sociale, quali sono la personalità dell'uomo individuale e l'uguaglianza morale e civile dei cittadini e politica delle nazioni; per contro l'Islamismo disconosceva l'umana dignità negando il libero arbitrio e ponendo il dogma del cieco suo fato; minava dalle fondamenta l'ordine sociale ricono-

scendo il più turpe servaggio dell'uomo verso l'uomo e vedendo nel suo sovrano il solo proprietario dello Stato e il despota più assoluto; ed annientava la religione riducendola ad una stupida superstizione e ad un brutale sensualismo. La Chiesa dunque nel guerreggiarlo pugnava per l'interesse dell'Umanità, e si merita per tale sua impresa la riconoscenza del Mondo civile.

2348. È vero che in quelle guerre fu sparso il sangue di due milioni di uomini e vidersi degli eccessi poco degni dei seguaci del Cristo. Ma quale gran fatto di società si è mai compiuto in sulla Terra senza molta effusione di sangue? e qual bene si è mai operato dagli uomini senza che vi fosse mescolato alcun male? Il corso della civiltà rappresenta l'esplicazione dinamica degli esseri, la quale ha per condizione il loro conflitto; quindi non può grandemente progredire senza grande sciupio di vita. L'uomo poi è in uno stato di decadenza dopo l'avvenimento della colpa primitiva e conserva sempre nel suo cuore il germe funesto del male; laonde il bene puro è per lui impossibile a compiersi.

2349. Ciò ne suggerisce una norma ne'giudizi dei grandi fatti umanitari; la quale consiste nel guardare al rapporto tra il bene ed il male che insieme vi si contengono; se il primo prevale al secondo, quei fatti debbonsi reputare generalmente proficui.

2350. Chi dubitasse del vantaggio sociale addotto dalle Crociate a'popoli di Europa, confronti un poco la loro condizione politica e civile con quella de'Greci che tenendosi fuori di quel gran movimento pagarono appresso la pena dell'inerzia cadendo sotto il giogo musulmano: l'aspetto troppo triste della differenza che vi corre dimostra come la Provvidenza punisce i popoli che dimenticano la legge della solidarietà universale fondata nell'unità delle specie umana e resistono a quegl'impulsi generali che Ella imprime di epoca in epoca a tutto il mondo sociale.

2351. Chiarita la giustizia delle Crociate mosse una volta dalla Chiesa contro i Musulmani, vogliamo qui discutere un'altra quistione molto simile all'antecedente. Questi barbari stanno ancora in Europa in possesso di una delle più belle sue provincie, come in gran parte dell'Africa e dell'Asia conquistate col ferro sopra i Cristiani: ei seguono ancora il sistema della stupida e feroce oppressione de'medesimi sott'ogni rispetto, massime religioso; or si chiede se sia legittima un'altra Crociata per liberarsene almeno sotto quest'ultimo rispetto. Noi risolutamente l'affermiamo; poichè il dritto della libertà di coscienza è imprescrittibile negl'individui e ne'popoli del paro che ogni altro dritto naturale assolutamente necessario al compimento dell'umana destinazione; or la sua imprescrittibilità importa che lo si possa giustamente rivindicare, quando ne torni pro-

pizia l'occasione contro coloro che ne impediscano violentemente l'esercizio; quindi una guerra portata a questo scopo è legittima e sacra quanto la rivindica del dritto.

2352. Ma che diremo delle altre Crociate a cui qualche pubblicista invita i popoli cristiani per convertire alla fede le nazioni idolatre o infedeli? Qui la quistione cangia di aspetto; poichè non trattasi di difendere la religione da altri combattuta con le armi, ma sì di propagarla. Or noi abbiamo già notato che il mezzo conveniente alla propagazione della Fede non è la forza materiale ed esterna, sibbene la forza spirituale ed interna della persuasione e del ragionamento; poichè la fede nasce dal libero assenso della volontà al vero appreso dall'intelletto; quindi per generarla nell'animo altrui bisogna convincere l'intelletto per via di ragione, e mercè il convincimento persuadere alla volontà. È questo l'unico mezzo della conversione degli uomini nell'ordine naturale, e non può mai supplirvi la forza dell'armi; quindi a nostro avviso sono illegittime le Crociate per convertir gl'infedeli.

2353. Gesù Cristo nella spedizione degli apostoli alla conversione de' popoli additollo abbastanza; poichè non prescrisse loro altro mezzo che la istruzione = *Euntes docete omnes gentes*; = e prevedendo la resistenza che dovevano incontrare nell'adempimento della loro missione non volle che l'avessero vinta con la forza, ma che si fossero altrove rivolti scotendosi la polvere dalle vesti. La Chiesa fedele al suo mandato si è sempre ristretta alla predicazione della fede nell'opera delle Missioni presso le genti eterodosse ed infedeli; tutto dunque dimostra la verità del nostro avviso.

2354. Contro di essa potrebbesi opporre la Parabola del convito addotta dal Cristo nell'Evangelio, ove il padre di famiglia ordina al servo di uscire in sulle pubbliche strade e costringere chiunque avesse ritrovato a portarsi in sua casa per riempire tutti posti della sua mensa = *Exi in exitus viarum et quoscumque inveneris, compelle intrare* =.

2355. Ma noi possiamo qui rispondere che nel luogo citato si discorre di un costringimento morale; poichè questo solo ha l'attitudine sufficiente a conseguire lo scopo della conversione, e si accorda col generale precetto dato agli Apostoli dal Cristo nell'altro luogo dianzi allegato.

2356. È vano altresì il dire che la resistenza opposta dagli infedeli è come quella che oppone l'infermo al chirurgo che tenta di operarlo con la forza per liberarlo da morte; quindi la si può vincere con la violenza a giusta ragione.

2357. Ma il paragone non regge a martello; poichè l'infermità del corpo differisce per sua natura da quella dell'animo, e si cura

e guarisce molto diversamente. Infatti la prima dipende da un disordine organico il quale nasce dall'azione perturbata delle forze fisiche, e si guarisce riordinando il processo di queste forze; or l'ordine e il disordine di un tal processo è indipendente dal libero arbitrio dell' uomo, e però si può ottenerlo senza la sua cooperazione; ma la seconda consiste in un vizio che liberamente si contrae dalla volontà e si può torre soltanto per una libera azione di lei; dunque la resistenza usata all'infermo non prova egualmente nell'uno e nell' altro caso. Concludiamo dunque che l'uso della forza esterna e materiale non è atto ad operare la conversione degli uomini alla Fede,e però le Crociate che avessero per oggetto di convertire gl'infedeli non sono legittime.

2358. Questa dottrina serve allo scioglimento di un' altra quistione, con cui poniam termine al Dritto esterno della Chiesa. Lo Stato, quando riconosce ed abbraccia la Fede predicata dalla Chiesa, ha il debito di tutelarla e promuoverla nel suo seno giusta sua possa; or fin dove estendesi questa tutela e promozione? dev' egli usare in ciò la forza fisica o la morale, ovvero l' una e l' altra insieme?

2359. La risposta è assai facile in conseguenza delle osservazioni premesse intorno alla libertà di coscienza e alla tolleranza politica e religiosa: quando trattasi di tutelare la vera fede, è lecito di adoperare la forza fisica o morale secondo che i nemici di lei l' attaccano con mezzi fisici o morali; ma trattandosi di promuoverne la dilatazione, è sol permesso l' uso della forza morale, perchè sol questa è opportuna a disporre gli animi in favore ed ossequio alla religione.

DRITTO DOMESTICO.

INTRODUZIONE.

2360. Tendenza della Chiesa a comprendere in se stessa tutte le umane società — 2361. Fondamento di tal tendenza nell' istinto di associazione degl' individui e de' popoli — 2362. Le nazioni pur tendono ad unificarsi: pruova storica di tal verità — 2363. Stasi apparente del moto di associazione dei popoli dopo la caduta dell' imperio romano — 2364. In tale epoca la tendenza all' unificazione sociale continuò realmente ad attuarsi — 2365. Ella si arrestò solo presso gl' Islamiti in Oriente — 2366. Tal sosta ha prodotta l' estrema declinazione di questi popoli — 2367. La religione dà l' indirizzo al suddetto movimento di associazione — 2368. E la efficacia del suo indirizzo è proporzionata alla verità di lei — 2369. Per tal ragione il Cristianesimo è il più gran motore

sociale del Mondo — 2370 e 2371. Conferma di questo fatto — 2372. Le società non informate dallo spirito del Cristianesimo tendono alla dissoluzione — 2373. La Chiesa è destinata ad unificare tutto il genere umano — 2374. Ciò avrà luogo all' epoca della palingenesia: nelle epoche intermedie sussistono altre società a lato della Chiesa — 2375. La Famiglia serve alla conservazione di essa mercè la propagazione della specie umana — 2376. E lo Stato conferisce al suo svolgimento — 2377 e 2378. Quindi oltre il Dritto Teocratico vi sono altri due rami del Dritto sociale in genere che riguardano le due società della Famiglia e dello Stato — 2379. La integrità del Dritto sociale esige che tali due rami del medesimo sian trattati in guisa speciale — 2380. Ragione per cui il Dritto Domestico vuol trattarsi pria del Dritto Civile — 2381. La Famiglia comprende due specie di società, quali sono la società conjugale e la società parentale — 2382. Quindi il Dritto Domestico dividesi in due parti, cioè in Dritto conjugale e in Dritto parentale: questo succede a quello in ordine logico — 2383 e 2384. La società della Famiglia è nobilissima di sua natura — 2385 e 2386. Importanza della medesima in rapporto allo Stato — 2387. Sua importanza rispetto al genere umano — 2388. La nobiltà ed importanza della Famiglia si riflette nel Dritto Domestico che l'ha per suo oggetto speciale — 2389. Lo studio di esso è necessario ad ogn' umano individuo.

2360. Considerando la Chiesa in tutta l'ampiezza del fine che proponesi parrebbe che ella dovesse in se assorbire tutte le altre società possibili a formarsi tra gli uomini, e però sarebbe l'unica e sola società nel Mondo. Imperocchè il fine è quello che distingue principalmente le società l'una dall'altra, e il fine sociale è sempre il bene; or la Chiesa ha per fine suo proprio il bene assoluto reale e concreto come sussiste in Dio col quale s'immedesima sostanzialmente, e un tal bene comprende in se eminentemente tutti gli altri che ne discendono per via di partecipazione; dunque parrebbe che la Chiesa contenesse egualmente tutte le società in se stessa.

2361. Questa inferenza ha del vero, e quando si riguardi la Chiesa nell'ultima sua perfezione che avrà luogo all'epoca della finale palingenesia degli esseri, è irrepugnabile. In fatti l'istinto di associazione non ferve solo nel cuore degl'individui del genere umano, ma ancora in quello delle famiglie de'popoli delle nazioni e di tutte le società esistenti in sulla Terra, qualunque ne sia la specie: animate da esso le società tendono continuamente a fondersi insieme per comporne un'altra più vasta e compatta ad un tempo.

2362. Se volgete un poco il vostro sguardo su quelle che hanno maggior parvenza, come sono gli Stati, la verità di questo fatto brillerà innanzi a voi fino all'evidenza. Avvegnachè rimontando alle origini della storia civile e politica dell'Umanità e seguendola in tutto il suo corso per la serie de' secoli, voi scorgete che gli uomini

nati dalla famiglia e moltiplicandosi di generazione in generazione non si tengono stretti nell'angusta sua cerchia,ma passano successivamente dalla famiglia alla tribù, dalla tribù alla gente, dalla gente al popolo, alla nazione,la quale risulta dalla maggiore unione degli uomini che han di comune il territorio la stirpe il linguaggio.

2363. Le nazioni poi non restano isolate fra loro quantunque sian divise naturalmente sotto il triplice aspetto or mentovato; ma aspirano anch'esse a congiungersi insieme in una sola società come le proprie loro membra. E di vero, gl'imperi di Oriente nell'antichità quante diverse nazioni non raccoglievano sotto un solo e medesimo scettro? se essi mostransi nella storia sotto un sol nome, come quelli degli Assiri e de'Persiani,ciò addiveniva perchè una sola tra le nazioni associate preponderava sulle altre e tenevale in suo dominio. La cosa è più evidente negli altri due imperi de'Greci e de'Romani che li assorbirono; poichè questi ultimi comprendeano in se nazioni diversissime per lingue e per stirpi e situate sino a' limiti del Mondo allor conosciuto.

2364. Disfatto nell'Occidente l'Impero romano, sembrava che si fosse arrestato il movimento di associazione universale; poichè i popoli si disgregarono e sperperaronsi non avendo più un centro di ordine e di unione; indi surse il feudalismo che parve di ricondurre la società umana all'angustia ed alla debolezza della sua origine.

2365. Ma tal regresso o stasi era solo apparente,poichè non cessò affatto la fusione de' popoli; anzi ella prese più ampie dimensioni. Imperocchè le conquiste de' Greci in Oriente e de'Romani in Occidente non aveano abbracciato interamente tutti i popoli; ben altri n'esistevano in quelle rimote contrade a cui bisognava un vincolo civile per entrare nella via del progresso umanitario. Quindi si mossero per impulso istintivo dalle proprie sedi e migrarono violentemente nelle terre dell'Impero: ivi accasati dopo mille urti e riscosse si addimesticarono poco a poco ed accomunaronsi co' vinti sotto il rapporto de'costumi delle leggi e della religione, ed infine fondendosi in uno diedero origine a quelle nazioni che costituiscono il Mondo moderno e civile.

2366. Solo nell'Impero di Oriente caduto sotto la scimitarra musulmana fermossi davvero il moto sociale; poichè i Turchi non si affratellarono giammai con i Greci e son sempre rimasti in Europa come un campo di barbari.

2367. Ma la loro pertinace resistenza alla legge del suddetto progresso è lor costata assai caro; poichè son caduti in tale stato di declinazione morale e civile che non ponno più reggersi contro il movimento della civiltà cristiana; quindi son destinati a sparire in un bel giorno che non è molto lontano dall'orizzonte sociale. Sic-

chè non è da porsi in dubbio la continua tendenza delle nazioni a comporsi in una società sempre maggiore.

2368. La religione è quella che da' loro l'indirizzo in questa via, poichè ella rappresenta il più grande motore sociale; in fatti vediamo che le più grandi società di nazioni sono improntate di un nome religioso, come quelle racchiuse sotto i nomi di Gentilesimo di Magismo di Buddismo d' Islamismo di Protestantismo di Giudaismo e di Cristianesimo.

2369. Or la forza attrattiva della religione procede dalla verità che ella contiene; poichè la verità è il principio e il fine delle intelligenze, ed in lei appuntansi le leggi formatrici e conservatrici delle società; quindi quella religione che più racchiude di verità, guida gli uomini ad un'associazione maggiore.

2370. Ma la religione insegnata dalla Chiesa cristiana è tutta la verità, poichè Dio stesso in persona del Cristo l' ha stabilita nel Mondo ed ha rivelato ne' suoi dogmi tutti i veri che mai fossero necessari ed utili alla vita individuale e sociale degli uomini; dunque la Chiesa è solo idonea a congiungerli nella più ampia società che sia possibile, qual'è appunto la società universale del Mondo.

2371. Questa prerogativa della Chiesa è ormai visibile, e il diviene più e più col processo del tempo; poichè consultando la statistica ritroviamo che il maggior numero di uomini associati tra loro sotto il punto di veduta religioso è quello che vien contenuto dal Cristianesimo nell'epoca attuale della storia.

2372. Ed alla maggioranza del numero che risponde alla forza espansiva della religione, aggiungesi ancora il predominio della forza intensiva o di concentrazione; infatti le società cristiane son più compatte più forti di tutte le altre che professano una religione differente dal Cristianesimo: gl'individui che vivono in esso son forniti della coscienza sociale, sentono la necessità e il vantaggio dell'associazione, l'interesse sociale sia politico sia civile è in cima de' pensieri di ciascheduno, ed è mantenuto con indomabile coraggio. Quindi sorge quell'azione potente che tali società dispiegano intorno a se: elle occupano geograficamente la minor parte del Globo; eppure imperano su tutta la sua estensione non solo sotto il rapporto morale, ma anche politico.

2373. Per contrario, qual debolezza sociale ne' popoli fuori del Cristianesimo! ei sembrano tante agglomerazioni di viventi che tengonsi uniti pei soli bisogni della vita animale o per le catene con cui li avvince e lega al proprio suo servigio un despota feroce: manca loro il sentimento dell'unione sociale, la loro volontà non si stende nelle sue libere determinazioni di là dalla sfera degli interessi individuali e domestici; se agiscono sopra altre società circostanti nol

fanno per aprirsi un teatro maggiore di azione benefica, ma per soggiogarle e distruggerle; siccome in fine sono sfornite del vero principio della vita sociale, elle non vivono lungo tempo in sulla Terra, e presto spariscono lasciando appena qualche vestigio della loro esistenza.

2374. Sicchè la Chiesa cristiana penetrando nelle altre società col suo spirito, realmente le stringe con nuovi e più forti vincoli tra loro, e tende a fonderle in una sola società universale. Questa fusione progredisce di conserva con la civiltà sociale; poichè al progredire di questa l'intelligenza e la volontà sociale elevansi alla ricerca di un bene sempre più puro e spirituale, e vanno a lui subordinando ogni bene corporeo; or il progresso della civiltà sociale non si compie che alla fine del tempo, poichè durante il corso di questo la società può crescere ognora in estensione e concentramento, abbracciando una parte sempre maggiore del genere umano ed accordandone sempre più il pensiero e l'azione; dunque alla fine del tempo, cioè all'epoca della finale palingenesia degli esseri, tutte le umane società saranno assorbite dalla Chiesa, formando un solo ovile sotto un solo pastore.

2375. Allora il Dritto sociale verrà attuato a compimento e sarà tutto compreso nel Dritto Teocratico, non vi essendo altra società che quella tra Dio e tutto il genere umano. Ma in tutte le epoche intermedie la Chiesa non sussiste sola nel Mondo sociale, sibbene coesiste ad altre società che per altro servono al suo svolgimento nel sublime disegno della Provvidenza; quindi oltre il Dritto Teocratico con cui si regge la Chiesa si possono ben distinguere altri rami del Dritto sociale che occorrono al regime di altre società distinte da lei.

2376. E di vero, essendo così breve la vita cosmica degli umani individui, la Chiesa non potria conservarsi e svolgersi nel tempo sino all'ultima sua perfezione senza la società della famiglia: ella sarebbe durata una sola generazione e perita nella infanzia insieme con lei. Ma coesistendo alla Chiesa la società della famiglia, questa mercè il coniugio dal quale ha l'origine, le porge ognora de' nuovi individui, e rendendo perpetua la serie delle umane generazioni per il loro continuo succedersi la conserva sino alla consumazione dei secoli.

2377. D'altra banda lo Stato riunendo in uno le famiglie e facendole tutte cospirare a un sol fine ch'è in armonia col loro fine particolare promuove la civiltà sociale e per essa lo svolgimento della Chiesa. Quindi intendesi che la Chiesa durante il periodo della vita cosmica non che ricevere alcun pregiudizio dalle altre società a lei coesistenti, ne ha invece un bisogno e grandemente se ne avvantaggia.

2378. Per siffatta ragione nell'eterno disegno della Provvidenza secondo il quale si esplica il Cosmo, entrano ancora delle altre società oltre la Chiesa, e specialmente lo Stato e la Famiglia. Imperocchè il disegno provvidenziale è composto dalla divina sapienza e include nella sua interna economia tutto che fa mestieri alla sua estrinseca attuazione; se dunque la Famiglia e lo Stato son necessari, l'una per conservare il corpo della Chiesa, e l'altro per favorire l'esplicazione della sua vita, Dio che tutto dispose a bene della sua Chiesa, non potea a meno di comprendere le due società suddette nel disegno della società universale.

2379. Or questo disegno in se contiene tutte le leggi sociali, poichè è il tipo su cui debbonsi modellare le azioni degl' individui associati; e il complesso di queste leggi forma il Dritto sociale guardato scientificamente, il quale si determina e specifica variamente giusta le speciali società a cui presiede; quindi vedesi come il Dritto sociale comprende il Dritto dello Stato e della Famiglia oltre il Dritto della Chiesa o Teocratico.

2380. E noi non potremmo esporlo nella sua integrità senza trattarne questi altri due rami a parte, siccome abbiam praticato per il primo: poichè l' integrità della scienza dipende da quella del suo subbietto; siccome adunque la società universale non si può compiere senza la Famiglia che la dee conservare nella successione del tempo, e senza lo Stato che la deve svolgere a perfezione, così il Dritto sociale non può integralmente esporsi senza il Dritto Domestico e Statuale.

2381. Cominceremo dal Drittto Domestico o della Famiglia per ragion di metodo; poichè lo svolgimento della società suppone e segue la sua conservazione; dunque la Famiglia che serve propriamente alla conservazione della società universale precede di sua natura lo Stato che occorre al suo svolgimento. Oltredicchè lo Stato suppone la Famiglia per un'altra ragione ancora; poichè dalla riunione di più famiglie sorge la società dello Stato. Quindi il Dritto Domestico come quello che regge la Famiglia va innanzi al Dritto Statuale.

2382. La società della Famiglia è composta; poichè ella incomincia col conjugio ch' è una vera società tra l'uomo e la donna; or il conjugio ha per ordinario e naturale suo effetto la procreazione de' figli; quindi sorge nella Famiglia un' altra società naturale, qual'è quella tra figli e genitori, detta parentado o società parentale.

2383. Di qui nasce spontanea la divisione del Dritto Domestico in Dritto coniugale e Dritto parentale: il 1.° di essi antecede al 2.° in ordine ontologico, poichè le relazioni parentali han luogo pel fatto della generazione ch' è un effetto del conjugio; quindi son poste-

riori alle relazioni coniugali e ne dipendono come da una causa. Ciò ne induce a trattare il Dritto conjugale pria del Dritto parentale; poichè l'ordine logico secondo il quale dee procedere la scienza non si disforma dall' ontologico.

2384. Ei non è a dire della nobiltà ed importanza del Dritto Domestico in generale; poichè la Famiglia che esso regge è dopo la Chiesa la più nobile ed importante di tutte le umane società. E per fermo, la società della Famiglia è coeva al genere umano; poichè Dio creò l'uomo in società con la donna e li congiunse fin da prima col vincolo coniugale.

2385. In oltre l'autorità coniugale, ch'è il potere sociale della Famiglia, procede da Dio immediatamente, come indicano le parole di Lui alla prima madre degli uomini. = *Sub viri potestate eris*; = laddove nello Stato il potere sociale ha un' origine divina soltanto mediata, derivando immediatamente dal popolo che ne riceve e conserva sempre la proprietà. Dunque sia che attendiate alla sua origine sia che vogliate considerare il titolo della sua autorità, vi è forza il convenire che la società domestica sia nobilissima di sua natura.

2386. Siccome tal società è come la molecola elementare od il germe il quale col suo sviluppo dà nascimento allo Stato, è troppo chiaro che ella è per se stessa importantissima. Nato dallo sviluppo della Famiglia, lo Stato non può conservarsi e durare nè propagarsi senza la medesima; poichè egli ha sempre nelle famiglie i suoi elementi organici: la sua estensione e il suo vigore nascono dall'ingrandimento e dalla consistenza della Famiglia, e quando questa declina e minaccia di sciogliersi per vizi fisici o morali, la vita di lui corre un imminente pericolo; adunque la importanza della Famiglia rispetto allo Stato è irrepugnabile.

2387. Noi abbiam già conosciuto la sua importanza relativamente alla Chiesa; quindi ne resta a scoprire quella che possiede in rapporto a tutto il genere umano. Non vi è dubbio che il genere umano si rinnovi pel fatto dell' umana generazione; poichè i suoi individui soggiacciono a' colpi della morte; or un genere od una specie di viventi continua a vivere quando agl' individui che muoiono ne succedan degli altri senza interruzione; dunque siccome tal successione di nuovi individui nel genere umano accade mediante il coniugio della Famiglia, così possiam dire che da questa società dipenda la esistenza e la conservazione del genere umano, nell'ordine naturale.

2388. Ciò posto, se le scienze traggono la nobiltà ed importanza loro da quella degli oggetti in cui si versano, è evidente che il Dritto Domestico è dopo il Dritto Teocratico il più nobile ed importante degli altri rami del Dritto sociale.

2389. Il suo studio dev'essere a cuore di ogni spirito gentile e tenero del bene umano individuale e sociale; poichè nato l'uomo nel seno della Famiglia si forma ivi in tutto il suo essere fisico intellettuale e morale mercè l'educazione domestica; or tal'educazione, come quella di ogni altra società, vuol dirigersi secondo il fine della Famiglia e dee rendere l'allievo idoneo ad esercitare tutti i dritti e compiere tutti i doveri che ella contiene;dunque bisogna regolarla sul Dritto Domestico il quale dichiara tutti i dritti e doveri propri della domestica società. La è una sventura dell' Umanità che i capi delle famiglie non sian tutti nella condizione di guidar secondo questa scienza l' educazione domestica; poichè siffatta circostanza ritarda d' assai il progresso umanitario.

NATURA DELLA SOCIETA' CONJUGALE.

2390. La natura della società conjugale è il 1.° punto da determinare nell' esporre il Dritto di essa — 2391. Tal natura viene determinata specialmente dal suo fine — 2392. Opinione volgare intorno al fine della società conjugale — 2393. Essa è contradetta da molte ragioni — 2394. 1.ª Ragione : si attigne dal carattere personale dell' unione sociale — 2395. L' unione conjugale consta di due parti, l' una fisica ed animale, e l' altra intellettuale e morale — 2396. Nell' opinione allegata si fa prevalere la 1.ª parte alla 2.ª — 2397. In tal guisa il conjugio umano non differirebbe essenzialmente dall' unione sessuale de' bruti — 2398. Obbiezione — 2399. Risposta — 2400. 2.ª Ragione, la procreazione della prole è l' effetto e non il fine della società conjugale — 2401. Ciò vien confermato dal matrimonio di conjugi impotenti per cagione dell'età, riconosciuti dalle leggi religiose e civili — 2402 e dalla permanenza del vincolo conjugale quando alcun de' conjugi o ambedue divengano impotenti alla generazion della prole, o vogliano di pari consenso serbare la castità — 2403. La indissolubilità del matrimonio anche dopo l' emancipazione della prole compie la ragione suddetta — 2404. Il vero fine della società conjugale è la piena unione dell' uomo e della donna secondo l' ordine della retta ragione — 2405. Argomento razionale in favore di un tal sentimento — 2406. Conferma del medesimo per la Bibbia — 2407. L' unione conjugale consta di tre elementi — 2408. 1. Elemento , unione fisica — 2409. 2. Elemento, unione intellettuale — 2410. 3. Elemento, unione morale — 2411. Ordine naturale con cui s' intrecciano questi elementi — 2412. La loro unione secondo un tale ordine costituisce il fine proprio e la natura speciale del conjugio umano — 2413. Differenza del conjugio dalla semplice e pura amicizia — 2414. L' unione sessuale non è assolutamente necessaria al detto conjugio — 2415. Nè questo si può restringere alla sola unione sessuale senza smentire il suo natural carattere — 2416. La società conjugale è un vero contratto — 2417. Essa è libera nella

sua formazione; ma è necessaria rispetto al suo fine — 2418. La necessità del suo fine l' assoggetta a determinate condizioni che saran discorse in prosieguo — 2419. Importanza della società coniugale pel genere umano — 2420 e 2421. La sua importanza indusse Cristo ad elevarla a dignità di sagramento — 2422. Questa dignità le sopravviene allorquando ella formasi tra conjugi cristiani — 2423. Nè altera, anzi compie la natura di lei.

2390. Tutte le morali e giuridiche relazioni che sussistono nella società coniugale, fondansi nella sua natura; quindi la determinazione della sua natura è il punto da cui bisogna muovere nell'esporre il Dritto coniugale.

2391. La natura speciale di una società, sebbene consti di vari elementi, pur non dipende da ciascuno de'medesimi egualmente, ma in preferenza degli altri dal fine prossimo e immediato che ella si propone; quindi noi per ben determinare la natura della società coniugale dobbiam rimontare al suo fine.

2392. Quasi tutti i filosofi mantengono che la società coniugale abbia per suo fine immediato e prossimo la procreazione de' figli, e per dimostrarlo or ricorrono all' istinto della *filogenia* che spinge gli uomini al coniugio, ed ora al disegno della Providenza che la destinava a propagare il genere umano.

2393. Noi seguendo le orme dell'illustre Rosmini in questa capitale quistione del Dritto Domestico non ci sappiamo acconciare alla comune opinione, poichè molte ragioni ci sforzano a rigettarla. Ei giova di porle tutte in rilievo per dimostrare la verità del nostro convincimento.

2394. Ogni umana società dev'essere un'unione personale tra gli uomini; poichè costoro son forniti naturalmente di personal dignità, e se la loro unione in società non brilla di un tal carattere, ella non è riconosciuta dal legislatore della Natura. Infatti l' unione sociale include dritti e doveri reciproci; or i dritti e i doveri han sempre per soggetto le persone e sempre verso le persone vannosi ad attuare; dunque se non sia personale, è illegittima l'unione sociale degli uomini.

2395. Or riflettete all'unione sociale tra l' uomo e la donna, la quale forma il coniugio : questa unione vi presenta due parti, l'una fisica ed animale che avviene per l'accoppiamento de' sessi, e l'altra intellettuale e morale. La 1. è di sua natura inferiore alla 2., quanto il corpo allo spirito, il sensibile all'intelligibile; e non ha verun carattere personale, poichè succede per impulso dell'istinto; la 2. invece è tutta personale, poichè è una congiunzione di mente e di cuore.

2396. Ciò posto, la procreazione de'figli è un effetto della unio-

ne fisica ed animale tra i due coniugi; dunque non è dessa il fine prossimo e immediato del coniugio; altrimenti non sarebbe il coniugio un'unione essenzialmente personale.

2397. Certamente il coniugio tra gli esseri umani ha qualche essenziale divario da quello de' muti animali; or quando il primo avesse per fine proprio la procreazione della prole, non vediamo in che differirebbe dal secondo; poichè anche questo conduce egualmente all'istesso fine.

2398. Ordinariamente rispondesi a tal nostra osservazione che il coniugio umano non restringesi alla procreazione, ma estendesi ancora all'allevamento ed educazione de' figli; quindi ha bene un carattere proprio che il distingue dall'accoppiamento degli animali.

2399. Ma tal risposta non soddisfa al bisogno della quistione; poichè gli animali forse non allevano ed educano la prole? ei la nutriscono spendendovi intorno delle cure amorose finchè ella non sia divenuta capace di vivere e di agire da se stessa senza il loro ajuto ulteriore, del pari che fan gli uomini de' loro figli insino all'età maggiore in cui si emancipano dalla patria potestà; stando dunque alla procreazione ed educazione della prole non si trova un divario essenziale tra il coniugio umano e quello degli animali.

2400. La prole è propriamente l'effetto e non il fine della società coniugale: questa può sussistere ancora senza un tale effetto, e può formarsi giuridicamente anche allora che sia impossibile di ottenerlo. Insistiamo su questo punto, perchè ne porge una pruova irrepugnabile della nostra dottrina.

2401. Quei che vedono nella procreazione della prole il fine proprio della società coniugale, son d'accordo nel credere che ella è necessaria sotto questo rispetto; il che vuol dire tal società non potersi legittimamente strignere tra l'uomo e la donna che per il fine suddetto. Or non segue da ciò che allora quando non si può conseguire tal fine atteso le condizioni delle due parti come accade nel matrimonio de'vecchi impotenti, la unione coniugale sia illegittima? Eppur la legge religiosa e civile la tien per legittima; dunque bisogna credere che altro è il fine proprio della società coniugale.

2402. Di più, quando dopo la consumazione del matrimonio l'uno de'due coniugi o ambedue si riconoscono impotenti alla generazione, la loro società non si scioglie issofatto e può giuridicamente durare per libero lor consenso; or nell'ipotesi che discutiamo è impossibile di giustificare questo fatto, perchè rendendosi impossibile a conseguire il fine proprio di una società, ella viene naturalmente a cessare. Ancora, ogni società sussistendo per un fine, quei che l'han formata tra loro non possono prescindere dal suo fine e serbare a un tempo tutte le relazioni sociali giusta l'assioma=*Ces-*

sante ratione legis, cessat lex = ; or tale assioma sarebbe smentito dalla società coniugale avente per fine la prole, poichè ambo i coniugi possono consentire di mantener la castità durante il loro conjugio, e la legge religiosa e morale non che riprenderli di tale proponimento gli loda in vece e li ammira per la purezza de' loro pensieri ed affetti.

2403. Finalmente se la procreazione ed educazion della prole fosse il fine proprio del coniugio umano, questo dovria durare sino al tempo della naturale emancipazione de' figli; poichè allora è compiuta la loro educazione fisica intellettuale e morale; quindi il conjugio non sarebbe indissolubile di sua natura; intanto gli scrittori da noi combattuti tutti ritengono la sua indissolubilità naturale.

2404. Queste varie ragioni c'inducono a ripudiare la loro ipotesi e riconoscere col Rosmini un altro fine proprio della società conjugale, cioè la piena unione dell'uomo e della donna secondo l'ordine della retta ragione.

2405. A persuadersi di tal verità è d'uopo osservare che l'essere umano ha un doppio sesso del pari che ogni altro vivente, e ciascun di essi isolatamente riguardato non è completo per se, ma si compie per la sua unione con l'altro. Ciò risulta della Fisiologia e dalla Psicologia ad un tempo; poichè la prima di queste due scienze vede nell'organismo del corpo umano due parti simmetriche fatte l'una per l'altra, e la seconda scorge nell'animo umano due serie parallele di tendenze e di attitudini destinate a contemperarsi insieme, l'una nell'uomo e l'altra nella donna. Scorgesi infatti nell'uomo una robustezza che serve di sostegno alla debolezza della donna: quegli prevale per l'austerità dell'indole, questa per la dolcezza; l'uno spiega tutta la forza dell'intelletto e della volontà, l'altra mostra il vigore del sentimento e dell'affetto. L'uomo ha una forte tendenza al comando, ed un fare altezzoso; la donna è disposta all'ubbidienza ed è mite e pieghevole: la fierezza dell'uno trova un temperamento ne' vezzi dell'altra: quegli conscio della sua preminenza aspira a' grandi disegni, e trascura le volgari faccende della vita; questa vi supplisce per la mediocrità de' suoi talenti che rendonla più tenera delle cure minute. Sicchè l'uomo e la donna son fatti per aiutarsi a vicenda nello stadio della vita umana.

2406. La Bibbia che in se contiene i germi di tutte le scienze sociali, descrivendo nel libro delle origini la creazione degli esseri umani, adombra con gran precisione questa verità; poichè racconta che Dio creò pria l'uomo, e poi la donna per dargli un ajuto nella sua compagnia. = *Non est bonum hominem esse solum*; *faciamus adiutorium simile sibi* =. Qui non evvi alcun cenno della prole, e si mira solo al compimento dell'individuo umano, che non avrebbe

potuto aver luogo nell'isolamento di lui. Parlando del conjugio dell'uno con l'altra, non addita che la pienezza della loro unione=*Relinquet homo patrem suum et matrem suam, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una* =; e soltanto dopo di averli sposati insieme discorre della generazione, permettendo loro di attendervi come ad una legittima conseguenza della loro unione = *Crescite et multiplicamini* =. Dunque la ragione e l'autorità concorrono entrambe a dimostrare che il conjugio umano ha per fine proprio il compimento dell'essere umano, che si avvera per la piena unione dell'uomo e della donna.

2407. La pienezza di questa unione importa che i due conjugi si stringano insieme con tutti quei nodi onde si possono congiungere tra loro a segno di formare di due persone un corpo solo giusta la frase del Genesi = *Erunt duo in carne una* =; or l'uomo e la donna possonsi congiungere sotto un triplice rapporto, fisico intellettuale e morale.

2408. La congiunzione fisica è esteriore e sensibile: ella avviene per la convivenza dell'uno e dell'altra sotto il medesimo tetto e per il reciproco adempimento degli uffici che servono a sostenere in comune la vita: il suo complemento è l'unione sessuale.

2409. La congiunzione intellettuale è interiore e sovrasensibile, poichè accade per l'accordo delle intelligenze nelle medesime idee: ella ha per effetto una comunione di fede, poichè l'idea brillando innanzi allo sguardo della mente l'illumina col suo splendore e ne riporta l'assenso.

2410. La congiunzione morale infine è pure interna e spirituale, poichè è un legame che avvince i cuori per la forza degli affetti: ella ha per termine l'amore, poichè ispira all'uno il desiderio del bene dell'altro, e li riempie di gioja, allor quando si riesce alla soddisfazione di un tal desiderio.

2411. Quando i due conjugi pervengono a' suddetti gradi della loro unione, questa è completa; poichè è un'armonia di tutte le loro potenze individuali. Ma è da notare che siffatte potenze son costituite dall'Autor della Natura in un certo ordine; poichè le potenze fisiche sottostanno alle intellettuali, essendo cieche e fatali per essenza; e le potenze intellettuali sono subordinate alle morali, poichè servono solamente ad additare il fine ed i mezzi alle seconde le quali poi attuano i mezzi e fan conseguire il fine medesimo. Ora il detto ordine n'esige un altro nell'unione conjugale; poichè l'accordo delle potenze non è legittimo nè stabile, se elle non si congiungano secondo i loro naturali rapporti; quindi l'unione fisica vuol essere subordinata all'unione intellettuale, ed ambedue all'unione morale.

2412. Ciò posto, possiamo dire col Rosmini che la società conjugale ha per fine la piena unione dell' uomo e della donna secondo l' ordine della retta ragione; il quale fine costituisce la sua precisa natura e ne porge la più giusta definizione. Ella in questo aspetto ha tutto il morale valore; poichè congiunge i suoi membri nella parte più sublime del loro essere qual'è il cuore e la mente, senza escludere la loro unione nella parte inferior del medesimo.

2413. Quindi si distingue dalla semplice e pura amicizia; poichè questa include solo l'unione intellettuale e morale, e può aver luogo tra due o più persone del medesimo sesso ancora; mentre la società conjugale è possibile solo tra due persone di sesso diverso, e comprende ancora l'unione sessuale.

2414. Però avvertiamo che questa ultima specie di unione non è assolutamente necessaria al conjugio umano, ma dipende dall'arbitrio di ambo i conjugi; i quali possono rinunziarvi di pari consenso e mantenersi nello stato di verginità senza violare la legge naturale. Ciò s' intende di leggieri con riflettere che l' unione intellettuale e morale è più perfetta dell'unione fisica tra l'uomo e la donna e perciò la contiene eminentemente, siccome ogni perfezione maggiore contiene in se le minori perfezioni dell' essere.

2415. Questa ragione poi dimostra che l' unione conjugale non si può restringere alla semplice unione de' sessi, escludendo quella della mente e del cuore; poichè la prima non ha alcun carattere morale, quando s' isoli dalla seconda e non le sia sottordinata, come accade nel concubinaggio che però è illecito.

2416. Stando alla natura qui designata della società conjugale è chiaro che ella è un vero contratto; poichè l' uomo e la donna non si possono certamente congiungere di cuore e di mente e vivere per dir così l' uno nell'altra e l'altra nell' uno senza uno spontaneo e libero consenso di ambedue: nel congiungersi in tal guisa ei promettonsi un mutuo aiuto ed una completa comunione di tutti i beni onde sono capaci; quindi acquistano dritti e contraggono doveri reciproci mediante il lor conjugio. Or che altro richiedesi per dire che il conjugio umano sia un vero contratto di società tra l' uomo e la donna?

2417. Essendo un contratto che muove dal libero consenso delle parti, la società conjugale è naturalmente volontaria e libera rispetto alla sua formazione; talchè non evvi alcun dovere che obblighi l' uomo e la donna a sposarsi insieme; ma pur tuttavia ella è necessaria in rapporto al suo fine, perchè non può legittimamente formarsi che per la loro piena unione secondo l' ordine della retta ragione.

2418. Questa necessità finale è proprio quella che fa entrare la

società conjugale sotto l'imperio della legge morale, e le impone certe determinate condizioni, senza le quali ella non riuscirebbe al suo scopo: noi assegneremo tali condizioni qui appresso discorrendo del modo di sua formazione.

2419. La società conjugale atteso l'effetto che ordinariamente produce, qual è la procreazione della prole, ha un altissimo interesse per l'umanità; poichè sotto un tal rapporto ella presiede alla conservazione e propagazione del genere umano; quindi è che ha sempre richiamato l'attenzione e le cure dei legislatori, ed i popoli sia inciviliti che barbari l'han riguardata con un rispetto sacro e religioso, come apparisce dal culto di quelle divinità che fingevasi di tenerla sotto la loro speciale protezione.

2420. Gesù Cristo venendo in sulla Terra a rigenerare l'umanità decaduta attese con senno divino a rinnovare tal società; poichè ella avea partecipato della corruzione universale, e finchè rimanea nella sua imperfezione non era da sperarsi la compiuta rigenerazione degli uomini; quindi a svellere il male dalle radici il Redentore santificò l'umano conjugio elevandolo a dignità di sagramento.

2421. Egli ricordò il titolo della sua istituzion primitiva insegnando che Dio stesso avea sposato all'uomo la donna nei primi giorni della creazione, e che l'unione loro dovea essere indissolubile=*Quod Deus conjunxit, homo non separet*=; di poi a renderla ancor più veneranda mostrò in questa unione il simbolo della sua union con la Chiesa=*Hoc magnum sacramentum; ego autem dico in Christo et in Ecclesia*=; e perchè infine rinscisse al suo intento divino appose al-l'atto dell'unione medesima la collazione della grazia celeste consacrandola con la sua presenza allorchè assistette alle nozze di Cana in Galilea.

2422. Per tal fatto la società conjugale assunse un'altra natura superiore a quella di semplice e puro contratto ed entrò nell'ordine sovrannaturale in qualità di sagramento. Ma è da notare che tal società non mantiene questo nuovo suo carettere tra tutti gl'individui umani che la stringono; poichè non tutti son capaci del sagramento. Infatti il sagramento ha per assoluta condizione la fede in Gesù Cristo che n'è il solo autore e il primario operatore; dunque solo i fedeli, cioè i Cristiani vi possono partecipare. Sicchè la società conjugale è un sagramento ne' soli Cristiani; in tutti gli altri uomini ella non è che un contratto sociale.

2423. Finalmente osserviamo che il carattere sacramentale impresso al conjugio tra i Cristiani non altera affatto la sua essenza morale, ma la perfeziona e compie, siccome fa ogni opera soprannaturale rispetto alle cose della Natura; quindi esso è sempre la piena unione dell'uomo e della donna secondo l'ordine della retta ragione, volontario e libero nella sua formazione, e necessario rispetto al suo fine.

FORMAZIONE DELLA SOCIETA' CONJUGALE.

2424. La natura e il fine proprio della società conjugale determinano le condizioni con cui vuol farsi — 2425. 1.ª Condizione, capacità conjugale — 2426. Essa consta di tre elementi: 1. elemento, capacità fisica — 2427. I due conjugi possono non attendere al medesimo per un fine più nobile — 2428 e 2429. 2. Elemento, capacità morale — 2430. 3. Elemento, capacità giuridica — 2431 e 2432. Casi in cui non sussiste tal capacità — 2433. 2.ª Condizione, mutuo consenso de' conjugi — 2434. Tal consenso vuol essere libero verace ed esterno — 2435. Le due condizioni già esposte son comuni al contratto conjugale ed a tutti gli altri contratti: condizioni proprie del primo — 2436. Unicità: 1. ragione di essa — 2437. 2. Ragione — 2438. La poliandria e la poligamia simultanee sono illecite di lor natura — 2439. Altro argomento contro la poliandria — 2440. Obbiezione contro l' unicità del conjugio, attinta dalla Bibbia — 2441 e 2442. Risposta all' obbiezione — 2443. Osservazione a proposito della poligamia simultanea tollerata nell' Antico Testamento e riprovata nel Nuovo — 2444 e 2445. Ragionevolezza di tale osservazione — 2446. Poliandria e poligamia successive, ossia seconde nozze — 2447. L' una e l' altra non sono illecite di lor natura — 2448. Riscontro di questa verità nella Bibbia — 2449. Considerandosi il conjugio umano nella sua massima perfezione, esso esclude le seconde nozze — 2450. Ragione che induce la Chiesa a permetterne la celebrazione — 2451. Indissolubilità del conjugio: ragione in cui fondasi — 2452. Obbiezione ricavata dalla natura del contratto matrimoniale — 2453 e 2454. Risposta all' obbiezione — 2455 e 2456. Ulteriori condizioni che richiede il matrimonio nella qualità di sagramento.

2424. Conoscendo la natura della società conjugale, non è malagevole di stabilire le condizioni con cui vuol formarsi legittimamente, poichè esse rampollano appunto dalla sua natura. Infatti ogni società dee formarsi con tali condizioni che valgano a farle conseguire il suo fine; dunque il fine della società è quello che dee suggerire le condizioni sociali; or il fine della società conjugale è noto per noi ed è incluso nella sua definizione che ne determina la natura; quindi possiamo bene assegnare le sue condizioni movendo dalla natura di essa.

2425. La 1. condizione è la capacità conjugale; poichè il conjugio ha un fine proprio e necessario, consistente nella pienezza dell'unione tra l'uomo e la donna; or ogni fine suppone de' mezzi sufficienti alla sua effettuazione, il complesso de' quali costituisce la capacità di conseguirlo; dunque l'uomo e la donna per congiungersi legittimamente nel conjugio debbono essere forniti della capacità conjugale.

2426. Questa capacità poi è fisica morale e giuridica. La capacità fisica è riposta principalmente nella potenza generativa: essa ri-

chiedesi ordinariamente alla validità del conjugio, perchè questo include nella sua natura pur l'unione fisica de' due sessi, ed i conjugi possono lecitamente e giuridicamente intendere a siffatta unione subordinatamente all'unione intellettuale e morale per congiungersi pienamente fra loro; dunque bisogna che non manchino della potenza generativa senza la quale l'unione de' sessi sarebbe inutile e senza scopo morale.

2427. Sol quando ambo i conjugi prescindessero dallo scopo dell'unione sessuale aspirando alla parte più nobile e dignitosa del conjugio, questo potrebbe contrarsi validamente anche mancando la potenza generativa, come accade nel matrimonio di un uomo e di una donna troppo avanzati in età, sia ambedue, sia un solo di essi; poichè la loro unione può esser completa secondo la loro attuale condizione; quindi è che abbiam detto richiedersi ordinariamente la capacità fisica per comprendere nella dottrina generale anche il caso suddetto.

2428. La capacità morale consiste nell'attuale esercizio della ragione e dell'arbitrio in ambo i conjugi. Questa è assolutamente necessaria perchè sia valido e legittimo il conjugio; poichè essendo questo una vera società contiene de' doveri e de' dritti scambievoli; dunque suppone l'uso della ragione e dell'arbitrio senza il quale non può sussistere comunione reciproca di dritti e di doveri tra due individui del genere umano.

2429. Oltre che il coniugio esige l'unione intellettuale e morale tra i suoi membri, la quale ha luogo allora che essi mantengono l'armonia d'intelligenza e di volontà; or questa armonia è un accordo tra le operazioni di queste due facoltà che si attuano pienamente nella ragione e nell'arbitrio; dunque suppone il loro attuale esercizio ed una tal quale esplicazione.

2430. La capacità giuridica in fine è la facoltà di disporre liberamente della propria persona senza veruna lesion giuridica degli altri: essa occorre ancora al coniugio legittimo, perchè in questo l'uomo e la donna dannosi l'uno in potestà dell'altro; dunque bisogna che ambedue sian padroni di se per disporre della propria persona.

2431. L'uomo e la donna possono trovarsi nello stato di dipendenza giuridica, come avviene durante il tempo della loro esistenza nella società parentale e innanzi l'epoca dell'emancipazion naturale: allora la lor libertà personale è vincolata dalla soggezione alla potestà de' genitori, ed essi non potrebbero disporre liberamente della propria persona senza ledere quella potestà legittima.

2432. Così ancora l'uomo o la donna ponno essere già legati da altro vincolo morale e giuridico verso altre persone, come nel caso

che l'uno o l'altra abbiano contratto il matrimonio con altri, od emesso un voto solenne di castità accettato dalla Chiesa: allora essi non hanno libera la potestà di se medesimi, e non potrebbero disporre liberamente di se senza una lesione giuridica verso un'altra persona. Riteniamo dunque che la validità del conjugio richieda la capacità fisica morale e giuridica di ambo i conjugi.

2433. La 2. condizione è il mutuo consenso dell'uomo e della donna all'union conjugale. Imperocchè questa unione dev'esser piena, ossia perfetta e completa; or chi direbbe che due individui intelligenti e liberi, come sono i due conjugi, possano vivere in perfetta unione tra loro quando non siansi uniti di pari e mutuo consenso? L'unione tra due persone non consentita da ambedue è violenta; or ogni stato violento è innaturale e perciò imperfetto negli esseri dotati di spontaneità e di arbitrio; dunque l'union conjugale dee formarsi per mutuo consenso de' conjugi.

2434. Il mutuo consenso poi vuol' essere libero verace ed esterno: libero, perchè il consenso è un atto personale, e però dev'essere accompagnato da libertà, essendo questa un elemento costitutivo della personalità umana; verace, affinchè sia conforme alla legge morale ch'è verità e comanda all'intenzione; esterno infine, acciocchè sia riconosciuto dalle parti o almeno riconoscibile: senza di ciò l'una parte non sapendo l'intenzione dell'altra, niuna sarebbe certa del consenso reciproco.

2435. Le condizioni discorse finora son comuni al conjugio e ad ogni altro contratto legittimo; ma esso ne ha delle altre tutte sue proprie che nascono pure dall'intrinseca sua natura, quali sono l'unicità e l'indissolubilità.

2436. L'unicità importa che il conjugio si stringa tra un solo uomo ed una sola donna; quindi dev'essere monogamo. Siffatta condizione emerge dal suo fine; poichè l'un conjuge dee pienamente unirsi all'altro; or supponete che un uomo solo si unisse con più donne, od una sola donna con più uomini: nel 1. caso ciascuna delle donne potrebbe darsi pienamente all'uomo, ma questi sarebbe incapace di darsi tutto a ciascuna di quelle, e però l'unione non saria piena da ambo i lati; nel 2. poi ciascun degli uomini potria pienamente congiungersi con la donna, ma costei nol potrebbe egualmente con ciascuno di quelli, e però avrebbe luogo l'istesso difetto or mentovato nell'unione conjugale.

2437. In oltre osservate che nella ipotesi del conjugio tra un sol uomo e più donne o tra una sola donna e più uomini sorgerebbe la passione della gelosia tra le donne o tra gli uomini; or questa passione è sorgente di odio e di nimistà e turba grandemente l'ordine della società domestica; quindi verrebbe meno la pie-

nezza dell'unione coniugale atteso la discordia perturbatrice di essa.

2438. Queste due ragioni dimostrano che la poliandria e la poligamia simultanee ripugnano egualmente alla natura del coniugio umano e però sono illecite.

2439. La poliandria l'è ancora per un'altra ragione speciale; poichè ella impedisce ordinariamente l'effetto dell'unione sessuale per la mischianza de' semi e rende sempre incerta la paternità della prole; il che non avviene nella poligamia.

2440. Contro l'unicità del coniugio qui stabilita alcuni oppongono l'autorità della Bibbia, poichè ivi raccontasi che alcuni patriarchi del popolo di Dio, come p. e. Abramo e Giacobbe, ebbero più mogli, e non sono menomamente ripresi per questo fatto; dunque parrebbe che non fosse intrinsecamente illecita la poligamia simultanea.

2441. Ma se avvertiamo all'epoca a cui si rapporta il citato avvenimento, si parrà che esso non deroga alla verità di nostra dottrina. Questa epoca risale a'tempi di poco posteriori al diluvio, quando il genere umano dovea riprodursi dopo la sua quasi totale distruzione nelle acque inondatrici; or l'ampiezza e la rapidità della sua riproduzione ch'era ne'disegni provvidenziali di Dio permetteva allora l'unione di un sol uomo con più donne: la famiglia per tale unione acquistava maggior consistenza e forza per la numerosa figliuolanza, nè molto avea a soffrire per le interne discordie suscitate dalla gelosia, perchè in quel tempo essa brillava per la semplicità del costume.

2442. Ma trascorsa l'epoca suddetta la poligamia simultanea non ha più uno scopo legittimo e provvidenziale; ella può essere ispirata dal solo eccesso dell'incontinenza, come vedesi ne' popoli orientali ov'è in uso; tende alla dissoluzione della famiglia, perverte il costume pubblico, rende schiava la metà del genere umano costituita dal bel sesso, prepara la ruina degli Stati ed arresta il corso della civiltà; quindi non vi ha alcun titolo per giustificarla in faccia alla Morale, e non si può ragionevolmente produrre l'uso legittimo in cui fu una volta per impugnare l'unicità del coniugio.

2443. Notiamo a tal proposito che il genere umano trascorre diverse età nel suo svolgimento del pari che gl'individui di esso; ed ognuna di queste ha i suoi bisogni speciali ed è regolata con leggi sue proprie. Queste leggi hanno una perfezione successivamente maggiore, poichè debbonsi adattare al grado di sviluppo umanitario il quale procede innanzi con la legge del progresso continuo; quindi nel portare un giudizio intorno al loro valore non bisogna guardarle sempre in astratto e prescindere dalle circostanze esteriori.

2444. Chi volesse giudicarne altrimenti, dovrebbe sostenere in

buona Logica che l'uomo adulto e virile vuol essere governato come l'infante: ciò potrebbe aver luogo soltanto nell'imperio di una legge cieca e fatale come quella de' panteisti.

2445. Ma la legge morale che regola l'umanità è sapientissima, poichè consiste nella Ragione eterna di Dio; quindi si attempera alla capacità morale degli uomini, e come questa non è la medesima in ogni età, ma si svolge progressivamente col tempo, così varia ne' gradi della sua perfezione. Ciò valga contro a quelli che mal giudicando la economia della legislazion naturale dubitassero della sua assoluta bontà.

2446. Abbiam detto che l'unicità del coniugio rende illecita la poliandria e la poligamia simultanee; ma se elle siano successive, saranno ancora illecite di lor natura? Esse han luogo allora che un coniuge riman vedovo per la morte dell'altro e contrae in seguito un altro coniugio.

2447. Stando al fine dell'union coniugale, non pare che la poliandria e la poligamia successive, cioè le seconde nozze, siano illecite di lor natura. Imperocchè estinto l'uno de' coniugi, l'altro ch'è superstite può ancora aver bisogno dell'aiuto al quale Dio destinava l'uman coniugio: egli è capace di unirsi pienamente ad un altro senza violare i diritti dell'estinto, poichè questi dritti si restringono alla conservazione dell'affetto verso il medesimo ed al pio rispetto della sua memoria; or l'animo umano, quantunque limitato nelle sue morali affezioni, può bene estenderle a più individui egualmente, massime allora che non evvi un contrasto d'interessi tra costoro, come accade appunto tra il nuovo coniuge e l'altro già estinto: dunque il coniuge vedovo può contrarre un secondo coniugio senza violazione del primo.

2448. Questa conclusione ha un riscontro nella Bibbia; poichè sta scritto = *Mulier alligata est legi, donec vir eius vivit; quod si dormierit vir eius, soluta est lege* =.

2449. Però è da avvertire che il coniugio nella sua maggiore perfezione è assolutamente unico come quello di Cristo con la sua Chiesa, ond'è simbolo. Imperocchè i coniugi si giurano scambievolmente una fede perpetua fin dal principio della loro unione, e quando l'un di essi è vicino a morire, l'altro il conforta riprotestandogli la perpetuità della fede giurata: or la fede, quando sia giusta e liberamente data da una parte ed accettata dall'altra, diventa obbligatoria; quindi, siccome tal'è appunto la fede coniugale, ella dee serbarsi per sempre dal coniuge superstite al coniuge estinto che vive nondimeno nella eternità ove debbonsi ricongiungere.

2450. Il solo pericolo della incontinenza o di altra grave tentazione può giustificare un secondo coniugio; poichè val meglio certa-

mente sfuggire una colpa mortale costituendosi in uno stato di moralità e perfezione inferiore che aspirare ad uno stato di maggior perfezione col rischio dell'eterna salute. In considerazione di che la Chiesa cristiana permette le seconde nozze al coniuge vedovo, astenendosi dal benedirle.

2451. La 4. ed ultima condizione dell'uman coniugio è la sua indissolubilità: questa importa che niuno de'due coniugi possa sciogliersi dal vincolo dell'unione coniugale durante la vita naturale dell'altro, talchè rimanga libero totalmente e in dritto di stringere un altro connubio. La ragione in cui fondasi germina dalla natura del coniugio; poichè questa risiede nella pienezza dell'unione tra l'uomo e la donna secondo l'ordine della retta ragione; or come potrebbe dirsi piena l'union de'coniugi, se potesse disciogliersi a loro grado?

2452. Vero è che la loro unione è un contratto liberamente celebrato; laonde parrebbe che fosse lecito il disfarlo per mutuo consenso di ambo le parti, poichè un tal consenso è quello che presiede propriamente alla formazione ed allo scioglimento de'contratti in generale.

2453. Ma dobbiamo riflettere che la legge naturale non sempre legittima il consenso delle parti quando vengono esse a celebrare o pure a sciogliere i contratti: bisogna che lo scioglimento come la celebrazione di questi sian leciti e giusti di lor natura; senza di che la legge naturale non vi può aggiungere la propria sanzione. Ora lo scioglimento del coniugio è illecito ed ingiusto al tempo stesso; in fatti esso contraddice alla fede giurata scambievolmente da un coniuge verso l'altro; se dunque la Morale vieta il mancamento della fede, non vi è dubbio che sia illecito lo scioglimento del coniugio.

2454. È ingiusto ancora; poichè sciogliendosi il coniugio, le due parti non ritornano ciascuna nel pristino suo stato d'integrità, ma la donna specialmente ne riesce con la perdita della sua dignità personale. Inoltre si deroga all'interesse della società domestica; poichè questa vien perturbata nell'ordine e nella pace interiore, quando l'uno o l'altro de'suoi capi compiutamente l'abbandonano. La Chiesa e lo Stato infine pur ne soffrono di molto; poichè la religione consacra il vincolo coniugale, e però la dissoluzione di esso è un'onta per lei: dal canto suo lo Stato sussiste per la stabilità della famiglia ch'è il vero elemento costitutivo del suo essere; quindi non può a meno di scapitare per un grave disordine indotto in essa, com'è quello proveniente dallo sciogliersi del coniugio. Sicchè la Morale e il Dritto non possono affatto legittimare questo fenomeno, tuttocchè vi concorra il mutuo consenso de'coniugi.

2455. Abbiamo notato dianzi che il coniugio tra i Cristiani ha la dignità di sagramento; or questo suo carattere richiede altre condizioni ancora per la sua formazione. L'una si è la purezza del cuore negli sposi; poichè l'amministrazione del sagramento porta seco la collazion della grazia divina; or la grazia di Dio esige la preparazion del cuore e la sua mondezza dal peccato; dunque i Cristiani debbono con purezza di cuore accedere al sagramento del matrimonio se il vogliano celebrare legittimamente.

2456. L'altra condizione si è di celebrarlo secondo i riti prescritti dalla Chiesa; poichè solo la Chiesa ha ricevuto dal Cristo la potestà di conferire i sagramenti e però ella sola dee determinare la loro materia e la loro forma,quando trattasi della loro amministrazione. Chi dispregia i suoi riti, fa segno d'infedeltà e non è ben disposto a partecipare della grazia sacramentale; quindi a ragione la Chiesa dichiara nullo il coniugio celebrato da' Cristiani senza l'intervento della sua autorità.

DEL DIVORZIO.

2457. Natura del divorzio: illiceità del medesimo — 2458. Necessità della sua confutazione — 2459. I fautori del divorzio prescindono dal carattere sacramentale del matrimonio e il considerano come puro e semplice contratto — 2460. Ei son di accordo che il matrimonio anche riguardato in questo solo aspetto nella sua ideale perfezione sia indissolubile — 2461. Ma pretendono di giustificarne lo scioglimento per vari motivi: 1. motivo, adulterio — 2462. 2. Motivo, incompatibilità dell'indole — 2463. 3. Motivo, pericolo del conjugicidio — 2464 e 2465, 2466 e 2467. 4. Motivo, interesse sociale — 2468. 5. Motivo, ricavato dalla storia — 2469, 2470 e 2471. Confutazione del 1. motivo — 2472. L'autorità della Bibbia non legittima il divorzio per cagione dell'adulterio — 2473 e 2474. Confutazione del 2. motivo — 2475, 2476 e 2477. Confutazione del 3. motivo — 2478 e 2479. Confutazione del 4. motivo—2480. Conferma della medesima per la storia—2481. La sterilità del matrimonio non può legittimarne lo scioglimento — 2482 e 2483. L'istesso è a dire della tolleranza religiosa — 2484 e 2485. Lo Stato non può stabilire legalmente il divorzio anche quando permetta la più ampia libertà di culto — 2486 e 2487. La corruzion del costume è il più insussistente de'motivi per giustificare il divorzio — 2488, 2489 e 2490. L'autorità della storia non porge alcun sostegno al divorzio — 2491. Conchiusione intorno al medesimo.

2457. Essendo la indissolubilità del coniugio una delle sue condizioni essenziali, è chiaro che il divorzio è intrinsecamente illecito. Imperocchè il divorzio consiste nel totale scioglimento del vincolo coniugale, per forma che ognuno de'coniugi rimanga perfet-

tamente libero e possa contrarre un secondo matrimonio, vivendo ancora l'altro coniuge dal quale si è sciolto; se dunque il matrimonio è indissolubile di sua natura, il divorzio non può essere legittimo.

2458. Egli giova d'intrattenersi alquanto sul medesimo, poichè lo vediamo regnante presso alcuni popoli, e quel che più ci duole, riconosciuto ancora presso qualche nazione cattolica nel Codice delle leggi civili.

2459. I fautori del divorzio considerano quasi tutto il matrimonio come un puro e semplice contratto civile, e non già come un sagramento; poichè la natura del sagramento non dipende in nulla dall'arbitrio dell'uomo, essendo quello tutto opera divina; quindi sarebbe una ripugnanza il pensare che il matrimonio avente un carattere sacramentale fosse dissolubile a volontà de'coniugi e de'legislatori civili.

2460. Inoltre considerando il matrimonio come un puro e semplice contratto civile i fautori del divorzio lo riconoscono indissolubile di sua natura e nella sua ideale perfezione; poi soggiungono che la legge civile può tuttavia permetterne lo scioglimento allorchè vi siano de'giusti motivi, non potendo ella aspirare all'attuazione compiuta della legge naturale nella sua perfezione infinita, poichè ne sono incapaci i cittadini.

2461. Esaminiamo questi motivi per vedere qual giustizia in se contengano. Il motivo generalmente assegnato alla legittimità del divorzio per tutti coloro che l'ammettono, è l'adulterio. Questo è certamente un atto d'infedeltà commesso da un coniuge verso l'altro per il quale si viola il contratto matrimoniale; or la violazione del contratto dalla parte di un contraente disobbliga l'altro dal mantenerlo, essendo reciproche le obbligazioni che induce il contratto; dunque l'adulterio è un giusto motivo di sciogliere il matrimonio per il coniuge offeso.

2462. Oltre il detto motivo se ne assegnano ancora degli altri più speciali: il 1. di essi è la incompatibilità dell'indole che si manifesta tra i coniugi, la quale rende l'uno insopportabile all'altro in modo da non poter vivere insieme. Essa giustificherebbe il divorzio, perchè il matrimonio è istituito per alleviare il peso della vita umana mediante l'aiuto e il conforto scambievole dell'uomo alla donna e della donna all'uomo; or la circostanza qui allegata fa svanire quello scopo o produce l'effetto contrario; dunque è un giusto motivo per sciogliere il matrimonio.

2463. Il 2. è l'attentato al coniugicidio; poichè questo attentato pone a ripentaglio la vita di un coniuge; or il dovere della conservazione della vita è certo preferibile ad ogni altro dovere che tenda solo a un miglioramento di essa; dunque a cansare il rischio della

sua perdita può sciogliersi il matrimonio che mira solo ad accrescere il bene della vita.

2464. Questi motivi son tutti individuali e domestici, poichè riguardano l'interesse de' coniugi e della società domestica; ma ve ne ha degli altri che rapportansi all'interesse sociale-politico. Tali sono per esempio i motivi di favorire lo svolgimento della popolazione e la tranquillità pubblica e d'impedire l'aumento della corruzione sociale.

2465. In fatti la legge civile dee promuovere lo sviluppo della popolazione, perchè la forza civile e politica dello Stato dipende dalla popolazione la quale si accresce per la frequenza de' maritaggi; dunque la legge civile dee favorirla togliendo gli ostacoli che l'impediscano. Tra questi vi ha l'indissolubilità de' matrimoni che riescono infecondi per cause tutte naturali; dunque ei si possono giustamente disciogliere per dar luogo ad altri con migliori auspici.

2466. Inoltre la legge civile per mantenere l'esterna tranquillità tra i cittadini dee tollerare la varietà de' culti e garentire la libertà di coscienza; or quando una parte de' cittadini professasse un culto ove si permetta il divorzio, com'è il culto protestante, la legge civile non potrebbe proibirlo senza turbare la loro coscienza; dunque dee permetterlo in vista della pace e dell'ordine pubblico.

2467. Finalmente la legge della indissolubilità del matrimonio è severa e poco praticabile quando i costumi del popolo sian rilasciati e corrotti; quindi l'autorità civile può temperarne la naturale severità per adattarla allo stato sociale, e per tal motivo legittimare il divorzio.

2468. I fautori di questo ricorrono ancora alla storia per confermare la giustezza de' motivi finora allegati; infatti ei dicono che il divorzio fu permesso dalle leggi de' Giudei de' Greci e dei Romani anche nel tempo della loro prosperità e in mezzo alla semplicità de' costumi; nè tale uso riuscì funesto, poichè ne fu raro l'abuso. I protestanti che oggigiorno il ritengono ancora, sono superiori a' cattolici che l' han sempre rigettato, in fatto di moralità pubblica e privata: ciò mostra che la società può tollerare il divorzio senza pregiudicare alla Morale.

2469. Esaminando le addotte ragioni, niuna di esse ci sembra sufficiente a legittimare lo scioglimento del matrimonio che ha luogo nel divorzio. E cominciando dalla 1. ch'è la più generale, osserviamo che le obbligazioni e i dritti nascenti dal contratto sono obbiettivi e però indipendenti dalla volontà de' contraenti: la loro reciprocità importa che sussistano dall'una e dall'altra parte egualmente finchè dura il fine del contratto legittimamente celebrato. Dunque non può dirsi in generale che violandosi da una parte vengan

meno ancor dall'altra e però il contratto rimanga sciolto: questa conclusione sarebbe giusta sol quando le obbligazioni e i dritti sussistessero per il solo consenso reciproco de'contraenti senza verun'altra ragione superiore; ma concorrendovi un'altra ragione indipendente dall'arbitrio loro, non cessano per l'inadempimento di una parte.

2470. Or ciò ha luogo appunto nel contratto conjugale; poichè un tal contratto ha un fine necessario il quale non si restringe al bene de'due conjugi soltanto, ma stendesi altresì a quello della società domestica e civile; se dunque il suo scioglimento ripugna all'uno ed all'altro bene, non può giustificarsi per la violazione fattane da uno de'conjugi qualunque ei siasi, il marito o la moglie.

2471. La legge naturale essendo assoluta e immutabile nel suo tenore non sospende alcuna delle sue obbligazioni per il semplice fatto umano, ma soltanto in vista di un'altra obbligazione più grave ed importante; poichè ella tende sempre alla perfezione assoluta; or la rottura del vincolo conjugale per causa di adulterio anzichè evitare un mal maggiore qual sarebbe la frequenza di questo è più atta a moltiplicarlo, perchè qualunque conjuge annojato dell'altro e desioso di scambiarlo per un nuovo matrimonio sarebbe stimolato a commettere l'adulterio qualora sapesse che in conseguenza del medesimo il primo si discioglie; dunque non vi ha ragione di ammettere il divorzio per causa di adulterio.

2472. Nè giova di appellare all'autorità della legge mosaica la quale permetteva al marito di rinviare la moglie adultera; poichè il rinvio della medesima era un semplice ripudio e gastigo della donna, non già un divorzio; infatti la donna ripudiata non potea essere da altri sposata senza adulterio giusta la legge suddetta; dunque il suo vincolo conjugale col primo suo consorte sussisteva anche dopo il ripudio. E se quegli potea menare in moglie un'altra donna, vivendo ancor la prima da lui rinviata, ciò era perchè la legge mosaica tollerava la poligamia simultanea tra i Giudei atteso la durezza de'loro cuori secondo la dichiarazione fattane da Gesù Cristo. Sicchè l'adulterio non è un giusto motivo per legittimare il divorzio.

2473. Nè più giusto è il 2. motivo riposto nella incompatibilità dell'indole, scoppiata tra i conjugi; poichè ripetiamo che la legge naturale è obbiettiva o non subbiettiva; quindi l'obbligo che ella impone rispetto all'indissolubilità del matrimonio non dipende dall'indole de' conjugi. Costoro celebrando il contratto conjugale in una età adulta posson bene esaminare precedentemente l'indole l'un dell'altro e in conseguenza di un maturo esame determinarsi al medesimo; quindi se liberamente e a ragion veduta vi si sono determinati una volta, non possono ragionevolmente pretendere il suo

scioglimento sotto il pretesto della incompatibilità dell'indole.

2474. Questo pretesto è il più facile ad affacciarsi e sostenersi innanzi al magistrato che non può conoscer bene la vera indole degl' individui e però dovrebbe attenersi alla semplice deposizione de' medesimi; quindi aprirebbesi il più largo campo al divorzio con gran detrimento della società domestica e civile.

2475. L' attentato al conjugicidio nemmeno giustifica lo scioglimento del matrimonio del pari che niun altro delitto in generale. Imperocchè il delitto essendo una violazion della legge non che sciogliello dall' obbligazione che questa gl' impone lega il delinquente con altro vincolo ad essa qual è quello della pena: nel caso opposto che supponesi da'fautori del divorzio il delitto servirebbe di premio e d' incorraggiamento al reo.

2476. Quanto al pericolo della vita, sovrastante all' altro coniuge, si può bene evitarlo con la separazione personale,cioè di letto e di abitazione; quindi esso neppure è un giusto motivo del divorzio.

2477. Il mezzo generale e più efficace a prevenire i delitti è quello di rendere impossibile il conseguimento del loro scopo; poichè gli uomini son dotati di ragione ed ogiscon sempre in vista di uno scopo, operando sia il bene che il male; quando dunque vuolsi impedire il male che si propongono in qualche delitto, bisogna toglier loro ogni speranza di riuscire nel delittuoso proposto.

2478. Il 4. motivo ch'è tutto politico non è più legittimo degli altri. In fatti la Politica non può ripugnare alla Morale, essendo questa la sua sorgente: la legge morale è assoluta ed universale, regola gl' individui e le società insieme; quindi la legge politica che presiede al governo sociale, dee sottordinarsi alla medesima. Or il divorzio è illecito e ingiusto moralmente; dunque niuna ragion politica potrà legittimarlo.

2479. Venendo poi in particolare al motivo politico mentovato nella obbiezione, osserviamo che il divorzio pregiudica e non giova all' aumento della popolazione; poichè la sorgente della popolazione è la famiglia; or il divorzio tende direttamente alla dissoluzion della famiglia, o almeno all' indebolimento di essa; dunque nuoce alla popolazione.

2480. Il fatto di Augusto che videsi costretto a comandare con una legge il matrimonio a'cittadini dell'Impero, quando la frequenza del divorzio minacciava l' esaurimento della popolazione, il dimostra all' evidenza.

2481. Noi abbiam dimostrato che il fine proprio del matrimonio non è la procreazione della prole, ma la piena unione dell' uomo e della donna secondo l' ordine della retta ragione; or questo fine sussiste in ogni tempo della vita naturale de'conjugi,fecondi o ste-

rili che ei trovinsi dopo d'essersi uniti con vincolo conjugale; dunque la loro sterilità non può giustificarne il divorzio.

2482. La tolleranza religiosa ch'è il 6. motivo allegato dagli avversari,non prova nulla in lor favore;poichè l'indissolubilità del matrimonio anche a loro avviso è una legge naturale, e può dirsi religiosa in quanto che è sanzionata dalla religione ; or la religione comportasi egualmente con tutte le altre leggi naturali ; quindi se la legge civile e politica potesse sciorre gli uomini dalla prima col pretesto della tolleranza religiosa , potrebbe scioglierli ancora da tutte le altre, e permettere p. e. il furto, la rapina, l'omicidio, l'adulterio e via dicendo; il che non sappiamo se mai ella possa quando che sia tollerare.

2483. Quando siavi nello Stato una setta religiosa la quale non tiene per indissolubile il matrimonio, esso professando il principio della tolleranza religiosa o libertà di coscienza può certamente sofferire ne' seguaci di quella il divorzio , imitando la divina Provvidenza che pur soffre la esistenza del male nel Mondo; ma non può mai dichiararlo legittimo per alcuna legge positiva e generale; poichè altro è tollerare il male, ed altro il sanzionarlo legalmente. La prima cosa è nei limiti della Morale e della Politica, poichè per l'una e per l'altra vale il principio generale che bisogna soffrire un mal minore per cansarne un altro maggiore; ma la seconda è fuor del dominio dell'una e dell'altra Facoltà, poichè la legge , generale o particolare che sia, non può avere altro oggetto che il bene e solo a questo può apporre la sua sanzione.

2484. Finalmente anche dove si professi la più ampia libertà di culto, il divorzio non può stabilirsi per legge dello Stato; poichè la libertà di culto importa che la legge politica e civile permetta a'cittadini di praticare quel culto che riconoscono come vero in lor coscienza e non li costringa a violarne le massime ; or quando una parte de' cittadini aderisca ad un culto che vieta il divorzio, com' è quello de' cattolici, lo Stato formandone una legge generale turberebbe la coscienza di quelli e darebbe loro un incentivo per tradirla permettendo ed anche ingiungendo ciò che la loro religione proibisce, secondo che la detta legge sarà permissiva o precettiva.

2485. Abbiamo un esempio di questo vizio legislativo in quella legge del Codice Napoleone in Francia la quale permette a'genitori di chiedere lo scioglimento del matrimonio che i loro figli avessero contratto senza il loro consenso, giusta i riti della religion cattolica che il tiene per legittimo e indissolubile : qui si avvera il caso che l'uomo separa ciò che Dio ha congiunto, direttamente opposto al precetto di Cristo ; quindi quella legge , mentre viola il

principio della libertà di culto riconosciuto dal Codice, dà al Cristianesimo una solenne mentita.

2486. L'ultimo degli addotti motivi in favore del divorzio è il più insussistente. La legge politica e civile dovendo sempre accordarsi con la legge morale non dee favorire mai alla corruzion del costume, e ciò è nell'interesse dello Stato; poichè la prosperità sociale dipende dalla bontà del costume; ora il divorzio tende di sua natura a corrompere la morale privata e pubblica, e questa sua tendenza si spiega ed attua più agevolmente in mezzo alla corruzione della società, poichè essendo gli animi più inclinati al male basta il più lieve impulso per farlo commettere; dunque la corruzion del costume non che autorizzare la permissione del divorzio obbliga maggiormente ad impedirlo.

2487. Quando le forze sono uscite dello stato normale o di equilibrio e tendono ad un estremo, bisogna spingerle all'estremo opposto per ricondurle a quello stato: è questo un principio generale della dinamica, applicabile ad ogni generazione di forze sia corporee che spirituali. In conseguenza di esso, allorquando è corrotto il costume, la legge politica e civile, non che mitigarsi, deve inseverire; quindi è mestieri che promuova in tal caso con maggiore sforzo la indissolubilità del matrimonio che per la sua severità è atta ad infrenare la pubblica corruzione.

2488. Infine l'autorità della storia è invocata a sproposito da'fautori del divorzio. Imperocchè imprima il divorzio tollerato ne' primi tempi da'Giudei da'Greci o da' Romani era un semplice ripudio che l'uomo potea fare della sua donna, la quale non avea l'istessa facoltà rispetto a lui: di poi la semplicità del costume non era effetto del medesimo, poichè questo usavasi di rado a segno che per cinque secoli in Roma non ve ne fu alcun esempio, ed un solo n'ebbe luogo nella Giudea in tutto il periodo antico della sua storia; come dunque può derivarsi dall'uso di esso la integrità de' costumi? ciò varrebbe il dire che lo stato di pubblica sanità di un popolo sia l'effetto delle cure di un medico il quale è poco o nulla adoperato dal medesimo. Verso gli ultimi tempi di quei popoli il divorzio si estese ad ambo i coniugi egualmente e il suo abuso fu gravissimo a segno che i dottori giudei permettevanlo financo per procurarsi una moglie più bella, e le donne romane contavano gli anni loro dal numero de' loro mariti: parimente la corruzion del costume salì al colmo; or ciò non prova che il divorzio favorisce tal corruzione?

2489. Quanto al paragone de'protestanti e de'cattolici, è da riflettere che i protestanti col rigettare in parte la dottrina del Cristianesimo non dismisero la sua Morale ch'erasi già incarnata ne'loro costumi; laonde se prevalessero a'cattolici per la bontà di questi, il che

può mettersi al peggior partito in quistione, non potrebbesi inferirne che i loro errori religiosi, del cui numero è il divorzio, ne siano stata la cagione. Imperocchè tali errori menano di lor natura alla corruzione del pari che tutti gli altri: l'errore è la negazione del vero; ora il vero s'immedesima col bene sostanzialmente, e se l'uno vizia e corrompe l'intelletto, l'altro corrompe e vizia la volontà; dunque l'errore conduce naturalmente alla corruzione, e la bontà del costume in coloro che il mantengono, dee ripetersi da altra sorgente.

2490. Questa verità è confermata dalla storia moderna; poichè vediamo le nazioni protestanti spaventarsi all'aspetto della morale depravazione lor minacciata dalla frequenza del divorzio legittimato da esse, e sforzarsi ognora di arrestarla per mezzo degli ostacoli che oppongono allo scioglimento de'matrimoni.

2491. Sicchè dobbiam conchiudere che niun motivo ragionevole si possa addurre per legittimare il divorzio ch'è intrinsecamente illecito.

DEGL'IMPEDIMENTI NATURALI DEL MATRIMONIO.

2492. Natura degl' impedimenti matrimoniali — 2493. Doppia sorgente della loro distinzione — 2494. Degl' impedimenti naturali e dirimenti — 2495. Doppio aspetto in cui si considera il matrimonio indipendentemente dalla Chiesa e dallo Stato: nell' uno e nell' altro può soggiacere ad impedimenti — 2496. Condizioni del matrimonio riguardato come piena unione dell' uomo e della donna: il difetto di esse induce due impedimenti — 2497. Impotenza e sua divisione — 2498. L' impotenza fisica, quando sia assoluta e permanente e preceda la celebrazione del matrimonio, può indurre un legittimo impedimento — 2499. Malgrado un tale impedimento, il matrimonio può sussistere per mutuo consenso de' conjugi — 2500. Il matrimonio de' vecchi ne porge un esempio — 2501. Impotenza fisica relativa; ella non genera impedimento — 2502. L' istesso avviene per l' età troppo tenera dell' uomo o della donna — 2503. Impotenza morale: questa pone al matrimonio un'impedimento legittimo — 2504. Impedimento della cognazione o parentela naturale; ragion del medesimo — 2505. Determinazione dello stipite comune — 2506. Determinazione dalla linea di parentela, e divisione di essa — 2507. Grado di parentela, e modo di calcolarlo — 2508. La parentela naturale in linea retta impedisce il matrimonio sino ad un grado infinito: ragione di ciò — 2509. Ma in linea collaterale l'impedisce solo fino a un certo grado — 2510. L' impedimento in questo grado viene additato dall' istinto e confermato dall' autorità dell' esperienza — 2511. Esso mancò solo ne' primordi del genere umano — 2512. Il grado nel quale sussiste, estendesi in ragione dell' incivilimento — 2513. Impedimento dell' affinità — 2514. Il grado dell' affi-

nità si determina al pari di quello della parentela naturale, ed induce un'impedimento all'istesso modo — 2515. Osservazione su questa specie d'impedimento intesa a dichiarare l'adagio = *Affinitas non parit affinitatem* — 2516. Impedimenti del matrimonio considerato come contratto — 2517. Natura de' medesimi — 2518. 1.° Impedimento; legame contratto da un conjuge innanzi al matrimonio — 2519 e 2520. Dichiarazione del medesimo — 2521. 2.° Impedimento, ignoranza od errore — 2522. Condizioni che debbono accompagnare l'errore e l'ignoranza perchè siavi il detto impedimento — 2523. Modo di convalidare un matrimonio che sia nullo per causa d'ignoranza o di errore — 2524. Esempio del medesimo — 2525. 3.° Impedimento, violenza o timore — 2526. Condizioni che il debbono accompagnare — 2527. Osservazione sul medesimo — 2528. La materia degl'impedimenti naturali del matrimonio sarà ripigliata ancora in seguito.

2492. Trattando della formazione del matrimonio abbiam veduto le essenziali condizioni che ella esige; or non vi è dubbio che siffatte condizioni possan venir meno sia in tutto che in parte, poichè son contingenti di lor natura; quindi sorgono gl'impedimenti matrimoniali che consistono nel difetto di qualche essenziale condizione del matrimonio.

2493. Essi dividonsi in varie specie secondo l'effetto che producono o la legge da cui dipendono, la quale può essere naturale civile o canonica: quei della 1. specie si distinguono in dirimenti e proibenti, e quei della 2. in naturali civili e canonici.

2494. Noi in questa lezione discorreremo solo degl'impedimenti dirimenti e naturali, rimettendo il discorso degli altri al luogo ove esporremo le relazioni tra il Dritto della Famiglia e quello della Chiesa e dello Stato, poichè da tali relazioni derivano.

2495. Il matrimonio considerato indipendentemente dalla Chiesa e dallo Stato dee riguardarsi in doppio aspetto, cioè come piena unione dell'uomo e della donna secondo l'ordine della retta ragione, e come un contratto naturale tra i due coniugi: in ciascuno de' medesimi esso soggiace ad impedimenti naturali e dirimenti.

2496. In fatti la piena unione de' coniugi com'è richiesta dalla retta ragione suppone che entrambi abbiano la capacità fisica e morale e possano costituirsi nello stato di uguaglianza giuridica, proprio delle persone che vivono in seno di una società libera ed eguale, com'è il coniugio; or l'una e l'altra di queste condizioni posson mancare agl'individui del genere umano, poichè la 1. si attiene alle qualità fisiche e morali della persona e però ha un carattere di contingenza, e la 2. allo stato giuridico della stessa, il quale può variare senza dubbio; quindi nascono due impedimenti che sono l'impotenza e la cognazione.

2497. L'impotenza è di due sorta, cioè fisica e morale: la 1. consiste nell'incapacità di generare. Essa è un difetto organico, il quale rende l'individuo inetto alla generazione della prole, e non sempre si può riconoscere dall'arte medica alla semplice ispezione dell'organismo corporeo durante la vita; è poi assoluta o relativa, permanente o passaggera, antecedente o conseguente al matrimonio.

2498. Quando sia assoluta e permanente ed anteceda al matrimonio, ella può bene essere un legittimo impedimento del medesimo; poichè la piena unione dell'uomo e della donna include l'union morale intellettuale e fisica: quest'ultima si compie nell'union sessuale ch'è ordinata alla procreazion della prole. Or ciascun dei conjugi può lecitamente intendere a questo scopo della procreazione senza perdere di mira lo scopo più sublime dell'unione intellettuale e morale, e in vista di esso determinarsi al matrimonio; talchè il suo consenso venga ad essere condizionato; quindi è chiaro che mancando tal condizione vien meno il consenso e però non sussiste il matrimonio.

2499. Ma è da avvertire che siccome l'union sessuale non è la più importante nè il fine principale dell'union conjugale, così i due conjugi possono prescindere da essa contentandosi dell'unione intellettuale e morale; quindi l'annullamento del matrimonio per cagione d'impotenza fisica ha luogo allora che vien richiesto da un conjuge. Che se niuno il richieda, ciò fa segno di una rinunzia al medesimo dalla parte del coniuge atto alla generazione a cui vantaggio esso cede, e perciò sussiste il matrimonio.

2500. L'istessa ragione spiega la validità del matrimonio contratto da un uomo e da una donna impotenti per causa di età molto avanzata nella quale non possa aver luogo la generazione secondo le leggi ordinarie della Natura; poichè questi conjugi rinunziano implicitamente allo scopo dell'unione sessuale e congiungonsi per un altro scopo più nobile.

2501. Quando poi l'impotenza fisica fosse relativa e passaggera come quella che nasce da qualche infermità curabile dall'arte medica, o pure essendo assoluta sopravvenisse al matrimonio già contratto, ella non induce impedimento; poichè nel 1. caso non rende impossibile il fine dell'union sessuale, e nel 2. non può annullare il contratto già valido di sua natura.

2502. Ciò che si è detto dell'impotenza fisica relativa e passaggera, può bene applicarsi alla condizione dell'età troppo tenera, la quale porta seco l'inettitudine alla generazione; poichè col processo del tempo cessa questa inettitudine, e il matrimonio può bene sortire il suo effetto.

2503. La impotenza morale consiste nel vizio dell'intelletto e

della volontà che renda un individuo umano inetto a pensare ed operare: tal'è p. e. la follia e la imbecillità abituale. Essa è certo un legittimo ostacolo al matrimonio; poichè questo è una vera società che induce dritti e doveri reciproci tra i suoi membri, il cui esercizio non riguarda il loro solo interesse individuale, ma influisce pure direttamente nell' interesse sociale atteso la procreazion della prole ch'è l'ordinario effetto dell' union coniugale; or l'impotenza morale rende impossibile il compimento di tali dritti e doveri, poichè questo esige l'uso dell'intelligenza e la libertà dell'arbitrio; mancando dunque l'uno e l'altra non può formarsi legittimamente la società del matrimonio.

2504. Il 2. impedimento che rende impossibile questa società è la cognazione o parentela naturale. Imperocchè dessa forma tra gli uomini delle relazioni morali e giuridiche le quali sono incompatibili con le relazioni coniugali; considerate infatti un padre ed una sua figliuola: questa è a lui giuridicamente inferiore per legge naturale; or se tra l'uno e l'altra si stringesse un coniugio, la figliuola diverrebbe compagna del padre e giuridicamente a lui eguale; quindi la seconda relazione verrebbe a toglier la prima, ripugnando che l'inferiore sia eguale al suo superiore. Per tal ragione la parentela naturale è un impedimento del matrimonio.

2505. Ma a precisare le idee su questo articolo dobbiamo osservare che nella parentela vuol distinguersi lo stipite la linea ed il grado. Lo stipite o ceppo comune è il padre e la madre o l'uno di essi soltanto, nel caso che sianvi figliuoli di diversi matrimonî da cui traggono la loro origine i discendenti: esso è come il centro da cui deriva la parentela de' discendenti.

2506. La linea è la serie degl' individui che discendono dal medesimo stipite comune, o ascendono al medesimo. Essa dividesi in linea retta e linea collaterale; la 1. è de'parenti che nascono l'un dall'altro, come padre figlio nipote, ovvero padre avo bisavo; quindi distinguesi in discendente ed ascendente; la 2. poi è de' parenti che nascono dal medesimo stipite senza derivare l'un dall'altro come sono fratelli e sorelle, zii e nipoti, cugini e cugine; ed è eguale o diseguale secondo che distano egualmente o disugualmente dal loro stipite.

2507. Il grado in fine è l'intervallo o distanza tra i parenti e il loro ceppo comune: esso contasi diversamente nelle linee di parentela. Nella linea retta il grado corrisponde al numero delle generazioni; talchè due persone nella medesima distano di tanti gradi quante sono le generazioni che corrono tra loro: p. e. il padre e il figlio son parenti in primo grado, l'avo e il nipote in secondo grado; nella linea collaterale poi due persone distano di tanti gradi tra loro

di quanti distano dallo stipite comune, o se la loro distanza dal medesimo non è eguale per entrambe, bisogna calcolare il grado da quella che ne dista maggiormente, poichè il grado più rimoto contiene in se il grado più prossimo, siccome la distanza maggiore in se contiene la distanza minore. Verbigrazia due cugini germani son parenti collaterali in secondo grado; ma un cugino germano e la figlia nata da un germano lo sono in terzo grado.

2508. Ciò posto, la parentela in linea retta annulla il matrimonio in qualunque grado sino all'infinito; poichè le relazioni parentali tra superiore e inferiore sarebbero sempre turbate in essa dalle relazioni coniugali. L'istinto naturale ispira agli uomini una gran ripugnanza ad unirsi per via di coniugio co' parenti in detta linea; il che dimostra il divieto che ne fa loro la legge naturale. Il genere umano lo ha sempre condannato con la sua autorità, denominandolo matrimonio incestuoso, e la poesia dipingendolo con neri colori sul teatro nella tragedia di Mirra l'ha fatto segno alla pubblica abbominazione.

2509. Nella linea collaterale poi la parentela non è d'impedimento in qualunque grado; poichè tra i parenti collaterali non vi sono le medesime relazioni che tra gli ascendenti e i discendenti in linea retta, come vedesi tra fratelli e sorelle e tra cugini germani; i quali tutti han tra loro un'eguaglianza giuridica; quindi il loro coniugio non rovescerebbe al modo suddetto l'ordine naturale. Nondimeno sino a un certo grado che attualmente è il quarto inclusivamente, il matrimonio è nullo infra loro per una giusta ragione; poichè la famigliarità coniugale difficilmente farebbe sussistere quella modestia e ritenutezza che forma il decoro della famiglia e il sostegno e la salvaguardia dell'educazione e moralità fraterna.

2510. L'Autor della Natura ispirando all'uomo un'ingenita ripugnanza a sposare i parenti collaterali sino al grado citato pure accenna sensibilmente al divieto del loro matrimonio: questo restringe in confini troppo angusti l'amore degli uomini trattenendolo nella sfera di una sola famiglia, perpetua i vizi di generazione che tolgonsi solo per la mischianza delle razze, ed infine è un grande ostacolo alla fecondità della specie.

2511. Solo ne' primordi della Umanità in cui esisteva una sola famiglia, durante le prime generazioni la parentela collaterale non induceva impedimento al coniugio; poichè questo allora non potea stringersi assolutamente che tra sorelle e fratelli e i lor discendenti: ma propagatosi bastevolmente il genere umano per generazioni ulteriori, cessò un tal bisogno; laonde ebbe luogo l'impedimento per la ragione sovrallegata.

2512. Esso variò nel grado secondo lo sviluppo dell'uman senti-

mento, poichè le relazioni parentali mantengonsi e ricordansi tra gli uomini in proporzione del loro sentimento, il quale soggiace a progresso nel suo svolgimento e serbasi tanto più vivo quanto più si perfezionano i costumi; quindi dallo stato de' costumi può giudicarsi del grado in cui sussiste l'impedimento matrimoniale tra i parenti della detta linea.

2513. Alla cognazione naturale rannodasi l'affinità, consistente nella parentela che un coniuge contrae coi parenti dell'altro coniuge; questa ha pure un fondamento nel sangue, poichè i due coniugi per la unione loro formano un sol corpo mescendo i loro sangui; laonde i consanguinei dell'uno lo son pure dell'altro.

2514. Il grado di affinità misurasi come quello della parentela naturale, e l'impedimento che induce è proporzionato ancora alla sua strettezza o prossimità nella linea collaterale, e nella linea retta sussiste ancora sino all'infinito; quindi non occorre d'intrattenerci su questo punto.

2515. Dobbiamo solo avvertire che l'impedimento di affinità non si avvera tra i parenti di un conjuge e quei dell'altro; in modo che il fratello dell'uno può legittimamente sposare la sorella dell'altro conjuge. Imperocchè i parenti di un conjuge non formano con lui una sola carne od un sol corpo; quindi i parenti dell'uno non lo son pure de' consanguinei dell'altro. Ciò vuol dire l'adagio = *affinitas non parit affinitatem* =.

2516. Gl'impedimenti dell'impotenza e della cognazione riguardano la natura del matrimonio considerato come piena unione dell'uomo con la donna: gli altri seguenti lo riguardano come puro e semplice contratto naturale.

2517. Noi abbiam notato dianzi le condizioni essenziali alla validità del medesimo; dunque possiamo agevolmente designarli, poichè tutti consistono nel difetto di una o più delle suddette condizioni.

2518. Il 1.° di essi consiste in un legame antecedentemente contratto ed ancor sussistente dal lato di un coniuge, come sarebbe un matrimonio anteriore, gli sponsali validamente celebrati senza tempo e condizione determinata, e il voto solenne di castità fatto ed accettato dalla Chiesa. Questo impedimento annulla il matrimonio seguente; poichè atteso il suddetto legame il dritto che forma la sua materia è già alienato in favor di una persona; dunque non può alienarsi di nuovo in favor di un'altra, vivendo ancora la prima.

2519. Quanto al matrimonio antecedente, sia rato soltanto come dicesi, cioè non consumato ancora per l'union sessuale, sia consumato per la medesima, non che agli sponsali validi, non vi ha dubbia che essi contengano un vero contratto, nel quale si è alienata la potestà della propria persona; quando dunque furono accompa-

gnati da tutti gli altri requisiti, non permettono la celebrazione di un altro contratto con persona differente, il quale avesse per oggetto una nuova alienazione dell'istessa potestà.

2520. Rispetto al voto solenne di castità, come quello che interviene nella professione religiosa e nell'ordine sacro, è evidente che esso pure impedisce il matrimonio; poichè mediante un tal voto la fede coniugale si è impegnata a Cristo per mezzo della Chiesa;come dunque potrebbesi impegnarla nuovamente ad altri senza un vero sacrilegio?

2521. Il 2.° impedimento è l'ignoranza o l'errore; poichè l'errore o l'ignoranza impediscono il verace consenso, necessario alla validità del contratto conjugale.

2522. Ma è da avvertire che l'ignoranza o l'errore debbono cadere sulla persona o sulle qualità di lei per indurre un legittimo impedimento: altrimenti non derogano alla legittimità del coniugio, il quale al paro di ogni contratto è valido quando consentasi mutuamente e liberamente intorno al suo oggetto essenziale.

2523. Intervenendo nel matrimonio l'errore intorno alla persona o alle sue qualità essenziali, esso potrà convalidarsi per un consenso posteriore sia esplicito che implicito; poichè mediante un tal consenso interviene un secondo contratto che può esser valido per se stesso indipendentemente dal primo che fu nullo.

2524. Ciò avvenne nel matrimonio del patriarca Giacobbe con la figliuola di Labano, Lia; poichè egli avea inteso di sposare Rachele; ma essendogli stata con inganno presentata la sua sorella, egli la ritenne per sposa leggittimando il matrimonio con un consenso susseguente.

2525. Il 3.° impedimento è la violenza o il timore grave a segno da togliere la libertà del consenso; abbiamo un esempio della violenza nel ratto violento per cui si toglie una persona dal suo luogo e la si trasporta in un altro ov'è in poter del rapitore o di altri a cui vuole sposarsi suo malgrado; e del timore ne abbiamo un altro nel matrimonio che si facesse altrui contrarre per la minaccia della morte o di altro gran male.

2526. Tuttavia, perchè la violenza o il timore impediscano giustamente il matrimonio, bisogna che siano accompagnati da alcune determinate circostanze. Per la violenza, basta che ella sia ingiustamente incussa; ma il timore oltrecciò deve essere grave sia assolutamente che relativamente, provenire da una persona libera ed estrinseca, ed esser causa e non semplice occasione del matrimonio; poichè se sia lieve, se provenga da se medesimo, o sia una semplice occasione e non già la causa del contratto coniugale, questo è valido, non venendo meno la libertà del consenso per tal sorta di timore.

2527. Dicendo che il timore dee provenire da persona estrinseca non intendiamo solo quella che pretenda di sposare l'altra a cui lo si incute, ma qualunque altra persona ancora; poichè un tal timore produce sempre l'istesso effetto ch'è d'impedire la libertà del consenso, chiunque sia che l'ecciti nell'animo. Così pure il male che minacciasi e genera il timore, può riguardare indifferentemente la stessa persona che si atterrisce per spingerla al matrimonio, ovvero i suoi genitori, i suoi figli, i suoi fratelli e sorelle od altre persone a lei care.

2528. Noi ritorneremo un tratto sugl' impedimenti naturali del matrimonio qui esposti, quando tratteremo in seguito degl'impedimenti civili e canonici che vi appongono dal canto loro la Chiesa e lo Stato.

DRITTO GOVERNATIVO E COMUNALE DELLA SOCIETA' CONJUGALE.

2529. La società conjugale ha mestieri di un governo — 2530. Dimostrazione di tal verità — 2531. Il governo della società conjngale non ha la forma di monarchia assoluta — 2532. Nè quella di assoluta democrazia — 2533. Il suo governo è temperato, poichè i poteri governativi son divisi tra i due conjugi. Divisione del potere costituéute — 2534. Divisione del potere deliberativo — 2535. Il potere legislativo è proprio dell'uomo — 2536. La donna può richiamarlo a se per via di seduzione — 2537. Ella però entra a parte del potere esecutivo — 2538 e 2539. Caso eccezionale — 2540. Cenno del Dritto comunale della società conjugale — 2541. L'unione conjugalo consta di due parti, l'una comune e l'altra propria — 2542. Doveri conjugali relativi alla 1.ª parte, 1. Dovere del mutuo amore — 2543. Purezza e castità dell' amor conjugale — 2544. L'amor conjugale fornito di un tal carattere fu rivelato dal Cristianesimo — 2545. Esso fu quasi del tutto ignoto a' pagani — 2546. 2. Dovere, rispetto conjugale — 2547. 3. Dovere, fede conjugale — 2548. 4. Dovere, mutuo aiuto e conforto — 2549. 5. Dovere, convivenza perpetua — 2550. 6. Dovere, comunione de' beni — 2551. 7. Dovere, reciproca tolleranza e sopportazione — 2552. Doveri conjugali relativi alla 2. parte dell' unione de' conjugi. Unione sessuale, e natura di essa — 2553. Questa unione ha per ordinario effetto la generazione della prolé — 2554. Ella sottostà all' unione intellettuale e morale — 2555. I conjugi debbono astenersene nello stato d' infermità fisica o morale: ragione fisiologica di un tal dovere — 2556. Ragione psicologica del medesimo — 2557. La trasgressione di un tal dovere spiega la degenerazione dell' Umanità dopo la colpa di origine. Il Cristo vi oppose un rimedio elevando il matrimonio a dignità di sagramento — 2558. Dovere de' conjugi cristiani di celebrare il matrimonio

come sagramento — 2559. La violazione di un tal dovere offende la Religione e l' Umanità insieme.

2529. Il matrimonio considerato nella sua natura è la più perfetta delle umane società; poichè l' uomo e la donna si associano in esso nel più stretto modo che sia possibile tra gli esseri umani, formando tutte le tre specie di unione, fisica intellettuale e morale, di cui son capaci in quell'ordine che prescrive la retta ragione; or ad ogni società in fra gli uomini presiede e fa mestieri un governo che deve indirizzarla al suo scopo; dunque bisogna riconoscere un governo ancora nella società coniugale.

2530. E per fermo, questa società vuol costituirsi in guisa da raggiungere il suo fine, e però abbisogna di leggi organiche e fondamentali che son la base del governo. Essa ha d' uopo di mille mezzi nella sua azione, poichè riguarda l'uomo e la donna sotto ogni rispetto in cui possano agire; quindi necessita una deliberazione per farne convenientemente la scelta; ella dura per tutta la vita de'coniugi, e perciò richiede delle norme costanti nel suo operare, cioè delle leggi; finalmente ella suppone dei beni matrimoniali che occorrono al sostentamento de' suoi membri e ad altri bisogni del loro vivere; quindi ha un' amministrazione. Sicchè non evvi funzione governativa cui non esiga la società conjugale; dunque ha senza dubbio un governo.

2531. Or qual'è mai la forma del medesimo? La società coniugale è volontaria e libera nella sua formazione: i suoi membri pria di formarla sono indipendenti l'un dall'altro e nel rapporto della più rigorosa uguaglianza giuridica; quando poi entrano in seno ad essa, intendono di unirsi per il mutuo lor bene e la più larga partecipazione di ogni dritto dell'uno all'altro scambievolmente; quindi apparisce che la forma del suo governo non è assoluta. Imperocchè nelle società volontarie e libere tutti i socî han dritto di partecipare al governo ed all'amministrazione sociale quando elle sieno di origine interna, come accade appunto nel coniugio: questa partecipazione è una guarentigia di tutti i dritti de' medesimi e non può loro negarsi senza contraddire all'intento della loro associazione, perchè è l'unico mezzo per impedire l'abuso de'poteri governativi; dunque i due coniugi hanno in comune il dritto di governare la propria società e però il governo non è assoluto o monarchico.

2532. Ma d' altronde essi non vi partecipano egualmente e all'istesso grado; infatti il governo essendo un mezzo relativo al fine sociale debbe avere una giusta proporzione col medesimo; essendo inoltre una direzione di persone, vuole attemperarsi all' in-

dole di esse; quindi se l' uomo e la donna che soli compongono la società conjugale hanno diversa indole ed attitudine al governo sociale, non possono pretendere ciascuno ad egual parte di esso, e però un tal governo non è democratico.

2533. La vera sua forma è quella del governo temperato, ove concorrono tutti i membri della società in proporzione della capacità loro. Di vero, l' uomo e la donna partecipano egualmente al potere costituente della loro società, poichè questa formasi per libero consenso di ambedue: i patti nuziali son vere leggi organiche e fondamentali di essa, e fannosi ancora per consenso dell' uno e dell'altra; talchè il 1. ramo del potere governativo è diviso egualmente.

2534. Il potere deliberativo pur dividesi in parte; poichè la deliberazione può versare nella interna o nella esterna economia della famiglia; or se l' uomo è più atto ad afferrare le relazioni esterne della società che sono più estese e complicate, la donna è più idonea a percepire le interne, poichè vive di continuo al didentro della famiglia ed ha un' indole casalinga; dunque ambedue han dritto di deliberare in comune.

2535. Il potere legislativo è tutto dell' uomo; poichè il retto suo esercizio suppone una giustezza di mente, una maturità di senno, ed una fermezza di volontà che assai di rado trovansi nelle donne.

2536. Vero è che le donne pur si mostrano orgogliose e pretendono al comando; ma conscie dalla ingenita lor debolezza elle tentano sempre di conquistarlo per via di seduzione, e non possono esercitarlo che durante il prestigio indotto da questa.

2537. Solamente nella esecuzion delle leggi elle possono intervenire; poichè dotate come sono di grazia e di dolcezza sono attissime a mitigare il rigore delle medesime e a modificarne il tenore secondo le esigenze famigliari che son loro ben note: in tal modo elle partecipano al potere esecutivo. Ma quella parte di un tal potere, la quale consiste nel difendere la società conjugale contro i pericoli che le sovrastanno, appartiene tutta all' uomo; poichè egli solo è fornito del coraggio necessario a ben disimpegnarla.

2538. Può accadere che la donna a cui l'uomo congiungesi in matrimonio abbia sortita un'indole maschia e virile, sostenuta da una forte intelligenza e da una ferma volontà: allora vuol ragione che ella concorra maggiormente al governo della famiglia, poichè il grado di capacità è quello che dee sempre determinare la maggiore o minor parte che ne spetta a chiunque abbia dritto d'intervenirvi.

2539. Ma questo è un caso di eccezione; poichè per l'ordinario la donna è più debole dell'uomo non solo rispetto alle forze fisiche, ma altresì alle intellettuali e morali, e l'uso comune il dimostra a sufficienza facendo del debol sesso un sinonimo del sesso femmini-

le; quindi intendesi la sapienza della legge salica che esclude le donne dal retaggio del potere politico.

2540. Oltre le relazioni politiche della società conjugale, il cui complesso costituisce il suo Dritto governativo, questa società contiene pure delle relazioni private o comunali tra i due conjugi: esse formano i dritti e i doveri conjugali, e raccolte insieme rappresentano il Dritto comunale o privato del matrimonio. Diamone un breve cenno pari a quello che abbiam dato del suo governo.

2541. L'unione conjugale dee distinguersi in due parti, l'una comune e personale, e l'altra propria e sessuale: la 1. comprende in ispecial modo l'unione intellettuale e morale ch'è propria degli esseri personali, e la 2. l'unione fisica e l'accoppiamento de'sessi che può aver luogo solamente tra l'uomo e la donna stretti in conjugio. All'una od all'altra parte della suddetta unione riferisconsi tutti i dritti e doveri conjugali.

2542. Cominciando da quelli che riguardano l'union comune e personale, troviamo da prima il dovere del mutuo amore; poichè l'union personale è quella della mente e del cuore; or i cuori non si uniscono che per l'amore del bene, come le menti per l'amore del vero, essendo il bene l'unico oggetto dell'aspirazione degli uni, e il vero delle altre; perchè dunque i due conjugi sian congiunti daddovero nella persona, bisogna che si amino l'un l'altro con reciproco amore.

2543. E questo amore vuol esser puro e casto; poichè esso ha per fine l'unione della mente e del cuore, siccome abbiam detto; dunque vuol essere informato dalla verità e dall'onestà ove solo possonsi accordare con bella e costante armonia le menti e i cuori degli uomini.

2544. Dobbiamo al Cristianesimo questa specie di amore tra l'uomo e la donna; esso suppone la purezza del costume per concepirlo con la mente ed allettarlo nel cuore; siccome adunque il Cristo rinnovò la morale richiamandola alla sua integrità primitiva, così Egli potè ingiungere l'amor puro all'uman conjugio = *Viri diligite uxores vestras, sicut Christus Ecclesiam* =.

2545. I pagani generalmente l'ignorarono, ed uno de'più culti ed assennati loro scrittori, qual fu certamente Plutarco, giunse a dire che la donna non è capace dell'amor puro. Appena il suo concetto si offrì alla mente di Platone che distinse la Venere terrestre dalla celeste; eppure un tal concetto parve chimerico e passò in proverbio.

2546. Il mutuo amore tra i conjugi porta seco il rispetto dell'uno verso l'altro; poichè il rispetto degli esseri vien provocato dalle loro perfezioni ed è a queste proporzionato; ora l'amor de'conjugi

quando sia casto e puro deriva dall'adesion comune di essi al vero ed al bene, la quale forma la lor perfezione intellettuale e morale; dunque non ponno a meno di concepire l'un per l'altro un rispetto.

2547. Inoltre il mutuo amore ispira la fede; poichè esso importa che l'un conjuge voglia il bene dell'altro e faccia del piacer dell'altro il proprio piacere; or amandosi in tal guisa ciascùn di essi e vedendosi riamato egualmente, avviene che ambedue conservino una mutua fede, mancando ogni ragione di timore o diffidenza.

2548. Ancora, l'amor puro è sincero e leale e divien principio di azione nella vita di coloro che il nutriscono; quindi gli muove ad intraprendere tutto che è d'uopo a promuovere il bene dell'oggetto amato, e principalmente a fornirlo di aiuto e di conforto; ora i conjugi han mutuamente bisogno di conforto e di aiuto ed a questo fine sovrattutto è istituito il conjugio; dunque essi hanno il dovere di ajutarsi e confortarsi a vicenda.

2549. Ma il compimento di un tal dovere richiede la loro convivenza sotto il medesimo tetto; poichè vivendo isolati difficilmente potrebbero conoscere l'uno i bisogni dell'altro e soddisfarli con i mezzi opportuni; dunque è mestieri che vivano insieme, e la loro convivenza dev'essere perpetua, sussistendo sempre il bisogno dell'ajuto e del conforto che la rende necessaria.

2550. Essendo il fine del matrimonio un bene comune ad ambo i conjugi, è evidente che ei debbono in comune conferire i mezzi per ottenerlo; quindi nasce un altro dovere conjugale, consistente nella comunione dei beni. Essa abbraccia tutti i beni fisici intellettuali e morali, poichè tutti occorrono al fine conjugale ch'è la piena unione; quindi l'un conjuge dee cooperare al sostentamento dell'altro partecipandogli i beni fisici, non che alla intellettuale e morale educazione di esso, la quale accade per la partecipazione delle altre due specie di beni.

2551. Accenniamo in fine il dovere della reciproca tolleranza o sopportazione: esso è una conseguenza del mutuo amore, poichè l'amore suol porre un velo sui difetti della persona amata e dispone l'animo a comportarglieli; se dunque i conjugi sono stretti dal vincolo dell'amore, debbonsi a vicenda sopportare l'un l'altro.

2552. L'unione sessuale de' due conjugi è fisica di sua natura, poichè si compie nella parte corporea del loro essere; nondimeno ella ha un elemento spirituale, poichè i corpi congiunti in essa sono animati e viventi; quindi v'interviene una comunicazione di sentimento e di vita.

2553. Per siffatta ragione l'union sessuale dicesi un atto dell'anima. Ella ha per ordinario suo effetto la generazione, ossia la produzione di un altro essere vivente della medesima natura umana,

ed a questo effetto propriamente l'ha ordinata l'Autor della Natura; quindi sorge il primo dover conjugale rapporto ad essa, qual è quello di attendervi per la procreazione della prole e non già in vista del piacere sensibile che suole addurre per se.

2554. Questa unione eziandio considerata come un atto dell'anima sottostà naturalmente all'unione intellettuale e morale; poichè non oltrepassa la sfera del sentimento e del soggetto, dove che l'altra stendesi alla region delle idee e dell'oggetto; quindi vuol compiersi senza derogare alla dignità personale de'conjugi, e massime della donna.

2555. Ei bisogna che i conjugi non vi si accostino quando siano mal disposti del corpo o dell'animo; poichè le loro fisiche e morali disposizioni si trasfondono nella prole per via della generazione. Ciò è provato dalla Fisiologia e dalla Psicologia ad un tempo; infatti gl'individui della medesima razza hanno una notabile simiglianza di organismo, la quale si mantiene per la serie di molte generazioni. Il che è del tutto naturale; poichè il corpo della prole sorge dal complesso di due elementi, l'uno maschile e l'altro femminile che staccansi dal corpo de'genitori di cui forman parte; qual maraviglia dunque che quello partecipi alle qualità fisiche di questo? Essendo così la cosa, ragion vuole che i conjugi non accedano all'union sessuale durante il tempo di qualche fisica indisposizione; poichè altrimenti nascerebbe una prole infermiccia e mal complessionata, la vita di cui sarebbe uno stento.

2556. La Psicologia nota il fatto che i vizi e le affezioni morali pur si trasfondono di padre in figlio per alcune generazioni, e di quindi proviene la degenerazion delle razze. Ciò è pur naturale; poichè, sebbene l'anima sia immediatamente creata da Dio e non si riceva da' genitori per trasfusione od altro modo qualsiasi come il corpo, tuttavolta ella risente dal corpo una continua e forte influenza: questa influenza poi può bene eccitare e sostenere delle inclinazioni e de'sentimenti nell'anima; quindi concorre a formare l'indole morale della prole. Sicchè i conjugi per la loro union sessuale diventano causa delle qualità fisiche e morali de'figli che procreano, e però del destino de'medesimi, essendo questo il risultato delle azioni dipendenti in gran parte dalle qualità dell'animo.

2557. La verità di questo fatto spiega il periodo di general regresso che ci porge la storia dell'Umanità dall'epoca della caduta dell'uomo fino alla venuta del Cristo; poichè il peccato indusse un disordine nelle condizioni fisiche e morali de'primi padri, il quale si propagò di generazione in generazione crescendo sempre in intensità ed estensione fino a corrompere tutta la massa del genero umano all'ultimo grado, come a'tempi del Diluvio noetico. Il suo

rinnovamento per le acque del medesimo non fu interiore; in fatti la corruzione durò e crebbe ancora tra i Camiti e i Giapetidi, e sol'una delle tribù semitiche, quale fu quella degli Ebrei, serbò qualche purezza di costume per l'effetto di una grazia soprannaturale di Dio. Il Cristo operò la verace rigenerazione santificando il conjugio con elevarlo a dignità di sagramento; poichè il male fu in tal guisa distrutto nella sua radice, la generazione degli uomini avvenne sotto l'influsso di casti affetti, le naturali inclinazioni si vennero poco a poco depurando, miglioraronsi i costumi, e l'Umanità si mise per la via del progresso, da cui non si è mai più dipartita in seguito.

2558. Questa considerazione ci suggerisce l'ultimo dovere conjugale, proprio de'Cristiani soltanto, qual è quello di celebrare il matrimonio come sagramento e non già come semplice e puro contratto naturale o civile, e disporsi a ciò convenevolmente con l'animo; poichè intendendo i conjugi alla procreazion della prole nell'union sessuale ei concorrono volontariamente alla propagazione del genere umano; ora questo intento dee subordinarsi al fine dell'Umanità ch'è il bene; quindi non bisogna trasandare alcun mezzo necessario al miglioramento morale della specie. Or qual mezzo più necessario della grazia divina che si riceve celebrando il conjugio come un sagramento?

2559. La negligenza di questo mezzo per i conjugi cristiani non contiene solo la violazione di un dovere religioso, ma anche un peccato contro l'Umanità; perchè conferisce al suo peggioramento col mantenere il vizio radicale della generazione; quindi non senza ragione la Chiesa proibisce a'suoi figli la celebrazione del matrimonio puramente civile.

NATURA DELLA SOCIETA' PARENTALE.

2560. La società conjugale è come un tronco da cui si spiccano tutte le altre società umane — **2561.** Strana ipotesi intorno all'origine degli uomini — **2562.** Confutazione della medesima — **2563.** La vita cominciò nel Mondo con la legge dell'*eterogenia*, e si propaga con la legge opposta dell'*omogenia* — **2564.** Gli uomini nascendo dal conjugio trovansi in uno stato di dipendenza da'loro genitori; questa dipendenza non è servitù — **2565.** Società parentale — **2566.** Necessità di determinare la sua indole — **2567.** Nobilissimo fine di tal società — **2568.** Rispetto a questo fine i genitori danno l'immagine di Dio — **2569.** La verità di un tal fine apparisce da un fatto ordinario e costante — **2570.** I fautori dell'egoismo lo rappresentano altrimenti — **2571.** Confutazione del loro errore — **2572.** Il vero concetto della società pa-

rentale fu ignoto a' gentili — 2573. Essi disconobbero la dignità personale de' figli in faccia al loro padre — 2574 e 2575. Il concetto della patria potestà presso di loro non può giustificarsi nella Filosofia del Dritto — 2576. Un tal concetto fu emendato dagli Imperatori cristiani — 2577. Opinione di alcuni giuristi sulla derivazione della patria potestà nel Dritto romano — 2578. Incertezza della medesima — 2579. Siffatta opinione non giungerebbe a legittimare tal potestà — 2580. La vera natura della società parentale fu determinata dal Cristianesimo — 2581. Questa società formasi per opera della Natura — 2582. Ella è di origine interna — 2583. Diseguale — 2584. Temporanea — 2585. Di fine e di mezzo sotto differenti rispetti — 2586. In rapporto allo Stato è società di fine.

2560. La società conjugale è il tronco da cui si spiccano tutte le altre società che possan mai aver luogo tra gli uomini; poichè gli uomini che per la loro riunione le compongono, nascon tutti dal conjugio dell'uomo con la donna.

2561. Fuvvi un tempo una strana generazione di filosofi che pensarono esser gli uomini nati una volta dalla Terra a guisa di piante, o da una specie di scimmie progredienti nella fisica organizzazione del loro corpo: venuti così all'esistenza si sarebbero in seguito propagati nel Mondo a guisa di belve mediante la venere vaga e infine per legittimo conjugio,dopo che la superstizione e il timore li ebbero indotti ad unirsi con determinate donne e in dimore stabili e curare la educazione de' figli.

2562. L'assurdità dell'ipotesi ci dispensa dal confutarla seriamente: le specie degli esseri viventi sono immutabili di lor natura ed hanno un modo diriproduzione costante, il quale non varia per lunghezza di tempo secondo i principî generali della Biologia; se dunque oggi nascono gli uomini dal solo conjugio dell'uomo e della donna, non occorre di fantasticare per conoscere il modo primitivo della loro propagazione.

2563. L'*omogenia* è la legge generale che presiede al nascere de' viventi: ella importa che il simile nasca dal simile, ossia che ogni essere vivente sia generato da altri esseri viventi dell'istessa specie. Questa legge mancò solo nel nascere de' primi individui di ogni specie vivente; poichè questi furono immediatamente creati da Dio; quindi possiam dire che la vita cominciò nel Mondo con la legge dell'*eterogenia*, e continuò a riprodursi con l'altra legge tutto opposta dell'*omogenia*. Quindi dal solo conjugio può derivarsi la propagazione degli uomini, per la quale divien possibile la conservazione dell'umana società in sulla Terra.

2564. Nascendo gli uomini per via di generazione dalla società conjugale, ci trovansi in uno stato di dipendenza da' loro genitori,

poichè il loro essere è come un effetto dell'essere e dell'operare di questi; ma tal dipendenza non è servitù, poichè gli uni e gli altri hanno un carattere personale e son destinati ad un medesimo fine, qual è il bene assoluto, a cui debbono aspirare e concorrere, ognuno secondo il proprio potere; dunque niun di essi propriamente serve all'altro; ma son tra loro in uno stato sociale.

2565. Questa società dicesi parentado o società parentale: essa dopo il conjugio è la più antica di tutte, poichè gli succede immediatamente.

2566. Tal società ha un'indole tutta sua propria, la quale ben intesa giova assai per ben conoscere i dritti e i doveri che in se contiene; quindi bisogna determinarla accuratamente per tracciare il Dritto parentale.

2567. La società tra genitori e figli ha un fine nobilissimo il quale fa onore alla nostra specie, poichè è il più disinteressato e generoso. Infatti ella è tutta intesa al bene de' figli a cui dà l'essere con tutte le sue perfezioni: ciò è evidente rispetto al suo elemento corporeo, poichè il germe di esso fa parte del corpo materno, e dopo la sua fecondazione per l'opera del padre si svolge si nutre e s'ingrandisce a spese di quello. In quanto all'elemento spirituale, questo è veramente creato da Dio; ma l'educazione è quella che lo sviluppa e lo forma traendo in atto l'ingenita forza che in se racchiude solo in potenza; dunque tutto l'essere de' figli può ben dirsi formato da' loro genitori.

2568. Per tal ragione costoro rappresentano una bella immagine di Dio; poichè essi continuano la sua azione creatrice e cooperano all'istesso fine della creazione conservando il genere umano mediante la riproduzione de' suoi individui. Nè l'opera loro si restringe a questa semplice riproduzione; poichè i genitori si sforzano di trasfondere ne' loro figli ogni bene possibile ch'è lor dato di godere; infatti lor trasmettono mercè la educazione morale il deposito de' sentimenti degli affetti e delle idee, formandone il cuore e la mente; a sostentarne la vita li chiamano a parte delle proprie fortune, ad essi lasciano il retaggio della virtù e della gloria che acquistano, e non si risparmiano alcun travaglio, non arrestansi a fronte di alcun sagrificio per riuscire nel laudevole intento. Sicchè il fine della società parentale è il più generoso e disinteressato.

2569. Noi possiamo confermare questa verità con la osservazione di un fatto ordinario che la dimostra all'evidenza. Imperocchè l'uomo e la donna non si reputan felici nel loro conjugio, se per causa di sterilità naturale non riescano a procreare dei figli: questa circostanza spande la tristezza sulla lor vita e loro impedisce di fruire alcun puro diletto. Per contrario, qual gioja non gustano al so-

pravvenire de' figli? L'aspetto di questi tempera nella donna il dolore del parto, l'uomo contempla in essi l'immagine sostanziale di se medesimo, e non più inorridisce all'idea della morte, poichè gli sembra la vita loro una continuazione della sua esistenza. Inoltre non vi ha pe' genitori maggior soddisfazione del vedere la sorta avventurosa de'figli: ei non sanno percepire alcun bene senza comunicarlo a'medesimi, e solo per farne lor parte tentano di acquistarlo. Dunque non vi ha dubbio che la società parentale abbia per proprio fine il bene de' figli, e però sia una società d'indole generosa e benefica.

2570. Tal sua natura può essere disconosciuta dal solo egoismo, il quale non vede altro fine che l' interesse proprio in ogni azione individuale e sociale; il che bene apparisce dalla storia del Dritto, poichè vediamo in essa il più celebre tra i moderni rappresentanti dell'egoismo, cioè l'Hobbes, insegnare che l'interesse è quello che muove i genitori a procreare ed allevar la prole, scorgendo in questa un istrumento opportuno per alleggerire il peso della propria vita.

2571. Ma una semplice avvertenza basta a smentire il filosofo egoista: i genitori trasfondono ne'figli ogni lor bene, soggettansi a mille privazioni e disagi per promuovere il vantaggio di essi, e giungono a sagrificare fino alla vita per camparli da morte o da altra grave sventura; or il principio dell' interesse importa che il bene proprio non che sagrificarsi al bene altrui quale che siasi, si preferisca sempre al medesimo e in caso di collisione solo si salvi a costo di ogni altro. Questo principio non può spiegare il sagrificio della vita; poichè l'interesse sta nella percezione del proprio piacere sensibile; or qual piacere può mai sentirsi dagli estinti che in dottrina degli egoisti cadono in grembo del nulla? se dunque i genitori preferiscono al proprio bene quello de'figli e giungono fino a consumare per essi il sagrificio della vita, bisogna convenire non essere l'interesse proprio il fine della loro società con i medesimi; e però tale società è di sua natura generosa e benefica.

2572. La vera idea di questa è dovuta al Cristianesimo e fu ignota agli antichi. Di vero la legislazione romana che più di tutte le altre brillò nel Mondo per la sua giustizia ed equità dà un diverso concetto della società parentale: i figli eran creduti una mera proprietà del padre loro: egli avea il dritto di esporli quando veniano in luce, potea venderli a suo bell'agio ed anco ucciderli durante il tempo della loro soggezione al suo dominio, ed era padrone assoluto di ogni cosa che avessero mai potuto acquistare.

2573. Qui non apparisce il carattere sociale; ma si scorge un rapporto di reale servitù spinta al grado estremo, nel quale non è af-

fatto riconosciuta della legge naturale; poichè non mantiene la dignità personale de' figli ch'è una dote loro ingenita ed inalienabile.

2574. Per legittimare questo rapporto all'indarno ricorresi al titolo della generazione con dire che i figli formano una vera accessione dei genitori che trasmettono loro una parte del proprio essere, e però ne hanno un giusto dominio. Imperocchè il dominio è della persona, qualor si voglia considerare come un dritto; or i figli hanno una personalità tutta lor propria essendo forniti di un'anima intelligente e libera del pari che i genitori, nè questa vien data loro da essi ma da Dio: per tal ragione hanno un dritto di proprietà sovra se stessi che dicesi proprietà connaturale, e non possono riguardarsi come vera proprietà altrui.

2575. È vero che la proprietà giuridica cade ancora sulle persone, siccome dichiareremo più innanzi; ma ella ha allora per oggetto il bene delle persone medesime che ne sono il soggetto, tendendo a conservarne la esistenza e svilupparne l'attività; quindi non può rassomigliarsi al dominio sopra le cose il quale autorizza il padrone a servirsene per solo suo vantaggio ed anco a distruggerle.

2576. Gl'Imperatori che furono illustrati dalla luce del Cristianesimo, come Costantino Teodosio e Giustiniano, avvertirono questo grave difetto della legislazione romana anteriore ad essi e nei loro codici lo emendarono riducendo la patria potestà ne'suoi giusti e naturali confini.

2577. Alcuni pretendono che la patria potestà nell'antico Dritto romano era un ramo della potestà civile, l'esercizio del quale venia affidato al padre per avere nella famiglia un magistrato che ne mantenesse l'ordine e la stabilità.

2578. Questa opinione soggiace al dubbio; poichè il padre di famiglia potea esercitare la sua potestà sul figliuolo anche allora che questi era un pubblico magistrato, e non mancano degli esempi nella storia romana della pena di morte data dal padre ad un figlio rivestito di autorità civile e politica; or se da questa autorità discendeva la potestà del padre, con qual logica si può dire che stendevasi sopra il figliuolo di quella investito?

2579. Ma prescindendo dalla verità dell'opinione suddetta osserviamo che l'antica legge civile e politica di Roma malamente si adduce in sostegno della patria potestà vigente nella sua famiglia; poichè siffatta legge era pure ingiusta ed iniqua. Ella considerava il cittadino come proprietà dello Stato ed un puro mezzo rispetto ad esso: la salute dello Stato era il supremo suo fine = *Salus reipublicae suprema lex esto* =, ed egli dovea sparire e sagrificarsi del tutto se la ragion di Stato il richiedeva; quindi la famiglia costituita

sulla base del medesimo non potea riconoscere ne'figli alcun valore giuridico.

2580. Il Cristianesimo fu quello che ponendo in rilievo il carattere personale dell' individuo umano significò il naturale rapporto tra lui ed ogni sorta di società in sulla Terra: egli insegnò che Dio come bene assoluto è l'unico e supremo fine dell'uomo individuale, e che la società in generale è un mezzo rispetto a lui, poichè è istituita sia per formarlo, com' è la società domestica, sia per proteggerlo ed ajutarlo, com' è lo Stato; che infine il potere sociale non è un dominio, ma sì un ministero serviente al bene degli associati = *Minister Dei in bonum* =, ed applicò un tal principio segnatamente alla sua Chiesa ch'è pure la società superiore a tutte le altre = *Ego veni ministrare, non ministrari: qui major est vestrum, sit minister vester* =.

2581. Determinato il fine proprio della società parentale, possiamo agevolmente rilevare gli altri suoi caratteri essenziali. Rispetto alla sua formazione, questa società è naturale ; poichè i figli vi si ritrovano indipendentemente dalla propria volontà e per il semplice fatto della loro generazione: ella sorge da' vincoli del sangue che non dipendono neppure dall' arbitrio de' genitori.

2582. Inoltre è di origine interna; poichè una parte de' suoi membri, costituita da' genitori, dà l' essere agli altri che sono i figli, e pone tutto da se il fondo sociale necessario al suo mantenimento ; onde che è libera e indipendente ne' suoi rapporti esteriori.

2583. Ma i suoi membri non sono giuridicamente fra loro eguali; poichè i figli dipendono naturalmente da' genitori, da cui han ricevuto la esistenza ; di più essi vengono in tal società che già trovasi costituita ed hanno un estremo bisogno di lei senza potere dal lor canto cooperare nn nonnulla al suo bene ; quindi non possono pretendere affatto al governo di lei ch' è tutto de' genitori. Ciò mostra chiaramente che tal società è diseguale.

2584. Ella non è perpetua, ma a tempo; poichè ha per oggetto la formazione de' figli ; or mercè la educazione fisica intellettuale e morale costoro formansi successivamente insino all'età maggiore in cui hanno un corpo robusto una ragione svolta ed una ferma volontà; essendosi dunque formato allora il loro essere personale nella sua natural perfezione, il fine sociale si è compiuto, e però cessa la società, rimanendo tra i genitori ed i figli i soli vincoli del sangue che sono indestruttibili.

2585. Ella è infine società di fine e di mezzo, ma sotto differenti rispetti. Imperocchè noi possiamo considerarla in rapporto con le altre due società della Chiesa e dello Stato a cui coesiste: nel suo rapporto con la Chiesa, ella è un mezzo; poichè la Chiesa ha per og-

getto il bene assoluto e divino, e la società parentale il bene relativo ed umano; quella è dunque rispetto a questa una società di fine e questa di mezzo.

2586. Ma lo Stato è con lei in tutt'altro rapporto; poichè esso è istituito per proteggerla ed ajutarla nel suo svolgimento e sopravviene alla medesima; lo Stato infatti sorge dall'unione delle famiglie e non sussiste per se stesso, ma per la loro adesione liberamente consentita; dunque è una società di mezzo rispetto alla famiglia.

GOVERNO DELLA SOCIETA' PARENTALE.

2587. La società parentale ha un governo suo proprio — 2588. Il suo governo appartiene a' genitori: 1.ª ragione — 2589. 2. Ragione — 2590 e 2591. I genitori partecipano ambedue al governo della Famiglia, ma in modo diseguale — 2592, 2593 e 2594. Specificazione di questo modo — 2595. Il solo potere costituente è tutto proprio della Natura — 2596. Il governo della Famiglia dee conformarsi allo stato de' suoi membri, e segnatamente dei figli — 2597 e 2598. Varietà di questo stato — 2599. Il governo della Famiglia dee modificarsi in ragione di tal varietà — 2600, 2601 e 2602. Nell'età infantile de' figli dev'essere assoluto — 2603. Tale ancora dev'essere nell'età puerile de' medesimi — 2604. Ma nella loro adolescenza vuol essere temperato — 2605. Nell' età adulta e virile infine vien cessando, ed ha luogo la emancipazione — 2606. Questa emancipazione è tutta opera della Natura, e non racchiude alcuna lesione della patria potestà — 2607. Solo per istinto di dispotismo può disconoscersi tal verità — 2608. Ella è riconosciuta da' legislatori — 2609. Mal s'impugna per il titolo della patria potestà, ricavato dal fatto della generazione — 2610. Il dritto de' genitori, nascente da questo titolo, è individuale, non già sociale — 2611. La emancipazione ha un alto interesse sociale — 2612. Per tal ragione vien riconosciuta dall' Umanità e garentita da' legislatori.

2587. La società parentale essendo costituita perfettamente nel suo essere ha senza dubbio un governo suo proprio, poichè abbisogna di un potere che presieda all' azione di lei per dirigerla al suo fine; ora un tal potere ne forma il governo.

2588. Cerchiamo da prima a chi esso appartiene. Il governo della famiglia appartiene certamente a' genitori. Infatti costoro per il fatto della generazione costituiscono tal società; or il dritto di reggere la società spetta naturalmente a quelli che con l'opera loro le han dato l'essere; poichè questo dritto è un' autorità, e perciò è proprio dell'autore degli esseri sopra i quali si viene esercitando; dunque i genitori hanno l' autorità nella famiglia, come autori della esistenza de' figli.

2589. Ciò apparisce ancora da un altro titolo, consistente nella

capacità governativa; poichè durante la età minore de' figli che determina la natural durata della società parentale, i genitori soltanto hanno la capacità fisica intellettuale e morale per governarla; dunque ei soli possono giuridicamente pretendere al suo governo, il quale però non ha forma democratica.

2590. Ma i genitori hanno ambedue egual parte del potere governativo, ovvero una parte diseguale? I due titoli onde emerge il lor potere dimostrano che la parte spettante a ciascun di essi è diseguale. E per fermo, quanto al titolo della generazione, il padre e la madre non concorrono egualmente a generare la prole; poichè l'uno è il principio attivo della generazione, e l'altra n'è un principio passivo. La Fisiologia così ritiene mostrando che il principio maschile propriamente imprime la forma individuale e caratteristica alla prole nel suo organismo. La Psicologia è ancor di accordo su questo punto; poichè scorge l'istinto di filogonia più energico nell'uomo, il quale tende di sua natura a farsi capo di una stirpe; la donna il possiede in minor grado ed ha una tendenza a secondare l'uomo che l'associa a se stesso per quel fine. L'Umanità finalmente conferma col suo buon senso gl'indizi della scienza; poichè ella riconosce il padre come rappresentante della famiglia e da lui la denomina. Or stando così la cosa, bisogna convenire che il poter governativo della società parentale spetti all'uomo in maggior parte che alla donna.

2591. L'istesso risultamento abbiamo dalla considerazione dell'altro titolo, riposto nella capacità governativa. Imperocchè l'uomo ha dall'Autore della Natura un'intelligenza più vasta e penetrante, una volontà più forte e costante ed una forza fisica maggiore che non la donna; or queste doti naturali son tutte attitudini al comando, il cui retto ed efficace esercizio richiede uno sviluppo maggiore di tutte le facoltà spirituali e corporee: dunque l'uomo ha maggior dritto della donna al governo della famiglia. Quindi intendesi che la forma di un tal governo neppure è monarchica, ma è invece temperata o mista; poichè in esso ha luogo la divisione dei poteri ch'è il fondamento di quest'ultima forma.

2592. Ma come son mai divisi i poteri governativi tra l'uomo e la donna, o meglio tra il padre e la madre nella famiglia? A vederlo fa mestieri di riflettere alla varia capacità dell'uno e dell'altra; poichè l'Autor della Natura destinando gli esseri ad un fine li fornisce delle qualità necessarie ed opportune a conseguirlo; quindi ben possiamo da siffatte qualità conoscere la loro destinazione. Ragionando su questo principio osserviamo che il padre ha per natura maggior senno e previdenza, ed è più atto a deliberare ed ordinare che non la madre; egli dunque dee esercitare il potere deliberativo e legislativo nella società parentale.

2593. La madre è più atta all'esercizio del potere esecutivo; poichè questo vuole attemperarsi all'indole de'sudditi e modificarsi secondo le circostanze sociali; or la madre, siccome conversa più famigliarmente con i figli e vive sempre più ritirata nell'interno della casa, così scorge meglio l'indole di quelli ed i bisogni di questa; dunque a lei più conviene il maneggio del potere esecutivo.

2594. Di più la famiglia coesistendo ad altre società, ci offre due specie di relazioni sociali, alcune interne ed altre esterne: le prime contenendosi nel seno di essa son ristrette al par di lei; le seconde per contrario son più estese e complicate, avendo una sfera di azione quasi indefinita. Or la capacità per ben reggere le relazioni sociali vuol corrispondere alla loro difficoltà ed estensione; quindi dev'essere maggiore per le relazioni esterne e minore per le interne; e poichè essa prevale nel padre, ne consegue per legittima inferenza che egli deve presedere al governo esteriore della famiglia, rimanendone alla madre l'interiore.

2595. Non discorriamo della divisione del potere costituente; poichè la società parentale vien costituita tutta dalla Natura essendo un effetto necessario della generazione: il suo organismo rassomiglia a quello di ogni essere vivente, il quale non vi ha parte, ma il riceve tutto intero in nascendo, e non può alterarlo con l'opera sua individuale senza esporsi a perire.

2596. Determinata la forma del governo nella società parentale, bisogna adesso rilevare la guisa in cui egli dee condurla al suo scopo, la quale suol dirsi amministrazione. Abbiam già detto che un tal governo si deve accomodare all'indole dei sudditi cioè de'figli; poichè costoro son esseri personali che agiscono per sentimento ragione ed arbitrio; quindi non si possono ben dirigere senza verun riguardo alle loro disposizioni individuali e soggettive.

2597. Or cotali disposizioni variano grandemente ne'figli; chi infatti non riconosce la varietà dell'indole e del temperamento dall'uno all'altro di essi? ci si può dire che tal varietà si riscontra con quella delle loro fisonomie; talchè è tanto difficile di rinvenire due tra loro dell'istessa indole e temperamento quanto l'è di abbattersi in due de' medesimi dell'istessa fisonomia.

2598. Inoltre l'indole e il temperamento de' figli si modifica in ragione dell'età; la quale modificazione è pure evidente; poichè i loro sentimenti affetti ed idee cangiano con gli anni e di molto insino all'età virile.

2599. Ciò posto non vi è dubbio che il governo della famiglia debba essere variamente amministrato procedendo in armonia con l'indole de'suoi soggetti e il loro individuale svolgimento a tenore dell'età.

2600. Durante la infanzia, i figli si possono e debbonsi governare

con assoluto potere, poichè allora tace in essi la ragione e l'arbitrio e solo l'istinto li signoreggia; or l'istinto è cieco e vuol essere esternamente diretto al suo fine che esso non conosce; quindi i genitori nel governarli in tale età debbono scoprire la loro indole e temperamento e maneggiarli con senno.

2601. L'infanzia è l'età de'sommi bisogni per l'uomo ; poichè in essa formansi i primi stami di sua vita fisica e morale; questi duran sempre in tutto il suo corso e conservano la tempra che han ricevuto, ammettendo solo alcune variazioni più o meno accidentali; quindi non è mai bastevole la cura del suo governo.

2602. Il potere governativo della famiglia è essenzialmente educativo; poichè tal società ha per fine la formazione dell'essere fisico e morale de' figli; or l'azione educatrice nella sua forza dee procedere in ragione inversa della forza degli allievi; poichè è un aiuto che lor si presta; quindi vuol essere maggiore o minore secondo che questi sono più o men deboli per se stessi. Ora l'età infantile dell'uomo è la più debole di tutte; dunque la forza governativa che lo educa durante la medesima dev'esser massima nel suo grado: il governo, o meglio l'educatore dee compiere per lui ogni azione senza richiedere nè aspettare la sua cooperazione, e però governarlo con potere assoluto.

2603. Nell'età seguente della puerizia non è molto dissimile l'azione governativa che i genitori debbono spiegare sopra i figliuoli; poichè la ragione e l'arbitrio allora destansi appena in costoro, e l'istinto e il sentimento gli dominano ancora quasi interamente; quindi lor conviene altresì un governo assoluto.

2604. Ma giunti all'età dell'adolescenza voglionsi governare diversamente. Imperocchè l'adolescente ha un vigor di ragione e di volontà , comincia a intendere il proprio interesse e sente gli stimoli dell'amor proprio e dell'onore; quindi è capace di convincimento e di persuasione e può indursi ad agire in vista del bene e dell'ordine. Impertanto ha bisogno di un governo dolce e temperato, a cui egli prenda ancor parte; cioè non debbesi da lui pretendere che agisca senza cognizione di causa e seguendo ciecamente ciò che gli s'impone ; ma è d'uopo dimostrargli la convenienza e ragionevolezza delle azioni a lui prescritte, ond'egli le compia alacremente persuaso della ragione che in se contengono.

2605. Giunta in fine l'età adulta o maggiore, la educazione de' figli è compiuta, ed essi trovansi costituiti nel dominio naturale di se medesimi; quindi non hanno più mestieri di subire l'imperio de'loro genitori. Per tal ragione ei diconsi emancipati dalla patria potestà e possono uscire della casa paterna e formare da se una nuova famiglia indipendente da quella.

2606. Siffatta emancipazione è tutta opera della natura e non in-

duce la menoma lesione a'dritti de'genitori. Imperocchè la libertà è una dote naturale dell'uomo, consistendo in un modo di operare di quella ingenita sua forza che si denomina volontà: questa sua forza in sulle prime è nello stato di potenza, ossia tende a spiegarsi per un conato od impulso interiore, ma n'è impedita da ostacoli in parte fisici ed in parte morali: i primi dipendono da un difetto dell'organismo il quale essendo languido e poco sviluppato non si adatta all'esecuzione dei movimenti che l'anima gl'imprime; i secondi nascono dalla mancanza d'istruzione che occorre all'intelletto per svolgere la tela delle idee presente al suo intuito, e della direzione onde abbisogna la volontà per determinarsi conformemente al bene che le sta di rincontro e l'attrae. Or l'opera educatrice fisica promuove lo sviluppo degli organi corporei facendo ad essi acquistare quella grandezza e consistenza che serve all'uomo per eseguire le operazioni esteriori; e l'educazione morale trae in atto la riflessione intellettuale abilitandola a riconoscere le idee intravvedute confusamente, non che la potenza elettiva ossia l'arbitrio della volontà guidandolo nelle sue determinazioni; quindi avviene che l'uomo rendesi idoneo ad operare da se medesimo in ordine al proprio fine. Or se questo è l'effetto della educazione che a lui danno i genitori, come mai può ripugnare a'dritti di costoro? Egli è certo che i mezzi conducenti ad un fine e destinati al suo conseguimento non implicano veruna contraddizione al medesimo; or la educazione che i genitori debbono somministrare è un mezzo che ha per fine lo svolgimento dell'attività data a questi dall'Autore della Natura, e i loro dritti fondansi tutti in tal dovere; come dunque il dominio di se stessi che prendono i figli in conseguenza dello svolgimento della loro attività operato dall'educazione, potria ripugnare a'dritti de'genitori?

2607. Noi non sappiamo concepire che altri sostenga in buona fede questa specie di ripugnanza; poichè tutti sono di accordo intorno allo scopo dell'educazione dell'uomo; la sola passione del dominio spinta all'eccesso, la quale forma l'amore al dispotismo, potrà generarne il concetto; poichè l'impeto delle passioni travolge l'intelletto e fa confondere tutte le idee; quindi chiunque mediti sul rapporto che corre tra il potere governativo de'genitori ch'è tutto educativo e il dritto de'figli all'emancipazione, se goda della serenità di mente e non sia agitato dal furore del dispotismo, dee concepire tra l'uno e l'altro un accordo ed un'armonia del tutto naturale.

2608. Il senno de'legislatori ha ben riconosciuto questa importante verità; poichè noi vediamo che i codici civili delle nazioni autorizzano la emancipazione de'figli allorchè han toccato l'età maggiore; or ciò non prova in favore di questo dritto? i legislatori inclinano piuttosto a scemare la sfera giuridica de' figli ed ingrandire

quella de' genitori, pensando così di rassodare la società domestica che forma il sustrato della compagnia civile; ed innanzi si è scorto fino a qual segno trascorressero in questa parte le leggi di Roma; or quando queste leggi medesime consacrano e garentiscono il dritto di emancipazione, ciò vuol dire che un tal dritto è evidentissimo. Riteniamolo adunque al lume della ragione e col suffragio dell' autorità.

2609. Ma qui sorge un dubbio; la patria potestà ha un titolo nella generazione e ne' vincoli del sangue; quindi par che sia indestruttibile al pari di questi e però escluda l'emancipazione. Ma osserviamo col Rosmini che i vincoli di sangue riguardano la natura e non la persona de' figli; poichè costoro ricevono da' genitori l' elemento materiale del proprio essere e non l'elemento personale; quest'ultimo elemento, consistendo nella ragione e nell'arbitrio, vien dato loro da Dio ed è sacro e inviolabile di sua natura; esso è eguale nei figli e ne' genitori e varia solo pei gradi in cui si svolge negli uni e negli altri; or la emancipazione ha per oggetto di assicurare il godimento della dignità personale de' figli; quindi può ben coesistere ai vincoli del sangue che duran sempre, anche dopo la età maggiore.

2610. Il dritto dei genitori radicato in questi vincoli è un dritto individuale e signorile, non già sociale e governativo; quindi li accompagna in tutto il periodo della loro esistenza, qualunque sia la età de' figli rispetto a' quali sussiste. I rapporti sociali son d' altra indole: essi hanno per iscopo il bene della società parentale, e durano quanto la stessa società; or questa non è perpetua, poichè tende alla formazione della prole nel suo essere fisico e morale, e raggiunge il suo fine all'età maggiore di lei: dunque si estinguono allora i rapporti sociali di essa e i figli restano emancipati dalla patria potestà serbando co' genitori i soli vincoli del sangue.

2611. Il dritto di emancipazione ha un alto valor sociale; poichè l' umana società è destinata a svilupparsi; or il suo sviluppo non può pigliare grandi dimensioni, qualora non sia libero; quindi bisogna rimuovere gli ostacoli che tendano a restringerlo. Tale sarebbe appunto la perpetua soggezione de' figli al potere governativo de' genitori: quelli per distendere la lor famiglia debbono passare allo stato conjugale che ha per effetto la procreazione della prole; quindi acquistano pur essi una patria potestà e formano un' altra famiglia. Or non riconoscendo la loro emancipazione dalla potestà della famiglia anteriore, la nuova sarebbe impedita nel suo svolgimento, perchè priva di autonomia; dunque è forza di riconoscere il dritto di emancipazione per l'interesse della società universale del genere umano.

2612. Ei bisogna credere che il sentimento di questo interesse

l'abbia commendato all'Umanità; poichè questa sente per istinto tutto che le tocca grandemente; ed i legislatori che soglionsi ispirare nel sentimento comune e generale, per tal ragione l' hanno generalmente garentito.

DRITTI SPECIALI DE' GENITORI VERSO I FIGLI.

2613. I genitori hanno verso i figli tutti i dritti che ha un governo verso i sudditi; però tali dritti hanno un carattere speciale atteso l'indole propria della Famiglia — 2614. 1. Dritto di occupare e raccogliere la prole: 1. titolo di questo dritto — 2615. 2. Titolo — 2616. Questo dritto sussiste propriamente in faccia ad altre persone estranee alla Famiglia — 2617. Rispetto alla prole, la sua occupazione e raccoglimento è un dovere giuridico de' genitori — 2618. La esposizione della prole, permessa da alcune leggi, è un uso barbaro ed ingiusto — 2619. Quest' uso nuoce alla Famiglia ed allo Stato — 2620. Rosmini pretende che i genitori abbiano solo un dovere morale di occupare e raccogliere la prole — 2621 e 2622. Confutazione del medesimo — 2623. 2. Dritto di allevare ed educare la prole — 2624. Questo dritto pur sussiste verso gli estranei, come l'antecedente: rispetto alla prole, l'allevamento ed educazione di essa è piuttosto un dovere giuridico de' genitori — 2625. L' uno e l' altra vogliono corrispondere alla condizione della Famiglia — 2626. Nondimeno debbono i genitori promuovere la educazione de' figli secondo la legge del progresso — 2627. Obbiezione contro un tal dovere — 2628. Risposta all' obbiezione — 2629. Conferma della risposta — 2630. La educazione vuol proporzionarsi all' indole de' figli; quindi può variare con la medesima — 2631. I genitori regolandola in tal proporzione non ledono il dritto di alcuno de' lor figli — 2632. 3. Dritto di usufruttuare l' opera de' figli mercè un onesto lavoro di essi — 2633. 4. Dritto di disporre de' beni de' figli in vantaggio della Famiglia — 2634. 5. Dritto di testare — 2635. Risoluzione di un quesito relativo a questo dritto — 2636. 6. Dritto di giudicare, di correggere e di punire i figli — 2637. Questo dritto appartiene specialmente al padre di famiglia — 2638. Esso non comprende il dritto di vita e di morte — 2639. Il dritto di violenta difesa spinto fino alla morte dell' aggressore ingiusto è individuale di sua natura — 2640. L' esempio di un tal dritto riconosciuto nelle Leggi romane non prova nulla in contrario — 2641. 7. Dritto alla gratitudine, al rispetto ed all' ajuto de' figli.

2613. I genitori, siccome hanno il potere governativo nella società parentale, così godono di tutti i dritti ond' è investito il governo di una società rispetto a' suoi sudditi. Ma tali dritti nella loro persona pigliano un carattere speciale atteso l' indole speciale del parentado in cui si fondano; laonde giova il farne una particolare menzione.

2614. Il 1.° di essi è il dritto di raccogliere e di occupare personalmente la prole al suo nascere: questo ha un doppio titolo, l'uno individuale e l'altro sociale. Il titolo individuale è la generazione; poichè questa è una conseguenza dell'unione sessuale ch'è un atto spontaneo e libero de'genitori ed ha per fine suo proprio la procreazione della prole; or l'effetto naturalmente appartiene alla sua causa onde riceve l'essere, e quando la causa sia intelligente e libera per pretendere al suo possesso, la sua pretensione ha un valore giuridico, essendo un esercizio del dritto di proprietà personale; dunque la prole appartiene di dritto a' genitori come un effetto della loro opera generatrice; quindi possono giuridicamente raccoglierla ed occuparla in preferenza di ogni altra persona.

2615. Il titolo sociale è il nascere della prole in seno alla società di famiglia e il suo rapporto col fine della medesima; poichè ogni società costituita per dritto di proprietà personale che a lei compete del pari che agl'individui, può legittimamente possedere ciò che nasce dalla spontanea e libera sua operazione e conduce al proprio fine; dunque ha il dritto di occuparlo, essendo la occupazione un mezzo ed una condizion del possesso.

2616. Questo dritto de' genitori sussiste in faccia a coloro che son fuori della famiglia, cioè agli estranei: costoro potrebbero pretendere alla suddetta occupazione solo perchè mirassero a beneficare i figli di quelli, avendo ognuno il dritto di fare ciò che giova agli altri e non nuoce a nessuno; ora i genitori oltre questo titolo che in loro pur trovasi hanno un altro titolo, già mentovato, per raccogliere la propria prole; dunque vogliono essere preferiti agli estranei nella occupazione di lei.

2617. Considerando poi questa occupazione e raccoglimento rispetto alla prole che n'è il subbietto, osserviamo che i genitori in questo aspetto hanno un dovere giuridico di raccoglierla e di occuparla, e se l'abbandonassero a se stessa, commetterebbero contro di lei una giuridica lesione. Imperocchè la prole nasce per l'atto generativo il quale è spontaneo e libero nella sua cagione riposta nell'union sessuale de' genitori, e però questi si possono a buon dritto reputare causa efficiente e libera dello stato e della condizione che ne accompagna la nascita; or questo stato e condizione è infelicissimo quando la prole sia abbandonata a se stessa senza essere raccolta ed occupata, perchè trovasi in un'assoluta impotenza fisica e morale di campare la vita; dunque i genitori che ve l'han posta ne la debbono rilevare. E il lor dovere è giuridico e non morale soltanto; poichè ogni uomo ha il dritto di non essere danneggiato od esposto ad un certo e prossimo pericolo di suo danno dal fatto altrui, quando non l'abbia egli provocato, e da un tal dritto

nasce il dovere giuridico degli altri di non fargli del male = *Neminem laede* =.

2618. Quindi intendesi la barbarie del costume di esporre i figli neonati il quale ebbe luogo presso la più parte de' popoli antichi eziandio culti, come, p. e. fu il popolo romano, la cui legislazione autorizzava il padre di famiglia ad un atto così inumano. Esso conteneva una doppia ingiustizia, l' una domestica e l' altra politica e civile; poichè la società domestica ha per fine di formar la prole e la società civile è istituita per tutelare e perfezionare lo stato giuridico di tutti gl' individui viventi in seno a lei; dunque l' una e l' altra violano il Dritto sociale abbandonando la prole, poichè le ricusano quell' ajuto che ella può giustamente pretendere come membro delle medesime.

2619. E siffatta ingiustizia è tanto più grave, quanto più si oppone all' interesse della famiglia e dello Stato che la commettono; poichè rende vano lo scopo della prima e l' espone a certa ruina, e impedisce lo svolgimento del secondo il quale deriva dall' aumento della popolazione.

2620. Ci sorprende il vedere che l' illustre Rosmini abbia disconosciuto il suddetto dovere de' genitori verso i figli dicendo che desso è tutto morale e punto giuridico, perchè non iscorge ne' figli alcun dritto di essere raccolti ed occupati da' genitori; e si sforza di provarlo avvertendo che questi nulla tolgono di proprio a quelli, se gli abbandonano nello stato in cui nascono; dunque non offendono alcun dritto de' medesimi, riducendosi ogni dritto a quello di proprietà. Quanto poi all' infelice condizione che accompagna la nascita de' figli, soggiunge, che questa è un effetto delle leggi fisiche, le quali sono indipendenti dalla volontà de' genitori; laonde costoro non si debbono accagionare del danno che ai figli sovrasta in quella condizione.

2621. Ma l'uno e l' altro principio del ragionamento recato innanzi non sussiste; infatti non è vero che ogni dritto riducesi a quello di proprietà, e a dimostrarlo basta attendere al dritto di tutela che hanno i membri di una società rispetto al suo governo. Imperocchè qual cosa di proprio toglie a' suoi sudditi il governo sociale, se trascura di proteggerli contro il danno che lor sovrasta? eppure ciò facendo, egli viola un suo dovere giuridico, e la sua ingiustizia è tanto maggiore, quanto più del danno sovrastante l' istesso governo è cagione; or ciò si avvera appuntino nel caso nostro che i figli trovansi in quella infelice condizione per il fatto della generazione conseguente ad una libera azione de' genitori.

2622. L' altro principio non è più solido; poichè i figli non sono esposti all' influsso delle leggi fisiche indipendentemente dalla vo-

lontà de' genitori, ma ei vi sottostanno in conseguenza di un atto posto liberamente da costoro, qual' è l' unione sessuale; or è un principio inconcusso del Dritto naturale che chi è causa del danno altrui è obbligato di ripararlo, e tal obbligo è giuridico, poichè risponde al dritto di ciascuno a non essere danneggiato senza sua colpa; dunque i figli han dritto di essere rilevati dall' infelice condizione ove trovansi per opera de' genitori, e questi abbandonandoli violano un dovere morale e giuridico a un tempo.

2623. Il 2.° dritto de' genitori rispetto a' figli è quello di allevarli ed educarli: esso ha un titolo sociale, poichè il governo della società ha il dritto di formare i suoi membri secondo il giusto scopo che proponesi, e un tal dritto si estende a tutti i mezzi che vi occorrono; or la società parentale ha per fine il benessere de' figli, e questo fine è inconseguibile senza il loro allevamento ed educazione; dunque i genitori che siedono al suo governo hanno il dritto di allevarli ed educarli.

2624. Questo dritto del pari che l' antecedente vige rispetto agli estranei; ma rispetto a' figli, l' allevamento e la educazione è un dovere de' genitori piuttosto che un dritto. Imperocchè i figli come membri della società suddetta possono giustamente pretendere ai mezzi per riuscire al fine di lei; or l'allevamento e la educazione è certo un mezzo indispensabile a questo fine, poichè non è possibile senza l' uno e l' altra di svolgere l'attività fisica e morale de' figli la quale costituisce il loro essere; dunque è dovere de' genitori di somministrarli a' medesimi, dovere giuridico e non morale soltanto, perchè risponde a un dritto de' figli.

2625. Ma qual dev' essere l' allevamento e la educazione or accennata? Del processo o metodo educativo abbiam già discorso per l' innanzi; qui vogliamo sol dire della qualità dell' allevamento e della educazione. È evidente che il governo sociale non è obbligato ad altri mezzi che a quelli a lui forniti dalle facoltà sociali; dunque l'allevamento e la educazione de' figli vuol essere corrispondente alla condizione della famiglia.

2626. Senonchè è da avvertire che la famiglia è legata come ogn' individuo umano dalla legge del progresso, e però deve aspirare all' immegliamento della sua condizione; or non è possibile di riuscire a questo nobile scopo senza che il suo governo dia a' membri di essa una educazione ognor più vantaggiosa, poichè l' educazione forma l'uomo sociale, e quando ella non si ammigliori di continuo, la società è incapace di progredire; dunque i genitori debbono dare a' figli un' educazione sempre migliore.

2627. Ma qui sopravviene una difficoltà; poichè sembra impossibile che gli allievi abbiano una educazione superiore a quella de'

loro educatori, non potendosi da chicchessia dare più di quello che possiedasi.

2628. Questa difficoltà è speciosa; ma vedrassi agevolmente che non sussiste, se riflettasi che gli educatori di una generazione posteriore posson bene essere al di sopra di quelli della generazione anteriore; poichè ricevuta che abbiano una sufficiente educazione, gli uomini son capaci di proseguirla da se stessi svolgendo in maggiori proporzioni le proprie facoltà già entrate in azione; quindi possono acquistare un grado di civiltà maggiore di quello che loro fu trasmesso nel tirocinio educativo.

2629. Tal verità è confermata dalla storia della civiltà sì individuale come sociale; perchè vediamo che l'una e l'altra van crescendo col succedersi delle umane generazioni; or la civiltà non è altro che il risultato complessivo dell'educazione; questa adunque è suscettiva di progresso.

2630. L'educazione, essendo un mezzo assolutamente necessaria all'ottenimento del fine propostosi dalla società parentale, è ugualmente dovuta a tutti i figli. Ma vuol notarsi che la medesima per sua natura dev'essere proporzionata all'indole degli allievi, poichè consiste nel guidare sapientemente lo sviluppo delle ingenite lor potenze; or egli avviene che i figli abbiano indole diversa e diverse facoltà capaci di vario svolgimento; adunque se ognun di essi può pretendere un ajuto proporzionevole a' suoi bisogni e sufficiente a svolgere le sue naturali facoltà, è chiaro che la loro educazione può variare accomodandosi alla capacità di ciascuno.

2631. E i genitori regolando su tal ragguaglio la educazione de' figli non fan torto ad alcun di essi, quasi che preferissero l'uno all'altro; poichè ei seguono così adoperando l'indirizzo della Natura, il cui Autore dando agli esseri differenti facoltà fornisce a ciascun di essi un ajuto corrispondente alla varietà delle medesime; laonde un tale ajuto riesce disuguale, essendo maggiore negli uni e minore negli altri. Or questa opera aiutatrice che porge la divina Provvidenza è una vera educazione naturale; quindi il governo della famiglia educando la prole al modo istesso non fa un torto maggior di quello che sembra di fare l'Autor della Natura; e se quest'ultimo è una fallace apparenza per chiunque abbia un'idea di ordine e di proporzione, bisogna dire che anche il primo è insussistente.

2632. Il 3. dritto de' genitori è quello di usufruttuare l'opera de' figli mediante un onesto lavoro che loro impongano, allorchè ne son capaci. Questo è evidentissimo; poichè tutti i membri di una società sono obbligati a concorrere al ben di essa in proporzione delle proprie facoltà, e il suo governo ha la giusta pretensione di

esigerne l'adempimento di siffatta obbligazione sociale; quando dunque i figli possano conferire al ben della famiglia mercè l'opera loro, i genitori hanno il dritto d'impiegarla a tale oggetto.

2633. L'istessa ragione dimostra il 4. dritto de' genitori consistente nella facoltà di disporre de'beni de'figli a vantaggio della famiglia; poichè il governo sociale ha il dritto di disporre de'beni degli associati in quanto lo richiede l'interesse della società; quindi i genitori siccome capi naturali della famiglia godono ancora la suddetta facoltà di disporre de'beni de'figli.

2634. Quindi intendesi il 5. lor dritto ch'è quello di testare. Imperocchè il governo dee provvedere alla società in un modo stabile e duraturo, essendo questa destinata a vivere più lungamente della persona ond'è governata; ora i beni della famiglia servendo a sostentarla provocano una simigliante provvidenza de'suoi capi che sono i genitori; questi dunque possono disporne per l'epoca posteriore alla propria morte, ossia hanno il dritto di testare.

2635. Ma possono i medesimi disporre per testamento de' beni domestici anche in favore degli estranei? Il titolo del dritto di testare, consistendo nel bisogno di un regolamento che ha la famiglia rispetto all'uso de'propri beni, dimostra che no, generalmente parlando; ed i giureconsulti ben l'accennano chiamando i figli eredi naturali della famiglia. Ma può accadere che la famiglia sia obbligata per qualche titolo benefico verso degli estranei; allora può legittimamente disporsi di una parte de' beni suoi in favor di costoro, poichè tal parte è una vera e giusta retribuzione.

2636. Il 6. dritto de'genitori è quello di giudicare di correggere e di punire i figli, quando sian rei di qualche colpa. Imperocchè i genitori hanno in famiglia tutti i poteri governativi; perchè ei siedono al suo governo; or tra questi poteri vi ha l'esecutivo il quale racchiude in se il potere giudiziario in tutte le sue funzioni; dunque il cennato dritto è irrepugnabile.

2637. Esso appartiene in preferenza al padre; poichè questi per l'ordinario ha maggior senno intelligenza e forza per adempiere la funzione del giudicare; la madre è più atta a curare la esecuzione delle sentenze portate dal padre, come quella che ha un natural carattere di dolcezza, il quale è necessario per temperare all' uopo il rigore giudiziale.

2638. Qui si chiede, se il padre di famiglia può giuridicamente condannare alcun figlio a morte, allorquando sia reo di gravissimi delitti. Considerando il padre come capo della famiglia non vediamo in lui la facoltà giuridica di spingere sino alla pena di morte il suo dritto di punire i figli; poichè ripugna direttamente allo scopo di tal società. Infatti questa società ha per iscopo di formare l'es-

sere fisico e morale de' figli; or ogni potere sociale è subordinato allo scopo sociale e sussiste solo fintanto che tende a conseguirlo; se dunque la pena di morte include la distruzione de' figli, bisogna convenire che il padre non può loro applicarla.

2639. Questa pena è legittima soltanto come un mezzo assolutamente necessario di violenta difesa contro un ingiusto aggressore il quale ponga altrui in un prossimo e certo pericolo della vita; quindi potrebbesi applicare ad un figlio che insidiasse alla vita de' genitori nè potesse altrimenti respingersi che dandogli la morte. Ma allora ciò avviene per un principio di Dritto individuale, non già sociale domestico; dunque riman fermo che il padre di famiglia non abbia il dritto di porre a morte un figliuolo in virtù del suo potere giudiziale.

2640. Nè giova opporre l'autorità delle leggi romane che riconoscevano nel padre di famiglia il dritto della vita e della morte, poichè queste leggi, sebbene migliori di tutte le altre presso i popoli pagani, non sono certamente un tipo di giustizia; e noi l'abbiam veduto più volte per l'innanzi: basti il dire che elle consacravano la schiavitù e davano al padre la facoltà di esporre i suoi figli neonati.

2641. Il 7.° ed ultimo dritto de' genitori è quello alla gratitudine al rispetto e ad ogni sorta di ajuto da' figli loro: desso è così evidente che non sappiamo se possa venire in dubbio ad alcun individuo dell'umana generazione. Imperocchè ogni bene de' figli deriva loro da' genitori direttamente e indirettamente; ora il bene merita bene ed impone a chi il riceve il dovere della gratitudine e della retribuzione; dunque è mestieri che i figli sian grati a' genitori e dian loro ogni sorta di soccorso a titolo di retribuzione. Essi debbon loro eziandio il rispetto; poichè ogni potestà benefica è rispettabile di sua natura; quindi i genitori come investiti della potestà più benefica tra gli uomini, son degni del maggiore rispetto che sia possibile.

DRITTI DE' FIGLI VERSO I GENITORI.

2642. I figli hanno de' dritti verso i loro genitori — 2643. Specificazione de' medesimi. 1. Dritto di essere raccolti ed allevati — 2644. 2. Dritto all' educazione — 2645. L' educazione vuol essere vera ed onesta -- 2646. Quando non sia tale, si ha il dritto di ricusarla — 2647. Questa verità riguarda pure l' educazione religiosa — 2648. Falsità della massima = *i figli debbono seguire la religione de' padri loro* — 2649. Essa poggia sull' errore dell' indifferentismo religioso — 2650. Nuoce al progresso dell' Umanità — 2651. Obbiezione in sostegno della

massima suddetta — 2652. Sarà sciolta nel discorrere del rapporto tra la Famiglia e la Chiesa — 2653. 3. Dritto di partecipare a' beni della Famiglia — 2654. Questo dritto sussiste, qualunque sia la origine de' beni domestici — 2655. 4. Dritto ad un onesto collocamento che sia proporzionato alle condizioni della Famiglia — 2656. Questo dritto non sempre esige che i genitori diano un certo *assegnamento* a' loro figli — 2657. 5. Dritto di succedere all'eredità de' genitori e distinzione di due casi in cui può aver luogo il suo esercizio — 2658. Nel 1. caso è irrefragabile — 2659. E non riducesi alla nuda e semplice proprietà de' beni domestici — 2660. Nel 2. caso soggiace a un dubbio — 2661. Risoluzione di questo dubbio — 2662. Proposta di un altro dubbio contro il dritto menzionato — 2663. Risoluzione del medesimo — 2664. Si risolve una difficoltà in contrario — 2665. In mancanza de' figli, il dritto alla successione ereditaria passa agli altri congiunti — 2666. Successione in *capita* e per *stirpes* — 2667. Fondamento giuridico dell' una e dell' altra — 2668. Caso in cui i congiunti debbano succedere tutti per *stirpes* — 2669. Il dritto alla successione ereditaria è naturale e non civile — 2670. 6. Dritto all'ajuto ed alla difesa — 2671. 7. Dritto all' emancipazione — 2672. L' epoca dell' emancipazione de' figli è di sua natura indeterminata — 2673. Ella ha un rapporto colla stirpe e col clima — 2674. Modo in cui vien determinata dalle leggi civili — 2675. Pria di questa epoca i figli non possono uscire di Famiglia senza l' intervento dell' autorità parentale — 2676. Quistione su i limiti di tale autorità — 2677. Risoluzione della medesima — 2678. A siffatta quistione rannodasi la legge sull'*atto rispettoso* de' figli verso i genitori in caso di matrimonio.

2642. Se in ogni società il governo ha de'dritti verso i sudditi, perchè egli è un potere secondo ragione, i sudditi han pure de'dritti verso di lui, perchè essi tendono ad un fine legittimo qual è il fine sociale, e possono giustamente pretendere dal governo che dia loro i mezzi necessari ed opportuni a conseguirlo; quindi vedesi che nella società parentale anche i figli che ne rappresentano i sudditi han dritti verso i genitori.

2643. Noi abbiam potuto intravederli esponendo alcuni doveri de' genitori di un carattere giuridico; or bisogna determinarli specificamente per la integrità del dritto parentale. Il 1. dritto de'figli verso i genitori è quello di essere raccolti ed allevati da loro: il suo titolo si è già mentovato nell'antecedente lezione e si è sostenuto contro le obbiezioni del Rosmini; quindi non occorre d'insistervi ulteriormente.

2644. Il 2. dritto è quello di essere educati, del quale ancora si è dato un cenno più esteso. Bisogna però ripigliarlo in questo luogo per aggiungervi delle importanti osservazioni.

2645. La educazione de' figli non vuole essere soltanto conforme alla loro indole e proporzionata alla condizione della famiglia, sic-

come vedemmo; ma deve altresì regolarsi secondo le norme della verità e della onestà. Imperocchè ella è destinata a formare principalmente l'essere morale de'figli; or la dignità morale discende dalla verità e dalla onestà che insieme congiunte formano la moralità assoluta; dunque la verità e la onestà deggiono presedere alla educazione de' figli.

2646. Ora è ben possibile che i genitori diano a' figli una educazione falsa e disonesta: allor si chiede se i figli possano legittimamente rifiutarla. Intorno a ciò non vi è dubbio; poichè il dovere dell'ubbidienza che hanno i figli deriva dalla legge morale ch'è la stessa verità ed onestà impersonata in Dio; or ripugna il pensare che la legge morale essendo sapientissima contraddica a se stessa obbligando alcuno a rispettare ciò che ella assolutamente proibisce com'è il male e l'errore; dunque possono i figli giustamente rigettare la paterna educazione, quando sia falsa e perversa.

2647. Questo dritto estendesi ancora all'educazione religiosa che i genitori pretendessero di dare a' propri figli; poichè questi godono come ogni umano individuo del dritto della libertà di coscienza ch'è un dritto individuale; se dunque ei conoscano che la religione in cui tentano d'iniziarli i genitori, è falsa, non corre loro verun obbligo di professarla nè internamente nè esternamente.

2648. Di quindi si scorge esser troppo vaga ed incerta nel suo valore la massima secondo cui ognuno dovrebbe seguire la religione de'suoi padri. Quando la religione de' padri sia la vera ch'è unica e sola, non ci ha verità più evidente di questa massima; ma se quella è falsa, tal massima è da rigettarsi.

2649. Coloro che la sostengono nella seconda ipotesi, danno nell'errore dell'indifferentismo assoluto; poichè nel Mondo si tengono religioni diversissime nella sostanza del dogma e del culto e vi ha tra esse delle contraddizioni palpabili; or se ognuno fosse obbligato di seguire la religione de'padri suoi come se fosse vera, ne seguirebbe il dovere in ciascuno di credere che tutte le religioni sian vere sostanzialmente. E che altro insegnano gl'indifferentisti assoluti in materia di religione?

2650. La massima suddetta esclude il progresso nella cognizione del vero e nella pratica del bene; infatti supponete delle famiglie ove regni il culto de'feticci, come son quelle de' Negri dell'Africa; coloro che hanno la sventura di nascere in seno delle medesime, dovriano seguire quel culto; e i loro discendenti stretti dall'istesso dovere non dovrebbero mai abbandonarlo; quindi quel culto ch'è il più grossolano di tutti, renderebbesi perpetuo ed immutabile. Ed allora qual progresso toccherebbe a'suoi infelici cultori? La luce sovrannaturale della Rivelazione diffonderebbesi all'invano in sulla

Terra per trarre gli uomini dalle tenebre dell'errore e dalle ombre della morte: il genere umano non potrebbe accostarsi sempre più da presso all'unica e vera religione ch'è quella del Cristo, e formare un sol gregge sotto un solo pastore secondo la sua infallibile destinazione. Rigettiamo adunque nella sua vaghezza ed indeterminazione quella massima, e riconosciamo ne' figli il dritto di rinnegare la religione de' padri loro, quando ella sia erronea.

2651. Ma voi mi direte: se i figli possono rigettare la religione de' loro padri, ei non possono formarsela neppure da se medesimi, poichè essendo obbiettiva la religione bisogna riceverla e non inventarla; donde dunque la riceveranno?

2652. Noi risponderemo in seguito a questa quistione, trattando del rapporto tra la Famiglia e la Chiesa; poichè ivi cade più in acconcio.

2653. Il 3. dritto de' figli verso i genitori è quello di essere ammessi alla partecipaziona de'beni della famiglia: questo dritto ha un titolo tutto sociale, poichè i beni della società son comuni ed ogni membro di essa vuol chiamarsene a parte.

2654. Non occorre qui distinguere tra i beni della famiglia per vedere se siano acquistati per l'opera de' figli o de' genitori, o degli uni e degli altri insieme: basta che siano beni sociali, perchè egli possano pretendere all'uso di essi. Quando in fatti siano acquistati i beni anche per l'opera de'figli è troppo evidente che i medesimi abbian dritto di usarne come frutto delle proprie fatiche; quando poi lo siano per l'opera de' genitori solamente, è da notare che questi son capi della famiglia e rappresentano naturalmente il suo governo; or ciò che acquista il governo sociale lo acquista per la società per la quale è istituito unicamente.

2655. Il 4. diritto de' figli è di essere onestamente e decentemente collocati da' genitori secondo la condizione della famiglia, e però di riceverne un corrispondente appannaggio. Imperocchè la famiglia ha per fine di formar l'essere fisico e morale de'figli; or l'essere può allora dirsi convenientemente formato quando è posto nello stato di continuare la sua esistenza con i propri mezzi; quindi siccome i figli hanno perciò il bisogno di una situazione decente ed onesta per assicurare la propria vita fisica e morale, situazione che richiede un appannaggio od assegnamento convenevole, così hanno un dritto all'una ed all'altro.

2656. Se non che è da avvertire che i genitori possono adempire al lor dovere di collocare i figli abilitandoli all'esercizio di un' arte o di una professione, la cui mercè riesca agevole di campare onestamente la vita senza verun altro loro sussidio: allora questi non possono giustamente pretendere ad alcun altro assegnamento, perchè han già ottenuto il fine sociale della famiglia.

2657. Il 5. dritto de' figli è di succedere alla eredità de' genitori sia per testamento che *ab intestato*. A bene determinare questo dritto distinguiamo due casi: il 1. quando i figli trovansi ancora nel seno della famiglia alla morte de' genitori; e il 2. quando ne sieno già usciti per emancipazione o per essere passati a matrimonio.

2658. Nel 1. caso il dritto di succedere all'eredità de' genitori è fuor di ogni dubbio; perchè i beni che formano la eredità de' genitori, son beni sociali ed appartengono alla famiglia: i genitori siccome capi della medesima fan l'ufficio di amministratori di quelli, e non possono disporne che a vantaggio dei suoi membri: alla morte loro tali beni occorrono ancora all'istesso fine qual è il bisogno della famiglia; dunque i figli che ritrovansi nel suo seno, quando muoiono i genitori, ne ritengono il dritto di proprietà, e però son chiamati naturalmente alla successione.

2659. La successione loro a'beni de' genitori non riguarda propriamente il dritto della proprietà nuda o di semplice uso di tali beni; poichè questo dritto ei l'hanno ancora vivendo i genitori, trattandosi di beni sociali; ma sì riguarda il dritto di amministrarli e disporne al modo di coloro a cui succedono. Imperocchè estinti i capi della famiglia per la morte de' genitori, il suo governo ricade ai figli che formano allora una società eguale; quindi godono rispetto a'beni domestici gli stessi dritti de' genitori defunti, e però ben diconsi di succedere a costoro nel dominio di quelli.

2660. Nel 2. caso poi, il dritto di succedere all' eredità porge in sulle prime qualche dubbio; poichè solo i membri di una società han dritto di raccogliere i beni sociali; se dunque i figli si trovan fuori della famiglia alla morte de' genitori, con qual titolo succederanno a' loro beni?

2661. Ma un tal dubbio svanisce di leggieri, se osserviamo che i figli hanno il dritto di ricevere da' loro genitori un assegnamento proporzionato alla condizione della famiglia; e questo dritto sussiste sempre, perchè ha un titolo sociale; ora in virtù del medesimo, ei possono ben pretendere ad una parte de'beni domestici; quindi se all'uscire di famiglia tal parte non fu loro assegnata, hanno il dritto di raccoglierla al tempo in cui viensi a dividere il patrimonio per la morte de' genitori sia che v'interceda o pur no il testamento. È questo il vero titolo del dritto successorio in generale.

2662. Ma se i figli abbiano ricevuto di già il proprio assegnamento, parrebbe allora in conseguenza dell'accennato principio che non potessero più pretendere ad ulteriore successione nel possesso dei beni della famiglia, trovandosi fuor di essa.

2663. A togliere quest'altra difficoltà riflettiamo che i figli conservano sempre qualche vincolo sociale con i loro genitori, come ap-

parisce da' vincoli del sangue che sono indestruttibili e formano di tutti i congiunti una società naturale; quindi se i beni sociali nella loro divisione spettan sempre a' membri della società in preferenza di ogni altro individuo estraneo a lei, intendete che i figli hanno il dritto di succedere alla eredità de' genitori anche nel caso ultimamente proposto.

2664. Nè vale qui opporre che nella nostra ipotesi bisognerebbe ammettere alla successione non solo i figli, ma tutti gli altri congiunti di qualunque linea, retta o collaterale; il che non vedesi riconosciuto in nessuna legislazione de' popoli civili, poichè tutte vi chiamano i soli figli e solo in mancanza di essi, gli altri congiunti. Imperocchè i dritti sociali son limitati del pari che gl'individuali e si estendono in ragione de' legami sociali; or questi legami considerati nella società della famiglia non stringono egualmente tutti i congiunti, ma seguono il grado della parentela; quindi siccome i figli sono stretti nel grado più intimo a' loro genitori, così voglionsi preferire ad ogni altro congiunto nella successione a' loro beni.

2665. In mancanza de' medesimi han dritto di succedere i congiunti più vicini in linea retta sia discendente, che ascendente, e in difetto di questi gli altri in linea collaterale secondo la prossimità del loro grado.

2666. Egli può accadere che alla morte de' genitori sian superstiti solo alcuni de' figli insieme con i discendenti degli altri già trapassati, ovvero alcuni de' congiunti collaterali con i figli degli altri del medesimo grado: allora i primi succedono *per capita* e i secondi *per stirpes* giusta la frase dei giureconsulti. Ponete p. e. che sopravvivano a' genitori due figli e i nipoti provenienti da un altro già estinto, cioè due fratelli e i figli dell'altro: l'eredità vuol dividersi in tre parti, due delle quali cedano a' due figli viventi, e l'altra a' nipoti figli del terzo defunto, cioè due a' fratelli superstiti e l'altra ai figli del fratello già morto.

2667. Questo modo di successione ha un fondamento giuridico; poichè i dritti e i doveri sociali del capo di una società ricadono ai membri della medesima, quando egli vien mancando; or il dritto di succedere alla eredità de' genitori abbiam veduto essere d'indole sociale; quindi alla morte di un figlio o di un fratello avente famiglia ricade a' membri di questa, e però essi succedono insieme con altri figli o fratelli viventi ancora. Ma non in parte eguale, cioè *per capita*, sibbene diseguale, ossia *per stirpes*; poichè il figlio od il fratello vivente avea dritto di succedere ad una parte sola dell'eredità, eguale a quella degli altri; quindi i membri della sua famiglia possono pretendere solo a questa parte.

2668. Che se i figli o i fratelli fossero tutti estinti, e sopravvives-

sero le sole famiglie di essi, i loro membri dovrebbero tutti succedere *per stirpes* per la medesima ragione recata innanzi. Sicchè il dritto successorio si estende in ragion della famiglia di cui è proprio, e si va modificando nella sua determinazione secondo che ella si svolge.

2669. Quindi intendesi che un tal dritto è naturale, poichè la famiglia è una società tutta naturale, specialmente nella seconda sua parte costituita dalla società parentale. La compagnia civile non è l'autrice di questo dritto, ma n'è soltanto la tutrice e la perfezionatrice; quindi non può altro rispetto ad esso che guarentirlo e determinarlo nella sua attuazione nel modo più utile e giusto secondo il suo destinato. Vedremo in seguito se ella possa in qualche caso raccogliere giuridicamente la eredità di una famiglia, trattando del Dritto esterno della società domestica.

2670. Il 6. dritto de' figli verso i genitori è il dritto all'aiuto ed alla difesa: poichè tutti i membri di una società quale che siasi possono giustamente pretendere dal suo governo di essere aiutati e difesi, essendo l'aiuto e la difesa il primo bisogno della istituzion del governo; se dunque i genitori siedono al governo della famiglia non vi è dubbio che i figli abbiano in faccia ad essi il dritto mentovato.

2671. Il 7. ed ultimo dritto è quello di emanciparsi che già si è fermato più indietro; laonde non è d'uopo di farne ulterior menzione per stabilirne la esistenza ed il titolo. Bisogna però determinare il tempo in cui egli sorge e si può attuare.

2672. L'epoca precisa dell'emancipazione è indeterminabile di sua natura; poichè essa ha luogo allora che l'essere fisico e morale de' figli è compiuto, ossia quando i figli hanno svolto compiutamente le proprie facoltà fisiche intellettuali e morali a segno di potersi condurre da se medesimi nel dubbio sentiere della vita; or siffatto svolgimento non accade ad un'epoca fissa e costante per tutti gli uomini, ma varia grandemente in ragione delle naturali disposizioni degl'individui e della educazione che ei ricevono. Alcuni sortiscono da natura un ingegno molto vivace, altri l'han tardo sebben forte; quindi precoce è lo sviluppo dei primi, e lento quello de' secondi.

2673. Ciò dipende pure dalla varietà di stirpe e di clima; così vediamo i popoli celtici ed italici stanziati nelle regioni meridionali di Europa precorrere nello svolgimento fisico intellettuale e morale a' popoli slavi e teutonici abitanti nel settentrione di essa. Per tal ragione è impossibile di assegnare il tempo preciso in cui succede naturalmente la emancipazione degli uomini in seno della famiglia; ma si può solo determinarne un tempo medio, facendo ragione delle circostanze tutte che hanno un'attinenza con lo svolgersi lento o rapido delle facoltà individuali.

2674. E tal è appunto quello che viene assegnato ne'Codici civili, detto tempo della età maggiore: esso può assumersi come un segno per giudicare del grado di vivacità o di tardezza del genio particolare di un popolo; poichè un savio legislatore attende per ordinario alle qualità speciali di siffatto genio, quando piglia a specificare con la formazione delle sue leggi i diritti naturali de' cittadini.

2675. Sino al tempo della emancipazione i figli dipendono totalmente dalla patria potestà della famiglia; quindi è lor vietato di uscirne senza ottenere tal facoltà da' genitori. Di qui nasce il bisogno del consenso di costoro al coniugio de' figli; poichè i figli mediante il coniugio vengonsi a costituire in un' altra società domestica tutta nuova e indipendente, e per tal ragione sottraggonsi alla potestà de' genitori; or è evidente che i sudditi naturali di qualunque autorità non potrebbero da lei sottrarsi indipendentemente dal suo consenso senza una giuridica lesione di lei.

2676. Ma fin dove stendesi il dovere de' figli in ordine al consenso de' genitori? posson questi assolutamente impedirne il coniugio finchè ritengono la patria potestà?

2677. Certamente; poichè la società di famiglia ha un fine determinato il quale non si può adempiere insino a un dato tempo qual è quello della età maggiore dei figli; or da una società a tempo determinato vedemmo niun de' soci potersi trar fuori senza offendere i doveri sociali, e il suo governo ch'è inteso al mantenimento di tali doveri dev'essere in facoltà d' impedirlo; quindi non dubitiamo di rispondere affermativamente alla suddetta quistione.

2678. Sol quando i figli hanno trascorsa l'età minore, sono in dritto di uscire della famiglia senza lesione de' sociali doveri; ma ragione pur vuole che interpellino l'autorità de' genitori in ossequio della medesima a cui son debitori di ogni sorta beneficii; quindi suol dirsi che il matrimonio de' figli in età maggiore esige l' atto rispettoso verso i genitori per la sua legalità. La natura del medesimo importa che sia un atto riverenziale ed officioso per ottenere il concorso della volontà dei genitori all'opera de' figli; ma essendo questa un'azione giuridica, la sua legittimità non dipende da un tal concorso; laonde emesso l' atto rispettoso, il matrimonio si può contrarre anche malgrado la volontà de' genitori.

DRITTI RECIPROCI DE' FIGLI.

2679. I figli hanno de' mutui dritti tra loro — 2680. Essi sono giuridicamente eguali, l' uno rispetto all' altro — 2681. Questo dritto di eguaglianza compendia in se tutto il Dritto privato della società parenta-

le — 2682. Dritto di primogenitura — 2683. Esagerazione del medesimo — 2684. Speciosa ragione con cui pretendesi di sostenerlo — 2685. A tal ragione appoggiansi ancora i *fedecommessi* e le *sostituzioni* — 2686. Esame del dritto proposto: la giustizia è la vera causa della stabilità della famiglia — 2687. Ella non richiede sempre un successore nell' esercizio dell' autorità domestica — 2688. Caso speciale in cui occorre tal successore — 2689. Il primogenito non ha dritto ad una maggior porzione del reditaggio domestico — 2690. Circostanza in cui sussiste tal dritto — 2691. L' inalienabilità del reditaggio ripugna al dritto di successione — 2692. Offende la patria potestà dell' erede, che divien capo di nuova famiglia — 2693. Il progresso della società domestica è impedito dalla istituzione de' fedecommessi — 2694. Origine di questa istituzione dal feudalismo del Medio Evo — 2695. Disordini sociali, di cui fu cagione — 2696. Temperamento, col quale il dritto di primogenitura vien sostenuto dalla scuola teologica — 2697. Un tal dritto così temperato non offre certamente l' istessa ingiustizia — 2698. Ma ripugna al principio della divisione dell' asse ereditario in parte disponibile e in parte legittima — 2699. È vano il pretesto di accrescere sua mercè lo splendore delle famiglie — 2700. Questo dritto mal si appoggia all' autorità della Bibbia — 2701. Il desiderio di ripristinarlo è antisociale.

2679. I figli come membri della famiglia han mutui dritti tra loro come i membri di ogni altra società: il complesso di tali dritti costituisce il Dritto privato o comunale della famiglia. Noi saremo assai brevi nella sua esposizione, perchè non ci offre molti particolari.

2680. I figli han tutti il medesimo titolo giuridico in grembo alla società domestica; poichè tal società formasi per via della generazione; or vi ha forse dubbio che ogni figlio sia egualmente generato dal padre e dalla madre congiunti in legittimo coniugio? dunque i dritti che i figli han l'uno rispetto all'altro come membri della stessa famiglia sono eguali per tutti loro.

2681. Possiam dire che siffatta uguaglianza giuridica compendia in se il Dritto domestico privato; poichè i dritti privati speciali della famiglia son quei medesimi che hanno i figli verso i genitori, tranne la differenza de' titoli; poichè gli uni fondansi nel rapporto che intercede tra i membri della famiglia e il lor capo, e gli altri in quello de' membri tra loro; quindi non abbiamo che a ripetere quanto si è mentovato nell'antecedente lezione, dicendo che ciascun figlio ha del pari che tutti gli altri i dritti di essere raccolto, di ricevere un'educazione, di essere ammesso all'uso de' beni domestici, di ricevere un decente ed onesto collocamento, di essere chiamato alla successione ereditaria, di essere aiutato e difeso, di emanciparsi all'età maggiore, e di uscire della famiglia anche prima di tale età per unirsi in matrimonio, previo il consenso de' genitori. E ciò facen-

do non potrebbesi opporgli verun ostacolo da' fratelli o dalle sorelle senza una lesione giuridica.

2682. Questa idea del Dritto domestico privato non brilla egualmente allo sguardo di tutti i filosofi; poichè molti di costoro, quasi tutti della scuola tradizionale o teologica pretendono di stabilire un dritto singolare in favore del primogenito de' figli, il quale appellasi il dritto di primogenitura. Esso importerebbe il dritto di esercitare nella famiglia l'autorità del comando e di rappresentare il suo capo dopo la morte de' genitori, non che di raccogliere una porzione maggiore della loro eredità.

2683. Questo fu di molto esagerato nel feudalismo; poichè ivi il primogenito de' maschi toccava tutto il reditaggio, e i cadetti non aveano che il dritto ad essere da lui sostentati.

2684. La più speciosa delle ragioni addotte in sostegno del dritto allegato è la perpetuità della famiglia; poichè, dicono gli autori che lo mantengono, la famiglia è il sustrato della civil compagnia, e dalla sua stabilità e dal suo splendore dipende la forza e la bellezza dell'ordine civile; dunque la legge naturale che autorizza la società ad ogni mezzo indispensabile per conservarsi rassodarsi e fiorire in ogni tempo, non può a meno di fondare il dritto di primogenitura nella famiglia. Imperocchè questa alla morte de' genitori si scioglierebbe se mancasse un lor successore nella patria potestà per tenerne il governo: quegli poi che lor succede naturalmente nella medesima è il primogenito giusta la massima de' giureconsulti. = *Prior in tempore, potior in iure* = corrispondente all'altra della Bibbia = *Prior in donis, maior in imperio* =. L'istesso fondamento avrebbe l'altra parte di quel dritto in ordine alla successione ereditaria; poichè la famiglia non può sostenersi senza una proprietà sufficiente; dunque il primogenito ch'è destinato a perpetuarla dee raccogliere una maggior porzione della eredità domestica.

2685. Siffatta ragione è il titolo de' fedecommessi e delle sostituzioni, ritenuti da tutti coloro che riconoscono il dritto di primogenitura: gli uni e le altre sono istituzioni civili fondate in sostegno della famiglia. Infatti se la proprietà stabile è una condizione per la stabilità delle famiglie, quando vogliasi che queste possano durare in perpetuo, bisogna impedire la dispersione e l'alienazione di quella proprietà che potrebbe aver luogo per volontà del loro capo; quindi costui succedendo al reditaggio paterno non dee poterlo alienare e disperdere, ma solo usufruttuarlo e trasmetterne intatta la proprietà al suo futuro successore, primogenito della seguente generazione. In tal guisa il primogenito non è che un erede fiduciario, alla cui fede è commessa la pura e semplice amministrazione del reditaggio: la famiglia propriamente ne avrebbe il dominio,

come quella al cui mantenimento è destinato per sempre; quindi deriva il nome di fedecommesso.

2686. Esaminando questa dottrina noi vi troviamo la verità di un principio applicato a sproposito: questo principio è la stabilità della famiglia. Non vi è dubbio che la famiglia debba costituirsi sopra solide basi quando si voglia ottenere consistenza nello Stato; ma è da avvertire che la base più solida di ogni società è la giustizia, poichè la forza della società sta nell'ordine, il quale fuori della giustizia è impossibile a mantenere.

2687. Or vediamo, se la giustizia sociale comporti nella famiglia la esistenza del dritto di primogenitura nel modo che vien determinato da'seguaci della scuola tradizionale o teologica. La famiglia ha per fine la formazion dell'essere fisico e morale de'figli; compiuto il quale, costoro vengono emancipati per legge naturale dal suo governo e trovansi nella condizione di seguire la propria individuale destinazione. Ov'è dunque il bisogno di un successore nell'autorità del comando alla morte de'genitori?

2688. Ciò può aver luogo allorchè i genitori defunti lasciano de' figli nella età minore, i quali han d'uopo ancora di un governo famigliare per raggiungere il loro scopo domestico; ma quando i figli sian maggiori di età ed usciti dalla potestà de'genitori a segno di potere mediante il conjugio stabilire una nuova famiglia, non apparisce ragion di sorta della loro soggezione all'autorità del primogenito. Ciò intorno a quella parte del dritto di primogenitura che riguarda la successione alla patria potestà.

2689. Quanto all'altra parte che si attiene alla proprietà domestica che vuolsi toccare in sorte al primogenito in maggior porzione e rimanere inalienabile per trasmettersi di generazione in generazione senza disperdersi giammai, ella non ha miglior fondamento, almeno in generale. Imperocchè i figli abbisognano di una parte della domestica proprietà, perchè questa è necessaria per il decente ed onesto collocamento di essi; or un tal bisogno sussiste egualmente per tutti; perchè dunque il primogenito raccoglierebbe una parte maggiore del reditaggio?

2690. Sol quando il reditaggio domestico risultasse dal lavoro de'figli, se non tutto, almeno in gran parte, e il primogenito avesse più degli altri conferito al suo acquisto ed aumento, la giustizia sociale vorrebbe che egli vi partecipasse ancora più degli altri figli all'epoca della successione ereditaria; poichè sarebbe questo un compenso giustissimo delle sue maggiori fatiche od una retribuzione de'maggiori servigi da lui prestati alla famiglia.

2691. Rispetto poi all'inalienabilità del reditaggio toccato al primogenito, essa ci sembra del tutto ripugnante alla giustizia in gene-

rale ed all'interesse della famiglia in particolare. Imperocchè se il primogenito divien capo di una famiglia per conjugio legittimo, ciascun de' suoi figli ha dritto ad una parte del suo reditaggio per costituirsi onestamente e decentemente in società; or posta la inalienabilità del medesimo, come potria attuarsi un tal dritto? non vedesi qui il sagrificio di tutti i figli ad un solo qual è il primogenito?

2692. Inoltre il primogenito divenuto capo di famiglia, dee godere la pienezza della patria potestà, perchè questa occorre tutta al buon governo della famiglia; or la facoltà di disporre liberamente del patrimonio domestico non fa parte integrante di tal potestà? come dunque potria sottrarsi dal capo della nuova famiglia senza nuocere all'interesse di lei? Quanti casi non occorrono che rendono indispensabile l'alienazione del patrimonio domestico sia in tutto che in parte, e ciò per bene della famiglia? allora per condiscendenza a un vano desio del primo padre, qual è quello di perpetuare lo splendor di sua casa, sarebbe manomesso il benessere di tutte le sue future generazioni.

2693. La famiglia ha un doppio bisogno, l'uno di conservazione e l'altro di progresso: il 1. è condizionato al 2., come punto di appoggio e di slancio per mettersi in moto e sostenersi nel medesimo; quindi ripugna d'invertere l'ordine ed impedire il progresso della famiglia per tema di compromettere la sua stabilità. Or ciò avviene qualora si lega tutto o la maggior parte del domestico reditaggio alla persona del primogenito obbligandolo a trasmetterlo intatto nel modo istesso alla seguente generazione; poichè allora di ogni famiglia non può spiccarsi che un sol ramo, il cui vigore dee serbarsi col succhio tratto dalle vene di tutti gli altri: il ramo primogenito può solo aspirare ad un vero ingrandimento all'ombra del privilegio, e i rami cadetti son condannati a perire od almeno vivere una vita languida e stentata; dunque il progresso della famiglia che si avvera nella sua moltiplicazione successiva, non soffre la istituzione civile del fedecommesso e della sostituzione.

2694. La civil compagnia che l'ha quasi generalmente dismessa nella formazione de' nuovi codici, non può guardarla senza orrore; infatti quella istituzione portò i suoi frutti a tempo suo, cioè all'epoca de' governi feudali del medio evo, in cui si svolse in tutta la sua estensione. I signori de' feudi, ebbri delle vittorie riportate sulle terre dell'imperio romano, furono invasi dallo spirito della vanità e dell'orgoglio, e nutrirono il desio di perpetuare la gloria loro lasciandone tutti i titoli nella propria famiglia; e perchè non scapitassero di splendore mercè la loro divisione, li concentrarон tutti come in un foco nella persona del primogenito e disposero con legge irrevocabile che fossero egualmente trasmessi dal medesimo anche al

solo primogenito di progenie in progenie; quindi la famiglia, che per sua natura è la società più benefica, fu organata a vantaggio di un solo suo membro e si governò a dispotismo.

2695. In fatti il primogenito raccoglieva tutta la eredità di lei, esercitava la patria potestà nel suo seno, gli altri figli a lui soggetti non poteano pretenderne che il solo sostentamento, erano impediti di costituirsi in una splendida condizione sociale, perchè privi di un giusto assegnamento, e vedevansi costretti o di vivere servilmente in casa o di esporsi in balia della fortuna andando in cerca di ventura. Non potendo contrarre giuste nozze e corrispondenti al lustro di lor famiglia per manco di proprietà, rompevano ordinariamente nel concubinaggio: altre volte insofferenti del dispotismo fraterno abbracciavano per disperazione la vita claustrale portando seco ne'chiostri l'invidia il dispetto ed ogni altra passione che suol destarsi negli animi disperati; quindi la famiglia civile e religiosa diventò sede di ogni sorta immoralità e disordine.

2696. Niuno degli spiriti colti ignora la verità di questo fatto, poichè la storia il descrive a colori vivissimi; laonde gli stessi autori della scuola teologica che distinguonsi per l'ardente loro aspirazione alle beatitudini del medio evo, vedendone la cagione precipua nella esagerazione del dritto di primogenitura, la condannano schiettamente, e si sforzano di restringere quel dritto dentro alcuni limiti ove non sembra loro capace di partorire le stesse funeste conseguenze. Così il P. G. Ventura nel suo Saggio sul potere pubblico dopo avere sfogato il suo livore contro i legislatori moderni, perchè hanno introdotto nella famiglia il principio dell'eguaglianza tra i figli e così annullato co'fedecommessi e le sostituzioni il dritto di primogenitura propone che questo sia ristorato nell'interesse domestico e civile; ma con tale restrizione che la casa paterna cada indivisa in sorte al primogenito, e della eredità rimanente vada a lui per fedecommesso quella parte disponibile che la legge concede in piena libertà al testatore.

2697. Non è a dubitare che limitato in questa guisa il dritto di primogenitura eviti in parte quei disordini che ne abbiamo osservato; poichè malgrado il privilegio conceduto al primogenito gli altri figli succedendo nella quota legittima del redità hanno assicurato un onesto e decente collocamento.

2698. Ma è pur certo che destinando allo scopo da lui voluto la parte disponibile della eredità vien falsandosi il principio giuridico in cui si poggia; poichè la divisione dell'asse ereditario in due parti, l'una legittima che va a'figli in rate eguali indipendentemente dall'arbitrio del capo di famiglia, e l'altra disponibile di cui può questi disporre a suo grado, fondasi nella idea che i membri della fami-

glia possono meritare più o meno di essere contemplati dal suo capo per servigi o bisogni speciali; quindi bisogna che nella divisione de' beni domestici una parte sia in piena disposizione del suddetto capo ond'egli valga a pareggiare le partite secondo la ragione della giustizia distributrice. Or non può negarsi che qualsiasi de' figli sia capace di acquistare un titolo ad una maggior porzione del patrimonio sociale; perchè dunque legare al solo primogenito la disponibile?

2699. Il ricorrere al pretesto di perpetuare lo splendor della famiglia è troppo vano; poichè questo scopo si ottiene assai meglio quando ciascun de' figli mediante una educazione perfetta ed un assegnamento proporzionato alle facoltà domestiche sia posto in grado di adempiere agevolmente la sua destinazione individuale: ognun di essi potrà allora costituirsi in vantaggiosa condizione in mezzo alla civil compagnia, e farsi capo di una nuova famiglia fiorente di ogni sorta di virtù e di gloria; quindi lo splendore di quella onde sonosi diramati crescerà al modo istesso che lo splendore di un astro il quale divien centro di un gruppo luminoso formato da altre stelle staccantisi dal suo seno di tempo in tempo.

2700. Egli è fuor di proposito di appellare all'autorità della Bibbia che pare di riconoscere il dritto di primogeniturà: questo apparisce solo nelle pagine dell'Antico Testamento in persona de' patriarchi degli ebrei; ma nel Nuovo non vedesi affatto commendato. Ora richiamando alla memoria la divina destinazione del popolo ebreo s'intende di leggieri la ragion di quel dritto: questo popolo era sortito a custodire il deposito della celeste rivelazione che dovea nella pienezza dei tempi rigenerare l'Umanità; quindi fu organato sul solo principio della stabilità sociale e però si attese a rendere in esso immobile la proprietà, permettendone l'alienazione per un dato tempo soltanto, dopo il quale ritornava a' suoi primi possessori. La famiglia fu costituita sulla stessa base, e per tal ragione ebbe in lei più vigore il dritto di primogenitura. Ma giunta la pienezza de'tempi in cui venne il Cristo per rimettere in sulla via del progresso la umana società, le antiche istituzioni disparvero e promulgossi il principio dell'eguaglianza morale degli uomini la quale porta seco la loro uguaglianza giuridica; quindi svanì la legge del privilegio dal seno della famiglia e dello Stato, e come non si riconobbe più il divario innaturale del greco e del barbaro nel Dritto internazionale, così fu dismesso l'altro non meno innaturale del libero e del servo, del primo e del secondo genito nel Dritto civile e nel Dritto domestico.

2701. Sussistendo questo fondamentale principio ch'è il punto di slancio per il moto progressivo della società, sarebbe un'opera antisociale ogni tentativo di ripristinare l'antico organismo di essa e

però di far rivivere le istituzioni destinate a rendere la proprietà immobile nella famiglia, come sono la primogenitura i fedecommessi i maggioraschi e le sostituzioni. Lasciamo a coloro che infatuati di tutto quello che ha il prestigio dell'antichità non sanno staccarsi col pensiero e col sentimento dal medio evo e pretendono di spingere indietro il genere umano contrastando all'impulso di una forza soprannaturale che lo muove irresistibilmente verso l'avvenire.

DRITTO ESTERNO DELLA SOCIETA' DOMESTICA.

2702. La società domestica è in rapporto con le società teocratica e civile — 2703. Questo suo rapporto è il fondamento del Dritto domestico esterno — 2704. Rapporto tra la società domestica e la società teocratica — 2705. La società conjugate non può raggiungere il suo scopo indipendentemente dalla Chiesa — 2706 e 2707. Conferma di tal verità — 2708. Dal rapporto della società conjugale con la Chiesa nascono gl'impedimenti canonici del matrimonio — 2709. Perchè gl'impedimenti canonici contengono ancora gl'impedimenti naturali? — 2710. Perchè la Chiesa appone al matrimonio altri impedimenti suoi propri? divisione di questi ultimi — 2711. Impedimenti dirimenti: 1. disparità del culto — 2712. 2. e 3. affinità ed onestà pubblica — 2713. Loro differenza — 2714. 4. Clandestinità — 2715. 5. Delitto — 2716. Avvertenza intorno al medesimo — 2717. Impedimenti proibenti: natura di essi — 2718. Specificazione de' medesimi — 2719. Ragione che induce la Chiesa ad apporre tal sorta d'impedimenti — 2720. Obbiezione 2721. Risposta — 2722. Conferma della risposta — 2723. Rapporto della società parentale con la Chiesa — 2724. Confusione di queste due società in una sola — 2725. Ella ebbe luogo ai primordi del genere umano — 2726. Cessò in seguito per la moltiplicazione del medesimo — 2727. La distinzione delle suddette società cominciò nella istituzione del Giudaismo e fu compiuta dal Cristianesimo — 2728. La Chiesa ha un primato sulla società domestica — 2729. Proposta di una quistione su i limiti dell'autorità della Chiesa nella famiglia — 2730. Scioglimento di essa — 2731. Quando sia lecito di torre a' genitori la educazione de' loro figli.

2702. La famiglia non assorbe certamente in se stessa tutto il mondo sociale; poichè è ristrettissima nella sua estensione; inoltre il suo fine non è il fine assoluto, poichè ella tende a formar l'essere umano; or questo essere formato che siasi deve procedere al compimento della sua nobile destinazione, la quale gli è fissata propriamente dalla società teocratica e gli è agevolata dal consorzio civile; quindi vedesi come la famiglia entri in relazione con la Chiesa e con lo Stato.

2703. Questa relazione induce in lei de'dritti e de'doveri verso l'una e l'altra di queste due società, il complesso de'quali forma il suo Dritto esterno. Sforziamoci di tracciarne il disegno, poichè la cognizione del medesimo giova assai per l'accordo della famiglia con lo Stato e la Chiesa.

2704. La famiglia ha un intimo rapporto con la Chiesa; infatti la Chiesa ha per proprio fine il bene assoluto ed universale che eminentemente contiene in se tutti gli altri; dunque comprende il fine della famiglia ch'è un bene particolare, essendo evidente che il bene particolare è una derivazione del bene universale.

2705. A scorgere con maggiore precisione un tal rapporto richiamiamo nella mente le due società elementari onde consta la famiglia, che sono la società conjugale e la società parentale. La 1. ha per scopo la piena unione dell'uomo e della donna secondo l'ordine della retta ragione; or questo scopo non può conseguirsi indipendentemente dalla Chiesa. Imperocchè il bene assoluto è il vero ed unico centro di unione per gli uomini: esso è il termine delle più alte aspirazioni dell'animo umano: l'intelligenza finchè non giunge a percepirlo non sa fermarsi nelle sue ricerche scientifiche, e il cuore se non entra nel suo possesso, è sempre irrequieto; quindi accade che non vi ha armonia verace d'intelletto e di volontà per gli esseri umani, se ei non si accordano nella idea e nell'amore di quel bene. Or la Chiesa possiede in proprio la dottrina compiuta ed autorevole del bene assoluto, e la sua legge è solo efficace per farlo amare; dunque la società conjugale se vuol raggiungere il proprio fine di congiungere pienamente l'intelligenza e il cuore dell'uomo e della donna dee dipendere dalla Chiesa.

2706. Fuor della Chiesa l'uomo e la donna non possono stringersi che in unione corporea e materiale, e il loro conjugio riducesi ad una pura e semplice convivenza sostenuta dal solo stimolo del piacere sensibile e dell'interesse; quindi riesce accidentale e temporaneo, poichè lo stimolo del piacere sensibile s'indebolisce cogli anni e l'interesse soggiace a mille vicende. Tutti i popoli han sentito questa verità quasi per istinto; onde che han sempre coperto col velo della religione il conjugio ed accompagnata con riti sacri la sua celebrazione.

2707. Il conjugio per corrispondere perfettamente al suo scopo abbisogna, siccome abbiam veduto a suo luogo, di due condizioni, quali sono la unicità e la indissolubilità; or la Chiesa è quella che mantiene e garentisce l'adempimento di siffatte condizioni; quindi fuor della Chiesa non vi ha perfetto conjugio. Tutto ciò dimostra invittimamente che la società conjugale vuol essere subordinata alla Chiesa.

2708. Stante un tal rapporto è naturale il pensare che la Chiesa abbia il dritto di regolare con certe leggi tal società; quindi nasce la idea di un' altra specie d'impedimenti del coniugio, quali sono gli impedimenti canonici. Infatti se il conjugio ha nel suo fine un elemento religioso, è chiaro che la sua piena legittimità dipende pure da alcune condizioni religiose necessarie a mantenere ed assicurare quel suo elemento; or la Chiesa come unica e vera società religiosa è solo investita dell'autorità competente per istabilire le condizioni suddette; dunque la società conjugale dee riceverle dalla Chiesa, e il difetto di esse v'induce un legittimo impedimento. Tal sorta d'impedimento dicesi canonico, perchè vien indotto dalle leggi della Chiesa che portano il nome di canoni.

2709. Molti sono gl'impedimenti canonici mentovati da tutti gli scrittori ecclesiastici; ma è da avvertire che la più parte di essi sono impedimenti naturali da noi già rammentati innanzi discorrendo di questa materia. Imperocchè la legge della Chiesa è completa e perfetta, conforme al suo fine; quindi consacra e sanziona tutti i precetti naturali aggiungendo loro il peso di un'autorità positiva divina. Ella venne a ristorare la società decaduta per la trasgressione della legge naturale; or ciò sarebbe stato impossibile senza richiamare questa legge nel suo pieno vigore, laonde dovea riconoscere e confermare le sue prescrizioni intorno alla validità del matrimonio.

2710. Ma la Chiesa venia ancora a perfezionare l'Umanità abilitandola a salire a quel grado di virtù sublime che additò il Redentore in quelle sue parole = *Estote perfecti sicut pater vester caelestis perfectus est* =; pigliando adunque a regolare il matrimonio ch'è la sorgente delle umane generazioni, oltre alle condizioni dettate dalla legge naturale, ne aggiunse delle altre destinate a conferirgli maggior perfezione. Così ebbero luogo nuovi impedimenti matrimoniali, in parte dirimenti, e in parte proibenti o impedienti, detti canonici.

2711. I primi son cinque, la disparità di culto, l'affinità, la pubblica onestà, la clandestinità e il delitto. La disparità di culto rende nullo il matrimonio contratto da un coniuge battezzato con un altro non battezzato, com'è quello di un cristiano con una donna infedele: questo impedimento è legittimo, poichè impedisce la piena unione coniugale. Infatti quando non vi ha tra due conjugi la comunione della fede religiosa, com'è possibile che ei si uniscano pienamente dal lato intellettuale e morale? L'unione intellettuale e morale suppone un centro in cui concorrano gl'intelletti e le volontà; il quale non può essere che il vero e il bene assoluto, essendo questo il sommo scopo delle loro ingenite aspirazioni; or il vero e il bene assoluto non è reale e concreto che nella religione, poichè si

converte con Dio; dunque l'unità di fede religiosa è indispensabile alla pienezza dell'unione conjugale, e però la disparità di culto è un legittimo impedimento apposto dalla Chiesa al matrimonio.

2712. Non meno legittimi sono i due seguenti dell'affinità ed onestà pubblica; poichè la Chiesa come società perfettissima dee promuovere ognora il maggior perfezionamento degli uomini, specialmente dal lato del costume; or questi impedimenti conducono assai bene alla bontà del costume, poichè la famigliarità conjugale se stendasi a'prossimi parenti, rimuove dal loro consorzio quel ritegno morale e quel sacro pudore che forma il più bel pregio della società domestica. Questa società è intesa di sua natura alla parte più importante dell'educazione, costituita dalle prime abitudini morali; poichè queste abitudini sono il germe di tutta la vita dell'uomo; laonde bisogna tener lungi dal suo seno qualunque influenza poco favorevole alla purezza del costume; or quando un conjuge potesse contrarre il matrimonio co'suoi affini, la famigliarità conjugale tra lui e costoro sostituirebbe alla verecondia la licenza, rilascerebbe i vincoli del costume privato, e torrebbe dalle radici la moralità pubblica; tocca dunque alla pubblica morale d'impedire tal sorta di matrimonio.

2713. L'impedimento dell'affinità differisce dall'altro dell'onestà pubblica in quanto che il 1. nasce dalla copula lecita o illecita, e il 2. dal matrimonio rato e dagli sponsali validi; inoltre il 1. nascendo dalla copula lecita ossia dal legittimo matrimonio rato e consumato si estende a'consanguinei del proprio conjuge sino al 4. grado, e sino al 2. se nasce da copula illecita; il 2. poi quando deriva dal matrimonio rato e non consumato, stendesi pure al 4. grado; ma derivando dagli sponsali validi si restringe a'consanguinei di 1. grado solamente, come sono i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di uno de'fidanzati rispetto all'altro.

2714. La clandestinità ha luogo nel matrimonio allorchè lo si celebra senza l'intervento del proprio parroco o di un sacerdote da lui delegato e di due o tre testimoni: essa è pure un legittimo impedimento posto dalla Chiesa nel Concilio di Trento, poichè rende incerto il fatto dell'unione conjugale ed apre l'adito a mille abusi intorno alla medesima, come sono p. e. la facilità del divorzio, la illegittimità della prole, e via dicendo.

2715. Il delitto che impedisce il matrimonio e l'annulla quando tentisi di celebrarlo, si è l'adulterio e il conjugicidio. L'adulterio dev'essere formale e consumato, cioè conosciuto da ambedue le parti e realmente avvenuto, non già semplicemente tentato; deve inoltre essere accompagnato dalla promessa di sposar l'adultera dopo la morte del marito di lei, o dal tentativo di spo-

sarla, vivente ancora la propria moglie, e di consumare il preteso matrimonio; la promessa in fine dev'essere accettata al meno implicitamente, e non rivocata: allora l'adulterio induce l'impedimento, la cui legittimità è troppo evidente, poichè essa tende direttamente a scemar l'incentivo a questa specie di delitto.

2716. Il conjugicidio può essere separato o congiunto con l'adulterio: nel 1. caso bisogna che siavi complicità dall'una e dall'altra parte, cioè della persona che uccide il proprio conjuge e dell'altra che vuol sposarsi da lei; nel 2. poi basta che una sola delle due persone adultere sia complice dell'omicidio: in ambedue i casi è necessario che il conjugicidio sia commesso con la mira del matrimonio. Allora induce un legittimo impedimento, il quale ha per oggetto di assicurare la vita di un conjuge contro le insidie dell'altro.

2717. Gl'impedimenti impedienti rendono soltanto illecito un matrimonio che per se stesso è valido, in guisa che le persone che lo contraggono fannosi ree di un peccato, ma non si possono sciogliere dopo la sua consumazione; quindi al cessare del peccato non abbisognano di convalidare la loro unione conjugale con altro contratto. Questo riman sospeso ne'soli suoi effetti quali sono le grazie sagramentali e li produce in tutto il loro vigore al togliersi dell'impedimento.

2718. Essi riduconsi a'seguenti: la proibizione del giudice ecclesiastico di passare alla celebrazione del matrimonio, il voto semplice di castità, l'interdizione delle nozze ne' tempi proibiti che sono dalla prima Domenica dell'Avvento sino all'Epifania e dal Mercoledì delle ceneri sino alla Domenica in *Albis*, gli sponsali con altra persona tuttora sussistenti, lo stato dell'anima in peccato, il vincolo della scomunica, e l'eresia di uno degli sposi.

2719. La ragione per cui la Chiesa proibisce solo e non invalida i matrimonî contratti con tali impedimenti si è che quelli hanno in se qualche vizio che adduce un male ed opponesi alla loro perfezione; ma questo male è minor di quello che ne verrebbe per il loro annullamento; quindi se ne ritiene la validità in virtù di quel principio morale che prescrive di evitare il maggiore tra due mali, di cui l'uno o l'altro è inevitabile.

2720. Pria di lasciare la materia degl'impedimenti canonici dobbiamo rispondere ad una obbiezione: dicesi che l'autorità della Chiesa interviene nel matrimonio per regolare il suo elemento religioso consistente nel carattere sacramentale; or questo carattere si sopraggiunge al matrimonio considerato come contratto ed unione naturale, e però suppone che naturalmente sia valido; come dunque potrà annullarlo la Chiesa per difetto di una

condizione per la validità del sagramento? quindi parrebbe che l'autorità ecclesiastica non si stendesse a segno di apporre al matrimonio un impedimento dirimente.

2721. Ma è da riflettere che la Chiesa come unica e fedele dispensatrice de' sagramenti istituiti dal Cristo suo fondatore ha tutta l'autorità necessaria per determinare sì la loro forma che la loro materia; poichè l'una e l'altra ne son parti integranti ed essenziali; or la materia del sagramento nel caso nostro è il contratto matrimoniale; dunque la Chiesa ha potestà di determinare le condizioni di un tal contratto che il rendano materia conveniente a ricevere in se il carattere sagramentale.

2722. L'elemento naturale del matrimonio è subordinato al suo elemento sovrannaturale, come un mezzo al suo fine; or è evidente che il valore del mezzo dipende dal suo rapporto col fine, ed è metafisicamente nullo quando sia inetto a farlo raggiungere; dunque il contratto matrimoniale può bene dichiararsi nullo dalla Chiesa allorchè è privo delle condizioni onde abbisogna per diventar sagramento.

2723. Ciò intorno al rapporto della società conjugale con la Chiesa. La società parentale, altro ramo della famiglia, è pure in relazione con la società teocratica; poichè ella ha in se un elemento morale e religioso, essendo destinata a formare l'essere completo della prole; dunque dipende dalla Chiesa ch'è l'unica società investita da Dio del potere di custodire dichiarare e svolgere l'idea morale. Infatti la prole ha mestieri di una educazione, poichè questa soltanto può esplicare il germe della sua attività naturale e fornirla di quel carattere personale che costituisce propriamente il suo essere specifico; or la Chiesa ha ricevuto la missione di educare l'Umanità, al meno durante la infanzia di lei; ella dunque ha un'autorità direttrice sulla società parentale in ordine alla sua educazione.

2724. Fuvvi un tempo in cui la famiglia adempì da se stessa l'ufficio religioso e morale indipendentemente dal sacerdozio esteriore; talchè il padre, legittimo capo di lei, n'era insieme sacerdote e pontefice, e la sua casa era il tempio ove adoravasi la divinità ed offrivansi voti e sagrifizi; quindi sembrar potrebbe non essere indispensabile la dipendenza della famiglia dalla Chiesa come noi l'abbiam fermata.

2725. Ma ciò accadde ne' primordî del Mondo ove l'umana società era in erba e non avea spiegato ancora la varietà delle sue forme; quindi la famiglia come germe di tal società doveva adempiere tutte le funzioni di lei domestiche civili e religiose, e però il suo capo, il padre, era a un tempo re e sacerdote, legislatore magi-

strato e guerriero. La età de' patriarchi ne porge il più splendido esempio; e di vero, essi reggevano politicamente la loro progenie, brandivan la spada per difenderla in giusta guerra, giudicavano i suoi litigi, immolavano per lei vittime all'Altissimo e l'iniziavano alla Fede, come apparisce dal Genesi in persona di Abele, di Enos, di Noè, di Abramo e di Giacobbe.

2726. Però moltiplicatasi la generazione degli uomini col processo del tempo, la famiglia sentì il bisogno della division del lavoro, l'autorità sociale fu distinta nella varietà delle sue funzioni, e sursero l'una di rincontro all'altra le società domestica religiosa e civile; ognuna di esse assunse un ufficio distinto, la famiglia di formar l'uomo continuando l'opera creatrice di Dio, lo Stato di proteggere la famiglia, proseguendo l'opera conservatrice di Lui, e la Chiesa d'istruire la famiglia e lo Stato compiendone l'opera santificatrice.

2727. Ciò videsi nella istituzione del Giudaismo, ove il Sacerdozio è separato dalla famiglia ed esercitato da una tribù privilegiata che fu quella di Levi: così la società domestica si distinse dalla società religiosa. A tempo de' Re apparve ancora distintamente la società dello Stato ch'era confusa nella seconda, poichè la nazione giudaica avea un governo teocratico: allora il Re si distinse dal sacerdote, come questo dal padre di famiglia. Il Cristianesimo succedendo al Giudaismo mantenne cosiffatte distinzioni, poichè eran conformi alla natura delle cose; anzi le avvalorò con la sua sanzione ingiungendo a' figli la ubbidienza a' genitori ed a' cittadini quella verso il sovrano. D'allora le tre potestà sociali domestica civile e religiosa si distinsero nettamente e vidersi operare liberamente, ciascuna dentro i propri confini, ma con accordo ed armonia, perchè formano un ordine solo ch'è l'ordine sociale.

2728. Essendo in quest'ordine collocata al più alto posto la Chiesa, ragion vuole che le altre due società inferiori riconoscano l'autorità di lei e seguano il suo indirizzo in quelle cose che si attengono al fine religioso, com'è p. e. la educazione religiosa e morale; quindi nasce un limite delle due potestà domestica e civile.

2729. Stante questo limite si dimanda se la Chiesa può giuridicamente torre a' genitori la facoltà di educare i figli per educarli da se stessa sul pretesto che la educazione non guidata da lei tornerebbe in danno anzi che a vantaggio sociale.

2730. Noi non vediamo questo dritto nella Chiesa; poichè la sua esistenza ripugnerebbe all'armonia tra la famiglia e la Chiesa. La Chiesa non può rendere impossibile alla potestà domestica il conseguimento del suo fine speciale ch'è la formazione dell'essere fisico e morale de' figli; or l'educazione è l'unico mezzo a ciò conducen-

te; dunque la Chiesa non può togliere a' genitori la facoltà di dare la educazione a' propri figli. Ciò riguarda ancora la educazione religiosa; poichè la famiglia gode il diritto della libertà di coscienza; laonde i genitori che ne tengono il governo possono pretendere di non esser turbati nell' istruzione religiosa de' propri figli, quando non pregiudicano da questa parte alle altre famiglie.

2731. Solo nel caso che tale istruzione sia evidentemente immorale o contraria alla fede da essoloro accettata, possono spogliarsi del dritto di educare i figli in pena della loro prevaricazione.

CONTINUAZIONE E FINE DEL DRITTO DOMESTICO ESTERNO.

2732. Rapporto tra la Famiglia e lo Stato — 2733. Necessità di un tal rapporto — 2734. Esso limita rispettivamente tali società nell' esercizio de' loro propri poteri — 2735. Lo Stato non può impedire la formazione del conjugio, onde ha origine la Famiglia — 2736. Ma ha il dritto di conoscere la sua formazione ed accertarsene — 2737. In virtù di un tal dritto vi può apporre alcune condizioni — 2738. Il difetto di queste condizioni dà luogo ad un' altra specie d' impedimenti matrimoniali, quali sono gl' impedimenti civili — 2739. Alcuni teologi impugnano allo Stato la facoltà di apporre questi impedimenti: 1. Ragione — 2740. 2. Ragione — 2741. Confutazione della 1. ragione — 2742. Conferma della confutazione — 2743. La 2. ragione non è più soda della 1. — 2744. Ulteriore dimostrazione di tal verità — 2745. Quistione: può la Chiesa annullare il matrimonio valido per le leggi dello Stato, e viceversa? — 2746. Soluzione affermativa della 1. parte — 2747. Soluzione negativa della 2. parte — 2748. Conferma di questa soluzione — 2749. Del matrimonio civile: principio con cui si stabilisce la sua separazione dal matrimonio ecclesiastico — 2750. Vero senso in cui può sostenersi tal separazione — 2751. Esagerazione della medesima — 2752. Lo Stato non può autorizzarla a questo segno — 2753. Altro modo in cui vuol proporsi nell' ultimo aspetto la quistione accennata — 2754. Soluzione della medesima — 2755. Rapporto della società parentale con lo Stato — 2756. Lo Stato ha il diritto d' intervenire nella medesima 1. per la necessità della conservazione di lei — 2757. 2. Per favorirne lo svolgimento — 2758. 3. Per determinarne e garentirne i dritti naturali — 2759. Lo Stato può talvolta richiamare a se l'educazione privata de' figli che apetta naturalmente al Capo della Famiglia — 2760. Ma la educazione civile e politica de' medesimi è di pieno suo dritto.

2732. L' altra società speciale con cui trovasi in rapporto la famiglia, è quella dello Stoto; il suo rapporto con tal società è necessa-

rio, poichè lo Stato si compone di famiglie e non può sussistere senza di esse; quindi il Dritto domestico rannodasi naturalmente al dritto dello Stato.

2733. È vero che lo Stato è ordinato alla famiglia e non per contrario, siccome verrem dimostrando in seguito; ma ciò non deroga alla necessità del suddetto rapporto: poichè il dovere in ordine al fine estendesi ad ogni mezzo che sia necessario all'ottenimento di esso; or lo Stato è una società di mezzo onde la famiglia necessariamente abbisogna per compiere il duplice suo dovere di conservarsi e perfezionarsi; dunque tra l'uno e l'altra vi è un necessario rapporto.

2734. Cosiffatto rapporto pone un limite alle due potestà che reggono lo Stato e la famiglia rispettivamente; sforziamoci di ben determinarlo, poichè la cognizione di esso ne fa intendere le giuridiche relazioni dell'una con l'altro.

2735. Cominciando dalla società conjugale, onde piglia origine la famiglia, osserviamo che lo Stato non può impedire la sua formazione; poichè tal società sorge dall'esercizio di un dritto individuale degli uomini qual è il dritto di associazione; or lo Stato ha per fine di tutelare e promuovere lo svolgimento de' dritti naturali de' cittadini; non può dunque impedirli di associarsi nel conjugio senza contraddire al proprio fine.

2736. Senonchè egli ha il dritto di conoscere la formazione della società conjugale ed accertarsi della sua validità; poichè il suo fine è di tutelare e promuovere lo svolgimento di dritti reali e certi; or quando il contratto conjugale fosse incerto nella sua esistenza o nullo nel suo valore, esso non produrrebbe dritti certi e reali, nè lo Stato potria giustamente guarentirlo con la sua autorità; bisogna dunque riconoscere nello Stato il dritto surriferito relativamente alla formazione della società conjugale.

2737. Questo dritto ne figlia un altro; poichè se lo Stato dee accertarsi della esistenza e del valore del matrimonio, può bene apporre alla formazion di esso alcune condizioni il cui adempimento conduca ad accertarne il valore e la esistenza; quindi il matrimonio nel formarsi dee serbare tali condizioni, se pretendasi il riconoscimento del medesimo dallo Stato.

2738. Ciò posto, or comprendesi l'ultima specie d'impedimenti del matrimonio, quali sono gli impedimenti civili: essi consistono nel difetto delle condizioni apposte dallo Stato alla formazione del conjugio.

2739. Alcuni teologi impugnano ai Principi la facoltà di apporre impedimenti dirimenti al matrimonio e pretendono che dessa spetti soltanto alla Chiesa; poichè, dicono, il matrimonio è sagramento

e produce effetti spirituali; dunque dee dipendere dalla sola potestà spirituale della Chiesa.

2740. Soggiungono ancora che le leggi riguardanti il sagramento del matrimonio tornano a vantaggio di tutte le nazioni cattoliche; quindi non conviene che sian soggette ad alcun sovrano particolare.

2741. Rispondiamo alla 1.ª di queste due ragioni che il matrimonio non è solo un sagramento, ma altresì un contratto civile, e produce perciò due sorta di effetti, alcuni spirituali per virtù del sagramento ed altri civili per virtù del contratto; se dunque come sagramento dee dipendere dalla potestà ecclesiastica, come contratto dee soggiacere alla potestà civile.

2742. Anzi notate che il contratto matrimoniale costituisce la materia del sagramento, il quale sopravviene al contratto per elevarlo dall'ordine naturale all'ordine sovrannaturale; quindi supponesi che il contratto sia valido per legge naturale, poichè se fosse nullo di sua natura non potrebbe essere materia acconcia al sagramento. Niuna cosa può elevarsi all'ordine sovrannaturale se già non sussista nell'ordine della natura, poichè *la grazia* non crea nè distrugge la natura, ma le aggiunge solo una superiore perfezione; ora il matrimonio sussiste nell'ordine naturale in quanto è un legittimo contratto ed entra nell'ordine sovrannaturale pel carattere di sagramento; dunque un tal carattere esige la validità del contratto nel matrimonio. Ma la potestà civile presiede alla formazione del contratto, perchè ella ha la missione di proteggere i cittadini nell'esercizio de' loro dritti naturali; dunque il matrimonio soggiace pure a lei, come alla potestà ecclesiastica.

2743. La 2.ª ragione è assai leggera; poichè il carattere universale di una legge non fa che ella sia estranea alle società particolari; in fatti la legge naturale è certamente universale atteso l'imperio supremo del suo autore ch'è Dio; or chi direbbe che lo Stato non può nulla prescrivere intorno a ciò che soggiace a siffatta legge? Egli ha proprio per oggetto di specificare determinare e sanzionare esternamente la legge naturale; dunque *a pari* dacchè le leggi riguardanti il sagramento del matrimonio tornano a pro di tutte le nazioni cattoliche per la loro universalità, non seguita che elle non siano soggette ad alcun sovrano particolare.

2744. Qui si frantende lo stato della quistione; il sovrano dello Stato determinando le condizioni per la validità del contratto matrimoniale non tocca il sagramento; esso ne pone solo la materia ch'è il semplice contratto: le leggi del sagramento allorchè sopravvengono a regolarla, ordinandola ad un altro fine più sublime le aggiungono la propria forma e la perfezionano; quindi il matrimonio come sagramento non è affatto modificato dalla potestà civile. Questa

potestà compie l' istesso ufficio di colui che preparasse l'acqua necessaria alla collazion del battesimo; or chi direbbe che l'operazione del preparatore tocca le leggi di questo sagramento?

2745. Ma si chiede; può la legge ecclesiastica annullare il contratto matrimoniale convalidato dalla legge civile e viceversa?

2746. Rispondendo alla 1. parte della quistione, osserviamo che la legge ecclesiastica regolando il matrimonio sotto un rapporto distinto da quello in cui vien regolato dalla legge civile può ben richiedere altre condizioni da quelle stabilite dalla medesima per la sua validità; se dunque non ritrova queste altre condizioni, può invalidare il matrimonio con la sua autorità. Tale sarebbe il caso ove un cristiano sposasse una donna non battezzata, serbando le solennità prescritte dallo Stato a cui appartengono: la Chiesa annulla il loro matrimonio atteso l' impedimento della disparità di culto.

2747. Quanto alla 2. parte, avvertiamo che il matrimonio come sagramento appartiene al foro interno delle coscienze, il quale non soggiace alla potestà civile ma soltanto alla potestà ecclesiastica: lo Stato dovendo rispettare ne' suoi sudditi il dritto della libertà di coscienza ch' è un dritto naturale, non deve impedire ad essi ciò che la Chiesa prescrive; quindi non può annullarlo quando sia valido secondo la legge della Chiesa, e pretendere il contrario val quanto arrogarsi la facoltà di manomettere le coscienze.

2748. Lo Stato guarda il matrimonio come puro e semplice contratto e dee riconoscerne il valore quando non vien manco veruna delle condizioni che la validità del contratto richiede per legge naturale; or la Chiesa non conferisce al matrimonio la forma sagramentale se non quando esso è valido come contratto naturale; per qual ragione adunque lo annullerebbe lo Stato? Riteniamo impertanto che la potestà ecclesiastica può annullare il matrimonio valido per legge civile, ma la potestà civile non può annullarlo se sia valido per legge ecclesiastica.

2749. Qui cade in acconcio la quistione del matrimonio civile e del matrimonio ecclesiastico che si vogliono separati tra loro a segno di potersi ad arbitrio celebrar l'uno indipendentemente dall'altro. Questa separazione vien appoggiata sulla libertà di culto dicendosi che lo Stato non dee violentare le coscienze; quindi può bene permettere che il matrimonio sia celebrato come semplice contratto civile da coloro che nol vogliono ricevere come sagramento.

2750. Riconoscendosi il principio della libertà di culto poggiato sulla libertà di coscienza, la separazione del matrimonio in civile ed ecclesiastico può mantenersi nel senso che lo Stato determini dal canto suo le sole condizioni richieste per la validità del matrimonio

come contratto naturale, lasciando a'cittadini la facoltà di celebrarlo secondo i riti del culto che professano, e proteggendoli nell'esercizio di questa loro facoltà. Verbigrazia, i protestanti mantengono che il matrimonio non sia sagramento e che si possa disciogliere per causa d'infedeltà; mentre i cattolici il tengono per sagramento e indissolubile assolutamente; lo Stato adunque dee soffrire che i primi lo celebrino come semplice contratto civile e il disciolgano per la causa suddetta, ma deve impedire a' secondi di celebrarlo al modo istesso.

2751. Alcuni spingono fuor de' limiti la separazione or mentovata volendo che pure a'cattolici si lasci dallo Stato la libertà di celebrare il matrimonio sia come contratto puro e semplice, sia come sagramento; e per sostegno della loro pretensione ricorrono ancora alla libertà di culto.

2752. Ma la pretensione loro mal si regge; poichè lo Stato riconoscendo la libertà di culto non dee permettere che i seguaci di un culto violino impunemente le leggi che questo loro impone; altrimenti tenderebbe alla distruzione de'culti e non già alla conservazione di essi. Il culto cattolico non riconosce il matrimonio come semplice contratto, ma solo come sagramento; quindi lo Stato contraddirebbe a se stesso riconoscendo il matrimonio de' cattolici come semplice contratto. Un cattolico finchè vuol conservare il suo culto, dee serbarne le leggi, e quando voglia impunemente trasgredirle nello Stato, può farlo solamente con dismettere quel culto: allora può pretendere di non contrarre il matrimonio secondo le leggi della Chiesa cattolica, e lo Stato deve tollerarlo.

2753. Sicchè la quistione può proporsi in altro modo: può lo Stato permettere a'Cittadini cattolici di abbandonare il loro culto ed abbracciarne un altro? o invece può lasciare ad essi la libertà di violare le leggi del culto che professano senza abbandonarlo?

2754. La prima quistione è ben capace di una risposta affermativa atteso il dritto della libertà di coscienza; ma la seconda non si può sciogliere che negativamente. Imperocchè lo Stato dee vegliare al mantenimento del culto, essendo questo il fondamento dell'ordine sociale; quindi non può soffrire che alcuno trasgredisca impunemente le leggi del culto che professa finchè non l'abbia esternamente abbandonato.

2755. Finora della società coniugale in rapporto con lo Stato. Passando alla società parentale, è evidente che pur essa ha con lo Stato una relazion necessaria; poichè ella è un elemento costitutivo della famiglia, e la famiglia per lei assicura la conservazione e l'incremento dello Stato atteso la nutrizione e l'educazion della prole.

2756. Ma quali sono i dritti e i doveri dello Stato verso tal società? Lo Stato è inteso alla conservazione ed allo svolgimento della famiglia secondo lo scopo della sua istituzione; or la famiglia ha un potere tutto proprio che presiede al suo governo e veglia al suo benessere sia interno che esterno; quindi se soggiace pure alla potestà dello Stato, questa soggezione non è assoluta ma relativa. Finchè la famiglia procede ordinatamente al suo fine, la sua potestà impersonata ne'genitori riman libera nella sua azione; soltanto allora che nel suo seno sorge un disordine irreparabile per l'autorità del proprio capo, lo Stato ha dritto d'intervenirvi per ripararlo; e ciò costituisce il dritto dello Stato come autorità protettrice.

2757. Ma la famiglia dee ricevere ancora uno svolgimento, al quale la potestà del suo capo naturale non è molto efficace, poichè è assai ristretta nella sua energia; quindi abbisogna dell'autorità dello Stato come perfezionatrice, la quale è estesissima. Lo Stato dispone di un'immensa forza qual è quella risultante dalla cospirazione di tutte le famiglie racchiuse ne'limiti del suo territorio e della sua giurisdizione: egli può applicarne l'azione a ciascuna di esse in particolare per crescerne l'individuale potenza e condurla a quel grado di perfezione ond'è capace; or tale applicazione esige che la famiglia segua la direzione a lei impressa dall'autorità dello Stato; altrimenti è impossibile il suo sviluppo in gran proporzione che ella ha per iscopo associandosi alle altre famiglie; dunque lo Stato ha una doppia autorità sopra di lei. La 1. è accidentale, poichè occorre solo in qualche congiuntura, com'è quella notata innanzi; la 2. è essenziale e continua perchè dee supplire ad un permanente bisogno della famiglia.

2758. Finalmente la famiglia è soggetta all'imperio della legge naturale che abbisogna di una determinazione speciale e di una guarentigia esteriore; or lo Stato è quello che dee compiere un tale ufficio, perchè la legge civile ha per oggetto di determinare e garentire la legge naturale; quindi nasce l'altro suo dritto in rapporto alla famiglia. Sicchè lo Stato può regolare la famiglia sotto un triplice rispetto: 1. per aiutarla a riparare i disordini interni a cui non basta la propria autorità; 2. per promuovere il suo svolgimento; 3. infine per determinare e garentire i suoi dritti naturali.

2759. Si chiede se lo Stato può richiamare a se la educazione de' figli che abbiam veduto appartenere al capo della famiglia. È da osservare a tal proposito che lo Stato ha un positivo interesse all'educazione suddetta; poichè questa è indispensabile a'cittadini; quindi dee invigilare alla sua rettitudine. Sol quando ella vien trasandata o viziata nel suo principio e nel suo scopo, ha il dritto di richiamarla a se stesso per supplire al difetto della famiglia.

2760. Però è d'eccettuarsi la educazione civile e politica, la quale non può ben condursi dal capo della famiglia, perchè manca della potestà politica e civile; laonde ella spetta totalmente allo Stato. La famiglia è una società privata e non pubblica; dunque può curare solo la privata educazione, ma la educazione pubblica è nel dritto della pubblica potestà qual' è quella dello Stato; egli dunque può pretendere di regolarla totalmente da se stesso.

DRITTO CIVILE

INTRODUZIONE.

2761. Importanza del Dritto Civile: per rilevarla bisogna attendere al rapporto dello Stato con la Famiglia e la Chiesa — 2762. La Famiglia ha per fine di formar l'essere umano — 2763. La Chiesa intende a compirlo — 2764. Ma l'una e l'altra non possono da se sole raggiungere il proprio scopo — 2765. 1. Ragione — 2766. 2. Ragione — 2767. Conferma di questa ragione — 2768. Quindi sorge il bisogno di un'altra società, qual'è lo Stato — 2769. 3. Ragione che dimostra un tal bisogno: l'uomo soggiace alla legge del progresso, e per attuarla ha mestieri dell'ajuto sociale — 2770. Questo ajuto non può sperarlo dalla Famiglia — 2771. Pruova storica di un tal fatto — 2772. La Chiesa nemmanco basta a conferirglielo pienamente — 2773. Lo Stato solo può somministrare il suddetto ajuto — 2774. Dimostrazione storica di tal verità — 2775. Quindi nasce la sua importanza sociale — 2776. Lo Stato dipende dalla Famiglia che gli porge il suo elemento materiale — 2777. Dipende ancora dalla Chiesa che gli dà il suo elemento formale; quindi il Dritto Civile è logicamente posteriore al Dritto Teocratico e Domestico insieme — 2778. Questa sua dipendenza non deroga al suo valore — 2779. Necessità di trattare ampiamente il Dritto Civile — 2780. Nella sua trattazione scorgesi il valor pratico del Dritto sociale.

2761. Oltre la Chiesa e la famiglia noi abbiamo riconosciuto un' altra società speciale, ossia lo Stato; quindi per compiere il Dritto sociale in ispecie, è mestieri di esporre il Dritto civile che allo Stato presiede. Questo Dritto sottostà al Dritto teocratico e domestico in ordine logico, ma non ha minore importanza dell'uno e dell'altro: a vederlo con tutta precisione bisogna rimontare al rapporto dello Stato con la Famiglia e la Chiesa.

2762. La Famiglia è la società che dà origine all'essere umano mediante il coniugio dell' uomo e della donna e poi lo forma mercè la educazione fisica intellettuale e morale svolgendo le sue naturali potenze; quindi la necessità di questa società primitiva non è da mettersi in dubbio.

2763. Ma l'essere umano, se si forma nella medesima, però non vi compie la sua destinazione: la Chiesa in questa parte supplisce al difetto della Famiglia, poichè rivela all'uomo il suo ultimo fine e piglia direttamente a guidarlo verso di esso.

2764. Nondimeno restringendosi a queste due società l'uomo difficilmente arriva alla meta. E infatti uscito egli dal seno della Famiglia all'epoca di sua naturale emancipazione, trovasi in contatto con una moltitudine indefinita di altri uomini i quali percorrono l'istesso aringo della vita ed han degli interessi comuni con lui: questo contatto e comunion d'interessi dà luogo a mille relazioni scambievoli che voglionsi attentamente serbare per non urtarsi a vicenda con generale discapito.

2765. Or chi mai determina cosiffatte relazioni con sentenza autorevole ed obbligatoria per tutti? Queste non sono domestiche, poichè sorgono tra uomini liberi; nè ecclesiastiche, poichè non sempre riguardano l'ultimo scopo della vita; ma son civili come quelle che versano nella determinazione di dritti e doveri naturali a tutti comuni; quindi sorge il 1. bisogno dello Stato per ben determinarle ed esprimerle.

2766. In oltre essendo determinati i dritti e i doveri naturali degli uomini, essi han d'uopo di una forza protettrice che ne guarentisca l'esercizio a ciascuno, in guisa tale da rimuovere ogni ostacolo che il possa compromettere. Imperocchè gli uomini portano dalla natura delle tendenze malvagie che gli spingono ad offendersi l'un l'altro continuamente: la Famiglia e la Chiesa con la loro autorità non bastano ad efficacemente reprimerle, essendo la prima assai ristretta nella sua forza esteriore, perchè è composta di pochi individui, e la seconda mancando di ogni forza di questo genere, perchè è una società spirituale ed interna.

2767. E per fermo, guardate i selvaggi, i quali son costituiti in famiglie e coltivano una religione: qual guarentigia ha ognun di essi nelle sue giuridiche relazioni con gli altri? non è la forza individuale che solamente fa rispettare i dritti dell'individuo? l'una famiglia soggiace sempre all'aggressione delle altre, e non può mai ripromettersi del placido godimento di alcun suo bene; poichè la sua forza è immensamente inferiore a quella di tutte le altre congiunte insieme onde ha da temere. L'autorità religiosa non ha molta influenza su tali uomini; perchè il sentimento religioso procede in ragion dell'idea che lo desta e il sostiene nell'animo; onde che, tale idea essendo confusa e vaga all'ultimo segno, perchè l'intelletto del selvaggio non riflette la luce ideale e vede tutto nel buio, quel sentimento non ha vigore e cede all'impulso prepotente delle perverse tendenze.

2768. Dunque bisogna agli uomini un'altra specie di società per essere guarentiti nell'esercizio de'lori dritti naturali, la qual società è lo Stato; poichè esso ha una forza esteriore maggior di ogni forza individuale.

2769. In fine, gli uomini hanno il morale dovere di svolgere le proprie facoltà fisiche e intellettuali sino al grado, onde sono capaci; poichè la legge del progresso è una legge morale che imperia su tutti gli esseri intelligenti e liberi della Natura; or questo svolgimento non può effettuarsi per le forze dell'individuo, nè per quelle delle due società speciali per noi distinte dallo Stato. Avvegna che le forze individuali son tutte finite di lor natura e non possono sviluppare la propria energia che pel concorso delle altre; quindi nasce l'assoluto bisogno della società per l'individuo, da noi già avvertito più volte.

2770. L'ajuto poi che riceve l'individuo dal concorso delle forze altrui è proporzionato al lor numero; poichè la forza sociale consiste nella somma delle forze individuali associate; somma il cui valore può crescere per l'armonia della loro azione, ma non di molto, qualora l'associazione comprende pochi individui. Così accade della famiglia ristretta ne'suoi limiti naturali; poichè il numero de' suoi membri è picciolissimo; quindi il progresso fisico e intellettuale possibile all'uomo nel recinto di essa non è che debole e meschino.

2771. Infatti qual ampio svolgimento di forza fisica voi scorgete nell'uomo finchè è rinchiuso dentro la famiglia e non comparisce in sul teatro della vita civile? Quali trionfi egli ottiene sulle potenze del mondo materiale che sforzasi di assoggettare al suo dominio? appena giunge egli a ripararsi in qualche modo dall'ingiuria degli elementi, e vive sempre timido, essendo esposto al lor furore. Parimente, a che grado arriva lo sviluppo dell'umana intelligenza, promosso dalle sole forze della società domestica? le opere del genio che segnano gli alti gradi del progresso intellettuale non appartengono a questa società : elle cominciano ad apparire nelle epoche di civiltà, quando gli uomini sono entrati nell'aringo civile. Dunque è forza di oltrepassare la famiglia, se vuolsi conseguire un grande svolgimento delle facoltà fisiche e intellettuali dell'uomo.

2772. La Chiesa non può invocarsi per riempiere questo vuoto; poichè ella ha un altro scopo, cioè lo sviluppo morale e religioso dell'Umanità ; il quale presuppone già l'altro. Imperocchè lo sviluppo religioso e morale si avvera nella pratica delle grandi virtù, a cui occorre un gran vigore d'intelletto per concepirne il dovere e gran forza esteriore per attuarlo mal grado tutti gli ostacoli.

2773. Lo Stato è quello che conferisce propriamente al progres-

so fisico e intellettuale degli uomini in grandi proporzioni; poichè egli associa una moltitudine indefinita di individui e li costringe ad accordare le loro azioni in ordine ad un fine comune e identico per tutti, e così li abilita a compiere le maggiori conquiste nel mondo de' fatti e delle idee.

2774. La storia dell'industria del commercio dell'arte e della scienza evidentemente il dimostra; e di vero non vediamo che i popoli han cominciato a signoreggiare nel regno della natura materiale, quando sono usciti dallo stato domestico e sonosi composti a vita civile? non sono le Città i primi centri dell'industria e del commercio? I primi poeti come Omero in Occidente e Valmichi nell'Oriente non han cantato ne' lor poemi immortali delle imprese nazionali che suppongono già surti gli Stati? e i primi sapienti non furono i legislatori che pigliarono a regolare il vivere civile degli uomini? Noi scorgiamo tuttora che lo svolgimento fisico ed intellettuale de'popoli declina al pari della loro forza civile e politica; e a convincersene basta considerare l'esempio di un solo di essi ch'è di tutti il più splendido, qual è quello de'Greci. Questo popolo che il primo giunse al più grande sviluppo civile e politico tra gli antichi sorprese il mondo per le sue imprese d'industria di traffico di arte e di scienza finchè visse in uno Stato potente; ma appena decadde dal medesimo e precipitò nel servaggio civile e politico, la sua forza fisica e intellettuale si estinse; onde videsi conculcato dai più stupidi in fra i barbari, quali furono i musulmani, ed a stento serbò la memoria degl' illustri monumenti redati da' suoi avi. Ed oggi che una sua parte assai piccola è risorta alla vita civile, vedesi riapparire sulla scena del mondo e ripigliarsi in vigore.

2775. Sicchè è incontrastabile la necessità dello Stato al progresso fisico e intellettuale del genere umano; quindi dobbiam reputarlo come una delle società speciali, indispensabili al compimento degli umani destini. Ciò intorno alla importanza dello Stato, la quale riflettesi naturalmente in quel ramo del Dritto sociale che il regge, qual è il Dritto civile.

2776. Ciò posto, ricerchiamo l'attinenza di un tal Dritto con quello della Chiesa e della Famiglia. Lo Stato suppone queste due società e non può sussistere senza di esse; in fatti egli consiste in una moltitudine di famiglie associatesi per la conservazione e lo svolgimento de' propri dritti; dunque la società della famiglia è una condizione assolutamente necessaria alla sua esistenza. Egli incomincia per l'associazione di più famiglie, estendesi per l'aumento di esse e si rinvigorisce a misura che elle van crescendo di forza e splendore; dunque non vi ha dubbio che egli sia nella più stret-

ta relazione con quella società che può dirsi formare le parti organiche del suo gran corpo.

2777. Ma queste parti per congiungersi insieme e comporre un vero corpo vivente com'è lo Stato, debbono essere informate da una forza interiore la quale ne rappresenti come l'anima e il principio vitale: questa forza è l'autorità ossia il poter del comando. Or d'onde viene un tal potere nella società dello Stato? Non è Dio la sorgente di ogni potere morale, com'è quello del comando? *Omnis potestas a Deo.* Dunque a Lui bisogna risalire quando vuol trovarsi la prima origine dell'autorità nello Stato. Ma Dio non partecipa la sua autorità agli uomini se costoro non riconoscano il suo assoluto dominio e non servano a Lui nell'attuazion del disegno che Egli svolge nella successione del tempo, e però non trovinsi nel grembo della Chiesa concepita come una società naturale del genere umano con Dio; dunque lo Stato suppone ancora la Chiesa. Cosicchè egli dee ricevere, per così dire, l'elemento materiale del proprio essere dall'una delle due società suddette, cioè dalla Famiglia, e l'elemento formale dall'altra, ossia dalla Chiesa. Ecco come lo Stato è in ordine logico posteriore e inferiore alla Chiesa ed alla Famiglia.

2778. Quindi il Dritto civile in ragion del suo oggetto dipende dal Dritto teocratico egualmente che dal Dritto domestico. Cotal sua dipendenza per altro non deroga all' importanza di esso nel suo riscontro col Dritto della Famiglia e della Chiesa. Imperocchè si è dimostrato pocanzi il bisogno che la Famiglia ha dello Stato sì per la determinazione precisa delle sue giuridiche relazioni e sì per la guarentigia de' suoi dritti naturali. La Chiesa ha pur ella un bisogno dello Stato; poichè essendo attuata tra gli uomini pur soggiace a pericoli ed attentati che possono minacciare se non la sua vita ch'è spirituale ed interna, almen la sua pace e il suo ordine esterno; quindi ha mestieri dell'ajuto di una forza esteriore qual' è quella del consorzio civile. Onde che possiamo dire che le tre branche del Dritto sociale in ispecie presentano tutte un valore ed una necessità loro propria, la quale è una necessità di fine per le due prime, e di mezzo per l'ultima.

2779. Ciò ne induce a trattare il Dritto civile con qualche estensione ed interesse sotto un alto punto di veduta scientifico, come esige la Filosofia del Dritto in generale; quindi non ci restringeremo alla disamina della forma esterna dello Stato e del suo meccanismo a guisa de' pubblicisti empirici, ma risaliremo all'idea che esso esprime per intendere i fenomeni della sua vita che si spiega con tanto vigore nel Mondo.

2780. Lo Stato è il più vasto teatro in cui si attui la idea universale del bene: il Dritto riceve in esso la più ampia espressione

ed è sanzionato nel modo più efficace che sia possibile in questa vita; quindi offre un momento scientifico e morale ad un tempo, il quale richiama l'attenzione del filosofo e del politico. Nella teorica dello Stato si scorge il valore pratico della scienza del bene; poichè esso raccoglie le più vaste associazioni degli uomini, i suoi interessi toccano alle maggiori porzioni della Umanità, e non si possono frantendere senza pregiudicare gravemente alla loro destinazione; raccogliamo adunque tutto il nostro ardore nello studio di essa.

NATURA DELLO STATO.

2781. Il Dritto civile fondasi nella natura dello Stato — **2782.** Questa vuol essere accuratamente determinata — **2783.** Per ben determinarla non è mestieri di svolgere tutte le varie teoriche foggiate da' Pubblicisti intorno ad essa — **2784.** Basta invece di esplicare la Formola ideale che in se la racchiude — **2785.** Lo Stato ha per oggetto l'attuazione del bene — **2786** e **2787.** Esso nondimeno distinguesi dalla Natura che pur tende a tal fine — **2788.** Per riuscire al suo scopo lo Stato dee compiere due fuozioni, la tutela o l'attività sociale — **2789.** Necessità della 1. funzione — **2790.** Necessità della 2. fuozione — **2791.** Definizione dello Stato — **2792.** Dichiarazione della medesima — **2793.** Questa definizione contiene implicitamente la destinazione morale dello Stato — **2794.** Rapporto tra lo Stato e le persone che formano le sue membra: obbiezione contro un tal rapporto— **2795.** Risposta all'obbiezione — **2796.** Lo Stato è una società benefica: dovere morale di appartenerci — **2797.** È una società particolare in relazione col tempo e con lo spazio — **2798.** In qual senso può dirsi universale — **2799.** È una società eguale nel suo aspetto giuridico — **2800.** È una società poliquota — **2801** e **2802.** È infine una società esterna — **2803.** Gli altri suoi caratteri ponno ben derivarsi da quelli che ne abbiamo accennato.

2781. I dritti dello Stato come quelli di ogni altra società speciale dipendono dalla sua natura, poichè sono facoltà giuridiche inerenti alla sua persona; or non vedemmo in Psicologia che le facoltà dell'essere intelligente e libero qual è la persona, sono atteggiamenti della sua attività radicale che ne costituisce la natura, e però hanno in questa la lor ragione? dunque il Dritto civile, come scienza che deve spiegare i dritti dello Stato, fondasi nella natura del medesimo.

2782. Noi dobbiamo insistere principalmente sopra di essa, perchè i pubblicisti non sono di accordo nella sua determinazione: ognun di essi formasi il proprio concetto dello Stato, e secondo un tal concetto ne stabilisce la teorica: tutti convengono che lo Stato

sia inteso all'estrinseca attuazione del bene; ma non tutti apprendono egualmente siffatta idea. Questa è la più universale delle idee che brillano all'umana intelligenza, e però offre la maggiore varietà di rispetti a coloro che la guardano da un lato speciale in cui si vien determinando ed esprimendo fuor della mente divina in cui risiede; or lo Stato è certo una delle forme determinate in cui ella apparisce nel Mondo per dimostrare la gloria del suo Autore; quindi non è maraviglia che sia variamente concepita dagli uomini.

2783. Egli non è possibile di passare in rassegna tutte le varietà del suo concetto, poichè sono innumerevoli; d'altronde ciò sarebbe inutile atteso il metodo da noi seguito nello studio della scienza. Imperocchè seguendo noi un metodo strettamente ontologico non abbiam bisogno di ricavare la idea del suo oggetto dal riscontro delle altrui dottrine: questa idea è intuitiva e soggiace alla nostra riflessione; basta dunque di affissare in essa lo sguardo di nostra mente per ben concepirla.

2784. Noi possediamo una formola che la esprime adeguatamente, cioè la formola ideale che la contiene nel primo suo termine; sappiamo il modo della sua derivazione, rappresentato dal secondo termine, e conosciamo ancora il soggetto in cui viene a determinarsi esternamente, qual è il terzo ed ultimo termine della medesima. Ciò che dobbiamo appurare si è il fine della sua determinazione; or questo fine non è difficile a scoprire; poichè il primo termine della formola ideale è ad un tempo il principio e il fine degli altri due; quindi se consideriamo questi ultimi in riscontro con quello, diventerà agevole il ravvisarlo.

2785. Lo Stato come società umana appartiene alla categoria delle esistenze; or le esistenze son tutte esterne espressioni dell'Ente e tendono alla sua manifestazione sotto il triplice aspetto del vero del bello e del bene; quindi possiam conoscere la naturale destinazione dello Stato. Ella non è la manifestazione del vero; poichè la scienza è quella che mira immediatamente a questo fine; nè tampoco la espressione del bello ch'è il proprio scopo dell'arte; dunque è l'attuazione del bene.

2786. Vero è che tutta la Natura tende a quest'oggetto supremo; poichè l'Ente è il fine universale e in quanto è termine di tendenza si dice *bene*. Ma pur tuttavia lo Stato non è da confondersi con la Natura sotto questo rispetto; poichè la Natura è inconsapevole della sua destinazione e non è libera nelle sue tendenze; dove che lo Stato, essendo un'associazione di persone, intende il fine a cui è indirizzato e liberamente vi aspira.

2787. Inoltre, il bene non è solamente un termine di tendenza, ma è ancora un oggetto di godimento per gli esseri che vi tendo-

no; quindi suppone in questi esseri il sentimento ch'è la facoltà di godere; e quando trattasi del bene morale ch'è il più sublime, richiedesi oltre il sentimento la capacità del merito per fruirlo. Or tale capacità non ritrovasi nella Natura soggetta a leggi fatali nella sua azione; poichè la libertà dell'agente è un'essenziale condizione del merito; dunque lo Stato non può confondersi con la Natura quantunque ella pur tenda all'attuazione del bene.

2788. Ma quale si è l'ingenita costituzion dello Stato, corrispondente alla suddetta destinazione? Ei bisogna osservare che le membra dello Stato son già atteggiate di lor natura al compimento del bene; poichè sono esseri personali dotati d'intelligenza per conoscere il bene, di arbitrio per secondare l'impulso superiore che ad esso li spinge, e di sentimento per godere del suo possesso; quindi lo Stato per adempiere la sua alta missione dee soddisfare a un duplice ufficio. Il 1. è la tutela, e il 2. l'attività sociale.

2789. Imperocchè essendo libere le persone che formano le membra dello Stato, ed avendo una libertà imperfetta atteso il limite naturale del loro essere, elle possono usar male dell'arbitrio, ed urtarsi a vicenda nell'operare, con comune discapito; dunque hanno mestieri di una forza protettrice la quale presedendo alle loro azioni impedisca che le une sian di ostacolo alle altre e mutuamente s'indeboliscano o distruggansi del tutto. Ciò mostra il bisogno della tutela sociale.

2790. L'istessa finitezza delle facoltà personali di ogni membro dello Stato necessita l'altro ufficio dell'attività sociale; poichè l'azione di una forza finita non può riuscire al suo scopo senza il concorso di tutte le altre; e questo concorso vuol essere un'armonia, poichè più forze allor dannosi un vicendevole ajuto e producono una risultante maggiore dell'effetto di ciascuna operante da se sola, quando le loro singole azioni son cospiranti, ossia agiscono nel medesimo senso. Questa armonia non può attendersi da ogni membro dello Stato senza un superiore indirizzo; poichè l'individuo ha un istinto egoistico,per cui tende a farsi centro del tutto; quindi occorre un potere distinto il quale sia al disopra degli individui per accordare le lor tendenze e farle tutte cospirare all'istesso fine. Tal potere è appunto quello dello Stato; il quale perciò vuol essere costituito in modo da tutelare non solo, ma altresì da promuovere l'azion degli associati in ordine al comune loro scopo che è il bene.

2791. Ciò posto, possiamo assegnare la natura propria dello Stato dicendo che esso è una società intesa a tutelare e promuovere l'esercizio de'dritti naturali degli uomini che le appartengono.

2792. Abbiam detto 1. *è una società* per darne l'idea più generale e segnare il genere prossimo della sua definizione; poichè in

questa parte lo Stato è simile alla famiglia ed alla Chiesa che pur sono delle società: 2. = *intesa a tutelare e promuovere* = per accennare il doppio fine della sua istituzione, il quale lo distingue dalle altre società speciali e forma il suo carattere specifico: 3. = *l'esercizio de' dritti naturali degli uomini che le appartengono* = per significare che le forze la cui azione piglia a tutelare e promuovere, son forze morali e giuridiche già poste in essere dall'Autore della Natura, e che il numero di esse è limitato, poichè lo Stato è una società particolare rispetto alla sua materiale estensione.

2793. Ei parrebbe che l'addotta definizione sia manchevole, perchè non contiene la destinazione dello Stato che abbiam veduto essere l'attuazione del bene. Ma se riflettiamo che il dritto è una facoltà di fare il bene, un tal mancamento non sussiste; poichè ogni cosa che mira direttamente alla tutela e alla promozione di una facoltà intesa al bene, tende certo all'attuazione del medesimo; dunque la destinazion dello Stato contiensi, sebbene implicitamente, nella definizione.

2794. Meditando un poco su di essa, noi possiamo rilevare il rapporto che ha lo Stato con gli uomini onde si compone, e le sue proprietà essenziali. A primo aspetto sembra che gli uomini abbian ragion di mezzo rispetto allo Stato; poichè ei son membri dello stesso; or le membra di un corpo non son destinate tutte al suo servigio, e il lor valore non consiste nell'attitudine a conservare e svolgere la sua vita?

2795. Ma ciò è vero solo de' corpi fisici, di cui ogni parte non ha vita per se stessa, e vive solo per l'armonia di struttura e di azione che corre tra essa e tutte le altre: la vita di questi corpi deriva da una forza superiore, le parti isolate dal tutto non han principio vitale in se stesse, questo principio sopravviene d'altronde, le invade con la propria attività e mantenendole nella sfera della propria azione le fa partecipi della sua vita; quindi per lui cominciano a vivere, finchè sono animate da lui, conservansi in vita, e quando esso le abbandona, son colpite da morte. Dunque a ragione dicesi che in questi corpi le parti sono per il tutto. Ma pe' corpi morali come sono le società in generale e gli Stati in particolare, va altrimenti la bisogna. Le membra di questi come esseri personali hanno una vita a se indipendentemente dalla loro associazione, e tendono ad un fine proprio ed individuale cui valgono ad ottenere, assolutamente parlando, mediante le loro facoltà naturali; quindi la loro unione sociale non presenta un'assoluta necessità nè di principio nè di fine. Elle si uniscono per conservare le forze onde sono già dotate per natura; dunque la loro società è necessaria soltanto per necessità di mezzo, e però la società è per esso loro anzichè

essere elleno per la società. Sicchè il vero rapporto dello Stato con gli uomini che il compongono, è quello di mezzo a fine.

2796. Questo rapporto dimostra l'indole benefica dello Stato e il dovere morale di entrare e rimanere nel suo seno finchè egli conserva questa indole; poichè la necessità assoluta del bene si comunica moralmente ad ogni mezzo efficace per compirlo; se dunque gli uomini son legati da un assoluto dovere di far il bene, corre loro un obbligo morale di appartenere allo Stato che li pone in grado di farlo più agevolmente e in maggiori proporzioni.

2797. Lo Stato è una società particolare nel giro del tempo e dello spazio; poichè esso non è nato con gli uomini che vissero da prima nella famiglia, nè è destinato ad accompagnarli in tutti i periodi della loro esistenza, ma solo durante la loro vita terrestre: al termine di questa gli uomini ricongiungonsi con Dio nella società immanente ed eterna della Chiesa universale. Inoltre, lo Stato non raccoglie in se tutti gl'individui del genere umano: questi son divisi in varie stirpi, parlano diversi linguaggi, e son locati in diverse regioni separate da immensi intervalli; quindi non possono aggregarsi tutti in un solo e medesimo Stato. Ei distinguonsi in popoli e nazioni che formano Stati differenti, ognun de'quali è naturalmente indipendente dagli altri. Cotalchè non vi ha dubbio che lo Stato sia una società particolare nel rapporto suddetto.

2798. Ma in altro rapporto ha un carattere universale; in fatti la tutela e l'attività sociale che sono i due carichi assunti dallo Stato, debbonsi estendere a tutti gl'individui che ne sono le membra e ad ogni dritto che essi abbiano per beneficio della natura. Nello Stato non vi ha caste, ossia classi privilegiate di cui le membra abbiano solamente il dritto alla sua protezione e favore: il reggimento castale è la negazion dello Stato, poichè ripugna allo scopo della sua istituzione.

2799. Lo Stato è ancora una società eguale nel suo aspetto giuridico; poichè ogn'individuo che a lui appartiene può pretendere ben a ragione di essere ajutato del pari che gli altri nell'esercizio de'suoi dritti. Ma questi dritti non sono materialmente eguali in ciascuno individuo, poichè son facoltà naturali che possono attuarsi in vari gradi secondo l'attività e l'industria individuale; quindi l'uguaglianza sociale nello Stato è solamente giuridica.

2800. Entrando in mezzo ad esso, gl'individui portan con seco tutte le loro facoltà, il cui complesso vien formando le facoltà e il fondo proprio dello Stato, detto *fondo sociale*; poichè ogni corpo morale agisce per e con le forze delle sue membra; quindi apparisce che lo Stato è una società poliquota, in cui gli associati non conferiscono tutti una sola e medesima quota nel fondo comune.

2801. Lo Stato finalmente è una società esterna; poichè la tutela e l'attività sociale che egli deve alle sue membra sono operazioni esteriori le quali han per oggetto anche una cosa esteriore, qual è l'esercizio de' loro dritti naturali.

2802. Questo carattere trasparisce ancora da un altro lato; poichè le parti dello Stato essendo gli uomini composti di corpo e di anima han bisogno di un vincolo sensato ed esterno per congiungersi insieme ed operare in comune in rapporto al loro fine; il qual vincolo è un potere agente esternamente e impersonato in un soggetto umano qual è un principe od un senato secondo la forma governativa che assume la società: esso, oltre alla forza morale consistente nell'autorità o dritto del comando, è circondato pure da una forza fisica od armata, la quale valga a rimuovere ogni ostacolo materiale possibile a contrapporsi alla sua azione. Or che altro si esige per dirsi che lo Stato sia una società esterna?

2803. Non svolgiamo altre proprietà caratteristiche di esso, poichè si possono facilmente intendere attendendo alla sua natura quale da noi si è designata.

TEORICHE ANTICHE SULLA NATURA DELLO STATO.

2804. L'idea dello Stato dianzi svolta ha il suo riscontro con le più illustri teoriche del medesimo — 2805. La più antica di queste risale a Pitagora — 2806. Egli fonda la costituzione dello Stato sull'aristocrazia dell'ingegno — 2807. Platone continua il lavoro di Pitagora ed offre un compinto disegno dello Stato — 2808. In qual senso il suo disegno dicesi *utopia* — 2809. Svolgimento del medesimo: classificazione de' cittadini nello Stato — 2810. Educazione esclusiva di ciascuna classe — 2811. Ogni cittadino è per lo Stato, e trae il suo valore dalla sua attitudine a servirlo — 2812. Nello Stato non evvi proprietà individuale, nè reale nè personale — 2813. Difetto apposto generalmente da' Critici a tal dottrina — 2814. Insussistenza di tal difetto — 2815. Vero mancamento della dottrina platonica, obblio del carattere personale dell'uomo — 2816. Dottrina di Aristotele: differisce da quella di Platone per il solo metodo — 2817. Esposizione della medesima — 2818. Principio della proprietà individuale de' cittadini nello Stato — 2819. Loro eguaglianza specifica e disuguaglianza individuale — 2820. L'una è il titolo generale del dritto di proprietà, e l'altra è la causa delle varietà del medesimo — 2821. La comunione de' beni ripugna al fine dello Stato — 2822. L'istesso è a dire della comunione delle mogli e dei figli — 2823. Vera sorgente dell'unità politica dello Stato: essa non impedisce il progresso della condizione sociale de' cittadini — 2824. Critica di tal dottrina: ella contiene molte osservazioni giustissime contro quella di Platone; ma non è coerente al suo principio — 2825. Questo principio è con-

traddetto dall'altro che serve di fondamento al dritto di proprietà — 2826. Sorgente comune de' vizî delle due teoriche esposte nel panteismo — 2827. Il panteismo moderano le riproduce a capello — 2828. Inferiorità del panteismo moderno all'antico per questo verso.

2804. La idea dello Stato che contiensi nella sua definizione è un portato della filosofia cristiana ed ha il suo riscontro con la parte migliore delle più illustri teoriche che il genio della scienza ha potuto escogitare intorno a quest'oggetto sì nell'antichità che ne'tempi moderni. Egli è pregio dell'opera di osservare un tal riscontro per tenere con pieno convincimento la verità di questa idea.

2805. Il primo che tra i dotti antichi speculò filosoficamente sullo Stato e cercò di modellarlo sovra un tipo ideale, fu Pitagora. Costui era dotato di un ingegno dialettico ed abbracciò nelle sue investigazioni il doppio mondo del pensiero e dell'azione, delle idee e de'fatti; quindi potè scoprire la vera indole e missione della scienza ed ebbe la gloria di segnarne la prima definizione.

2806. La scienza fu per lui un'aspirazione dell'Umanità all'acquisto della sapienza ch'è propria di Dio, e una guida di lei nel campo dell'azione; ed avendola in questo aspetto coltivata non si fermò alla sterile contemplazione de' suoi veri, ma ne tradusse lo splendore nel giro de'fatti; laonde applicossi ad organare gli Stati d'Italia secondo la ragione delle idee, ponendo a base del loro governo l'aristocrazia dell'ingegno.

2807. La storia non ci ha tramandato la integrità del suo sistema, ed appena se ne conservano de'frammenti sparsi ed isolati; ma per ventura della scienza le sue tradizioni furon raccolte da un altro genio pari al suo in vigore dialettico, qual fu quello di Platone, e poterono esser svolte e fecondate in guisa da formare un compiuto disegno. Esso contiensi ne'Dialoghi del filosofo ateniese, e segnatamente in quelli della Repubblica o della Polizia e delle Leggi. La sua base è l'idea dell'assoluta giustizia, non astratta e subbiettiva quasi fosse un lavoro di riflessione, ma concreta e obbiettiva, come risiede nel Logo e risplende all'intuito: questa idea, principio essenziale della vita e vivente per se stessa, è destinata a svilupparsi con una legge assoluta ed immutabile qual'è quella dell'unità e dell'armonia, e lo Stato è il tipo del suo perfetto svolgimento; quindi l'unità e l'armonia debbono assolutamente attuarsi nella sua costituzione.

2808. Fermo in tal principio ideale, Platone si fa ad esplicarlo con una logica severa ed inflessibile, prescindendo da qualsiasi considerazione de' fatti individuali e sociali e dà in una di quelle utopie dette generiche ed universali dal Gioberti, le quali consistono a collo-

care un'idea universale nell'aspetto più vivo e appariscente che sia possibile per farne risaltare tutto il pregio ed intrinseco valore.

2809. Distingue a tale oggetto tre classi d'individui nello Stato, che son quelle degli artigiani de'sapienti e de'guerrieri; la 1. intesa a procacciare i mezzi di sussistenza alla comunità; la 2. a governarla secondo giustizia; e la 3. a difenderla contro i pericoli di esterna o d'interna aggressione.

2810. Queste classi vogliono essere combinate tra loro in un ordine immutabile senza il quale saria impossibile di esprimere l'assoluta unità ed armonia ideale: gl'individui che loro appartengono non deggion compiere altre funzioni da quelle che ciascuna di esse rispettivamente esige; quindi sorge la necessità di un'educazione esclusiva. Imperocchè l'educazione dee svolgere le facoltà degl'individui secondo lo scopo a cui essi tendono; se dunque ognun di essi ha nello Stato uno scopo fisso e determinato dalla classe onde fa parte, bisogna educarli in modo da sviluppare quelle solo attitudini che occorrono all'adempimento del medesimo, soffogando tutte le altre.

2811. Ogn'individuo è per lo Stato, in quanto che dee servire unicamente alla sua perfezione; quindi il suo valore misurasi dalla proporzione di lui col bene dello Stato, e quando sia inetto a servirlo per le sue imperfezioni naturali come accade degli storpi e de' mal complessionati, può esserne giustamento ributtato.

2812. Finalmento nello Stato non vi ha proprietà individuale di sorta alcuna, cioè nè reale nè personale; poichè tal genere di proprietà tende a concentrare l'individuo in se stesso e però impedisce l'unità e l'armonia sociale; ma tutto dev'essere comune tra i cittadini, figli mogli ed averi.

2813. Questo è l'abbozzo del disegno dello Stato, contenuto nella Polizia o Repubblica di Platone. La più parte de'Critici, cominciando da Aristotile, sogliono rigettarlo sotto il pretesto che esso è impraticabile, poichè non vi si tien conto del concreto dell'umana natura; laonde sembra una pura fizione atta solo a dilettare la immaginazione degli uomini.

2814. Ma tal censura non è a proposito; poichè Platone non intese di porgere nella Repubblica il modello sul quale doveansi esemplare gli Stati: questo modello vien dato da lui ne'Dialoghi delle Leggi, ove non trovasi alcuna delle ripugnanze ond'è volgarmente appuntato; ma egli ebbe a scopo di rilevare l'importanza dell'unità politica ch'è il maggior pregio dello Stato; quindi sotto un tal rispetto bisogna giudicare il suo sistema. Or in ciò non possiamo disconoscere la verità del medesimo; poichè il suo principio è verissimo, consistendo nell'idea concreta dell'assoluta giustizia che reg-

ge tutto l'ordine morale e giuridico; e la sua esplicazione è condotta a filo di logica.

2815. L'unico difetto che vi scorgiamo è l'obblio del carattere personale dell'uomo; il qual difetto è la sorgente di tutte le contraddizioni che v'incontra il retto senso dell'Umanità. Infatti se l'uomo non ha carattere personale, egli ha ragion di mezzo e non di fine rimpetto allo Stato ch'è un'immagine vivente della legge eterna e però una persona: allora ei deve sottordinarsi pienamente allo Stato, educarsi per servire al solo vantaggio di lui, apprezzarsi in ragione della sua attitudine a servirlo, e negligersi allor quando gli è inutile.

2816. Dopo Platone la teorica dello Stato fu svolta pure filosoficamente da Aristotile: egli mosse da un egual principio, dall'impero della giustizia, e riuscì all'istesso fine ponendo l'individuo come mezzo in ordine allo Stato: solo il metodo è differente, poichè è induttivo e psicologico, laddove quello del suo maestro è deduttivo ed ontologico.

2817. Di vero, lo Stato è ad avviso di Aristotile, necessario assolutamente per l'uomo: questi se mai fosse incapace di appartenergli o non avesse mestieri di entrarvi, dovrebbe essere una bestia od un Dio; poichè nel 1. caso mancherebbe d'intelligenza e di volontà per conoscere la legge del giusto ed operare secondo il suo dettame, e nel 2. sarebbe infinitamente perfetto. Stante la suddetta necessità, l'individuo umano deve aggregarsi allo Stato e servire all'esplicamento di esso il quale è necessario e dee farsi mercè lo svolgimento successivo delle forze umane: l'unico pregio e valore di queste forze sta nel grado del loro sviluppo dinamico, onde risulta il progresso e la perfezione dello Stato. Quando esse son giunte al colmo dell'esplicazione loro, quel progresso e perfezione si compiono totalmente, lo Stato riposa in se stesso compiutamente soddisfatto e beato, e l'uomo assorbito nel medesimo partecipa alla sua perfetta beatitudine.

2818. Ma come son gl'individui disposti da Aristotile nello Stato? Lo statista di Stagira avendo censurato Platone, perchè avea disconosciuto il dritto della proprietà individuale e però ammesso la comunione de'beni de'figli e delle mogli, sforzossi di cansar questo errore nell'organamento dello Stato ricorrendo al principio della distinzione tra l'atto e la potenza; insegnò dunque che gli uomini son tutti eguali in potenza, ma diseguali in atto.

2819. La potenza costituisce il loro essere specifico o la specie del loro essere, ed è riposta in un germe destinato ad esplicarsi; l'atto poi è il loro essere individuale o l'individualità dell'essere, ed è l'effetto dell'esplicamento del germe, dovuto all'azione della sua

interna energia e al concorso favorevole delle forze esteriori. Quindi l'uguaglianza potenziale degli uomini e la loro disuguaglianza attuale secondo Aristotile vuol dire che gli uomini sono eguali nella specie e diseguali nell'individuo.

2820. L'uguaglianza specifica è il titolo generale del dritto di proprietà in quanto che tutti gli uomini possono giustamente pretendere di appropriarsi le cose disoccupate e loro utili; e la disuguaglianza individuale è la causa per cui quel dritto generale si determina variamente ne' singoli individui; poichè l'un di essi ha delle attitudini naturali differenti da quelle degli altri e naturalmente le svolge in un grado pur diverso da quello in cui gli altri spiegano le proprie; onde accade che gli uni si appropriano più cose degli altri senza veruna lesion della giustizia, e così nasce la proprietà individuale.

2821. Or essendo questa un effetto del naturale esplicamento degl'individui, il quale è doveroso in faccia allo Stato, e servendo ancora a promuoverlo con maggiore efficacia, è chiaro che vuol essere riconosciuta e garentita da esso; dunque la comunione de' beni ripugna e non conduce al fine dello Stato.

2822. L'istesso è a dire della comunione de' figli e delle mogli; poichè quanto maggiore è il numero delle persone a cui un oggetto appartiene tanto più questo è negletto; quindi le mogli ed i figli, non appartenendo ad alcun individuo in particolare, ma alla comunità in generale, sarebbero trascurati da ognuno. Ciò inoltre produce la estinzione degli effetti conjugali e parentali che sono i più forti insieme e più dolci vincoli sociali; quindi lo Stato ch'è un complesso di famiglie non che unificarsi perfettamente tenderebbe alla propria dissoluzione.

2823. Finalmente insegna Aristotile che l'unità politica dello Stato per essere stabile e duratura dee nascere dall' unione degli animi e dall'accordo delle sue forze interiori; or gli animi si congiungono per gli affetti naturali dell' amor conjugale e del parentado e sebbene siano identici o meglio eguali nella specie, variano immensamente per la loro tempra individuale; quindi la loro educazione non dee soffogare gli affetti della natura ma solo regolarne l'azione e ridurli in armonia; e la loro eguaglianza dee risultare dalla reciproca alternativa delle funzioni sociali. Sicchè la condizione degl' individui nella società non vuol essere immutabile: questa immutabilità impedisce il loro progresso e nuoce alla successiva esplicazione dello Stato.

2824. Tutte queste osservazioni del discepolo di Platone contro il sistema politico del suo maestro son piene di retto senso ed utilissime per la costituzion dello Stato; ma nel farle egli ha manomes-

so la logica trasaltando il principio fondamentale onde ha pigliato le mosse. Quando infatti lo Stato ha il carattere dell'assoluto, e l'individuo non ha valore se non in quanto conferisce al suo finale svolgimento; se egli è destinato come puro e semplice mezzo a servire al ben dello Stato e non diventa felice che assorbendosi e trasformandosi in esso, perchè mai bisogna aver riguardo alla sua individuale natura sia nell'assegnargli la condizione sociale, sia nel dirigere la sua educazione? Quando l'unico ed assoluto bene è quello dello Stato, questo solo dee servir di norma nella destinazione dell'individuo; quindi Platone è più coerente di Aristotile quando ragiona sul comune principio onde muovono ambedue, poichè sta fermo in tal principio e ne deduce le illazioni con un coraggio imperturbabile.

2825. Il secondo principio introdotto da Aristotile per temperare il rigore delle conseguenze del primo è in contraddizione di questo; poichè la distinzione della potenza e dell'atto è incompatibile con l'assoluto. L'assoluto è per Aristotile l'atto puro, cioè l'essere tutto in atto, e però incapace di svolgimento; se dunque lo Stato ha il carattere dell'assoluto, come mai può risultare dallo svolgersi progressivo delle forze individuali? e quei germi iniziali che rappresentano le potenze, d'onde mai scaturiscono? forse dall'esplicazione dell'assoluto medesimo? ma l'esplicazione non cade che ne' germi, cioè nelle potenze; dunque l'assoluto saria nello Stato di potenza contro la supposizione.

2826. Qui è evidente l'errore radicale del principio panteista comune a tutta l'antica filosofia; poichè l'individuo non ha carattere personale nè un'esistenza sostanziale che debba conservarsi in tutta la durata del tempo, quantunque sia soggetta ad un'esplicazione successiva. Parlasi, è vero, della sua perfezione e di un riposo ove sarà partecipe della vera beatitudine; ma questa è apparente e non reale, poichè ha luogo per la trasformazione dell'individuo nell'assoluto, la quale contiene il suo annientamento; sicchè l'individuo non sopravvive al suo sviluppo finale per godere della perfezione che ne conseguita, ma svanisce del tutto, e non rimane che l'assoluto. E che altro insegna il panteismo intorno all'individuo nel suo rapporto con l'essere universale ed unico?

2827. La verità di questa osservazione riceve una mirabile conferma dalla teorica dello Stato de' panteisti moderni, i quali han formolato il principio del panteismo e l'hanno svolto in un sistema logicamente completo, come vedesi prima in Spinoza, e poi in Fichte Schelling ed Hegel. Imperocchè tutti costoro solennemente dichiarano che lo Stato è un organismo vivente in cui si svolge l'assoluto, e il cittadino è una forma ed un fenomeno passaggero che serve so-

lo alla manifestazione di esso e non ha alcun reale valore in se medesimo, e richiamano in vigore la Repubblica di Platone come il modello più perfetto dello Stato.

2828. Il solo divario che v'intercede, il quale non fa molto onore a' moderni filosofi, si è che essi spogliano l'assoluto del carattere morale e personale ammesso in lui da Aristotile e da Platone; poichè l'assoggettano ad una necessità cieca e fatale nel suo esplicamento, simile a quella del destino degli stoici; quindi in lor dottrina svanisce ogni ombra di dritto e di morale. Da poichè mancando l'assoluto d'intelligenza e di vera libertà, non vi ha in lui distinzione di bene e di male morale; di più, essendo l'assoluto l'unica e vera sostanza, egli è il solo soggetto di ogni azione; quindi le azioni dell'uomo, come quelle che han l'assoluto per vera causa efficiente e per soggetto, a lui propriamente appartengono, e però nemmeno possonsi distinguere in buone e ree sotto il rapporto morale. Cotalchè la moralità delle azioni svanisce totalmente nel sistema de' panteisti moderni, e il Dritto o la Morale riduconsi ad una parola vuota di senso; il che non avvenne per Aristotile e Platone, il cui panteismo, se fu meno rigidamente sviluppato sotto il punto di veduta scientifico, fu temperato per altro da molto buon senso con vantaggio del Dritto e della Politica.

TEORICHE MODERNE SULL' ISTESSO SOGGETTO.

2829. Reazione contro le teoriche antiche dello Stato surta ne' moderni pubblicisti — 2830. Le costoro dottrine vogliońsi esporre con qualche ampiezza per bene apprezzarle — 2831. Ipotesi dello Stato di natura, escogitata da Grozio Hobbes e Locke — 2832. Patto sociale, per cui gli uomini passarono allo stato di società; questo patto è la sorgente dell'autorità politica ch' è relativa e condizionale, non già assoluta — 2833. Sovranità del popolo stabilita da Rousseau — 2834. La volontà comune o generale è la vera legge dello Stato — 2835. Critica di tal dottrina: essa è il contrapposto dell' antica — 2836. Modo in cui viene da noi esaminata — 2837. 1. L' ipotesi dello stato di natura è insussistente: gli uomini nascono in uno stato di dipendenza fra loro — 2838. E da Dio — 2839. Ei non sono assolutamente liberi, atteso la naturale lor dipendenza — 2840. Nè trovansi in uno stato di assoluta eguaglianza — 2841 e 2842. Ciò non contraddice ai dritti naturali d' indipendenza di libertà ed uguaglianza da noi riconosciuti — 2843. 2. L' autorità politica non è ben fondata sulla detta ipotesi: ella sarebbe un dritto individuale, giusta il modo in cui ne viene dedotta — 2844. Ma tale autorità è un dritto sociale — 2845. Contraddizione di Rousseau — 2846. 3. Lo Stato in tal dottrina non può raggiungere il suo scopo: esso va al dispotismo — 2847. Non

meno che all'anarchia — 2848. Quindi la suddetta dottrina non prevale a quella degli antichi — 2849. A ben giudicare l'una e l'altra bisogna rilevarne ancora il pregio relativo — 2850. Il disegno dello Stato antico si distingue per la forza e la bellezza del medesimo — 2851. Il pregiudizio indotto dalla sua unità esagerata vien corretto da Aristotile col riconoscimento del dritto di proprietà individuale — 2852. L'ignoranza del principio di creazione è la causa dei mancamenti della dottrina antica intorno allo Stato — 2853. I moderni possedendo quel principio han potuto stabilire il vero rapporto tra l'individuo e lo Stato, ch'è il rapporto di fine a mezzo — 2854. Ma hanno esagerato un tal concetto, fingendo una indipendenza e libertà assoluta nell'individuo — 2855. L'inviolabilità e l'autonomia estesa dagl'individui alle nazioni è l'altro pregio della loro dottrina — 2856. La nostra teorica contiene tutti i pregi delle altre due finora discusse senza essere maculata da alcuno de' loro vizi.

2829. Il grave difetto delle teoriche dello Stato, riposto nel sagrificio e completo annientamento dell'individuo per interesse di quello ed espresso da quella massima = *Salus reipublicae suprema lex esto* =, suscitò una reazione in quasi tutte le scuole de' moderni pubblicisti; talchè siccome per le une lo Stato fu il fine e l'individuo il mezzo, così per le altre fu fine l'individuo e mezzo lo Stato. In ambedue le dottrine signoreggia il medesimo rapporto dell'assoluto col relativo, con questa differenza che nelle antiche lo Stato rappresenta l'assoluto e il cittadino il relativo, laonde questo non ha valore in se nè verun dritto in faccia a quello; mentre nelle moderne il cittadino raffigura l'assoluto atteso l'indipendenza e libertà assoluta onde gode per sua natura, e lo Stato è una pura e semplice istituzione foggiata a suo mero servigio, e non ha dritto proprio ma esercita solo a nome de'cittadini un potere che essi gli han delegato.

2830. Cerchiamo di esporre quest'ultimo sistema con qualche ampiezza del pari che abbiam fatto per il primo, acciocchè la idea dello Stato data da noi apparisca in tutto il suo splendore al paragone delle altre due che sono superlative.

2831. Hobbes, Grozio e Locke furono i primi ad escogitare la teorica dello Stato opposta a quella degli antichi: costoro mossero da una ipotesi, detta *stato di natura*, il quale importa che gli uomini nascon tutti eguali tra loro e per tale uguaglianza sono assolutamente indipendenti e liberi l'uno rimpetto all'altro; quindi niun di essi ha dritto di comandare, nè dovere di ubbidire. Questo stato naturale sarebbe il più felice di tutti; ma è poco duraturo; poichè la indipendenza e libertà individuale non è garentita contro coloro che vi potrebbero attentare, mancando una forza esterna e irresistibile destinata a proteggere ciascuno

individuo nell' esercizio de' suoi dritti naturali; quindi può bene dar luogo ad una guerra continua la quale comprometterebbe il benessere di ognuno.

2832. Ciò considerando, gli uomini aggregaronsi tra loro e mediante un patto istituirono una società rinunziando ciascuno ad una parte de' propri dritti in favore di un sovrano posto a capo di lei per governarla; quindi formossi lo Stato per puro interesse dei cittadini, e la sua autorità fu da' medesimi costituita mediante il patto sociale.

2833. Ella non è assoluta, ma relativa e condizionale; poichè gli uomini spogliandosi di una parte de' lor dritti e conferendone la somma al sovrano dello Stato intesero di garentire la loro indipendenza e libertà; dunque stando allo spirito dell' istituzione sociale la sovranità è legittima e rispettabile finchè viene esercitata secondo quello scopo; in contrario può rivocarsi da' cittadini che l'han trasmessa al capo dello Stato.

2834. G. G. Rousseau, l' ultimo e il più illustre rappresentante dell'esposta dottrina, vi addusse una modificazione sostanziale; poichè giusta gli scrittori citati innanzi nel patto sociale avvenne una vera trasmissione di dritti dal lato de' cittadini, in virtù della quale la loro indipendenza fu scemata e divennero sudditi in faccia al sovrano dello Stato. Ora il filosofo di Ginevra soggiunse che il dritto d' indipendenza e libertà naturale è inalienabile e intrasmissibile assolutamente; quindi il capo dello Stato mediante il patto sociale non è costituito sovrano del popolo. Il popolo è sempre il solo sovrano nello Stato: colui che il governa non è propriamente che un ministro e un mandatario del medesimo il quale non può ubbidire che a se stesso; laonde il sovrano non è superiore al popolo, ma il popolo al sovrano.

2835. Acciocchè poi il popolo conservi sempre la sua superiore condizione nello Stato, bisogna che questo sia organizzato in modo che quegli ubbidisca sempre a se stesso; e ciò si ottiene ad avviso di Rousseau qualora ogni cittadino rinunzi a tutti i suoi dritti in favore di ciascun altro; poichè allora ognuno riguadagna ciò che ha rinunziato e così conserva la sua indipendenza e libertà naturale. Sicchè i cittadini per singolo debbono tutti volere il bene di tutti, e il complesso di cosiffatti voleri forma la volontà comune o generale ch'è il vero sovrano e la vera legge dello Stato e non si distingue dal popolo.

2836. È facile il vedere come nell'esposta teorica l'individuo è il fine, e lo Stato il mezzo, quegli ha un valore assoluto, e questi relativo; poichè la istituzione dello Stato procede dalla volontà dell' individuo, serve unicamente a garentire la libertà di lui, e nella

volontà di lui ha la sola sua legge; quindi siffatta teorica è il vero contrapposto dell'antica precedentemente esaminata.

2837. Or qual giudizio dobbiamo noi portarne? noi vedremo a principio i suoi mancamenti, siccome abbiam fatto dell'altra; indi ravviseremo la parte di vero che racchiudesi in ciascuna di esse, e dimostreremo che la nostra teorica ne raccoglie tutto il buono senza contrarne alcun vizio.

2838. 1. La teorica moderna dello Stato muove da un'ipotesi insussistente, qual'è quella dello stato di natura ove suppongonsi tutti gli uomini indipendenti liberi ed eguali assolutamente tra loro. Questa ipotesi è smentita dal fatto reale e costante dell'origine degli uomini; poichè gli uomini nascono in una società che ha i suoi capi naturali,quali sono i genitori: i figli dipendono da loro per doppio titolo, l'uno sociale, perchè sopravvengono in una società costituita sotto un'autorità legittima e però sono obbligati di ubbidire a lei; e l'altro individuale, perchè i genitori come autori del loro essere hanno un'autorità naturale su di essi. Dunque gli uomini considerati l'uno rispetto all'altro non sono originariamente in uno stato d'indipendenza.

2839. Non diciamo del loro rapporto con Dio ch'è pure originario e naturale; poichè la parte migliore dell'essere umano, consistente nello spirito, è creata immediatamente da Dio; dunque Dio ha pure un'autorità naturale sugli uomini, come autor primo del loro essere. Cosicchè riguardando gli uomini nel loro stato originario, trovansi in rapporto di dipendenza tra loro e con Dio; onde l'assoluta indipendenza in quello stato è un'ipotesi falsissima. L'istesso è a dire dell'assoluta libertà; poichè la libertà suppone la indipendenza ed ha per contrario la soggezione, ripugnando che un essere sia a un tempo soggetto e libero rispetto ad un altro; quindi se gli uomini sono originariamente in uno stato di dipendenza, è falso che essi abbiano un'assoluta libertà nel medesimo.

2840. L'uguaglianza degli uomini rannodasi alla loro indipendenza e libertà, comunque si consideri sia nel fatto che nel dritto; poichè colui che dipende ed è soggetto ad un altro essere,non è certamente eguale a lui, ma inferiore; dunque lo stato originario degli uomini non è di uguaglianza.

2841. Ciò sembra a primo aspetto di contraddire al dritto d'indipendenza e libertà ed alla uguaglianza naturale che noi abbiamo riconosciuto nel Dritto individuale; ma se richiamiamo l'avvertenza fatta ivi su tal proposito, la contraddizione scomparisce. Imperocchè fu ivi avvertito che il dritto d'indipendenza e libertà e l'uguaglianza naturale competono agli uomini nel loro rapporto con la legge naturale, in quanto che ella impone loro un medesimo fine

gli fornisce tutti di facoltà sufficienti per adempirlo e li protegge tutti egualmente nell'esercizio delle medesime, qualora siano adoperate conformemente a quel fine; dunque trattasi di un'indipendenza di una libertà e di un'uguaglianza relativa non già assoluta, poichè ponesi a fondamento la naturale soggezione degli uomini ad un'istessa legge.

2842. Inoltre fu osservato pur ivi che un uomo portando dalla natura un'attività più energica degli altri e svolgendola in maggiore estensione atteso una più grande industria può bene acquistare un maggior numero di dritti i quali sono egualmente inviolabili che i dritti degli altri in numero minore; or la sfera dell'umana libertà e indipendenza dilatasi in ragione diretta della sfera giuridica, poichè ogni dritto attuale dell'uomo consiste in un atto libero della sua attività, conforme al suo fine legittimo; dunque l'indipendenza la libertà e l'uguaglianza naturale degli uomini non è assoluta, anche riguardandosi dal solo lato giuridico. Sicchè la moderna teorica dello Stato muove da un'ipotesi falsissima.

2843. 2. Il ragionamento poi istituito sulla medesima non regge a martello di logica. Infatti lo Stato nella guisa in cui formasi mediante il patto sociale, non ha principio di vita; poichè un tal principio è il potere sovrano; or d'onde derivano questo potere i socialisti? Hobbes, Grozio e Locke il derivano da una trasmissione de' dritti naturali degl'individui che si associano e Rousseau pretende che inerisce per sua natura alla massa de'medesimi individui, al popolo, il quale non può alienarlo in verun caso; dunque tutti il ritengono come un dritto individuale, trasmissibile per i primi, e intrasmissibile per l'ultimo.

2844. Ma ei s'illudono in tal giudizio; poichè il potere sovrano è sociale per essenza e non individuale. Ciò apparisce sovrattutto nella dottrina de'citati scrittori; poichè essi mantengono che gli uomini individualmente sono indipendenti l'un dall'altro e tutti eguali assolutamente fra loro; or il potere sovrano non suppone che chi il possiede sia superiore giuridicamente a coloro che vi sottostanno? Senza una giuridica indipendenza da un lato, e una giuridica dipendenza dall'altro, la sovranità è inconcepibile: la idea di sovrano richiama quella di sudditi per un rapporto di associazione necessario; dunque gl'individui supposti in uno stato d' indipendenza e di uguaglianza giuridica assoluta non possono aver dritto di sovranità di lor natura, e non avendolo come il potriano trasmettere?

2845. Ciò contro Locke Hobbes e Grozio. Quanto a Rousseau, egli cade in una contraddizione palpabile; poichè dichiara inalienabile il dritto d'indipendenza e libertà, e poi soggiunge che ogn'individuo dee rinunziare a tutti i suoi dritti in favore di tutti, dalla

qual rinunzia fatta in comune sorge la volontà comune o generale che rappresenta la sovranità; or la rinunzia di un dritto in favore di un altro non è una vera alienazion del medesimo? dunque in dottrina de' socialisti la formazion dello Stato è impossibile e deve accadere a costo di una contraddizione.

2846. 3. Finalmente lo scopo per cui formasi lo Stato secondo tal dottrina, non si raggiunge; poichè questo scopo è la tutela della libertà e indipendenza individuale: per ottenerlo si costituisce la sovranità del popolo e ritiensi per sola legge autorevole la volontà di esso. Basta che il popolo voglia realmente qualcosa, il suo volere è legge assoluta, il suo giudizio è inappellabile; or se il popolo trasmoda, se agitato dalle passioni scambia il dritto col torto, qual guarentigia contro la reità del suo volere? non è questa la teorica del dispotismo popolare?

2847. Se basta la sola volontà del popolo per aversi la legge nello Stato, non vi ha per questo legislazione durevole e permanente; poichè ciò che oggi vuole il popolo, può non volerlo domani; il che è evidente per chiunque abbia qualche idea dell'aura popolare. Ed allora lo Stato non è nell'anarchia?

2848. Dunque la moderna teorica dello Stato atteso gli eccessi ond'è gravida non prevale all'antica, e non riesce a cansare quel dispotismo, l'orrore del quale fece sorgerla in mente a'suoi autori.

2849. Veduto l'errore proprio di ciascuna delle due teoriche preallegate, bisogna conoscerne ancora il pregio relativo, si per darne un giudizio completo e si per intendere come l'una ha sorretto per lungo tempo gli Stati dell'antichità e come l'altra ha eccitato e tiene ancor desta l'aspirazione de' popoli moderni.

2850. Il pregio della prima è l'idea dell'assoluta giustizia che signoreggia nello Stato, e l'unità politica come sua forma essenziale. Queste due cose costituiscono la sua forza e bellezza; poichè la forza sociale è di due specie, morale e fisica: la 1. nasce dal dritto, e la 2. dall'unione ed armonia delle membra attive della società; la sua bellezza poi ha questa medesima sorgente, cioè l'armonia ed unità di azione. Or l'assoluta giustizia è il dritto essenziale, e l'unità politica risulta appunto dell' organica disposizione di tutte le parti dello Stato intorno ad un sol centro; dunque lo Stato come viva immagine dell' assoluta giustizia e fornito di politica unità è il più forte e il più bello al tempo stesso e noi ammiriamo il genio di Platone che seppe elevarsi ad un concetto si sublime.

2851. Il vizio che l'ingombrava, ossia il predominio dell'unità politica a pregiudizio della libera azione degl'individui, fu temperato dal suo discepolo mediante il dritto di proprietà individuale da lui riconosciuto; quindi non può negarsi che la idea dello Stato se-

condo il disegno de' filosofi antichi avesse una perfezione relativa.

2852. L'ignoranza del dogma creativo, ignoto all'antichità pagana, impedì che quella idea brillasse di maggior luce; in difetto di questo dogma riuscì impossibile di afferrare la sostanziale distinzione dell'assoluta giustizia dallo Stato e dello Stato dall'individuo; quindi lo Stato confuso con l'assoluto ebbe assoluta ragion di fine, e l'individuo non fu che un puro mezzo rispetto al medesimo.

2853. Gli statisti moderni vivendo in mezzo allo splendore del Cristianesimo riconobbero l'idea di creazione, e colmarono la lacuna lasciata dagli antichi ammettendo il carattere personale dell'individuo e distinguendo lo Stato sostanzialmente dall'assoluto. L'umano individuo come persona ha un fine a se, consistente nell'assoluto; quindi lo Stato, essendo distinto dall'uno e dall'altro, non può essere che un mezzo del primo in ordine al secondo. Così l'individuo acquistò ragion di fine rispetto allo Stato che però discese alla condizione di mezzo.

2854. Ma i filosofi moderni menzionati da noi in questa lezione non colsero l'idea di creazione nella sua integrità; quindi sursero i difetti già posti in rilievo della loro teorica dello Stato. Essi videro la dignità personale dell'uomo, ma il sequestrarono dalla sua sorgente ch'è la personalità divina e creatrice; onde finsero quella libertà ed indipendenza assoluta di lui che partorì l'istesso errore degli antichi statisti, cioè il dispotismo, quantunque mutato di luogo, essendo posto dagli uni nello Stato, e dagli altri nell'individuo.

2855. L'altro pregio della teorica moderna è l'idea della inviolabilità e dell'autonomia, estesa dagl'individui a' popoli ed alle nazioni; poichè le nazioni e i popoli non sono concepiti astrattamente come presso gli antichi, ma in concreto, essendo delle vaste collezioni d'individui, fornite di un'intelligenza e di una volontà loro propria e tendenti a un proprio fine, al cui adempimento presiede pur l'assoluta giustizia; quindi hanno una indipendenza una libertà ad un'autonomia relativa, inviolabile al par di quella degl'individui.

2856. La nostra idea dello Stato racchiude tutti i pregi delle due teoriche senza veruno lor difetto; poichè è modellata sulla idea di creazione integralmente risguardata. Infatti l'umano individuo ha per noi un fine a se, qual è il bene assoluto, e lo Stato è un mezzo ordinato a tutelare e promuovere la sua attività intelligente e libera intesa al conseguimento di questo fine; quindi siccome il bene assoluto s'immedesima con l'assoluta giustizia, così questa presiede sovranamente allo Stato. Essendo uno e per tutti identico il fine, in virtù del quale agiscono gl'individui che ne fan parte, lo Stato ha la vera unità politica, nascente dall'unità del principio di suo moto ed azione; e poichè egli non distrugge ma tutela soltan-

lo e promuove l'attività delle sue membra ch'è libera ed autonoma agendo in conformità del suo fine legittimo, il popolo che sorge dalla loro unione sociale, è pur libero ed autonomo e indipendente da tutti gli altri con cui può trovarsi in rapporto. Essendo in fine al disopra degl' individui e dello Stato la legge dell'assoluta giustizia, sì gli uni che l'altro hanno un limite nell'esercizio del lor potere, il quale è insuperabile; dunque non vi ha luogo a dispotismo nè del sovrano nè del popolo e l'anarchia diventa impossibile. Onde che manteniamo la detta idea dello Stato, siccome la più giusta e compiuta.

ORIGINE DELLO STATO. DOTTRINA DEGLI ASSOLUTISTI.

2857. Lo Stato ha un' origine — 2858. La ricerca della sua origine ha un valore scientifico e politico insieme — 2859. Riduzione di tutte le teoriche intorno alla medesima a tre categorie — 2860. Teorica degli assolutisti: il potere sovrano è dato al Capo dello Stato immediatamente e direttamente da Dio — 2861. Conseguenze di tal principio rispetto alla condizione politica del popolo — 2862. Argomento addotto da Hobbes in favore dell' assolutismo — 2863. Appoggio di un tal sistema, ricercato nella Bibbia — 2864. Discussione del medesimo: l' appello dell' assolutismo all' autorità della Bibbia è ridevole — 2865. Distinzione della origine delle cose da Dio indiretta e immediata ed indiretta e mediata — 2866. Fondamento di questa distinzione nella natura delle cose create che solo ammettono un' origine — 2867 e 2868. In niuno Stato il potere sovrano fu conferito al suo Capo immediatamente da Dio — 2869. Ciò ebbe luogo soltanto nella Famiglia e nella Chiesa — 2870. Il potere sovrano nello Stato, comunque derivi da Dio, non ha le stesse attribuzioni del potere divino — 2871. La sua irresponsabilità in faccia agli altri poteri che pur derivano da Dio non può sostenersi senza contraddizione — 2872. Confutazione delle conseguenze dedotte dal principio assolutista: il popolo concorre insieme col sovrano alla formazione dello Stato — 2873. Partecipa al potere politico del medesimo — 2874. Ha un dovere di ubbidienza solamente relativo verso il sovrano — 2875. L' opinione contraria degli assolutisti deroga all' umana dignità — 2876. Il popolo ha il dritto di rimostranza e di resistenza attiva in faccia al sovrano — 2877. Il potere sovrano è amissibile per cagione del suo abuso — 2878 e 2879. Confutazione dell' argomento di Hobbes — 2880. L' argomento tratto dalla Bibbia cade per la contraddizione già allegata — 2881. L' origine divina del potere sovrano nello Stato, nel concetto di S. Paolo non favorisce all' assolutismo — 2882. Interpretazione delle sue parole sulla resistenza al detto potere — 2883. Ragionevolezza della medesima — 2884. Siffatta interpretazione quadra ancora alle parole di S. Pietro sull' istesso proposi-

to — 2885. Le parole di Cristo = *Quod Deus conjunxit , homo non separet* = sono invocate a sproposito dagli assolutisti — 2886. Si rigetta la loro teorica, perchè è priva di ogni sodo fondamento.

2857. Lo Stato avendo ragion di mezzo per sua natura è qualcosa di relativo e contingente, non già di assoluto e necessario; dunque ammette una origine nella sua esistenza.

2858. Or qual'è mai siffatta origine? ed è egli possibile di ben determinarla? Questa quistione ha un momento scientifico e politico insieme; poichè la Filosofia del Dritto sociale dovendo risalire alla ragion suprema della società non può a meno di esaminarne la origine, essendo il problema delle origini connesso con quello delle cause; d'altra parte i rapporti politici tra il capo e le membra dello Stato si rannodano al modo originario della sua formazione; quindi non vi ha pubblicista il quale non abbia discusso la proposta quistione.

2859. Le soluzioni di essa son pur varie come quelle dell'altra antecedente sulla natura od essenza dello Stato, e si possono egualmente ridurre a categorie. Due sono superlative, l'una degli assolutisti e l'altra de'rivoluzionari; la terza è ortodossa e media tra le medesime.

2860. Cominciamo dalla 1. ch'è di più vecchia data e costituisce un antecedente logico della 2. Gli assolutisti pretendono che lo Stato sia d'istituzione divina diretta e immediata del pari che la Chiesa, e che il potere del principe posto a capo del suo governo proceda ancora direttamente e immediatamente da Dio; quindi avrebbe le medesime attribuzioni del potere divino, cioè sarebbe assoluto inamissibile e irresponsabile in faccia ad ogni altro potere inferiore.

2861. Consegue da ciò che il popolo non ha parte alcuna nella formazion dello Stato e costituzione del principe, è privo di ogni dritto di partecipare al potere di lui, è stretto dal solo dovere di ubbidirgli assolutamente, non può fargli delle rimostranze o petizioni, non resistergli attivamente in verun caso, e molto meno dispogliarlo dell'autorità, comunque la sia esercitata da lui.

2862. Non sappiamo che tal dottrina siasi sostenuta con argomenti di pura ragione, tranne un solo addotto dall'Hobbes; il quale dice che se il popolo avesse il dritto di resistere al sovrano, esercitandolo porrebbe lo Stato nella condizion della guerra che vuole evitarsi ad ogni costo, perchè ripugna al fine sociale ed è la sorgente di mali infiniti.

2863. Ma cercasi di appoggiarla all'autorità della Bibbia, poichè sta scritto nel libro della Sapienza = *Per me reges regnant* =, e in quello de'Proverbi = *In unaquaque gente praeposuit rectorem* =,e in

altri luoghi simiglianti dell'antico Testamento. Però le pruove più splendide son ricavate dal Testamento Nuovo ove pare che i sacri scrittori abbian voluto di proposito stabilire i principî del Dritto pubblico. In fatti, dice l'Apostolo delle nazioni, *ogni potestà è da Dio;* dunque divina è la origine del potere politico. Aggiunge inoltre, che *chi resiste a un tal potere, resiste all'ordine di Dio;* or non è assolutamente illecito il resistere all'ordine divino? dunque il popolo non può mai resistere giuridicamente al suo principe. Finalmente il primo vicario di Cristo comanda di ubbidire anche a' principi malvagi, e Cristo medesimo ingiunge di non dividere ciò che Dio ha unito; se dunque il potere politico è unito da Dio alla persona del principe, è illecito il toglierlo a lui anche quando ne abusi.

2864. Questa dottrina rappresenta un esempio degli abusi che sogliono far gli uomini delle cose più sacre quando son dominati dalla cieca forza delle passioni. La Bibbia è l'unico libro divino il quale contenga in se il vero titolo della libertà morale civile e politica de' popoli e segni un limite al potere dei loro principi; quindi è ridevole l'appello alla sua autorità per giustificare l'assolutismo, distinto solo per il nome dal dispotismo.

2865. Infatti discutiamo un poco tutta la diceria recata innanzi dagli assolutisti. 1. È vero che la origine dello Stato risale in sino a Dio, come quella di ogni altra cosa contingente e relativa; poichè ogni essere relativo e contingente procede dall'atto creativo ch'è divino. Ma bisogna distinguere due sorta di origini, l'una diretta e immediata, e l'altra indiretta e mediata; e tal distinzione fondasi nella natura della creazione.

2866. Imperocchè le cose create da Dio non sono semplici modificazioni secondo il placito de' panteisti, ma vere sostanze e però forze ossia cause; or delle forze o cause è proprio l'operare e produrre qualcosa; dunque la origine delle cose non si può riferire solo a Dio, ma altresì alle creature, sebbene in guisa diversa; cioè a Dio come causa prima, ed alle creature come cause seconde. Inoltre, Dio nella produzion delle cose talora agisce da se solo e immediatamente, come operò nella creazion primitiva del Cielo e della Terra; e talora agisce col concorso e con l'opera delle creature, come fa tuttogiorno nella direzione providenziale del Mondo; nel 1. caso l'origine divina delle cose prodotte dicesi immediata e diretta, e nel 2. indiretta e mediata.

2867. Ciò posto, vediam se lo Stato proceda da Dio nell'una o nell'altra guisa. La Bibbia non addita verun caso in cui il sovrano di uno Stato fu direttamente e immediatamente costituito da Dio: Salomone, a cui disse Iddio di averlo costituito re del suo popolo=*Populum meum, super quem constitui te regem*=, ebbe la corona per te-

stamento di suo padre Davidde, il quale ancora fu riconosciuto per consenso del popolo; e Saul, primo re degli Ebrei, fu stabilito per elezione de'medesimi. Or gli Ebrei tra tutte le nazioni antiche reggevansi a teocrazia; se ciò non ostante, i loro sovrani non furon posti da Dio in modo diretto e immediato, è chiaro che la istituzione del loro Stato ebbe un'origine divina solo indiretta e mediata.

2868. Non occorre dimostrare l'istessa verità rispetto all'origine degli altri Stati non teocratici; poichè Dio non diede alcun segno sensibile della elezione de'loro principi fatta da Lui; e quando dice de're assiri e persiani che Egli li inviava a gastigo del suo popolo, ciò s'intende nel senso di una semplice permissione, perchè essi impadronironsi di quel regno per conquista ed usurpazione ingiustissima.

2869. Soltanto delle società della famiglia e della Chiesa può dirsi che originano direttamente e immediatamente da Dio; poichè Egli stesso nell'Eden diede all'uomo per sua compagna la donna e l'assoggettò al potere di lui, e in persona del Cristo scelse Pietro e gli altri apostoli e li pose a capo de'fedeli. Dunque la origine dello Stato differisce da quella della Chiesa, e gli assolutisti confondendo l'una con l'altra avvolgonsi in un primo sofisma.

2870. 2.° Comunque vogliasi derivare da Dio il potere sovrano degli Stati, esso non può avere le medesime prerogative del potere divino; poichè questo è proprio e quello è partecipato; or un potere partecipato da altri, differisce naturalmente dal potere onde emana. In fatti il potere divino è infinito ed essenziale; quindi è assoluto inamissibile ed anche irresponsabile in faccia ad ogni altro a cui è superiore; ma il potere sovrano degli Stati viene all'uomo per via di creazione; quindi è finito come ogni cosa creata, e non è a lui essenziale, potendo ben concepirsi e sussistere un uomo senza che sia sovrano. Or un potere di tal fatta riesce relativo e non già assoluto, contingente e non mica necessario; dunque è soggetto a perdersi e può bene venir manco nel suo possessore; inoltre, siccome nel conferirlo non interviene solamente Dio, ma anche il popolo, esso è risponsabile in faccia all'uno ed all'altro insieme.

2871. L'irresponsabilità del potere politico rispetto ad altri poteri residenti negli uomini non è una conseguenza legittima della divinità di sua origine; e ciò provasi con un argomento irrepugnabile pe' medesimi fautori dell'assolutismo. Imperocchè essi mantengono che il potere governativo della famiglia, ossia la paternità, è risponsabile rispetto a quello che governa lo Stato; or non insegna la Bibbia che il potere paterno ha la sua origine da Dio? *A quo omnis paternitas sive in Coelis sive in Terra nominatur*; perchè dunque sarebbe irresponsabile il potere politico atteso la divina sua origi-

ne? Cosicchè bisogna convenire che gli assolutisti han franteso ad un tempo la origine e le attribuzioni del medesimo.

2872. 3. Questo doppio loro errore si riflette in tutte le conseguenze che ne ricavano. E per fermo, il potere de' principi negli Stati derivando da Dio solo in modo indiretto e mediato, ne seguita che il popolo ha parte nella sua collazione; dunque la formazione degli Stati non devesi attribuire a' soli principi, ma a' principi ed a' popoli.

2873. Di più, il potere politico essendo essenziale alla società, siccome questa componesi di sovrano e popolo, così anche il popolo partecipa a quel potere insieme col sovrano; in contrario dovrebbe affermarsi che il potere politico muta la sua essenza, quando è conferito al sovrano dal popolo, divenendo un potere individuale, dove che prima era sociale. Ma ciò è assurdo, perchè la essenza delle cose è immutabile.

2874. Ancora, lo Stato ha per fine legittimo la conservazione e lo svolgimento de' dritti degli associati, la cui moltitudine regolata dal sovrano in ordine a quello forma il popolo; dunque il popolo ha dritti, cui il potere dello Stato dee conservare e promuovere. Or il dovere dell' ubbidienza, onde il popolo è legato verso il sovrano, è relativo al fine dello Stato, e sussiste finchè lo si guida a questo fine; dunque non è un dovere assoluto il quale non possa giammai venir meno, essendo chiaro che cessa ogni relazione al cessare di un suo termine, qualunque ne sia la specie.

2875. Nel concetto degli assolutisti, il popolo è una vera e materiale proprietà del suo sovrano; poichè questi può trattarlo come gli aggrada senza commettere contro di lui veruna lesione giuridica, come accade nell' uso della materia e de' bruti; quindi bisogna dire che chi vagheggia un tal concetto in buona fede sia sfornito del sentimento dell' umana dignità e poco si disformi dagli esseri bruti e materiali, a guisa degli stupidi musulmani che fannosi un pregio di ricevere dal loro Sultano il capestro con cui debbonsi strozzare, per un tratto singolare della sua benignità.

2876. Il dritto di rimostranza contro chiunque tenda al nostro male è il più naturale del Mondo; poichè noi siamo assolutamente obbligati al bene sia nostro che altrui; or siffatta obbligazione non porta con seco la legittima facoltà di pretendere che altri non c' impedisca di adempirla, e di rimuoverne l'impedimento qualora ci sia opposto? e ciò non vale quanto fare una rimostranza e resistere attivamente? dunque il popolo ha verso il suo sovrano il dritto di rimostranza e di resistenza attiva. Il contrario suppone che i doveri politici siano anteriori e superiori ai doveri naturali e che il Dritto politico distrugga il Dritto di natura; supposizione che può te-

nersi ragionevole sol da coloro a cui non splende il lume della ragion naturale, poichè allo splendore di questo lume il Dritto naturale apparisce evidentemente di precedere e signoreggiare ogni Dritto particolare, e però anche il Dritto dello Stato.

2877. Finalmente ogni potere umano veste il carattere giuridico, quando è indirizzato al bene ch'è il dritto essenziale ed assoluto e la sorgente di ogni altro dritto ch'è una sua partecipazione; dunque il potere sovrano competente al capo dello Stato conserva la qualità di dritto finchè si adopra o almeno tende al bene ch'è il suo scopo; se poi tende e si adopra ad uno scopo tutt' opposto, decade per se stesso dalla propria dignità e diventa una pura forza fisica contraria al dritto; quindi si può giustamente respingerla. Ecco come non sussiste alcuna delle inferenze tratte a fil di logica da'principî assolutisti. Veniamo adesso ad esaminare le pruove a cui si è tentato di appoggiarli.

2878. La pruova razionale, recata da Hobbes, è molto facile a smentirsi. Imperocchè il supremo intento della istituzione dello Stato non è di evitare la guerra, anche in dottrina del filosofo inglese, ma di garentire il placido esercizio de' dritti naturali; infatti la guerra vuolsi evitare solo in quanto è contraria a questo fine; dunque la sua rimozione è un fine secondario. Ciò posto, quando il capo dello Stato tiranneggia il suo popolo conculcandone ogni dritto, egli viola il fine supremo della sua istituzione; quindi il suo potere non è dritto ed è lecito il guerreggiarlo.

2879. Nè con ciò il popolo si avvolge in una politica contraddizione, come pretende il sullodato scrittore; poichè non solo è possibile, ma anche probabile, per non dir certo, che il popolo guerreggiando il suo tiranno riesca a vincerlo; nel quale caso egli si libera dalla tirannide e può godere tranquillamente de'proprî dritti; per contrario rassegnandosi alla tirannia, egli soffre un male certo; or è contraddizione in politica di scuotersi da un male certo nella speranza di un ben probabile? La contraddizione ha luogo allora che soffresi un male certo e non si vuol respingerlo per tema di perdere un bene solamente probabile; dunque non regge la pruova razionale di Hobbes.

2880. Quanto a quelle tratte dall'autorità della Bibbia, abbiam già veduto il sofisma ove cadono gli assolutisti nell'interpretare l'origine divina del potere politico; poichè tale origine è mediata ed indiretta, ed essi la danno come diretta e immediata. Facciamo solo qualche avvertenza intorno alle parole citate dal Nuovo Testamento.

2881. L'Apostolo delle nazioni riferisce a Dio l'origine del potere in generale, cioè di ogni potere quale che siasi, non già del potere politico solamente; poichè dice = *Omnis potestas est a Deo;* se dunque il potere politico vuolsi reputare assoluto inamissibile

e irresponsabile a cagione della sua origine divina, ne segue logicamente che ogni altro potere abbia le stesse attribuzioni, e però sia impossibile la subordinazione dell' uno all' altro. Ed allora com' è possibile lo Stato che si compone a gerarchia al pari di ogni società? dunque le parole dell'Apostolo mal si allegano per sostenere l'assolutismo.

2882. Le altre sue parole = *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit* = non dichiarano illegittima ogni attiva resistenza del popolo al pubblico potere. Imperocchè il popolo è quello che conferisce immediatamente un tal potere a' principi, e per tal ragione è loro superiore; quindi allorchè resiste ad essi che ne abusano, non commette un'azione ingiusta, ma esercita un atto di alta giustizia. La resistenza al potere sovrano è illegittima quando viene opposta da un particolare, o da un partito; poichè non è un particolare nè un partito il quale ha conferito quel potere ad un principe; quindi nè l'uno nè l'altro gli possono resistere autorevolmente. Così i più gravi de' dottori cattolici interpretano le citate parole dell' Apostolo.

2883. La quale interpretazione è ragionevolissima; poichè l'atto del pubblico potere può dirsi un ordine divino qualora è conforme alla giustizia; ma s'è contrario ad essa, non può mentire quel titolo; altrimenti un'ingiustizia dovrebbe dirsi ordinata da Dio, il che ripugna; dunque resistendo al potere pubblico che agisce ingiustamente, non si va contro l'ordine divino.

2884. Secondo l' osservazione precitata bisogna intendere ancora le parole di S. Pietro = *Obedite praepositis vestris etiam discolis* =; poichè egli parlava ad alcuni sudditi particolari degl' imperatori di Roma, quali erano i primi Cristiani; ora questi non formando tutto il popolo da cui gl'imperatori teneano il loro potere, non aveano autorità sopra di loro per giudicarli ed esercitare contro i medesimi un atto di giustizia sociale; quindi il vicario di Cristo gli esortava alla rassegnazione.

2885. Finalmente il detto del medesimo Gesù Cristo = *Quod Deus coniunxit, homo non separet* = è invocato a sproposito per dimostrare che il popolo non può mai spogliare il suo sovrano del potere politico; poichè quel detto fu pronunziato dal Redentore a proposito del matrimonio e non dello Stato. Ma anche pigliandolo in tutta la estensione possibile, neppure suffraga agli assolutisti; poichè il potere politico vien dato al sovrano mediatamente da Dio e immediatamente dal popolo; dunque il popolo può ripigliarlo e disporne altrimenti, trattandosi di un dritto sociale e non individuale.

2886. Sicchè la dottrina dell'assolutismo non è sostenuta da alcun sodo argomento nè di ragione nè di autorità, e però la riproviamo.

TEORICA DELLA RIVOLUZIONE.

2887. Contro la teorica dell' assolutismo surse in via di reazione la teorica della rivoluzione — 2888. Gli autori di questa derivan tutti il potere sovrano dello Stato dal patto sociale; ma non convengono intorno alla natura del medesimo — 2889. Divario delle loro opinioni — 2890. Opinione di Burlamachi — 2891 e 2892. Essa è contraddetta dalla storia — 2893. La medesima trova un forte ostacolo nella condizione degli autori del patto sociale — 2894. Questo patto in tal condizione non potea probabilmente avvenire — 2895. Risposta ad un'obbiezione in contrario — 2896. Opinione del patto implicito: doppio aspetto del medesimo — 2897. Nel 1.° aspetto è un controsenso — 2898. Nel 2.° è irragionevole — 2899. Trasmissione del potere sovrano mediante il patto sociale: doppio aspetto della stessa. Nel 1.° aspetto la sua teorica coincide con quella degli assolutisti dianzi confutata — 2900. Nel 2.° poi è conforme alla ragione — 2901 2902 e 2903. Ma non basta a spiegare la origine dello Stato in modo soddisfacente — 2904. Opinione di Rousseau: questi ha dato alla teorica il carattere della rivoluzione — 2905. Verità di un tal carattere nella medesima — 2906. Lo Stato secondo questa opinione è in rivoluzione permanente — 2907. Il suo governo riesce impotente a regolarlo — 2908. Conferma di questa verità per la storia — 2909. La teorica della rivoluzione suscitò una reazione nella scienza — 2910. Scrittori della controrivoluzione; dottrina di De Maistre — 2911. Confutazione di essa per Burke: vizio della costui dottrina — 2912. Dottrina di De Haller— 2913 e 2914. Discussione della medesima — 2915. Tutte queste dottrine non riuscirono ad abbattere quella della rivoluzione.

2887. Contro la teorica dell'assolutismo in cui il popolo è sagrificato al sovrano, surse in via di reazione una teorica tutta opposta, qual'è quella della rivoluzione. Noi l'abbiamo accennata di già parlando della natura dello Stato, sotto il nome di socialismo o del patto sociale; or la pigliamo nuovamente in considerazione per discuterla più ampiamente.

2888. I socialisti spiegano tutti ad un modo la origine dello Stato; poichè suppongono tutti che gli uomini originariamente vivessero nello stato di natura e individuale, da cui in seguito passarono a quello di società civile mediante un patto; ma non sono d'accordo intorno alla natura di questo patto.

2889. Imperocchè taluni parlano di un patto espresso e reale, e taluni di un patto tacito e implicito: questi pretendono che nel patto siasi trasmesso il potere al sovrano, or in modo assoluto ed irrevocabile, or condizionato e rivocabile; e quelli mantengono che non sia seguita vera trasmission del potere, ma una semplice delegazione del suo esercizio.

2890. La supposizione che forma il punto di partenza comune, si è chiarita insussistente in una delle passate lezioni; non occorre dunque d'intrattenerci ulteriormente su di essa. Esaminiamo invece la natura del patto sociale. Burlamachi, compatriota di Rousseau, reputa il patto sociale come un fatto realmente avvenuto fra gli uomini: poichè ricorre all'autorità della storia per dimostrarne la verità. Dice adunque che alcuni uomini avveniticci si assembrarono sulle sponde del Tevere, e costituirono per loro capi i due gemelli Remo e Romolo; onde surse la società romana che divenne lo Stato più vasto e più forte dell'antichità.

2891. Ma la storia è malamente interpretata dallo statista ginevrino; poichè Dionigi di Alicarnasso racconta in diverso modo la origine della società romana; i due gemelli Remo e Romolo non furono eletti a capo di essa dagli uomini adunatisi sulle sponde del Tevere, ma furono ivi spediti alla testa di una colonia da Numitore, re di Alba; dunque il patto sociale non ha alcun sostegno nel fatto citato.

2892. La origine degli altri Stati antichi neppur viene in suo favore; poichè la più parte di essi nacquero dalla conquista e dalle colonie senza l'intervento di un patto espresso.

2893. La realtà di un tal patto incontra un grave ostacolo nella condizione degli uomini che ne sarebbero stati gli autori. Imperocchè supponesi che questi uomini fossero nella condizione de'selvaggi, la quale era poco favorevole al placido esercizio de'loro dritti per la mancanza di un potere sufficiente a proteggerli con la forza della sua autorità; quindi divennero ad un patto mediante il quale rinunziarono alla loro naturale indipendenza e libertà e stabilirono un tal potere autorevole che gli proteggesse e garentisse nell'uso degli altri lor dritti naturali.

2894. Or questo patto è improbabile, per non dire impossibile; poichè la indipendenza e la libertà è troppo a cuore degli uomini viventi nello stato selvaggio; come dunque sarebbonsi indotti a rinunziarvi spontaneamente? Questi infelici respingono i beneficî della civiltà per tema di perdere la loro libertà e indipendenza, e solo per mezzo di una forza accompagnata da una prudenza e da un senno squisito si posson ridurre allo stato civile.

2895. Nè giova il dire che la speranza di un gran bene futuro li movesse a fare il sagrifizio di un dritto sì caro ai medesimi. Imperocchè i selvaggi non spingono lo sguardo della mente verso il futuro e difficilmente sagrificano il godimento di un bene presente alla speranza di un bene avvenire: essi agiscono per gl'impulsi del senso e dell'istinto e sentono solo quel bene che godono attualmente e non san pure fare un calcolo sopra l'esperienza; or non avendo mai sperimentato il vantaggio dello stato civile, come avreb-

bero potuto concepirne l'idea ed attuarlo? Ciò è del tutto improbabile.

2896. Ma prescindiamo dalla realtà del patto sociale e consideriamolo come un patto implicito per vedere se basti a spiegar l'origine della civil compagnia. Questa società racchiude in se un potere sovrano, cioè superiore a quello di ogn'individuo, non di fatto ma di dritto; ora un tal potere come nasce dal patto sociale? è desso un tal potere già posseduto da ciascuno individuo, il quale vien trasferito in un solo di essi per comune consenso mediante il patto? ovvero è creato da essi per opera del patto?

2897. Qualunque delle due ipotesi voglia seguirsi, il patto non spiega bene la sua origine. Infatti nella 1. bisogna supporre che ogn'individuo sia sovrano per dire che molti individui convengono tra loro di spogliarsi del proprio potere e trasferirlo ad un solo. Ma la supposizione è assurda; poichè la idea di sovrano è relativa a quella di suddito: or quando ogn'individuo sia sovrano, chi sarà il suddito? il sovrano è una persona sociale e senza lo stato di società è una pura astrazione; quindi la detta ipotesi, ove si attribuisce il dritto di sovranità agli uomini nello stato individuale anteriore alla società, è un controsenso.

2898. La 2. non è meno irragionevole, perchè contraddice all'essenza razionale del dritto in generale. E per fermo, il dritto in generale come legittima potestà residente negli uomini, discende dalla legge naturale; se dunque lo si vuole creato dagli uomini, è forza il pensare che gli uomini siano gli autori di questa legge. Non crediamo che tal pensiero cada in mente di coloro che pensano secondo ragione, poichè al lume della ragione la legge naturale apparisce superiore a tutti gli uomini che la ricevono e non la creano. Il dritto di sovranità in particolare poi sovrasta ai diritti di ciascuno individuo vivente in società; dunque non può essere creato dagl'individui medesimi nell'atto dell'associazione; poichè allora sarebbe un dritto inferiore e subordinato a' dritti loro, essendo evidentissimo che la creatura sottostà al creatore per ogni rispetto. Sicchè il potere sovrano non vien trasmesso nè creato dagli uomini mediante il patto sociale.

2899. I pubblicisti che ammettono la trasmissione di quel potere per questo patto dividonsi in due schiere: gli uni, come Hobbes, il dicono trasmesso irrevocabilmente e senza condizione; gli altri poi, come Grozio e Locke, il fan trasmettere sotto condizione e revocabilmente. Non parliamo qui de' primi, perchè la lor dottrina è quella dell'assolutismo e non della rivoluzione che or si è presa a discutere.

2900. La trasmissione suddetta, essendo condizionata e rivo-

cabile, corrisponde certo ad uno scopo; poichè ella fassi ad oggetto di proteggere e tutelare gl' individui associati; se dunque il potere trasmesso non si esercita secondo questo scopo, o pur va contro di esso, diventa inutile o nocivo e si può rivocarlo ben a ragione. Chiunque intervenisse nel patto sociale come un essere ragionevole, non potrebbe farlo senza questa implicita condizione.

2901. Ma ciò non ostante, questa specie di trasmissione non dà la vera origine dello Stato. Imperocchè lo Stato allora può dirsi veramente costituito, quando i dritti del sovrano e de' sudditi siano garentiti da una legge obbiettiva indipendente dalla volontà dell'uno e degli altri, ed a tutti superiore: or gli scrittori della rivoluzione non riconoscono altra legge fondamentale e primitiva dello Stato che il patto sociale liberamente fatto dagl' individui nella circostanza della loro unione; dunque le fondamenta dello Stato restano scoperte e poggiano nell'aria.

2902. Egli è ben possibile che una parte del popolo stimi che l'esercizio del potere sovrano sia contrario allo scopo sociale, mentre l'altra lo reputa conforme al medesimo: in questo caso non raro i socialisti insegnano che debba prevalere il giudizio della maggioranza, e che la minorità debba rassegnarsi; altrimenti si può ridurla con la forza. Or quando la maggioranza rappresentasse la parte migliore e più assennata del popolo, il mantenimento del patto sociale sarebbe garentito in certa guisa e la società potrebbe avere qualche consistenza; ma nel fatto la più parte del popolo è volgo, e il suo giudizio è pessimo = *Argumentum vulgi pessimum* =; quindi lo Stato non è ben costituito secondo l'opinione anzidetta.

2903. Di più i partiti sociali son soggetti ad oscillazione: quello che un tempo è inferiore di numero e forma una minorità, può trovarsi poco stante in numero maggiore ed elevarsi a maggioranza; ponendosi dunque nella sola maggioranza il dritto di giudicare intorno all' uso del potere, la legittimità dello Stato ridottasi alla superiorità della forza fisica diviene incerta al par di questa e soggiace a tutte le sue vicende. Cotal che la trasmissione condizionata e rivocabile della sovranità mediante il patto sociale non dà ragione della vera costituzione dello Stato.

2904. Rousseau non ha veduto in questo patto alcuna trasmissione del potere sovrano e pretende che il popolo rimanga sovrano ancor dopo di quello: ei non fa altro che istituire un suo ministro o mandatario che a nome di lui amministri la cosa pubblica. Costui ha spinto all' ultimo eccesso la teorica e per lui propriamente ella ha preso il tristo carattere della rivoluzione.

2905. In fatti gl'individui nella istituzione del potere sociale a suo avviso si riserbano il dritto di giudicarlo di sospenderlo e di can-

giarlo a proprio senno: basta che un solo di essi il reputi contrario al proprio interesse individuale per insorgere legittimamente contro di lui.

2906. Non fa mestieri di molta riflessione per intendere come tal dottrina induca nello Stato una rivoluzione permanente; poichè gl'interessi individuali degli uomini soggiacciono a mille variazioni; d'altronde ogni legge che emana dal potere sociale, dovendo essere generale, non può specificatamente esprimere e tutelare ogni particolare interesse; quindi ve ne ha sempre alcuno il quale sembra ferito dalle leggi. Ciò posta se qualunque individuo del popolo può autorevolmente giudicare l'azione del potere e cangiarlo a suo grado in ogni tempo, qual sodezza avrà mai la costituzione dello Stato? ella sarà continuamente esposta al capriccio della moltitudine e però nello stato di rivoluzione permanente.

2907. In questa costituzione il governo non rappresenta il centro immobile dell'azione e del moto sociale, come dev'essere per sua natura in ogni Stato, ma un fantoccio il qual si muove per l'impulso di una forza la più mobile e capricciosa del mondo qual'è quella della moltitudine: egli non ha dritto propriamente nè potere sovrano, ma sol dovere di ubbidire a quella forza, la quale non ha bisogno di aver ragione, consistendo la ragione nella semplice azione della medesima; quindi è del tutto impotente a reggere lo Stato.

2908. La verità di queste illazioni ha il suo riscontro nel fatto storico; poichè la dottrina di Rousseau fu tradotta nel campo della pratica dalla rivoluzione francese avvenuta in sullo scorcio del passato secolo. Infatti dopo la destituzione e l'assassinio del principe allor regnante non può dirsi che la Francia avesse avuto una vera costituzione politica: la sovranità variava condizione e mutava sua sede secondo gl'individui che l'afferravano per un istante per esserne precipitati poco appresso: la violenza era l'unico mezzo di regime e di amministrazione, ed il terrore diffuso in tutti gli animi fu quello che mantenne la repubblica in sino al colpo di Stato del 18 *Brumaire* consumato da Bonaparte.

2909. Gli eccessi prodotti nello Stato dalla teorica della rivoluzione non poteano a meno di provocare una forte reazione contro di essa; poichè la scienza ha per ultimo suo scopo l'attuazione del bene; quindi non possono reggersi nel suo dominio le dottrine che volgono al male la società.

2910. E per fermo la teorica del patto sociale fu vigorosamente combattuta dagli scrittori contemporanei e posteriori alla rivoluzione francese, specialmente da De Maistre, Burke ed Haller. De Maistre invoca il principio teocratico per spiegare la origine dello Stato, dicendo che questo è l'opera di Dio e non dell'uomo; ma esa-

gera troppo quel principio, pretendendo che non solo lo Stato in generale, ma tutti gli elementi della sua interna costituzione sian divini; quindi Dio avrebbe costituito la nobiltà come suo rappresentante sovra il popolo del pari che il principe suo rappresentante sovra la nobiltà. Il principe ha un potere assoluto ed inviolabile nello Stato, e il popolo non ha che il debito di ubbidirgli passivamente; ciò che pretende di giusto la rivoluzione, riposto nella difesa contro l'arbitrio e l'ingiustizia, e nella guarentigia di un governo legato che promuova il bene dei governati, non si ottiene con elevare il popolo al disopra del principe, ma col riconoscere la sottomissione di questo a un potere superiore qual sarebbe quello del Papa, capo supremo della Chiesa cattolica.

2911. Burke tratta la quistione sotto un punto di veduta pratico come uomo di Stato, insegnando che la origine legittima della civil compagnia ha la sua ragione nelle condizioni e nei bisogni reali e concreti degli uomini, non già in un'astratta teorica di filosofia, e rigetta le esagerazioni di De Maistre; dicendo che la monarchia ereditaria, creduta dallo statista savoiardo come il tipo dello Stato, è una forma politica legittima al pari di tutte le altre forme del medesimo esistenti nella storia de' popoli, e che la nobiltà non è un'istituzione divina più che gli altri elementi interni della costituzione sociale, ma una classe politica importante sovrattutto per la sua grande proprietà territoriale. Egli rifiuta l'ubbidienza puramente passiva de' sudditi al sovrano, riconosce i loro dritti e la loro libertà, mantiene l'attività indipendente della nazione nel formare le proprie condizioni politiche, ed ammette sino alla deposizione de' principi ne' casi di straordinaria necessità, riprovandola solo come una funzione ordinaria, emanante dalla superiorità del popolo. Il suo difetto è di astiare ogni movimento progressivo nelle condizioni politiche desiderato dagli autori della rivoluzione per una legittima aspirazione del cuore; quindi frantende la natura dello Stato come tutti i conservatori esclusivi, riconoscendo il solo principio della sua conservazione senza l'altro egualmente vero e giusto del suo progresso.

2912. Haller ha più di tutti impugnato filosoficamente la teorica della rivoluzione: la sua dottrina può ridursi a due principî fondamentali. Il 1. importa che la origine dello Stato deriva da una legge naturale secondo cui il più forte comanda e il più debole ubbidisce; e il 2. che acquistatosi una volta per una superiorità naturale il dritto di sovranità, esso diviene una proprietà del possessore privata e non pubblica; laonde il sovrano amministra la cosa pubblica come un suo negozio particolare indipendentemente dall'interesse e dalla volontà de' sudditi. Se nonchè i sudditi han pure i loro dritti privati

inviolabili quanto la medesima sovranità ch'è dell'istessa loro natura: questi dritti limitano la sfera politica del sovrano, il quale è indipendente solo allora che agisce dentro i limiti di essa; quindi se trasmoda violando i dritti de'sudditi, costoro gli possono giustamente opporre un'attiva resistenza. Così avverrebbe nel caso che il sovrano volesse imporre delle tasse dirette od obbligare il popolo a servirlo in guerra.

2913. Ma il pubblicista alemanno ha falsato co'suoi principî la origine e la natura dello Stato al tempo stesso; in fatti se il sovrano ha il dritto del comando sul popolo perchè è in forza superiore a lui, egli il perde qualora diventi a lui inferiore; dunque la rivoluzione ove il popolo giungesse a deporre il sovrano sarebbe legittimata dal successo, stante la pretesa legge che il più forte comanda sempre al più debole. Ciò prova la falsità del 1. principio di Haller.

2914. Il 2. non è men falso; poichè il potere sovrano è sociale e non individuale, è istituito per il ben comune e non già proprio e particolare; quando un tal potere fosse estraneo al fine generale dell'Umanità, gli uomini non sariano obbligati di agire sotto il suo indirizzo, come il sono realmente.

2915. Sicchè possiam dire che gli scrittori della controrivoluzione non son riusciti ad abbattere filosoficamente la dottrina contraria della rivoluzione che pigliarono ad oppugnare.

VERA TEORICA DELL' ORIGINE DELLO STATO.

2916. Le due opposte teoriche or discusse sulla origine dello Stato hanno qualche lato vero che bisogna porre in rilievo — 2917. Lo Stato ha un elemento divino nella sua origine — 2918. Questo elemento è stabile ed immutabile — 2919. L'avvertenza del medesimo commenda la teorica dell'assolutismo — 2920. Nondimeno in tal teorica viene alterato questo elemento — 2921. La stabilità dello Stato non esclude il progresso dal medesimo — 2922. Questo secondo elemento fu bene avvertito nella teorica della rivoluzione — 2923. Ma fu pure alterato — 2924. La coguizione de' pregi e de' difetti delle suddette teoriche agevola la scoperta della vera dottrina sull' origine dello Stato — 2925. Quando propriamente possa dirsi che è surto uno Stato: la sua fondazione presenta vari elementi — 2926. Dichiarazione de' medesimi — 2927. Origine del 1.° elemento — 2928. Origine del 2.° elemento — 2929. Origine del 3.° elemento — 2930. Dopo la fondazione dello Stato, il suo potere può variamente trasmettersi — 2931. Il 3. elemento di detta fondazione deriva sempre dal consenso del popolo — 2932. Nella medesima è un doppio elemento, l' uno divino, e l' altro umano — 2933. Necessità dell' elemento divino — 2934. Necessità dell'elemento umano — 2935. Condizione implicita di questo elemento — 2936.

Questa condizione forma il lato vero del Contratto sociale — 2937. Inteso in questi limiti; il Contratto sociale è insito nella natura dello Stato ed è necessario — 2938. In tale aspetto vien sostenuto da Spedalieri — 2939. E vuol essere mantenuto nella Filosofia del Dritto — 2940 e 2941. Convenienza di questa dottrina col principio di creazione — 2942. Suo rapporto con la teorica della sovranità popolare: apparente assurdità della medesima — 2943. Vero senso in cui vuol sostenersi.

2916. Le opposte teoriche dell'assolutismo e della rivoluzione intorno all'origine dello Stato contengono ciascuna un elemento di verità, siccome l'abbiam veduto ancora nelle altre intorno alla sua natura. Sforziamoci di rilevare siffatto elemento per compierne la discussione e trarne partito nello stabilire la teorica verace che solo può soddisfare a tutti i bisogni della questione che ci occupa.

2917. Lo Stato come la più grande istituzione di civiltà che abbia mai avuto luogo nel Mondo racchiude certamente in se stesso qualcosa di divino; poichè la civiltà è il naturale apparecchio alla religione e prepara l'Umanità al compimento della sua destinazione assoluta; or ogni mezzo capace di condurre ad un fine dev'essere ispirato da esso giusta il principio ontologico=il fine produce il mezzo=; quindi siccome Dio è il fine della religione, e il termine assoluto delle aspirazioni umanitarie, così la civiltà procede da Dio, e però lo Stato come il più splendido degl'istituti civili, deve contenere un elemento divino.

2918. Questo elemento è stabile di sua natura, poichè partecipa della immutabilità propria di Dio; e la sua stabilità è quella che forma come il centro e il punto di slancio che rende possibile il movimento progressivo dello Stato; poichè il vero progresso di ogni istituzione richiede che ella fondisi in un principio immutabile e sia ordinata ad un immutabile fine.

2919. Nella teorica dell'assolutismo si è ben compreso il bisogno dell'elemento divino ed immutabile dello Stato, perchè egli risponda alla sua missione sublime; quindi si è risalito fino a Dio per ispiegarne la origine e si è veduto nel potere sovrano che n'è l'anima e il centro di moto, il prodotto di una immediata e diretta operazione divina. È questo il lato vero di cosiffatta teorica, e la sua verità ha potuto commendarla allo sguardo della scienza che scorge l'impronta di Dio in tutto che pare immutabile.

2920. Ma questo vero non fu appreso integralmente per difetto di attenzione da coloro che propugnano l'assolutismo in buona fede. In fatti la stabilità delle cose prodotte realmente da Dio è relativa, non già assoluta come quella di Lui medesimo; poichè le cose prodotte son contingenti in se stesse ed ammettono la possibilità del mutamento: elle sono ancora finite e soggette alla successione

nel loro operare; quindi la loro esistenza e vita procede per via di esplicazione e soggiace alla legge del progresso. Sicchè lo Stato eziandio come fatto divino comprende la condizion del progresso e della stabilità insieme.

2921. Or questa seconda condizione non è scorta dagli assolutisti, e il difetto di essa è la cagione dell' antipatia che la teorica loro ha incontrato e incontrerà mai sempre presso i cultori della scienza; poichè la scienza aspira fortemente al progresso.

2922. Gli scrittori della rivoluzione son quelli che hanno atteso specialmente o per meglio dire unicamente alla condizione or detta dello Stato; quindi nello spiegarne la origine sonosi fermati alla libera azione dell'uomo. Imperocchè il progresso si compie per una serie di operazioni successive e però include l' idea di mutazione; or la mutabilità è il carattere delle umane azioni e ripugna alle azioni divine le quali riduconsi tutte ad una sola immanente ed immutabile come l'essere divino con cui s' identica; quindi nella formazion dello Stato non videro chè l'opera dell'umana attività.

2923. Questa opera certamente c' interviene; poichè lo Stato è un consorzio di uomini e non si può concepire indipendentemente dalla loro azione; ma l' azione umana per vestire un carattere morale e giuridico dee conformarsi all'operazione divina, essendo Dio la prima fonte della moralità e del diritto; or lo Stato come istituzion sociale abbisogna dell' elemento morale giuridico, perchè non ci ha vera società senza dritti e doveri reciproci; onde che la sua origine è inesplicabile per la sola opera dell'umana libertà, qual è il patto sociale.

2924. Conosciuto il lato vero e il falso delle due teoriche qui discusse noi possiamo agevolmente procedere alla soluzione del quesito e spiegare in un modo soddisfacente la originaria costituzione dello Stato.

2925. Lo Stato allora vien posto in essere quando in mezzo alla moltitudine degl' individui e delle famiglie che si aggregano insieme trovasi costituita una persona la quale sapendo il fine della loro unione piglia a dirigerla verso il medesimo con la forza della sua autorità; poichè lo Stato è una società concreta, la quale consta di più persone tendenti ad uno scopo comune da tutte inteso e voluto sotto la direzione di un potere medesimo incarnato in una persona; quindi la sua origine racchiude vari elementi.

2926. Il 1. è la unione di più persone per un fine determinato, riposto nella conservazione e svolgimento de' loro dritti: il 2. è il potere o l'autorità che le dirige efficacemente a quel fine; e il 3. è la designazione della persona all'esercizio di un tal potere.

2927. L'unione delle persone ha un'origine naturale od acciden-

tale secondo i casi in cui avviène: così nel patriarcato ch'è la forma più antica dello Stato, le persone trovansi naturalmente unite per i vincoli del sangue; negli Stati poi che sorgono all'occasione della conquista, l'unione è fortuita come quella che varia con gli accidenti della guerra e dell'occupazione.

2928. Il potere o l'autorità sociale ha una sola origine la quale è divina; poichè il potere primitivamente risiede in Dio e le creature non l'hanno che per partecipazione da Lui. La sua partecipazione è interiore ed invisibile; poichè il potere come dritto del comando è cosa morale e spirituale: Dio lo comunica agli uomini quando essi intendono ad un fine legittimo, poichè volendo Egli stesso questo fine per essere conforme alla sua legge, non può a meno di autorizzarlo; quindi partecipa alla moltitudine associata l'autorità necessaria per ordinare tutto che occorre all'ottenimento del medesimo.

2929. Finalmente la determinazione della persona che s'investe di un tal potere per esercitarlo sensatamente in mezzo alla moltitudine ha luogo pure in vari modi; poichè talora viene eletta dagli stessi associati, come accade ne' governi elettivi; talora presentasi da se medesima spontaneamente ed è riconosciuta da quelli sia espressamente che tacitamente, come succede ne' regni autocratici il cui fondatore forma un popolo e piglia a governarlo con soddisfazione di esso.

2930. Ciò s'intende della primitiva fondazione dello Stato; ma fondato che siasi una volta, può stabilirsi per una legge fondamentale un dato modo di trasmissione del potere, p. e. la eredità o la elezione, in tutto il tempo avvenire, quando vien manco il capo dello Stato ed abbisogna di un successore.

2931. De' tre elementi da noi distinti nella origine dello Stato il 3. è il più importante per la sua completa fondazione; poichè esso è quello che la rende sensibile e fa apparire lo Stato come un fatto reale: questo elemento riducesi al consenso del popolo, il quale o sceglie da sè stesso direttamente il sovrano, o pure riconosce colui che assume la sovranità in mezzo di esso.

2932. Quindi vedete che la formazion dello Stato ha una doppia causa, l'una prima e mediata, l'altra seconda e immediata: quella consiste nell'azione divina che partecipa al popolo come corpo sociale l'autorità sovrana approvando la sua tendenza al fine civile; e questa esiste nel consenso del medesimo popolo che legittima l'esercizio esteriore della sovrana autorità nella persona che siede al governo di lui. Ed ecco l'elemento divino e l'elemento umano che concorrono ambedue a generare lo Stato.

2933. Niuno di siffatti elementi si può disconoscere nella guisa che si è assegnato da noi. Infatti senza sovranità non vi ha Stato;

poichè questo abbisogna di un potere imperativo e direttivo che coordini le azioni degli associati al fine sociale e li obblighi ad operare in ordine ad esso; or Dio come primo autore degli uomini e di tutti gli altri esseri è la prima sorgente di ogni autorità e però del potere sovrano; dunque senza l'intervento dell'azione divina lo Stato non può nascere.

2934. Ma il potere sovrano nascente dall'azione divina, in quel soggetto viene primitivamente che ha l'obbligo di conseguir questo fine; or il fine dello Stato è un fine comune a tutto il corpo sociale; dunque tutto questo corpo è il soggetto a cui vien partecipato primitivamente da Dio il potere sovrano. Ciò posto, è chiaro che senza il consenso del popolo neppure vi ha Stato; poichè, essendo del popolo il potere sovrano, egli ha il dritto di usarlo, e finchè egli non lo delega o non lo trasmette sia espressamente che tacitamente, nessuno può pretendere al suo legittimo esercizio. Quando il popolo elegge da se stesso il sovrano, egli delega espressamente l'uso del suo potere, e dà un consenso espresso; quando poi alcuno piglia a governarlo, ed egli a ciò consente mostrandosi soddisfatto della sua amministrazione, allora il delega tacitamente e dà un tacito consenso; dunque per la generazione dello Stato vi ha d'uopo eziandio del consenso del popolo.

2935. Bisogna avvertire che questo consenso ha un'implicita condizione, la quale importa che il potere sovrano è delegato dal popolo a patto che sia esercitato per il fine legittimo dello Stato, e colui che ne riceve la delegazione intenda di esercitarlo ancora per questo fine. Imperocchè il potere suddetto ha un fine determinato, e non può delegarsi nè assumersi la sua delegazione se non per tal fine: altrimenti non è approvato dal legislatore naturale che il partecipa per tal fine soltanto; dunque l'esposta condizione è implicitamente contenuta nel consenso del popolo quando elegge o riconosce il sovrano.

2936. Questa avvertenza dimostra il vero senso in cui bisogna intendere la teorica del contratto sociale stabilita da'pubblicisti per ispiegare la origine dello Stato. Il contratto ha luogo ogni volta che per un mutuo e comune consenso espresso o tacito si cede un dritto da una parte e si accetta dall'altra con o senza condizione; or ciò accade appunto nella formazione dello Stato; poichè il popolo da un lato consente alla cessione del dritto di esercitare per ben comune la sua sovranità in favore di una determinata persona, e questa dall'altro lato lo accetta per il fine medesimo; dunque vi ha un vero contratto.

2937. Questo contratto è insito alla natura dello Stato, e come tale è necessario quando parlasi dell'origine dello Stato secondo i

principi del Dritto sociale, come succede nel caso nostro: questa sua necessità morale giuridica s'intende per la sua realità la quale non può intendersi altrimenti per chiunque tiene l'ordine morale giuridico come una cosa reale ed obbiettiva e non già una pura e semplice astrazione del proprio pensiero.

2938. Tal è il senso in cui sostenne la teorica suddetta il nostro Spedalieri dicendo che la formazione dello Stato è un contratto nella sua essenza; poichè le relazioni per cui collegansi i suoi diversi elementi, quali sono il popolo e il sovrano, son quelle appunto che uniscono nel contratto le due parti contraenti; per ciò a giudicare della sua verità non fa mestieri d'interpellare l'autorità della storia quasi che si trattasse di un fatto sensibile, ma bisogna insistere sulla natura della cosa che cade in quistione, cioè attendere al fine dello Stato ed all'ordine de'mezzi necessari per conseguirlo, nella sua fondazione.

2939. Noi non possiamo a meno di accettare tal dottrina, perchè racchiude tutto il vero contenuto nella celebre teorica del patto sociale riguardata fin dall'epoca della rivoluzione francese come il tipo del Dritto pubblico dalle più illustri intelligenze del secolo.

2940. Non è fuor di proposito il dimostrare l'attinenza di essa col principio di creazione; poichè essendo questo il principio di tutto il sapere umano, dee contenere la verità di ogni dottrina scientifica sia speculativa che pratica. Infatti ritenendo la idea che la creazione esprime il generale rapporto dell'Ente con le esistenze è facile il vedere com'essa interviene nell'originaria costituzione dello Stato; poichè lo Stato ha un elemento divino, qual è il dritto di sovranità partecipato immediatamente al popolo da Dio: questo elemento può dirsi il centro e l'interno principio di vita che investendo la moltitudine degli uomini le imprime un movimento comune ed armonico e le dà forma di un corpo organico e vivente, com'è il popolo; ora tutto che discende da Dio e viene partecipato agli esseri esistenti fuor di Lui come sono gli uomini aggregantisi in uno Stato, esiste per l'azione creatrice e può dirsi creato nel vero senso della parola; dunque Dio è quegli che crea il popolo comunicandogli il potere sovrano.

2941. Il popolo poi rivestito del sovrano potere ne delega e trasmette l'esercizio ad una determinata persona che l'accetta con l'implicita condizione di amministrarlo a pubblico bene ch'è il proprio suo fine; quindi siccome per l'azione divina il popolo vien creato dal potere sovrano, così per il consenso del popolo vien costituito il capo di un tal potere e in tal guisa fondasi originariamente lo Stato.

2942. Questa istessa dottrina serve a discutere un'altra teorica

affine, detta *della sovranità del popolo*. Ella a prima fronte pare assurda: poichè due sono le parti integranti dello Stato, il sovrano ed il popolo; se dunque vuol dirsi che il popolo sia sovrano giusta la teorica or menzionata, si contraddice all'essenza razionale dello Stato.

2943. Ma bisogna riflettere che dicendosi il popolo essere il sovrano, non intendesi per sovrano la persona determinata che siede a capo dello Stato e lo governa autorevolmente; il potere sovrano è il dritto del comando; or un tal dritto è propriamente del popolo come corpo sociale, il popolo il riceve e il possiede in proprietà: colui che autorevolmente governa lo Stato, com'è un principe, è costituito dall'istesso popolo come un delegato del medesimo in virtù del contratto sociale. Di più, in questa delegazione il popolo non trasmette la proprietà del suo dritto e potere sovrano: questo potere è essenzialmente sociale e risiede sempre nella società o corpo sociale come nel proprio soggetto; se si trasmettesse la sua proprietà ad un individuo, qual è un principe, muterebbe di essenza, e diverrebbe un potere o un dritto individuale: allora il corpo sociale mancherebbe di un mezzo necessario al proprio fine e l'individuo che lo regge lo avrebbe per un fine non suo. Ciò ripugna all'ordine morale o giuridico; poichè questo esige che ogni essere singolare o collettivo, destinato ad un fine, sia egli fornito del mezzo indispensabile per ottenerlo; altrimenti la costituzione naturale di questo essere sarebbe monca e non ordinata; dunque il capo dello Stato non riceve dal popolo che la delegazione dell'uso e non della proprietà del potere sovrano. Ora essendo il popolo il vero proprietario della sovranità, non è chiaro che egli è sempre il sovrano, quantunque non sia egli che realmente governa lo Stato? In tal senso può mantenersi la teorica del popolo sovrano.

DRITTO GOVERNATIVO.

DEL GOVERNO DELLO STATO, E DELLE SUE FORME.

2944. La costituzione primitiva dello Stato ha un' attinenza col suo governo — 2945. Necessità del Dritto governativo dello Stato — 2946. Il dritto di governare lo Stato appartiene al suo Capo — 2947. Il governo vuol essere giusto e legittimo — 2948. La sua giustizia e legittimità richiede che esso accordisi con le condizioni de' governati, siano interne che esterne — 2949. Specificazione di siffatte condizioni — 2950. Il governo dello Stato non può essere assoluto ed arbitrario, ma è sempre temperato, perchè legittimo — 2951. Il governo ha sempre

una forma: in che essa consista — 2952. Sorgenti della distinzione delle forme governative: monarchia, aristocrazia, repubblica — 2953. Forme del governo misto — 2954. Critica dell' esposta divisione delle forme governative per Taparelli — 2955. Tal critica è insussisteute: confutazione del 1. argomento addotto dal suo autore — 2956. Esso poggia sur un principio rigettato da lui medesimo — 2957. Confutazione dell'altro suo argomento — 2958. Proponesi la quistione intorno alla miglior forma di governo: avvertenza necessaria a ben risolverla — 2959. Requisiti per la bontà di una forma geveruativa — 2960 e 2961. Ella esige l' unità del governo — 2962. Non che la sua efficacia — 2963. Richiede ancora la cooperazione de' sudditi all' azione del governo — 2964. e l' armonia di siffatta cooperazione — 2965. Niuna delle forme governative soddisfa meglio delle altre a tutte le accennate condizioni; quindi la loro bontà non è assoluta, ma relativa — 2966. La monarchia prevale per l' unità e la efficacia dell' azione governativa — 2967. Conferma di questa verità — 2968. Ma sottostà alle altre forme di governo per la cooperazione e l' armonia — 2969. Soluzione di una difficoltà in contrario — 2970. L' aristocrazia sovrasta alla monarchia per l'armonia e cooperazione de' sudditi; ma l'è inferiore per l'efficacia ed unità dell' azione del governo — 2971. La repubblica infine vince le due forme suddette per il grado di cooperazione e di armonia de' sudditi — 2972. Ma presenta la menoma unità ed efficacia dell' azione governativa — 2973. Niuna delle forme di governo semplice è dunque assolutamente migliore delle altre.

2944. Dichiarata la natura e la origine dello Stato, è d' uopo di esporre il suo Dritto speciale sia governativo che privato. Cominciamo dal Dritto governativo che si attiene più da presso alla sua costituzione.

2945. Lo Stato ha mestieri di un governo, come ogni società in generale; poichè il governo rappresenta l' azione esterna e sensibile onde il capo dello Stato dirige le sue membra in ordine al fine sociale; or non vi ha dubbio sul bisogno di quest'azione, poichè essa è quella che traduce in atto il potere sovrano e trasfonde la sua forza vitale nel corpo degli associati; quindi lo Stato ha un dritto governativo.

2946. Il dritto di governare lo Stato appartiene al suo capo; poichè l' esercizio di un tal dritto esprime l'uso del potere sovrano; or non abbiam veduto che l' uso di questo potere è delegato dal popolo a colui che sceglie o riconosce per suo capo?

2947. Ma se il dritto di governare spetta al capo dello Stato, egli tuttavia non può esercitarlo a suo grado; poichè quel dritto ha un fine e vuolsi adoperare secondo le esigenze di esso: quando è così adoperato, il governo dicesi giusto e legittimo nella sua azione: in contrario, sarà ingiusto e tirannico.

2948. Oltre la sua conformità al fine sociale, la giustizia e legittimità del governo comprende ancora la sua proporzione con le interne ed esterne condizioni de' governati; poichè la direzione governativa dev' essere efficace, e non è tale finchè prescinde da queste condizioni. Le forze che piglia a dirigere il governo, son forze morali, cioè intelligenti e libere, le quali hanno in se stesse il principio di azione, riposto nel libero arbitrio; or questo principio non può essere esternamente forzato, essendo immune da ogni necessità esteriore, ma si può solo obbligarlo, cioè indurlo ad operare secondando e dolcemente regolando la sua propria attività verso lo scopo a cui tende; quindi per non fallire nella sua direzione, deve attemperarsi alle condizioni di lui.

2949. Siffatte condizioni sono interne od esterne; le prime consistono nelle idee, ne' sentimenti e nelle tendenze od abitudini delle persone; e le seconde ne' mezzi esteriori e materiali di azione, come sono le fortune le industrie, le situazioni ed altrettali.

2950. Dovendo un governo legittimo serbare una doppia proporzione, l' una col fine dello Stato, e l'altra con le condizioni de' governati, esso ha un ordine intrinseco ed essenziale; quindi non può essere arbitrario ed assoluto, siccome in altro luogo accennavamo. Il governo assoluto od arbitrario non è giammai legittimo di sua natura: la sua bontà è estrinseca, se mai apparisce talvolta, come accade allora che per un fortunato accidente si trova in mano di un principe buono. Per tal motivo rigettiamo la divisione del governo in assoluto e temperato, perchè intendiamo parlare del governo legittimo, lasciando agli assolutisti la beatitudine del governo assoluto.

2951. Siccome lo Stato ha un governo, così il governo ha una forma; poichè a mantenere il suo ordine essenziale il governo può diversamente atteggiarsi e procedere; or nel suo atteggiamento e processo speciale consiste la sua forma.

2952. I pubblicisti discorrendo delle forme governative, per distinguerle fan capo dal soggetto che siede al governo dello Stato; quindi siccome tal soggetto può essere un individuo, com'è un principe, o pure un corpo d'individui, com'è un senato, o in fine tutta la moltitudine de' cittadini, com'è il popolo assembrato ne' comizi; così distinguono tre forme di governo, la monarchia, l'aristocrazia e la repubblica.

2953. Queste forme ponno contemperarsi due a due o tutte e tre a un tempo in varie proporzioni; quindi oltre le forme semplici di governo che ora sonosi accennate, riconosconsi ancora le forme miste, come sono la monarchia aristrocratica, la repubblica aristocratica, la monarchia repubblicana e il governo costituzionale o rappresentativo.

2954. Il Taparelli riprova questa divisione delle forme governative, e pretende che due sole forme di governo siano veramente da ammettersi, cioè la monarchia, governo di un solo, e la poliarchia, governo di più: a suo senno, la repubblica o il governo di tutti è impossibile per due ragioni. La 1. si è che in ogni governo vuolsi una personale distinzione tra il sovrano che comanda e i sudditi che ubbidiscono; or se nella repubblica tutti comandano, chi mai ubbidisce al sovrano comando? La 2. importa che il governo richiede la capacità e l'attitudine in coloro che debbono esercitarlo: senza di ciò non può riuscire al suo fine; or è innegabile che tale capacità ed attitudine governativa manca in molti individui del corpo sociale, come sono le donne i fanciulli i vecchi decrepiti gl'imbecilli gl'idioti, e via dicendo; dunque è impossibile il governo di tutti.

2955. Ma questa critica è insussistente, e svanisce di leggieri avvertendo la debolezza delle ragioni a cui appoggiasi. Quanto alla 1. è da osservare che nella repubblica il popolo esercita la sua sovranità quando è raccolto in assemblea sia votando delle leggi sia nominando dei magistrati sia facendo de'trattati di alleanza di commercio con altri popoli: da questo tempo in fuori, egli stesso ubbidisce alle leggi sancite, la cui esecuzione è affidata alle persone prescelte da lui alle magistrature; quindi non può dirsi che la repubblica sia uno Stato impossibile quasi che ciascun suo membro partecipando all'esercizio della sovranità non potesse affatto esser suddito. Ogni cittadino in tal forma di governo può considerarsi in due aspetti diversi, cioè isolatamente in quanto agisce da se solo e fuori dell'assemblea, o socialmente in quanto agisce d'accordo ed in corpo con tutti gli altri dentro l'assemblea medesima: nel 1. aspetto è suddito, siccome il membro di ogni altra specie di società: nel 2. poi è sovrano.

2956. La proposta ragione del pubblicista italiano vige contro coloro che opinano il sovrano dello Stato non essere obbligato dalle leggi da se promulgate secondo la massima di alcuni giureconsulti romani a' tempi dell'Impero; poichè seguendo questa massima, se tutti i cittadini fan leggi in virtù del proprio potere sovrano, realmente non vi ha chi debba ubbidire nello Stato. Ma il Taparelli respinge siffatta opinione al par di noi che l'abbandoniamo volentieri alla vilissima genia degli adulatori.

2957. Rispetto alla 2. ragione, riflettiamo che la capacità è una condizione essenziale all'esercizio del potere sovrano, e però si sottintende sempre allorchè si discorre del soggetto in cui risiede il diritto di esercitarlo; non giova dunque il dire che nella repubblica vi ha molti individui incapaci di governare, e che perciò essa non è il go-

verno di tutti. A tale stregua bisognerebbe rigettare anche l'aristocrazia, ove il dritto di governare sta nel corpo dei nobili; poichè in questo corpo vi ha eziandio degl'individui attualmente incapaci per sesso per età e per altre mille circostanze. Riteniamo adunque la repubblica come una forma di governo possibile e legittima al pari delle altre.

2958. Assegnate le varie forme di governo, i pubblicisti ab antico hanno proposto ed agitato la quistione intorno alla migliore di esse. Noi per ben risolverla dobbiamo premettere le condizioni generali che una forma di governo dee contenere per dirsi buona; poichè allora vedendo qual forma adempia meglio tali condizioni, possiamo conoscere qual sia la migliore di tutte.

2959. La bontà di una forma governativa risulta da due condizioni: la 1. riguarda il governo e consiste nella unità ed efficacia del comando; la 2. si riferisce a' sudditi ed è riposta nella loro armonia e cooperazione alla esecuzion del comando lor dato.

2960. Infatti buon governo è quello che conviene al fine dello Stato; or questo fine è uno, consistendo nel bene comune; dunque uno dev' essere il governo come mezzo indirizzato al suo conseguimento, perchè ogni mezzo vuol conformarsi al proprio fine.

2961. Inoltre il governo dee dirigere al fine dello Stato una moltitudine di forze, le quali per riuscire a quel fine ch'è un solo, han mestieri di un solo indirizzo; dunque l'unità del governo richiedesi e per la natura dell'oggetto a cui tende e per quella del soggetto su cui agisce.

2962. La necessità della sua efficacia non è meno evidente; poichè le forze guidate dal governo son libere e diverse tra loro; quindi possono agevolmente divergere nella loro azione. Acciocchè s'impedisca la loro divergenza bisogna che la forza direttrice di esse abbia una sufficiente energia per reprimerne gl'impulsi contrari e forzarle ad agire nella direzione e nel senso conveniente; dunque non vi è dubbio che il governo debba essere efficace. Sicchè la bontà di una forma governativa ha per necessaria condizione l'unità e l'efficacia del governo.

2963. Ma essa non basta, se non sia accompagnata da un'altra condizione ancora; poichè l'azione sociale è complessiva e consta di due fattori; l' uno è la forza del governo che imprime e dirige il moto, e l'altro è la moltitudine delle forze associate che ricevono un tal moto; or se queste non cooperano a quella, il moto impresso da lei riesce vano. La forza collettiva degli associati è troppo superiore a quella del governo per essere costretta ad operare suo malgrado: il solo suo concorso spontaneo può dare un risultato;

quindi il bisogno della cooperazione de' sudditi all'azion del governo è fuor di ogni dubbio.

2964. Oltre questa cooperazione vuolsi ancora l'armonia nell'operare de' sudditi; in contrario le loro forze, non che ajutarsi a vicenda e dare un maggior momento, s'indeboliscono e distruggonsi le une con le altre; dunque siccome un buon governo esige unità ed efficacia dal lato di chi comanda, così richiede cooperazione ed armonia dal canto di chi ubbidisce; e la sua bontà è proporzionata al grado in cui si adempiono siffatte condizioni.

2965. Ciò posto, niuna delle forme governative può dirsi assolutamente migliore di tutte le altre; poichè niuna di esse adempie meglio di tutte le condizioni or mentovate; ma se prevale per l'una, difetta per l'altra; quindi può dirsi migliore in un senso sol relativo.

2966. E per fermo, cominciando dalla monarchia ch'è il governo di un solo, ereditario o almeno a vita, è chiaro che in essa concorre più agevolmente la prima condizione dell'unità ed efficacia governativa; poichè l'unità governativa è l'unità di azione e di ordine; or questa unità è più facile ad avverarsi quando uno sia il principio agente qual è la persona che comanda, anzichè se sia moltiplice. L'unità di azione poi porta seco la sua efficacia; poichè ogni forza quanto più si concentra tanto è più energica; dunque l'unità e l'efficacia prevalgono nel governo di un solo.

2967. Questa verità vien confermata dal fatto de' governi repubblicani, i quali allorquando han bisogno di un'azione molto efficace per ovviare a qualche grave pericolo loro imminente, sogliono creare un dittatore, ponendo in sua mano tutta la loro autorità; dunque riconoscono che il governo di un solo è il più efficace.

2968. Ma la seconda condizione è più difficile a trovarsi in questa forma di governo. Imperocchè la cooperazione de' sudditi e la loro armonia nel seguire l'azione governativa corrispondono al grado d'intelligenza e d'interesse che abbiano di seguirla: ei sono esseri intelligenti e liberi: quando sentono e intendono il proprio interesse, di voglia secondano l'autorità del governo che gli dirige nelle loro azioni in ordine a quello; in contrario rimangono indifferenti ed inerti, se pur non resistano all'impulso che lor vien dato. Or nella monarchia il popolo non è chiamato a parte delle deliberazioni ove si discute l'interesse di lui; quindi per ordinario non l'intende e non lo sente: estraneo al maneggio degli affari governativi, egli pensa che questi non tocchino a se, ma solo al governo; laonde non è facile che si accordi con lui e cooperi alla sua azione.

2969. Non vale qui opporre alcuni esempi di popoli che sursero come un sol uomo alla voce di un condottiere che li chiamava alla conquista, come videsi nelle irruzioni de' Barbari del Nord al me-

dio evo; poichè a ciò contribuiva ben altra cagione: l'aspetto e il desiderio del bottino era quello che gli spingeva dietro il conquistatore, e non la forza del suo comando; dunque tali esempi non valgono ad infermare la verità politica or dimostrata.

2970. L'aristocrazia soggiace meno a questo difetto della monarchia; poichè in essa molte sono le persone che maneggiano il governo ed acquistano il sentimento e la intelligenza dell'interesse sociale; quindi l'azione governativa rinviene maggior concorso nel popolo. Ma l'unità e l'efficacia di tale azione è più debole, poichè il principio di essa dividesi: l'azione in questa forma di governo parte da più centri diversi, è soggetta al contrasto; quindi divien meno ordinata e però men forte. Dunque l'aristocrazia nemmeno riunisce al maggior grado le due condizioni del buon governo.

2971. La repubblica è inferiore a tutte le altre forme governative sotto il rapporto della prima condizione; poichè manca pressocchè totalmente di unità e di efficacia nel governo; infatti l'azion del governo repubblicano muove da tanti centri quanti sono gl'individui associati; quanto dunque non è difficile la sua armonia ed unità? e non essendovi unità ed armonia, quale efficacia può avere?

2972. Però l'altra condizione si ritrova al massimo grado; poichè il popolo nelle repubbliche è avvezzo all'amministrazione degli affari sociali e ne conosce per lo più assai bene l'interesse: egli sa di agire per proprio vantaggio e non per l'altrui; quindi concorre con tutta la sua energia all'azion del governo.

2973. Sicchè dobbiamo conchiudere che niuna delle forme semplici di governo si può dire assolutamente migliore delle altre.

CONTINUAZIONE DELL'ISTESSO SOGGETTO.

2974. Opinione del Taparelli sulle forme di governo misto — 2975. La bontà delle medesime sarebbe del tutto negativa — 2976. Tale opinione è mal fondata — 2977. Governo rappresentativo: poggia sur un doppio principio — 2978. 1. Principio, divisione de' poteri — 2979. 2. Principio, rappresentanza de' cittadini — 2980. Teorica di un tal governo secondo Locke — 2981. Modificazione di essa per Montesquieu — 2982. Fine del suddetto governo giusta il medesimo autore — 2983. Per qual ragione discorre solo dell' organismo de' due poteri legislativo ed esecutivo — 2984. Dichiarazione di siffatto organismo — 2985. Influenza reciproca de' due poteri divisi tra il principe e il popolo — 2986. Critica di Montesquieu: l' organismo del governo rappresentativo da lui commendato corrisponde al suo fine — 2987. Ma un tal fine è ristretto, poichè si restringe alla semplice tutela sociale — 2988. Quale influenza debbono avere l' uno sull' altro i poteri del governo,

perchè si adempia l'altra funzione sociale, consistente nell'attività — 2989. La teorica di Montesquieu fu modificata dagli scrittori della rivoluzione — 2990, 2991 e 2992. Ma la loro modificazione peggiorò la forma del governo rappresentativo — 2993. Altra modificazione di essa per B. Constant — 2994 e 2995. Questa l'ha eziandio peggiorata — 2996. Teorica de' Dottrinali — 2997. Sovranità di dritto, e sovranità di fatto — 2998. Natura dello Stato secondo questa teorica, e miglior forma del suo governo — 2999. In questa forma deve sussistere l' uguaglianza civile — 3000. Ma non l' uguaglianza politica — 3001. Condizioni essenziali alla detta forma — 3002. Necessità della 1. condizione — 3003. Necessità della 2. condizione — 3004. Necessità della 3. condizione — 3005. Non occorre discendere a' particolari delle accennate condizioni.

2974. Il Taparelli pretende che le forme di governo misto non si possano commendare per un'intrinseca bontà superiore alle altre; poichè le forme semplici che entrano nella composizione di esse portan con seco i propri difetti e ne le rendono partecipi.

2975. È vero, dic'egli, che queste sembrano col loro interno organismo di prevenire o riparare i disordini sociali nascenti dall' abuso del governo; poichè in essi i poteri governativi son divisi come gl'interessi; quindi l'abuso dell'uno è impedito dagli altri. Ma soggiunge che questa bontà è tutta negativa, perchè riducesi ad impedire solo i mali della pubblica amministrazione; d'altronde poi vi ha la menoma probabilità de'beni che quella è capace di produrre. Imperocchè il timore degli abusi fa opporre ad ogni potere del governo molti ostacoli che ne limitano soverchiamente l'azione: quest'azione così limitata non può essere gran fatto efficace e spesso diviene impotente ed inutile; quindi i governi misti sono i più deboli di tutti.

2976. Noi non possiamo approvare queste osservazioni del pubblicista italiano, e vediamo in vece in uno de' governi misti qual è il governo rappresentativo ben ordinato, il maggior grado di bontà desiderabile in un governo umano.

2977. A dimostrare se bene ci apponghiamo in tal veduta è d'uopo pria di tutto esporre con qualche estensione il sistema del governo rappresentativo. Questo sistema poggia su due principî: il 1. è quello della divisione de' poteri, e il 2. della rappresentazione o deputazione.

2978. La divisione de' poteri non fassi ordinariamente al medesimo modo che noi altrove abbiam fatto, cioè in potere costituente deliberativo legislativo ed esecutivo; ma più brevemente in potere legislativo giudiziario ed esecutivo. Or nel governo rappresentativo questi tre poteri si partecipano tutti ma non egualmente al

principe alla nobiltà ed al popolo; in guisa che niun di essi è del tutto indipendente nella sua azione.

2979. Il principio della rappresentazione importa che il potere onde si è investito non si esercita direttamente, cioè per se stesso ed in persona, ma indirettamente o per mezzo di altre persone da se stesso delegate, le quali diconsi deputati o rappresentanti.

2980. Locke è il primo scrittore in ordine di tempo che trattò del governo rappresentativo: egli distinse due poteri soltanto nello Stato, il legislativo e l'esecutivo; e pensò che il 1. spettasse al popolo come vero sovrano secondo la sua teorica del patto sociale, e il 2. al principe come ministro del popolo, da lui delegato all'esecuzione delle leggi.

2981. Dopo lui Montesquieu svolse più estesamente tal dottrina, pigliando a modello la costituzione inglese ch'è il più antico esempio di governo rappresentativo ben ordinato in Europa: costui a'due poteri distinti da Locke ne aggiunse un terzo, ch'è il potere giudiziario.

2982. A determinare il loro ordine partì dal fine di un buon governo che a suo avviso sta nel garentire la libertà individuale de'cittdini, pigliando tal libertà come sinonima di ogni dritto. Questo fine può ottenersi con la divisione de'poteri mentovati e la partecipazione de'cittadini al loro esercizio per mezzo di rappresentanti; quindi discorre del modo in cui debbonsi dividere e partecipare.

2983. A'suoi tempi il potere giudiziario era già diviso dagli altri due e fidato ad un corpo di magistrati; onde che tratta solo degli ultimi.

2984. Egli pure insegna che il potere legislativo appartiene al popolo,tra perchè questi è il vero sovrano dello Stato, e perchè riunito in assemblea è più atto a deliberare intorno alla formazione delle leggi; ma acciocchè non trasmodi nell'uso di esso aggiunge che l'assemblea del popolo sia da dividersi in due camere, l'una di *deputati* scelti da ogni classe del popolo, e l'altra di *pari*, composta de'cittadini più distinti per nascita per ricchezza per dignità e potenza. Il potere esecutivo poi è del principe come quello che per la unità del suo individuo è più idoneo alla prontezza delle risoluzioni ed all'energia delle azioni.

2985. Così divisi i due poteri, cerca di connetterli insieme in guisa che l'uno possa infrenar l'altro allorchè tende all'abuso; per tal ragione dà al principe il dritto del *veto* col quale può impedire la formazione di una legge all'assemblea del popolo, e concede a questa il dritto di sindacare le operazioni del potere esecutivo; laonde i ministri del principe son risponsabili verso l'assemblea. Solo il principe dev'essere irresponsabile; altrimenti il potere esecutivo

andrebbe a ricadere in mano del popolo; ma niun atto del principe ha valore giuridico senza esser autenticato dalla firma di un ministro. Tal è il meccanismo del governo rappresentativo secondo Montesquieu.

2986. Non può negarsi che esso sia conforme al fine proposto allo Stato dallo statista francese; poichè i poteri politici son ordinati in modo che l'uno possa bene impedire l'abuso dell'altro; quindi la libertà individuale de'cittadini è sufficientemente garentita in tale ordine e può spiegare tutta la sua energia dentro la propria sfera.

2987. Ma il Montesquieu non ha compreso il fine dello Stato in tutta la sua estensione: la guarentigia della libertà individuale costituisce una parte sola di questo fine, riposta nella conservazione e tutela de'cittadini; l'altra sua parte, consistente nella promozione o nel perfezionamento de' medesimi dritti non vi è contenuta; eppur essa è importante ed indispensabile. Imperocchè gli uomini entrando nella civil compagnia rimangon soggetti alla legge del progresso ch'è una legge morale ed obbligatoria in ogni tempo, e per osservarla han bisogno dell'ajuto sociale per supplire alla limitazione delle loro forze individuali; or lo Stato ha il debito di porgere ad essi un tale aiuto, poichè deve agevolare l'adempimento della loro destinazione; quindi non basta che tuteli e garentisca la loro libertà, ma deve eziandio accrescerne l'attività e il vigore.

2988. Ciò si ottiene dando all'un potere sull'altro una doppia influenza, l'una negativa che ne impedisca gli abusi, e l'altra positiva che ne accresca l'azione mediante la cospirazione delle forze; talchè l'ordine organico ed interiore del governo somigli non già a quello di una pura macchina che abbisogna solo di esser mantenuta in equilibrio, ma sì all'altro di un corpo organizzato e vivente, in cui ciascuna delle parti dà e riceve a un tempo da tutte le altre un elemento di vita.

2989. Dopo Montesquieu la teorica del governo rappresentativo fu rimaneggiata dagli scrittori della 2. metà del secolo XVIII e della 1. del XIX, or con peggiore ed or con migliore successo. Infatti gli autori della rivoluzione dell'89 insistendo sull'istesso principio della libertà individuale conservarono nello Stato la istituzione di un principe e di due camere legislative componenti l'assemblea del popolo; ma pretesero che gl'individui di queste camere si pigliassero egualmente da tutte le classi de'cittadini senza veruna distinzione di nobiltà.

2990. Siffatta modificazione peggiorava la forma del governo; poichè lo Stato abbisogna di un doppio principio, l'uno conservatore e l'altro progressista, conformemente al suo fine completo:

il 1. serve alla sua stabilità ed è necessario per sostenere il moto della macchina sociale; il 2. richiedesi per imprimerle questo moto e promuoverlo. Qualunque di essi vien mancando, non è sicura la vita dello Stato; poichè il difetto dell'uno fa caderlo nel disordine dell'anarchia, e il difetto dell'altro nell'inerzia produttrice di morte.

2991. Ora il principio conservatore è rappresentato dal ceto dei nobili, cioè dei cittadini distinti per dignità per potenza per lustro di nascita e splendore d'imprese; poichè costoro tendono per istinto naturale a serbare la vantaggiosa lor condizione in società; quindi si sforzano di mantenerla nell'attuale suo stato. Il principio progressista poi trovasi nel ceto medio, gl'individui del quale hanno l'ingenita tendenza a migliorar condizione; quindi preme loro il promuovere i miglioramenti sociali e il progresso delle istituzioni civili. Dunque è mestieri di conservare nelle camere dell'assemblea legislativa la distinzione de' due ceti per assicurare la vita dello Stato.

2992. A ciò concorre un'altra ragione ancora; poichè è ben possibile a sorgere un conflitto tra il principe e il popolo nel governo rappresentativo: in tal caso se tra l'uno e l'altro manca un corpo intermedio, com'è quello de' nobili, il conflitto riuscirà all'anarchia. Imperocchè allora chi rimetterà l'equilibrio e l'armonia nel corpo sociale? per mancanza di un contrappeso dovrà vincere il partito più forte che certamente è quello del popolo; lo Stato adunque sarà sconvolto, perirà il principe e tutto sarà spinto a furore di popolo, come videsi infatti al 93 in Francia dopo la caduta della monarchia.

2993. Beniamino Constant addusse un'altra modificazione al sistema del governo rappresentativo; poichè ritenendo i tre poteri divisi tra il principe e le due camere di *deputati* e di *pari* volle che il potere esecutivo toccasse in proprietà ai ministri del principe, e che questi avesse in cambio un altro potere tutto suo proprio, detto potere regio; il quale è conciliatore e compensativo e consiste nel triplice dritto di sciogliere l'assemblea del popolo, di destituire i ministri, e di cassare le sentenze de' magistrati.

2994. Ma questo fu un altro passo retrogrado rispetto alla dottrina di Montesquieu; infatti nel nuovo sistema il principe per esercitare il suo potere regio ha mestieri della firma de' ministri, e costoro son risponsabili verso la sola assemblea del popolo; quindi avviene da un lato che il potere regio riesce inutile verso il potere esecutivo de' ministri che sempre gli possono negare la firma, e dall'altro l'assemblea del popolo viene ad assorbire anche il potere esecutivo per la risponsabilità dei ministri verso lei sola.

2995. Il potere regio per conciliare e compensare con la sua azio-

ne gli altri tre poteri dee partecipare alla loro sovranità, come accade nel disegno di Montesquieu, ove il potere esecutivo è proprio del principe e i ministri son organi di lui che gli può rimuovere senza il bisogno della loro autorità; in contrario è impotente a fare alcun atto conciliativo e riducesi ad un fantasma.

2996. L'ultimo svolgimento dell'idea del governo onde parliamo è dovuto alla scuola dottrinale, i cui rappresentanti sono Royer Collard, Cousin e Guizot. Costoro han rigettato il principio della sovranità del popolo, inteso al modo de' socialisti, dicendo che la sovranità è propria della giustizia e della ragione assoluta, e può essere soltanto esercitata dagli uomini; quindi distinguono la sovranità di dritto e la sovranità di fatto.

2997. La 1. è l'istessa giustizia o ragione assoluta ch'è autorevole per se medesima: la 2. è una partecipazione della 1. fatta agli uomini quando agiscono con giustizia e ragione.

2998. In tal dottrina lo Stato è, al dire del Cousin, l'assoluta giustizia sensibilmente costituita in mezzo ad una moltitudine di uomini; e la migliore sua forma è quella ov'è organato in modo che la giustizia e la ragione possa meglio conoscersi ed attuarsi nelle azioni, secondo Guizot.

2999. In esso vi ha uguaglianza civile, ma non politica; poichè l'uguaglianza civile importa che tutti i cittadini siano eguali in faccia alla legge, e l'uguaglianza politica vuol dire che tutti i membri dello Stato possano egualmente ammettersi all'esercizio della sovranità. Or niun individuo, niuna classe della società può pretendere che ella sola conosce e sa praticare la giustizia; dunque niuno ha il dritto esclusivo al governo dello Stato, ma tutti sono eguali in faccia alla legge assoluta ch'è l'unico sovrano; ed ecco l'uguaglianza civile che esclude il privilegio degl'individui e delle caste.

3000. La condizione indispensabile per esercitare la sovranità e governare lo Stato, è la capacità ossia l'attitudine a conoscere ed attuar la giustizia; or siffatta capacità non è in tutti eguale ma varia secondo le qualità naturali ed acquisite degl'individui; dunque non posson tutti ammettersi egualmente al maneggio del governo, e però non vi è uguaglianza politica.

3001. Fissati così i principî del governo rappresentativo, il Guizot determina le condizioni essenziali della sua forma che riduce a tre, cioè alla divisione de' poteri, all'elezione de' rappresentanti e alla pubblicità dell'azione governativa.

3002. La 1. è fondata sur una doppia ragione; poichè da una parte niuno potendo presumere di conoscere da sè solo e di attuare la giustizia che brilla alla mente di ognuno ed è praticabile generalmente, niuno ha dritto all'esercizio esclusivo della sovranità ed a

governare assolutamente lo Stato; dall'altra è d'uopo che i poteri del governo dividansi tra molti individui, onde nessun di essi creda di essere e cerchi di rendersi indipendente dagli altri, ma ognuno sia obbligato di mettersi con gli altri d'accordo per conoscere e fare ciò ch'è giusto e ragionevole.

3003. La 2. è necessaria per rivestire le persone del potere governativo; poichè la sola elezione è il mezzo di riconoscere quali tra esse abbiano la capacità politica per bene amministrarlo.

3004. La 3. infine è indispensabile per rendere aperta la giustizia e ragionevolezza delle operazioni del governo, impedirne gli abusi od apporvi un rimedio.

3005. Il Guizot entra in seguito ne' particolari di ciascuna delle condizioni accennate per comporre il sistema del governo rappresentativo: noi qui non possiamo tenergli dietro per non uscire dai confini della Filosofia del Dritto in generale. Qualche particolare più importante sarà da noi riferito nello sviluppo de' poteri governativi in ispecie: adesso è tempo di ripigliare e risolvere la quistione sulla migliore forma di governo che abbiam già indicato essere il rappresentativo.

FINE DELL' ISTESSO SOGGETTO.

3006. Il governo rappresentativo prevale a tutti gli altri per la bontà della sua forma — 3007. La divisione de' poteri ch'è il suo principio fondamentale, è il miglior trovato della politica moderna: 1. ragione — 3008. 2. Ragione — 3009. Questo principio non ripugna all'unità dell'azione sociale — 3010. Conferma di questa verità — 3011. Come accada che l'azion sociale sia una malgrado la divisione de' poteri che la dirigono — 3012. Questa divisione non induce un' indipendenza assoluta, ma relativa in ciascuno di essi; e però è aliena dall' anarchia — 3013. La rappresentanza, altro principio fondamentale del governo rappresentativo, è pe'cittadini il miglior modo di partecipare al governo — 3014. Inconvenienti del loro intervento diretto nel medesimo — 3015. Questi si cansano interamente mercè la rappresentanza — 3016. Dimostrazione di questo vero in quanto all' esercizio del potere legislativo — 3017. Del potere esecutivo — 3018. E del potere giudiziario — 3019. Il governo rappresentativo contiene il principio più attivo del progresso sociale — 3020. Questo progresso non è impedito dall' aristocrazia che vi è politicamente costituita — 3021. L'aristocrazia giova invece a garentire lo Stato contro gli eccessi del principio progressista — 3022. Distinzione della monarchia e della repubblica rappresentative — 3023 e 3024. Inconvenienti della 1. — 3025 e 3026. Vantaggi della 2. — 3027, 3028, e 3029. Questi

vantaggi però non rendono la 2. forma del governo rappresentativo definitivamente miglior della 1. — 3030. Ella è teoreticamente superiore a questa — 3031. In pratica il miglior governo è quello che più si attaglia alle condizioni de' popoli — 3032. Nella loro infanzia questi abbisognano della monarchia assoluta; ma col progresso della civiltà loro conviene il governo rappresentativo — 3033. Conferma di questa verità per la storia.

3006. Il governo rappresentativo considerato nel vero suo concetto raccoglie tutti i dati necessari a costituire la miglior forma governativa dello Stato; imperocchè i poteri politici vi son bene ordinati; il modo di esercitarli è il più regolare ed il più facile, vi è la maggior guarentigia degl'interessi sociali e individuali, il più grande impulso al progresso civile e il più grande ostacolo alle rivoluzioni.

3007. In fatti principio fondamentale del governo rappresentativo è la divisione de' poteri: or questa è il miglior trovato della politica moderna e il più gran frutto della civiltà cristiana. L'eccesso della potenza è nell'uomo la più grave tentazione all'abuso: egli osa tutto quando non incontra ostacoli alla sua ambizione, od incontrandoli ha in mano tutti i mezzi per abbatterli; quindi a prevenire i mali del potere abusato non vi è altro rimedio che la sua limitazione la quale risulta dal dividere le sue funzioni.

3008. Questa divisione è sostenuta ancora da un'altra ragione: ogni funzion del potere ha un fine a se e richiede attitudini speciali in chi deve adempirla; or l'Autore della Natura suol dividere i suoi doni nella creazione degli esseri, sì per costringerli ad associarsi fra loro pel sentimento del bisogno che l'uno ha dell'altro, e sì per mostrare la bellezza dell'ordine che risplende in mezzo alla varietà; quindi tutte le funzioni del potere mal si possono compire da un solo a cui tutte si affidassero, e la massima probabilità del loro perfetto compimento sta nel ripartirle tra molti. Sicchè la divisione dei poteri mentre allontana i pericoli del loro abuso, agevola il retto uso di essi.

3009. Il bisogno di unità, con cui gli assolutisti sogliono combattere questo principio, dicendo che l'unità de' poteri è quella che ne costituisce la forza, e la loro divisione rendendo l'uno indipendente dall'altro fa che ognuno di essi divenga inutile, è un sofisma. Imperocchè essendo più i poteri e ben distinti l'un dall'altro come i fini speciali a cui tendono, la loro unità non è sostanziale, ma formale, è unità di ordine e non di essere; or l'unità di ordine anzichè escludere la divisione, la include necessariamente, poichè l'ordine è una varietà ridotta ad unità.

3010. L'unità dello Stato non si disforma dall'unità dell'umano

individuo: siccome questo consta di due sostanze diverse per natura quanto il corpo e lo spirito, e ciascuna di tali sostanze presenta una gran varietà come vedesi negli organi del corpo e nelle facoltà dello spirito, così lo Stato si compone di varie parti pur diverse tra loro di cui ciascuna offre una pluralità di elementi, come apparisce ne' vari ceti de' cittadini e negl' individui di un ceto medesimo ; or l'umano individuo non perde la sua unità in mezzo alla varietà del suo essere e delle sue potenze spirituali e corporee , poichè queste son mirabilmente ordinate e procedono con grande armonia alla sua destinazione finale ; perchè dunque scapiterebbe l' unità dello Stato per la divisione de' suoi poteri politici ?

3011. Ognun di questi ha un insito principio di azione', consistente nell' interesse speciale che rappresenta ; il quale interesse com'è un bisogno primitivo e irresistibile, non può a meno di dare continuamente l'impulso ad agire ; di più ciascun potere per riuscire al suo intento ha mestieri del concorso degli altri ; quindi accade che l'uno ha nel proprio interesse la ragione di spingere gli altri ad operare ; dipendendo in fine il buon successo di ognuno dalla regolarità dell'azione di tutti, tocca ad ognuno di prevenire e riparare i disordini degli altri. Tutto dunque dimostra la facilità dell'ordine de' poteri divisi nello Stato come sono nel governo rappresentativo.

3012. La indipendenza che sorge dalla loro divisione non è assoluta ; poichè ognun di essi nella sua azione è soggetto a leggi fondamentali ed organiche e vi può essere legalmente richiamato allorchè tende ad infrangerle ; quindi la suddetta divisione non porta, come suol dirsi in contrario, la dissoluzione e l'anarchia. Cotalchè il primo principio del governo rappresentativo è inappuntabile per la sua verità ed utilità.

3013. Tal è ancora il secondo principio della rappresentazione : esso solo rende possibile ad una gran moltitudine di uomini, com'è il popolo di un grande Stato , la reale partecipazione al potere sovrano. Infatti senza la rappresentazione , i cittadini per esser partecipi del sovrano potere dovriano intervenire personalmente nelle deliberazioni, come avveniva nelle assemblee popolari degli antichi; or ciò non è possibile a tutti stante la distanza de' luoghi e la difficoltà de' viaggi. Inoltre convenendo tutti i cittadini che avessero la capacità politica, qual complicazione nelle loro assemblee? queste allorchè sono assai numerose diventán centri di confusione e disordine e tornano inette alla maturità della discussione : in esse allora prevale solo il numero il quale rappresenta la forza materiale non già la morale ch'è quella della giustizia e della ragione.

3014. L'intervento diretto e personale può aver luogo solo in

uno Stato che sia ristretto in una Città, e se lo si vuole negli Stati grandi, vien sempre a limitarsi agli abitanti di una sola sua parte; quindi sorge il dispotismo di una parte su tutto il resto del corpo sociale.

3015. Ma la rappresentazione toglie tutti questi sconci; poichè sua mercè i cittadini raccogliendosi ne'collegi elettorali della propria città o comune posson deputare all'esercizio del potere coloro tra essi in cui scorgono grande capacità intellettuale e morale: così ottiensi un doppio vantaggio, poichè si risparmia a'cittadini l'incomodo che soffrirebbero per intervenire direttamente e personalmente nel governo e si garentiscono i loro interessi fidandone la difesa alla maggiore intelligenza e moralità che sia nello Stato. Le assemblee del popolo, composte de' rappresentanti scelti da lui, adunano in se il fiore della nazione: lo Stato retto da esse insieme col principe e con la nobiltà cade in mano all'aristocrazia naturale destinata al comando, qual'è l'aristocrazia dell'ingegno e della virtù, e possiede tutta la probabilità di un buon governo.

3016. In fatti il potere legislativo commesso al principe ed alle camere de'deputati e de'nobili vien esercitato con la massima intelligenza e saviezza: la pubblicità della discussione intorno alle leggi proposte permette di scoprirne ed emendarne ogni mancamento, fa sentirne al popolo che vi assiste tutto il vantaggio ed educa la sua mente a ben giudicarne.

3017. Il potere esecutivo fidato al ministero risponsabile in faccia alle assemblee ed esposto al sindacato della pubblica opinione manifestantesi per la stampa libera, è contenuto da' maggiori ritegni nella sua amministrazione; poichè oltre la riprovazione universale che disanima gli spiriti più audaci e li sconcerta nelle loro operazioni, il timore di esser posti in istato di accusa presso una corte composta delle persone più integre e difficili a corromperе com'è la camera de'nobili, tratticne potentemente i ministri dall'abuso di lor potenza; quindi nasce la salvaguardia più sicura de' dritti del popolo.

3018. Il potere giudiziario distinto in due rami, l'uno riguardante il giudizio del fatto e l'altro quello del dritto, è egualmente ordinato nel modo più favorevole al suo giusto esercizio; poichè il 1. ramo ove l'intrigo e la corruzione potrebbero maggiormente influire, affidasi alla parte più sana e più proba del popolo dalla quale prendonsi i giurati, o giudici del fatto; e il 2. che richiede più intelligenza ed abilità perchè versa nell'applicazione della legge al fatto già discusso, assegnasi a'magistrati ordinari; quindi la giustizia ha il più facile accesso ne'tribunali.

3019. Raccoltesi nel governo rappresentativo le maggiori forze

intellettuali e morali della società per regolarne il movimento, questo può ricevere tutti gl'impulsi necessari al suo progresso; poichè la maggiore spinta al progresso sociale parte dal ceto medio, come abbiamo osservato innanzi; or la parte più viva del medesimo va a collocarsi nella camera dei rappresentanti del popolo o de'comuni; quindi lo Stato possiede nel suo stesso governo il più attivo principio del progresso sociale.

3020. È vero che la camera de'nobili contiene un principio contrario, poichè la nobiltà è conservatrice di sua natura; ma la energia di questo principio non è eguale nè superiore a quella del primo. Imperocchè il ceto medio e per il numero e per l'attività sovrasta a quello de'nobili: esso rappresenta la gioventù della nazione che si distingue per il rigoglio della vita, mentre la nobiltà rappresenta la sua età matura e cadente ove la vita volge a declinazione; quindi il governo rappresentativo offre maggiore probabilità di progresso che d'immobilità o decadenza.

3021. La camera de'nobili serve piuttosto a prevenire od impedire i pericoli che corre lo Stato sotto il potente impulso del principio progressivo: questi pericoli nascono dal soverchio empito del moto sociale che può degenerare in violenta rivoluzione; or la nobiltà ha l'istinto di conservazione; vedendo dunque la sua esistenza pericolante in mezzo al rapido progresso sociale cui sforzasi di affrettare la parte del popolo, cerca sempre di moderarlo con la forza del suo senno superiore, e in tal guisa garentisce la consistenza dello Stato.

3022. Il governo rappresentativo distinguesi in due forme che sono la monarchia e la repubblica rappresentative: la loro differenza costitutiva ed essenziale consiste in ciò che a capo del potere insieme con le due camere della nobiltà e del popolo nella prima siede un principe ereditario e irresponsabile, e nella seconda un presidente elettivo e risponsabile.

3023. Questa differenza basta a far conoscere i vantaggi che l'una ha sull'altra di queste due forme; infatti la monarchia rappresentativa riesce al popolo più costosa; poichè il principe con tutta la sua famiglia e corte vuol mantenersi con tutto l'esterno splendore conveniente all'altezza del suo posto sociale ch'è il sommo; quindi lo Stato che dee mantenerlo soffre per lui un gran dispendio.

3024. A ciò aggiungete il bisogno d'innumerevoli mezzi pecuniari che occorrono per promuovere e sostenere tutti gl'interessi sociali, come si richiede in un governo ove prevale il principio progressista: ciò è dimostrato dal fatto che nelle monarchie rappresentative domandasi al popolo molto più danaro che in ogni altro; e questa circostanza propriamente occasionò la origine di esse, perchè

principi avendo bisogno di sussidi continui, per ottenerli da lui cominciarono a concedergli de'privilegi ed a farlo partecipe del potere, agguagliandolo in ciò a' nobili.

3025. Per contrario il presidente delle repubbliche rappresentative essendo una persona privata pria della sua elezione e dovendo dopo qualche tempo ritornare alla sua condizion primitiva di semplice cittadino non ha lo stesso splendore di un principe ereditario; quindi il suo mantenimento è men dispendioso per il popolo. Questo è il primo vantaggio della seconda forma del governo rappresentativo in sulla prima.

3026. L'altro consiste in ciò che il presidente delle repubbliche suddette dovendosi eleggere da'cittadini, questi procedendo con senno nella elezione di lui il possono costituire come dev'essere cioè il più capace; mentre nelle monarchie ereditarie il principe dee riceversi come Dio lo manda, or capace or incapace, or fanciullo or adulto.

3027. Ma questi due vantaggi non valgono ad elevare definitivamente le repubbliche rappresentative sulle monarchie dell'istessa forma. E per fermo quanto al primo è da osservare che la maggior quantità delle spese non nuoce allo Stato quando il danaro sia bene impiegato dal governo; poichè allora viensi a moltiplicare il suo interesse e la società arricchisce; or ciò avviene appunto nelle monarchie rappresentative in cui fa intendersi al popolo il buon uso che vuol farsi del danaro a lui domandato, e il popolo intendendo la bontà del suo impiego lo dà volentieri ed è contento.

3028. L'altro vantaggio poi non compensa un gran difetto inerente alle repubbliche, qual è il pericolo d'interno sconvolgimento a cui esponsi lo Stato periodicamente allorchè trattasi della elezione del presidente. Le parti politiche le quali non mancan giammai nè possono moralmente mancare nel medesimo, allor si agitano al massimo grado per ottenere che la elezione cada in un individuo del proprio colore,acciocchè il capo del governo favorisca il loro interesse; quindi nascono intrighi violenze seduzioni che minacciano la pubblica tranquillità e la dissoluzione dell'ordine sociale. Ciò non accade nelle monarchie rappresentative, poichè la legge di successione ereditaria determina chiaramente e fissamente la persona del principe nuovo alla morte del suo antecessore.

3029. Non è da pretermettersi ancora che il presidente delle repubbliche essendo risponsabile non riesce indifferente verso le parti politiche, ma suole accostarsi ad una di esse per riceverne un appoggio contro l'opposizione che sorge contro lui; quindi male può temperarne il naturale furore. Ma il principe nelle monarchie essendo irresponsabile non abbisogna di appoggiarsi alle parti politi-

che, e può serbarsi lontano dalle medesime senza favorirne alcuna o dipenderne; quindi è più idoneo a regolarne il moto e moderarle.

3030. Sicchè possiamo conchiudere che in teorica il governo rappresentativo è migliore di tutti gli altri, e che delle due forme di esso che sono la monarchia e la repubblica rappresentativa, la prima è preferibile alla seconda.

3031. In pratica bisogna guardare alle attuali condizioni del popolo che si dee governare per decidere qual forma di governo si attagli a lui; poichè non tutti i popoli trovansi nelle stesse condizioni sociali nè han tutti l'istessa indole; or sì le une che l'altra vogliono scrupolosamente rispettarsi da chi conosce e s'intende di governo, poichè non è la sola corrispondenza al suo fine, ma ancora la sua conformità alla natura concreta e reale de' governati, quella che decide della bontà di una forma governativa.

3032. Ad un popolo che sia nella infanzia della civiltà conviene meglio la monarchia assoluta, ad un altro che sia più incivilito, la rappresentativa; poichè i popoli secondo che più s'inciviliscono, acquistano maggiore coscienza de' propri dritti e concepiscono più ardente desio di partecipare al potere, sentendo quasi per istinto che la partecipazione al potere è il migliore espediente per garentirsi contro i suoi abusi.

3033. La storia ben lo dichiara; poichè vediamo il governo rappresentativo sorgere in Europa al tempo della formazione de'Comuni che segna un gran passo fatto da' popoli nell'aringo della civiltà; d'allora in poi va dilatandosi per le sue contrade a paro dell'incivilimento, e par destinato alla lor signoria, perchè il progresso civile di giorno in giorno s'inoltra.

POTERE COSTITUENTE DELLO STATO.

3034. Lo Stato ha un potere costituente — 3035. Importanza di un tal potere — 3036. A ben costituire lo Stato bisogna ben conoscere l'indole e le relazioni delle sue parti integranti — 3037. Soggetto del potere costituente — 3038. Assemblea costituente — 3039. Ragione del suo discredito — 3040. Argomento in favore di essa — 3041. Questo argomento è sofistico — 3042 e 3043. Pericolo che ha da temere lo Stato dalla suddetta assemblea — 3044. La storia conferma siffatto timore — 3045. Il potere costituente è un'attribuzione del governo — 3046. Determinazione del soggetto di un tal potere nelle varie forme di governo — 3047. Quistione: il popolo può in qualche caso straordinario richiamare a se l'esercizio dell'istesso potere? — 3048. Soluzione della medesima — 3049. Il pericolo delle assemblee costituenti non infer-

ma la verità dell' addotta soluzione — 3050. Modo di prevenire a tempo un tal pericolo — 3051. Funzioni del potere costituente: 1. funzione, ordinamento delle persone e delle cose sociali — 3052. Classificazione generale delle persone — 3053. Classificazione speciale delle medesime — 3054. Delle varie amministrazioni da crearsi nello Stato— 3055. Connessione di esse — 3056. Modo in cui lo Stato determina i dritti delle varie classi di persone — 3057. Le cose dello Stato consistono nel suo territorio — 3058. Demanio pubblico — 3059. Principio che presiede all' ordinamento del territorio sociale — 3060. Il governo può modificare all' uopo siffatto ordinamento — 3061. Ma non ha il dritto di alienare il territorio sociale sia in tutto che in parte — 3062. Quest' alienazione anche fatta in caso di urgente bisogno, non è legittima, se non sia consentita dalla nazione — 3063. Il governo può solo alienare per propria autorità il demanio pubblico — 3064. Il governo in virtù del potere costituente può dare la forma governativa necessaria allo Stato — 3065. Importanza di questa funzione — 3066. Si esamina il modo di costituire la forma del governo rappresentativo.

3034. Il governo dello Stato come quello di ogni altra società ha tutti i poteri necessari e sufficienti per compiere la sua missione; egli è d'uopo di svolgerne la idea per dare un giusto concetto del Dritto civile governativo. Moviamo dal principio che il governo esprime l'esercizio della sovranità nello Stato; quindi le sue funzioni e i suoi poteri estendonsi quanto quelli della sovranità istessa; or prima funzione della sovranità è l'organamento del corpo sociale, poichè questo essendo un corpo organico non può vivere nè operare senza essere costituito nelle singole sue parti e nella totalità del loro sistema; onde sorge il primo de' suoi poteri, detto costituente.

3035. Questo potere ha un' importanza radicale ed è come la base e il fondamento di tutti gli altri; poichè l'azione dello Stato è proporzionevole alla forza della sua costituzione: quindi gli altri poteri che rappresentano le varie esplicazioni della sua forza dipendono dal grado di perfezione del potere costituente. Sicchè il governo dello Stato dee qui spiegare tutta la energia ed il senno per dare alla società la più forte e più durevole costituzione.

3036. Constando il corpo sociale di varie parti essenziali, il cui complesso ne forma l'organismo, bisogna ben conoscere la loro indole e relazioni per disporle insieme secondo il loro ordine naturale; poichè quest' ordine deve esprimere quelle relazioni che dal canto loro si fondano nella natura delle parti integranti di quel corpo che ne formano i propri termini; come dunque saria possibile di ben costituirlo senza conoscere tale natura e relazioni?

3037. Di più è necessario altresì il determinare anticipatamente

il soggetto proprio del potere costituente ossia la persona che n'è investita, per evitare i pericoli della sua usurpazione assai facili a nascere quando ne sia indeterminato il soggetto. Noi l'abbiamo già determinato considerando il detto potere come un'attribuzione del governo; ma per governo intendiamo non un semplice ramo del potere sovrano che regge lo Stato, ma un tal potere tutto quanto in complesso, il quale risiede or in un principe come nella monarchia assoluta, or in un corpo di più persone privilegiate, come nell'aristocrazia, ora in un'assemblea popolare, come nelle repubbliche, ed ora infine in un parlamento composto di un principe e di due camere l'una de' nobili e l'altra del popolo, come nelle monarchie rappresentative.

3038. Alcuni pubblicisti riguardano il potere costituente separato dal governo e fingono un'assemblea apposita per l'esercizio di esso, detta perciò assemblea costituente: ella sola avrebbe il dritto sovrano di costituire primitivamente lo Stato e di mutare la sua costituzione quando l'uopo il richiedesse.

3039. Questo nome è fatale nella storia politica; poichè richiama la idea delle più terribili rivoluzioni a cui diè luogo nella più parte de' casi; onde mal si raccomanda alla ragione de' filosofi politici.

3040. Pretendesi che questa specie di assemblee sian necessarie per diminuire il pericolo di rivoluzioni fondamentali; poichè senza di esse bisogna riconoscere nel governo ordinario il dritto di mutare la costituzione dello Stato; quindi siccome tal mutamento è una vera rivoluzione, così lo Stato diviene malfermo e vacilla sulle sue fondamenta.

3041. Ma qui si nasconde un sofisma; poichè la rivoluzione che succede nello Stato, quando il suo governo apporta una modificazione a' suoi ordini fondamentali richiesta da una sociale necessità e procede nel farla con tutta la legalità ordinaria, non adduce sconvolgimento di sorta, ma segue placidamente la legge del suo progresso.

3042. Lo sconvolgimento accade per contrario quando vuol fidarsi la costituzione o la mutazione dello Stato ad un'assemblea costituente straordinaria. Imperocchè la medesima ci rappresenta un'accolta di persone salenti per la prima volta ad un potere nuovo e sommo che tutto potendo tutto osano senza alcun ritegno politico nè morale: non politico, perchè il loro potere è illimitato; non morale, perchè la responsabilità individuale che hanno verso la pubblica opinione si scema di molto atteso il loro numero.

3043. Inoltre, essendo numerosa questa assemblea mal può usare quella freddezza di ragionamento che si esige per ben ponderare tutti i dati del problema sociale cui è chiamata a risolvere: ella suole adunarsi in un tempo di effervescenza in cui la sana ragione

teme di elevare sua voce, e se la eleva, non è gran fatto ascoltata e si perde in mezzo alle grida delle passioni violente.

3044. Ciò è confermato dal buon senso de' popoli antichi retti a repubbliche come furono i Greci e i Romani; poichè essi, giusta la osservazione del Segretario fiorentino, quando trattossi di dare una nuova costituzione allo Stato, ritrassero il potere dalle mani di molti e lo fidarono a pochi o ad un solo; così infatti operarono gli Ateniesi e gli Spartani incaricando quelli Solone, e questi Licurgo di costituire le loro società, e i Romani a ciò deputarono ora i decemviri ed ora un dittatore. I popoli moderni allorchè sonosi scostati da questa regola fidandosi alle *costituenti*, hàn toccato innumerevoli sventure, come il provano gli esempi della Francia dall'89. al 93. dello scorso secolo, della Spagna al 12. del secolo seguente, dell'Italia e della Germania al 48.

3045. Sicchè ragioni teoriche e pratiche c'inducono a pensare che il potere costituente sia da reputarsi come un'ordinaria attribuzione del governo che esercita la sovranità nello Stato; e se distinguesi dagli altri poteri quali sono il legislativo il deliberativo e l'esecutivo, ciò è per il fine speciale a cui tende.

3046. Nelle monarchie rappresentative, ove intendiamo di considerarlo segnatamente, esso appartiene al parlamento; il quale rappresentando l'intera nazione non vi è dubbio che sia investito di tutti i poteri della sovranità e però ancora del potere costituente. L'istesso è a dire delle repubbliche rappresentative; nelle monarchie assolute spetta al principe, e nelle aristocrazie, al corpo delle persone privilegiate.

3047. Quanto finora abbiam detto sul soggetto del potere costituente riguarda i casi ordinari della società: in essi il governo è sempre quello che lo deve esercitare secondo i sociali bisogni. Ma può bene accadere, specialmente nelle monarchie assolute, che il governo trascuri il suo debito in ordine a tal potere e cerchi di mantenere lo Stato nella immobilità e nella inazione, mentre questo esige imperiosamente che la sua costituzione sia mutata: allora può la nazione richiamare a se l'esercizio del potere costituente?

3048. Non vi è alcun dubbio; poichè la nazione conserva sempre la proprietà di tutto il potere sovrano, di cui è propriamente il soggetto, ed il governo non è che un rappresentante di lei: or è chiaro che il rappresentante di una persona è a lei inferiore nel dritto e però l'è in ogni tempo subordinato: quando egli non agisce nell'interesse della medesima o pur vi si oppone, decade naturalmente dal suo potere, e la persona rappresentata ritorna nel pieno dritto di agire da se stessa; dunque nel caso proposto la nazione può esercitare il potere costituente sia da se medesima solennemente racco-

gliendosi in un'assemblea, sia per mezzo di uno o pochi individui forniti di capacità sufficiente che da lei ne ricevano la missione.

3049. Qui sembra di opporsi il pericolo dianzi accennato delle costituenti, quando la nazione volesse procedere da se ad ordinare fondamentalmente lo Stato; ma è da notare che ne'casi straordinari è ben lecito di procedere straordinariamente nell'esercizio di un potere.

3050. D'altronde l'accennato pericolo può togliersi o almeno diminuirsi mercè delle precauzioni che si usino nel raccogliere l'assemblea nazionale; e il fatto ben dimostra che ciò sia possibile; poichè abbiamo esempi di assemblee costituenti che hanno bene adempiuto il lor carico, come videsi nel popolo americano dopo vinta la guerra d'indipendenza, non che nel Belgio e nella Grecia moderna. Saria desiderabile che i governi nell'interesse loro e delle nazioni prevenissero questo pericolo apportando a tempo opportuno alle costituzioni degli Stati quelle modificazioni essenziali che elle richieggono: questo è l'unico modo di garentire la civil compagnia dalle perturbazioni politiche.

3051. Determinato il soggetto del potere costituente, veniamo adesso alle sue funzioni. Questo potere dee prima di tutto distinguere i vari elementi dello Stato che formano come le parti organiche del suo corpo: questi elementi son due, le persone e le cose.

3052. Le persone hanno molti e diversi interessi i quali debbono tutti essere protetti e promossi dal governo giusta il fine civile: i pubblicisti sogliono ridurli a tre classi generali, quali sono l'interesse del commercio, l'interesse dell'industria e l'interesse dello Stato o del servigio pubblico. Tali classi rappresentano i tre stati onde le persone sociali traggono il loro sostentamento: ognuna di esse ammette molte varietà corrispondenti alle varie professioni che si possono esercitare; quindi nasce un'altra classificazione più speciale.

3053. Ella comprende l'agricoltura, le miniere le arti e mestieri, il commercio, la marina, l'armata, i lavori pubblici, le finanze, la giustizia, l'istruzione pubblica, la salute pubblica e la segreteria di Stato che abbraccia ancora le relazioni straniere.

3054. Il governo dee creare un'amministrazione per ciascuna di esse, la quale sia incaricata di vegliare sul suo interesse particolare, e determinare le attribuzioni di ciascuna amministrazione per mezzo di leggi apposite dette leggi organiche, e il modo di esercitare siffatte attribuzioni per mezzo di altre leggi, denominate regolamenti.

3055. I suddetti interessi, sebben distinti tra loro, pur non sono separati, ma si connettono insieme per mutui rapporti, come apparisce nell'agricoltura e nel commercio, nel commercio e nella marina, ne'lavori pubblici e nelle finanze, e via dicendo; quindi il governo vi deve stabilire un certo ordine affinchè procedano secondo

i loro rapporti naturali aiutandosi a vicenda senza opporsi alcun ostacolo.

3056. Le persone classificate come sopra, hanno de'dritti, parte individuali e parte sociali: il governo, essendo obbligato a proteggerli e promuoverli secondo lo scopo della sua istituzione, li dee specificare dichiarandone la estensione ed i limiti; quindi occorrono altre sue leggi costitutive, dette civili o politiche. Le prime dichiarano i dritti individuali, come son quelli di libertà e di proprietà p. e., e le seconde i dritti sociali, come son quelli di accedere agli impieghi pubblici, di eleggere i rappresentanti, di esser difesi contro l'aggressione, di ottenere giustizia da' magistrati ed altri simili.

3057. Le cose dello Stato consistono nel suo territorio: questo è di proprietà della nazione, e il governo non ne ha che la semplice amministrazione, la quale è intesa a proteggerlo e favorirne la prosperità.

3058. In alcuni Stati, come son quelli nati dalla conquista, una parte del territorio è nel pieno dominio del governo; ond'egli ha il dritto di usufruirla e di alienarla come un vero padrone: questa parte dicesi demanio pubblico.

3059. Tutto il territorio sociale abbisogna di una costituzione per essere bene amministrato; e il governo è quello che dee fissarla in virtù del suo potere costituente. A tale oggetto è mestieri di farne uno scompartimento in varie sezioni, le cui regole son suggerite da'bisogni di una comoda amministrazione e difesa.

3060. Questi bisogni son variabili e possono indurre la necessità di un cambiamento nella divisione territoriale: verificandosi tale necessità, il potere costituente dà al governo la facoltà di effettuarlo in ogni tempo; poichè questo potere, essendo un'attribuzione essenziale della sovranità, è perenne al pari di essa.

3061. Chiedesi, se il governo abbia il dritto di alienare il territorio dello Stato. È evidente che no; poichè tal dritto è una funzione del dritto di proprietà piena; siccome dunque il governo non è proprietario, così non può fare la suddetta alienazione.

3062. Se un urgente bisogno a ciò lo spingesse, come accade nel caso di guerra perduta ove il vincitore imponga per condizione della pace la cessione di una parte del territorio, è d'uopo allora d'interpellar la nazione per vedere se vi consenta: qualor ella vi apponga il suo consenso, la cessione fatta dal governo è legittima; in contrario, non ha valore.

3063. Solo quando trattasi del demanio pubblico, il governo può procedere alla sua alienazione o cessione indipendentemente dal consenso nazionale; poichè egli ha il pieno dominio di quella parte del territorio.

3064. Il potere costituente estendesi in fine alla forma governativa che lo Stato dee ricevere; poichè tal forma è un elemento dell'organismo sociale, anzi n'è il compimento e la cima; talchè non può dirsi costituito realmente lo Stato finchè non sia determinata precisamente la forma del suo governo.

3065. Tutte le rivoluzioni di libertà onde sono continuamente agitate le società dimostrano l'importanza di questa verità; poichè siffatte rivoluzioni tendono a cangiare la forma governativa. Questa forma stabilisce il sistema e l'ordine dell'azione sociale: quando è ben composta, la società agisce ordinatamente e sente tutto il vigore della vita; quando poi è affetta da qualche vizio, si avverte un malessere in tutto il suo corpo, e la sua azione è scompigliata. Quindi è necessario che il potere costituente raccolga tutte le sue forze per dare una buona forma al governo dello Stato.

3066. Noi abbiamo riconosciuto diverse forme di governo tutte legittime; ma abbiam provato che una sola è preferibile, almeno nell'attuale periodo della civiltà sociale; onde che discorrendo del modo di costituire la forma governativa dello Stato, ci limiteremo alla forma della monarchia rappresentativa che per noi è la migliore.

COSTITUZIONE DEL GOVERNO RAPPRESENTATIVO.

3067. Condizioni essenziali alla forma del governo rappresentativo.—3068. 1.ª Condizione, division de' poteri: questa non include un' intera e perfetta separazione de' medesimi — 3069. Vero senso in cui vuole intendersi — 3070. Il principe ha ordinariamente il potere esecutivo, ed una parte del potere legislativo, consistente nel dritto di sanzionare od annullare una legge passata in parlamento — 3071. Ma non gli giova quello di farne la proposta al medesimo — 3072. Egli ha la facoltà di negoziare conchiudere e ratificare i trattati politici e commerciali con altri Stati — 3073. Quando sia necessario di ottenere in tal negozio il consenso del parlamento — 3074. Ha pure il dritto di disporre della forza armata — 3075. e di eleggere gli ufficiali della magistratura e dell'amministrazione — 3076. Egli però non può rimuovere i magistrati a suo arbitrio — 3077. Risposta ad un' obbiezione in contrario — 3078. Camera de' Pari o de' Nobili: necessità di essa nel governo rappresentativo — 3079. I Pari ponno essere ereditari, a vita od a tempo determinato — 3080. 1.ª Ragione che induce a preferire il *pariato* ereditario — 3081. 2.ª Ragione — 3082. Necessità della dotazione de' Pari — 3083. Inconveniente che talvolta nascerebbe da siffatta dotazione — 3084. Mezzo per evitarlo, proposto da Chateaubriand — 3085. Altro inconveniente del *pariato* ereditario — 3086. Esso evitasi col *pariato* a vita: ragione che induce a preferire quest' ultimo — 3087. Il *pariato* temporaneo è da rigettarsi per giusta ragione — 3088. La scelta de'

Pari è meglio riservata al Principe — 3089. Partecipazione de' Pari al potere legislativo — 3090 e 3091. Partecipazione de' medesimi al potere esecutivo — 3092. Il numero de' Pari dee rimanere indeterminato e regolarsi a senno del Principe: 1.ª ragione — 3093. 2.ª Ragione.

3067. Questa forma ha tre condizioni essenziali, mentovate da Guizot, quali sono la divisione de' poteri, la elezione e la pubblicità: esaminiamole partitamente per vedere come vogliono essere ordinate singolarmente e complessivamente.

3068. Cominciando dalla divisione de' poteri, osserviamo con Cesare Balbo che essa non include una perfetta ed intera separazione nè in teorica nè in pratica: non in teorica, poichè i poteri dello Stato non si debbono soltanto limitare l'un l'altro reciprocamente per infrenarsi a vicenda nell'azione loro, ma debbono ancora influire positivamente l'uno sull'altro per sostenersi mutuamente ed ajutarsi; quindi avviene che l'uno debba entrare nella sfera dell'altro sino ad un certo punto e però unirglisi; non in pratica, perchè l'un di essi dà il moto agli altri, ed ognuno ha qualche parte in ciascuna delle sociali operazioni.

3069. Sicchè la divisione de' poteri nella monarchia rappresentativa è da intendersi nel senso che il principe e le due camere della nobiltà e del popolo ove essi raccolgonsi nella loro integrità, entrino a parte de' medesimi, quantunque inegualmente.

3070. In fatti il principe suol essere investito di quasi tutto il potere esecutivo, come le due camere del potere legislativo; il che è ragionevole, poichè la prontezza delle risoluzioni e l'efficacia dell'azione ottiensi meglio per una sola persona, del pari che la sapienza nella legislazione si consegue più facilmente pe' consigli di molte; ma è forza che il principe partecipi ancora del secondo potere sia mediante il dritto di proporre le leggi che di sancirle. Imperocchè se egli non abbia veruna parte a un tal potere, sarà esposto talvolta ad eseguire una legge contraria alla sua ragione e coscienza con sommo detrimento della sua moralità: la morale esige che l'uomo non transiga con la sua coscienza, e però se corre un tal pericolo nell'impiego da lui esercitato, deve dimettersi dal medesimo; or il principe non ha questo scampo nella monarchia rappresentativa, perchè è perpetuo ed a vita; quindi bisogna che possa far cadere una legge ch'ei trovi ingiusta, e però abbia il dritto di sanzione.

3071. Quello di proposta non è del paro importante; anzi può tornare a svantaggio della Corona; poichè se le due Camere discutendo la legge proposta dal principe per mezzo de' suoi ministri la rigettano, egli tocca una sconfitta e ne scapita la sua dignità e considerazione; dunque anzichè giovargli, a lui nuoce quel dritto.

3072. Il principe è quegli che rappresenta lo Stato in faccia alle

altre nazioni; il che è da tutti riconosciuto nel Dritto costituzionale, poichè egli è in cima di quello; da ciò segue che a lui spetta la facoltà di negoziare conchiudere e ratificare i trattati politici e commerciali con gli altri Stati.

3073. Senonchè talora ha in ciò bisogno del consenso delle Camere; poichè alcune volte i trattati versano in cose la cui disposizione appartiensi a queste, come p. e. allora che per un trattato si apportasse qualche modificazione alle spese ed a' redditi dello Stato, o s'intaccasse il suo territorio. Essendo siffatte cose in dritto della nazione, il principe non può disporne senza il concorso de'rappresentanti di lei.

3074. Il principe deve ancora disporre dell'esercito sia nominando a'suoi gradi, sia comandandolo in persona; poichè l'esercito è il più grande organo del potere esecutivo; dunque il capo di un tal potere ha il dritto di disporne.

3075. Finalmente il principe ha il dritto di nominare agl'impieghi della magistratura o del potere giudiziario; poichè questo è un ramo del potere esecutivo, non essendo i magistrati che esecutori delle leggi.

3076. Ma non ha il dritto di rimuovere i giudici dalle loro funzioni; poichè costoro per amministrare imparzialmente la giustizia debbono essere indipendenti nel loro impiego e però inamovibili, essendo chiaro che il timore di una destituzione da parte del principe, può indurli a prevaricare sagrificando agl'interessi di lui quelli de'cittadini.

3077. Nè giova il dire che atteso la inamovibilità de'giudici s'incorre nel pericolo di essere tiranneggiati dal potere giudiziario; poichè la inamovibilità non porta seco l'irresponsabilità. I giudici son risponsabili delle loro funzioni nelle monarchie rappresentative; poichè in caso di prevaricazione possono esser tradotti innanzi ad un tribunal competente e soggettati ad un regolare processo giudiziario; non vi è dunque pericolo di tirannia dal canto loro, quantunque siano inamovibili ad arbitrio del principe.

3078. Dopo la Corona nelle monarchie onde favelliamo, vien la Camera de'Nobili o de'Pari: questa rappresenta gl'interessi di una classe sociale, com'è quella de'nobili, e ciò la rende necessaria oltre alle ragioni con cui abbiamo innanzi dimostrato la necessità della sua esistenza. Imperocchè il governo rappresentativo non è completamente costituito finchè non viene rappresentato nel suo seno l'interesse di ogni classe o condizione degli associati; or non evvi società ove manchi la nobiltà fondata sia nel sangue sia nella ricchezza sia nell'ingegno sia nella grandezza de'servigi renduti a lei; quindi il governo suddetto abbisogna ancora per questa ragione di una Camera de'Nobili o de'Pari.

3079. Costoro ponno essere ereditari, a vita od a tempo, ed eletti dal Principe o dal popolo.

3080. Quanto alla loro durata, vi è una giusta ragione che induce a farli ereditari, almeno in parte; poichè la nobiltà ch'è il titolo del potere che lor si partecipa si trasmette per retaggio secondo la pubblica opinione che regna in tutti i popoli; dunque il potere che vi è annesso è pur trasmissibile.

3081. L'idea della trasmissione ereditaria della proprietà è il più grande stimolo per acquistarla moltiplicarla ed accumularla, qualunque ne sia la specie materiale o immateriale; or non vi è dubbio che la moltiplicazione e l'accumulamento della proprietà giovi grandemente allo Stato; dunque è nel suo interesse che il potere politico dei Nobili si possa trasmettere per eredità.

3082. L'unico inconveniente che adduce un tal sistema è l'uso de'maggioraschi che deve accompagnarlo; poichè i Nobili costituiti al potere debbono mantenere un esterno splendore per conservare la propria dignità e indipendenza al cospetto del popolo; quindi vogliono sempre possedere una proporzionata quantità di fortune. Quando la loro famiglia non sia doviziosa abbastanza per dare ad essi tali fortune, lo Stato è quegli che deve supplire al difetto mercè una dotazione conveniente; poichè egli è interessato al mantenimento del loro splendore e indipendenza.

3083. Ma ciò non è sempre possibile; poichè può accadere che uno Stato abbia una nobiltà molto numerosa e potente, di cui molti membri debban sedere nell'Alta Camera, ed intanto mancano di corrispondenti fortune: allora se lo Stato dovesse tutti dotarli da se stesso, ne scapiterebbe di molto il pubblico tesoro.

3084. In questo caso è da seguire il consiglio dell' illustre Chateaubriand di stabilire per legge che la nobiltà elegga dal proprio seno alcuni deputati che vadano a rappresentarla nella Camera: ciò vedesi praticato nella Scozia e nell' Irlanda in cui la classe de' Nobili invia alcuni suoi rappresentanti nel parlamento brittannico.

3085. La costituzione de'Nobili al potere o l'aristocrazia a vita soltanto serve ad allontanare un altro sconcio che potria nascere dall' aristocrazia ereditaria: i Nobili possono degenerare dalla propria condizione smettendo le virtù degli Avi e denigrandole co' loro vizi personali: se allora si conservasse a' medesimi il potere rispettando il principio della sua trasmissione ereditaria, ne risentirebbe gravemente lo Stato; quindi giova di costituirli soltanto a vita.

3086. Questa istituzione è preferibile all' altra; poichè se i discendenti dell'aristocrazia serbano col sangue eziandio le virtù che fecero acquistare a'loro avi il potere, sarà facile di racquistarlo all'istesso titolo che ne posseggono; in contrario, essi non potranno

a ragione lamentarne la perdita, e lo Stato non soffrirà per la loro degenerazione.

3087. L'aristocrazia a tempo non pare conforme a ragione; poichè il potere annesso alla nobiltà dee durare con essa, s'è vero che la nobiltà ne formi il titolo; oltre di che l'indipendenza nell'esercizio del potere ha per condizione la inamovibilità; quindi i membri della Camera alta vogliono essere eletti a vita.

3088. Ma chi è quegli che deve eleggerli, il principe o il popolo? Abbiamo innanzi avvertito che la Camera suddetta rappresenta il principio conservatore della società; or il principe più che il popolo è interessato alla conservazione dello Stato, perchè è una persona privilegiata; dunque a lui spetta in preferenza la elezione o nomina de' Nobili al potere.

3089. Veduto il modo in cui la prima Camera debba essere costituita, esaminiamo la sua partecipazione al potere medesimo. Ella essendo una delle tre persone politiche e formando parte dell'assemblea nazionale che in se raccoglie quasi tutto il potere legislativo, naturalmente ne ha un terzo come il principe e la seconda Camera; ma per la ragione or mentovata che ella è conservatrice di sua natura, dee serbarsi il solo dritto di sancire le leggi proposte e discusse dai rappresentanti del popolo. La proposta e la discussione delle leggi meglio si affà alla Camera de' Deputati ove risiede il principio progressivo; poichè sua mercè ordinariamente s'introducono i miglioramenti di cui l'amministrazione è capace.

3090. Ma la partecipazione della Camera de' Nobili al potere esecutivo è più ampia; poichè i Ministri del Principe son risponsabili verso di lei egualmente che verso l'altra Camera. Inoltre è costume di quasi tutte le monarchie rappresentative che ponendosi i Ministri in istato di accusa da' rappresentanti del popolo debbano essere giudicati dalla Camera alta; poichè i membri di essa sono indipendenti del tutto dalle due parti giudicabili in questa quistione e possono dare più facilmente un imparziale giudizio. Per la sua medesima indipendenza questa Camera deve costituire il supremo tribunale dello Stato, il quale sieda a capo di tutto il potere giudiziario; poichè non vi ha altro corpo che per la sua dignità e situazione sociale possa meglio adempiere quest'altissima funzione.

3091. Finalmente la Camera de' Nobili entra a parte del potere esecutivo mediante il dritto di ricevere petizioni e raccomandarle a' Ministri e il dritto di approvare o rigettare il bilancio delle spese e de' redditi annui fatto da' Deputati. Per l'ordinario poche sono le petizioni che fannosi a lei; il che mostra un pubblico convincimento che ella sia meno idonea a soddisfare a' desideri de' petenti; onde che le sue pretensioni debbonsi limitare da questo lato. Rispet-

to al bilancio, i rappresentanti del popolo credono generalmente che la sua discussione minuta appartenga a se stessi, e son gelosi di conservar questo dritto; quindi l'aristocrazia dee restringersi ad approvarlo o discuterlo all' ingrosso senza entrare ne'suoi particolari per non offendere la suscettività di coloro.

3092. Discorrendo della costituzione della Camera de'Nobili non abbiamo fatto alcun cenno del numero de' suoi membri per sapere se debba essere determinato o indeterminato e rimettersi tutto all' arbitrio del Principe che ha il dritto di eleggerli. A colmare questa lacuna osserviamo esser necessario che tal numero resti indeterminato in modo che possa in ogni tempo essere aumentato per nuove nomine quando il bisogno lo esiga. Di ciò vi ha due ragioni: la 1. si è che lo Stato dee profittare del credito e della potenza delle grandi notabilità che sorgono continuamente nel suo seno, elevandole al potere; dunque bisogna che il Principe possa sempre nominare alcun nobile alla dignità della Camera superiore. Questo sistema mantiene aperto continuamente l'aringo del potere a' grandi uomini che desiderano di entrarvi a forza d' insigni servigi renduti alla patria; quindi è assai commendevole.

3093. La 2. ragione si è che talora può sorgere un conflitto tra la Camera de' Nobili e quella del popolo, conflitto in cui la pubblica opinione sembra di assistere la seconda e contrariare la maggioranza della prima: allora qual è il mezzo di porvi un termine senza compromettere la pubblica tranquillità e la giustizia? ei bisognerebbe sciogliere la Camera de' Nobili per sostituirgliene un' altra più intelligente esploratrice e più amante della opinione pubblica; ma essa è inamovibile. Quindi non resta che ad introdurvi un buon numero di novelli membri del partito contrario i quali unendosi alla minorità degli altri che già vi sono la facciano passare in maggioranza; poichè in tal guisa si accorderanno le due Camere nell' istessa opinione e cesserà il conflitto. Or ciò non suppone che il numero dei membri della Camera superiore rimanga indeterminato ad arbitrio del Principe?

CONTINUAZIONE E FINE DELL' ISTESSO SOGGETTO.

3094. Camera de' Deputati: essa rappresenta il grosso della nazione — 3095. È il corpo più potente nello Stato — 3096. La sua maggior potenza richiede che ella sia più fortemente ordinata mercè una buona legge elettorale — 3097. Determinazione di questa legge: 1. elettorato — 3098. Condizione della età degli elettori — 3099. Condizioni della incorruttibilità — 3100. Condizione della indipendenza personale — 3101. Condizione della cultura ed educazione — 3102. Condizione del

censo — 3103. Giudizio sulla teorica dell' elezione per voto universale — 3104. 2. Eligibilità — 3105. Ella esige le stesse condizioni dell' elettorato, ma in grado maggiore — 3106. Eccezione in favor dell'ingegno — 3107. Questa eccezione non offende la legge che prescrive la condizione del censo negli eligibili — 3108. 3. Forma della elezione: questa è diretta o indiretta — 3109. Ragione che induce a preferire la elezione diretta — 3110 e 3111. Elezione per individui e per liste: la 1.ª è preferibile alla 2.ª — 3112. Necessità de' Comitati elettorali, quando facciasi la elezione per liste — 3113. 4. Luogo delle elezioni, o Collegi elettorali — 3114. Partecipazione della Camera de' Deputati al potere legislativo: dritto di proporre e discutere le leggi — 3115. Dritto di sancirle — 3116. Partecipazione della medesima Camera al potere esecutivo: risponsabilità in faccia a lei de' Ministri della Corona — 3117. Dritto di fissare il bilancio attivo e passivo — 3118. Dritto di decretare l' arruolamento o la leva delle truppe — 3119. Dritto di ricevere petizioni dal popolo — 3120. Esso non include la facoltà di esigere da' Ministri il rendiconto di tali petizioni — 3121. Partecipazione della suddetta Camera al potere giudiziario: dritto di porre i Ministri in istato di accusa — 3122. Questo dritto si estende ancora sugli alti Ufficiali dello Stato, differenti da' Ministri — 3123. Dritto di giudicare delle offese fatte a' rappresentanti del popolo — 3124. Dritto del Principe di sciogliere la Camera dei Deputati: 1.ª ragione — 3125. 2.ª Ragione — 3126. 3.ª Ragione — 3127. 4.ª Ragione — 3128. Dritto del Principe di prorogare il Parlamento: ragione del medesimo — 3129. Conchiusione intorno al potere costituente degli Stati rappresentativi.

3094. Dopo il Principe e la Camera de' Nobili, onde finora abbiam discorso, nella monarchia rappresentativa vien la Camera de' Deputati o del popolo, detta seconda o bassa Camera. Questa rappresenta il grosso della nazione o la parte democratica la quale è più numerosa di ogni altra, e però è la più potente.

3095. Imperocchè il grosso della nazione è il ceto medio, od il terzo stato come suol dirsi; or questo ceto trovandosi in una inferiore condizione sociale rispetto all'aristocrazia è naturalmente più interessato ad acquistare che non a conservare; e poichè il desiderio di acquistare produce l' operosità, esso riesce il più attivo ed operoso; quindi è il più potente, nascendo sempre dall' operosità la potenza.

3096. Essendo per indole sua il corpo più potente dello Stato, la seconda Camera vuol essere più sodamente costituita e meglio ordinata nella sua costituzione, affinchè la potenza di lei non degeneri in prepotenza: ciò si può ottenere ben regolando la elezione de' rappresentanti del popolo mediante una buona legge elettorale.

3097. Questa legge dee determinare le condizioni dell' elettorato, della eligibilità, il luogo e il modo delle elezioni. L' elettorato

è il grado o dignità di elettore, e colui che n'è investito ha il dritto di eleggere le persone che debbono sedere nella seconda Camera in qualità di rappresentanti del popolo: esso esige varie condizioni per rispondere al suo scopo.

3098. La 1. è la capacità politica od attitudine ad esercitare i dritti politici: questa suppone la capacità civile che riguarda l'esercizio de' dritti sociali in genere. L'una e l'altra poi richiedono una età sufficiente, qual'è l'età maggiore fissata a ventuno anno da' nostri Codici civili; poichè, essendo il dritto una facoltà morale, è impossibile di bene esercitarlo priachè siasi bastevolmente sviluppata la ragione e l'arbitrio; quindi avviene che la età è una condizione indispensabile all'elettorato.

3099. La 2. condizione è la incorruttibilità; poichè nella seconda Camera debbon sedere le persone che ben conoscano e difendano i veri interessi del popolo; quindi gli elettori nello scieglierle bisogna che agiscano secondo coscienza; or ciò non è probabile quando essi sian facili a corrompersi; dunque vogliono essere incorruttibili.

3100. Ma la incorruttibilità presuppone l'indipendenza, poichè chi dipende dagli altri, agevolmente può indursi ad operare secondo le altrui vedute e senza o contro la propria coscienza; dunque gli elettori debbono essere ancora indipendenti.

3101. Infine domandasi una certa coltura od educazione; poichè a ben eleggere le persone ad un impiego è mestieri di conoscere il fine del medesimo e le qualità necessarie al suo retto esercizio; quindi gli elettori vogliono essere colti od educati.

3102. Or le tre ultime condizioni son difficili ad avverarsi senza un'agiatezza sufficiente la quale allontani il pericolo della corruzione, renda l'uomo indipendente nel suo stato e lo abiliti ad acquistare una coltura ad esso corrispondente; quindi è che oltre l'età l'elettorato richiede un censo. Sicchè l'età ed il censo son le condizioni generali della dignità di elettore.

3103. La necessità or dimostrata di siffatte condizioni fa vedere in qual senso debba intendersi il principio del voto universale secondo cui mantiensi oggigiorno volersi regolare le elezioni al potere. Egli è evidente che un tal principio non è da intendersi assolutamente quasi che ogni membro della civil compagnia dovesse indifferentemente ammettersi all'elezione de' rappresentanti del popolo; poichè le operazioni politiche sono le più importanti e le più difficili a un tempo; come dunque potrebbe ammettersi alle medesime qualsiasi persona, con qualche grande probabilità di felice successo? L'intelligenza ed il senno son di assoluta necessità per tal successo, e queste doti non solo non si ritrovano in tutti gl'indivi-

dui associati nello Stato, ma mancano ancora nel maggior numero di essi; quindi non vi ha dubbio che le elezioni non debban farsi a voto assolutamente universale. L'universalità del voto è relativa, e vuol dire che sia da ammettersi a votare chiunque è fornito delle condizioni richieste dall' elettorato: in questo senso il principio del voto universale è ammissibile e coincide con la nostra teorica.

3104. La eleggibilità consiste nella capacità di essere eletto a rappresentante del popolo, ed ancor suppone delle condizioni indispensabili; poichè l'alto ufficio di rappresentante ha un alto scopo, qual'è la difesa e la promozione di tutti i veri interessi del popolo; ora i requisiti per gl' impieghi crescono in proporzione del loro scopo, essendo chiaro che vuolsi maggiore capacità quando gl' impieghi hanno più alta missione; quindi se la rappresentanza è la più alta missione che possa avere un individuo dal popolo, bisogna convenire che le condizioni per la eleggibilità sian più gravi.

3105. Elle riduconsi riguardo al numero a quelle istesse che sonosi stabilite per l'elettorato, e se ne distinguono solo rispetto al grado. Infatti esigesi maggiore capacità per esercitare degnamente l' ufficio di rappresentante del popolo che non per conoscere ed eleggere le persone che la possiedono; quindi gli eleggibili debbono avere un' età ed un censo superiori a quelli degli elettori. La maggioranza della età porta seco naturalmente maggior sviluppo di ragione e di arbitrio, e quella del censo dimostra per l' ordinario più incorruttibilità indipendenza e coltura; poichè le persone più agiate e facoltose son men facili a corrompere, dipendon meno dall' altrui volontà e possonsi procurare un' educazione migliore.

3106. Non vi è dubbio che per la elevazione del censo restino talvolta escluse dalla rappresentanza alcune grandi capacità poco favorite dalla fortuna: l' ingegno è un dono immediato di Dio e talora splende negl' individui costituiti nelle classi inferiori della società che sono le più disagiate; annettendosi dunque un censo elevato all' eleggibilità viensi a rimuoverlo dalla Camera del popolo. Eppure l' ingegno ha il maggior dritto al potere, poichè esso garentisce meglio la bontà del suo esercizio; quindi la legge elettorale per riuscire al suo intento di concentrare in quel corpo le maggiori capacità del popolo deve fare un' eccezione per l' ingegno, esimendolo dalla condizione del censo.

3107. Questa eccezione non deroga alla giustizia della legge; poichè è fatta secondo il suo spirito; il censo si assume come un indizio delle qualità necessarie all' eleggibile, non già come un privilegio o prerogativa di esso; quindi se tali qualità mostransi all' evidenza in qualche individuo, com' è un grande ingegno noto al pae-

se, ragion vuole che sia chiamato alla rappresentanza popolare indipendentemente dal censo.

3108. La legge elettorale dee determinare eziandio il modo o la forma delle elezioni: queste soglion dividersi in dirette ed indirette: le prime fannosi dagli elettori in persona, e le seconde per via di delegazione o procura de' medesimi.

3109. Oggi son tutti di accordo nel riprovare le elezioni indirette; poichè queste non esprimono il voto sincero de' rappresentati, restringono in pochi individui il dritto di eleggere e dan luogo ampissimo agl' intrighi delle parti politiche; bisogna dunque preferire le elezioni dirette e personali.

3110. Inoltre le elezioni possonsi fare per individui o per liste. Ad intendere questa differenza avvertite che il numero de'rappresentanti dee corrispondere alla quantità della popolzione di cui rappresentano gli interessi, ond' è che ha una maggiore o minore estensione. Or ciascuno degli elettori deve scegliere uno, più o tutti i rappresentanti insieme? Non occorre dimostrare l' impossibilità dell' ultima parte di questa quistione; poichè chi mai può presumere che ciascuno degli elettori conosca tutte le persone capaci di sedere nella rappresentanza popolare in tutta l'ampiezza dello Stato? Ciò suppone una vasta intelligenza e relazioni estesissime, le quali due cose non trovansi in tutti gli elettori certamente; dunque ciascun di essi non dee scegliere tutti i rappresentanti del popolo.

3111. Questi debbonsi eleggere per provincie distretti e comuni secondo le territoriali divisioni dello Stato; quindi gli elettori debbono sceglierne uno o più secondo che appartengono a' comuni a' distretti o alle provincie. Per loro è assai più agevole la elezione di uno o pochi che non di molti; poichè conoscono meglio le persone del proprio territorio e più vicine ed a contatto di essi che non le altre più lontane; onde la elezione per individui prevale a quella per liste.

3112. Quando si volesse seguire quest'ultima, come occorre nelle provincie e ne' distretti, bisognerebbe permettere che gli elettori più intelligenti additassero agli altri una lista di candidati più degni per supplire alla ristrettezza delle loro conoscenze e relazioni: allora sarà opportuna la istituzione de' comitati elettorali che sono specie di riunioni ove le persone più capaci della provincia o del distretto raccolgonsi per stendere la lista degli eleggibili da raccomandarsi agli elettori dell' una o dell' altro.

3113. Finalmente la legge elettorale dee fissare i luoghi per le elezioni, i quali diconsi collegi elettorali: questi collegi debbono essere locali, cioè ne' luoghi ove abitano gli elettori per risparmiare ad essi l'incomodo e la spesa del viaggio; poichè altrimenti la spesa e

l'incomodo potran distorli dall'andare alla elezione; il che produce un grave danno politico restringendo a pochissimi il diritto di eleggere.

3114. Conosciuto lo scopo e la costituzione della Camera de'rappresentanti, vediamo la sua partecipazione a' poteri politici. Come rivestita della sovranità una col Principe e la Camera de' Nobili ella ha teoricamente un terzo di quei poteri; ma in pratica non vi partecipa egualmente per tutti. Quanto al potere legislativo, ne ha la parte maggiore consistente nel dritto di proporre le leggi e discuterle: questo dritto l'è consentito universalmente e forma quasi un privilegio di lei. Imperocchè le leggi politicamente riguardate esprimono la volontà nazionale manifestantesi nella pubblica opinione; or la Camera del popolo rappresenta il grosso della nazione, ed il pubblico s'interessa più delle sue discussioni che non di quelle fatte nel corpo de' ministri del Principe e della Camera alta; dunque a lei spetta più di ogni altro la proposta e la discussione delle leggi.

3115. Ella ha pure il dritto di sancirle, come l'altra Camera e la Corona; in modo che una legge proposta dall' una o dall'altra, se vien rigettata da'rappresentanti del popolo, non ha nullo vigore; or ciò non prova un dritto di sanzione? Ma questo dritto appartiene in molto maggior proporzione al Principe, siccome osservammo; il quale stando in cima dell'edificio politico, per dir così, richiama a se la sanzione delle leggi ch'è la loro ultima perfezione o compimento.

3116. La Camera de'rappresentanti ha eziandio una gran parte al potere esecutivo, quantunque indirettamente; poichè i ministri della Corona che esercitano infatti quel potere nello Stato son risponsabili in faccia a lei delle loro operazioni; or non vi è dubbio che tale risponsabilità li costituisca in una vera dipendenza da lei.

3117. Un altro argomento l'abbiamo nel dritto del bilancio attivo e passivo, proprio de' rappresentanti: il bilancio attivo consiste nell'assegnamento delle annue rendite allo Stato, il bilancio passivo nell' approvazione delle annue spese di esso. Or le rendite e le spese compendiano tutti i mezzi del potere esecutivo, poichè senza di esse non può effettuarsi alcuna operazione sociale; dunque il dritto del bilancio rende la Camera de'rappresentanti quasi arbitra del potere esecutivo. Quindi intendesi la gelosia della medesima per il mantenimento di questo dritto.

3118. La suddetta Camera gode l'altro dritto di decretare la leva o l'arruolamento delle truppe, il che è assai naturale; poichè il peso della leva gravita quasi tutto sul popolo; dunque è giusto che i suoi rappresentanti abbiano la facoltà di stanziarla. E quest'altro dritto quanto non influisce sul potere esecutivo? la leva è quella che somministra le forze a un tal potere, e coloro che possono au-

torizzarla o proibirla legalmente, hanno su di esso la massima influenza.

3119. Il dritto di ricevere petizioni dà a'rappresentanti del popolo un'altra entratura nel potere esecutivo. Questo dritto è ragionevolissimo; poichè il popolo non ha fiducia che ne' rappresentanti de'propri interessi, e però loro si rivolge con le sue petizioni allorchè avverte de'bisogni in se stesso; or come potriano i rappresentanti soddisfare a siffatti bisogni senza ricevere le petizioni dal popolo e trasmetterle e raccomandarle a'ministri della Corona?

3120. Tuttavia i ministri son quelli che debbono giudicare in competenza del valore e del merito delle petizioni lor trasmesse e raccomandate, poichè l'adempimento di esse è un esercizio o funzione del potere esecutivo; quindi è ingiusto il pretendere da' ministri il rendiconto delle petizioni medesime,

3121. Finalmente la Camera de' rappresentanti partecipa del potere giudiziario, ma in grado assai minore degli altri; poichè avendo essa il dritto di sindacare le operazioni ministeriali ha pur quello di mettere i ministri in istato di accusa innanzi alla Camera superiore.

3122. Questo dritto deve estendersi a qualunque alto uffiziale dello Stato che per la sua cattiva amministrazione civile o militare manometta gl' interessi del popolo: poichè il popolo ha ne'suoi rappresentanti i difensori naturali del proprio benessere; dunque è ragionevole che coloro abbiano la facoltà di accusare gli alti uffiziali che malamente amministrano la cosa pubblica.

3123. La dignità infine della stessa Camera domanda che ella giudichi delle offese fatte a lei sia dentro che fuori del parlamento: per le offese interiori ciò è necessario ancora per la ragione che il potere di giudicarle dato alla Camera serve al mantenimento della sua disciplina che certo è importantissimo.

3124. I rappresentanti del popolo non essendo nè ereditari nè a vita, è chiaro che la loro riunione può sciogliersi. Il Principe è quegli che nel sistema rappresentativo ha il dritto di scioglierla in ogni paese; e di ciò vi è un'intrinseca ragione; poichè la Camera de'rappresentanti di sua natura tende sempre ad usurpare sulla Corona; quindi se restasse in perpetua permanenza, sarebbevi pericolo di un'usurpazione universale.

3125. Di più la suddetta Camera dee rappresentare la pubblica opinione; or questa soggiace a mutamenti; se dunque avviene che per una sua mutazione questa non sia più rappresentata da quella, non vi è dubbio sulla necessità dello scioglimento.

3126. Oltredicchè può accadere che sorga un conflitto tra le due Camere il quale minacci la tranquillità dello Stato: allora per ces-

sarlo è d'uopo sciogliere il parlamento; e perchè la prima Camera è inamovibile, lo scioglimento dee colpire la seconda.

3127. Infine talvolta è mestieri di fare appello alla nazione, come allora che trattasi di fare qualche legge statutaria od altra di somma importanza; quindi occorre di sciogliere la Camera de'rappresentanti ed ordinare una nuova elezione di essa, acciocchè la nazione mediante i nuovi deputati che invia dimostri la sua opinione e volontà.

3128. Oltre lo scioglimento, l'istessa Camera è capace di proroga, ossia può essere interrotta nella sua sessione; poichè talora durante questa sorge nello Stato qualche urgente quistione di fatto la quale richiama a se tutta l'attenzione ed il vigore del governo, e la sua soluzione potrebbe essere impedita o ritardata male a proposito dal parlamento; perciò è allora prudente e giusto il prorogarlo sino ad un tempo determinato.

3129. Non discorriamo dell'altra funzione del potere costituente, riposta nello stanziamento delle leggi regolamentari che determinano la procedura de' poteri costituiti; poichè queste son troppo minute per entrare in un corso di Filosofia del Dritto in generale: elle potrannosi apprendere ne'Manuali di Dritto costituzionale.

POTERE DELIBERATIVO DELLO STATO.

3130. Necessità del potere deliberativo nello Stato — 3131. Questo potere è una parte essenziale della sovranità — 3132. Il sovrano non può bene esercitarlo da se solo — 3133. Il suo esercizio dee fidarsi ad un Corpo deliberativo o Consiglio — 3134. Il sovrano circondato da questo Corpo rappresenta la mente dello Stato — 3135. Tal Corpo vuol essere permanente — 3136. Inconveniente che nasce dalla sua permanenza — 3137. Esso riparasi con la istituzione de' Consigli speciali nelle varie parti dello Stato — 3138. Doppio vantaggio di siffatta istituzione — 3139. Essa per altro non compie perfettamente lo scopo del potere deliberativo — 3140. 1. Espediente suggerito dalla Politica per supplire a un tal difetto — 3141. 2. Espediente — 3142. Dritti che il Sovrano dee riconoscere ne' sudditi pel retto esercizio del potere deliberativo — 3143. Vantaggio della libera discussione degli affari sociali conceduta a' sudditi — 3144 e 3145. Conferma del medesimo — 3146 e 3147. Esempi che ne porge la storia — 3148. Potere de' Corpi deliberanti nelle monarchie assolute: è quasi nullo — 3149. Il nome di monarchie consultive lor dato non le distingue realmente dalle monarchie assolute — 3150. Potere de' Corpi suddetti nelle monarchie temperate — 3151. Il massimo lor potere ha luogo ne' governi rappresentativi — 3152. La forte costituzione di questi Corpi conferisce di molto alla forza degli Stati — 3153. Necessità della stampa libera al retto esercizio del potere deliberativo — 3154. 1.ª Ragione di tal necessità —

3155. 2.ª Ragione — 3156. 3. Ragione — 3157. La libertà della stampa ha un interesse non pure scientifico, ma morale e civile ancora — 3158 e 3159. Gli abusi che le s' impulano non provan nulla in contrario.

3130. Costituito che siasi lo Stato mercè il potere costituente, bisogna che si avvî all'azione per conseguire il suo scopo; ma la sua azione dev'essere intelligente e deliberata, poichè niuno scopo può conseguirsi, generalmente parlando, senza l'uso di mezzi opportuni, il quale richiede intelligenza e deliberazione; quindi nasce l'idea del potere deliberativo inteso alla cognizione e discussione del fine e de'mezzi sociali.

3131. Questo potere è una parte essenziale della sovranità; poichè è una condizione indispensabile al compimento de'doveri sovrani; infatti è impossibile di operare conformemente al fine sociale senza un'esatta cognizione di esso e de'mezzi che vi conducono; dunque, se il sovrano è obbligato di così operare, è innegabile che a lui appartenga il potere deliberativo.

3132. Ma può egli esercitarlo da se stesso insieme con gli altri poteri? Qui più che mai vale il principio della division del lavoro; poichè il potere or nominato ha un'immensa estensione. E per fermo il fine dello Stato è la conservazione e lo svolgimento di tutti i dritti de'cittadini che lo compongono: or tali dritti, sebbene teoricamente sian riducibili in alcune categorie, pure in pratica ci presentano varietà indefinite secondo i luoghi i tempi e le persone che ne formano il soggetto; quindi l'intelligenza di un solo, quantunque vasta e potente si voglia, non basta per acquistarne una conoscenza esatta e completa.

3133. Questa è solo ottenibile per la riunione di molte intelligenze tutte occupate nella loro investigazione e disamina in generale e in particolare; quindi il potere deliberativo vuol essere affidato a un corpo di persone che però dicesi Corpo deliberante o Consiglio.

3134. Circondato dal suo Consiglio, il sovrano rappresenta davvero la mente dello Stato e può informare e dirigere l'azione del corpo sociale; poichè egli in tal guisa aduna a se d'intorno tutti i lumi sparsi nella società come in un foco e divien capace di vincere per la forza della lor luce concentrata se non tutte, almeno la massima parte delle tenebre addensate dall'ignoranza e dall'errore che mai non cessano di signoreggiare tra gli uomini.

3135. Il Consiglio per dare tutto il suo aiuto al sovrano, dev'essere in permanenza presso di lui; poichè il sovrano dee continuamente regolare lo Stato, e però abbisogna di consigliarsi senza interruzione.

3136. Ma quindi sorge un inconveniente; poichè i consiglieri fissandosi intorno al sovrano non possono guardar da vicino tutti i punti del corpo sociale a cui vuolsi estendere la sua azione; onde che avviene che difficilmente formansi giuste idee de' vari bisogni sociali. La distanza suole impicciolire gli oggetti ad ogni sguardo sia materiale che spirituale, come la vicinanza suole ingrandirli; quindi chi desidera di bene apprezzare le cose per bene operare in ordine ad esse, bisogna che le guardi da vicino.

3137. Questa osservazione dimostra la necessità di moltiplicare i Consigli nello Stato: egli è d'uopo che ogni gran divisione territoriale di esso ne abbia uno appositamente per se, il quale conosca e deliberi de' suoi bisogni speciali.

3138. Siffatta istituzione produce un doppio vantaggio; poichè in prima diminuisce le difficoltà deliberative del Consiglio supremo intorno al sovrano dispensandolo dall'esame degli affari particolari e minuti che per la loro moltiplicità e complicazione stancherebbero la sua intelligenza; in secondo soddisfa ad un naturale e legittimo desiderio de' sudditi qual è quello di vedere da se medesimi delle proprie faccende, poichè essi hanno interesse maggiore di ben conoscerle e provvedervi.

3139. Del resto comunque siano moltiplicati e divisi i Consigli nello Stato, non è da presumere che per la sola lor opera discernansi pienamente e soddisfacciansi completamente tutti gl' interessi di ciascun cittadino; poichè questi interessi sono indefiniti di numero, in parte occulti e in parte manifesti; come dunque saria possibile che pochi individui come son quelli che entrano ne'Consigli speciali li veggan tutti e vi provveggano?

3140. A supplire al loro difetto la Politica suggerisce due espedienti, il 1. de'quali consiste nell'avvicinarsi del sovrano a'sudditi; poichè venendo egli a costa loro può bene apprendere qualunque lor bisogno ed opportunamente provvedervi. E quando la soverchia estensione dello Stato rendesse poco proficuo l'uso di questo mezzo, il sovrano potrà spedire in proprio nome delle persone integre e illuminate ne'vari punti del suo territorio che prendano minute informazioni degl'interessi particolari de'cittadini e ne riferiscano a lui per darvi provvedimento.

3141. L'altro espediente ch'è più efficace sta nel concedere a tutti i sudditi la libertà della parola; poichè essi che ben sentono i propri bisogni potranno allora manifestarli da se medesimi ed istruirne il sovrano o per lui i Consigli amministrativi e così ottenerne la soddisfazione.

3142. Occorrono anche all'istesso uopo le concessioni del dritto di petizione di richiamo e di discussione fatte ai cittadini: questo drit-

to è naturale nei membri della civil compagnia, poichè dovendo il governo tutelare e promuovere il loro ben essere, ei possono giuridicamente pretendere da lui che loro sia permesso di affacciargli i propri bisogni, domandargli i mezzi per sopperirvi, richiamarsi de'danni che soffrono dall'amministrazione, discutere gli affari che li riguardano direttamente, e illuminare chi li regge, con le loro discussioni.

3143. Il governo se vuol rispondere alla sua sublime missione non deve lasciar nulla intentato per crescere ognora la somma dei lumi in mezzo alla società a cui presiede; poichè la luce che egli attinge da'suoi Consigli è come un fascetto de'raggi dispersi nelle varie parti del corpo sociale e raccolti intorno a lui; quindi con l'aumentarsi di questi raggi il governo può accrescere i propri lumi ed abilitarsi a reggere con sapienza ognor crescente lo Stato. Or una sorgente inesausta di luce intellettuale è la libertà della discussione; poichè la discussione è come l'urto dei corpi fisici il quale sprigiona il calorico e la luce che in se nascondono: sua mercè le idee vengono a conflitto, ed a primo aspetto par che tendano a distruggersi; ma quel conflitto fa che elle spieghino tutto l'interno splendore, e dopo ritornino in armonia; quindi vedesi il vantaggio che partorisce la libertà della discussione e la necessità di concederla a'sudditi nello Stato.

3144. Se non vi fosse altra ragione per dimostrare tal verità, basterebbe consultare la storia per persuadersene; poichè la storia ben intesa è capace di rivelare tutte le verità dell' umana economia sia individuale che sociale; or non apparisce dalla storia che le nazioni entrano in un periodo di vita più vigorosa dopo le lotte sostenute nel campo de' loro dritti? dunque la libertà della discussione che suscita queste lotte giova agli Stati che la concedono.

3145. Le lotte qualunque ne sia la specie, ordinariamente nascono dalla coscienza del proprio valore e dal bisogno di spiegarlo; il che dipende dalla natura delle forze umane. Imperocchè queste forze son naturalmente finite, e l'ultimo loro scopo consistendo nell'infinito, è tutto estrinseco ad esse; quindi elle hanno un'indole espansiva. Ora il conflitto provoca ed aiuta la loro espansione eccitando il bisogno di espandersi; quindi avviene che s' ingrandiscano per la pugna.

3146. Evidenti ed illustri esempi ciò provano delle forze fisiche e morali; poichè vediamo de'popoli già languenti e minacciati di corruzione ritemprarsi a nuova vita per mezzo delle guerre nazionali: essi giungono a scuotere il giogo di un lungo servaggio respingendo di vittoria in vittoria e cacciando in fine gli antichi lor despoti.

3147. Per le forze intellettuali, illustri fatti ancora il dimostrano; poichè soventi volte una polemica impegnata tra i dotti è stata la

cagione di un gran progresso scientifico. Valga per tutti la celebre polemica tra il Galvani ed il Volta accaduta a nostra memoria: ella produsse in Fisica la scoperta della Pila, che può dirsi la leva dell'immenso movimento avvenuto d'allora in poi in questa scienza tanto vantaggiosa all'umana società nelle sue applicazioni. Riteniamo dunque la politica necessità della libera discussione per l'aumento dell'intelligenza e del senno nello Stato, aumento che gli agevola l'esercizio del potere deliberativo.

3148. Questo potere non si attua al modo istesso in tutte le forme di governo, ma varia più o meno secondo la varietà delle medesime. Nelle monarchie assolute si riduce a poca cosa; poichè ivi il Consiglio del monarca, detto Consulta di Stato, e quelli delle provincie de' distretti e de' comuni hanno il solo voto consultivo; talchè il sovrano può a suo grado ritenerlo o rigettarlo. Il più delle volte quando i popoli hanno la sventura di essere governati da re ipocriti e beffardi, servono a mascherare agli occhi del volgo la loro tirannide, facendo lor parere che questi non agiscono d'arbitrio, ma col senno di un intero corpo di persone rispettabili per sapienza.

3149. L'epiteto di consultive che pigliano le monarchie da' Consigli di questo genere non le distingue realmente dalle assolute; poichè sì nelle une come nelle altre il principe fa le leggi da se solo e serbasi la onnipotenza del male che solo pe' tiranni è una prerogativa invidiabile.

3150. Nelle monarchie temperate i Consigli son realmente partecipi del potere deliberativo; poichè il loro voto impone al monarca l'obbligazione di seguirlo; quindi il governo di siffatte monarchie ben a ragione dicesi deliberativo dai pubblicisti. Queste segnano il primo passo dalla servitù alla libertà politica, poichè in esse le nazioni cominciano a partecipare veramente al governo, deliberando intorno a' propri affari.

3151. Ma i governi rappresentativi sia monarchici che repubblicani son quelli ove il potere deliberativo si spiega dal popolo in tutta la sua estensione dentro le assemblee o parlamenti; poichè quì si eleva si agita e si compie la discussione degli affari più importanti dello Stato, e specialmente delle leggi: il principe ne ha di rado l'entratura che suol dirsi *iniziativa*, e non vi concorre davvero che per la sanzione; ond'è che le assemblee o i parlamenti rappresentano i veri Corpi deliberanti delle nazioni.

3152. Questi Corpi, quando son bene costituiti nel loro interno, formano la maggior forza degli Stati; poichè tal forza nasce dalla sapienza delle leggi con cui si reggono; or la sapienza delle leggi ottiensi da' Consigli ove trovasi per sua natura = *Ego sapientia habito in consiliis* =, poichè ivi confluiscono tutti i lumi delle in-

telligenze sociali; quindi avviene che i popoli aspirano più fortemente ai governi rappresentativi secondo che si avanzano più oltre nell' aringo della civiltà.

3153. Gli stessi governi posseggono un' istituzione molto favorevole al pieno svolgimento del potere deliberativo, qual' è la libertà della stampa. Noi abbiamo testè avvertito che il governo quantunque si sforzi per raccogliere intorno a se le maggiori capacità esistenti nello Stato, pur non riesce a ben vedere tutti i bisogni sociali e provvedervi atteso la loro moltitudine indefinita; quindi abbiam richiesto da lui la permissione della libera parola e della pubblica discussione tra i sudditi; or la libertà della stampa è il mezzo più efficace per promuovere l' una e l' altra.

3154. Imperocchè mercè sua la discussione degli affari iniziata nel parlamento passa nella pubblica opinione: ogn'individuo che abbia un fior di senno e sia tenero degl' interessi civili e politici, può entrarvi a suo agio, e considerando maturamente ciò che vien proposto ne' progetti presentati all'assemblea può darne un giusto giudizio, specialmente sovra gli articoli speciali di essi, e comunicarlo a' rappresentanti per l'organo della stampa, senza derogare menomamente alla loro autorità; quindi la discussione diventa la più ampia e la più illuminata che sia possibile.

3155. Oltre a ciò, per questo mezzo il popolo può ricevere una politica educazione; poichè assistendo così di continuo a tutte le discussioni degli affari sociali fatte dagli uomini più intelligenti egli avvezzasi ancora a ben discuterli a poco a poco ed acquista una specie di senso politico il quale molto conferisce a sostenere la qualità di libero cittadino.

3156. Finalmente, questo mezzo contribuisce grandemente alla coscienziosa osservanza delle leggi preparate dal potere deliberativo; poichè l' azione dell' uom civile è figlia del pensiero: egli ubbidisce più facilmente agli ordini di cui intende la ragione l' utilità e la giustizia; or quando la discussione delle cose decretate in parlamento e passate in leggi si fa pubblica per la libertà della stampa, il popolo vien conoscendo i motivi e le ragioni di queste leggi, e convincendosi della loro giustizia ed utilità, è indotto ad osservarle in coscienza; quindi la stampa libera concorre non solo a preparare le buone leggi, ma ancora a farle adempiere, allorchè sonosi già fatte.

3157. Ciò dimostra che un' istituzione così nobile non riguarda solo gl' interessi dell' ingegno che all' ombra di essa può solamente spiegare un libero volo nella region del pensiere, ma eziandio quelli della virtù morale e civile che si accresce per l' osservanza del giusto e dell' utile; laonde nessuno degli uomini civili che si pre-

giano di virtù o d'ingegno potrà farle mal viso, se agisca in buona fede e sicurtà di coscienza.

3158. Gli abusi soliti ad opporsi in contrario da' retrivi o nemici di ogni sociale e individuale progresso non provano un nonnulla; poichè non sono effetti propri di questa istituzione ma dell' umana malvagità che volge a danno ogni cosa quantunque utile e giusta ella siasi. La stampa divien perniciosa quando cade nel dominio del volgo dotto il quale non giunge mai a discoprire le recondite bellezze della verità e però l' ama di un amore leggiero ch' è poco riservato per indole e suole tradirla per vile interesse; ma questo volgo è, come ogni altro, signoreggiato dal genio il quale allettato dalla libertà dello scrivere comunica i suoi tesori intellettuali con tutta la espansione dell'animo ed ispira alla società il culto del vero e del buono.

3159. La verità è il fine assoluto degli umani intelletti: ei possono deviarne per qualche tempo soltanto, ma in ultimo risultamento ad essa ritornano tanto più di leggieri quanto più è diffusa la sua cognizione; quindi siccome la libertà della stampa concorre direttamente e indirettamente a diffondere la verità più e più oltre nel tempo e nello spazio, così ella è per ogni verso proficua allo Stato. Sicchè il governo ha un dovere e il popolo un dritto al mantenimento di così nobile istituzione civile e politica.

POTERE LEGISLATIVO DELLO STATO.

3160. Lo Stato abbisogna del potere legislativo — 3161. Importanza di un tal potere — 3162. Estensione del medesimo: le leggi che n'emanano, distinguonsi in varie categorie secondo il loro scopo immediato — 3163. Leggi fondamentali: per esse costituiscesi la gerarchia e l' amministrazione sociale — 3164. Costituzione della gerarchia — 3165. Costituzione dell' amministrazione — 3166. Leggi organiche — 3167. Leggi politiche e civili — 3168. Leggi penali, e lor duplice distinzione — 3169. Leggi economiche — 3170. Leggi di commercio— 3171. Leggi di successione — 3172. Tutte queste specie di leggi richiedono due sorta di condizioni, alcune generali ed altre speciali — 3173. Condizioni generali: 1. giustizia — 3174. 2. Utilità — 3175. 3. Pubblicità — 3176. Le leggi dello Stato vogliono essere scritte in lingua volgare — 3177. 4. Possibilità fisica e morale — 3178. Osservazione tratta da quest'ultima condizione delle leggi statuali — 3179. Risposta ad una difficoltà in contrario — 3180. Quistione intorno alla mutabilità delle leggi dello Stato — 3181. 1. Ragione in contrario — 3182. 2. Ragione, addotta da Aristotile — 3183 e 3184. Risposta alla 1. ragione — 3185 e 3186. Rincalzo della medesima — 3187 e 3188. Risposta alla 2. ragione — 3189. Altra quistione intorno alla

soggezione del Sovrano alle leggi dello Stato: argomento con cui la s' impugna — 3190. Epoca in cui surse, ed in cui si riproduce il principio di tale argomento — 3191 e 3192. Confutazione del medesimo — 3193. Ultima quistione intorno al valore legale delle consuetudini introdotte nello Stato dal popolo; spiegazione di un tal valore pe' fautori della sovranità del popolo — 3194 e 3195. Esame di questa spiegazione.

3160. A' due poteri costituente e deliberativo che il governo ha nello Stato succede in ordine logico il potere legislativo. Imperocchè non basta certamente a conseguire il fine della civil compagnia che ella sia ben costituita nel suo organismo e conosca un tal fine ed i mezzi che vi conducono; ma bisogna altresì che operi effettualmente in ordine al medesimo; quindi il suo governo dopo averla stabilmente organata e pienamente istruita dell'oggetto di sue azioni deve obbligarla ad agire; or ciò si adempie mediante le leggi che son norme o regole pratiche giuste ed utili, dettate dal sovrano ai sudditi con l' obbligo di osservarle; dunque il governo che è investito della sovranità nello Stato ha oltre i due poteri finor discorsi anche il potere legislativo.

3161. Egli non è a dire dell'alta importanza di questo potere politico; poichè è evidentissima; infatti se le leggi son le norme dell' operar sociale, non vi è dubbio che la sua bontà ed efficacia dipenda dalla giustizia e dal valore di quelle: e poichè dall' operare della società dee risultare il suo bene, è chiaro che l' esercizio del potere legislativo importa nè più nè meno quanto il bene sociale. Or è forse necessario il dire se questo bene importi alla società?

3162. Il suddetto potere ha un' ampissima estensione, perchè lo Stato vuol essere regolato da leggi nel suo operare sott'ogni rispetto possibile; da ciò nasce l' immensa varietà delle leggi che possono aver luogo nel seno di lui. Elle distinguonsi secondo lo scopo immediato a cui tendono.

3163. Prime tra tutte son le leggi fondamentali che hanno per oggetto lor proprio di costituire lo Stato ordinandone sodamente le parti diverse e specialmente la forma governativa: per esse fondasi la gerarchia e l' amministrazione sociale, l' una riguardante le persone e l' altra le cose.

3164. La fondazione della gerarchia consiste nel fissare i vari posti che le persone possono occupare in società e nel determinare le attribuzioni lor proprie quando vi son collocate: tali posti ed attribuzioni hanno un ordine tra loro per cui si connettono insieme, talchè dal loro complesso emerge come un sol corpo vivo ed organico, avente un sol principio e un sol fine nella sua azione.

3165. Lo stabilimento dell' amministrazione poi è riposto nella

determinazione de' vari interessi sociali, come son quelli dell' agricoltura, delle arti e mestieri, dell' industria, del commercio, della navigazione, della salute pubblica e via dicendo. Questi interessi eziandio rannodansi l' uno all' altro scambievolmente e formano un tutto armonico il quale procede con ordine nel suo mantenimento.

3166. Dopo le leggi fondamentali vengono le leggi organiche le quali rappresentano le regole onde debbonsi dirigere i gradi della gerarchia e i rami dell' amministrazione, acciocchè ognun di essi agisca rettamente rispetto al proprio suo fine e valga ad ottenerlo. Queste leggi diconsi regolamentari, o con un sol nome regolamenti, per distinguersi dalle altre riferite in primo luogo.

3167. Succedono le leggi politiche e civili: le prime rapportansi agl'interessi generali dello Stato, e le seconde agl' interessi particolari de' cittadini: sì le une che le altre determinano delle relazioni sociali, quelle tra i sudditi e il governo, e queste tra sudditi e sudditi.

3168. Sono in 4. luogo le leggi penali che stabiliscono delle pene per reprimere i reati ossia le azioni colpevoli e lesive de' dritti altrui sia civili che politici: elle distinguonsi in correzionali e criminali secondo il grado e la qualità dei reati che colpiscono.

3169. Vi ha in 5. luogo delle leggi economiche, intese a regolare la produzione il riparto e il consumo delle ricchezze sociali sia private che pubbliche: esse comprendono l' industria di ogni specie che somministra tali ricchezze, come p. e. l'industria agricola e manifatturiera.

3170. In 6.° luogo vi son le leggi di commercio tendenti a regolare le convenzioni o i contratti per cui si effettua tra i cittadini lo scambio de' dritti: questo scambio propriamente dà origine al commercio, e però le leggi relative alla formazione de' contratti pigliano il suo nome.

3171. Vi ha infine le leggi di successione che regolano la trasmissione delle eredità; le leggi educative che si riferiscono alla formazion del costume ed alla istruzione; le leggi sanitarie che intendono a mantenere la salute pubblica; e le leggi intorno al culto che dichiarano le relazioni dello Stato con la società religiosa e ne garentiscono la inviolabilità e il rispetto.

3172. Tutte queste specie di leggi vogliono essere accompagnate da condizioni generali e speciali per riuscire al loro scopo: bisogna che noi ne facciamo menzione per intendere il retto esercizio del potere legislativo.

3173. Cominciamo dalle condizioni generali. La 1. di esse è la giustizia; poichè le leggi debbono essere obbligatorie; or la sorgente di ogni obbligazione è la giustizia obbiettiva, identica sostanzial-

mente alla legge morale; dunque le leggi debbono essere giuste. E siffatta condizione è assolutamente indispensabile per forma che il suo difetto toglie ogni vigore alle leggi che ne siano ingombre: l'autore di leggi ingiuste non merita il nome di legislatore, ma sì quello di despota o tiranno, e chi non le osserva per orrore all'ingiustizia non è reo di alcuna colpa; che anzi dà segno di moralità e di fortezza.

3174. La 2.ª condizione è la utilità; poichè le leggi impongonsi a'cittadini come mezzi conducenti al fine sociale ch'è il bene; or l'utile è appunto un mezzo che conduce ad un buon fine; dunque le leggi s'impongono, perchè sono utili, e però la utilità è una condizione lor necessaria.

3175. La 3.ª condizione è la pubblicità, la quale importa che le leggi sian portate a conoscenza del pubblico mercè una solenne promulgazione; poichè elle son mezzi pratici che vogliono porsi in atto per operare il bene che comandano od evitare il male che vietano; or è impossibile di attuare un mezzo di tal fatta con coscienza e libertà, come esigesi da'cittadini che son esseri intelligenti e liberi, senza averne acquistata la cognizione; dunque le leggi debbono essere pubbliche o solennemente promulgate.

3176. E quando elle siano scritte, come sono le leggi compilate ne'Codici, bisogna che il siano nella lingua del paese o volgare; poichè se tutti indistintamente i cittadini sono obbligati di osservarle, è mestieri che siano scritte in uno lingua a tutti intelligibile, com'è la lingua volgare del paese.

3177. La 4.ª condizione è la possibilità fisica e morale; poichè i cittadini come gli uomini in generale, non hanno verun obbligo rispetto a ciò che sia per esso loro fisicamente o moralmente impossibile; dunque se le leggi son obbligatorie di lor natura, suppongono di necessità che il lor contenuto si possa fisicamente e moralmente effettuare da'sudditi.

3178. Quindi intendesi che le leggi dello Stato sarebbero inefficaci se prescrivessero tutto il bene o vietassero tutto il male possibile; poichè le forze fisiche e morali degli uomini son naturalmente finite; dunque saria vano di obbligarli a fare tutto il bene possibile e a non commettere alcun male qualechesiasi.

3179. È vero che le leggi di nostra religione comandano ogni sorta di bene e proibiscono ogni ombra di male, proponendoci un modello di perfetta ed assoluta giustizia = *Estote perfecti sicut Pater vester caelestis perfectus est* =. Ma è da notare che la religione aggiunge agli uomini che la coltivano in ispirito e verità una virtù o forza sovrannaturale qual'è quella *della grazia divina* intrinsecamente infinita; quindi le sue leggi non riescono impossibili attendendo allo stato degli uomini a cui s'impongono.

3180. Riflettendo alle generali condizioni delle leggi or mentovate, possiamo qui risolvere alcune quistioni politiche di gran momento. Chiedesi imprima se le leggi dello Stato sian mutabili.

3181. Stando alla condizione della giustizia parrebbe in sul principio che nol fossero; poichè la giustizia è assoluta e però immutabile; come dunque le leggi potran cangiarsi, se elle debbono essere conformi alla giustizia?

3182. A questa speciosa ragione ne arroge un'altra Aristotile; poichè egli dice che il cambiamento delle leggi avvezza i sudditi all'inosservanza di esse; quindi giova il non mutarle per mantenerne il rispetto.

3183. Ma se riflettiamo più maturamente, vedremo svanire l'una e l'altra ragione. E per fermo, la giustizia delle leggi umane come son quelle dello Stato, non è assoluta ma relativa: ella esprime un rapporto di convenienza tra le umane azioni e il loro tipo morale ch'è l'assoluta giustizia; or queste azioni considerandosi in concreto cioè nel complesso delle circostanze che le accompagnano sono variabilissime; quindi le regole che le debbono dirigere possono ben variare e intanto serbarsi conformi alla giustizia.

3184. Considerate verbigrazia la legge fondamentale che stabilisce la forma governativa dello Stato: questa forma vuole adattarsi alle condizioni sociali de' sudditi le quali variano secondo i gradi di civiltà in cui ritrovansi; or questi gradi si mutano nella successione del tempo e si possono ben rassomigliare alle diverse età della vita fisica; dunque la legge suddetta può, anzi dee mutarsi col tempo, acciocchè la forma del governo conservi sempre il suo carattere di giustizia.

3185. Di più, se le leggi da un lato debbono esser giuste, debbono ancora essere utili dall'altro lato; or l'utilità non è essenzialmente variabile? Ciò che fu utile un tempo, può diventar nocivo in un altro; poichè l'utile è relativo e però mutabile; dunque la giustizia delle leggi non esclude la loro mutabilità.

3186. Avvertendo all' ultima loro condizione generale sopraccennata, si ha l'istesso risultamento; poichè le società come gl' individui passano ancora per diversi periodi di vita, e le loro forze fisiche e morali son soggette a crescere e declinare; or se le leggi loro debbono serbare una proporzione con tali forze, è evidente che la mutazione delle une necessita una mutazione delle altre: all'incontro le leggi diverrebbero fisicamente o moralmente impossibili.

3187. Finalmente non sussiste la ragione addotta innanzi da Aristotile per impugnare tal verità; poichè questa ragione contrasta al fine sociale dello Stato. Infatti lo Stato mediante la legislazione dee promuovere continuamente il ben essere de' cittadini; ora i mez-

zi a ciò necessari variano col tempo e con le circostanze sociali; dunque debbono variare ancor le leggi, onde corrispondano al proprio fine.

3188. Lo stimolo più forte che induce i sudditi ad ubbidire alle leggi è la loro utilità; e ciò vale per ogni classe de' medesimi; poichè i volgari agiscono istintivamente in vista dell' utile, e i più culti appoggiano pur su di questo i loro calcoli; dunque il carattere mutabilissimo dell'utilità legittima la opportuna mutazion delle leggi.

3189. Domandasi in 2. luogo, se le leggi dello Stato obblighino solo i sudditi, ovvero anche il sovrano. Coloro che tengono le leggi come pure e semplici espressioni della volontà del sovrano secondo la massima di alcuni giureconsulti = *Quidquid Principi placuit, legis habet vigorem* = rispondono negativamente a questa quistione; poichè niuno certamente può imporre un'obbligazione a se stesso, essendo l'obbligazione obbiettiva nella sua origine; se dunque la legge non è nè più nè meno che una volontà del sovrano, questi non è veramente obbligato ad osservarla.

3190. Ma lasciamo la suddetta massima alla vile genia de' piaggiatori che per un panteismo politico veggono ne' sovrani della Terra un'incarnazione di Dio come assoluta giustizia e però dan le leggi come pure e semplici espressioni della lor volontà: ella s'introdusse tra i giureconsulti dell'imperio romano al tempo della corruzione e del dispotismo più truce e suol riprodursi in epoche somiglianti della società, poichè la corruzione e il dispotismo partoriscono la viltà degli animi e li dispongono all'adulazione.

3191. Le leggi dello Stato son dettami dell'assoluta giustizia cui il sovrano non fa che dichiarare e promulgare: elle sono indispensabili al conseguimento del fine sociale e però sono obbligatorie; or la giustizia assoluta impera al sovrano ed ai sudditi dello Stato ugualmente, e l'uno e gli altri parimente debbono adempiere ciò che il fine sociale richiede di necessità; dunque le leggi dello Stato obbligano i sudditi e il sovrano ad un tempo.

3192. Di ciò vi ha ancora un'altra ragione dedotta dall'efficacia onde le leggi abbisognano; poichè i sudditi sogliono conformare le proprie azioni all'esempio del lor sovrano= *Regis ad exemplum totus componitur orbis* =; se dunque vuole il sovrano e dee volere che le leggi da lui dettate siano efficaci e di voglia osservate da' sudditi, bisogna convenire che pur egli sia obbligato alla osservanza di esse.

3193. Chiedesi infine, se e come le consuetudini introdotte dal popolo possano avere vigor di leggi. I fautori della sovranità assoluta del popolo non duran pena a risolvere affermativamente questa quistione; poichè il sovrano è quegli che ha il dritto di far le leggi nello Stato in virtù del suo potere legislativo; se dunque il popolo

è il vero ed unico sovrano, di leggieri s'intende come le consuetudini da lui introdotte sian vere leggi.

3194. Ma attendendo al senso in cui vuol sostenersi nella Filosofia del Dritto il principio della sovranità del popolo, apparisce agevolmente che le consuetudini popolari abbisognano di un altro titolo per acquistare il valore di leggi. Il popolo non è sovrano assoluto nello Stato, ma riceve solo da Dio una partecipazione della sovranità: egli inoltre delega espressamente o tacitamente l'esercizio della sua sovranità relativa e derivata alla persona fisica o morale che siede al governo; quindi il governo è quello che nell'atto possiede il dritto di far leggi nello Stato, e indipendentemente dalla sua volontà niuna cosa, almeno ne'casi ordinari, ha valore legale.

3195. Ciò posto, è chiaro che le consuetudini non hanno vigor di leggi sol perchè elle sono introdotte dal popolo; ma han mestieri del consenso espresso o tacito del sovrano che regge ordinariamente lo Stato. Quando tali consuetudini son giuste ed opportune, il sovrano vede in esse un supplemento alla deficienza delle leggi da lui dettate, e le approva: questa approvazione è il vero titolo della loro legittimità, posto che abbiano tutte le altre condizioni che debbono accompagnare le leggi.

ESERCIZIO DEL POTERE LEGISLATIVO NE' GOVERNI RAPPRESENTATIVI.

3196. Le condizioni speciali e proprie delle varie specie di leggi si esporranno a proposito delle varie branche del potere esecutivo — 3197. Ragione per cui si discorre qui il modo di esercitare il potere legislativo ne' governi rappresentativi — 3198. La formazione delle leggi consta di 4. parti distinte: 1. parte, iniziativa od entratura — 3199. A chi appartenga la proposta delle leggi al parlamento — 3200. Espediente relativo a tal proposta — 3201 e 3202. 2. Parte, discussione: miglior modo di eseguirla — 3203. Degli emendamenti — 3204 e 3205. 3. Parte, votazione — 3206. Ulteriore discussione e votazione delle leggi proposte — 3207. Metodo da tenersi quando alle leggi proposte sian fatti degli emendamenti — 3208 e 3209. Discussione finale nella Camera de' Deputati — 3210. Votazione della medesima — 3211. Passaggio delle leggi discusse e votate in questa Camera all'altra de' Pari — 3212. Presentazione delle leggi votate dalle due Camere alla Corona — 3213. 4. Parte, sanzione — 3214. Osservazione sul bisogno di assistenza de' rappresentanti alle sedute parlamentari — 3215. Obbligazione de' medesimi in ordine alla votazione — 3216. Numero de' membri del parlamento per costituirsi in seduta regolare — 3217. Natura delle materie ammissibili alla discussione parlamentare —

3218. Risoluzione di una quistione sulla competenza del parlamento ad interpetrare le leggi — 3219 e 3220. Pubblicità delle sue sedute — 3221. Legittimità della sua riunione in seduta segreta in qualche caso — 3222. Dell'intervento del popolo nelle tribune — 3223. Del tempo sino al quale può differirsi dal principe la sanzione delle leggi passate nelle Camere — 3224. Conchiusioue dell' argomento esposto nella lezione.

3196. Avendo esposte le condizioni generali delle leggi dello Stato, dovremmo per compiere la trattazione di questo punto esporre adesso le loro condizioni speciali; ma queste sono indefinite di numero, poichè variano nell'istessa proporzione delle leggi speciali; quindi non possiamo qui svolgerle tutte ad un tempo come in un sol quadro completo, e siam costretti a rimetterne lo sviluppo a'luoghi particolari ove cadrà in acconcio il parlarne a proposito delle varie branche del potere esecutivo.

3197. Invece crediamo opportuno discorrere il modo in cui vuole esercitarsi dal sovrano il potere legislativo, acciocchè risponda al suo scopo. Questo modo è differente ne' diversi governi: noi consideriamo quello che vige nel governo rappresentativo, come tipo di tutti gli altri atteso la sua maggiore perfezione.

3198. La formazione di una legge comprende quattro parti essenziali che sono *l'iniziativa, la discussione, la votazione e la sanzione*. La 1. contiene la proposta del progetto di legge e la presa del medesimo in considerazione.

3199. Nel governo rappresentativo la proposta appartiene a ciascuna delle tre divisioni della sovranità che sono la Corona e le due Camere, ed anche a' semplici cittadini in virtù del loro dritto di petizione; col divario però che movendo dalle Camere o dalla Corona, ella deve prendersi ognora in considerazione, mentre allorchè muove da'semplici cittadini può essere ammessa o rigettata secondo l'importanza che sembra racchiudere. Imperocchè il parlamento nazionale è sol fornito del potere legislativo e però egli dee decidere se debbansi prendere in considerazione i progetti di legge; quindi è che i pubblicisti distinguono la semplice proposta delle leggi dalla iniziativa di esse, la quale oltre la proposta contiene ancora la presa in considerazione.

3200. Saria ben fatto che il presidente del Congresso nazionale trasmettesse pria della sua apertura i progetti legislativi presentati da'suoi membri o da'particolari al Capo del potere esecutivo, onde questi comparandoli con quelli che intende presentare da se veda i rapporti di analogia tra gli uni e gli altri, li combini tra loro secondo i rapporti medesimi e li offra tutti con certo ordine alla discussione delle Camere. Queste poi esaminando un tale ordine delibe-

reranno se bisognerà mantenerlo o portarvi alcuna modificazione.

3201. Fissato l'ordine della discussione, ragion vuole che i diversi progetti pria di essere discussi in piena assemblea sian rimessi agli ufficì o comitati in cui è solita di dividersi secondo i vari interessi sociali che debbonsi rappresentare; poichè in tal guisa potranno essere esaminati con più maturità di senno, ciascuno secondo la sua materia.

3202. Di più, converrebbe che l'autore del progetto di legge da discutersi in comitato ne nominasse egli medesimo i membri sì della propria parte politica che della parte contraria; poichè allora potrannosi ben conoscere e valutare le ragioni pro e contro il suo progetto ed abbreviare di molto con questa discussione preliminare l'altra definitiva nel parlamento.

3203. Mentre discutesi il progetto ne'comitati speciali è in dritto di ciascun membro di essi di farvi degli emendamenti od anche presentare un controprogetto che sembri più adattato allo scopo di quello: nel 1. caso l'autore degli emendamenti è tenuto di rifare il progetto di leggi e così rifatto proporlo di nuovo alla discussione; nel 2. poi la discussione dee cadere tanto sul progetto primitivo quanto sull'altro ad esso opposto.

3204. Che se il progetto primitivo non è emendato in alcun modo nè impugnato per via di altri progetti in contrario, finita la sua discussione bisognerà procedere a'voti per la sua approvazione o riprovazione. Vario è il modo di votazione; poichè questa può farsi a voce, ovvero per alzata e seduta, o infine per ballottazione.

3205. Comunque facciasi però, basta che il progetto discusso riporti più della metà de'voti favorevoli o contrari per dirsi approvato o rigettato in maggioranza. Ciò si pratica per ciascuno de'comitati; dopo di che ognun di essi elegge un commissario per rapportare il suo voto finale nella Commissione risultante da siffatta elezione.

3206. In questa Commissione succede una seconda discussione sul progetto di legge suddetto, dopo la quale condotta all'istesso modo che ne'Comitati speciali si procede alla votazione, ove ciascun commissario non avrà che un sol voto rappresentante quello della sua sezione; e votato infine il progetto, nominerassi un relatore per presentarlo alla discussione del parlamento.

3207. Quando poi il progetto primitivo avrà ricevuto degli emendamenti o se ne siano proposti altri in contrario, la votazione è da farsi altrimenti; poichè bisognerà conoscere la opinione de' membri di ciascun Comitato intorno a quello ed a questi; laonde gioverà compilare delle liste, ove sia segnato in una colonna il progetto primitivo insieme con gli altri ad esso opposti, ed in un'altra

il segno di approvazione o riprovazione dovrà porsi di rincontro da' votanti. Ognun di questi dee ricevere due di siffatte liste, acciocchè dopo di avere in ciascuna di esse segnato il proprio voto uniformemente e trasmessane una sola al segretario del Comitato, nel farsene lo spoglio si possa verificare la esattezza del medesimo, riscontrando il voto che apparisce con quello dell'altra lista presso di se conservata. Numerando i voti favorevoli e contrari dati da ciascun membro a' progetti suindicati si rileverà quale di essi è approvato in maggioranza da' singoli Comitati; e dopo ciò procederassi alla nomina de' loro Commissari per fare la seconda discussione come testè si è osservato e rapportarne il risultato in piena assemblea.

3208. Allora comincia la discussione definitiva: il presidente della seconda Camera annunzia il progetto presentato dal relatore della Commissione or mentovata che dicesi centrale, e fissa il giorno in cui dovrà discutersi.

3209. Giunto un tal giorno, il relatore legge il progetto, e s'inizia la discussione, la quale dividesi in generale e speciale: la 1. riguarda il progetto nel suo complesso, e la 2. i suoi articoli speciali uno ad uno. Quella è più semplice, e per lo più i capi di parte sogliono sostenerla da se soli con discorsi lunghi e preparati, tal volta letti; questa poi è più complicata, perchè discendesi a' particolari di ogni articolo. Lungo l'una e l'altra è sempre permesso di parlare al relatore ed a' ministri della Corona, ma i Deputati nol possono che due volte per dritto, e se vogliono parlare più oltre, bisogna dimandarne ed ottenerne licenza dalla Camera.

3210. Compiuta tal discussione in una o più sedute di essa, viensi alla votazione che fassi in uno de' modi suddetti; indi si nomina un messaggio per presentare il progetto già votato alla prima Camera.

3211. Questa lo discute alla sua volta anche in generale e in particolare, e se non vi fa emendamenti ed opposizioni viene similglantemente a' voti, e la legge dicesi ch'è passata in ambedue le Camere in modo che non altro vi resta che la sanzione regia. Se poi fannosi emendamenti ed opposizioni, la Camera emendatrice rimanda con un messaggio la legge da lei emendata alla Camera iniziatrice, la quale se vi acconsente, tutto è finito; in contrario questa dimanda una conferenza, ove abboccansi de' commissari dell'una e dell'altra per cessare il disaccordo. Se non basta una prima conferenza, si viene ad una seconda, ad una terza e via via, finchè non si cada d'accordo e passi la legge con o senza gli emendamenti, o pur non sia totalmente rigettata dalla prima Camera.

3212. Nel 2. caso non se ne discorre ulteriormente; nel 1. poi si nomina una Commissione per rapportare la legge alla Corona, la quale dee farla discutere nel suo Consiglio in presenza de' Commis-

sari e votarla. Se il Consiglio vi fa emendamenti, dee trasmettere la legge emendata all'assemblea onde sia nuovamente discussa e votata; se no, resta solo a sanzionarsi dalla Corona.

3213. Il che si esegue da lei o per mezzo di una firma privata, o per mezzo di regi Commissari, ovvero dall' istesso Re in una seduta comune delle due Camere, come si pratica in Inghilterra: quest' ultimo modo è più solenne e dignitoso, ed atto a troncare ogni quistione.

3214. Esposta la tattica dell' assemblea nell' esercizio del potere legislativo,è opportuno di aggiungere alcune osservazioni sull'istesso proposito. La 1. riguarda l' assistenza de' membri del parlamento alle sue sedute: questa è indispensabile, poichè costoro rappresentano gl' interessi della nazione; dunque debbono assolutamente assistere alla discussione delle leggi, onde siano ben garentiti. Ciò esige ancora l' interesse della parte politica a cui appartengono; poichè la loro assenza è cagione che la parte contraria si ritrovi facilmente in maggioranza, contandosi i voti per individui nella votazione parlamentare. Solo un giusto motivo da essi affacciato e dalla Camera verificato può dispensarli dall' assistenza.

3215. La 2. si riferisce all' obbligo di votare pro o contro la legge proposta e discussa, poichè senza il voto la deliberazione riesce a nulla ed è un perditempo. L' unico caso ov' è permesso ad un membro del parlamento di non votare, è quello in cui non ha egli acquistato la morale convinzione intorno al valore della cosa discussa, o siasi mal proceduto nella discussione; poichè nello stato di dubbio è ragionevole di non dare alcun giudizio,ed allorchè il parlamento mal procede nelle sue deliberazioni, i suoi membri non hanno il debito di secondarlo.

3216. La 3. è relativa al numero de'membri legale per costituirsi in regolare seduta al parlamento: egli giova di fissare questo numero il più basso che sia possibile, acciocchè non ritardisi la spedizione degli affari per l'assenza de' suoi membri che per negligenza ovvero per un giusto motivo possono talvolta non intervenire in gran copia.

3217. La 4. è intorno alle materie ammissibili alla discussione. Queste vogliono essere importanti per non compromettere la dignità del Corpo più illustre dello Stato. Il parlamento ha la missione speciale di far le leggi; or oggetto proprio delle leggi son le cose di più grave momento; queste dunque soltanto debbonsi a lui presentare per discutersi.

3218. Qui si chiede, se al parlamento può dimandarsi la interpretazione di leggi già esistenti. Quando trattasi di leggi parlamentari, non vi è dubbio; poichè il legislatore è l'interpetre autentico

delle proprie leggi; ma se le leggi ove cade un'ambiguità non furono da lui fatte, la sua dignità non richiede che intrighisi in sottili quistioni per determinarne il senso preciso. Ciò appartiene a'magistrati che debbono applicare ed eseguire le leggi e però scrutarne il senso: il parlamento come legislatore non vi è obbligato; può dunque dettare la legge ne' casi ambigui senza muovere inutili controversie.

3219. La 5. osservazione versa nella pubblicità delle sedute parlamentari: la pubblicità è una condizione essenziale di ogni atto legittimo de'governi rappresentativi; quindi non può mancare agli atti del parlamento. Ella serve a mantenere la responsabilità del medesimo in faccia all'opinione pubblica, e giova ancora per la educazione politica de'cittadini che assistendo alla discussione degli affari pubblici apprendono a ben giudicarne.

3220. Acciocchè poi la pubblicità suddetta sia piena, non basta l'ammissione del popolo nelle tribune; ma bisogna che gli atti del parlamento rendansi di giorno in giorno di ragion pubblica mercè la stampa; poichè in tal guisa ogni cittadino potrà acquistarne esatta notizia e giudicarne con cognizione di causa.

3221. Può avvenire però che nel parlamento sia a discutersi qualche quistione di rilievo, la quale conosciuta dal popolo potrebbe eccitare qualche pubblica commozione nel tempo che lo Stato abbisogna di massima tranquillità: allora è lecito di tenere in segreto la seduta ove la detta quistione vien discussa, salvo però il debito di portarla a conoscenza comune del popolo dopo cessato il pericolo.

3222. Assistendo poi il popolo alle sedute parlamentari, non gli è lecito di manifestare la sua approvazione con parole od altri segni clamorosi; poichè ciò turberebbe la tranquillità del giudizio onde abbisogna il Corpo deliberante.

3223. La 6. ed ultima osservazione aggirasi intorno al tempo in cui vuol darsi la regia sanzione alle leggi passate nel parlamento. Noi abbiam dimostrato la necessità di riconoscere nella Corona il dritto di dare o negare la sua sanzione; inerente alla sua prerogativa di perpetuità; or vogliam sapere fino a qual tempo ella può differirla. Qui non vi ha tempo determinato ad assegnare; poichè la Corona dee decidere del tempo suddetto per esercitare un dritto suo; se non che il parlamento in caso di soverchio ritardo vi può rimediare ponendo in *mora* i Ministri e chiamandoli a risponderne innanzi al Tribunale competente. Di più egli può ovviare eziandio all'abuso della regia prerogotiva per il quale si negasse indebitamente la sanzione, obbligando i Ministri a dar ragione del rifiuto del Monarca quando il sostengano col loro voto, ovvero a dimettersi dal loro impiego quando siano di contrario parere; poichè essi

debbono rispondere degli atti della Corona giusta i principi del governo rappresentativo.

3224. Lasciamo altre minute osservazioni per non uscire da'confini di un'Istituzione elementare di Filosofia del Dritto, e procediamo alla disamina dell' ultimo de' poteri politici qual è il potere esecutivo.

DEL POTERE ESECUTIVO DEL GOVERNO.

3225. Il governo dello Stato abbisogna di un potere esecutivo — 3226. Parti integranti di un tal potere — 3227. Potere giudiziario: sua natura e divisione in civile e criminale — 3228. L' una e l' altra parte di esso appartengono al Sovrano — 3229. Ma nel suo esercizio deve separarsi dagli altri poteri politici — 3230. Sua divisione ed inamovibilità — 3231. Distinzione del giudizio del fatto dal giudizio del dritto — 3232. Scopo dell' uno e dell' altro giudizio, e bisogno della loro divisione — 3233. Leggi di procedura giudiziaria — 3234. Principio generale onde vogliono essere informate — 3235. Ogni giudizio consta della cognizione di un fatto e dell' applicazione della legge al medesimo — 3236. La 1. parte consta di 4. elementi. 1. Elemento, accusa e sua differenza dalla denunzia — 3237, 3238 e 3239. A chi appartenga la produzione dell' accusa ne' giudizi civili — 3240. Essa appartiene ad ogni cittadino ne' giudizi criminali — 3241. Non è disonorevole per se stessa — 3242. Quando e perchè sia divenuta infame — 3243. Necessità di un magistrato accusatore — 3244. 2. Elemento, Intimazione dell' imputato: può farsi dal medesimo magistrato accusatore — 3245 e 3246. Il magistrato nell' interrogare l' imputato non deve chiamarlo al giuramento per conoscere da lui la verità del fatto — 3247. Del giudizio in *contumacia* — 3248. Osservazione sulla pena fulminata in tal giudizio — 3249. L' imputato può liberarsi dall' arresto per mezzo della fidejussione — 3250. Eccezione — 3251. L' imputato messo in deposito non dee confondersi co' rei nell' istessa prigione — 3252. 3. Elemento, pruova del fatto che cade in giudizio, e sue diverse specie — 3253. La sua qualità dev' essere determinata dalla legge, non già dal magistrato — 3254. Distinzione del criterio legale dal criterio morale — 3255. Ragione della medesima.

3225. Egli non basta che lo Stato sia ben costituito nel suo organismo interiore, ben istrutto del suo fine e de'mezzi che vi conducono, e regolato da giuste e savie leggi; ma bisogna ancora che le sue leggi siano efficacemente praticate, poichè dal loro eseguimento risulta infine il ben essere sociale; quindi il governo che vi presiede è fornito eziandio del potere esecutivo.

3226. Questo potere è assai complesso, poichè ne abbraccia molti altri ben distinti tra loro, come sono il potere giudiziario, la di-

rezione delle persone, l'amministrazione delle cose, e la forza pubblica. Cominciamo dal potere giudiziario ch'è di molta importanza.

3227. Il potere giudiziario ha per oggetto di torre gli ostacoli opposti all'esercizio de'dritti altrui, mediante l'applicazione delle leggi onde questi sono determinati; or tali ostacoli possonsi opporre in buona fede atteso la incertezza de'dritti, ovvero per malvagità; quindi distinguonsi due sorta di giudizi, civili e criminali, e però due rami del potere giudiziario, l'uno civile e l'altro criminale.

3228. Non vi è dubbio che l'uno e l'altro appartengano al sovrano; poichè questi deve allontanare gli ostacoli che si attraversano all'attuazione degli altrui dritti nello Stato per adempiere alla prima parte del suo fine, consistente nella tutela sociale; ora il dovere in ordine ad un fine porta seco la legittima pretensione a'suoi mezzi; essendo dunque il potere giudiziario indispensabile all'esercizio della suddetta tutela, è chiaro che il governo investito della civile sovranità non può mancarne.

3229. Ma la giusta azione di esso richiede che sia diviso dagli altri poteri politici; poichè tutti questi poteri non si possono ben esercitare dalla medesima persona secondo che apparisce dalla necessità della loro indipendenza relativa e dal principio della divisione del lavoro. Supponete infatti riuniti tutti i poteri nell'istessa persona fisica o morale che però sia ad un tempo legislatore e giudice: allora se in qualità di legislatore ella forma una legge ingiusta, non è possibile d'impedirne la esecuzione fidata a lei medesima; ed in qualità di giudice potrà di leggieri procedere a suo capriccio annullando ovvero modificando a suo arbitrio la legge che non voglia applicare; quindi nascerebbe un dispotismo od una licenza governativa.

3230. A cansare l'uno e l'altro disordine negli Stati composti a civiltà il potere giudiziario dee fidarsi ad un corpo di persone appositamente istituito, qual è quello de'magistrati, distinto da'corpi de'legislatori, de'consiglieri e de'ministri; e tali magistrati debbono costituirsi indipendenti nella loro azione, il che ottiensi per la loro inamovibilità senza un legale processo, come si pratica appunto nel governo rappresentativo.

3231. Di più, ei debbonsi distribuire in varie sezioni conformemente alle varie funzioni del potere giudiziario: queste distinguonsi non solo in giudizi civili e giudizi criminali che abbiamo di già accennato, ma ancora in giudizi del fatto e giudizi del dritto; i quali hanno scopi diversi tra loro che non si possono bene adempiere da una sola e medesima persona stante la limitazione delle sue facoltà individuali.

3232. Il giudizio del fatto ha per iscopo di verificare il fatto civi-

le o criminale che cade in quistione; ed il giudizio del dritto ha quello di applicare al fatto verificato la legge onde lo si deve giudicare; quindi suppongono due distinte capacità, l'una pratica e l'altra speculativa che difficilmente trovansi riunite ad egual grado e perfezione in un solo individuo, e però si vuole una separazione nell'esercizio delle due sorta di giudizio.

3233. Distinto come sopra il potere giudiziario ne'suoi diversi rami, bisogna che ne sia ben regolata l'azione con leggi apposite, le quali diconsi leggi di procedura: egli spetta al sovrano di stabilirle in virtù del suo potere costituente, perchè elle sono una specie di leggi organiche.

3234. Il principio generale che deve informarle, è il trionfo definitivo del dritto sul torto; qui dunque è mestieri che il sovrano tenga sempre rivolta la sua mente nella loro formazione per compilare un buon codice di procedura civile e criminale.

3235. A darne qualche idea filosofica osserviamo che la perfezione di un giudizio risulta da due parti, ognuna di cui racchiude in se vari elementi essenziali: la 1. è l'esatta cognizione del fatto giudicabile, e la 2. è la giusta applicazione al medesimo della legge a cui si riferisce di sua natura.

3236. La cognizione del fatto consta di quattro elementi che sono l'accusa l'intimazione la prova legale e la difesa. L'accusa è l'atto mediante il quale il fatto giudicabile è portato a conoscenza del magistrato: ella distinguesi dalla denunzia, perchè è pubblica e palese, mentre questa è segreta.

3237. La produzione dell'accusa non appartiene sempre all'istessa persona in ogni sorta di giudizi: in materia civile le parti che vi sono impegnate, dette litiganti, hanno il dritto di produrla; poichè gl'interessi che entrano in quistione, son particolari e propri di esse; niuno dunque può pretendere a ragione di sostenerli in giudizio in loro vece.

3238. Solo nel caso di persone che mancano di capacità giuridica e sottostanno all'altrui autorità amministrativa, come sono i pupilli, i minori, le mogli durante la vita de'loro consorti e la unione legale con essi, l'accusa può prodursi legittimamente da altri che esercitano quell'autorità, quali sono i tutori ed i mariti; nè abbisognano di un mandato dal canto de'loro amministrati, poichè agiscono per propria autorità.

3239. Può avvenire che alcuno sia offeso ne'suoi interessi civili e manchi de'mezzi per difenderli in giudizio: anche allora è lecito a chicchessia di pigliarne la difesa per dritto naturale, e produrre l'accusa in giudizio in vece di lui contro l'offensore.

3240. Ma ne'giudizi criminali avviene altrimenti; poichè i de-

litti che vi danno luogo non offendono solo gl'interessi particolari delle persone direttamente danneggiate, ma anche quelli della società in generale, turbando l'ordine pubblico; dunque ogni cittadino vi è interessato da parte sua, e può istituirne con pieno dritto l'accusa; anzi il deve, s'è tenero del ben essere sociale.

3241. Quindi intendesi che l'accusa non è disonorevole di sua natura, come quella che può muovere dell'amore del bene pubblico: di ciò fan fede gli usi degli antichi popoli civili retti a repubblica, quali furono i Greci e i Romani; poichè vediamo presso loro la nobile gioventù incominciare la sua politica carriera accusando in giudizio gli amministratori dello Stato de'delitti ond'eran rei; dunque non era infame l'ufficio di accusatore.

3242. In seguito però lo addivenne; poichè essendo cadute le repubbliche sotto il dispotismo, i despoti non erano tranquilli sul loro trono finchè viveano ancora intorno ad essi illustri personaggi animati dallo spirito di libertà; onde che per disfarsene eccitavano de'vili delatori ad accusarli pubblicamente di delitti di alto tradimento, delle quali accuse restavan vittime mal grado l'innocenza loro. In tal guisa la denunzia o la delazione prese la forma dell'accusa e le partecipò la sua infamia: d'allora è durato sempre il pregiudizio anche ne' popoli moderni.

3243. Ciò posto, è evidente che oggi non si può contare sulla tenerezza de'doveri sociali per esser sicuro che i delitti vengano portati pubblicamente a notizia de'magistrati da coloro che non ne sono direttamente colpiti; d'altronde la parte direttamente offesa nemmeno può farlo sempre, come apparisce all'evidenza ne' casi di omicidio; quindi nasce il bisogno d'istituire ne'giudizi criminali un apposito magistrato, detto accusatore, il quale abbia la missione ordinaria di produrre l'accusa in materia criminale.

3244. Conosciutosi dal magistrato il fatto da giudicare mediante l'accusa, viene il 2. elemento o l'intimazione: questa ha per oggetto di notificare quel fatto all'imputato ossia alla persona che n'è accagionata, e può spedirsi dall'accusatore medesimo, non vi essendo alcun pericolo di abuso per la riunione di due ufici così semplici.

3245. Comparendo l'imputato in giudizio in conseguenza dell'intimazione a lui fatta, il magistrato lo deve interrogare di ciò ond'è accusato per conoscerne la verità; ma vuol ragione che non presentigli il giuramento ossia non l'obblighi a giurare in conferma di ciò che dice intorno al fatto addebitatogli. Imperocchè se il fatto è vero e contrario all'interesse dell'imputato, questi può indursi agevolmente a spergiurare per ismentirlo; quindi la presentazione del giuramento darebbegli occasione di commettere una grave colpa ch'è lo spergiuro, senza che d'altronde riesca al suo scopo.

3246. Di più, il magistrato ha un ragionevole motivo di dubitare della veracità dell'imputato; poichè l'imputazione che cade sopra costui scema naturalmente la sua fede. La giustizia e la verità son tutt'uno concretamente ed obbiettivamente ; e però chi è sospetto di avere offeso l'una com'è l'imputato, può ben sospettarsi che offenda l'altra, e non è molto credibile nelle sue asserzioni.

3247. È facile ad avvenire che dopo l'intimazione l'imputato non comparisca in giudizio per rispondere al magistrato, sia per assenza sia per timore che per dispregio della pubblica autorità: allora il magistrato dee segnargli un *perentorio* cioè un tempo determinato e sufficiente per comparire innanzi a lui. Se egli neppur comparisce dentro questo termine, si è in dritto di farlo sostenere, e ciò non riuscendo, di condannarlo in contumacia.

3248. Se non che la pena fulminatagli per tal condanna non dev'essere la medesima che meriterebbe il suo delitto qualora fosse provato; poichè mancando la pruova del delitto è ingiusto di farne sperimentare la pena che dev'esserne l'effetto.

3249. Se accade che l'imputato sia sostenuto dalla forza pubblica, ed egli presenta un fidejussore che garentisca la sua comparita in giudizio a tempo debito, bisogna accettare la fidejussione e rilasciarlo; poichè il sostenimento e la reclusione dell'imputato si usano come mezzi per assicurare il corso della giustizia, non già come pene del delitto; dunque non essendo ancor provato il delitto di colui e d'altra parte il corso della giustizia essendosi assicurato per la fidejussione del medesimo, non vi ha ragione di ritenerlo e fargli soffrire un discapito nella sua persona e libertà.

3250. Nel solo caso che il delitto apposto all'imputato fosse molto grave, talchè egli potrebbe indursi a violare la fede giurata al suo fidejussore per salvare il suo maggiore interesse, il magistrato ha dritto di ritenerlo in deposito fino al compimento del giudizio; poichè altrimenti l'attuazione della giustizia saria impossibile.

3251. Se nonchè il detenuto non vuol essere confuso nell'istessa prigione con i rei che espiano già delle pene loro inflitte per giusta sentenza; e ciò per una doppia ragione: 1. perchè vivendo egli insieme con costoro sarebbe esposto al contagio morale della loro malvagità già provata; e 2. perchè ne soffrirebbe la sua riputazione atteso il contatto con gente infame. Dunque bisogna custodirlo in un luogo distinto, nè fargli sopportare altro danno da quello in fuori della reclusione, essendo incerta ancora la sua reità.

3252. All'intimazione dell'imputato succede la prova legale del fatto che cade in quistione; la qual prova ha per oggetto di accertare la verità del fatto medesimo secondo la sua speciale natura. Ella è di tre specie, ossia scritturaria testimoniale e indiziaria; poichè la

verità di un fatto può risultare da pubblici documenti, da testimoni e da indizi certi e incontrastabili.

3253. Il sovrano non dee lasciare questa pruova al puro arbitrio del magistrato; poichè da essa dipende l'esito del giudizio; quindi se fosse lecito al magistrato d'istituirla interamente a suo senno, lo si renderebbe arbitro della sorte de' cittadini, contro lo scopo della sua istituzione ch'è quello di tutelarla e garentirla. Ad evitare questa contraddizione di procedura il sovrano dee determinare la qualità della pruova onde dev'essere accertato il fatto giudicabile; la pruova così determinata dicesi legale, e criterio legale chiamasi poi la somma delle regole stabilite sovranamente per condurla.

3254. Ma il criterio legale non basta solo da se alla perfezione della pruova giudiziaria; poichè il magistrato deve agire con cognizione di causa e convincersi della validità degli argomenti addotti pro e contro il fatto in quistione. Può avvenire che le regole dettate dal legislatore intorno alla pruova non quadrino al caso particolare a cui vengonsi applicando, per alcune circostanze speciali che ne scorge il magistrato ed a cui l'autor della legge non è potuto discendere: allora quegli dee giudicare secondo il proprio convincimento sostenuto da giuste ragioni; quindi oltre il criterio legale distinguesi altresì il criterio morale.

3255. Questa distinzione fondasi bene nella idea del criterio di certezza in generale; poichè la certezza ha un lato obbiettivo ed esterno, ed un altro subbiettivo ed interno: il 1. consiste nella luce della verità che presentasi allo spirito umano, ed il 2. nella impressione che questi ne riceve. La parte legale del criterio onde abbisogna il magistrato vuol regolarsi totalmente sul lato obbiettivo, perchè il legislatore nel determinarla non può nè deve far conto delle interne disposizioni di colui; la parte morale al contrario ha da poggiare sul lato subbiettivo che forma il convincimento interiore del medesimo.

CONTINUAZIONE DELL' ISTESSO SOGGETTO.

3256. Scopo della pruova giudiziaria — 3257. Ragione del suo rigore — 3258. Limite di un tal rigore — 3259. Il criterio morale dee rimettersi alla coscienza del magistrato — 3260. Caso in cui l' imputazione dichiarasi falsa — 3261. Caso in cui dichiarasi vera — 3262. Caso in cui dichiarasi incerta — 3263. Varie forme della sentenza secondo la varietà de' casi suddetti — 3264. 4. Elemento difesa del reo — 3265. Istituzione degli avvocati officiosi — 3266. Osservazione sul modo di praticare la difesa — 3267. 2. Parte del giudizio: consta di tre elementi — 3268. 1. Elemento, emanazione della sentenza: distinzione di questa in due specie — 3269. Oggetto della sentenza nel giudizio del fatto — 3270. Dop-

pio oggetto della sentenza nel giudizio del dritto — 3271. Connessione delle due specie di sentenza — 3272. Divario delle medesime rispetto alle loro conseguenze — 3273. 2. Elemento, produzione dell'appello — 3274. Doppia specie del medesimo — 3275. La facoltà di appellare ha un limite — 3276. Espediente suggerito da' pubblicisti per rimediare al ritardo che soffre il corso della giustizia per cagion dell' appello — 3277. Necessità di moltiplicare i Tribunali nello Stato — 3278. Classificazione de' medesimi — 3279. A chi spetti di determinare il Tribunale a cui dee rimettersi il nuovo giudizio, quando siasi annullata una sentenza nella Corte di Cassazione — 3280. 3. Elemento, esecuzione della sentenza: ragione che dimostra la necessità di sua prontezza ne' giudizi civili — 3281. Tal prontezza dee aver luogo pure ne' giudizi criminali: 1. ragione — 3282. 2. Ragione — 3283. 3. Ragione.

3256. Oltre il doppio fondamento de'due criteri della pruova giudiziaria bisogna attendere ancora al suo fine ch'è il trionfo della verità in generale, e in particolare la difesa dell'innocenza e del dritto contro la malvagità e rapacità altrui, e quella dello Stato contro la impunità de'reati.

3257. A difendere il dritto e la innocenza richiedesi molta delicatezza nello stabilire il criterio legale: il suo rigore dee crescere in ragione della importanza de'dritti controversi e della gravezza de' reati; poichè l'una e l'altra misurano il ritegno che generalmente parlando incontran gli uomini nel commettere una lesione giuridica; quindi ove si disputa di dritti più sacri e s'imputano più atroci delitti, vi ha mestieri di pruove più rigorose.

3258. Ma questo rigore ha un limite; poichè se da una parte bisogna intendere alla difesa dell' innocenza e del dritto, è forza dall'altra il diminuire la speranza dell' impunità; or questa speranza è tanto maggiore quanto più si è scrupoloso e delicato nel cercare i titoli del dritto e le pruove del reato; quindi vedesi la necessità di un temperamento di rigore nella determinazione del criterio legale.

3259. Quanto al criterio morale, esso dee rimettersi alla coscienza del magistrato che dee formarselo da se medesimo, procedendo col lume di una ragione fredda e imparziale: egli dee guardare alla santità della funzione sociale che compie e penetrarsi della grave responsabilità che lo segue in faccia alla giustizia e alla pubblica opinione.

3260. Indagando la verità del fatto giudicabile mediante ambedue i criteri possono avvenire tre casi nè più nè meno: il 1.° ha luogo qualora l' uno e l' altro si accordano insieme in favore dell' imputato, in modo che il fatto addebitatogli non apparisca legalmente provato, ed il giudice è convinto della sua falsità: allora bisogna ritener come falsa l' imputazione ed assolverlo.

3261. Il 2. accade quando l'uno e l'altro concorrono egualmente a carico dell'imputato; talchè egli sia dimostrato reo per la pruova legale, e il magistrato riconosca la reità di lui: allora l' imputazione è da tenersi per vera e fondata e bisogna condannarlo.

3262. Il 3. infine è quello in cui il criterio legale è favorevole all' imputato, ma il criterio morale gli è contrario, o viceversa: allora è incerta la verità del fatto, ed è d' uopo sospendere il giudizio, lasciando, come dicesi, aperto il processo. Ciò importa che si rilasci l' accusato in libertà, salvo a ripigliare il giudizio, quando si producessero novelle prove contro di lui.

3263. Quindi intendonsi le varie formole con le quali dannosi le sentenze da' magistrati: la 1. è: *consta che non*, ed equivale all' assoluzione: la 2. *consta*, che contiene la condanna; e la 3. *non consta*, la quale sospende il giudizio.

3264. Compiuta la pruova del fatto giudicabile, il magistrato dee permettere che l' accusato si difenda; poichè delle circostanze combinate dal caso o dalla malvagità altrui potrebbero averlo mostrato reo, mentre egli è innocente, e perciò ha il dritto, anzi il dovere della difesa ch' è tutto naturale.

3265. Quando l' accusato non potesse esercitare questo dritto o adempiere un tal dovere atteso la sua impotenza od incapacità, l' istesso magistrato come rappresentante della società la quale ha il debito della tutela verso ogni cittadino, deve somministrargli il difensore; quindi nasce la istituzione degli avvocati officiosi. Questa al di d' oggi dà alla gioventù legale il mezzo d' incominciare la sua civile carriera, ed è certo più laudevole di quello con cui l' incominciavano i nobili giovani nella romana repubblica, poichè innanzi alla pubblica opinione torna più ad onore la difesa dell' innocente che non l' accusa del reo.

3266. Qualunque sia la difesa, il suo scopo è uno ed immutabile, consistendo nella dichiarazione della verità pura e semplice del fatto; quindi è illegale quella che tendesse a commuovere l' animo del magistrato per eccitare la sua pietà verso il reo. Il magistrato è ministro dell' assoluta giustizia, e deve farsi tetragono a' colpi della corruzione: la sua pietà verso il reo sarebbe una crudeltà verso lo Stato che ha tutto da temere dall' impunità de' delitti.

3267. Con la difesa dell' accusato finisce la prima parte del giudizio racchiusa nella esatta e piena cognizione del fatto; indi viene la seconda sua parte riguardante l' applicazione della legge al fatto già conosciuto. Questa risulta da tre elementi, quali sono l' emanazione della sentenza, la produzione dell' appello, e la esecuzione dell' istessa sentenza.

3268. La sentenza si distingue in due specie secondo che è data

da' giudici del fatto o da' giudici del dritto. La giustizia della 1. suppone ne' giudici un retto senso ed una sufficiente probità; poichè ella aggirasi nel dichiarare la verità la falsità o l'incertezza del fatto accompagnato da tutte le sue pruove; or ogni uomo sensato e probo è ben capace di dare un tal giudizio. Se per darlo esattamente occorresse la cognizione di qualche legge, i giudici del fatto potran riceverla da quelli del dritto i quali oltre la probità e il retto senso debbono possedere una piena conoscenza delle leggi per ben soddisfare al proprio impiego.

3269. La sentenza nel giudizio del fatto dee limitarsi a decidere se esista o pur no la pruova legale di questo fatto, se l'accusa sia vera o pur falsa od incerta, e quale sia il grado del delitto qualora è provato: tutto il resto oltrepassa la sfera del semplice e puro fatto ed entra nella giurisdizione de' giudici del dritto.

3270. Costoro hanno un doppio ufficio, l'uno di porgere a' giudici del fatto la notizia di quelle leggi o disposizioni legislative che loro occorrano per ben risolvere la quistione del fatto; e l'altro di decidere la quistione del dritto applicando al fatto la legge ove è contemplato.

3271. Questa seconda quistione ha una strettissima dipendenza dalla prima; poichè il fatto è la materia del dritto, e la diversità de' suoi caratteri determinati per l'antecedente sentenza è quella che dee regolare l'applicazione della legge; or i caratteri del fatto anteriormente giudicato riduconsi alla verità alla falsità ed all'incertezza di esso; dunque la sentenza del dritto dee restringersi a condannare o ad assolvere l'accusato od a sospendere il giudizio lasciando aperto il processo.

3272. Queste tre specie di sentenze non differiscono solo per il loro contenuto ch'è diversissimo quanto il vero dal falso e l'uno e l'altro dal dubbio, ma ancora per le conseguenze giuridiche che n'emergono. Quando infatti si condanna l'accusato per la verità del fatto ch'è a carico di lui, egli dee soffrire tutto il danno risultante dalle spese del giudizio; quando per l'opposto egli è assoluto per la falsità del fatto medesimo, il detto danno dee ricadere sull'accusatore; anzi costui apparisce allora come un infame calunniatore, quindi l'accusato ha il dritto d'intentargli un giudizio di calunnia; quando infine l'accusato si lascia in libertà per la incertezza del fatto appostogli, ragion vuole che l'accusatore sostenga eziandio le spese del giudizio in pena del disturbo da lui cagionato ad un cittadino mediante un'imputazione mal fondata.

3273. Dopo la emanazione della sentenza condannatoria, è permesso al condannato di produrne l'appello; poichè i giudici umani son fallibili di lor natura; d'altronde i dritti degli uomini sono sa-

cri ed inviolabili nè si possono estinguere per la ignoranza o l'errore altrui; dunque potendo essere intervenuto un errore nel giudizio, il condannato ha il dritto di produrre l'appello dalla sentenza avanti un altro tribunale.

3274. L'appello è di due specie, cioè di revisione e di cassazione: il 1. ha luogo allora che si dubita di qualche errore incorso nel giudizio già seguito; il 2. poi quando si accusano i giudici di aver mancato ad un dovere, per esempio, di aver trasgredito le regole della procedura giudiziaria. Nell'appello di revisione i nuovi giudici ripigliando la quistione da capo decidono della sua sostanza o del suo merito, come dicesi; ma in quello di cassazione decidono soltanto della regolarità o irregolarità del processo tenuto nel giudizio antecedente; quindi la loro sentenza non sempre compie definitivamente la lite, come accade se dichiara illegale il processo.

3275. È da notarsi che la produzione dell'appello ha i suoi confini; poichè se fosse indefinita e non si potesse mai arrestare, il corso della giustizia sarebbe eternamente sospeso con immenso danno de'cittadini che resterebbero sempre incerti e malsicuri nell'esercizio de' loro dritti; quindi apparisce che il tribunale d'appello non è sempre obbligato ad ammetterlo. Egli deve giudicare se l'appello prodotto innanzi a lui sia da ammettersi o da rigettarsi; e rigettato che siasi, non è più lecito alle parti di produrlo.

3276. Non vi è dubbio che l'uso dell'appello ritardi di molto la spedizione de' giudizi; quindi i pubblicisti suggeriscono un modo ragionevole di evitare questo ritardo senza offendere il dritto delle parti. Questo modo consiste nel dare ad esse la facoltà di escludere quei giudici che non godono la loro confidenza sia per incapacità che per corruzione a cui soggiacciano: esso è ragionevolissimo, poichè allorquando le parti han piena fiducia nei loro giudici, non vi ha motivo di sospettare intorno alla giustizia delle loro sentenze; ove dunque fonderebbesi la produzione dell'appello contro le medesime?

3277. La produzione dell'appello suppone la esistenza di più tribunali in modo che il giudizio si possa dall' uno portare all'altro gradatamente: questa moltitudine di tribunali è necessaria ancora per un'altra ragione; poichè le cause da discutersi variano per la loro importanza ed esigono una giurisdizione diversa per tale varietà. Quanto maggiore è il momento di una causa sì civile come criminale, tanto maggiore dev'essere il numero e la capacità de'giudici che la debbono decidere: quanto alla maggiore capacità, il suo bisogno è troppo evidente; quanto al maggior numero poi, la sua necessità apparisce dacchè esso garentisce maggiormente la esattezza del giudizio atteso la copia de'lumi che vi confluiscono.

3278. I tribunali sogliono ordinarsi nella loro giurisdizione secondo la estensione de' luoghi in cui siedono: così distinguonsi quelli de' Circondarii, de' Distretti, delle Provincie e della Metropoli il cui tribunale dicesi Corte suprema. I giudizi cominciano da' primi, e per mezzo dell'appello procedono grado a grado agli altri superiori: le sentenze dell'ultimo sono inappellabili.

3279. Quando si producesse un appello per cassazione, e si ottenesse l'annullamento delle sentenze anteriori, è in arbitrio delle parti di adire a quel tribunale che loro aggrada per ricominciare il giudizio; se non son d'accordo nel determinarlo, spetta al magistrato di cassazione di assegnarlo da se medesimo.

3280. Emanata la sentenza in ultimo appello, non resta al compimento del giudizio che la esecuzione di essa. Questa dev'essere ognora la più pronta che sia possibile, civile o criminale che sia: per la sentenza de' giudizi civili, la sua prontezza è indispensabile perchè il ritardo della sua esecuzione porta seco una sospensione nell'esercizio de' dritti de' litiganti; ora lo Stato dee promuovere questo esercizio de' dritti secondo lo scopo della sua istituzione: quindi è un dovere dello Stato di spedirla al più presto che sia possibile.

3281. Quanto poi alla sentenza de' giudizi criminali, altre ragioni concorrono a dimostrare la prontezza necessaria nella sua esecuzione. Imperocchè la perpetrazione de' delitti produce un funesto effetto nella società: gli uomini atteso la loro corruzione originale hanno una ingenita tendenza a delinquere, la quale vien eccitata dall'aspetto de' delitti che si consumano con felice successo da' rei: le persone oneste dal canto loro se ne atterriscono, e l'ordine pubblico grandemente ne soffre; quindi sorge il bisogno di una pronta repressione, la quale non può aver luogo che per l'eseguimento delle sentenze. In fatti per la esecuzione delle sentenze s' infliggono a' rei le pene proporzionate a' lor delitti; or queste pene tolgono loro il bene che hanno ottenuto o almeno sperato nel delinquere; quindi si scema in essi lo stimolo al male.

3282. Di più l'aspetto delle pene inflitte a' rei è una controspinta data agli altri uomini che giova a reprimere quell'eccitamento che han ricevuto dall'esempio del male altrui: essa vuol darsi finchè dura questo eccitamento ne' loro animi; in contrario è inutile, poichè cessata la impressione e dissipato il fantasma del delitto, la vista della pena non che produrre l'orrore al medesimo, suscita piuttosto il sentimento della commiserazione verso il delinquente che riguardasi come un infelice.

3283. Finalmente l'ordine sociale è una dipendenza dell'ordine morale; or quest'ordine è perturbato dal delitto e non si può ristorarlo che mediante la pena di esso; dunque l'ordine sociale non

è ristabilito che per la esecuzione delle sentenze. Or vi è forse dubbio che la società sia interessata al pronto ristauro dell'ordine? quindi tutto dimostra la necessità della maggiore prontezza nella esecuzione delle sentenze giudiziarie.

DEL GIURI'.

3284. Per qual ragione si discorre particolarmente del Giurì — 3285. Definizione di esso — 3286. La istituzione del Giurì è politica di sua natura — 3287. Essa è propria de' governi rappresentativi — 3288 e 3289. 1.° Effetto politico della medesima — 3290. 2.° Effetto — 3291. 3.° Effetto — 3292. 4.° Effetto — 3293. Il Giurì è un' istituzione di civiltà, quantunque nata fra popoli semibarbari — 3294. Conferma di tal verità — 3295. Obbiezione contro la istituzione suddetta — 3296. 3297, 3298 e 3299. Risposta all' obbiezione — 3300. 1. Condizione della scelta de' *giurati* — 3301. 2. e 3. Condizione — 3302. 4. Condizione — 3303. 5. Condizione — 3304. Numero de' giurati — 3305. Dritto dell' imputato alla ripulsa di alcuni di essi — 3306, 3307 e 3308. Durata dell' ufficio dei giurati — 3309. Luogo delle loro sessioni ordinarie — 3310. Sessioni straordinarie de' medesimi — 3311. Queste non han nulla di comune con le Corti speciali inventate dal dispotismo — 3312 e 3313. Confutazione del principio che presiede a queste Corti — 3314. Conclusione intorno al Giurì.

3284. Il sistema giudiziario che abbiamo esposto finora è comune ad ogni forma di governo; ma ve ne ha un altro il quale si rannoda intimamente al governo rappresentativo; quindi è pregio dell'opera il pigliarlo in considerazione speciale, poichè intendiamo svolgere il Dritto pubblico sotto il punto di veduta costituzionale.

3285. Noi vogliam dire del giudizio per *giurì*. Il Giurì è un certo numero di cittadini scelti a sorte e rivestiti momentaneamente del dritto di giudicare: i membri di esso diconsi giurati.

3286. La sua istituzione è essenzialmente politica, sia che la riguardiamo nel suo principio sia che ne contempliamo gli effetti che produce nello spirito della società. In fatti il potere giudiziario è un elemento della sovranità, e perciò un potere politico; onde il giudizio per giurì è una istituzione politica nel suo principio.

3287. Ella conviene specialmente al governo rappresentativo; poichè carattere costitutivo di un tal governo è la partecipazione del popolo all'esercizio de'poteri politici; or i giurati si scelgono dal corpo de' cittadini per esercitare le funzioni giudiziarie che son funzioni politiche; dunque il Giurì può dirsi un' istituzione propria del governo rappresentativo. Esso rappresenta la parte della nazione

incaricata di esercitare una porzion del potere esecutivo, come l'assemblea nazionale fa rispetto ad una porzione del potere legislativo.

3288. Molti sono gli effetti politici prodotti da questa istituzione nello Stato: il 1. è di tutelare la libertà del popolo contro i pericoli sovrastanti a lei dall'arbitrio del potere. Imperocchè il potere non può legalmente impedire la libera azione del popolo che mediante la sanzione delle sue leggi: la sola forza bruta e violenta non gli offrirebbe che un raro e debole strumento: ogni governo ridotto ad osteggiare il popolo in campo aperto, è presto o tardi distrutto; ora il giudizio per giurì rende il popolo esecutore delle leggi; quindi il garentisce contro la tirannide del governo.

3289. Ciò è tanto vero che i principi, quando han voluto opprimere la libertà de' popoli e costituirsi signori assoluti, han sempre abolito la istituzione del giurì, o l'hanno grandemente indebolita: ne abbiamo un esempio ne' Tudor in Inghilterra e in Napoleone 1. in Francia, di cui i primi faceano imprigionare i giurati che non voleano condannare, e il secondo li facea eleggere da' suoi agenti.

3290. Il 2. effetto è la diffusione dello spirito di legalità che forma il più bel pregio de' popoli liberi; poichè i cittadini per l'esercizio del potere giudiziario si avvezzano a procedere secondo il dettame della giustizia; or il regno della giustizia è quello della vera libertà; se dunque la legge è custode della libertà, chi si accostuma ad agir legalmente, divien più libero. Sicchè la istituzione del giurì mentre da un lato favorisce la libertà del popolo, stabilisce dall'altro l'impero della legge.

3291. Il 3. suo effetto è d'ispirare un mutuo rispetto ed una mutua confidenza tra i cittadini; poichè ognun di costoro, quando sia fornito della capacità morale e giuridica, può essere scelto a compiere la funzione di giudice ch'è per se stessa autorevole e veneranda, essendo il giudice un rappresentante della giustizia e come tale influente sulla sorte della società; quindi non può a meno di riscuotere il rispetto e la venerazione universale. D'altronde, siccome il giurato è un cittadino dell'istessa condizione delle parti che sottostanno al suo giudizio, è naturalmente guardato con fiducia; quindi la istituzione del giurì eccita e mantiene la pubblica confidenza.

3292. Ella finalmente contribuisce all'istruzione ed educazione del popolo; poichè i cittadini nell'adempiere l'ufficio di giudice imparano a conoscere i dritti civili e politici non che le leggi destinate alla protezione ed allo svolgimento di essi ed acquistano un'abitudine di ben giudicarne e rispettarli nel loro giudizio; or non è questo un gran mezzo di educazione politica?

3293. È vero che la istituzione suddetta nacque presso popoli semibarbari; onde parrebbe di ripugnare alla civiltà. Ma è verissimo

ancora che tali popoli, come furono p. e. gl'inglesi, avanzandosi nell'aringo civile, non che dismetterla, l'han sempre gelosamente conservata a traverso di mille cangiamenti portati in tutte le altre istituzioni politiche; dunque hanno profondamente sentito i suoi grandi vantaggi.

3294. Oggi non vi ha popolo incivilito che non possieda una sì nobile istituzione; e quelli che incivilendosi cominciano a gustare i dolci frutti della libertà politica e civile, istantemente la domandano: ciò vuol dire che ella è un'istituzione di civiltà, quantunque nata in una mezza barbarie.

3295. Coloro che non intendono lo spirito di questa istituzione, l'impugnano con un volgarissimo argomento; poichè, dicono essi, i giurati son uomini del popolo; or il popolo non ha le doti richieste dall'ufficio di giudice, quali sono una ragione illuminata ed un cuore retto e sgombro di passioni: queste doti si trovano in vece nel magistrato che s'istruisce appositamente nella dottrina de' dritti e delle leggi ed essendo elevato al di sopra del popolo non partecipa alle sue passioni; quindi il suo giudizio presenta maggiore probabilità di rettitudine e di giustizia che non quello per giurì.

3296. Ma questo argomento fondasi in una nozione tròppo ristretta del giurì, considerandolo solo come istituzione civile e giudiziaria; mentre la sua importanza si rivela sotto il punto di veduta politico. Del resto anche in quella nozione così ristretta possiamo vederne la preminenza sulla istituzione contraria del pubblico magistrato. Le doti che si richiedono dal giurì sono il retto senso e la probità; poichè egli deve da se giudicare le sole quistioni di fatto che non esigono per ben decidersi un'alta intelligenza e gran fermezza di animo; or non crediamo che tali doti mancassero al popolo il quale si distingue per la spontaneità de' suoi giudizi e per la sua sincerità; e il nostro avviso è confermato dalla parentela delle due frasi =*retto senso e senso comune*; dunque il giurì è capace di adempiere l'ufficio a lui fidato.

3297. Quanto alla cognizione de' dritti e delle leggi che si desidera per decidere le quistioni di dritto, osserviamo che il giurì è assistito da un pubblico magistrato il quale lo istruisce di tutte le disposizioni legislative necessarie alla decisione delle quistioni mentovate: l'istesso aiuto gli somministrano ancora gli avvocati che difendono le parti litiganti; dunque non può dirsi che egli sia incapace di giudicare intorno al dritto.

3298. Di più, quando il giurì applicasse malamente la legge al fatto, il pubblico magistrato può ricusare la sentenza di lui, e invitarlo a deliberare nuovamente con maggiore sapienza; quindi la sentenza del giurì contiene ad un tempo il peso dell'autorità socia-

le da lui rappresentata, e quello della ragione e della legge personificata nel magistrato pubblico.

3299. Finalmente se questi non fa osservazione di sorta sulla sentenza del giurì e lascia passarla totalmente, vi ha pure un rimedio nel caso d'ingiustizia; poichè le parti possono dimandare l'annullamento della sentenza e la convocazione di un altro giurì; dunque la rettitudine del giudizio è da ogni parte garentita in tutte le quistioni di dritto e di fatto. Laonde il giurì pur riguardato sotto l'aspetto di un' istituzione civile non è inferiore a quello dell'ordinario magistrato della giustizia, ma invece riunisce a' vantaggi di questa tutta la importanza politica che ne abbiam dimostrato.

3300. Ma acciocchè questa istituzione risponda all'altezza del suo intento, bisogna che sia bene attuata nella compagnia civile: pria di tutto è necessario che la scelta de' giurati sia intelligente in modo da garentire la rettitudine e la giustizia delle loro sentenze. Costoro adempiono un ufficio civile e politico; dunque debbono avere quella capacità politica e civile che si richiede per l'esercizio degli impieghi nello Stato.

3301. Ei debbono essere noti al pubblico per ispirare la confidenza e versati nella conoscenza degli affari per ben risolvere le quistioni portate al lor giudizio: è d'uopo che non sian lontani dal luogo ove debbono sedere per l'amministrazione della giustizia, affinchè possano agevolmente discernere tutti i particolari che occorrono all'esame de' fatti.

3302. Inoltre siccome il bisogno delle loro funzioni è permanente, perchè i litigi tra i cittadini sorgono di continuo e l'ordine pubblico è sempre esposto a perturbazioni per la malvagità di uomini incorrigibili, così la loro scelta non si può rimettere al caso e farsi nel tempo solo in cui sopravviene una lite od un disordine; ma giova di eseguirla al principio di ogni anno stendendo una lista di tutte le persone fornite della capacità sufficiente e di un certo censo che assicuri l'indipendenza della loro condizione.

3303. Elle debbonsi scegliere ancora dalla provincia in cui andranno ad esercitare la loro carica; poichè potranno così aversi de' giudici che conoscano il carattere de' cittadini da giudicare atteso la loro vicinanza e contatto.

3304. Ciò intorno all'elezione del giurì. Quanto al numero dei suoi membri, questo dev' essere molto esteso per trovarsi ognora in istato di procedere al suo ufficio dopo le ripulse di alcuni di loro che bisogna concedere all'accusato: ordinariamente ascendono a 48, dodici de' quali bastano in ciascuno giudizio. Il dritto dell'accusato a respingerne alcuni ha un fondamento ragionevole, poichè egli può scorgere nella lista de' giurati qualcuno che gl' ispira diffi-

denza sia per le qualità personali di lui, sia per rapporto di parentela o di amicizia con l'accusatore, o di odio e d'inimicizia con se stesso; dunque a garentire l'imparzialità del giudizio bisogna permettergliene la ripulsa.

3305. La durata poi del giurì nell'esercizio delle sue funzioni non dev'essere assai lunga e molto meno perpetua. Gli uomini han per comune carattere l'incostanza di azione, e non sanno durare a lungo nel loro zelo amministrando delle cariche; quindi vedesi che l'impero delle leggi riesce più forte o più debole negli Stati secondo che le magistrature intese a mantenerlo hanno un breve o lungo periodo di durata nelle loro funzioni.

3306. Oltrecciò una lunga durata nel loro impiego renderebbelo assai incomodo a' giurati, che sarebbero distratti per gran tempo da propri affari, ed aggraverebbe l'erario pubblico per le ingenti spese del loro mantenimento nel luogo della residenza.

3307. Per contrario restringendo a poco tempo, p. e. ad un trimestre, il loro ufficio, tutti questi inconvenienti svaniscono: i giurati potranno bene spiegare e sostenere il loro zelo nel rendere la giustizia, poichè mancherebbe loro il tempo per raffreddarsi; i loro affari non patiranno grave ritardo e distrazione, potendosi ripigliare ben tosto, e il pubblico tesoro non sarà molto gravato pe' loro onorarî.

3308. Il luogo delle sessioni del giurì dev'essere il centro della divisione territoriale a cui appartiene, p. e. il capo luogo della provincia: ivi raccolti dal presidente del tribunale debbono rimanere in sessione finchè non siano spediti tutti i giudizi intentati nell'intervallo tra l'una e l'altra di esse; dopo di che saranno congedati per ritornare nelle loro famiglie.

3309. Nell'interstizio tra due sessioni può accadere qualche grave delitto la cui punizione sollecita prema all'ordine pubblico: allora può convocarsi il giurì in sessione straordinaria.

3310. Ma questa non dee differire dalle sue ordinarie sessioni che solo per il tempo in cui si raccoglie: in tutto il resto vuol procedere all'istesso modo; quindi non ha che fare con le corti speciali di giustizia.

3311. Son queste un'invenzione del dispotismo la cui mercè sospendesi il corso regolare della giustizia per farla sommariamente con immenso pregiudizio degli accusati, Egli credesi comunemente che nel giudizio de' gran delitti non bisogni aver molto riguardo pei delinquenti, e piuttosto convenga di aggravare su di essi la mano per punirli della loro grande malvagità.

3312. Ma questo sentimento contraddice ad un principio evidente di giustizia criminale, il quale importa di proporzionare alla gravez-

za de' delitti l'attenzione del lor giudizio. Quanto più sono improbabili e difficili ad avverarsi i delitti, tanto maggiore vuole essere la cura de' magistrati nell'istruirne il processo e rilevarne le pruove; ora la probabilità de' delitti e la facilità di commetterli diminuisce in ragion diretta della loro atrocità, poichè gli estremi del vizio come quelli della virtù han luogo di rado tra gli uomini; quindi nelle sessioni straordinarie del giurì la giustizia non è da amministrarsi sommariamente, ma con tutte le solennità che assicurano la rettitudine ed imparzialità de' suoi decreti.

3313. Ciò è da praticare segnalamente ne' delitti di maestà o di alto tradimento, ove l'accusato ha contro di se un avversario prepotente che può imporre di leggieri sull'animo de' magistrati da lui dipendenti; per lo che ragion vuole che egli sia munito di maggiori precauzioni contro una facile e probabile ingiustizia; siccome vedesi adoperato nelle corti di giustizia presso gl' inglesi che debbono a questo sistema una gran parte della loro libertà civile e politica.

3314. Non scendiamo più oltre in materia del giurì per non uscire soverchiamente da' generali.

DRITTO PENALE.

3315. Il potere giudiziario include il dritto di punire — 3316. Dottrina dell' interesse sociale posto a fondamento di un tal dritto — 3317. Confutazione della medesima — 3318. Opinione di coloro che il fondano sul patto sociale — 3319. Confutazione di essa — 3320. Teorica della difesa diretta — 3321. Confutazione della medesima — 3322. Dottrina di Romagnosi — 3323, 3324 e 3325. Critica di essa — 3326 e 3327. Vera sorgente del dritto di punire nello Stato — 3328. Questo dritto è limitato — 3329. Proporzione della pena col delitto — 3330. In questa proporzione bisogna guardare alla qualità ed al grado del delitto — 3331. Determinazione della qualità del delitto — 3332. Classificazione delle pene sotto questo rispetto — 3333. Determinazione del grado del delitto — 3334. Distinzione del delitto da questo lato — 3335. Delitto pensato: non cade sotto la giurisdizione civile — 3336 e 3337. Esso vi cade bene quando siasi manifestato — 3338. Delitto tentato: è ben degno di pena — 3339. Delitto fallito: merita maggior pena del semplice attentato — 3340. Nondimeno vuol punirsi meno del delitto riuscito — 3341. Delitto abituale: è il più grave di tutti e merita la massima pena — 3342. Proporzione della pena con la personale condizione del reo — 3343. Latitudine da lasciarsi al magistrato nell' applicazione delle pene.

3315. L'esercizio del potere giudiziario suppone nello Stato il dritto di punire; poichè ne' giudizi criminali quando giungesi a pro-

vare la esistenza del delitto bisogna condannare il reo alla giusta pena proporzionata alla qualità ed al grado di esso; dunque sottintendesi un dritto di punire nel magistrato.

3316. I pubblicisti non sono d'accordo nell'assegnare la origine e il fondamento di questo dritto. Alcuni di essi ricorrono all' interesse sociale dicendo che la impunità de'delitti minaccia la dissoluzione della società; quindi bisogna punirli nell'interesse di lei.

3317. Ma noi abbiamo a lungo dimostrato nel Dritto individuale che l'interesse sotto qualsiasi forma non è principio di alcun dritto; ond'è inutile di ricorrere al medesimo per ispiegare la origine del dritto di punire. L'interesse sociale è un effetto risultante dall'esercizio di questo dritto; poichè l'aspetto delle pene che la società per mezzo del magistrato può imporre a'delinquenti trattiene gli uomini dal delinquere, e in tal guisa l'ordine pubblico è in sicuro.

3318. Non meno inutile è il ricorso di altri al patto sociale: costoro insegnano che l'uomo nello stato naturale ha sugli altri uomini il dritto di punire come gli altri uomini l'hanno su di lui; ma nel patto sociale statuito in comune ognun di essi l'ha trasferito nell'autorità pubblica che a questo sol titolo se ne trova investita e può esercitarlo sui cittadini.

3319. Ma ragionando della istituzione dello Stato noi abbiam veduto che desso è inteso a proteggere ed aumentare i dritti de'cittadini; come dunque si può credere che sia nato invece da una cessione de'diritti che questi aveano innanzi alla sua formazione? Il patto sociale suppone un sagrificio che non entra in pensiero dell'uomo: costui è troppo tenero de'suoi dritti e gode di trovarsi in società, perchè essa gliene assicura il godimento; e se vede talvolta derogarsi a'propri dritti dall'autorità di lei, grida tosto all'ingiustizia e alla tirannide, anzi che riconoscersi obbligato a soffrirlo per alcun patto. Rigettiamo dunque il patto sociale come fondamento del dritto di punire.

3320. Non mancan di quelli che considerano la pena come un mezzo di difesa sociale, e però la giustificano col principio della difesa violenta: il reo sarebbe in questa dottrina un ingiusto aggressore della società, perchè il suo delitto minaccia la esistenza dell'ordine pubblico per cui ella sussiste; quindi a ragione si può infrenarlo mediante la pena che tende di sua natura alla repression del delitto.

3321. Ma il dritto di punire ha tutt'altra indole dal dritto di violenta difesa; e per fermo quest'ultimo dritto comincia con la offesa e dura quanto la medesima, prescinde dalla colpa dell'offensore, e si può spingere indefinitamente fino a che non mettasi in salvo l'aggredito; all' incontro il dritto di punire sorge dopo il misfatto e du-

ra finchè questo non sia espiato: esso suppone sempre la colpa nel delinquente, ed ha un limite preciso e determinato dal grado e dalla qualità del delitto a cui bisogna proporzionare la pena. Or vi ha mestieri di altra differenza per convincersi che il dritto di punire mal si fonda in quello della difesa sociale?

3322. Il Romagnosi tenta di stabilirlo per un altro principio qual è quello della difesa indiretta insegnando che un prossimo e certo pericolo di aggressione equivale ad un attentato il quale fa sorgere in colui che vi è esposto il dritto di un'attuale difesa; or la impunità de'delitti espone a tal pericolo la società; questa dunque ha il dritto di difendersene mediante la pena che serve di controspinta all'impulso criminoso.

3323. L'addotto ragionamento è senza dubbio ingegnoso; ma non giunge a fondamentare il dritto di punire. In fatti in sua dottrina il danno che teme la società non è quello che il delinquente produce con la sua azione delittuosa, ma sì quello che produrrebbero gli altri imitando il suo esempio; dunque costoro propriamente dovrebbero sostenere la pena, e non già il delinquente attuale. Ciò ripugna alla giustizia ed al buon senso nel tempo medesimo.

3324. Di più, servendo la pena di controspinta all'impulso criminoso che il delitto dell'uno eccita nell'animo degli altri, ella sarebbe da commisurarsi al grado di questo impulso e non a quello del delitto; quindi riuscirebbe tirannica e il reo sosterrebbe il peso non solo della malvagità sua propria, ma altresì dell'altrui.

3325. Finalmente qui il reo verrebbe adoperato dalla società come un puro strumento per incutere agli altri il terrore, il che contraddice alla sua dignità personale. Rigettiamo adunque per fondamento del dritto di punire il principio della difesa sociale sia diretta contro il male presente che indiretta contro il male futuro.

3326. Questo dritto al pari degli altri discende dalla legge morale ch'è la sua vera sorgente. A vederlo osserviamo che la legge morale vuol premiata la virtù e punito il vizio; poichè la virtù come azione conforme alla legge è un bene in se stessa, e produce del bene, perchè concorre al mantenimento dell'ordine; per contrario, il vizio è un male in se stesso, essendo un'azione contraria alla legge, e produce del male, perchè apporta un disordine; or la legge morale ha il bene per fine; quindi dee promuovere la virtù e frenare il vizio. Ma la collazione di un premio e la inflizion di una pena sono i due mezzi efficaci per aggiungere questo scopo; poichè l'uomo desidera naturalmente il bene ed abborre il male e però la speranza del premio lo inclina a virtù e il timor della pena lo distoglie dal vizio; quindi è che la legge morale vuol premiata la virtù e il vizio punito.

3327. Or questa legge presiede all'ordine universale degli esseri come legge suprema, e però ancora all'ordine sociale civile ch'è una speciale determinazione dell'ordine universale; quindi il sovrano inteso al mantenimento dell'ordine civile deve ancor egli promuovere la virtù e reprimere il vizio, premiando l'una e punendo l'altro. Ed ecco la sorgente e la ragione del suo dritto di punire.

3328. Discorrendo di questo dritto nella 1. parte del nostro Corso abbiamo assegnato le due condizioni richieste al suo giusto esercizio, consistenti nella possibilità e convenienza di esso; ora il difetto dell'una o dall'altra o di tutte e due insieme costituisce i suoi limiti; quindi il dritto di punire è limitato al pari di ogni altro.

3329. A specificare i suoi limiti avvertiamo che la pena essendo una conseguenza del delitto ha una naturale proporzione col medesimo: questa proporzione risulta ancora da un altro rispetto, poichè la pena è anche un mezzo indirizzato alla repressione del delitto; or il mezzo non vuol essere proporzionato al suo fine?

3330. La proporzione tra il delitto e la pena riguarda sì la qualità come il grado di entrambi: a tale oggetto per bene stabilirla è mestieri di fermarsi alquanto per conoscere la qualità e il grado dell'uno e dell'altra.

3331. La qualità del delitto dipende dalla natura del dritto che offendesi per l'azione delittuosa, poichè il delitto in generale è un'azione colpevole che lede altrui in un dritto rigoroso; quindi siccome i dritti son divini ed umani, e questi distinguonsi in dritti di libertà e di proprietà, così vi ha delitti contro la divinità e delitti contro gli uomini, gli ultimi de'quali dividonsi in delitti contro le persone e delitti contro le cose. Ne'delitti contro le persone può attentarsi alla loro vita, al loro onore ed alla loro libertà; quindi potremmo riconoscere quattro specie di delitti. Ma è da notare che oltre i dritti mentovati dell'uomo che son tutti naturali, ve ha degli altri che egli acquista all'occasione del consorzio civile, com'è p. e. il dritto di concorrere agl'impieghi sociali e quello di essere protetto ed ajutato dalla pubblica autorità; or con un delitto si può offendere ancora qualcuno di questi dritti denominati civili; quindi alle quattro specie suddette bisogna aggiungerne un'altra.

3332. Ciò posto, possiamo ammettere cinque specie di pene; poichè in ogni pena si toglie o sospende l'esercizio o il godimento di un dritto al delinquente: elle sono le pene capitali, le pene infamanti, le pene del carcere, le pene pecuniarie e le pene civili. Ciò in quanto alla proporzione de'delitti e delle pene in rapporto alla loro qualità.

3333. Rispetto al loro grado poi, notiamo che il grado del delitto dipende dal valore del dritto violato per esso e dall'intensità del

fatto colpevole che in se contiene. La varietà del primo elemento non soggiace a dubbio; chi infatti dubiterebbe che il dritto alla vita e all'onore sia più importante del dritto di proprietà ? La varietà dell'altro elemento è pure chiarissima e commensurabile atteso i segni esterni con cui manifestasi.

3334. A questo proposito i criminalisti distinguono il delitto pensato, il delitto tentato, il delitto fallito, il delitto riuscito ed il delitto abituale o la recidiva; essi contengono diversi gradi di reità per cui meritano diversi gradi di pena.

3335. Il delitto pensato consiste nel semplice pensiero del delitto non accompagnato da alcun atto esteriore. Questo racchiude una reità morale soltanto e non civile; poichè l'ordine civile è esterno e non è turbato dal semplice pensiero che tiensi ristretto nel fondo dell'animo; quindi il magistrato civile nol può colpire, tanto più che egli nol conosce; la sua punizione è riserbata al Giudice supremo che legge nel cuore degli uomini e conosce i loro occulti pensieri.

3336. Quando il pensiere del delitto si estrinseca sia con le parole sia con altro segno esteriore, allor entra sotto la giurisdizione civile ; poichè la sua manifestazione ingenera un' apprensione negli animi e li disturba dal tranquillo godimento de' dritti loro ; quindi la legge civile è interessata a punirlo.

3337. Talvolta la suddetta manifestazione fassi dal delinquente come un esperimento per conoscere la opportunità di eseguire il delitto: in tal caso il delitto pensato e manifestato confina con l'attentato e richiede una pena più grave. Questa pena però dev'essere una semplice prevenzione che restringa in qualche modo la libertà del temuto offensore per impedirgli l' eseguimento del delitto : il dritto di prevenzione è quello che autorizza la società all' uso di questo espediente.

3338. Il delitto tentato è quello che s' incomincia ad eseguire, e suol dirsi con una sola voce *attentato.* Esso è naturalmente più grave ; poichè comincia a indurre nella società un disordine e manomette la pubblica tranquillità ; d' altronde arguisce un' intenzione più rea nel suo autore , perchè la volontà di lui determinatasi al male progredisce nel medesimo movendo le altre facoltà ad attuarsi contro la legge; quindi è degno di una pena maggiore.

3339. Il delitto fallito vince in grado il delitto tentato; poichè il reo dal canto suo ha spiegato tutta la forza del suo cuore malvagio per consumare il misfatto, quantunque per circostanze indipendenti dal suo volere non gli sia riuscito ; quindi vi è tutta la reità intrinseca. D' altra parte il suo aspetto produce un gran timore sociale, poichè i cittadini veggonsi minacciati attualmente da una forza

nemica spiegantesi in tutto il suo apparato esteriore; quindi la pena vuole aggravarsi assai più.

3340. Tuttavia ella dev'essere inferiore a quella del delitto riuscito per due ragioni; 1. perchè questo adduce un male maggiore alla società che non il delitto fallito; 2. perchè bisogna interessare il reo a fermarsi nel corso successivo del misfatto in qualunque periodo egli trovisi; or ciò si ottiene minacciandogli una pena sempre maggiore a misura che egli fa un passo di più nel compimento del suo pravo disegno. Se il delitto riuscito riportasse una pena eguale a quella del delitto fallito, il reo avrebbe tutto l'interesse di raddoppiare la sua vigilanza per bene riuscire nella consumazione del misfatto; poichè ben riuscendo in questo egli ne percepirebbe un vantaggio consistente nel bene sperato da lui, dove che fallendogli non sentirebbbene alcuno e intanto soffrirebbe la pena medesima. Tutte queste ragioni dimostrano che il delitto riuscito merita maggior pena del delitto fallito.

3341. Il delitto abituale infine è degno della massima pena infra tutti; poichè esso suppone una volontà perennemente disposta al male; quindi ha il massimo grado di reità; inoltre la società ha da temerne più assai, poichè le azioni abituali fannosi con più facilità e perfezione delle altre.

3342. Le pene son sempre accompagnate da un dolore, fisico o morale che sia, poichè la privazione o sospensione de'dritti è naturalmente dispiacevole all'uomo, consistendo ogni suo dritto in un bene a lui utile: questa circostanza prescrive un'altra proporzione da serbarsi nelle pene, qual'è quella che riguarda la condizione personale del reo; poichè l'istessa pena non è ugualmente grave ad ogni sorta di persone.

3343. Ei bisogna che la legge civile lasci al magistrato una certa latitudine nell'applicazione delle pene; poichè egli solo conosce la persona individuale del reo e può commisurare alla qualità ed al grado del suo delitto la qualità e il grado della pena che merita. Il legislatore non può discendere ai particolari della punizione, perchè egli guarda le persone e le cose solamente in generale.

DELLA PENA DI MORTE.

3344. Disaccordo de' pubblicisti intorno alla legittimità della pena di morte — 3345. 1. Ragione addotta da C. Beccaria contro la medesima — 3346. 2. Ragione — 3347. 3. Ragione — 3348. La pena di morte non può giustificarsi col fine di atterrire i rei — 3349. Unico caso in cui è legittima ad avviso del citato scrittore — 3350. Critica del medesi-

mo: il suo ragionamento poggia sur un falso principio — 3351. Esso mal reggesi eziandio nell' ipotesi che fosse vero il suo principio — 3352. L' istesso ragionamento dimostrerebbe la illegittimità di ogni pena possibile — 3353. Il caso eccezionale è scelto assai male a proposito — 3354. Il Beccaria è benemerito dell' Umanità, quantunque non sia riuscito a dimostrare la verità da lui intravveduta — 3355. Altro ragionamento contro la pena di morte, fondato nel carattere personale dell' uomo — 3356. Insussistenza del medesimo — 3357. Questo ragionamento pur dimostrerebbe che ogni pena è illegittima — 3358. Vera ragione dell' illegittimità della pena capitale — 3359. Conferma di tal ragione — 3360. Obbiezione fondata nella necessità sociale — 3361. Risposta alla medesima — 3362. La illegittimità della pena di morte apparisce dal dritto di grazia riconosciuto nel Sovrano — 3363. Obbiezione tratta dal principio di espiazione e dalla legge del taglione — 3364. Risposta alla medesima: il principio di espiazione non basta a giustificare la pena di morte — 3365. Assurdità della legge del taglione — 3366. Unico senso in cui può mantenersi — 3367. Ultima obbiezione tratta dall' efficacia della pena di morte — 3368, 3369 e 3370. Confutazione della medesima — 3371. La società è scusabile, se ha usata finora la pena di morte.

3344. Discorrendo della qualità delle pene noi abbiamo segnato in primo luogo le pene capitali per cui si toglie all'uomo la vita; or è pregio dell' opera d'intrattenerci su questo punto, perchè oggi è gravemente dibattuto tra i pubblicisti. Alcuni di essi, come son quelli anteriori a Cesare Beccaria, mantengono la legittimità della pena di morte; altri poi posteriori al medesimo che fu il primo ad impugnarla, pretendono che ella sia illegittima.

3345. Cominciamo dal discutere la opinione di questi ultimi. Il Beccaria muove nel suo ragionamento dall' ipotesi del patto sociale che vigeva a'suoi tempi generalmente nella scienza del Dritto: egli dice che l'uomo in quel patto si spogliò della menoma porzione de' suoi dritti in favore della società per essere garentito da lei nel godimento de' medesimi; quindi non è mai da supporre che abbia egli ceduto il dritto della vita che assomma in se tutti gli altri. Or la società non ha altri dritti da quelli in fuori che le furon ceduti dagli uomini mediante il patto sociale; dunque ella è sfornita del dritto di punire alcuno con la morte.

3346. Inoltre, prosegue il pubblicista italiano, l'uomo non ha il dritto di darsi la morte; dunque non potea trasferirlo nella società, ancorchè avesse voluto.

3347. Finalmente, dic'egli, niuno degli argomenti intrinseci od estrinseci varrebbe a giustificare la pena di morte: non gli intrinseci che si riducono a considerare questa pena come un mezzo di difesa necessario alla società contro il reo che l' aggredisce, poichè la

forza sociale è troppo superiore a quella dell'individuo per non poterlo infrenare da qualunque attentato; non gli estrinseci ricavati dall'autorità del genere umano che ha sempre riconosciuto la pena di morte, poichè tale autorità ha giustificato degli usi la cui ingiustizia è evidente come quello della schiavitù, per grazia di esempio.

3348. Sicchè la pena di morte è intrinsecamente illegittima. Nè può dirsi ad avviso del citato scrittore che ella serve talvolta ad atterrire i malvagi su cui non fa peso altra pena minore; poichè riesce inefficace al pari delle altre; infatti non è raro il caso che commettasi il furto in mezzo alla folla adunatasi per contemplare il supplizio del ladro che ascende il patibolo. L'aspetto di questa pena non che eccitare l'orror del delitto suscita invece la pietà verso il colpevole perseguitato a morte da una giustizia inesorabile e crudele; quindi ispira l'odio delle leggi e non già il salutare terrore di esse.

3349. L'unico caso in cui gli sembra legittima è quello di un reo che cospira contro l'ordine pubblico e minaccia la esistenza dell'intera società, la quale non potrebbe garentirsi contro il pericolo attuale esiliando colui o rinchiudendolo in carcere, perchè quegli ha un partito potente disposto a liberarlo dalle mani di lei e con esso alla testa minacciarla di sterminio. Allora soggiunge il Carmignani, la società come assalita ha il dritto di torre la vita a quel reo per diminuire le forze nemiche che le sovrastano.

3350. L'addotto ragionamento fondasi in un falso principio qual è il patto sociale onde l'uomo dallo stato di natura avrebbe fatto passaggio a quello di società sagrificando una parte de' suoi dritti per assicurarsi il godimento dell'altra; quindi mal sorregge la verità che tende a dimostrare. Lo stato sociale è naturale all'uomo e non fu istituito liberamente da lui mediante un patto: egli vi è costituito dell'autore della Natura il quale dà egli alla persona che vi presiede tutti i dritti che le abbisognano per farne un buon governo.

3351. Del resto ammettendosi ancora per ipotesi un tal principio di Beccaria, nemmanco regge il suo discorso; poichè noi potremmo dir col Filangieri che l'uomo nello stato di natura avea il dritto di uccidere il suo ingiusto aggressore; potea dunque trasmetterlo mediante il patto sociale nel capo della società, acciocchè lo esercitasse in sua vece con maggiore efficacia.

3352. Di più, siccome l'uomo pria della società non avea il dritto di torsi la vita, così non avea pur l'altro di abbreviarsela; quindi se per la mancanza del primo non poteva autorizzare il sovrano civile a punirlo di morte, non potea per la mancanza del secondo autorizzarlo ad infliggergli qualsiasi altra pena, come il carcere e i lavori forzati che tendono ad abbreviare la vita. Sicchè ogni pena sarebbe illegittima. Vedete dunque la insussistenza del ragionamento di Beccaria.

3353. **Quello poi che più ci sorprende in tal filosofo tanto amico dell'Umanità, è il caso eccezionale in cui egli riconosce la giustizia** della pena capitale: questo caso sarebbe il reato politico per cui tentasi di cambiare l'ordine della società ossia la forma del governo. Or noi non vediamo come possa giustificarsi nel medesimo quella pena; poichè o la società sente il bisogno del suo cangiamento tentato da un cittadino o nol sente: nella 1. ipotesi, il tentativo è giusto e ragionevole anzichè reo; quindi manca la ragion della pena; nella 2. l'attentato benchè ingiusto riesce vano ed inefficace, perchè la società non vi coopera e il fa abortire in sul nascere; dunque è inutile l'estremo rigor della pena contro il colpevole. Conchiudiamo pertanto rispetto al Beccaria che egli non è riuscito a dimostrare la verità intraveduta da lui.

3354. Ma ciò non deroga all'altezza del suo merito verso l'Umanità; poichè avendo egli scoperto col suo intuito un gran vero, i pubblicisti posteriori han potuto appuntarvi la loro riflessione e portarlo al grado dell'evidenza scientifica per mezzo di più sode ragioni. Sforziamoci di discutere queste ragioni per intendere il lor valore.

3355. Quei che muovono dal principio morale fondansi ora nella inviolabilità della persona umana, or nella sua destinazione. La personalità umana, dicono talvolta, è inviolabile di sua natura, perchè è una partecipazione della personalità divina; or la pena di morte distrugge direttamente la personalità umana e porta a lei la massima violazione che sia possibile; dunque tal pena è immorale.

3356. Non vi è dubbio che questo discorso abbia una solida base, poichè la personalità è per se stessa inviolabile; ma l'illazione che sen deduce non regge a martello; poichè l'uomo mercè il delitto avvilisce da se stesso la propria dignità personale, e la legge punendolo come delinquente fa sentirgli l'effetto dell'istessa sua vile azione; non pare dunque che ella oltraggi la personalità di lui.

3357. Quando vuol ragionarsi sulla base suddetta bisogna con la pena di morte riprovare qualunque altra pena; poichè ogni pena è dolorosa per l'uomo come quella che il priva di un bene a lui caro, e per tal ragione colpisce la sua personalità turbandola dal placido godimento de'suoi dritti; quindi sarebbe illegittima. L'unica differenza tra le altre pene e la morte starebbe allora nel grado minore o maggiore della loro ingiustizia, ma niuna potrebbesi assolutamente giustificare innanzi alla Morale; quindi noi che crediamo al dritto di punire non sappiamo rigettare la pena di morte per la mentovata ragione.

3358. Dicono altre volte i fautori del principio morale che l'uomo ha in questa vita una destinazione da adempiere, consistente nel meritare col retto uso del suo libero arbitrio una vita beata e im-

mortale oltre la tomba: egli ha un dovere assoluto in ordine a questa destinazione, e tutto che tende ad impedirgliene il compimento, è intrinsecamente immorale; or ciò gl'impedisce appunto la morte datagli innanzi tempo priachè sia giunto per lui il momento assegnatogli dalla Provvidenza come termine di sua prova; dunque è immorale la pena di morte.

3359. Questa ragione ci sembra del tutto irrepugnabile e superiore di gran lunga ad ogni altra che potriasi addurre in sul proposito. A convincervi della sua verità osservate che la destinazione morale dell'uomo ben determinata in questo raziocinio è suprema ed assoluta come la legge che gliela impone; quindi la società non può opporvi alcun ostacolo, ma dee invece protegger l'uomo nel suo adempimento e renderglielo più agevole. Ogni dritto sociale è un mezzo rispetto ad essa e l'è assolutamente subordinato; quindi non può sussistere allorchè trovasi in contraddizione con la medesima. Ora in siffatta contraddizione entra il dritto penale della società quando voglia spingersi insino a dar la morte all'uomo; poichè questi benchè colpevole è sempre obbligato a soddisfare al suo scopo morale e può farlo sempre finchè dura la sua vita naturale, mercè il pentimento ed altre opere buone: la società toglienدogli innanzi tempo la vita gli rende impossibile a conseguire quello scopo e tradisce la propria missione ch'è di agevolarglielo; dunque non ha su di lui quel dritto barbaro e feroce.

3360. Mal si cerca di difendere questo dritto col principio della necessità sociale, dicendosi che talora la vita del reo è incompatibile con la esistenza della società; laonde in quel caso è permesso alla società di ucciderlo, dovendo il bene de'più anteporsi al bene di un solo.

3361. Imperocchè quel caso è impossibile ad avverarsi; in fatti ch'è mai la forza di un solo individuo a fronte della forza di un'intera società? se fosse vero ciò che dicesi, l'abolizione della pena di morte dovria portar seco la perdizione de'popoli ove fosse avvenuta, come avvenne p. e. in Toscana sotto Pietro Leopoldo, nelle Russie sotto Caterina II. in Alemagna sotto l'imperatore Giuseppe II. e nella Luigiana in America; ma la storia dimostra tutto il contrario, poichè scemossi in tali paesi dopo l'abolizion della pena capitale il numero de'delitti a cui prima e dopo era annessa.

3362. Notate una palpabile ripugnanza nelle leggi che comminano questa pena contro dei rei: elle concedono al sovrano il dritto di grazia per cui o si rilasciano i rei totalmente o ricevono una commutazione di pena; or se le leggi irrogano la pena suddetta sul principio che la vita de'rei non è compatibile con la esistenza della società, permettendo poi di annullarla o di commutarla non suppon-

gono a un tempo tutto l'opposto? il dritto di grazia dunque tenderebbe alla distruzione della società? eppure i casi di grazia son più frequenti ne' luoghi ove tal pena è in vigore che non quelli della sua esecuzione: così in Inghilterra di 7656. condanne a morte date in 7 anni fino al 1829 non ne furono eseguite che 528. Ciò prova che la pena di morte non è necessaria all'esistenza della società.

3363. Questa considerazione serve eziandio a redarguire coloro che pretendono di giustificare tal pena col principio dell'espiazione dicendo che il male merita male, e che l'uno dev'essere all'altro proporzionato, come effetto alla causa; quindi pongono la legge del taglione espressa dall'adagio comune = *dente per dente, occhio per occhio* = come pure dall'altro = *a doppia malvagità doppia pena* =: in virtù di essa legge l'omicidio ch'è il delitto più grave contro dell'uomo meriterebbe la morte ch'è la maggior delle pene che possa l'uomo soffrire.

3364. Ma è da avvertire che il principio morale dell'espiazione vuole applicarsi in società solo in quanto è necessario alla conservazione di lei: nel resto la sua attuazione è serbata alla divina giustizia nella vita futura; or potendo la società conservarsi senza la morte dell'omicida è chiaro che la pena capitale non è giustificata dall'anzidetto principio.

3365. Quanto alla legge del taglione, ella non può sostenersi a rigore senza assurdità; ponete in fatti che un uomo facciasi reo di adulterio o di più omicidi: volendo punir costui a rigore con la legge taglionaria bisognerebbe nel 1. caso violar la sua donna, il ch'è immorale, e talvolta impossibile come allora che egli sia celibe; e nel 2. dovrebbesi fargli sopportare più volte la morte che nemmeno è possibile.

3366. L'unico senso in cui può accettarsi questa legge è quello di doversi generalmente proporzionare la pena al delitto, variandone la qualità e il grado secondo il grado e la qualità del medesimo in modo che il reo resti più o meno gravemente punito secondo che egli ha più o meno offeso la giustizia giuridica.

3367. L'ultima ragione solita a prodursi in favore della pena capitale è la somma sua efficacia a prevenire i grandi delitti; poichè, dicesi, tal pena toglie a' delinquenti la speranza di qualsiasi bene che ei si possano ripromettere dalla consumazione de'loro misfatti; quindi deve assolutamente distorneli.

3368. Ma ciò suppone che i delitti si consumino con la più fredda ragione dagli uomini; talchè calcolando tutto il valore del bene che ne sperano e tutto il peso de'mali che debbono temerne decidansi a commetterli quando nel paragone han veduto che il primo prevale al secondo. Ciò contraddice al fatto reale; poichè i delitti, segnata-

mente i più gravi, non si consumano con animo riposato e tranquillo, ma sotto l'impulso prepotente di passioni disordinate le quali fan velo al giudizio dell'intelletto e trascinano la volontà contro le sue naturali aspirazioni, come apparisce dal detto di Medea = Veggo il meglio e l'approvo e mi appiglio al peggio =.

3369. Inoltre, la lusinga dell'impunità è quella che più dispone i rei a delinquere, non già la gravezza della pena minacciata al delitto: finchè essi sperano di evitare la pena, la sua qualità e il suo grado non fanno su di loro alcuna impressione; quindi il miglior mezzo di prevenire i delitti consiste nel rendere le pene certe e inevitabili.

3370. Finalmente non vi ha degli uomini che pregiano altri beni più della vita, come son tutti coloro che la rifiutano per l'amore di libertà? per costoro che non son pochi la pena di morte non è certamente la più efficace. Quanti non vi sono che stimolati da altri interessi li soddisfanno a costo della vita? Sicchè possiamo conchiudere che la pena di morte non è sempre la più efficace e però non può giustificarsi generalmente parlando per siffatta ragione.

3371. Se i popoli innanzi al secolo XVIII non ne hanno sentito la ingiustizia, ciò è perchè le verità sociali non si scoprono tutte in ogni tempo allo sguardo della loro ragione: elle manifestansi successivamente col progresso della civiltà e sol dopo che si svolsero in piena luce, fondonsi nel sentimento universale dell'umanità e costringono i legislatori a riconoscerle. Questo è l' unico argomento atto ad iscusare il vizio delle leggi che han sanzionato finora la pena del capo.

POTERE DIRETTIVO DELLE PERSONE.

3372. Lo Stato ha il potere di regolar le persone associate nel suo seno — 3373. Doppio scopo di un tal potere: oggetto della tutela sociale — 3374. Tutela contro l' azione delle cause morali: 1.° mezzo — 3375. 2.° Mezzo — 3376. Tutela contro i pericoli minacciati da' delinquenti — 3377. Doppia specie di siffatti pericoli — 3378. Doppia specie di mezzi per garentirsene — 3379. Sistema correzionale, e carcere penitenziario — 3380. Sistema repressivo — 3381. Sistema preventivo — 3382. Necessità del medesimo — 3383. Polizia — 3384. Cagioni del suo disfavore — 3385. Mezzi idonei per evitarlo — 3386. Cause fisiche di pericoli sociali: sono ordinarie o straordinarie — 3387. Mezzi atti a prevenirne l' azione — 3388. Mezzi per ripararne i tristi effetti al possibile — 3389. Il governo dee invigilare sulle istituzioni de' privati che tendano allo stesso scopo e proteggerle con la sua autori-

tà — 3390. Il governo dee promuovere ancora il perfezionamento de'cittadini — 3391. L'educazione sociale è il mezzo idoneo per conseguirla — 3392. Questa educazione incomincia nella famiglia e si compie nello Stato — 3393. Scuole ed istituti pubblici di educazione — 3394. Necessità delle scuole gratuite — 3395. Istituzione de' tutori — 3396. Educazione fisica — 3397. Educazione intellettuale, e sua divisione — 3398. Istruzione elementare — 3399. Istruzione sublime — 3400. Educazione morale.

3372. Oltre il potere giudiziario il governo dello Stato ha pur quello di regolare le persone associate in ordine alle loro azioni. Imperocchè queste azioni per riuscire al fine sociale della tutela e del perfezionamento de'cittadini han d'uopo di una direzione, la cui mercè siano impedite di urtarsi a vicenda ed armoneggiate insieme per aiutarsi mediante la loro mutua cooperazione; or tale direzione non può darsi agevolmente da' privati medesimi che ne sono gli autori, perchè generalmente ne manca il mezzo la capacità e il diritto, ma assai bene può darsi dal governo il quale da una parte ne ha un dritto e un dovere, e dall'altra è attissimo a somministrarla atteso le sue forze e i suoi lumi; egli dunque ha il potere direttivo delle persone nel loro operare.

3373. L'esercizio di esso dee mirare al doppio scopo succennato della tutela e del perfezionamento sociale, come quello del potere esecutivo in generale di cui è una branca. La tutela sociale richiede che il governo protegga i cittadini contro l'azione di tutte le cause che potrebbero presentare un ostacolo al placido godimento de'loro dritti naturali sia individuali che sociali; or queste cause son di due specie, alcune inanimate e fatali, parte ordinarie e parte straordinarie; altre animate e libere, come sono gli uomini; la protezione sociale devesi dunque estendere ad ambedue queste specie per dirsi completa.

3374. Cominciamo dal far menzione della tutela contro l'azion delle cause della 2. specie, dette morali, per serbare la continuità del discorso or fatto da noi sul dritto penale. Gli uomini ponno ostare all'esercizio de'dritti altrui per cagione d'ignoranza o di malvagità; d'ignoranza, come avviene in tutti i litigi che s' intentano in buona fede per non aver conosciuto con evidenza e certezza i titoli de'dritti controversi; di malvagità, come accade ne'delitti. Il governo può garentire i cittadini da questa sorta di ostacoli mediante la costituzione di un potere giudiziario civile e criminale il quale sia intelligente e imparziale nell'amministrar la giustizia.

3375. Ma ciò non basta; poichè il magistrato non fa che pronunziare la sentenza, la quale vuol essere eseguita per porre in sicuro dagli ostacoli sovrastanti i dritti de' cittadini; quindi il governo dev' egli attendere all'esecuzione delle sentenze giudiziarie destinando

a questo ufficio una parte della forza pubblica che sia perciò dipendente dal potere giudiziario.

3376. Le sentenze civili non presentano difficoltà di momento nella loro esecuzione, perchè i litigi che esse vengon dirimendo procedono da buona fede: non è a dire lo stesso delle sentenze criminali che debbonsi eseguire sopra uomini malvagi, i quali dalla loro malvagità sono spinti ad ingannar la giustizia; quindi il governo per proteggere efficacemente i cittadini contro gli ostacoli provenienti da'delitti deve usare una cura speciale verso i delinquenti già condannati.

3377. Costoro minacciano doppiamente la società per cagione de' reati commessi: 1. per il timore della recidiva; poichè l'animo umano siccome non passa in un istante dalla virtù al vizio, così non torna pure in un istante dal vizio alla virtù, ma tiensi fermo per qualche tempo nell'uno o nell'altra; quindi vi ha ben da temere che i delinquenti lasciati a se stessi commettano de' nuovi delitti; 2. per l'esempio del male,dato agli altri mercè il delitto,perchè tal esempio è contagioso in società per le prave tendenze del cuore umano.

3378. Ora il governo per allontanare questi due pericoli deve stabilire un sistema di correzione e di repressione, l'uno tendente ad emendare i rei, e l'altro a reprimere la spinta criminosa ricevuta dagli altri per l'esempio di quelli.

3379. Il sistema correzionale è attuabile mercè il carcere penitenziario ove mantengonsi i rei finchè non abbian dato certi e sufficienti segni di resipiscenza: durante la loro detenzione nel medesimo bisogna allontanare dal loro sguardo e memoria ogni oggetto capace di sostenere le abitudini viziose onde furono allettati al delitto, ed ingerire nell'animo di essi delle abitudini tutt'opposte fondate sur una riforma morale; forzarli a travagli un pò duri e penosi, quando ne fossero capaci per la loro condizione, ed astringerli ad una dieta ed a un genere di vita che facciano loro sperimentare delle sensibili privazioni, senza mancare però di somministrar sempre loro l'assoluto necessario per vivere.

3380. Il sistema repressivo può attuarsi col rendere note al pubblico la durezza e le privazioni che soffrono i rei detenuti nel carcere penitenziario, onde il loro deplorabile aspetto distolga i cittadini dal seguirne l'esempio per il giusto timore d'incorrere nella medesima pena.

3381. Il doppio sistema qui accennato è il mezzo prossimo e immediato di tutelare la società contro i colpevoli; ma il governo non deve essere contento a ciò: bisogna che egli prevenga i reati in un altro modo ch'è efficacissimo e consiste nel dare a'singoli cittadini o nel provvedere che essi abbiano un'educazione morale e religio-

sa, e imparino un'arte un mestiere od una professione secondo il loro stato, la cui mercè apprendano ad esercitare i propri dritti, e compiere i propri doveri, e possano campare onestamente la vita.

3382. Senza questo espediente la tutela sociale comunque ordinata è sempre effimera; poichè l'uomo è un animal di abitudine ed ha un irresistibile bisogno de' mezzi di vita; quindi se non contrae per tempo virtuose abitudini mediante l'educazione, e non può procacciarsi il necessario sostentamento con l'opera propria mercè l'esercizio di un'arte o di una professione, sarà invincibilmente tentato a malfare e vivrà a spese e danno degli altri con cui trovasi in società; qui dunque deve insistere sovratutto un savio governo per tutelare efficacemente i cittadini contro la rea azione delle cause morali.

3383. Un altro mezzo di tutela sociale è l'istituzione della polizia, la quale ha per fine diretto di prevenire i reati: secondo il suo spirito tale istituzione è nobilissima e più utile del potere giudiziario criminale. Imperocchè questo potere accorre dopo la consumazione del delitto per impedire le sue funeste conseguenze, ma non toglie giammai tutto il male già avvenuto; mentre la polizia prevenendo il delitto stesso impedisce che il male avvenga.

3384. Tuttavia ella è in un concetto sinistro presso il pubblico; il che deriva da due cagioni: 1.ª perchè non essendo avvenuto il male che ella riesce ad impedire, la esistenza di esso non colpisce gli occhi del volgo e però non si avverte il vantaggio del suo impedimento; 2. perchè preparandosi in segreto il delitto, la polizia dee procedere pure in segreto per non farlo avvenire; or la segretezza del suo processo non fa trasparirne la giustizia e porge una grave tentazione all'abuso ed al sospetto.

3385. A torre siffatti inconvenienti è mestieri che le funzioni della polizia siano affidate a persone integerrime la cui probità garentisca il pubblico contro gli abusi del segreto, e che questo sia circoscritto ne' limiti della giustizia e non dia luogo all'arbitrio: ei bisogna tener d'occhio il reo sospetto senza vincolarne la libertà pria che egli si accinga all'adempimento dei suoi disegni; usare delle precauzioni per arrestare i suoi passi quando si avvia al misfatto ed attenderlo al guado, come dicesi, per coglierlo in flagranza. Così non si viola la libertà e la sicurezza personale dei cittadini, e intanto si riesce a prevenire i delitti.

3386. Le cause fisiche che ponno turbar gli uomini nel godimento de' loro dritti sono ordinarie o straordinarie: abbiamo un esempio delle prime nelle condizioni del clima e del luogo abitato da essi, ed un esempio delle seconde ne' contagi nelle inondazioni negl' incendi ne' naufragi ed altre fatali sciagure.

3387. Il governo deve tutelare i cittadini contro l'influenza delle une e delle altre mediante apposite istituzioni, come sono quelle di pubblica sanità, di bonificazione de' terreni paludosi, di arginazione de' fiumi, d' inalveamento de' torrenti, de' corpi di pompieri, di abili marini e di esperti piloti, ed altre simili: queste giovano a prevenire, quanto è possibile, i danni sovrastanti da quelle cause.

3388. A scemarne poi il peso, allorchè siano accaduti, è d' uopo istituire le compagnie di assicurazione, le quali garentiscano i privati contro ogni sorta di danni probabili, assicurandoli del pieno risarcimento di essi mediante un modico interesse che questi lor corrispondano in proporzione de' beni assicurati.

3389. I privati possono da se medesimi fondare e sostenere cosiffatte compagnie che apportano loro immensi vantaggi quando siano bene ordinate; ma il governo dee prestarvi il forte suo braccio per promuoverle somministrando quei lumi e mezzi che lor mancano atteso la ristrettezza delle private facoltà, e provvedere che rispondano alla loro missione senza abusare l'altrui inesperienza e ingannare la comune fiducia; quindi ha il dritto di conoscere la loro fondazione ed ordinamento per apporvi la sua autorità protettrice.

3390. Oltre la tutela nel dirigere le persone associate il governo deve assumere eziandio la cura del loro perfezionamento fisico intellettuale e morale: i privati a ciò non bastano co'semplici loro sforzi individuali che son troppo limitati, ed unisconsi in società appunto per ricevere un aiuto alla loro debolezza; laonde senza porgere un tale aiuto la civil compagnia non sortirebbe il suo scopo.

3391. Ma qual è il mezzo governativo, necessario e sufficiente a produrre il detto perfezionamento tra i cittadini? questo mezzo consiste nel favorire il naturale svolgimento delle loro facoltà e nell'accordarle insieme dopo che sono sviluppate onde la loro azione sia cospirante ed acquisti tutta quella energia cui suole ingenerare la cospirazione di molte forze; or l'educazione è quella che favorisce lo sviluppo naturale delle umane facoltà, quando è ben diretta; dunque il governo dee curare la educazione de' cittadini fisica intellettuale e morale ancora per questa ragione.

3392. L'educazione comincia nel seno della famiglia ove nasce l'uomo, e procede sino ad un certo grado all'ombra dell'autorità domestica; quindi il governo non è obbligato a far da se tutta questa opera lunga e difficile abbastanza, ma dee sopravvenire alla famiglia per darle aiuto a compirla.

3393. A tale oggetto bisogna che egli istituisca delle pubbliche scuole e de' pubblici stabilimenti di educazione, ove i genitori possano inviare la loro prole a proseguire il tirocinio artistico letterario e scientifico onde abbisognano.

3394. Nello Stato vi ha sempre delle famiglie povere, a cui è del tutto impossibile di dare a'figli la necessaria educazione: or queste hanno un dritto speciale all'aiuto del governo che deve soccorrere i cittadini in proporzione de' lor bisogni; quindi il governo ha il debito di mantenere delle scuole gratuite per la istruzione de'poveri.

3395. Egli accade sovente che la educazione domestica sia interrotta per qualche sventura che viene a colpire la famiglia nel bel mezzo della sua prosperità, ovvero per biasimevole negligenza dei genitori: il governo deve prevedere questi casi ed ovviarvi mediante la istituzione de'tutori o di un pubblico magistratò che invigili sull'educazione privata, perchè non venga meno giammai per altrui oscitanza.

3396. Ma a che deve estendersi l'educazione de'cittadini per essere perfetta nel suo genere? egli è chiaro che l'educazione fisica dee mirare alla formazione del corpo alla sua sanità e robustezza, qualunque sia la condizione e il grado sociale delle persone che la debbono ricevere; quindi non vi ha distinzione da farsi in questo genere.

3397. L'educazione intellettuale poi è moltiplice; poichè comprende la istruzione civica e l'istruzione sociale che a sua volta dividesi in elementare e sublime. La istruzione civica ha per oggetto d'istruire i cittadini intorno a'dritti e doveri civili, ed è indispensabile, poichè non si possono bene esercitare quei dritti nè adempiere esattamente quei doveri senza averne acquistato una giusta cognizione.

3398. La istruzione elementare dee versarsi ne'rudimenti delle lettere e delle scienze che hanno più stretta e prossima attinenza con le arti: questa occorre ad ogni individuo affinchè possa agevolmente spedire da se stesso le ordinarie faccende della vita e coltivare con intelligenza l'arte speciale a cui si addice per vivere.

3399. La istruzione sublime ha per subbietto le branche più elevate e difficili dell'umano sapere, come sono per esempio le scienze matematiche astronomiche geologiche politiche e via dicendo: lo studio di esse rannodasi agl'interessi dell'industria della navigazione della milizia dell'amministrazione sociale che son troppo importanti per lo Stato; quindi vuolsi promuoverlo con tutto ardore non curando le sue difficoltà e il suo dispendio.

3400. Finalmente l'educazione morale ha per fine di formare i costumi de'cittadini, ed è tanto più necessaria delle altre quanto il bene morale più elevasi al di sopra del bene fisico e intellettuale: il governo per condurla con felice successo dee invocare l'opera della religione la quale ha il privilegio di muovere il cuore dell'uomo e disporlo dolcemente alla pratica del bene informandolo della carità cristiana ch'è il sommario di tutte le possibili virtù.

POTERE AMMINISTRATIVO DELLE COSE.

AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO.

3401. Lo Stato ha il potere di amministrare le cose sociali — 3402. Territorio sociale: bisogno della sua amministrazione — 3403. Divisione naturale ed artificiale del medesimo — 3404. Divisione amministrativa: principio che dee regolarla — 3405. Divisione strategica — 3406. Divisione agricola — 3407. Della piccola e della grande cultura del territorio sociale — 3408. 1.ª Obbiezione contro la cultura in grande — 3409. 2.ª Obbiezione — 3410. 3.ª Obbiezione — 3411. 4.ª Obbiezione — 3412. Queste obbiezioni dimostrerebbero i vantaggi della piccola cultura — 3413. Esame delle medesime : esse valgono sotto il punto di veduta politico, non già economico — 3414. Principio di Economia, atto a regolare la coltivazione del territorio — 3415. La cultura in grande se ha degl' inconvenienti, offre pure dei vantaggi — 3416. Risposta alla 1. obbiezione — 3417. Risposta alla 2. obbiezione — 3418. Risposta alla 3. obbiezione — 3419. Risposta alla 4. obbiezione — 3420. Condotta del governo per ben regolare la divisione agricola del territorio — 3421. Divisione industriale e commerciale del medesimo — 3422. Questa vuol contemperarsi con la divisione agricola: un tale contemperamento promuove ancora il progresso della civiltà — 3423. La natura lo predispone, e il governo non dee che secondare l'azione di lei.

3401. Lo Stato oltre delle persone associate che formano la parte morale del suo essere consta ancora di cose materiali che costituiscono la parte fisica del medesimo; quindi oltre il potere direttivo che intende a regolare l'azione delle persone, il suo governo è altresì fornito di un potere amministrativo che riguarda l'ordine e l'economia delle cose.

3402. Il primo elemento di questa economia è il territorio sociale che serve non solo come luogo di abitazione agli associati, ma eziandio come inesausta sorgente di tutti i beni materiali che occorrono al sostentamento ed agli agi della vita loro ; quindi intendesi l'alta importanza della sua amministrazione.

3403. Questa esige pria di ogni altro una giusta divisione del territorio nelle varie sue parti: tal divisione è preordinata dalla Natura che per mezzo de' mari de' laghi de' fiumi e de' monti gli dà una particolare disposizione primitiva ed originaria. L'opera dell'uomo non può cangiarla sostanzialmente, perchè le forze telluriche che ne sono le cause, son fatali e non dipendono dalla sue azione ; ma può solo modificarla un poco mediante lavori artificiali. Chi infatti pretenderebbe di abbassare i monti e diseccare i fiumi ed i mari? non di meno l' arte giunge per mezzo della coltivazione a variare l'aspetto de' monti, e per via di trafori e di strade ad aprire

delle comunicazioni a traverso o al di sopra di essi: ella giunge a deviare i fiumi con la costruzione di grandi canali, a prosciugare delle paludi mediante gli scoli, ed a fare sino ad un certo segno retrocedere i mari mercè de' riempimenti. Quindi nel territorio dello Stato distinguesi una doppia divisione, l'una naturale e l'altra artificiale. Noi considereremo quest'ultima, riguardando la prima sol come base di essa.

3404. Il governo dee stabilire nel territorio sociale una divisione amministrativa, la quale cioè serva a' comodi della sua amministrazione, com'è p. e. quella in provincie distretti circondari e comuni. La regola da seguire nella medesima è il principio della division del lavoro; poichè quanto più ristretta è una porzione del territorio, tanto più è facile l'amministrazione di essa; quindi la divisione in piccoli dipartimenti, come quella stabilita attualmente nella Francia, è la più vantaggiosa.

3405. Il territorio ha bisogno ancora di una divisione strategica o militare la quale ha per oggetto il vantaggio della sua difesa: i suoi punti non sono tutti egualmente difendibili contro le nemiche aggressioni, ma qual più, qual meno, secondo il proprio lor sito. Alcuni di essi son più importanti per coprire il paese, ed altri più adatti al compimento delle belliche operazioni: il governo illuminato da uomini esperti nella strategia dee ben distinguere questi punti del territorio e con opere militari di vario genere stabilire il miglior sistema di difesa, erigendo delle fortezze ne' punti più esposti, magazzini di deposito ne' più sicuri, quartieri d'inverno ed ospedali per l'armata ne' più vicini, ed aprendo tra tutti le più facili e pronte comunicazioni per mezzo di strade.

3406. Un'altra divisione del territorio sociale è quella che riguarda la sua coltivazione: il governo non può statuirla tutta da se, poichè egli non è il proprietario, ma l'amministratore del medesimo nell'interesse della società in generale. Non di meno può grandemente influirvi con la sua azione mediante le leggi che sancisce sull'agricoltura: egli ha bene il dritto di sancire queste leggi; poichè l'agricoltura è la prima sorgente della prosperità sociale; or vi ha dubbio che l'autorità governativa si estenda a tutto che tocca direttamente cosiffatta prosperità? vediamo adunque il modo in cui il governo dello Stato dee comportarsi rispetto alla divisione agricola del suo territorio.

3407. Questa divisione suol distinguersi in due specie, l'una della grande e l'altra della piccola coltura: la 1. dinota la distribuzione in parti di piccol numero e di grande estensione, e la 2. in gran numero di parti e poco estese.

3408. La divisione favorevole alla cultura in grande viene impu-

gnata ordinariamente con speciose ragioni; poichè, dicesi, le vaste tenute non sono coltivabili agevolmente ed a perfezione da'loro possessori, stante la limitazione delle loro facoltà individuali: quindi restano incolte in gran parte con grave detrimento della pubblica prosperità.

3409. Inoltre la suddetta divisione accumulando la proprietà in poche mani fa che lo Stato si componga di pochi ricchi e di molti poveri, poichè la proprietà territoriale è la prima sorgente della ricchezza; quindi favorisce la disuguaglianza sociale.

3410. Finalmente contraria la libertà e promuove il dispotismo; poichè il proprietario potendo trarre da'propri fondi quanto gli occorre pe'suoi bisogni è naturalmente libero e indipendente; dunque la divisione del territorio in poche ed estesissime parti diminuisce il numero degli uomini indipendenti e liberi nella loro condizione, e però diffonde la servitù nello Stato.

3411. Non diciamo del lusso, conseguenza inevitabile della medesima divisione; poichè questo per l' ordinario vien eccitato dall'eccesso della ricchezza accumulata nella classe de'grandi proprietari; ed ognuno conosce i tristi effetti che ingènera nella società in generale.

3412 È facile poi dedurre le contrarie conseguenze dalla divisione del territorio in piccole e numerose tenute ragionando sugli stessi principî; quindi ci passiamo di rilevarle.

3413. Queste ragioni son di gran peso a risguardare la quistione sotto il solo punto di veduta politico e indipendentemente dall'Economia pubblica; ma guardandola al lume di questa scienza ch'è indispensabile per una vantaggiosa amministrazione della proprietà territoriale, elle scapitano assai d'importanza.

3414. La coltivazione del territorio non può stabilirsi *a priori*, ma deve regolarsi da prima sulle naturali condizioni di esso, giusta i primi elementi della scienza economica; poichè l'arte non può giammai vincere la natura, e vuole invece seguire e svolgere le sue tendenze profittando delle forze proprie di lei. Ora i territori han diverse condizioni naturali e non son tutti capaci egualmente dell'istessa coltura secondo apparisce dal comune adagio = *Non omnis fert omnia tellus* =; quindi non è ragionevole di adattare a tutt'indifferentemente la divisione della piccola o della grande coltura, ma bisogna stabilire l'una o l'altra secondo l'attitudine che ha lor data la natura e contemperarle insieme quanto è possibile.

3415. La coltura in grande se ha qualche inconveniente, offre pure de' vantaggi; poichè permette di applicare i grandi capitali alla coltivazione i quali soltanto possono elevarla al più gran segno di prosperità ond'è capace. I piccoli proprietari mancan di mezzi per

concepire ed imprendere le grandi opere agricole, per bonificare e migliorare i terreni: essi restringonsi a coltivarli in quel modo che basti a procacciare il bisognevole al nutrimento della famiglia; quindi non fanno che usufruttare le viti gli ulivi e gli ortaggi e più di tutti i cereali. La formazione di vasti pascoli per la pastura del bestiame, le grandi operazioni idrauliche per il prosciugamento delle terre paludose, i sistemi d' irrigazione generale per l'apertura dei canali, l'alimento delle foreste, cose tutte importantissime pe' vasti progressi dell' agricoltura, non possono aver luogo per opera loro.

3416. Egli non è vero che le vaste possessioni territoriali son difficili a ben coltivare stante la limitazione delle facoltà individuali; poichè i loro padroni son forniti di grandi mezzi e posson bene mercè degli agricoli stabilimenti farle fruttare al maggior grado.

3417. Parimente è da avvertire che la grande coltura delle terre abbisogna di tutti i generi d'industria, ognuno de' quali è sorgente di ricchezza, perchè concorre ad accrescere la utilità de'prodotti naturali; or esercitandosi l' industria dalle altre classi di persone distinte da' proprietari del suolo avviene per lei che la ricchezza si ripartisce in tutta la società; quindi non può dirsi che la coltura in grande diminuisce il numero de' ricchi accrescendo quello de' poveri e così favorisce la disuguaglianza sociale.

3418. Ancora, la coltura in grande con istimolare ogni genere d'industria promuove lo svolgimento delle umane facoltà, segnatamente delle intellettuali, e cresce in tal guisa la operosità universale; or ciò contribuisce allo sviluppo della civiltà sociale che nasce dallo svolgersi successivo delle potenze, e concorre all'aumento della libertà. Imperocchè la libertà è attività, come la servitù è pigrizia, perchè rilascia le fibre del corpo e dell'animo. L'amore della libertà del pari che della indipendenza sorge dal sentimento delle proprie forze e progredisce in diretta ragione del medesimo; questo sentimento poi conseguita naturalmente all'esplicazione delle forze; quindi il gran progresso dell'industria occasionato dalla grande coltura riesce infine ad estendere l' indipendenza e la libertà tra i cittadini.

3419. Finalmente l'accumulazione della ricchezza non è per se stessa causa efficiente del lusso, il quale ha radici più profonde: esso germina da un principio di sensualismo di vanità e di orgoglio, il quale non si associa ordinariamente con le abitudini industriose: gli uomini devoti all'industria inclinano più al risparmio per volgerlo alla produzione che non alle spese superflue che sono propriamente le spese di lusso; il che apparisce dal fatto che i popoli più industriosi sono ancora i più frugali. Le grandi proprietà fomentano il lusso quando cadono in mano di uomini superbi ed orgogliosi, dediti all'ozio ed ai piaceri, come furono i signori feudali: noi commendan-

do la divisione del territorio in vaste tenute per favoreggiare la sua cultura in grande siamo alienissimi dall'amore del feudalismo,poichè il lume della ragione e della storia lo addita come ostacolo non solo alla prosperità dell'agricoltura, ma anche a quella di tutte le altre branche dell'attività sociale; dunque è vano l'ultimo argomento contro la nostra dottrina.

3420. Sicchè manteniamo non esser debito del governo d'impedire la formazione delle grandi proprietà territoriali, e favorire la divisione di esse in un gran numero di parti minutissime: egli deve lasciare la proprietà indipendente e libera nel suo svolgimento per l'opera de'suoi possessori, porgere a questi i sussidi onde abbisognano per coltivarla con felice successo, provvedere che non languisca per la inerzia ed oscitanza de' proprietari, proteggerla contro i rischi sovrastanti dall'azione delle cause sian fisiche sian morali,e sol quando il suo uso tenda alla sua ruina con certo danno dello Stato, accorrere con la sua autorità per porvi riparo.

3421. La quarta ed ultima divisione da stabilirsi nel territorio sociale si è quella che attiensi all'industria ed al commercio. Ad intenderne la necessità è d'uopo notare che l'agricoltura non basta da se sola a soddisfare a'bisogni della vita: essa non dà che prodotti greggi, i quali richiedono il lavoro dell'industria per essere preparati nel modo acconcio all'uso umano, e l'opera del commercio per essere diffusi e ripartiti tra i consumatori; quindi il governo nel dividere il territorio non dee badare all'agevolamento della sola coltivazione, ma a quello altresì del commercio e dell'industria.

3422. Le campagne sono i centri dell'agricoltura come le città ed i borghi lo sono dell'industria e del traffico: gli uni e gli altri abbisognano di un mutuo aiuto, e però vogliono insieme collegarsi. Infatti il colono per la coltura dei suoi campi ha mestieri d'istrumenti e di macchine che son prodotti dell'industria: l'industriante dee ricevere dal colono le materie prime da trasformare col suo lavoro; il trafficante poi è obbligato di porsi in rapporto con l'uno e l'altro per l'esercizio del suo mestiere, poichè dee trasportare da luogo a luogo le manifatture e le derrate. Quindi vedesi come il governo per facilitare questi rami dell'attività sociale dee seminare il territorio di borghi e di città,e stabilire tra questi e le campagne le più agevoli ed estese comunicazioni per mezzo di strade comode e sicure. Questa divisione mentre attiva il commercio l'industria e l'agricoltura, giova a un tempo all'incremento della civiltà sociale; poichè il contatto delle forze sociali rassomiglia a quello delle forze fisiche: esso occasiona il loro concorso ed unimento che ne accresce la naturale energia e perfezione.

3423. La Natura predispone queste forze alla mutua unione ed ar-

monia mediante i limiti con cui individualmente le circonscrive; poichè tai limiti impediscono il loro sviluppo, se elle restano isolate, e però le costringono ad associarsi e comunicare insieme, onde, l'una giovandosi dell'altra, possan tutte raggiungere il loro pieno svolgimento. Il governo sopravvenendo alla Natura non deve che secondare cosiffatta predisposizione, e procedendo con senno e previdenza è sicuro de' più favorevoli risultati di sua azione.

DELLA POPOLAZIONE.

3424. Il governo dee regolare lo sviluppo della popolazione — 3425. Quistione intorno a un tal soggetto — 3426. Soluzione della medesima sotto un punto di veduta astratto — 3427. Falsità di siffatta soluzione — 3428. Vero punto di veduta della proposta quistione — 3429 e 3430. Soluzione di Malthus — 3431 e 3432. Critica della medesima : il rapporto notato da Malthus tra l' aumento della popolazione e quello della ricchezza non sussiste in ogni epoca sociale — 3433. Verità di alcune osservazioni del citato scrittore: 1. osservazione — 3434. 2. Osservazione — 3435. 3. Osservazione — 3436. 4. Osservazione — 3437. Ritegno morale apposto dalla natura al disquilibrio tra la popolazione e i mezzi di sussistenza — 3438 e 3439. Mezzo repressivo usato da lei, quando scuotasi un tal ritegno — 3440. Mezzi governativi per ben regolare l' andamento della popolazione — 3441. I maritaggi sono la sorgente della medesima: il governo dee regolare la libertà che presiede alla loro formazione — 3442. Bisogno di determinare l' età degl' individui per contrarli validamente — 3443. Innanzi a tale età è mestieri di assoggettarli all' autorità de' loro genitori o tutori — 3444. L' industria pur concorre al mentenimento della popolazione ; quindi sorge il bisogno di promuoverla nello Stato — 3445. La promozione dell' industria richiede quella delle scienze che la riguardano più da vicino — 3446. Essa impone ancora al governo l' obbligo di favorire ne' privati le abitudini economiche — 3447. Non che quello di secondare la tendenza de' medesimi a migliorare la loro condizione sociale — 3448. Conclusione intorno all' argomento della popolazione.

3424. Dopo il territorio abbiamo un altro elemento della economia sociale nella popolazione dello Stato. Imperocchè la terra abbisogna dell'opera dell'uomo per somministrare le ricchezze nascoste nel suo seno: ella vuol essere bagnata dal sudore di lui per produrre quanto gli è d'uopo al suo sostentamento; quindi il governo nell'interesse dell'amministrazione generale deve oltre al territorio regolare la popolazione.

3425. Noi abbiam dimostrato che egli ha il debito di favoreggiare indefinitamente la coltivazione della proprietà agricola ch'è la

prima sorgente della produzione della ricchezza; or si chiede, se egli abbia ugual dovere di promuovere indefinitamente la popolazione ancora.

3426. I filosofi dello scorso secolo hanno considerato isolatamente ed in astratto una tal quistione, e mantenuto che l'aumento della popolazione vuol favorirsi sempre più senza alcun limite, poichè la popolazione costituisce la vera forza dello Stato: quindi la suddetta quistione val quanto dimandare, se il governo è interessato ad aumentare ognor di più la forza dello Stato; il che non soggiace a verun dubbio presso alcun pubblicista.

3427. Ma leggeri com'essi erano quei filosofi non videro che la forza sociale non risulta dalla pura e semplice moltitudine degl'individui associati, la quale forma la popolazione, bensì dalla robustezza e dalla fiorente salute di ciascuno di loro, la quale dipende poi dalle condizioni del loro vivere. Ponete infatti da una parte una turba numerosa di uomini languenti d'inedia estenuati dalle fatiche ed oppressi dalle infermità per gli stenti della vita, e dall'altra poca gente sana e ben complessionata di corpo vigorosa di forze e fornita di tutti gli agi: vi ha dubbio che questa ultima formi un popolo più valoroso della prima? dunque la popolazione non è da considerarsi in astratto quando vuolsi conoscere se il suo augumento giovi sempri e ad ogni modo allo Stato.

3428. La popolazione dee considerarsi in rapporto coi mezzi di sussistenza per decidere se convenga o pur no di favorire la sua moltiplicazione; poichè ella presenta le condizioni della forza e del vigore per la società, quando vi è equilibrio tra lei ed i mezzi suddetti; per lo contrario ella minaccia di decadenza e di ruina lo Stato.

3429. Il Malthus in Inghilterra agitò la quistione in tale aspetto, e la sciolse in un modo quasi del tutto soddisfacente. Egli investigò pria di tutto il rapporto tra l'aumento della popolazione e quello della produzione o delle sussistenze, e fermò in conseguenza de' suoi calcoli poggiati sull'esame de' fatti il principio che la popolazione aumenta in proporzione geometrica e la quantità delle sussistenze in proporzione aritmetica; in modo che dopo due generazioni nel corso della vita sociale la popolazione diventa quadrupla e doppia la copia delle sussistenze. Quindi sorge naturalmente che l'aumento della popolazione minaccia la società di miseria e decadimento.

3430. A cansare siffatto male l'economista avvertì due espedienti l'uno preventivo da lui detto ritegno morale, e l'altro repressivo: il 1. è apposto, o almeno può apporsi dall'uomo, e consiste nell'applicare al matrimonio e alla procreazione de' figliuoli le regole della prudenza e della temperanza; il 2. è imposto all'uomo dalla necessità della natura ed è riposto ne' patimenti, nella miseria, ne' vi-

zi e nella morte, cose tutte che scemano certamente la popolazione.

3431. La prima parte di questa teorica non è generalmente vera, ma soltanto in alcuni periodi della vita sociale. E per fermo, supponete una società nascente, abitatrice di un suolo fecondo e salutifero sotto una mite plaga di cielo: l'uomo ivi col suo lavoro può ottener dalla terra più copia di derrate che non abbisogni per l'agiato vivere di se e di sua famiglia: egli allora è ordinariamente sobrio e frugale e sprezzante del lusso; quindi la produzione o i mezzi di sussistenza sopravanzano la popolazione e concorrono al suo aumento.

3432. Al contrario, considerate un'altra società già provetta, la quale abbia già occupate e poste a coltura tutte le terre del suo dominio, ove il lavoratore possa a stento ritrarre dal lavoro lo stretto bisognevole atteso la sterilità del suolo o la sua ristrettezza: la produzione è ivi quasi costante o progredisce assai poco, mentre la popolazione segue il suo naturale sviluppo sotto il potente influsso dell'istinto; avviene adunque un disquilibrio di cui la vita sociale non può a meno di risentirsi. Sicchè dobbiam tenere che il rapporto notato dal Malthus tra l'aumento della popolazione e quello della ricchezza non sussiste sempre e da per tutto nel corso della vita sociale.

3433. Però le sue avvertenze sui rimedi onde l'arte e la natura si sforzano di togliere il disquilibrio surriferito son verissime, ed il governo non può mai profittarne abbastanza ne'suoi regolamenti sulla popolazione. L'Autor della natura ingerendo nel cuore umano la tendenza a procreare de'figli l'ha accompagnata con tutti i sussidi, perchè si sviluppasse a beneficio della società secondo il suo fine provvidenziale; infatti l'attitudine a ben soddisfare tal tendenza è data all'uomo dalla natura in una età in cui l'intelletto e l'arbitrio han ricevuto uno svolgimento bastevole per conoscere e praticare ciò che richiede il benessere della prole futura; quindi accade la rarità de'matrimoni precoci che per lei son funesti.

3434. Inoltre, l'uomo con la tendenza procreatrice riceve pur quella a migliorare la condizione di se stesso e di sua famiglia per risplendere di un lustro sempre maggiore nel teatro sociale; or questa seconda tendenza lo trattiene dall'accelerare il suo coniugio e dal contrarlo in circostanze poco favorevoli alla sua prosperità; quindi avviene che la sua prole è in certo modo garentita contro gli accidenti che minacciano la sua vita per manco di sussistenze.

3435. Ancora, il sopravvenir de'figli fa svolgere nell'uomo i germi di molte virtù che in se contiene, come sono specialmente quelle della prudenza, dell'operosità, della parsimonia, della sollecitudine di arricchire; le quali volgono tutte al bene di quelli e cre-

scono in ragione del loro numero e della loro età: così la loro lieta e facile esistenza vien pure assicurata.

3436. Finalmente tutti gli uomini hanno un forte stimolo a spingere innanzi il progresso della scienza e dell'arte ed applicarlo a vantaggio della vita usufruttandone le scoperte e i trovati per costringere la natura a porgere loro con più copia e facilità tutti i mezzi del ben vivere che in se racchiude; dal che seguita che l'agricoltura e l'industria divengono ognora sorgenti più copiose di comune ricchezza.

3437. Se l'uomo ubbidendo alla voce della natura fa tesoro di tutti questi sussidi ond'ella il circonda, la sua moltiplicazione manterrà sempre un rapporto costante con la produzione delle sussistenze, e la società non sarà esposta alla miseria per l'aumento della popolazione; quindi è vera la osservazione di Malthus che la natura previene con un ritegno morale il male sovrastante dal caso di un disquilibrio tra la popolazione e la ricchezza.

3438. Ma l'uomo non sempre intende il suo pro, e com'è libero nel suo operare, spesso dispregia o almanco trascura i consigli della natura benefica: spinto dalla tendenza a moltiplicarsi, talora vi si abbandona spensieratamente, e compromette così la vita sociale. Allora succede il disquilibrio prenotato, e la natura sopravviene per toglierlo mercè un espediente doloroso, detto repressivo dall'insigne economista.

3439. Imperocchè essendo i mezzi di sussistenza insufficienti a sostenere la popolazione, gli uomini cominciano a patire difetto del bisognevole ed a soffrire lo stento della vita: questa sofferenza continuandosi induce un'alterazione nella vitale economia e genera le malattie e i dolori e la morte. Tal fiata l'istinto della conservazione lottando contro le morali tendenze giunge a superarle e fa che gli uomini non rispettino alcun dovere ed alcun dritto nella ricerca degli alimenti e si abbandonino alle rapine ai saccheggi alle rivoluzioni ed alle guerre; le quali cose tornano tutte allo spegnimento della popolazione. Sicchè l'eccesso del suo aumento o si previene con prudenza e senno dall'uomo stesso profittando de' suoi naturali sussidi, o viene dolorosamente represso dalle forze fatali della natura.

3440. Noi non abbiamo bisogno di dimostrare l'altissimo interesse dello Stato nel regolamento della popolazione in ordine alla sua prosperità; poichè è troppo evidente: vogliamo invece additare i mezzi convenienti la cui mercè il suo governo deve adempiere questa funzione. Tali mezzi riduconsi ad attuare con la sua ingerenza quei sussidi che abbiam veduto porgersi all'uomo dalla natura per prevenire il disquilibrio accennato dal Malthus.

3441. La sorgente diretta e immediata della popolazione è il maritaggio; qui dunque il governo dee rivolgere le prime sue cure. Non vi è dubbio che questo debba lasciarsi in piena libertà degl' individui; poichè la spontaneità del mutuo amore è quella che loro il suggerisce e il fa prosperare al maggior grado ne' suoi risultamenti; ma il governo è chiamato appunto a regolare la libertà de' cittadini, onde proceda rettamente verso il bene ch' è l'unico e verace suo fine; quindi può bene intromettersi del maritaggio senza ledere gl' interessi del medesimo.

3442. Egli deve fissare la età necessaria agli individui per stringersi in maritaggio; poichè questo punto è importantissimo. Infatti la prosperità del maritaggio suppone ne' conjugi un sufficiente sviluppo fisico intellettuale e morale; il primo per la buona complessione de' figli, e gli altri due per la facilità e perfezione del loro allevamento ed educazione; or siffatto sviluppo ha luogo solo in una età sufficiente la quale può essere più o meno avanzata secondo le ragioni del clima specialmente e dell' educazione, ma non è mai inferiore alla giovinezza, ove si mostra da prima il rigoglio della vita.

3443. L'uomo non è per l'ordinario capace di provvedere a se stesso ed agli altri prima della sua età maggiore, quando le sue naturali facoltà non son potute svolgersi per un esercizio conveniente; or egli dev' essere già fornito di tale capacità quando passa al conjugio, perchè in questo stato egli ha la cura speciale di regolar la famiglia ond' è il capo; dunque il governo non deve lasciarlo in piena sua balia quando prima della maggiore sua età vuol maritarsi, ma assoggettarlo all' autorità de' suoi genitori o di chi sostiene le loro veci presso di lui.

3444. Dopo il matrimonio l'industria è quella che pure contribuisce al mantenimento della popolazione; poichè mercè sua l'uomo si procaccia il bisognevole e si premunisce contro i casi di miseria raddoppiando la propria attività per sostentarsi; quindi il governo dee rivolgere le sue cure alla conservazione ed all' aumento dell' industria, la quale fa che i mezzi di sussistenza sian più facili a prodursi e crescano in proporzione che cresce la moltitudine de' cittadini.

3445. La scienza illuminando e dirigendo l' industria fa che ella profitti sempre in maggior grado delle forze della natura traendole in azione per agevolare il lavoro ed ingrandirne l' effetto utile; quindi il governo dee promuovere il progresso della scienza, segnatamente in quei rami che più si attengono all' industria, come sono le discipline naturali e le matematiche applicate. La prosperità sociale procede in ragion diretta del progresso di queste branche scientifiche, come dimostra tuttogiorno la esperienza; poichè le na-

zioni più fiorenti di ricchezze e di agi son quelle che maggiormente le coltivano.

3446. La previdenza, la sobrietà, il risparmio, tutte le abitudini di economia ajutano potentemente gl'industriosi a sostenere i vantaggi della propria condizione adusandoli a regolare le loro spese, a bene imprendere e condurre le speculazioni, a prevenire i pericoli cui sono esposte di lor natura, ed a ripararli al miglior modo, quando accadano fatalmente; il governo adunque dee promuovere nel popolo l'acquisto e la diffusione delle virtù qui mentovate mediante le cure della sua educazione si privata che pubblica.

3447. Finalmente la tendenza a migliorare la condizione sociale di se e della famiglia è, siccome abbiam veduto, un acutissimo sprone ad aumentare la ricchezza come strumento universale dell'acquisto di ogni bene tra gli uomini: il governo è dunque nell'obbligo di secondare questa felice tendenza del cuore umano nell'interesse della popolazione. A riuscirvi egli deve aprire a tutti i cittadini l'aringo civile e politico promovendo agli alti posti del medesimo quei tra loro che levansi su degli altri a forza d'industria di ogni genere agricola trafficante artistica letteraria e scientifica: così egli ecciterà una concorrenza ed un'emulazione universale che farà spiegare in società al massimo segno tutte le forze vive che ella possiede per beneficio della natura.

3448. Quanto all'influsso delle cause fisiche che agiscono fatalmente e possono pregiudicare al benessere della popolazione indipendentemente dalla volontà de' privati cittadini, abbiam già detto parlando della tutela sociale, come debba il governo proteggere dalla malefica loro azione la società per opera di speciali istituzioni ivi accennate; quindi non occorre di più insistere su questo subbietto relativo all'aumento della popolazione nello Stato.

AMMINISTRAZIONE DELL' INDUSTRIA.

3449. L' industria è un' altra sorgente della ricchezza sociale: necessità della sua amministrazione — 3450. Divisione dell' industria per I. B. Say: fondamento della medesima — 3451. Industria agricola: i popoli ne han sempre riconosciuto il bisogno — 3452. Il governo per favoreggiarne lo svolgimento dee prima di tutto allontanarne gli ostacoli: il 1.° di questi son le leggi che impediscono il libero movimento della proprietà territoriale — 3453. Il 2.° è la difficoltà dello smercio delle derrate — 3454. Mezzi per togliere o scemare siffatto ostacolo — 3455. Proposta di un' obbiezione — 3456. Risoluzione della medesima — 3457. Il 3.° è la condizione svantaggiosa degli agricoltori — 3458. Il governo dee rilevare la loro condizione: mezzi idonei a que-

st' oggetto — 3459. Il 4.° ed ultimo ostacolo è l' ignoranza de'suddetti agricoltori: esso dee rimuoversi col diffondere in mezzo a loro l' istruzione — 3460. Industria manifattrice: necessità della medesima — 3461. Il governo può agevolmente promuoverne lo sviluppo, secondando le naturali disposizioni del popolo — 3462. Egli dee primamente francarla dagli ostacoli che ne impediscono il corso — 3463. Il 1. di questi è la istituzione de' corpi di arti e mestieri; natura di tale istituzione — 3464. Ragione in cui fondasi: insussistenza di tal ragione — 3465 e 3466. Inconvenienti che adduce la suddetta istituzione — 3467. Il 2. ostacolo è la concessione de'privilegi o delle *privative* industriali: 1.ª ragione ove appoggiasi — 3468 e 3469. Insussistenza di essa — 3470. 2. ragione delle privative: questa ragione neppur sussiste quando abbia luogo la libera concorrenza in fatto d' industria — 3471. Il governo deve indirettamente concorrere nell' esercizio dell'industria nazionale — 3472. Caso in cui egli può concorrervi direttamente: il bisogno di questo concorso diminuisce secondo che il popolo progredisce in civiltà.

3449. Dopo il territorio e la popolazione, lo Stato ha un' altra sorgente di sue ricchezze nell'industria; poichè la ricchezza risulta dal valore od elemento utile delle cose, il quale non è un puro e semplice prodotto della natura, ma dipende ancora dall' esercizio dell'umana attività. Infatti la terra non ha bisogno di esser fecondata dal sudore dell' uomo per offrirgli le sue naturali ricchezze? ed anche allora che ella spontaneamente le produce, la loro raccolta e preparazione sotto una forma acconcia a soddisfare gli umani bisogni, non richiede la mano dell'arte che rappresenta l'attività umana esercitantesi sovra le cose per renderle utili? Or dall'esercizio di quest'attività nasce appunto l'industria; quindi essa vuol formare un oggetto speciale delle cure amministrative del governo nello Stato.

3450. Senza insistere di vantaggio sull'importanza di quest'oggetto, da noi più volte accennata, sforziamoci d'investigare i mezzi più idonei per regolarne la economia. L'industria vien divisa generalmente in tre rami, quali sono l'industria agricola, l'industria manifattrice, e l'industria commerciale; e tal divisione si fonda nel genere di operazioni possibili a compiere sulla materia con le forze degli uomini sia isolate sia congiunte con quelle della natura. Imperocchè gli uomini possono operare per ottener dalla terra le materie prime, come fanno nella coltura del suolo; ovvero per trasformar cosiffatte materie ed aumentarne il valore, come accade nell'esercizio delle arti e de' mestieri; o infine per trasportare i prodotti de'due generi d'industria or menzionati da un luogo in un altro, perchè ognuno sia in grado di servirsene a soddisfamento de'propri bisogni, come avviene per il commercio od il traffico;

quindi la suddetta divisione, stabilita da I. B. Say, padre dell'Economia politica, ha un fondamento ragionevole.

3451. L'industria agricola è il primo fonte delle ricchezze sociali; poichè l'attività umana, quantunque vasta e potente si voglia, non può creare la materia onde abbisogna per la sussistenza e gli agi della vita: la terra è quella che in se la contiene e sola può a lui somministrarla a condizione del suo lavoro. Questa verità di fatto è profondamente sentita da' popoli; poichè li vediamo in ogni epoca della storia occuparsi della coltura del suolo, e non abbandonarla giammai anche ne' tempi della loro civiltà più fiorente. Infatti le più civili delle nazioni dell'antico Oriente, quali furono l'Egitto la Cina e la Persia, pregiarono l'agricoltura all'ultimo segno, ed i loro sovrani la cui pompa e splendore son passati in proverbio, la incoraggiarono col proprio esempio; ed in Occidenti i Greci ed i Romani che assommano tutta la sua civiltà pur l'ebbero a cuore, finchè conservarono la loro politica e civile grandezza. La invasione de' barbari fu quella che produsse il decadimento dell'agricoltura in Europa; poichè avendo essi sviluppato il solo elemento fisico e materiale dell'essere umano non conobbero altro pregio che la forza del braccio; quindi sostituirono all'aratro la spada, e lasciando ai vinti ed agli oppressi la coltura de' campi fecero il solo mestiere dell'armi. Risorta in seguito la civiltà europea dalle proprie ruine, l'agricoltura ritornò in onore, ed or forma una seria occupazione de' popoli più culti del Mondo.

3452. Il governo per ben regolare l'industria agricola dee prima di ogni altro allontanare gli ostacoli che si frappongono all'esercizio di essa. Il 1. di questi consiste nell'impedimento che riceve il moto della proprietà territoriale da alcune leggi intorno alla trasmissione della medesima, quali sono p. e. quelle che autorizzano i fedecommessi le sostituzioni e i maggioraschi: durante questo ostacolo che incatena la proprietà stabile in poche famiglie privilegiate, l'agricoltura non può salire mai in fiore. Imperocchè l'interesse proprio è il più forte stimolo che muova il coltivatore de' campi: questi si adopera a tutt'uomo quando sa di lavorare a suo conto il suo proprio terreno e spera mercè una raccolta sempre più abbondante di rendere ognora più vantaggiosa la propria fortuna; per contrario allorquando è costretto a coltivare un campo non suo e non s'impromette maggior guadagno per l'aumento della produzione, è inerte o negligente nel suo lavoro e non isforzasi di migliorarlo. Il governo adunque, se vuole animare l'industria agricola, dee lasciare nella sua piena libertà il movimento della proprietà territoriale, senza vincolarlo con impedimenti legali. La desolazione delle campagne durante il dominio feudale a cui appartengono

le leggi suddette, e la loro prosperità dopo la distruzione di un tal dominio, dimostrano tal verità insino all'evidenza di fatto.

3453. Il 2. ostacolo è riposto nella difficoltà dello smercio de' prodotti del suolo; poichè la quantità de'medesimi cresce in ragion diretta della loro dimanda. Allorchè infatti è maggiore il numero dei compratori di un prodotto, il suo valore si aumenta, e il coltivatore che può offrirlo in maggior copia, ritrae dalla sua vendita un maggiore profitto ed arricchisce; quindi è stimolato a moltiplicarne la produzione mediante una coltura più industre. Ciò mostra nel governo il bisogno di favorire lo smercio delle derrate con tutti i mezzi che ha in suo potere.

3454. Tali sono, p. e; le vie di facile comunicazione tra le campagne e le Città; la libera esportazione delle merci sia per l'interno del paese che all'estero, la sicurezza delle strade, l'attenuamento de' dritti di dogana che si percepiscono dal trasporto dei generi, e la libertà della concorrenza nel venderli.

3455. Contro la libertà dell'esportazione suol dirsi che ella può ingenerare nello Stato la carestia delle derrate di prima necessità; poichè i loro possessori traendone maggior prezzo per la maggiore richiesta che se ne fa all'estero n'esporteranno una quantità maggior di quella che eccede gl'interni bisogni e così i cittadini ne patiranno difetto.

3456. Ma giova osservare che l'innalzamento del prezzo è quello che determina la direzione delle merci in un luogo piuttosto che in un altro, quando la vendita e la compra di esse è del tutto libera. Ciò posto, se in uno Stato si eleva il prezzo delle derrate per la penuria ch'ei ne soffre, gli altri Stati ove abbondano, sono spinti ad importarle nel primo per la fondata speranza di maggiore guadagno; quindi la libertà dell' esportazione quando congiungesi all' altra dell'importazione toglie issofatto ogni pericolo di carestia, e però il governo non ha giusta ragione di scemarla o distruggerla.

3457. Il 3. ostacolo è la svantaggiosa condizione degli agricoltori; poichè costoro quando languiscono nel servaggio nell' abbiezione e nella miseria non possono spiegare grande attività nella coltivazione de' campi: l' uom servo avvilito e misero perde quasi il sentimento delle proprie forze ed inclina sempre all'inerzia; quindi è inetto ad ogni sorta lavoro. Infatti non rammenta la storia, e l'esperienza non dimostra tuttogiorno la desolazione delle campagne ne' paesi ove i coloni son servi della gleba ed appena ottengono scarsi mezzi di sussistenza in cambio de' propri sudori da' loro padroni?

3458. Il governo non può mai abbastanza rilevare la condizione degli agricoltori, poichè lo Stato progredisce nella sua prosperità

secondo che la medesima più si avvantaggia; quindi egli deve a quest' oggetto dirigere ogni sua cura, abolendo ogni vestigio di servitù reale, promovendo la estensione de' censi, invigilando sulla giustizia ed equità nell' affitto de' terreni, e favorendo il prestito de' capitali onde i coloni abbisognano per le spese della coltura.

3459. Il 4. ed ultimo ostacolo è l'ignoranza della classe contadinesca, la quale impedisce l' applicazione de' mezzi suggeriti dalla scienza agronomica per migliorare la coltivazione de' campi. La terra racchiude nel suo seno immensi tesori, di cui la scienza soltanto sa penetrare i segreti; e quando l'arte ricusa di assoggettarsi a' dettami di lei, perchè non ne intende la ragione e il valore, non potrà mai profittarne. Laonde il governo è interessato a spargere i lumi della scienza tra gli abitanti delle campagne mercè la istituzione di scuole rurali, ove la teorica della coltivazione, resa facile e piana per la bontà e sapienza de' metodi, sia congiunta alla pratica.

3460. Dopo l'agricoltura, l' industria manifattrice è la più copiosa sorgente della ricchezza sociale. Imperocchè la ricchezza risulta dal valore delle cose, il quale si accresce sotto l'industre mano dell'uomo quando egli dà ad esse le forme più atte a soddisfare i bisogni della vita individuale e sociale; laonde può bene stimarsi un prodotto della natura e dell'arte ad un tempo. L'uomo sociale non tende solo alla ricerca del necessario ossia di ciò che fa mestieri soltanto a campare la vita, ma desidera ancora gli agi ed i piaceri che la rendano più lieta e felice; or le manifatture son quelle che mirano direttamente a procacciare ed accrescere ogni genere di diletto e comodità; quindi lo Stato la cui felicità non può distinguersi da quella dei suoi cittadini ha un alto interesse alla prosperità dell'industria manifatturiera.

3461. Questa industria è naturalmente coltivata dagli uomini; poichè essi nascono con ingenite disposizioni all'esercizio delle arti e de' mestieri che ne costituiscono il dominio, e sono eccitati da mille impulsi per secondarle mediante il lavoro, come sono l'amor del guadagno, e il desio di arricchire segnatamente; perciò il governo non ha a durar molta pena per riuscire all'intento di vantaggiare la industria.

3462. Egli pria di tutto dee rimuoverne gli ostacoli; poichè le forze dell'uomo, qualunque sia l'oggetto intorno a cui si travagliano, possono grandemente esplicarsi, solo allora che l'azione n'è libera. Gli ostacoli, ond'è impedita la libertà dell'industria, son di gran numero: noi n'esporremo quei soli che debbono richiamare maggiormente l'attenzione del governo civile.

3463. Il 1. di essi è la istituzione de' corpi delle arti e de' mestieri, la quale importa che niun individuo possa esercitare un' arte od

un mestiere se non appartiene al corpo degli artefici a cui n'è per legge assegnato l'esercizio. Per entrare in questi corpi bisogna assoggettarsi ad un esame speciale, ricevere una speciale istruzione e seguire una certa disciplina, pagando per dritto di entratura una somma di danaro, variabile secondo la qualità del mestiere o dell'arte che vuol coltivarsi.

3464. La ragione che indusse i legislatori civili a stabilire siffatta istituzione fu il timore che l'ignoranza e la negligenza degli artigiani non pregiudicasse alla prosperità ed all'onore dell'industria nazionale. Ma fu questo un panico timore; poichè il vero principio vitale dell'industria è l'interesse individuale degl'industrianti: costoro, se per trascuraggine od ignoranza producono delle manifatture di poco o niun pregio, non valgono a sostenere la concorrenza degli altri che lavorano con più attività ed intelligenza nel medesimo genere; quindi corrono un rischio evidente di languire nella miseria. Or gli uomini si premuniscono per istinto contro il timore del disagio, e spiegano tutta la loro energia di cuore e di mente per vincerlo quando si trovano in preda di esso; non è dunque a temere che l'industria nazionale decada, se non costringonsi gli artigiani ad unirsi in corpo per l'esercizio delle loro arti e mestieri.

3465. Questa istituzione mentre è inutile per il fine a cui tende, ha pure degl'inconvenienti gravissimi che c'inducono a rigettarla del tutto dal campo dell'Economia sociale. In fatti sua mercè avviene che i cittadini nella scelta del loro mestiere non possano seguire l'indirizzo e l'inclinazione della propria natura; poichè debbono esclusivamente dedicarsi a quello della corporazione a cui appartengono. Ei possono difettare della somma di danaro richiesta da quei corpi, ove coltivansi quei generi d'industria a cui son naturalmente disposti: allora perdesi la speranza del successo, il quale non può aver luogo allorquando manca l'ispirazione della natura nell'esercizio dell'arte. Il culto delle arti che richiedono maggiore ingegno, per tal ragione va a cadere in man di coloro che sono più agiati e pur non hanno grande attitudine a ben coltivarle; laonde accade che la coltura di tali arti rimane sempre nell'infanzia e non sale mai in fiore.

3466. Non vi è dubbio che tocchi ad un corpo di arti di allettare gl'ingegni per farli entrare nel suo seno e profittare dell'opera loro per spingersi nella via del progresso industriale; ma è certo ancora che lo spirito di corporazione, la rivalità, la gelosia, l'egoismo del monopolio impediscono a'suoi membri d'intendere questo loro interesse, e li muovono in vece ad opprimere il genio che per lo splendore della sua luce gli offuscherebbe e che per la naturale superiorità del suo valore potrebbe signoreggiarli. Sicchè tutto con-

corre a riprovare e nulla conferisce a commendare i corpi delle arti e dei mestieri.

3467. Un altro ostacolo dell'industria manifattrice è la concessione de' privilegi nell'esercizio di essa, come sono le privative di ogni genere. Queste sogliònsi giustificare col pretesto d'incoraggiare il progresso delle arti; poichè allorquando concedesi la privativa industriale alle persone benemerite dell'industria, come sono gl'inventori di strumenti utili alla medesima, si dà alle altre un impulso per imitarle; laonde moltiplicansi cosiffatte invenzioni, e si perfezionano le manifatture.

3468. Questa ragione ha un lato vero, consistente nel dritto di proprietà intellettuale e industriale, riconosciuto da noi; ma non basta per legittimare i privilegi e le privative. Imperocchè il dritto di proprietà or mentovato coesiste all'altro di libertà industriale che non è meno evidente di quello; or la libertà industriale vien manco per la concessione delle privative e de' privilegi, poichè lor mercè s'impedisce di coltivare quel ramo d'industria a cui sono annesse a tutti coloro che potrebbero esercitarlo con eguale ed eziandio con migliore successo; quindi il governo mal promuove l'interesse sociale per mezzo della suddetta concessione.

3469. Egli può bene conseguirne lo scopo ch'è legittimo di sua natura, rimunerando gl'inventori di utili strumenti e gli autori di altri proficui trovati con premi pecuniari, proporzionati al vantaggio che essi apportano all'industria; poichè in tal guisa riesce ad incoraggiare gl'ingegni e mantiene insieme la libertà industriale.

3470. L'inconveniente che temesi dall'ignoranza e dalla negligenza degl'industrianti, vien tolto dalla libera concorrenza; poichè il profitto che ei traggono dai loro prodotti è proporzionato alla qualità de' medesimi; quindi l'amor del guadagno, inerente a' cultori dell'industria, gli spinge a raddoppiare gli sforzi della loro attività intellettuale e morale per migliorare le proprie produzioni od ottenerle con metodi più facili in minor tempo in maggior quantità e con spese minori, onde spacciarle a miglior mercato degli altri.

3471. Il governo può solo indirettamente concorrere alla prosperità dell'industria, diffondendo le utili cognizioni tra le classi industrianti mercè lo stabilimento di scuole tecniche e industriali aperte al pubblico a proprie spese: in tal modo gli artigiani potranno acquistare i lumi necessari all'intelligente coltura di quei rami dell'arte che preferiscono secondo le naturali disposizioni del loro genio, e non vi ha rischio che l'industria nazionale discapiti rispetto a quella delle altre nazioni.

3472. Egli dee concorrervi direttamente solo allora che i privati non bastano a conseguire con le proprie forze quei progressi eco-

nomici onde han bisogno per vivere una vita comoda e felice secondo lo scopo del consorzio civile; il qual concorso ha una ragione inversa col grado della loro civiltà individuale e sociale; quindi viene di sua natura scemando mano a mano che la medesima progredisce.

AMMINISTRAZIONE DEL COMMERCIO.

3473. Il commercio è un' altra sorgente della ricchezza sociale — 3474. Il governo dee promuoverlo: 1.ª ragione — 3475. 2.ª Ragione — 3476. Conferma di questa ragione per la storia — 3477. Divisione del commercio in varie branche — 3478. Commercio di proprietà: esso conviene agli Stati il cui territorio è fertile — 3479. Commercio di economia: esso è proprio de' paesi sterili e di situazione favorevole al traffico — 3480. Il suo corso è molto esposto alla fortuna delle vicende sociali — 3481. Commercio interno: questo promuove la divisione del lavoro con immenso vantaggio della società — 3482. Commercio esterno: grande utilità del medesimo — 3483. Commercio all' ingrosso: importanza di esso — 3484. Vuol essere accompagnato dal commercio a minuto: questo v' introduce il principio della division del lavoro — 3485. Il governo nell' amministrazione del commercio dee pria di tutto esaminare quale specie di esso convenga maggiormente al paese — 3486. Indi deve rimuovere gli ostacoli che oppongonsi al suo progresso: distinzione di questi ostacoli in naturali ed artificiali — 3487. Il governo può torre od almeno scemare in gran parte gli ostacoli naturali — 3488. Egli può direttamente cessare gli ostacoli artificiali — 3489. Stabilimento delle dogane: i dritti doganali si possono giustamente riscuotere — 3490. Del modo di regolare le tariffe sull' importazione ed esportazione delle merci — 3491. La trasgressione di questa regola ha prodotti molti errori in fatto di amministrazione commerciale — 3492. Dottrina della bilancia del commercio — 3493. Errore che in se contiene — 3494. Sistema coloniale moderno — 3495. Falsità del medesimo — 3496. Pruova di ciò mediante un fatto storico — 3497. Sistema proibitivo o protettore — 3498. Critica del medesimo — 3499. Un tal sistema ripugna alle naturali condizioni de' popoli — 3500. La concorrenza universale è la miglior guarentigia e la molla più potente del commercio.

3473. Oltre l' industria agricola e manifattrice, il commercio o il traffico pur offre una sorgente di sociali ricchezze. Imperocchè il commercio aumenta il valore de' prodotti degli altri rami d' industria; infatti questo valore consiste propriamente nell' attitudine delle cose a soddisfare agli umani bisogni; or le cose che trae l' agricoltore dal seno della terra e che l' artigiano trasforma per adattarle agli usi della vita, deggiono trasportarsi dalla campagna e dall' officina

nel luogo ove sono i consumatori e distribuirsi tra i medesimi, acciocchè siano realmente in grado di usarsi; dunque il commercio che riducesi al trasporto ed alla distribuzione delle merci è quello che pone gli uomini nello stato di servirsene e ritrarne l'appagamento a cui son destinate. Sicchè il valor delle cose può dirsi preparato soltanto mercè l'agricoltura e l'industria; ma il commercio veramente lo compie e perfeziona apportandovi, per dir così, l'ultimo grado.

3474. Ciò dimostra l'interesse del governo nel regolare il commercio; poichè egli deve spendere le sue cure intorno a tutti i mezzi per cui si accresce la sociale ricchezza.

3475. Ma vi ha un'altra regione speciale che raccomanda assai l'amministrazione del commercio nello Stato. Il commercio è il motore più potente della civiltà umana; poichè gli uomini hanno una istintiva tendenza a comunicarsi a vicenda i sentimenti e le idee, la quale si attua all'occasione del loro mutuo contatto; or i sentimenti e le idee contengono tutti i germi della civiltà, nascendo questa dal connubio del pensiero coll'azione; quindi il commercio ponendo gli uomini in diretta comunicazione fra loro promuove la diffusione dell'incivilimento.

3476. Questa verità razionale ha un bel riscontro nella storia civile de' popoli; poichè nel Mondo antico e nel nuovo le nazioni più culte furono e son sempre le nazioni commercianti, come apparisce e dagli esempi de' Fenicii, de' Cartaginesi, degli Egizi e dei Greci nell' uno, e degli Italiani, degli Olandesi, e degl' Inglesi nell'altro. La Grecia nell'antichità rifulse più di ogni altra gente per la sua coltura artistica ed intellettuale, e ne fu debitrice alle sue numerose colonie che erano tanti centri di attività da lei stabiliti nelle parti del Globo allor conosciuto; e ai tempi moderni l'Inghilterra ha il più vasto dominio nel Mondo, poichè non vi ha parte del medesimo ov'ella non abbia de' sudditi; il che pur deve alle grandi proporzioni del suo commercio. Dunque non vi è dubbio che il commercio sia per gli Stati la sorgente più copiosa della ricchezza e il motore più potente della civiltà; laonde esige da essi la più accurata amministrazione che sia possibile.

3477. Il commercio dividesi in varie branche, tutte importanti di lor natura; tali sono il commercio di proprietà e di economia, il commercio interno ed esterno, il commercio all'ingrosso ed a minuto.

3478. Il commercio di proprietà ha luogo allora che una contrada scambia il superfluo de' suoi prodotti naturali con quelli di cui le altre soprabbondano. Esso è proprio de' paesi fertili a cui arride la Natura spargendovi molti semi di produzione; ed è il più li-

bero e sicuro ad un tempo. Imperocchè la sua materia trovandosi nel proprio suolo non è a temere che venga meno giammai: gli altri paesi che abbisognano delle sue derrate non possono trascurarlo od impedirlo senza ledere il proprio interesse; quindi è sicuro e libero e conserva a' popoli che il fanno la loro indipendenza.

3479. Il commercio di economia o di trasporto consiste nel comprare il superfluo di una nazione, per venderlo alle altre che ne difettano; esso vige presso i popoli, il cui territorio è poco o nulla favorito dal Cielo nella sua produzione, come quello che consta di sterili pianure o di nude montagne; ma intanto è di facile accesso per la moltitudine e la situazione de' suoi porti e delle sue coste.

3480. Questa specie di commercio è soggetta a tutti i casi della fortuna; poichè gli Stati che lo esercitano per mestiere, han d'uopo del favore degli altri che loro somministrano le merci non solo per trasportarle dall'uno all'altro o venderle a maggior prezzo e così trarne un guadagno, ma ancora per consumarle e provvedere a'bisogni della sussistenza; quindi la loro esistenza e prosperità sociale soggiace a tutte le altrui vicende e non può a meno di risentirsene.

3481. Il commercio interno è quello che si pratica tra le varie parti di un medesimo Stato che si scambiano l'una con l'altra i prodotti della propria coltivazione ed industria: questo è indispensabile ad ogni popolo, e favorisce la division del lavoro che tanto promuove la civiltà. Imperocchè gli abitanti delle varie sezioni del territorio sociale possono sua mercè applicarsi a quel genere di coltura ed industria che più conviene alle naturali condizioni del proprio suolo ed alle ingenite disposizioni de' loro animi; in tal guisa il lavoro dividesi e si perfeziona in ogni suo ramo con immenso vantaggio dell'intera società.

3482. Il commercio esterno è quello che fa uno Stato con gli altri mediante l'importazione e la esportazione delle merci. Questo ha pure di grandissimi vantaggi; poichè pone ogni Stato in grado di profittare delle produzioni del Globo che vengono trasportate nel suo seno, e giovarsi dell'industria di tutto il genere umano: così la vita ha tutti i sussidi possibili e può salire al colmo dell'agiatezza.

3483. Il commercio all'ingrosso consiste nel comprare gran quantità di derrate ne' luoghi ove sono prodotte ed han poco valore per lo scarso bisogno che se ne ha ivi, e trasferirle in un altro ove sono più ricercate e però acquistano un prezzo maggiore atteso la maggiore attitudine lor data per soddisfare a'bisogni degli uomini. Esso è pur vantaggioso, poichè se ogni individuo dovesse direttamente acquistare quel numero e quantità di prodotti stranieri onde abbisogna da' lontani paesi, le spese di trasporto quanto non eccede-

rebbero il loro intrinseco valore? e d'altronde qual complicazione non soffrirebbe il lor traffico? Dove i mercatanti all'ingrosso disponendo di forti capitali sostengon di leggieri il dispendio di un lungo trasporto e il rendono più agevole risparmiando agli altri le difficoltà del medesimo; quindi apparisce la utilità del commercio all'ingrosso.

3484. Ma perchè desso riesca al suo scopo, vuol essere accompagnato dal commercio a minuto, la cui mercè i grandi carichi di derrate si distribuiscono in molte e piccole parti che passano nelle botteghe dove ogn' individuo può fornirsene in proporzione de' suoi bisogni. Questa ultima ripartizione del commercio introduce in esso il principio della division del lavoro che molto conferisce al suo svolgimento; poichè i diversi generi di fatiche che occorrono al suo esercizio si ripartiscono tra diversi individui e classi e si eseguono con più intelligenza facilità e perfezione, dando a un tempo de' prodotti a miglior mercato.

3485. Il governo dello Stato nell'amministrazion del commercio deve innanzi tutto esaminare quale delle varie sue specie più convenga al paese secondo il sito il clima e la natura del suo territorio e quella favoreggiare preferenza delle altre, poichè ogni paese siccome per l'indole del suolo e del clima è più atto ad un dato genere di coltivazioni e così è più idoneo ad un commercio che non ad un altro; quindi per legge di economia sociale bisogna pria rilevare qual sia il commercio adattato alle condizioni del suolo, ed ivi dirigere gli sforzi della tutela e dell'attività governativa.

3486. Il commercio, qualunque ne sia la specie, ha i suoi ostacoli come gli altri rami dell'industria in generale; e la prima cura del governo che piglia ad amministrarlo vuol rivolgersi alla rimozione di essi. Molti sono siffatti ostacoli, alcuni de' quali si posson dire naturali ed altri artificiali: del 1. numero son quelli che nascono dalla difficoltà di comunicazione tra le varie parti dello Stato; e del 2. son quelli che induce il governo medesimo mediante le sue leggi sul sistema delle dogane e delle colonie, sull'importazione e l'esportazione de' generi, sulle tariffe e su i dazi, sui pesi e le misure, sul credito e i fallimenti e su di altre cose di simil fatta.

3487. Gli ostacoli naturali non sono del tutto insuperabili, poichè l'arte ponendo a partito le forze della natura e coltivandole con la guida del genio, se non riesce a torle interamente, giunge almeno ad iscemarle in gran parte. Infatti l'arte non perviene a rimuover l'ostacolo che i monti alti e scoscesi, i torrenti ed i fiumi impetuosi, le paludi e le lagune oppongono naturalmente al commercio? ella è giunta al segno di tracciar de' sentieri fin per le cime de' monti ed a traverso del loro seno mercè i trafori;

a restringere i fiumi e i torrenti dentro il loro letto impedendo l'inondazione che minacciano per il loro traripamento alle città ed a'contadi; a diseccare e bonificar le paludi e lagune trasformandole in terreni di una ricca e rigogliosa vegetazione; ed infine a convertire delle orride ed inaccessibili foreste quasi in miniere di legno da costruzione. Quindi il governo è bene in grado di cessare, almeno in gran parte, gli ostacoli naturali del suo commercio, usufruttando tutti gli aiuti dell'arte.

3488. Quanto agli ostacoli artificiali, la loro rimozione dipende direttamente da lui; poichè egli nella formazion delle leggi testè mentovate può certamente intendere i bisogni inerenti al commercio per adattarle alla loro natura; dunque ogn'impedimento che sopravvenisse al commercio per un difetto della legislazione commerciale sarebbe tutto a carico del governo.

3489. A vederlo osserviamo un poco il tenore delle leggi suindicate. Le dogane sono istituite per la tutela del commercio: elle impongono alcune tasse sulle derrate di esportazione e d'importazione, denominate tariffe; le quali servono a compensare lo Stato delle spese necessarie a farsi da lui per sostenere l'amministrazion del commercio medesimo. Sotto questo aspetto la imposizione delle tasse è giustissima; poichè le spese della pubblica amministrazione debbono cadere su quelli che partecipano a'vantaggi di essa, quali sono i commercianti nazionali e stranieri; dunque sia che gli uni e gli altri esportino dal territorio dello Stato, sia che v'importino le loro mercatanzie, possono essere giustamente tassati.

3490. Ma le tasse suddette, essendo destinate al mantenimento di un'amministrazione protettrice del traffico, è d'uopo che sian modiche, uniformi e di facile riscossione, e perciò regolate sul peso o la misura de'generi; altrimenti elevan troppo il valore di questi, dan luogo ai soprusi nella loro valutazione, ne ritardano lo smercio per la difficoltà della esazione, e producono un ristagno nel commercio ch'è un danno per lo Stato.

3491. Questa legge doganale così semplice nella sua verità fu di rado seguita da'governi delle nazioni anche incivilite, ed il lor commercio ne risentì tutto il male: la sua trasgressione rannodasi a molti errori scoperti e smentiti or mai dalla scienza della Economia pubblica. Tali sono la bilancia del commercio; il sistema coloniale moderno, il *protezionismo* ed altrettali.

3492. Alcuni governanti videro nella moneta l'unica ricchezza degli Stati; e per tal ragione pensando che l'un di essi diventerebbe più ricco degli altri qualora i suoi sudditi inviando loro più derrate che non ne riceveano giungessero a trarre presso di se una parte della loro moneta, aumentarono i dritti d'importazione delle

derrate straniere ; e così parve loro di rendere la bilancia del commercio vantaggiosa allo Stato.

3493. Ma l'esperienza rivelò il sofisma ; poichè i negozianti stranieri non potendo sostenere la concorrenza de' nazionali atteso il maggior prezzo delle proprie merci volsero ad altri Stati le loro speculazioni e il commercio esterno languì. Siffatto languore penetrò eziandio nell'interno ; poichè le derrate nazionali non essendo più ricercate dall'estero ribassarono assai di valore ed i produttori di esse soffriron delle perdite; laonde ne fu scemata la produzione, e l'industria agricola e manifattrice decadde.

3494. Altri opinarono che gl' industrianti e manifatturieri dello Stato comprando le materie prime a prezzo più basso potrebbero vendere le proprie manifatture a miglior mercato e così spacciarle più agevolmente nelle piazze forestiere ; quindi restrinsero il commercio delle loro colonie, proibendo a' coloni di trafficare con altre nazioni, sia importandovi le proprie merci che esportandone delle altre.

3495. Di quindi avvenne che il traffico de' generi coloniali s' indebolì atteso il poco frutto che ne ridondava a' coloni: costoro perdendo lo stimolo dell' interesse raffreddaronsi nella coltura del suolo e impoverirono ; e la loro povertà non permise alla Metropoli di più ritrarne le sue dovizie. Anzi la ingiusta restrizione della libertà commerciale delle colonie eccitò il loro risentimento e le spinse a ribellarsi contro la Madre patria per godere il beneficio dell'emancipazione ch' è un dritto naturale.

3496. L' Inghilterra sperimentò assai bene le funeste conseguenze di questo errore economico nella guerra dell' indipendenza delle sue colonie americane che scossero il giogo della sua soggezione e posero un termine al suo dominio politico nel Nuovo Mondo.

3497. Finalmente i governi desiderando d' incoraggiare alcuni rami di produzione e d' industria nel proprio territorio hanno talvolta proibito la importazione di alcuni generi e manifatture dall'estero ; acciocchè i propri sudditi non potendo fornirsene dal di fuori avessero un forte impulso a produrli o lavorarli con la propria attività al di dentro e così la produzione e l' industria nazionale avessero un incremento. Siffatte proibizioni si estesero ancora all' esportazione di alcune derrate, specialmente alimentari, ad oggetto d' impedire la elevazione del loro prezzo e prevenirne la carestia nello Stato. Queste sono le basi del sistema proibitivo, detto anche protettore; poichè i fabbricanti di tali derrate veniano protetti nell' esercizio della loro industria per quelle proibizioni.

3498. Ma qui l' errore è pur visibile ; poichè i popoli non son tutti in eguali condizioni per esercitare un dato ramo d' industria ;

ma alcuni son più ed altri son meno favoriti dalla Natura rispetto al medesimo; quindi col proibire la libera importazione di alcuni generi e la esportazione di alcuni altri si riesce in ultimo risultamento a restringere lo sviluppo dell'industria in generale, con danno reale dell'Umanità.

3499. Gli uomini essendo collocati dall'Autore della Natura in diverse condizioni di sito e di clima, ed avendo differenti attitudini, son destinati da Lui ad associarsi insieme perchè profittando gli uni delle condizioni degli altri possan ritrarre dal mutuo scambio de'loro servigi tutto il vantaggio possibile; quindi bisogna che la loro comunicazione sia del tutto libera. Il commercio adunque, il quale è lo strumento più efficace della comunicazione degl'individui e de'popoli a un tempo, esclude ogni proibizione, e si fonda nel principio della concorrenza universale. La protezione, limitando questa concorrenza, non che tendere alla sua conservazione e perfezionamento, piuttosto lo inceppa e debilita, incatenando l'attività umana ch'è la sua forza motrice.

3500. Questa forza non solo anima ed avviva il commercio, ma il garentisce ancora per se stessa da tutti i mali a cui può essere esposto. Infatti i commercianti per sostenere la universale concorrenza in sul mercato debbono apportarvi delle merci che alla miglior qualità congiungano il prezzo più basso; quindi s'inducono a diminuire al possibile le spese di porto, a serbare la più rigorosa economia per accumulare i risparmi e convertirli in capitali, a mantenere il lor credito mercè la più onesta condotta per supplire alla scarsezza di questi, ad unirsi in compagnie per intraprendere speculazioni più estese e vincere a forze unite i grandi ostacoli a cui elle soggiacciono. Sicchè il governo lasciando al commercio tutta la sua libertà e però favorendo la concorrenza universale che solo per tal libertà può sussistere, viene a compiere indirettamente la funzione dell'attività sociale in ordine ad esso.

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE.

3501. La ricchezza sociale ha bisogno di una retta amministrazione — 3502. Natura delle finanze — 3503. Lo Stato ha mestieri di rendite per coprire le spese sociali — 3504. Queste rendite debbono essere a lui somministrate da' cittadini — 3505. Negli Stati piccoli elle possono ricavarsi dal pubblico demanio — 3506. Ma negli Stati grandi le rendite demaniali non bastano — 3507. Quindi è d'uopo ricorrere all'imposizione delle pubbliche tasse — 3508. Divisione delle tasse in dirette ed indirette — 3509. Vantaggio delle tasse dirette — 3510. Questo vantaggio è accompagnato da un difetto — 3511. Tal difetto non avverte-

si nelle tasse indirette — 3512. Nondimeno anch' esse hanno un inconveniente lor proprio — 3513. Mezzo opportuno per diminuire siffatto inconveniente — 3514. Regole relative alle tasse in generale: 1.ª le tasse debbono restringersi al minor numero che sia possibile — 3515. Il loro aumento è cagione di malcontento universale — 3516. Ragionevolezza di siffatto malcontento — 3517. Riforma di Roberto Peel — 3518. Spiegazione de' vantaggi che addusse — 3519. 2.ª Regola generale: la percezione delle tasse vuol essere la più semplice che sia possibile — 3520. Relazione delle tasse con i pubblici imprestiti — 3521. Necessità che autorizza il governo a contrarli — 3522. Dichiarazione del modo in cui si contraggono — 3523. Tocca molto al governo di mantener fedelmente le sue obbligazioni verso i creditori dello Stato: doppia specie di tali obbligazioni — 3524. La 1.ª riguardante il pagamento degli annui interessi è facile a soddisfare — 3525. Ma la 2. che riguarda la restituzione del capitale al termine designato è gravida di difficoltà — 3526. Mezzi escogitati dagli economisti per evitarle: casse di estinzione — 3527. Esse posson bene corrispondere allo scopo della loro istituzione — 3528. Ma l' esperienza ne ha dimostrato il poco successo — 3529. Annualità: dichiarazione delle medesime per un esempio — 3530. Inconveniente che ne deriva — 3531. Altro mezzo più idoneo ad estinguere il debito pubblico — 3532. Fine di questo argomento.

3501. Vedute le sorgenti della ricchezza sociale nell'agricoltura, nell' industria e nel commercio, egli è d' uopo esaminare il modo della sua amministrazione; poichè non basta l' abbondanza della ricchezza per l' appagamento de' sociali bisogni, ma il retto uso di essa è quello che fa riuscirla al fine a cui è destinata. Infatti la ricchezza, individuale o sociale che sia, consiste nell' utile; or l' utile non deriva dall'uso a cui servon gli oggetti che ne formano la materia? dunque la ricchezza dello Stato dipende dall'uso a cui egli fa servire i mezzi onde può disporre. A quest'oggetto è istituita nel medesimo l'amministrazione delle finanze.

3502. Gli economisti intendono per finanze l' introito e l'esito, ossia le entrate e le spese della società; quindi la loro amministrazione comprende tutto che riguarda lo stabilimento, il riparto, la percezione delle pubbliche tasse ed imposte, e l'impiego di esse per sovvenire a' bisogni dello Stato.

3503. Non vi è dubbio che lo Stato debba erogar molte spese per adempiere alle sue moltiplici funzioni civili e politiche; poichè egli abbisogna di persone che impieghino il tempo e l'opera loro per l'esercizio delle medesime; or tali persone vogliono essere compensate de' propri servigi, e però apportano alla società un dispendio. Di più le operazioni amministrative che occorrono sia per proteggere sia per promuovere l'andamento sociale, richiedono ancora mille spese

dal canto del governo ch'è obbligato a compirle; e infine il mantenimento della forza armata e il necessario approvigionamento di essa non può ottenersi senza altre spese effettive; dunque lo Stato ha mestieri di entrate per riuscire al suo fine benefico.

3504. Siffatte rendite poi deggiono essere a lui somministrate da' cittadini; poichè le spese sociali son tutte intese al vantaggio di esso loro; dunque giustizia esige che siano a lor carico.

3505. Vi ha de'piccoli Stati in cui una porzione del territorio sociale, denominata *demanio pubblico*, è destinata a coprire le spese della loro amministrazione: ciò in essi è ben possibile, poichè la ristrettezza delle loro relazioni e il poco numero de' politici e civili bisogni non esigono un gran dispendio, e il loro governo di leggieri sostienesi con le rendite demaniali che son poca cosa mai sempre.

3506. Ma i grandi Stati hanno immensi bisogni, e non vi possono far fronte con le entrate di un demanio, quantunque vogliasi esteso: il loro demanio dovrebbe amministrarsi da pubblici funzionari, i quali non coltivandolo a proprio conto sarebbero poco interessati a farlo fruttare il meglio che sia possibile; quindi avverrebbe da un lato un danno nell'industria agricola del paese, e dall'altro un vuoto continuo nel pubblico tesoro.

3507. Ciò induce a preferire alle rendite demaniali quelle che traggonsi dalle tasse imposte a'cittadini. Imperocchè le tasse consistono in una porzione di rendita che il governo domanda a'sudditi per sostenere le spese delle operazioni sociali; quindi è naturale che siano proporzionate al numero ed al momento di tali operazioni, e però possono elevarsi a quel grado ove salgono i reali bisogni dello Stato senza difficoltà ed ingiustizia per i governanti che le riscuotono, e senza un ragionevole malcontento de'governati che le pagano.

3508. Esse dividonsi in due categorie cioè in tasse dirette ed indirette: le prime son reali o personali secondo che s'impongono sulle cose quali sono propriamente i fondi rustici od urbani ovvero sulle persone; le seconde poi cadono sopra i generi e le derrate di consumo di ogni specie.

3509. Riscontrando le une con le altre sotto il punto di veduta economico e giuridico, ritroviamo in ciascuna di esse de' vantaggi e degl'incomodi che si possono compensare contemperandole a vicenda. E per fermo le tasse dirette e reali, dette fondiarie, dovendo commisurarsi alle rendite de'fondi, son più facili a mantenersi nella loro giusta proporzione; poichè i fondi sì rustici come urbani hanno un valore il quale non è molto difficile a ben calcolare attendendo alle loro qualità.

3510. Ma elle riescono infatti più gravose pe' sudditi, poichè costoro ne avvertono assai bene il peso e si risentono del menomo loro incremento; d'altra parte, crescendo un poco la proporzione delle medesime, vengonsi scemando i capitali destinati all'industria agricola, i quali si formano per l'accumulazione delle rendite ricavate dalla coltura de' fondi; perciò avviene che l'industria suddetta languisce con grave discapito della ricchezza sociale.

3511. Le tasse indirette per l'opposto sembran meno gravose per la più parte del popolo; poichè esse son pagate anticipatamente da coloro che comprano le derrate all'ingrosso per indi spacciarle a minuto tra i consumatori; or quegli per rimborsare il valor delle tasse da loro anticipato aumentano il prezzo delle derrate; quindi accade che quel valore formi un elemento di questo prezzo, ed il volgo, non attendendo a ciò nel comprare le derrate, non avverta la imposizione che da lui si riscuote.

3512. Ma questo vantaggio è accompagnato da un notabile incomodo; poichè le derrate si consumano dal ricco e dal povero egualmente, sovratutto quelle di prima necessità, come sono i cereali; quindi le tasse indirette che in ultimo risultamento pagansi da'consumatori, non serbano la necessaria proporzione con le rendite di essi.

3513. A scemar questo incomodo che non può cessarsi interamente, bisogna distinguere le varie sorta di derrate che servono al consumo: alcune di esse son di prima necessità ed occorrono in modo eguale ad ogni classe di cittadini; altre poi son di lusso ed acquistansi dalle classi più agiate. Quelle del 1. genere è giusto che sian tassate assai meno: onde i poveri o i meno facoltosi del popolo non sien gravati più che non soffra la loro condizione; e quelle del 2. vogliono esser colpite da maggiori balzelli, acciò i ricchi vengan taglieggiati in proporzione maggiore e corrispondente alle loro fortune.

3514. Oltre il contemperamento delle due sorta di tasse dirette ed indirette, e la modificazione di queste ultime secondo il vario genere degli oggetti che ne sono colpiti, bisogna osservare alcune regole generali che debbono presedere all'imposizione e percezione delle tasse qualunque ne sia la specie. Le tasse in generale son de' gravami che i cittadini ricevono dalla società, e l'unico titolo che le giustifica innanzi alla ragione morale e giuridica, consiste nel bisogno sociale di esse; di quindi intendesi che il loro numero deve restringersi il più che sia possibile, poichè lo Stato dee procurare a' suoi sudditi la maggior somma di bene ch'ei possa, col menomo loro incomodo.

3515. Gli uomini, giusta l'osservazione del Segretario Fiorenti-

no, sentono più vivamente la perdita delle loro sostanze che non la perdita della lor vita, e dimenticano più facilmente l'uccisore del loro padre che non l'usurpatore delle loro sostanze; or la imposizione di balzelli non richiesta da alcuna necessità sociale, e la sproporzionevole elevazione di essi equivale ad una vera usurpazione della proprietà de'cittadini; quindi irrita i loro animi contro il governo ed espone lo Stato al rischio delle rivoluzioni.

3516. Nè questa irritazione è del tutto irragionevole; poichè l'aumento delle tasse, specialmente delle indirette, produce il caro dei viveri, formando esse una parte del prezzo delle derrate; quindi divien più difficile a'cittadini il procacciarsi le sussistenze, e la loro vita soggiace allo stento.

3517. La pubblica Economia ha riconosciuto oggigiorno un tale errore, e l'esperienza l'ha splendidamente verificato presso una nazione ch'è la più celebre in fatto d'industria commerciale, vogliam dire la Inghilterra; poichè la soppressione di alcune tasse e la riduzione di tutte le altre, fatta da Sir Roberto Peel nella medesima, ha dato alla sua industria e commercio un potentissimo impulso e renduta più generale e comune l'agiatezza del vivere in mezzo al suo popolo che prima di siffatta riforma economica presentava in se la maggiore e più terribile poveraglia del Mondo.

3518. Ciò era ben naturale a prevedersi dal genio; poichè la riduzione delle tasse diminuendo il prezzo de'generi fa che ognuno ne compri e consumi un maggior numero; or l'aumento del consumo ingenera l'aumento della produzione, la quale propriamente costituisce la ricchezza sociale; quindi la riduzione delle tasse non che impoverire la società, l'arricchisce davvantaggio.

3519. La 2. regola generale riguarda la percezione delle tasse già imposte: ella vuol essere la più semplice che sia possibile; poichè allora apporta il menomo dispendio, e il danaro che sen ritrae può tutto impiegarsi a sopperire a'bisogni sociali per cui si ha dritto a riscuoterlo. In contrario la maggior parte di esso consumasi per le spese di esazione, ed il resto non bastando a soddisfare a'bisogni dello Stato, sorge la necessità di levare altre tasse per supplire al difetto; lequali non corrispondendo ad un nuovo bisogno mancan del titolo che le giustifica innanzi alla ragione e riescono un peso inutile imposto gratuitamente a'cittadini.

3520. La imposizione delle tasse ha un rapporto con la contrazione degl'imprestiti a cui talvolta è costretto di ricorrere il governo dello Stato; poichè gl'interessi che pagansi ai prestatori si prelevano dal prodotto delle tasse medesime; quindi non possiamo terminare l'argomento delle finanze senza discorrere ancora degl'imprestiti.

3521. Sovente accade che lo Stato trovisi a fronte di una pubblica necessità che richiede un pronto riparo e non può ripararsi senza spendere ingenti somme di danaro di cui attualmente egli manca: tal è il caso di una guerra in cui la nazione deve impegnarsi per difendere la propria indipendenza e libertà o il proprio onore. Allora è difficile, per non dire, impossibile di ricavare dall'ordinaria sorgente della pubblica ricchezza, qnal è il levar delle tasse, i fondi necessarii per provvedere alle spese che occorrono; poichè la riscossione de' balzelli è lenta di sua natura e diviene più malagevole nel caso suddetto, ove lo Stato abbisogna di maggiore tranquillità al didentro ed ha tutto da temere da un malcontento del popolo; quindi la ragione politica l'autorizza a contrarre un debito pubblico.

3522. Contraendo siffatto debito lo Stato si obbliga a corrispondere annualmente un dato interesse a'suoi creditori che possono essere gli stessi suoi sudditi, ovvero degli estranei, e rimborsarli del capitale sia successivamente sia tutto in una volta dopo un tempo determinato.

3523. Il governo ha un alto interesse di garentire la sua fede in faccia a'suoi creditori sia nel pagare gli annui interessi sia nel restituire al termine designato il capitale; poichè altrimenti non riesce ad ottenere alcun prestito. Il credito pubblico non differisce dal credito privato che fondasi tutto nella confidenza, e se vi ha un divario sotto un tale rispetto, esso è a danno del primo; poichè i privati non potrebbero costringere il governo all'adempimento de'suoi impegni, qualora egli fosse poco tenero de'suoi doveri, in modo eguale a quello con cui possono costringervi altri privati, essendo il governo superiore in forza a qualsiasi persona. Questa circostanza deve indurlo ad accrescere ne'creditori la fiducia verso di lui mediante un'esattissima soddisfazione de'suoi obblighi.

3524. Tali obblighi si posson distinguere in due, l'uno relativo agli annui interessi, e l'altro al capitale da rimborsare. Il 1. può agevolmente adempirsi destinando una parte delle pubbliche entrate a soddisfare annualmente i creditori dello Stato del frutto del capitale dato a lui in prestito, ovvero imponendo a'sudditi una nuova e leggiera tassa a quest'unico scopo; ma il 2. offre una maggior difficoltà.

3525. Imperocchè se il capitale da rimborsare è un pò grande come accade il più spesso, per restituirlo al termine designato bisognerà levare una tassa ingente nel popolo, o pure contrarre un altro debito eguale per estinguere il primo; ma l'un mezzo si avvolge in un circolo perpetuo, e l'altro è cagione di un pubblico mal contento. Gli economisti per togliere il governo da cosiffatto imba-

razzo han proposto la istituzione delle casse di estinzione e il pagamento per annualità.

3526. Le casse di estinzione son destinate a ricevere ogni anno alcune modiche somme che impiegansi ad interesse composto: tali somme per la cumulazione degl'interessi trovansi annualmente aumentate sino ad uguagliare il capitale che dee rimborsarsi. Per grazia di esempio, versando ogni anno un milione di lire in una delle casse suddette ed impiegandolo al 5 p. %., dopo 36 anni, e 261 giorni formerassi un capitali di 100 milioni.

3527. Quindi vedesi come uno Stato possa estinguere in tal modo un debito da lui contratto che ascenda alla cifra qui menzionata, imponendo un balzello il cui prodotto fosse di 6 milioni di lire; poichè 5 milioni servirebbero a pagare gli annui interessi calcolati al 5 p. % ed 1 milione verserebbesi nella cassa di estinzione per restituire dopo 36 anni e 261 giorni l'intero capitale a'suoi creditori.

3528. Non vi è dubbio che questo mezzo sia giusto ed utile a un tempo; poichè garentisce la sicurezza del credito e risparmia il levare di una tassa troppo enorme, come dovrebbe essere, volendosi col suo prodotto estinguere in una volta sola tutto quel debito. Ma l'esperienza ha dimostrato il poco successo di siffatta istituzione; poichè il governo trovando nella cassa di estinzione una somma ben disponibile, al nascere di qualche altro bisogno sociale è agevolmente tentato a disporne per sovvenire al medesimo, e così vien manco lo scopo a cui fu destinata, con discapito del credito pubblico.

3529. L'annualità non è da confondere con l'annuo interesse; poichè questo rappresenta il solo frutto del capitale preso ad imprestito, mentre quella oltre il frutto rende ancora una parte del capitale medesimo che perciò si diminuisce gradatamente in ciascun anno ed infine si estingue. Ponete p. e. che siasi contratto un debito di 4000 lire all'interesse del 6 p. %: l'annuo interesse è di lire 240; or se invece di questa somma si paghino al creditore annualmente L. 543, 47., il suo credito sarà estinto in 10 anni.

3530. Questo mezzo pur riesce al suo scopo senza ledere la giustizia; ma porta seco un inconveniente; poichè il capitale si vien restituendo a'creditori in rate assai piccole, le quali ei non possono far valere per grandi intraprese di commercio ed industria atteso la loro tenuità e facilmente le consumano pe'giornalieri bisogni; quindi le forti somme che il governo piglia ad imprestito restan sottratte all'industria ed al commercio con danno della pubblica prospesità ed agiatezza.

3531. Ei pare miglior disegno di estinguere annualmente una parte del debito contratto, mercè le ritenute che fannosi sul prodotto delle pubbliche tasse, dividendolo in un dato numero di par-

ti eguali, delle azioni, e tirando a sorte quelle che possonsi restituire in ciascun anno; poichè in tal guisa il danaro che il governo destina all'estinzion del suo debito va direttamente al suo scopo senza pericolo di distrazione, e i creditori ricevendo somme considerabili possono di nuovo impiegarle nelle loro speculazioni.

3532. Non entriamo in più minuti particolari su questo proposito per serbare la distinzione che corre fra la Filosofia del Dritto in generale e la scienza della Pubblica Economia.

DELLA FORZA PUBBLICA.

3533. Potere armato, o forza pubblica: il governo ne ha un bisogno indispensabile — 3534. Ed un tal bisogno è per lui continuo — 3535. Divisione della forza pubblica in tre categorie — 3536. La 1. è destinata al servigio della pubblica amministrazione — 3537. La 2. suddividesi in guardia di pubblica sicurezza e milizia cittadina — 3538. Divario tra l' una e l' altra sezione della medesima — 3539. La 3. forma l' esercito e l' armata, ossia la milizia di guerra terrestre e marittima — 3540. Ciascun corpo della forza pubblica dev' essere fortemente costituito e vigorosamente disciplinato: ragione di ciò — 3541. Mezzi con cui il governo può riuscire a questo scopo — 3542. Obbiezione contro la costruzione delle fortezze militari per coadiuvare le operazioni dell' esercito — 3543 e 3544. Risposta alla medesima — 3545. Il governo deve allestire la milizia a tempo opportuno — 3546. Doppio modo di levar la milizia: 1. per ingaggio — 3547. 2. Per coscrizione — 3548. La leva per ingaggio è svantaggiosa dal lato economico — 3549. e politico — 3550. Quella per coscrizione va esente da siffatto svantaggio — 3551. Conferma di tal verità per la storia — 3552. Il governo usando la coscrizione può far certo disegno sulla quantità della forza armata — 3553. Obbiezione contro l'uso degli eserciti stanziali — 3554. Risposta alla medesima — 3555, 3556 e 3557. Confutazione di un' istanza all' istesso proposito — 3558. La milizia di mare anche vuol essere permanente — 3559. L' istesso è a dire dell' altra forza destinata al servigiò dell' amministrazione sociale ed al mantenimento dell' ordine pubblico — 3560. Del modo di mettere in piedi quest' altro ramo della forza armata — 3561. La retta costituzione del governo civile non può aver luogo finchè tutta la forza pubblica non sia bene costituita.

3533. L'ultimo ramo del potere esecutivo ond'è investito il governo dello Stato, è il potere armato o la forza pubblica. Ei non è a dire della sua importanza, poichè la è troppo evidente. Infatti la compagnia civile è istituita segnatamente per la tutela de' cittadini contro ogni sorta di ostacoli che possano mai incontrare nell'esercizio de' dritti loro; or tali ostacoli nascono per la più parte dalla

violenza che possono opporre i malvagi all'uso legittimo dell'altrui libertà, e non sono vincibili per altro mezzo che per una forza fisica superiore a quella di ogni individuo, qual'è appunto la forza pubblica; dunque non vi ha dubbio che tal forza sia assolutamente necessaria al governo dello Stato.

3534. E la sua necessità è continua, anche in tempo della maggiore tranquillità sociale; poichè gli uomini son perennemente soggetti all'imperio delle ree passioni che li sospingono a nuocere a coloro con cui sono in contatto; quindi vi ha sempre da temere per l'ordine pubblico che non sia perturbato. Inoltre, il corso ordinario degli affari sociali quante operazioni non richiede che si debbono adempire col concorso della pubblica forza? basta soltanto il riflettere all'esercizio del potere giudiziario civile e criminale per convincersi di tal verità; poichè questo potere vuol essere mai sempre in azione, essendo a lui fidata la gelosa custodia di ogni dritto civile; or può mai spedirsi un giudizio senza l'uso della forza pubblica? gl'interessi delle persone che vi s'impegnano son contrari, anzi opposti tra loro, e però non è a sperare che intervengano spontaneamente innanzi al magistrato e di voglia ubbidiscano alle sentenze di lui. Sicchè manteniamo che il governo ha un continuo bisogno della pubblica forza per soddisfare alla sua missione.

3535. Questa forza dividesi in più categorie secondo lo scopo immediato al quale destinasi; una parte della medesima è dedita al servigio della pubblica amministrazione in generale; un'altra al mantenimento dell'ordine pubblico nell'interno dello Stato; ed un'altra infine alla difesa del medesimo contro le esterne aggressioni che può ricevere dagli altri Stati.

3536. La 1. parte costituisce un'arma speciale, p. e., la gendarmeria; la quale presta un servigio ordinario e permanente, e però abbisogna di un soldo sia come un compenso di esso, sia pel suo necessario sostentamento che non può altrimenti procacciarsi, essendo tutta intesa a servire lo Stato.

3537. La 2. parte dee distinguersi in due sezioni, di cui l'una comprende le guardie di pubblica sicurezza, e l'altra la milizia cittadina o guardia nazionale; poichè diverso è il loro servigio.

3538. Infatti la pubblica sicurezza, essendo intesa a prevenire i reati, deve esercitare una sorveglianza speciale che non può fidarsi a'semplici cittadini chiamati per turno a servire nella milizia cittadina, poichè rappresenta una funzione governativa; per l'opposto la guardia nazionale è istituita per tutelare l'ordine pubblico e la libertà interna e però adempie una funzione civile. Di più, le guardie di pubblica sicurezza debbono essere ancora assoldate, perchè sono addette ad un impiego sociale che richiede tutta l'opera loro;

mentre le milizie cittadine servendo alla custodia de' propri dritti e della propria libertà disdegnano il soldo e ritrovano ogni compenso de' loro servigi nel sentimento di sostenere la propria dignità nello Stato.

3539. La 3. parte della forza pubblica forma l'esercito e l'armata, ossia la milizia di guerra terrestre e marittima: questa pure adempie un impiego sociale che assorbe tutta la sua attività e però vuol essere eziandio assoldata.

3540. Tutti i corpi or mentovati della pubblica forza han mestieri di una solida costituzione e di una rigorosa disciplina; poichè essi formano il braccio della società e col loro valore ne sostengono tutto il corpo. La vita della società consiste nella sua azione, la quale se non è libera e indipendente nella sua sfera giuridica non può gran fatto svilupparsi e produrre il comune ben essere; or la indipendenza e libertà dell'azione sociale non possono sussistere a fronte degli ostacoli interni od esterni onde sono minacciate; quindi il lor destino dipende dall' uso della forza pubblica che ha la missione di allontanare e combattere siffatti ostacoli. Ma qual forza può mai bene operare senza un ordine ed una disciplina, massime allora che è moltiplice e complessa, come quella de' corpi organici? Quindi il governo dello Stato non può mai abbastanza attendere ad organare e disciplinare la forza pubblica.

3541. A tale oggetto egli deve fondar delle scuole militari di ogni genere destinate a formare dotti ed abili uffiziali; invigilare all'educazione de' militi non solo guerresca, ma ancora religiosa e morale, poichè questa ispira ad essi il sentimento e la tenerezza del lor dovere; fornirli di tutti i mezzi materiali che occorrono all'amministrazione della guerra, come sono i depositi di armi, di artiglierie, di munizioni e di viveri; costruire comodi quartieri ed ospedali, ed ereggere delle fortezze ove possano ricoverarsi durante la campagna e tenersi vantaggiosamente sulle difese contro il nemico.

3542. Non mancan di quelli che pretendono non doversi permettere al governo la costruzione delle fortezze; poichè allora che il sovrano tiranneggia il popolo può serrarsi nelle medesime insieme con le sue truppe ed in tal guisa sostenersi contro le insurrezioni de' sudditi.

3543. Ma cosiffatta pretensione non è molto ragionevole; poichè essa prescinde dallo scopo a cui tendono le fortezze militari e si attiene al solo abuso che può farne il governo. Le fortezze hanno per iscopo di coadjuvare l'azione dell'esercito in tempo di guerra, e servono assai bene al loro intento; poichè danno all'esercito una sicura ritirata in caso di sventure lor toccate sul campo e tengono

in rispetto il nemico impedendogli di profittare de'suoi vantaggi ed avanzarsi dentro il paese.

3544. Che se il governo può volgere a danno del popolo le fortezze allorchè il tiranneggia e teme delle sue insurrezioni e vendette, ciò non prova un non nulla; poichè egli può certamente abusare altresì dell'esercito, senza la cooperazione del quale è del tutto impotente, quantunque sia rinchiuso in luoghi inespugnabili; quindi con tal pretesto bisognerebbe astenersi eziandio dal mettere in piedi l'esercito istesso; il che non sappiamo da qual sorta di Logica sia consentito. Teniamo adunque la opportunità delle militari fortezze commendata dalla ragion della guerra.

3545. Il governo per fornirsi di gente armata non deve attendere lo scoppio della guerra, sebbene a quest'oggetto soltanto egli sia autorizzato a provvedersene; poichè l'arte bellica al pari di tutte le altre ha il suo tirocinio e senza un continuo e regolare esercizio non può praticarsi con felice successo; quindi una truppa tumultuariamente raccolta al nascere della guerra mal riesce al suo intento. Lo Stato che vuol godere il beneficio della pace, vuole essere ognora apparecchiato alla guerra, giusta il comune adagio = *Si vis pacem, para bellum* =; e però deve allestire la milizia a tempo opportuno.

3546. Ma qual è il modo di levar la milizia? Il governo ha un doppio modo di procedere in questo bisogno, cioè per ingaggio o per coscrizione. L'ingaggio ha luogo allora che egli chiama sotto l'armi degli uomini che sian capaci di portarle, sian cittadini che stranieri, adescandoli per mezzo dell'oro, e però dando ad essi oltre il soldo consueto sino al termine della ferma un'altra somma di danaro come prezzo del medesimo ingaggio; quindi le truppe ingaggiate pigliano il nome di mercenarie.

3547. La coscrizione poi si effettua altrimenti; poichè ella ammette i soli cittadini dello Stato che l'intima, i quali siano atti alla milizia per la loro età e condizione sia morale che fisica: i nomi di tutti costoro son depositati nell'urna e d'indi si estraggono a sorte sino al numero determinato dal governo; e quei soli su cui cade la sorte, sôn costretti a vestire le armi e non han dritto che al soldo ordinario.

3548. Non occorre molta riflessione ad intendere quale de'due modi suddetti di levare la forza armata sia preferibile; poichè la loro differenza è assai notabile. Infatti quanto al punto di veduta economico, la leva per ingaggio è più costosa dell'altra per coscrizione; poichè lo Stato dee soffrire un dispendio a cagione del prezzo dell'ingaggio il quale è tanto maggiore quanto più numerosa è la gente armata, ond'egli abbisogna; laddove nella coscrizione non deve altro somministrare che il soldo consueto.

3549. Sotto l'aspetto politico poi, il divario è molto più grave; poichè le truppe ingaggiate non hanno altro stimolo al combattere che l'amor della mercede; or questo amore non è sufficiente guarentigia del lor dovere, poichè è proprio degli animi vili che non sentono il pregio della libertà, il quale soltanto può indurre l'uomo a sfidare con intrepidezza la morte sul campo di battaglia.

3550. Per contrario i coscritti essendo gli stessi cittadini che brandiscono le armi in difesa della patria loro sono stimolati dall'interesse e dal dovere ad un tempo a spiegare il proprio coraggio; poichè ei riconoscono dalla patria tutti i beni civili di cui fruiscono in seno allo Stato e non possono tranquillamente goderli quando essa è in pericolo; quindi il sentimento dell'onesto e dell'utile gli spinge a difenderla con tutto l'ardore dell'animo. Ei non sono come le truppe d'ingaggio indifferenti ed estranei al destino della terra che vanno a difendere contro il nemico; ma la sorte loro confondesi con la sorte della medesima; talchè può dirsi che ei combattano per la propria difesa; or l'uomo che difende se stesso non è di sua natura più prode e non ha il maggior dei motivi che mai ne può spingere alle più difficili prove?

3551. La storia che presenta le più istruttive lezioni in fatto di politica, ben dimostra la verità che veniamo esponendo; poichè nelle sue pagine apparisce come sovente le truppe mercenarie si sono ribellate sul campo ed han rivolto le armi contro il paese che le avea assoldate; mentre i soldati del proprio paese han sempre preferita la morte al tradimento della patria. Inoltre il successo delle guerre in cui sonosi impegnate le nazioni, fu mai sempre propizio a quelle che le guerreggiarono con armi proprie, come videsi tra gli antichi nella lotta secolare tra Roma e Cartagine, e tra i moderni nella guerra d'indipendenza tra l'Inghilterra e l'America.

3552. Finalmente il governo che leva le truppe per via di coscrizione può fare un certo disegno sul numero di esse, conoscendo la cifra della popolazione dello Stato; il che non ha luogo per la leva d'ingaggio; or siffatta circostanza quanto non conferisce a ben sostenere una guerra? Nella guerra senza dubbio la fortuna ha gran parte; ma ella ha pure una ragione sua propria, la cui mercè si riduce ad un'arte che ha norme generali e costanti; or secondo l'avviso del più gran capitano de' tempi moderni, Napoleone 1., il numero degli armati è quello che decide della vittoria; quindi la coscrizione che sola permette di determinare anticipatamente un tal numero dà al governo una regola di probabilità per giudicare intorno all'esito della guerra. Riteniamo adunque la coscrizione come il modo migliore di levare un esercito.

3553. Essendo la guerra il fine per cui lo Stato ha dritto di met-

tere in piedi la forza guerresca, parrebbe che cessando quella e tornando la pace, tal forza si dovesse disciogliere; quindi gli eserciti permanenti o stanziali non potriano sussistere bene a ragione.

3554. Ma il perenne bisogno della forza armata da noi avvertito qui innanzi diminuisce il valore di questa inferenza. Le nazioni non differiscono dagl' individui sotto il rapporto delle virtù e de' vizi della loro condotta: elleno son dominate dall' istinto di avidità che le sospinge ad invadere, e quando non temano un'efficace repressione de'loro attentati, facilmente invadono; come apparisce dalle assidue conquiste fatte da un popolo sopra un altro in tutti i tempi della storia. Or essendo così le cose, è evidente che gli Stati non possono mai far senza di eserciti stanziali assolutamente; poichè in tal guisa correrebbero il rischio di trovarsi impreparati al sorger di una guerra che minacci la loro libertà e indipendenza.

3555. È vero che gli eserciti permanenti riescono assai gravosi allo Stato atteso il gran dispendio del loro mantenimento e compromettono la libertà politica e civile del popolo, perchè un governo che tenda al dispotismo può adoperarlo per istrumento delle sue usurpazioni. Ma d'altronde è da riflettere che la ricchezza del popolo non vale la sua libertà e indipendenza; laonde un sacrificio parziale della prima è ben ragionevole per mettere in sicuro la seconda.

3556. Rispetto al pericolo delle usurpazioni dal canto del potere, esso sussiste solo quando il popolo vive ancora nello stato di barbarie; poichè l'esercito che sorte dal seno del popolo istesso partecipa allora della sua ignoranza e rozzezza ed agevolmente può concorrere insieme col governo all' oppressione della pubblica libertà. Ma col progresso della civiltà il suddetto pericolo va diminuendosi ed infine svanisce, poichè il soldato civile non impugna il suo brando contro l'interesse della sua patria ed è sempre disposto a rivolgerlo contro i tiranni di essa. Sicchè l' uso degli eserciti stanziali non ripugna alla ragione politica.

3557. Questi potriano abolirsi qualora tutte le nazioni si accordassero insieme a non tenere in piede alcuna armata in tempo di pace; ma un tale accordo è una chimera, poichè la pace universale è un bel sogno. Ei bisognerebbe che tutte le nazioni godessero in grado eguale il bene della civiltà sociale; poichè allora intenderebbero tutte egualmente il dovere di rispettar mutuamente la loro indipendenza e libertà, e però non avendo un giusto timore di ingiuste invasioni potrebbero far senza di truppe stanziali. Ma questa ipotesi può servire di pabolo all' immaginazione de'semplici, e non di fondamento alla ragion de' politici; poichè è troppo lontana dalla realità.

3558. Ciò che abbiam detto dell'esercito ch'è la milizia di terra, deve intendersi maggiormente dell'armata, ossia della milizia di mare; poichè questa non serve solo a sostenere la guerra, ma ancora a proteggere il commercio ed il traffico della nazione; quindi siccome il traffico ed il commercio hanno un bisogno perenne di protezione per ispiegarsi in tutta la loro libertà e promuovere sempre più la prosperità nazionale, così non vi è dubbio che l'armata navale si debba conservare perennemente.

3559. Egli non è d' uopo dimostrare che le altre due parti della pubblica forza possano, e per dir meglio, debbano aversi ancora in permanenza; poichè il servigio dell'amministrazione sociale non può interrompersi e l'ordine pubblico abbisogna di una tutela continua; quindi invece d'insistere su tal verità, piuttosto vediamo in qual modo quest'altra forza debba levarsi nello Stato.

3560. La 1. sua parte può bene trarsi dalle milizie assoldate, poichè ella adempie un impiego sociale e richiede anche un soldo; ma l'altra parte consistente nella milizia cittadina dee formarsi di tutti i cittadini che per la loro età e condizione possano tenere le armi in difesa dell'ordine pubblico nel proprio paese. Imperocchè il mantenimento di quest' ordine tocca direttamente ad ogni membro della civil compagnia e non è ben garentito finchè la sua custodia non è affidata a quegli stessi che vi hanno un interesse diretto. Chi impugna le armi in difesa della propria vita e sostanze difficilmente smentisce il proprio dovere, poichè il dovere in lui congiungesi con l' interesse ed ispira una forza invincibile.

3561. La milizia cittadina rappresenta il popolo armato ed è il più grande ostacolo alle usurpazioni del dispotismo: questo sorge e si stabilisce soltanto in mezzo a gente vile ed abbietta che si spaventa al suono delle armi, e non può attecchire dove l' esercizio dell'armi è una ordinaria occupazione del popolo; infatti non scorgiamo nella storia che dove splende il sole della libertà civile e politica sorgon tosto le cittadine milizie per conservarne immaculato lo splendore? il loro braccio è l' unico sostegno della pace interna dello Stato, siccome lo è dell' esterna l'esercito e l' armata; quindi non è a dirsi ben costituito il governo di lui finchè la milizia cittadina e guerresca non sia bene ordinata.

DRITTI POLITICI DE' CITTADINI.

3562. La 2. parte del Dritto pubblico dello Stato si aggira intorno ai dritti de'cittadini verso il governo del medesimo — 3563. Esistenza di questi dritti — 3564. Essi non son da confondere co' dritti individuali, perchè si acquistano a cagione della società — 3565. Dichiarazione di tali dritti: 1. dritto all' istruzione civile — 3566. Massima degli assolutisti contraria al medesimo — 3567. Confutazione di essa — 3568. Conferma della confutazione per la storia — 3569. 2. Dritto alla continua direzione del governo — 3570. Importanza del medesimo — 3571. Avvertenza su i principi che abbandonano i loro popoli nel tempo del pericolo — 3572. 3. Dritto all' ajuto sociale — 3573. Conseguenza di questo dritto — 3574. Interesse del governo nel rispettarlo — 3575. Riserbo col quale egli deve procedere nella sua azione in ordine ad esso — 3576. 4. Dritto d' ispezione — 3577. Esso è una guarentigia di ogni altro dritto sociale — 3578. 5. Dritto di richiamo e di proposta — 3579. Competenza del governo in rapporto a questo dritto — 3580. Senza riconoscere tal competenza i cittadini darebbero nell' anarchia — 3581. 6. Dritto alla libera parola e discussione — 3582. Questo dritto ha i suoi limiti — 3583. La sua limitazione è il fondamento ragionevole della censura repressiva — 3584. 7. Dritto del libero concorso agl' impieghi sociali; 1. ragione di esso — 3585 e 3586. 2. e 3. ragione — 3587. Condizioni richieste al suo esercizio — 3588. La necessità di tali condizioni spiega la ristrettezza della libertà politica rispetto alla libertà civile de' cittadini — 3589. Quantunque però ristretto ne' suoi confini, il dritto summentovato distinguesi dal privilegio politico — 3590. Ingiustizia di siffatto privilegio — 3591. Il governo *castale* fondato su di esso, è dispotico di sua natura — 3592. L'Oriente ne porge la immagine più viva — 3593. Ma l' Occidente ne ha appena qualche vestigio — 3594. Le condizioni per l'esercizio del dritto agli impieghi politici e civili non debbono essere estranee al medesimo, come sarebbe la diversità del culto religioso — 3595. Questa osservazione fondasi nel dritto della libertà di coscienza.

3562. Svolgendo i poteri governativi corrispondenti a tutte le politiche funzioni dello Stato noi abbiamo esposto la 1. parte del suo dritto pubblico; quindi a compierlo interamente dobbiam discorrere i dritti de'cittadini verso il governo che formano la 2. sua parte.

3563. La esistenza di questi dritti è fuor di ogni dubbio; poichè lo Stato ha un fine, riposto nel ben comune di tutti i suoi membri quali sono i cittadini, ed il governo è istituto nel medesimo come un mezzo per conseguirlo; or l'obbligo in ordine al fine implica un dritto in ordine a'suoi mezzi come si è avvertito più volte; dunque non vi è dubbio che i cittadini abbiano de'dritti verso il loro governo.

3564. Questi dritti non sono da confondere con quelli, di cui la

conservazione e svolgimento costituisce l'oggetto proprio della civil compagnia; poichè i cittadini li acquistano a cagione della società dello Stato a cui appartengono, dove che gli altri preesistono a tal società e son dritti individuali.

3565. III. è il dritto all'istruzione civile; poichè la prima condizione per aggiungere uno scopo, individuale o sociale che sia, consiste nella cognizione di esso una co' mezzi che vi hanno uno stretto rapporto, non potendo la volontà operare rispetto al medesimo, se innanzi alla mente non ne brilli un' idea; quindi i cittadini che debbono agire sotto l'indirizzo del governo per conseguire il loro bene civile hanno il dritto di essere istruiti da lui in ordine a questo fine ed a tutto che richiedesi per il suo ottenimento.

3566. La è una falsa massima di un'infame politica il pretendere che il governo debba mantenere i sudditi nella ignoranza delle cose attinenti allo Stato; onde i medesimi non conoscendo i propri dritti non ne sentano il pregio ed astenendosi dal domandarne l'attuazione non turbino il suo riposo co'loro tumulti.

3567. Ciò suppone che i sudditi siano un vil gregge destinato a servire al Capo dello Stato come loro assoluto padrone, e può cader solo nel pensiere de'despoti; ma chi ha un giusto concetto del consorzio civile e del governo che siede in cima di esso, bene intende il dovere de'governanti d'illuminare il popolo intorno agli affari sociali; poichè essi abbisognano della sua cooperazione per ben reggere la società, e quanto più intelligente e coscienziosa la ottengono, con tanto migliore successo ei riescono nelle operazioni governative.

3568. I popoli inciviliti han sempre vinto i popoli barbari nel rispetto verso i loro governi, e per la loro civiltà han resistito più forte e più a lungo contro le rivoluzioni al di dentro e le invasioni al difuori; mentre i barbari si sono distrutti per gl'interni tumulti o sono stati ridotti in servaggio per esterne aggressioni. Quindi l'interesse e il dovere concorrono insieme a persuadere al governo di rispettare ne'sudditi il dritto all'istruzione civile.

3569. II. 2. dritto de'cittadini è quello di essere continuamente diretti dal governo nella loro azione sociale. Imperocchè lo Stato come ogni società in generale esige l'armonia di azione; or tale armonia non può aver luogo se i cittadini sieno abbandonati a se stessi, poichè non sono al centro dell'ordine civile per farvi cospirare tutte le loro operazioni: laonde è mestieri che il governo il quale è collocato in quel centro ne assuma la direzione. E questa vuol essere continua; poichè la vita della società come quella dell'individuo è riposta nell'azione; quindi finchè dura lo Stato, il governo dee dirigere i cittadini nell'operar sociale.

3570. Questo dritto è così importante che il governo per la inosservanza di esso decade dalla sua autorità; poichè l'autorità politica sussiste per il bisogno che l'azione sociale ha di essere regolata da lei; or ella diviene inutile qualora non sia adoperata a questo suo scopo; dunque allor cessa ne'cittadini il dovere di riconoscerla ed ei possono a ragione costituirsi sotto un altro governo.

3571. Questa verità dimostra la ignominia de' principi che abbandonando lo Stato nel tempo del pericolo poi accusano i suoi cittadini di alto tradimento e di fellonia, perchè in seguito della lor fuga costoro provvidero altrimenti al proprio governo: siffatti principi tradiscono ei primi i lor sudditi, lasciandoli allora che più abbisognano dell'opera loro; quindi ei dovrebbero sostenere la pena del tradimento da' cittadini traditi.

3572. Il 3. dritto è quello dell'ajuto sociale, che emana direttamente dal fine dello Stato; poichè questo è istituito per tutelare i suoi membri contro gli ostacoli che minacciano l'esercizio de' loro dritti e promuoverne lo svolgimento; dunque è evidente che i suoi membri possono giuridicamente pretendere dal suo governo ogni aiuto necessario alla loro azione, sia per rimuovere gl'impedimenti che incontrano, sia per aumentarne la estensione e il vigore.

3573. Da ciò intendesi il dovere del governo di somministrare a'suoi sudditi tutti i sussidî che loro occorrano per condurre le grandi speculazioni ed intraprese, specialmente d'industria e di commercio; poichè le loro private facoltà non bastano a sostenerle atteso la ristrettezza di esse, e richiedono assolutamente il concorso della forza sociale.

3574. D'altronde il governo ha il più grande interesse nel disimpegno di cosiffatto dovere; poichè i cittadini vedendo la sua premura nel proteggere e promuovere il loro benessere con ogni sorta di mezzi, si stringono a lui con affetto, secondano di voglia l'indirizzo di lui, ed egli acquista su di loro quella forza morale che il rende loro arbitrio e signore quasi assoluto.

3575. Senonchè a riuscire con successo bisogna che il governo intervenendo tra i cittadini per porgere ad essi il suo soccorso dimostri tutto il disinteresse e l'abnegazione possibile e non ingerisca il menomo sospetto di volgere a proprio vantaggio le loro operazioni; poichè altrimenti ferirebbe il loro giusto interesse ruinando ogni utile intrapresa e speculazione. Gli uomini agiscono con tutta la energia dell'animo, quando sanno di agire per proprio vantaggio; e per contrario rimettono di ardore allorchè sospettano di operare a vantaggio del governo, poichè non possono sostenere la sua concorrenza atteso l'immensa disparità delle forze.

3576. Il 4. dritto è quello d'ispezione, il quale importa che i cit-

tadini possono tener d' occhio l' amministrazione dello Stato per conoscere ed assicurarsi che ella rettamente proceda; poichè dal retto andamento dell'amministrazione dipende in realtà il sociale benessere; dunque non può negarsi la facoltà de' cittadini di osservare quest'andamento e sorvegliarlo.

3577. Questo dritto è una guarentigia di ogni altro dritto sociale; poichè attuandosi da' cittadini si è in grado di scorgere ogni danno che sovrasti ed ogni vantaggio che possa ridondare ad essi dal governo dello Stato, e si può di leggieri declinar l' uno e procacciar l' altro operando a proposito.

3578. Esso implica un 5. dritto, qual è quello di richiamo e di proposta; poichè ei non giova conoscere i danni e i vantaggi probabili dell'amministrazione sociale, qualora non si possano gli uni e gli altri affacciare e proporre al governo onde li pigli in considerazione ed opportunamente vi provveda; se dunque i cittadini hanno il dritto d'ispezione come un mezzo di garentire il loro interesse nello Stato bisogna convenire che essi abbiano eziandio il dritto di richiamo e di proposta.

3579. Il governo per altro è quegli che possiede l'autorità competente di esaminare i richiami e le proposte fatte a lui da' cittadini per rilevarne la giustizia e la opportunità e darvi provvedimento; poichè al potere direttivo ed amministrativo appartiene il conoscere di tutto che riguarda l'andamento del governo e dell' amministrazione sociale, e l' apportarvi le modificazioni provocate da' pubblici bisogni. Quindi se talora il governo non dà sfogo ad un richiamo o non effettua qualche proposta de' cittadini, non si vuol subito gridare all' ingiustizia; ma bisogna rimettersi alla prudenza ed equità del suo giudizio.

3580. Il contrario addurrebbe l'anarchia nello Stato; poichè è d' uopo il persuadersi che il governo civile non può riparare a tutti i mali possibili nè attuare tutti i possibili beni, stante la limitazione di ogni suo potere fisico intellettuale e morale: or quando si pretendesse che il governo soddisfaccia ad ogni richiamo e ponga in atto ogni proposta de' cittadini, il suo compito sarebbe impossibile; onde egli abbandonando a giusta ragione la società, questa rimarrebbe in preda dell' arbitrio e del capriccio della moltitudine.

3581. Il 6. dritto de' cittadini verso il governo è la libertà della parola e della discussione degli affari civili, il quale è una conseguenza immediata de' dritti antecedenti. Imperocchè senza una libera discussione non è possibile di scoprire i danni che soffre ed i vantaggi che potria addurre il governo e l'amministrazione dello Stato, come senza la libera parola non possono manifestarsi nè gli uni nè gli altri al potere perchè egli li prenda in considerazione; dunque

la esistenza de'dritti d'ispezione di richiamo e di proposta include pur quella del dritto della libera parola e discussione.

3582. Ma è da riflettere che un tal dritto ha certi confini al pari di tutti gli altri dritti sociali; quindi non più sussiste allora che diverge da questo fine o vi tende con mezzi che ne rendano impossibile l'ottenimento.

3583. E quando esso spingasi fuor de' suoi limiti, il governo a tutta ragione può accorrere alla sua repressione; poichè egli ha la missione d'impedire l'urto delle forze sociali e di mantenerle sempre in armonia, procurando che nessuna di esse esca dalla propria sfera e comprometta co' suoi eccessi l'ordine sociale. Da ciò nasce il dritto della censura repressiva riconosciuto in ogni governo civile anche il più libero del Mondo; poichè questo dritto è l'unico mezzo di trattenere la libertà della parola e della discussione in sul pendio allora che minaccia di degenerare in licenza.

3584. Il 7. dritto de'cittadini è il libero accesso agl'impieghi dello Stato, il quale è fondato in più titoli tutti evidenti. Infatti l'esercizio degl'impieghi civili procede in ragion diretta dell'interesse che hanno gl'impiegati di bene amministrarli; talchè allora può dirsi bene provveduto un impiego quando chi il sostiene non può trascurarlo senza danneggiare se stesso; or il benessere de' cittadini risulta appunto dalla retta amministrazione di tutti gl'impieghi civili; dunque è utile che i cittadini sian chiamati ad esercitarli.

3585. Il che è giusto ancora per la ragione che il libero accesso agli impieghi è una guarentigia di tutti i dritti civili che mai possano godere gl'individui dello Stato; infatti abbiam veduto a suo luogo che la partecipazione de'sudditi al potere è il miglior mezzo di garentire il retto esercizio del medesimo; or gl'impieghi non sono delle funzioni del potere sociale, ed un tal potere non traducesi in atto per l'opera degl'impiegati o pubblici uffiziali? dunque se è giusto che i cittadini abbiano una guarentigia de'loro dritti verso il governo, non vi è dubbio che ei possano giustamente pretendere un libero accesso agl'impieghi civili.

3586. Finalmente la esatta gestione di questi impieghi esige una sufficiente cognizione delle circostanze di tempo di luogo e di persona, non che una fiducia degli amministrati verso i loro amministratori; poichè l'una permette agli uffiziali di modificare la loro azione secondo le circostanze suddette, e l'altra fa che i cittadini accordino con la medesima pur la propria azione, essendo certi che quella si spieghi a loro vantaggio; or i cittadini trovandosi a costa l'un dell'altro come quelli che vivono in seno dell'istessa società conoscono agevolmente le circostanze sociali di ognuno, ed

essendo informati dell'istesso spirito atteso la comunione de' loro interessi ispiransi una vicendevole confidenza; dunque ei sono in grado di ben condurre la gestione degl'impieghi civili.

3587. Però è da notare che ogni impiego civile richiede delle condizioni generali e speciali per essere bene amministrato: tali sono la capacità morale e giuridica per le prime, ed una particolare attitudine ed istruzione per le seconde, come vedesi p. e. negl'impieghi di magistrato e di ministro. Or quando manteniamo il dritto de' cittadini di accedere liberamente agl'impieghi dello Stato, dobbiamo intenderlo di coloro tra essi che sian forniti delle suddette condizioni.

3588. Una tale avvertenza dimostra la ragionevole restrizione della libertà politica intesa come facoltà di concorrere all' esercizio de' poteri politici: questa libertà non compete egualmente a tutti i cittadini come lor compete la libertà civile, poichè questa ha per titolo il solo carattere di cittadino, laddove quella n'esige un altro il quale è costituito dalle condizioni indispensabili e sufficienti per bene adempiere lè politiche funzioni.

3589. Per tal ragione il dritto della libertà politica quantunque ristretto ne' suoi confini non ha nulla di comune col privilegio politico dato ad alcune classi di cittadini, denominate *caste*, le quali dan luogo al governo castale; poichè il detto privilegio prescinde dalla politica capacità di coloro che il godono, ed è un mero beneficio o favor personale che lor si concede. In questa specie di governo gl'impieghi sociali si riguardano come una pura e semplice proprietà delle persone privilegiate che li trasmettono per retaggio a' loro discendenti a guisa della proprietà materiale.

3590. Non fa mestieri d' intrattenersi molto per dimostrare l'ingiustizia che qui si racchiude; poichè salta agli occhi de' meno veggenti; infatti se la capacità è un requisito assolutamente necessario per adempire le funzioni politiche dello Stato, il concederle in privilegio ad una classe di persone che possono ben mancare del requisito anzidetto, e l' escluderne tutte le altre benchè fornite del medesimo, val quanto il tradire lo scopo naturale di quelle funzioni e però ledere la società che ha il dritto di essere amministrata secondo le norme della ragione politica e civile.

3591. Il governo castale in cui vige il privilegio politico, è dispotico di sua natura, ed è una invenzione del dispotismo; poichè questo per reggersi contro il popolo da lui conculcato ha bisogno di un braccio potente per combattere i suoi sforzi istintivi tendenti a ripigliare la perduta libertà; quindi invoca l'ajuto di una classe di persone che il più sovente sono gli aristocratici desiosi di conservare il loro posto superiore in società, e per mantenerle nella sua alleanza

divide con esso loro il proprio potere rendendolo ereditario e inamovibile.

3592. L'Oriente infatti ch'è la patria più antica del dispotismo ne porge la più viva immagine del reggimento castale, sovrattutto nelle Indie; dove il suo spirito è svolto a segno d'informare la pubblica opinione; laonde vedesi che gli uomini nati dal connubio di persone appartenenti a diverse caste son colpiti da pubblica maledizione e respinti dal seno del consorzio civile.

3593. Ma l'Occidente che ha sempre brillato per la libera espansione del genio nel campo del pensiero e dell'azione ad un tempo non offre dopo l'epoca del feudalismo, quasi del tutto estinto, notabili esempi di questo vizio sociale; ed in vece la libertà civile e politica vi progredisce di giorno in giorno procedendo sempre di conserva con l'incivilimento che ne racchiude in se il germe fecondo.

3594. Intorno al dritto de'cittadini di concorrere agli impieghi dello Stato vogliam notare finalmente che il governo non può annettere ad un tal concorso altre condizioni da quelle infuori che richiedonsi per bene amministrarli; il che forma un altro limite del suo potere esecutivo. Per grazia di esempio, la qualità del culto professato da'cittadini non è una giuridica condizione per ascendere agl'impieghi civili e militari; poichè essa riguarda soltanto il lato della religione; quindi bisogna attendervi soltanto nel provvedere alle cariche ecclesiastiche che dipendono in qualche modo dall'autorità politica dello Stato. Ma in tutte le altre bisogna tener lo sguardo alla sola probità e capacità politica e civile de'cittadini che vi concorrono; poichè il possesso di queste doti è una guarentigia sufficiente per la rettitudine della loro gestione, qualunque sia il culto religioso professato in buona fede.

3595. È questo un conseguente della libertà di coscienza onde dee godere ogni cittadino nello Stato, come di un dritto individuale sacro ed inviolabile a fronte dell'autorità che presiede al suo governo. E ciò basti intorno a'dritti politici de'cittadini.

DRITTO CIVILE PRIVATO.

3596. Realtà de' dritti civili privati o comunali — 3597. Riduzione de' medesimi a due dritti fondamentali — 3598. Natura del dritto di eguaglianza civile — 3599. Origine di esso dall' indole del consorzio civile — 3600. Svolgimento di questo dritto: dritto all'eguale ripartizione de' pesi sociali — 3601. Distinzione di questi in due specie, alcuni reali ed altri personali: de' pesi reali — 3602. La esenzione da' medesimi costituisce il privilegio dell' immunità reale: il governo non

può concederla a titolo di favore — 3603. Eccezione a questa legge — 3604. De' pesi personali — 3605. La esenzione da' medesimi forma il privilegio dell' immunità personale — 3606 e 3607. Questa ammette maggior numero di eccezioni; esemplificazione delle medesime — 3608. L' eguaglianza civile è un' uguaglianza di proporzione: questo suo carattere giustifica le tasse progressive — 3609. Dritto della libertà civile — 3610. Questo pur deriva dalla natura dello Stato — 3611. Analogia del medesimo col dritto della libertà individuale, e suo svolgimento — 3612. Dritto della libertà di domicilio — 3613. Dritto della libertà di lavoro — 3614. Dritto della libertà d' industria — 3615. Dritto della libertà di commercio — 3616. Dritto della libertà di professione — 3617. Obbiezione contro il medesimo — 3618. Risposta all' obbiezione — 3619. Dritto della libertà di opinione — 3620. Dritto della libertà della parola — 3621. Dritto della libertà di discussione — 3622. Dritto della libertà d' insegnamento — 3623. Dritto della libertà religiosa — 3624. Risposta ad un' obbiezione in contrario — 3625. Questo dritto non è la causa degli scismi in fatto di religione — 3626. Fine del Dritto civile privato.

3596. Oltre i dritti verso il governo che nascono dalle loro relazioni politiche, i cittadini come membri dello Stato hanno ancora de' dritti l' un verso l' altro, nascenti dalle loro relazioni private o comunali. Infatti ogni dritto sociale è un mezzo che serve all' ottenimento del fine sociale; or questo fine per conseguirsi richiede non solo l' azione vicendevole del governo rispetto a' sudditi e de' sudditi rispetto al governo, ma quella altresì di un suddito in rapporto all' altro, poichè risulta dall' operare armonico e concorde di tutti gli associati; dunque è innegabile che i cittadini abbiano de' dritti l' un verso l' altro per cagione della società a cui appartengono; e questi sono propriamente i dritti civili privati o comunali. Noi li esporremo brevemente del pari che abbiam fatto intorno a' dritti politici nella precedente lezione.

3597. Tutti i dritti privati de' cittadini nello Stato possonsi ridurre a due che sono fondamentali, cioè a' dritti di eguaglianza e di libertà civile; talchè esplicandoli in quella estensione che permette un Corso elementare di Filosofia del Dritto noi offriremo un saggio bastevole del Dritto civile privato.

3598. Il dritto di eguaglianza civile importa che i cittadini possano giuridicamente pretendere l' uno in faccia all' altro di essere considerati egualmente e senza distinzione di sorta rispetto alla legge civile; talchè questa dee concedere a tutti egualmente e indistintamente la sua protezione e il suo favore.

3599. Esso deriva dalla natura del consorzio civile; poichè questo ha per iscopo il ben comune, cioè il bene di tutti i cittadini; dunque tutti hanno una legittima pretensione al favore ed alla pro-

lezione della legge che spiega la sua autorità per farlo conseguire.

3600. Ciò posto, osserviamo che il fine civile al pari di ogni altro fine non può conseguirsi senza l' uso di alcuni mezzi dal canto degli stessi cittadini; or questi mezzi debbono essere da loro somministrati in comune ed egualmente, poichè comune è il lor fine e sussiste egualmente per ciascuno di essi; quindi nasce il dritto all' eguale ripartizione de' pesi dello Stato tra tutti i cittadini.

3601. Questi pesi sono di due specie, alcuni reali ed altri personali. Quei della 1.ª specie consistono per la maggior parte nelle tasse o ne' balzelli che impone il governo per sostenere le spese dell' amministrazione civile: essi debbono gravitare su tutti egualmente, poichè hanno per oggetto il bene comune che sorge dal retto andamento di quella amministrazione. Niuno adunque può andarne esente senza lesione della giustizia sociale.

3602. La esenzione da questi pesi costituisce la immunità reale ch' è un vero privilegio: lo Stato non può concederla a titolo di favore, poichè egli non può violare alcun dritto de' cittadini, ma invece dee proteggerli e garentirli con la sua autorità. Quella parte de' tributi sociali da cui si sgravi un cittadino, ricade su tutti gli altri i quali vengono in tal guisa aggravati da un maggior peso senza riportare un maggiore vantaggio; quindi la concessione di un favore all' uno è un pregiudizio per gli altri. Or qual legge può autorizzare cosiffatta ingiustizia?

3603. L'unico caso in cui lo Stato può concedere l'immunità reale ad un cittadino è quando costui si è renduto benemerito del medesimo per qualche illustre servigio che sia tornato a comune vantaggio: quel privilegio è allora un giusto compenso fatto alla sua virtù e non riesce affatto odioso nella pubblica opinione. Imperocchè il maggior peso che soffrono i cittadini per tale immunità è lor compensato dal bene partorito da quel servigio che n'è il titolo; e d'altronde ognun di essi può legittimamente aspirare all' istesso premio praticando l'insigne virtù alla quale concedesi; quindi non ledesi in modo alcuno l' uguaglianza civile.

3604. I pesi della 2.ª specie sono le cariche onerose che i cittadini debbono amministrare gratuitamente nello Stato per ispirito di carità civile, quali sono p. e. le cariche municipali o comunali, ed il peso della milizia. L' uno e le altre son pure intesi al comune benessere di tutti i cittadini, e non si possono trasandare senza un danno generale; dunque è giusto che tutti egualmente li sostengano.

3605. La esenzione da' medesimi forma l' immunità personale ch' è pure un privilegio civile: la concessione di essa guardata in generale si risente dell' istessa ingiustizia che abbiamo scorta nell' immunità reale, poichè lede egualmente la civile eguaglianza de'

cittadini. Ma ella ammette un maggior numero di eccezioni ragionevoli.

3606. A dichiarare un tal divario notiamo che i cittadini in virtù del dritto della libertà civile che or ora discorreremo possono abbracciare nello Stato qualsiasi professione che sia onesta ed utile insieme, ubbidendo alla propria naturale vocazione; or alcune di siffatte professioni non son compatibili con l' esercizio di certe cariche onerose, come apparisce chiaramente dalla professione religiosa incompatibile con la milizia; quindi è naturale che chi si dedica alle medesime, vada esente da tali cariche e però goda un'immunità personale.

3607. Questa immunità conceduta per tal ragione è sgombra di ogni ingiustizia; poichè le professioni a cui annettesi essendo libere ed aperte egualmente a tutti i cittadini, tutti possono egualmente goderne consacrandosi alle medesime. L' istesso è a dire dell'esenzione dalla milizia onde fruiscono i figli unici assoluti o relativi delle famiglie: essa non solo è giusta, perchè godibile da ogni cittadino che trovisi nell' accennata condizione sociale, ma è ancora utile anzi necessaria all' intera società; poichè garentisce la vita di lei prevenendo la estinzione delle famiglie che sono il semenzajo dello Stato.

3608. Pria di lasciare l' articolo dell' eguaglianza civile è d'uopo il riflettere che dessa è un'eguaglianza geometrica o di proporzione, la quale importa che i pesi del consorzio civile si ripartiscano tra i cittadini non già in parte assolutamente eguali, ma sì proporzionali a' vantaggi che ei ne traggono. Imperocchè i cittadini non percepiscon tutti assolutamente l' istesso vantaggio dall'opera protettrice e benefica dello Stato; infatti il proprietario di vaste tenute profitta maggiormente della tutela sociale che non il possessore di una modesta proprietà od un nulla tenente; dunque le spese dell' amministrazione civile ov'è compresa la tutela degl' interessi privati debbono essere sostenute dal primo in maggior proporzione degli altri; e in ciò fondasi la legge delle tasse progressive, riconosciuta dalla scienza della pubblica economia.

3609. Il 2.° dritto privato fondamentale è quello della libertà civile: esso consiste nella giuridica facoltà di operare in ordine al bene civile senza essere turbato dagli altri.

3610. Questo dritto si estende a tutti i cittadini indistintamente e deriva pure dall'indole dello Stato, come il dritto della civile eguaglianza. Infatti gli uomini vengonsi associando nello Stato per conservare tranquillamente ed isvolgere i propri dritti individuali all' ombra della sua autorità e per l'opera comune di tutti a vantaggio di ciascheduno; or da ciò conseguita evidentemente che niuno di

essi debba essere impedito dagli altri nella sua azione, ma che invece ne debba essere ajutato, finchè tale azione converge al detto scopo; quindi ognuno è fornito della civil libertà nel senso or designato.

3611. Questo dritto è molto analogo all' altro della libertà individuale, da noi mentovato nella 1. Parte del nostro Corso; anzi è quel dritto istesso riconosciuto e garentito in ogni cittadino da tutta la loro società; laonde ha la sua medesima estensione e noi possiamo agevolmente esplicarlo richiamando alla memoria ciò che ivi fu notato a proposito del suo svolgimento. E per fermo, il cittadino ha nello Stato la libertà fisica intellettuale e morale ch' è di un' ampiezza pressochè indefinita e comprende ogni dritto civile. La libertà fisica contiene i dritti della libertà di domicilio, di lavoro, d' industria, di commercio e di professione, che si rapportano allo sviluppo della fisica attività.

3612. In virtù del 1. di questi dritti il domicilio del cittadino è sacro ed inviolabile quanto la personalità di lui medesimo, poichè è una condizione essenziale della sua vita: l'uomo non può sussistere che ne' confini dello spazio atteso l'elemento corporeo del suo essere; quindi la sua libertà di operare è inseparabile dalla libertà di sua dimora. Ed i Codici delle nazioni civili han sempre riconosciuto questa verità sociale; laonde ognun di essi ha garentito espressamente a' cittadini la inviolabilità del domicilio. Questo dritto include ancora le facoltà di cambiare il domicilio e fissarlo sia in un'altra contrada dello Stato, sia fuori del medesimo, senza perdere per tal cambiamento i dritti civili e politici; poichè questi dritti son personali, e però debbono godersi da' cittadini in ogni luogo ove li possano esercitare. Quindi intendesi la legittimità dell'emigrazione: questa può vietarsi in due soli casi; 1. quando alcuno siasi obbligato espressamente o tacitamente ad un servigio personale verso lo Stato od i membri di lui; 2. allorchè abbia commesso un delitto che autorizzi il governo a limitarne la libertà con la pena del carcere o dell' esiglio; poichè nell' una e nell' altra circostanza la libertà soffre una giusta restrizione dall' istessa legge che la garentisce.

3613. Il dritto della libertà di lavoro non è meno splendido: il lavoro è una necessità per l' uomo individuale e sociale, poichè l'individuo e la società non sussistono che a condizione di esso. Il lavoro rappresenta l' azione fisica dell' uomo; or quest' azione forma la essenza della vita umana fisicamente risguardata e n' è l' unico sostegno durante tutto il periodo della sua esistenza; laonde la libertà del lavoro si rannoda direttamente al dritto di vita e di conservazione dell' nomo, e però è incontrastabile nel cittadino che entra in seno della civil compagnia primariamente per conservarsi.

3614. La libertà dell' industria è una conseguenza della libertà

del lavoro, poichè l'industria è un genere di lavoro che ha per oggetto di ridurre le cose necessarie alla sussistenza ed agli agi della vita in una forma conveniente ad appagare i suoi bisogni; quindi la importanza del suo dritto ne' cittadini non ha mestieri di un'apposita dimostrazione. I cittadini individualmente considerati non possono da se soli coltivare la industria, perchè niun di essi ha tutte le attitudini naturali che occorrono per compire tutta la serie delle operazioni che il suo esercizio richiede; dunque è assolutamente necessario che ognuno rispetti la libertà dell' industria degli altri, onde tutti riescano all' intento del proprio lavoro profittando dell' industria comune.

3615. Il commercio è il compimento dell'industria, poichè pone i prodotti della medesima a disposizione di tutti i cittadini: costoro per mettersi di accordo nella loro azione debbono venire a contatto l' un dell'altro e scambiarsi reciprocamente i loro servigi individuali; dunque il commercio il quale propriamente consiste in siffatto concambio, è per loro di un bisogno indispensabile. Quindi intendesi il valore del dritto della libertà di commercio che compie il dritto della libertà del lavoro.

3616. Il cittadino ha nello Stato pure il dritto della libertà di professione; poichè egli come individuo del genere umano ha un fine speciale a lui segnato dall' Autore della Natura, il quale gli largisce una speciale attitudine acciocchè il possa agevolmente adempiere. Questa attitudine determina la vocazione individuale dell'uomo e lo dispone alla scelta della sua professione; perciò abbisogna della più ampia libertà come di un mezzo indispensabile al suo svolgimento. Or l' uomo entrando nello Stato ha d' uopo di conservare tal libertà, poichè egli vi entra per rendersi più agevole l' ottenimento del proprio fine; quindi dev' esser libero nella elezione e nell' esercizio della sua professione.

3617. Contro questo dritto privato del cittadino opponesi che l' ordine della civil compagnia non può sussistere senza la distinzione de' compiti e delle professioni sociali che vogliono comporsi in gerarchia; laonde non pare che i suoi membri possano legittimamente pretendere alla libertà di professione che ripugna al detto ordine.

3618. Ma tal difficoltà proverebbe nel solo caso che il consorzio civile fosse naturalmente regolato dal caso nella sua esplicazione; il che non si accorda con la origine sua. Questo consorzio ha la sua prima cagione nell' atto creatore di Dio il quale forma gli uomini alla società dando loro tutte le condizioni possibili per mantenersi nella medesima; e tra queste condizioni bisogna annoverare la diversità delle attitudini naturali. Esse variano grandemente da indi-

viduo ad individuo non meno che le loro fisonomie e li costringono ad eleggere una speciale condizione di vita, che forma un'arte od una professione speciale, da cui non possono dipartirsi senza incontrare degli ostacoli continui ed insormontabili; quindi avviene che l'ordine sociale si regge in mezzo alla più estesa libertà de' cittadini, e non che venir manco la esplicazione della società, ella per tal ragione viensicompiendo in maggior proporzione. Sicchè il dritto mentovato è incontrastabile.

3619. La libertà intellettuale si spiega per la libertà dell'opinione, della parola, della discussione e dell'insegnamento, ed è in ciascuno di questi rami una materia di dritto civile. Infatti la libertà del pensiero è la radice della libertà di azione, poichè l'azione procede dal pensiero ed è come l'attuazione di esso: or ogni cittadino dev'esser libero in faccia agli altri i quali nonche impedirlo in alcun modo deggiono accordarsi con lui nel loro operare, consistendo nell'armonia l'azione sociale; dunque ognuno vuol essere libero nella sua opinione che rappresenta la determinazione del proprio pensiere.

3620. Questa libertà figlia quella della parola; poichè la parola è il mezzo per manifestare il pensiero; or non vi ha dubbio che il dritto in ordine a un fine si estenda a' mezzi che essenzialmente occorrono per conseguirlo; dunque il dritto della libertà di opinione include pur quello della libertà della parola.

3621. L'istesso è a dire dell'altro dritto della libertà di discussione; poichè questa è il più efficace strumento della esplicazion del pensiero. Ogni dritto relativo alla facoltà di pensare discende dalla verità che ne forma l'oggetto, ed ha per iscopo la cognizione di essa; or la libera discussione è quella che pone il pensiero in grado di conoscere la verità nella sua purezza, e dissipa gli errori che ordinariamente l'ingombrano innanzi all'umano intelletto; quindi non può ricusarsi a' cittadini che hanno il dritto della libertà di pensare.

3622. La libertà dell'insegnamento in fine costituisce il più splendido de' dritti civili; poichè i cittadini debbono concorrere l'un con l'altro ad illustrare le proprie intelligenze, acciocchè possano accordarle insieme nel riconoscere l'istesso vero e produrre l'intellettuale armonia ch'è uno de' fattori sociali; or come ciò saria possibile a conseguire se ciascuno di essi non che attendere alle dottrine che gli altri gli suggeriscono per insinuarle nel suo animo e così generare in lui l'accordo della convinzione, invece ne impedisse l'insegnamento? Senza l'armonia d'insegnamento è vano lo sperare l'unità della mente sociale; dunque tutto che conferisce a siffatta armonia è materia di un evidente diritto; or chi mai può dubitare che l'insegnamento per riuscire all'armonia deggia esser li-

bero, onde la verità dispiegandosi da tutti i lati apparisca nella sua pienezza e soggioghi in tal guisa tutte le menti? non vi ha per conseguenza alcun dubbio intorno al dritto del libero insegnamento.

3623. La libertà morale de'cittadini si spiega segnatamente nel culto religioso che in se comprende tutta la disciplina morale, e però il dritto relativo a tal libertà si attua in quello della libertà religiosa. Il cittadino non può certamente pretendere al dono dell'inerranza ch'è tutto sovrannaturale ed a stento si riconosce nel Capo supremo della religione; dunque non gli è lecito d'imporre il proprio culto agli altri cittadini violando la libertà della loro coscienza. Or ciò vuol dire in altri termini che ogni cittadino è libero nella professione del culto religioso e che perciò ha il dritto della libertà religiosa.

3624. È vano il combattere questo dritto col pretesto dell'anarchia alla quale esporrebbesi lo Stato in materia di religione; poichè l'anarchia di ogni genere non deriva dalla giuridica libertà, ma sì dal dispotismo. Infatti la fede religiosa muove primitivamente dall'influsso del vero ch'è il proprio suo obbietto; or questo vero è unico e solo come Dio col quale convertesi in sostanza; quindi la fede allorchè segue le sue naturali e spontanee aspirazioni conduce all'unità.

3625. Gli scismi che han lacerato la società religiosa dal tempo in cui prevalse la libertà di culto sono da ascrivere all'azione di altre cause, quali furono specialmente lo spirito di reazione dell'autorità politica contro la prepotenza esercitata dal Clero, e quello di ambizione in certi uomini che vedevano nel potere religioso un ostacolo potente a' lor disegni. Il che viene confermato dalla storia; poichè dopo essersi riconosciuto il principio della libertà religiosa per il trattato di Wesfalia il furore dello scisma si è di giorno in giorno raffreddato negli animi de' dissidenti, e costoro vannosi successivamente accostando al seno della Chiesa da cui si separarono nell'eccesso del lor delirio. D'allora in poi il Mondo non è più infestato dalle orribili guerre di religione, e la fede ha ripigliato le pacifiche sue conquiste progredendo del pari che la civiltà in mezzo agli Stati.

3626. Sicchè il dritto della libertà civile sussiste in tutta la sua estensione all'ombra della legge che il garentisce con la sua autorità, e noi con la sua esplicazione diam termine al Dritto civile privato, perchè esso congiunto coll'altro dritto dell'eguaglianza civile qui pure abbozzato n'è la somma ed il compendio.

DRITTO INTERNAZIONALE.

3627. Gli uomini non possono tutti riunirsi in una sola e medesima società esteriore; quindi nasce la distinzione degli Stati — 2628. Gli Stati, benchè indipendenti l' un dall' altro, han pure de' rapporti morali e giuridici tra loro — 3629. Importanza di tali rapporti — 3630. Ella è ben dimostrata dalla storia civile e politica delle nazioni sia barbare — 3631. Che incivilite — 3632 e 3633. I trattati non bastavano a garentire la pace e l' interesse delle medesime — 3634. Il difetto del Dritto internazionale fu la cagione della loro infelicità e distruzione — 3635. Questo dritto fu importato dal Cristianesimo nel Mondo politico — 3636. Conferma storica di tal verità — 3637. Il suo riconoscimento è tornato a gran vantaggio dei popoli — 3638. Questi sonosi avvicinati tra loro all' ombra di quel Dritto, ed hanno assicurato la propria indipendenza e libertà — 3639. Hanno esteso in grandissime proporzioni la loro industria e il lor commercio — 3640. Ed han mitigate le leggi della guerra, conoscendo il vero suo fine — 3641. Al riconoscimento dell' istesso Dritto deè riferirsi l' origine della Diplomazia — 3642. Questa istituzione è l' inizio della società delle genti — 3643 e 3644. Ella rende più rare le guerre — 3545. Ma a sortire il suo fine dee fondarsi nella teorica del Dritto Internazionale — 3646. Questo bisogno nasce dalla sua imperfezione attuale — 3647. E dall' importanza delle relazioni che ella dee regolare — 3648 e 3649. Il Dritto internazionale vuole appoggiarsi da un lato sulla scienza del Dritto universale — 3650 e 3651. E dall' altro sulla osservazione de' fatti e degli usi delle nazioni — 3652. Quindi sarò esposto con metodo razionale e storico insieme.

3627. Lo Stato come società particolare non può racchiudere nel suo grembo tutto il genere umano; poichè esso ha per elemento essenziale l'armonia d'intelligenze e la concordia di volontà delle persone che il compongono; or siffatta concordia ed armonia non può attuarsi tra tutti gli uomini viventi nella distesa indefinita dello spazio; poichè essi dopo la dispersione falegica son divisi per linguaggi per stirpi e per situazioni geografiche; le quali cose impediscono la loro unità intellettuale e morale, almeno durante il tempo che la loro civiltà non sia totalmente compiuta. Quindi formano diversi Stati ciascun de'quali ha la sua propria autonomia.

3628. Però, sebbene questi Stati come autonomi siano indipendenti l'un dall'altro, pure han tra loro delle mutue relazioni giuridiche e morali, degne del più grande rispetto innanzi alla ragione. Imperocchè i cittadini di uno Stato, considerandosi sotto un punto di veduta razionale, non sono del tutto estranei rispetto a quelli degli altri Stati: gli uni e gli altri sono individui dell'istesso genere

umano e per tal ragione hanno un comune destinato e sottostanno ad una legge comune che loro il segna, qual è appunto la legge naturale; quindi han dritti e doveri scambievoli, nel cui esercizio e compimento non che opporsi a vicenda degli ostacoli, debbono invece aiutarsi a vicenda, siccome gli uomini nello stato individuale.

3629. Tali dritti e doveri non sono di lieve momento; poichè ognun di essi è un mezzo assolutamente necessario ad ogni Stato per conseguire il naturale suo fine; or vi può essere mai dubbio che gli Stati, siccome combattendosi l'un l'altro si possono rendere impotenti, così l'un l'altro aiutandosi possono diventare più capaci all'ottenimento del medesimo? dunque dal modo in cui si compiono quei doveri e diritti reciproci dipende nientemeno che la destinazione delle genti che certo ha in se la maggiore importanza del mondo.

3630. La storia universale de' popoli pone tal verità nella più splendida luce; poichè la serie delle loro vicende vi si dimostra nella più stretta connessione con le fasi del Dritto internazionale. I popoli sono stati mai sempre in qualche rapporto di comunicazione tra loro, e secondo che hanno più o meno riconosciuto le massime di questa disciplina, ne han riportato un maggiore od un minore vantaggio. Infatti durante tutto il periodo della storia antica che termina all'avvenimento del Cristianesimo le relazioni morali e giuridiche delle nazioni furono poco o nulla conosciute e praticate, ed elle vissero nella più infelice condizione possibile; ognuna di esse considerava tutte le altre come nemiche e la conservazione dell'una faceasi dipendere dalla distruzione delle altre. Il dritto della guerra era feroce; il vinto cessava giuridicamente di vivere innanzi al vincitore; e la schiavitù in cui riducevasi al grado di muto animale, consideravasi come una mitigazione del proprio dritto ed una specie di generosità verso di lui.

3631. Nè crediate che ciò avea luogo soltanto in mezzo a nazioni barbariche; poichè il vediamo praticato ancora presso quelle che ottennero il nome di più incivilite, quali furono certamente le repubbliche della Grecia e di Roma. Le greche repubbliche tendevan tutte al mutuo sterminio, e se per qualche tempo si rispettarono a vicenda, ciò accadde per la necessità ben sentita di riunirsi tra loro e congiungere le forze per difendersi contro il nemico esteriore, siccome addivenne a' tempi delle guerre contro la Persia. Ma cessato un tal pericolo osteggiaronsi a guisa de' barbari e cercarono di mantenere la propria potenza distruggendo le altre, come videsi tra le repubbliche di Sparta di Atene e di Tebe.

3632. È vero che elle discendevano a trattati per garentire la

pace e tranquillità comune; ma il valore de' loro trattati dipendeva tutto dalla forza e dall'interesse delle parti; talchè violavansi ognora che l'una o l'altro il consentivano, senza tema di veruna ingiustizia.

3633. La repubblica di Roma non può vantare un rispetto maggiore del Dritto internazionale, quantunque avesse la riputazione di esser più giusta. Ella mercè il Dritto feciale parve di apportare un temperamento alla ferocia della guerra, poichè la intimava dopo aver domandato pacificamente e non ottenuto dal nemico la soddisfazione de' torti che n'era il motivo; ma eran queste pure e semplici solennità da cui non istimavasi vincolata realmente. Il Senato consigliavasi col solo interesse nel deliberare intorno a' patti convenuti col nemico e credea giusto di serbarli o di romperli secondo che tornavano a pro o a danno dello Stato, salvando l'apparenza della giustizia con mille ripieghi e sutterfugi. Ne sia testimonio la sua condotta nell'affare tra il console Postumio e Ponzio, Generale de' Sanniti: il Senato non riconobbe i patti della resa del proprio esercito, quantunque rogati dall'autorità di quel console. L'istesso apparisce evidentemente dal fatto della distruzion di Cartagine da lui decretata, quantunque l'infelice repubblica serbato avesse tutte le più onerose condizioni a lei imposte.

3634. Sicchè il Dritto internazionale non fu riconosciuto che poco o nulla dalle antiche nazioni; or qual fu il destino delle medesime? La loro memoria è appena registrata nelle pagine della storia: elle furono l'una dopo l'altra distrutte col ferro da una nazione più forte, ovvero ridotte in servitù della medesima. = *Nationes in familiis habemus* =, dicea lo storico di Roma che ha esposto profondamente la sua politica.

3635. Il Dritto che pigliamo a trattare fu introdotto nel Mondo dal Cristianesimo. Ed in vero, il suo principio si fonda nell'unità del genere umano; poichè gli uomini soggiacciono all'impero della medesima legge, ch'è la legge naturale, a cagione dell'ingenita lor dipendenza dal suo Autore ch'è Dio: dunque l'unità di Dio e dell'origine di tutto il genere umano da Lui è quella che serve di fondamento ad una legislazione universale e comune, sorgente di tutte le relazioni morali e giuridiche sia individuali che sociali. Or gli Stati essendo composti di umani individui e formandosi per proteggere ed ampliare le loro naturali relazioni improntano la propria autorità dall'istessa legge universale che le crea e presiede alla conservazione e svolgimento di esse; dunque il Dritto che li regge in comune si radica nell'istesso principio. Or non vi è dubbio che la luce del Cristianesimo fu quella che rivelò agli uomini un tal principio e lo diffuse in sulla Terra; dunque il Dritto internazionale è un portato

della civiltà cristiana. Esso fu indotto la prima volta nel dominio della scienza da' Padri della Chiesa, e poi ridotto in sistema dalla penna di scrittori cristiani, come si pare dalla pubblicazione del primo suo trattato per Ugone Grozio. Questo insigne giureconsulto del genere umano fu il primo a bandire le leggi della guerra e della pace che innanzi a lui riducevansi al puro dritto della forza, e dopo lui le nazioni di Europa che eransi formate a civiltà sotto l'influsso dell'Evangelio le hanno riconosciute per un intimo convincimento.

3636. Un tal fatto non è a dire quanto sia tornato vantaggioso ai popoli nel mutuo loro contatto; poichè la vita di essi ha ricevuto un nuovo indirizzo e si è profondamente trasformata: il loro stato naturale si è conosciuto esser quello della pace, e la guerra un mezzo ordinato alla conservazione od al ristabilimento di questa. Quindi la ragion della guerra si è convertita nella ragione della giustizia; il guerriero si è posto al servigio del dritto; le armi che pria erano strumenti di oppressione, son divenute ministre di civiltà, e l'uomo che le brandisce ha potuto acquistare un titolo di vera gloria al cospetto della ragione.

3637. La introduzione del Dritto internazionale nel Mondo ha stretto i popoli con nuovi legami e data origine ad un'associazione grandiosa che si va successivamente svolgendo ed è destinata a ricomporre l'unità del genere umano riducendolo ad una sola famiglia: tal'è appunto la società delle genti. Imperocchè i popoli conoscendo che una legge universale presiede alla conservazione de'loro rapporti sonosi avvicinati in fra loro con mutua confidenza ed amore, e nonche impiegare le proprie forze a distruggersi l'un l'altro come i popoli antichi e barbari, le hanno invece applicate a giovarsi a vicenda, e da siffatta applicazione è risultato un immenso vantaggio.

3638. Infatti ogni popolo all'ombra del Dritto internazionale può vivere tranquillo e sicuro della sua indipendenza e libertà ed attendere allo sviluppo della sua grandezza dentro i limiti del suo territorio; poichè se alcuno di essi giacente ancora in seno alla barbarie o spinto da immoderata ambizione minacci la pace degli altri e tenda a conquistarli, destasi in costoro il sentimento del dritto violato, ei si stringono in lega contro il nemico comune ed il combattono in sino a che l'abbian ridotto nell'impotenza di offendere.

3639. All'ombra del Dritto medesimo l'industria e il commercio han preso sì grandi proporzioni che non vi ha sorgente di naturali ricchezze, non un angolo della Terra finor conosciuta il quale non sia usufruttato dagli uomini: anche in mezzo allo strepito dell'armi ed al rombo del cannone l'industriale e il commerciante è ga-

rentito nell'esercizio del proprio lavoro e del traffico e non ha da temere gran fatto de' disastri della guerra.

3640. La guerra non è più una lotta da uomo ad uomo la quale debba finire con lo sterminio di una delle parti belligeranti, siccome accadeva nell'antichità ed accade ancora tra alcune tribù di selvaggi che vivono al Mondo; ma s'impegna soltanto tra i governi delle nazioni, talchè i cittadini non son risponsabili delle sue conseguenze e son rispettati dal nemico nella proprietà e nella vita. Il suo teatro è fuori delle città nell'aperta campagna o in sul mare ove solamente le armate debbono guerreggiare tra loro; laonde non è più accompagnata da quelle ruine e terribili calamità che fan fremere il cuore a chi legge la storia de' tempi anteriori a quest'epoca. La sua ragione esclude adesso ogni mezzo immorale od iniquo come l'avvelenamento delle armi o de' viveri, la diffusione di contagi e l'invito al tradimento od all'uccisione occulta di personaggi importanti dell'oste nemica. Dunque è evidente il progresso che han fatto le nazioni sotto la tutela del Dritto internazionale.

3641. Dal sentimento comune di questa verità è surta la più nobile istituzione de' popoli civili, intesa al mantenimento di un tal Dritto, qual'è appunto la Diplomazia. Essa comprende tutte le persone incaricate della conservazione de' rapporti internazionali tra gli Stati, come sono gli ambasciatori, gl'inviati, i ministri plenipotenziari, ed altri agenti di simil genere. I quali spedisconsi da uno Stato in un altro, ove risiedono in permanenza o trattengonsi solo per qualche tempo, per rappresentare e difendere gl'interessi del primo.

3642. Questa istituzione è l'inizio della società universale, testè menzionata, la quale dee comporre di tutti i popoli una sola famiglia; poichè ognuno degli Stati che la possiedono ha presso di se i rappresentanti di tutti gli altri e può mercè loro deliberare e risolvere intorno agl'interessi comuni, essendo ciascuno di essi investito dal proprio sovrano dell'autorità competente a siffatto scopo. Così scompariscono le distanze che dividono i popoli; i loro sovrani possono mantenere un'assidua comunicazione ed una stretta corrispondenza l'un con l'altro, senza abbandonare la propria residenza ed esporre i propri sudditi al danno conseguente da un tale abbandono.

3643. Invigilando attentamente sull'ordine internazionale i diplomatici possono scoprire in sul nascere i disordini capaci di perturbarlo, e col senno dell'opera loro prevenirne lo scoppio od impedirne il progresso; quindi troncano dalle radici il male della guerra. Gli Stati odiano per istinto la guerra, poichè ne sentono tutto il peso anche allora che riescono a vincerla; quindi se talvolta vi

s'impegnano imprudentemente,ciò interviene,perchè frantendono le ragioni della giustizia intersociale. Or qual mezzo è più idoneo della diplomazia a dileguare i malintesi tra uno Stato ed un altro e conservare in tal guisa la loro armonia?

3644. Quando le guerre sono eccitate dallo spirito di ambizione e di conquista, l'autore di esse s'impromette la vittoria pensando che i popoli da lui aggrediti saranno impotenti a respingerlo perchè deboli o impreparati. Or l'arte diplomatica è attissima a prevenire od almeno a cessare queste guerre; poichè i suoi agenti tenendo d'occhio il sovrano dello Stato ambizioso in tutte le sue operazioni, di leggieri discoprono le inique sue mire ed avvisandone i propri sovrani li mettono in grado di opporgli una valida resistenza, quando pure non giungano a disarmarlo, mercè i debiti preparativi. Sicchè la diplomazia surta dopo il riconoscimento del Dritto internazionale è la più utile delle istituzioni destinate a mantenerlo.

3645. Ma ella come pratica disciplina che intende a regolare le relazioni internazionali suppone la scienza delle medesime e ne'suoi pronunziati s'ispira e deve ispirarsi; poichè ogni arte, avendo per subbietto l'azione, è mestieri che muova dall'idea che n'è il principio e la norma; quindi l'esistenza della diplomazia non iscusa lo studio del Dritto delle genti nella sua parte speculativa.

3646. Tanto più che la medesima diplomazia come ogn'istituzione nascente o poco adulta, è maculata di qualche vizio od imperfezione fondamentale che durando nel suo dominio non potrebbe a meno di ritardare il corso delle nazioni verso il compimento de' loro destini; tal è, per esempio, la consuetudine di decidere in un congresso degli affari propri di un popolo senza l'intervento di lui, come accadde in quello di Lubiana e di Tropavia rispetto a'popoli d'Italia.

3647. I diplomatici discutono le più ardue e momentose quistioni della politica, e le loro decisioni influiscono sui maggiori interessi dell'Umanità; quindi l'arte loro ch'è la più sublime di tutte richiede lo studio più profondo ed accurato della scienza da cui dipende.

3648. Questa scienza non è il frutto di semplici osservazioni e notizie di fatti, ma sì il portato delle più dotte speculazioni del filosofo che piglia a contemplare il destino de'popoli risguardandoli nelle più vaste relazioni che sia possibile. Essa è un ramo della Filosofia del Dritto intersociale, siccome avvertimmo a suo luogo ed ha la più ampia estensione di tutti; poichè il subbietto in cui versa una branca scientifica è quello che determina la sua estensione; or le più vaste società che abbian luogo nel Mondo dopo la Chiesa universale, son certamente le nazioni, e quella che sorge dall'as-

sociazione di esse, è la più estesa che mai possa concepire la mente dell'uomo; quindi il giure internazionale come quello che regola la società delle genti, ha la massima ampiezza.

3649. Ciò posto, è innegabile che nello studio di esso bisogna elevarsi col pensiero alla considerazione de'più alti principî della giustizia sociale per vedere com'ei discendano nel campo dell'azione e possano servire di regola all'operare de' popoli che sono o vengono in mutuo contatto tra loro.

3650. Tuttavia il bisogno delle dotte speculazioni non dimostra la inutilità della osservazione de' fatti e delle consuetudini serbate dalle nazioni, sovrattutto da quelle che risplendono per qualche grado di civiltà. Imperocchè in quanto a' fatti, il giure delle genti è una scienza indirizzata all'azione; or quale azione può mai guidarsi con felice successo senza attendere alle circostanze di fatto in cui bisogna compirla? L'azione non è una idea, ma un fatto, il quale ha nella idea solo il primo principio e l'ultimo fine; ma poi dipende da mille altre cause nella sua esplicazione, che non sarebbero dispregiate senza il rischio di farla abortire; quindi lo studio del Dritto internazionale non vuol restringersi nella pura speculazione, ma vuolsi estenderlo ancora alla storia de' popoli.

3651. Rispetto alle consuetudini poi introdotte da essoloro, è pur necessario di volgervi l'attenzion della mente; poichè i popoli del pari che gli umani individui son forniti di un'intuizione spontanea de'principî dell'onestà naturale, e quando sono inciviliti facilmente traducono la ingenita notizia di essi nella più parte degli usi e delle consuetudini con cui procedono nella loro comunicazione reciproca; ora il pubblicista dee studiarli, poichè se buoni e giusti ei li scorge, può trarne un partito per stabilire il dominio delle verità sociali che vi si acchiuggono; e se gli paiono ingiusti e dannosi, gli corre l'obbligo di emendarli richiamando alla ragione de'popoli quei veri a cui ripugnano per la confusione dell'idea che ne posseggono. Dunque lo studio del Dritto internazionale dee farsi con l'aiuto del senso speculativo e del senso pratico insieme, riscontrando continuamente le idee con i fatti, il pensiero con l'azione, e la teorica con le opportunità della sua applicazione.

3652. Noi seguiremo un tal metodo, quanto è possibile in un Corso di Filosofia del Dritto in generale, serbando il confine che distingue il giure razionale e il giure positivo delle nazioni.

DELLA NAZIONALITA' IN GENERALE.

3653. I dritti internazionali emergono dalla natura delle nazioni che ne sono il subbietto — 3654. Natura della nazione: distinzione degli elementi che la costituiscono — 3655. Nazionalità naturale, nazionalità artificiale — 3656. Connessione degli elementi della nazionalità naturale: l' unità di territorio influisce sull'unità della stirpe — 3657. come ancora sull' unità della lingua e del genio de' popoli — 3658. Conferma di questo fatto per la esperienza — 3659. L' unità del territorio è pure il fondamento della nazionalità artificiale — 3660. Principio de' confini naturali delle nazioni — 3661. Questo principio è il più atto a riconoscere la nazionalità de' popoli — 3662. Origine e svolgimento della nazionalità: famiglia — 3663. Tribù — 3664. Popolo e nazione — 3665. La personalità sociale del pari che l' individuale si radica nell' unità del genere umano — 3666. Questo dogma fu ignorato da' popoli antichi, e la sua ignoranza impedì loro di costituirsi in nazioni — 3667 e 3668. Dimostrazione di questo fatto per la storia de' popoli di Oriente — 3669 e 3670. e di Occidente — 3671. I popoli moderni e cristiani per la cognizione del dogma suddetto han potuto riconoscere il proprio carattere nazionale — 3672. Sicchè il Cristianesimo ha preseduto alla formazione delle nazionalità.

3653. Ad intendere le relazioni morali e giuridiche che intercedono tra le diverse nazioni e gettare le fondamenta del Dritto internazionale di cui formano il subbietto speciale, bisogna premettere la idea precisa della nazionalità in genere; poichè ogni relazione fondasi nella natura de' suoi termini e da essa dipende.

3654. La nazione in generale è una società composta di molti individui i quali han di comune la stirpe la lingua il genio le istituzioni ed il territorio da loro abitato; quindi consta di più elementi essenziali, alcuni di cui derivano dalla natura ed altri dall' arte. Del 1. numero sono il territorio il genio la lingua e la stirpe, la cui origine tutta naturale è fuor di ogni dubbio: al 2. poi appartengono le istituzioni ove comprendiamo il culto il governo le leggi i costumi le memorie e le tradizioni, le quali cose certamente si attengono all'opera degli uomini.

3655. Questa real differenza de' suoi elementi costitutivi c'induce a distinguere la nazionalità in due specie, l'una naturale e l'altra artificiale: la 1. è costituita dall' unità di schiatta di favella di genio e di patria, ed è la base della 2. consistente nell' unità delle istituzioni civili politiche e religiose dei popoli.

3656. I quattro fattori della nazionalità naturale formano un tutto organico e rampollano se non in tutto, almeno in gran parte, dall' unità del territorio. Imperocchè l' indole del suolo e

del clima in cui vivono i popoli ne modifica profondamente il genio la stirpe e la lingua; infatti le varietà delle stirpi risultano dalle varietà dell'organismo corporeo, e segnatamente della conformazione del cranio; del che i fisiologi danno un certo argomento nella determinazione delle medesime per via delle linee e degli angoli facciali più o meno sporgenti. Or non è indubitato ormai che la natura del suolo e del clima conferisce potentemente a variare la fisica organizzazione degli uomini? È un fatto evidente che le varie stirpi in cui distinguesi il genere umano son divise in ragione de' luoghi che occupano alla superficie del globo; poichè la stirpe bianca o caucasica è locata in Europa ed in una parte dell' Asia confinante con questa; l'altra parte è il seggio della stirpe gialla o mongolica; la stirpe nera è situata nell'Africa, la rossa in America, e la bronzina nell'Oceania. Dnnque l' unità del territorio produce l'unità della stirpe, od almanco v'influisce d'assai.

3657. L'istesso è a dire dell'unità della lingua e del genio; poichè la lingua si modifica in proporzione de' sentimenti e degli affetti che serve ad esprimere; or gli affetti ed i sentimenti degli uomini si rannodano a' loro bisogni sien morali che fisici, i quali dipendono certamente e in gran parte dal sito e dal clima. Il clima ed il sito agiscono direttamente sull'organismo corporeo, e per questo sul senso la fantasia e l'istinto; l'intelletto e la volontà poi ne risentono ancora l'influsso, poichè il pensiero e l'azione s' informano degli affetti e de'sentimenti dell'animo che lor danno un impulso ed una determinazione sensibile. Quindi il territorio variando la stirpe modifica la lingua e il genio de' popoli e costituisce con la sua individualità il precipuo elemento della nazionalità naturale.

3658. Questa verità, quasi razionale ed *a priori*, perchè dedotta da' naturali rapporti degli elementi nazionali, ha un bel riscontro nella esperienza; poichè gli uomini stanziati in una regione e viventi ognora sotto il medesimo cielo serban sempre la stirpe la lingua ed il genio nativo; per contro allorchè migrano in un altro suolo e vivono lungamente sotto altro clima in compagnia degl' indigeni partecipano al genio di essi, e dopo un lungo tratto di tempo la lingua e la stirpe loro trasformansi, come apparisce da' coloni spagnuoli ed inglesi accasati in America.

3659. L'unità del territorio è ancor la base della nazionalità artificiale; poichè questa ha con l'altra specie di nazionalità un legame strettissimo. Infatti le istituzioni sociali riflettono il genio dei popoli che le possiedono; poichè elle corrispondono a' bisogni loro, nascono con questi bisogni e durano tutto il tempo che valgono a soddisfarli bastevolmente; or il genio comprende gli affetti e i sentimenti, i pensieri e i voleri, le abitudini ed i costumi, le tradi-

zioni e le memorie; dunque, siccome tali cose formano la natura propria de' popoli, ossia la loro nazionalità naturale, così le istituzioni sociali sono un riflesso della medesima e voglionsi rapportare al suo istesso principio. Or le sociali istituzioni compongono la nazionalità artificiale; quindi non vi è dubbio che questa fondisi ancora nell' unità del territorio.

3660. Siffatta verità è il fondamento della dottrina politica dei confini naturali, per cui oggigiorno vuol giudicarsi la quistione delle nazionalità. L' Autore della Natura distinguendo le varietà specifiche del genere umano, quali sono le nazioni, e dando ad esse una fisonomia ed un tipo lor proprio, diresse invisibilmente le loro migrazioni dopo la dispersione falegica e le spinse a fermarsi ciascuna in un sito del Globo, individualmente distinto dagli altri per naturali confini, cioè per monti per mari e per fiumi; quindi per bene distinguere i popoli secondo la loro natura o il loro essere nazionale, bisogna attendere a' confini della loro posizione geografica.

3661. Dopo le invasioni moltiplici che i popoli han fatto l'un sull'altro in ogni epoca, specialmente nel medio evo, questo è l'unico principio sufficiente a determinare le nazionalità; poichè le stirpi le favelle i costumi le abitudini e le tradizioni loro sonosi alterate profondamente e pressocchè fuse insieme in modo da non potersi discernere agevolmente: quegli che son rimasti nelle istesse contrade, hanno acquistato col tempo una fisonomia un linguaggio ed un genio comune e credono di avere una patria comune nel luogo della loro abitazione, come è chiaro dal fatto de' Galli e de' Franchi, degli Italiani de' Veneti de' Liguri e de' Longobardi; quindi le varietà nazionali non si possono ben distinguere che da' naturali confini del territorio.

3662. La nazione come ogni altra società composta di umani individui, ha un'origine ed uno svolgimento per cui tende a raggiungere la sua perfezione: cerchiamo di stabilirli. Il germe della nazione è la famiglia ch'è la prima società del genere umano; poichè l'uomo creato immediatamente da Dio fu destinato a propagarsi per via di generazione; e ciò risulta all' evidenza dalla distinzione dei sessi che egli ci offre nel suo organismo, e dall'istinto che muove l'un sesso ad accoppiarsi con l'altro mercè il coniugio.

3663. La famiglia moltiplicandosi ha dato origine alla tribù che rappresenta una pluralità di famiglie spiccatesi successivamente da uno stipite comune; le quali quantunque indipendenti tra loro ed aventi ciascuna il suo capo che ne regge il governo interiore pur formano una sola società esternamente; poichè riconoscono l'autorità del patriarca, ossia del capo della famiglia primitiva, fondata

sui vincoli del sangue e sul libero consenso de'suoi discendenti. Il patriarca adempie a rispetto loro tutte le funzioni sociali religiose civili e politiche; poichè egli li istruisce nella religione domestica, compone i loro litigi, e ponendosi alla testa di essi li difende contro i nemici esteriori.

3664. Dalla propagazione della tribù surse la gente od il popolo, il quale si compone di più tribù che han di comune la stirpe il genio e le tradizioni e son raccolte in più borghi e città contermini. Stante la sua maggiore estensione, questa forma di società non ha da prima un sol centro ed un sol capo, ma è una specie di confederazione in cui ogni tribù ha una parte de'poteri sociali esercitati da'loro capi riuniti in un consiglio od assemblea. In seguito stringendosi vie più i legami dell'associazione secondo che le varie tribù intendono il pregio dell'unione sociale accrescersi in ragione della sua forza e sodezza, ognuna di esse comincia a subordinare il suo interesse particolare all'interesse comune, accorgesi che l'unità di azione è un mezzo efficacissimo di potenza e di vita, e si reputa come una parte di un solo e medesimo corpo avente un sol principio regolatore. Allora il popolo diventa nazione acquistando la personalità sociale, riposta nel sentimento della sua vita comune.

3665. Questa genesi dell'essere nazionale si riscontra nella storia del Mondo antico e del moderno, sebbene in grado diseguale; poichè la civiltà dell'uno presentava delle condizioni ben diverse dall'altra. Infatti la personalità sociale che propriamente costituisce la nazione ha l'istessa sorgente della personalità individuale nel principio di creazione e dell'unità morale del genere umano; poichè ogni umano individuo riconosce immediatamente da Dio il suo essere spirituale fornito d'intelligenza e libertà ed è destinato al medesimo fine, cioè al bene assoluto, al quale s'indirizza sotto la protezione della legge naturale; quindi il carattere personale risultante dalla libertà ed intelligenza unite insieme brilla egualmente in tutti gl'individui dell'Umanità. Ora un tal carattere non si estingue nè si altera pel fatto dell'associazione degli esseri personali sia nella famiglia e nella tribù che nel popolo e nella nazione; poichè ei si costituiscono o son costituiti in queste società a fine di conservare e perfezionare la personalità loro; quindi le tribù ed i popoli che formano gl'individui o le membra della nazione hanno una dignità personale egualmente inviolabile, e però vogliono godere di eguali dritti e meritano un'egual considerazione nel grembo della società che vengon formando con l'unirsi in nazione.

3666. Ora l'unità morale del genere umano e il principio di creazione non furono egualmente riconosciuti nel Mondo antico, quantunque fossero stati primitivamente rivelati da Dio a tutti gli uomi-

ni e consegnati alla tradizione; ma un sol popolo li riconobbe e conservò perennemente, qual fu il popolo ebreo; quindi egli solo ebbe una vera nazionalità che dura eziandio dopo la sua dispersione in tutta la Terra. Ma gli altri popoli dell'antichità separandosi dal centro della tradizione ed emigrando in lontane contrade alterarono da prima e poi dismisero del tutto quel doppio principio di associazione; infatti rimontando alle origini di quei popoli non vedesi che ognun di essi credesi autoctono, cioè nativo del paese da lui abitato, senza la menoma rimembranza della loro origine primitiva? quindi fu difficile d'assai la costituzione delle loro nazionalità, poichè ne fu scosso il natural fondamento.

3667. È vero cbe la storia antica ci offre lo spettacolo di molti popoli viventi insieme in un regno od impero vastissimo, come fu quello degli Assiri, de' Medi, de' Persiani, degli Egizi, de' Greci e de' Romani; ma questi non possono a ragione dirsi regni od imperi nazionali. Imperocchè le genti di cui si componeano, non ebbero eguali condizioni civili e politiche, ma erano soprapposte ed aggregate le une alle altre e mantenevansi in un' apparente società per la violenza o per effetto di debolezza. Ognuno di quegli imperi formossi per la conquista, e il popolo conquistatore ne tenne l' assoluto dominio: le genti conquistate erano ridotte in servaggio, i loro principi non serbavano alcun'ombra di politica autorità e dopo aver servito ad ornare il trionfo del vincitore, spesso mettevansi a morte lasciando i loro sudditi in piena balia del medesimo. Dov' era dunque la nazione negli Stati dell'antichità?

3668. Egli è inutile di entrare in discussione su questa materia rispetto ai popoli orientali; poichè gl'imperi dell'Oriente reggevansi a caste: distinguevansi nel loro seno una gente dominatrice e delle genti serve su cui pesava il giogo della oppressione non solo ma ancora l'orrore della maledizione, siccome apparisce sovrattutto nell'India, in cui la condizione sociale de' *soudras* e de' *parias* non può contemplarsi senza ribrezzo.

3669. I popoli dell'Occidente parrebbero di aver partecipato al carattere nazionale, specialmente allora cbe si governavano a repubblica, come quei della Grecia e di Roma; ma in fondo la vera nazionalità pur mancava a' medesimi. E per fermo, le greche repubbliche restringevansi tutte in una sola città; ognuna di esse era accesa da un feroce patriottismo che le armava l'una contro l'altra e le spingeva allo sterminio; il dominio dell'una sorgeva sempre sulle ruine o sul servaggio delle altre e l'unico legame civile e politico era la prepotenza della forza materiale. Appena nel tempo di un comune pericolo aggruppavansi tra loro per respingere a forze unite l'esterno invasore come accadde nelle epoche della spedizione di Tro-

ia e delle guerre persiane; e dopo ritornavano a guerreggiarsi a vicenda.

3670. La repubblica di Roma, quantunque più compatta, neppure fondò una vera nazione; poichè i popoli d'Italia, soggiogati da lei l'uno dopo l'altro con la forza dell'armi, non godeano l'istesso dritto civile e politico, come i cittadini romani. Gli altri popoli vinti in guerra eran governati come colonie o tributari e potean solo pretendere alla difesa e protezione del popolo sovrano; e quando sotto l'imperio fu a tutti esteso il dritto di cittadinanza, questo riducevasi a nulla, poichè doveasi esercitare direttamente; il che era impossibile stante la grandissima distanza che li separava dalla Metropoli ovedoveansi spedire tutte le faccende politiche. Sicchè il concetto della nazionalità non fu attuato nel Mondo antico.

3671. La sua attuazione *era* serbata al Mondo moderno in cui il Cristianesimo ne aveva importato il principio fondamentale. Infatti educati all'ombra dell'Evangelio i popoli moderni han compreso l'unità morale del genere umano e l'uguaglianza giuridica delle varie sue membra che essi rappresentano; laonde riconobbero agevolmente l'uno rispetto all'altro il dritto di uguaglianza d'indipendenza e di libertà, ed il reputarono inviolabile come quello ch'è garentito da una legge di assoluta autorità, qual'è la legge naturale. Il dritto non parve più un privilegio conceduto al cittadino dalla potestà civile che regge lo Stato, ma una prerogativa dell'uomo in generale partecipatogli insieme con la vita dall'Autore del suo essere; quindi non videsi più un nemico nel forestiere, col quale sia d'uopo essere in guerra perpetua. La idea di patria si estese oltre il borgo e la città natia, e comprese tutta la Terra abitata dagli uomini di qualsiasi razza e nazione; poichè tutto il genere umano è una sola famiglia regolata da una sola e medesima legge che parla per la voce della ragione. Insomma fu riconosciuta la personalità naturale dei popoli e il Dritto delle genti entrò a regolarne gl'interessi scambievoli all'istesso titolo che il Dritto civile governò ab antico gli interessi de'cittadini nel grembo del medesimo Stato.

3672. Sicchè il Cristianesimo è quello che ha costituite le nazioni non meno che gli Stati e le Famiglie sur una base giuridica, sostituendo al dritto della forza la forza del dritto e ne ha renduto possibile ed agevole la conservazione ed il progresso. Per lui più non muoiono le nazioni, e quelle che sono oppresse dal peso del servaggio in lui trovano l'alimento per sostenere la speranza della propria risurrezione, anche in mezzo alle più tristi vicende che sembrano di averle condannate alla morte.

DELL' AUTONOMIA DELLE NAZIONI.

3673. Le istituzioni civili e politiche che formano in parte la nazionalità artificiale, sono il fondamento dell'autonomia nazionale — 3674. Definizione dell' autonomia — 3675. Autonomia interna — 3676 e 3677. Questa è essenziale ad ogni Stato — 3678. Autonomia esterna — 3679. Essa è una condizione dell' interna — 3680. Lo Stato ne ha pure un bisogno essenziale — 3681. La nazione si costituisce propriamente nello Stato — 3682. Obbiezione contro siffatta dottrina — 3683 e 3684. Risposta all' obbiezione — 3685. L' unità nazionale de' popoli tende ad unificare gli Stati, ove siano per avventura divisi — 3686. Del pari l' unità dello Stato tende ad unificare le nazioni che vi son riunite — 3687. Criterio per giudicare dell' unità politica delle nazioni — 3688. Altro criterio per giudicare dell' unità nazionale degli Stati — 3689. Obbiezione contro il principio della nazionalità — 3690. Risposta all'obbiezione — 3691. Il dominio di una nazione sulle altre ripugna alla natura dell' essere nazionale — 3692. In qual circostanza sia legittimo un tal dominio — 3693. Le nazioni che il debbono soffrire hanno il dritto di emanciparsi, quando siano pervenute ad un' adulta civiltà — 3694 e 3695. Importanza di tal dottrina.

3673. Determinando la natura della nazionalità abbiam veduto che ella racchiude un elemento artificiale, riposto nelle istituzioni di ogni genere che servono a mantenere ed accrescere la unione naturale delle sue membra: tra queste istituzioni meritano una speciale attenzione quelle del genere civile e politico, poichè sono il fondamento dell' autonòmia nazionale.

3674. L'autonomia consiste nella indipendenza e libertà giuridica dell' essere e dell' operare e si spiega mercè il governo e la legislazione; talchè una società allora può dirsi autonoma, quando ha un governo e leggi proprie indipendentemente da ogni altra con la quale sia in qualche rapporto. Essa distinguesi in due specie, l' una interna e l'altra esterna.

3675. L'autonomia interna riguarda la società in relazione col suo sovrano: questi essendo inteso a conservare e promuovere ogni dritto degli associati, e però anche il dritto d' indipendenza e libertà naturale, deve dirigerne le azioni in modo che eglino spontaneamente e liberamente possano ottenere il comune benessere all'ombra della legge che gli governa; quindi l'esercizio della sua autorità vuol essere accompagnato dal consenso sociale. Or quando abbia luogo un tal consenso, e la società goda del proprio governo, cooperando all'azione di lui, ella dicesi internamente autonoma.

3676. Questa specie di autonomia è essenziale ad ogni Stato ed è per lui una condizione di vita; poichè la vita civile sta pure nell'azione; or l'azione è spontanea di sua natura, poichè la forza che n'è il principio, agisce per se stessa e tende sempre a svilupparsi; quindi l'autorità civile che piglia a reggere l'azione delle forze associate nello Stato, dee serbarne illesa la spontaneità e libertà, anzi la dee promuovere con un sapiente indirizzo.

3677. Solo nel caso che l'azione sociale trasmodi, divergendo dal fine dell'associazione, il governo può infrenarla restringendone la libertà; ma tal restrizione in fondo non lede alcun dritto, anzi riesce a sostenerlo nel suo vigore; poichè la forza conserva il suo carattere giuridico e il suo morale valore, finchè agisce in ordine al suo fine.

3678. L'autonomia esterna compete ad una società, quando si consideri in relazione con le altre da lei distinte; e si avvera allorchè il governo e le leggi con cui reggesi, non dipendono da alcuna autorità a lei estrinseca, ma provengono da un'autorità interna e propria di lei, qual'è quella del proprio governo.

3679. Quest'altra autonomia è una condizione della prima; poichè l'autorità è il principio della vita sociale; quindi una società dipendente dall'autorità di un'altra non può sussistere, ed è destinata a perire per assorbimento nella medesima. La sua vita rassomiglia a quella di un albero, al quale sian tolte le proprie radici: questo deve presto o tardi inaridire, e disfacendosi servire di nutrimento alla vita degli altri impiantati nell'istesso terreno.

3680. Lo Stato, come società perfetta, abbisogna dell'autonomia esteriore, la quale ne forma un carattere essenziale; talchè egli nasce in virtù della medesima, per essa conservasi in vita, e muore allorquando l'ha perduta.

3681. Ciò posto intorno all'autonomia in generale, vediamo il suo rapporto con la nazionalità. La nazione, risguardata nel suo essere concreto, vive nello Stato; poichè ella implica una duplice unità, l'una fisica risultante dalla medesimezza della stirpe del linguaggio e del territorio, e l'altra morale consistente nell'identità delle istituzioni sociali; or queste istituzioni si concretano nello Stato, e solo in esso ponno attecchire, essendovi sostenute dall'azione vivifica dell'autorità; quindi nello Stato propriamente viensi a costituire la nazione.

3682. Vero è che la storia ci addita alcuni popoli i quali appartengono all'istessa nazione, e pure vivono in Stati differenti; ed altri al contrario son congiunti in un solo e medesimo Stato, quantunque siano di nazioni diverse, come videsi ne' Greci dal primo lato, e negli Elvezi dal secondo.

3683. Questo fatto però non distrugge la verità della teorica; poichè talora nasce da un disordine che turba il corso della vita nazionale, e tal'altra vien generato dall' istesso principio di nazionalità. E per fermo, i popoli ellenici non raggiunsero compiutamente l'unità nazionale, poichè si ressero in sul principio a repubblica, l'uno separatamente dall'altro, e non pensarono a riunirsi in un sol corpo compatto e forte per la unità politica; laonde ognun di essi restò in quello stato di debolezza ch'è inseparabile dall' isolamento e ne agevolò la conquista al popolo romano.

3684. La repubblica elvetica è certamente uno Stato composto di diverse nazioni, cioè di alemanni di francesi e di italiani; ma si è formato per la spontanea e libera unione di essi, vi si è operata un'intima fusione di idee di sentimenti e di affetti, gl' interessi propri di ciascheduno di loro vi sono sottordinati all' interesse comune, la coscienza sociale vi è surta e riconosce una sola patria in tutta la estensione de' luoghi che servono loro di domicilio. Or che altro richiedesi per dichiarare l'unità nazionale de' popoli che vengon formando un'associazione civile e politica? Dunque la teorica della nazionalità degli Stati non ripugna a' fatti della storia.

3685. Discorrendo della natura dello Stato e della nazione noi dobbiamo risguardarli nella loro perfezione, e disegnarne quasi il tipo, sul quale vogliónsi modellare dall'arte che piglia a regolarne la composizione, qual' è appunto la politica; ora in questo aspetto siccome l'unità nazionale de' popoli tende ad unificare gli Stati in cui trovansi per avventura divisi, così l'unità dello Stato tende ad unificare le nazioni che vi son riunite. La 1. parte di questa tesi si dimostra osservando che il genio de' popoli si spiega nelle sue istituzioni; quindi allorchè essi appartengono all' istessa nazionalità improntata nel loro genio, inclinano a comporsi e si compongono il più delle volte nel medesimo Stato.

3686. La 2. parte è pur dimostrabile; poichè le istituzioni civili e politiche reagiscono sulla indole de' popoli e giungono a modificarla profondamente con la loro continua azione, quando elleno sian contemperate in modo da non offenderla e contrariarla nelle sue aspirazioni e ne favoriscano invece l' esplicamento con mezzi opportuni: ciò si pare da mille esempi, poichè molte nazioni or viventi in sulla Terra son nate dall' unimento di varie genti occasionato dalla conquista, come vedesi nella nostra Italia nella Spagna nell' Inghilterra nella Russia e nella Francia che tutte formaronsi per la mischianza di diverse nazioni; dunque l'unità politica de' popoli tende a produrne l'unità nazionale.

3687. Egli non è difficile il giudicare quando le parti d'un'istessa nazione abbian raggiunta l'unità di Stato o politica; poichè questa

specie di unità è quasi tutta esterna e sensibile e s' individua nella persona che regge sovranamente le popolazioni soggette ; quando dunque le varie membra di una data nazionalità vengono a riunirsi sotto il medesimo sovrano e si governano tutte con le medesime leggi emanate dalla medesima autorità residente in quel sovrano, può dirsi a ragione che elle formano un medesimo Stato.

3688. Ma non è a dire lo stesso del giudizio intorno all'unità nazionale de' popoli che vivono nel medesimo Stato; poichè la nazionalità ha degli elementi spirituali ed interni che sono più difficili a riconoscere; nondimeno ciò è pure possibile. Imperocchè, stante la essenziale unità del genere umano, le sue varietà rappresentate dalle nazioni tendono all'armonia di lor natura e sovente ritrovansi in circostanze esteriori che promuovono l'attuazione di tal tendenze, come sono p. e. il bisogno perenne della comune difesa, la prossimità delle contrade da loro abitate, la reciprocanza de' servigi, ed altrettali: da ciò avviene che gli affetti i sentimenti le idee e gli interessi delle une si trasfondano nelle altre, e si stringe grado a grado quell'armonia d' intelligenze e di volontà che forma la coscienza sociale. Se vi si aggiunge la sapienza del reggimento in modo che le leggi civili e politiche lor dettate provvedano egualmente al bene di tutte e mantengano la parità de' dritti e degli ufficî senza alcuna ombra di privilegio, le nazionalità diverse allora si fondono insieme e ne fanno una sola che si concreta nell' unità della patria.

3689. Questo fatto non raro nella storia politica delle nazioni antiche e moderne, ha indotto alcuni pubblicisti ad impugnare il principio della nazionalità e dell'autonomia nazionale; poichè scorgendo che spesso più nazioni ben distinte tra loro si raccolgono in un medesimo Stato e giungono a formarne una sola col progresso del tempo han negato che ogni nazione sia sempre indipendente dalle altre e che abbia il dritto di costituirsi in uno Stato suo proprio che sia internamente ed esternamente autonomo; ed in sostegno della loro opinione adducono gli esempî della Spagna dell' Inghilterra e della Francia che formaronsi per l' unione de' popoli di nazionalità differenti, quali furono gli Aragonesi i Castigliani ed i Catalani, gli Scoti i Normanni e gli Anglosassoni, gli Alani i Borgognoni ed i Franchi.

3690. Ma il fatto e gli esempi citati non derogano un nonnulla alla verità del nostro principio. Imperocchè le nazioni qui menzionate non sursero dalla fusione di popoli eterogenei, ma dal legittimo connubio di genti connazionali com' erano i Castigliani gli Aragonesi ed i Catalani, tutti visigoti di origine; e gli Alani i Borgognoni ed i Franchi, di schiatta germanica. Gli Scoti, quantunque di stirpe diversa da' Normanni e dagli Anglosassoni, poichè gli uni

son gaelici e gli altri germanici, tuttavia riuscirono all'unione nazionale per l'unità del territorio che è molto spiccata e rappresenta il primo e più efficace elemento della nazionalità. Dunque gli esempi addotti non ismentiscono il principio. Quanto al fatto da noi dimostrato, esso nemmanco vi ripugna; poichè l'unità nazionale partorita dall'unità politica onde noi favelliamo, è esterna e non interna, e di più è conforme al genio de' popoli a cui sopravviene; quindi non vi ha distruzione di nazionalità, ma piuttosto armonia, come si ravvisa specialmente nella Svizzera.

3691. Noi propugniamo il principio di nazionalità per combattere il dominio di una nazione sur un'altra, ch'è l'errore contrario: un tal dominio è propriamente illegittimo poichè adduce la morte delle nazioni. Infatti le nazioni avendo una personalità loro propria hanno il dritto di conservare la propria indipendenza e libertà ch'è una prerogativa del loro essere personale; or questo dritto è incompatibile col dominio che una di esse pretenda di esercitare su le altre. Infatti la nazione dominatrice o favorisce lo svolgimento del genio naturale delle nazioni soggette, o pur l'impedisce: nel 1. caso queste spiegando successivamente le ingenite lor potenze fisiche intellettuali e morali pervengono all'epoca della maturità civile e politica e vorranno reggersi da se medesime componendo uno Stato autonomo; nel 2. poi non possono conseguire lo scopo dell'unione sociale, riposto nella conservazione e perfezionamento de'loro dritti naturali. Laonde il dominio suddetto è sempre illegittimo come quello che osta al soddisfamento delle legittime aspirazioni de' popoli.

3692. Egli vi ha un tempo che una nazione può giustamente signoreggiarne un'altra, ed è quello appunto in cui la prima è incivilita e la seconda selvaggia o barbara; ma se attendiamo alla natura di cosiffatta signoria, si parrà che ella non contraddice al principio di nazionalità. Imperocchè la civiltà è naturalmente superiore alla barbarie come lo spirito alla materia e il dritto alla forza, e per tale superiorità può dominarla a ragione; infatti se l'uomo barbaro è destinato, anzi obbligato a migliorarsi, qual mezzo ha egli di compiere la sua destinazione se non venga educato dall'uomo civile? e la educazione non implica un'autorità tutta naturale e legittima? Applicando questa massima alle nazioni selvagge o barbare, è evidente che elle debbono riconoscere l'imperio delle altre nazioni incivilite che pigliano ad educarle dando loro delle istituzioni civili e politiche le quali son lo strumento più idoneo all'educazione de' popoli. Durante il tempo del loro tirocinio sussiste ognora il titolo di un tal dominio, e la nazione che il conserva e spiega per il fine accennato, non che essere tassata di usurpazio-

ne, è degna invece dell'amore e della gratitudine delle genti soggette, poichè fa opera di umanità.

3693. Ma educate che siano e pervenute ad un grado di civiltà sufficiente per governar se medesime, queste genti possono giuridicamente pretendere all'esercizio della loro autonomia naturale, e scuotere il dominio forestiero; allora la nazione dominatrice ha il debito di emanciparle dalla sua soggezione, ed a compimento del suo insigne beneficio aiutarle con l'opera sua direttrice a costituirsi in uno Stato nazionale.

3694. Egli bisogna ben rammentarsi di questa differenza di condizioni e di tempi per decidere le quistioni intorno alla signoria di una nazione sur le altre; poichè altrimenti cadesi nell'errore di reputarla assolutamente giusta od ingiusta con pregiudizio della società e della scienza. Il Mondo è ancor diviso tra due classi di nazioni, le une barbare e le altre civili: questa divisione dee sparire, poichè la legge del progresso è imposta a tutta l'umanità, e il compito n'è assegnato a quelle generazioni che il Cielo ha dotate di un'indole più squisita e di un ingegno più svelto, la cui mercè entraron le prime nell'aringo civile. Or sè negasi ad esse qualunque dominio sulle altre che languiscono ancora nella barbarie, queste non potranno giammai acquistare quel bene onde mancano, ed oppresse da' mali inseparabili dalla loro condizione, corromperannosi maggiormente ed infine si estingueranno, poichè gli esseri morali nella corruzione periscono.

3695. Per contro, giustificandosi il dominio delle nazioni ancor nell'epoca della lor civiltà, questa sarà trattenuta nel suo corso ascensivo, la vita sociale si arresterà nel suo svolgimento, i suoi umori ristagneranno, e seguirà eziandio la morte, tanto più dolorosa, quanto più vivo è il sentimento del proprio vigore ingiustamente represso da una signoria innaturale e violenta.

DRITTO DELLE NAZIONI AL MUTUO RICONOSCIMENTO.

3696. Determinazione de' dritti internazionali — 3697. Indole speciale de' medesimi — 3698 e 3699. Confutazione di un errore, per cui i dritti internazionali riduconsi a dritti personali de' sovrani — 3700. Ogni nazione ha il dritto di essere riconosciuta dalle altre — 3701. Dichiarazione di questo dritto — 3702. Condizione richiesta al suo esercizio — 3703. Quistione intorno al riconoscimento di una nazione che nasce da uno scisma politico — 3704. Avvertenza necessaria per ben risolverla — 3705 e 3706. Soluzione della medesima — 3707. Questa soluzione è applicabile alle colonie che si emancipano dalla madre patria —

3708. Quistione intorno al riconoscimento di una nazione che si costituisce sotto una nuova forma di governo — 3709. Soluzione della medesima — 3710. Questa soluzione ha luogo ancora quando la nazione cangia la sua dinastia — 3711. Caso di eccezione — 3712. Quistione intorno al riconoscimento di una nazione che sorge dall'unione di più Stati — 3713. 1.° Caso della sua soluzione — 3714. Avvertenza intorno ad essa — 3715 e 3716. Risposta ad un' obbiezione — 3717. 2.° Caso della soluzione — 3718 e 3719. Quando sia legittima la conquista delle nazioni — 3720. Esempi di tal conquista — 3721. Quando la suddetta conquista sia illegittima — 3722. Quistione intorno alla legittimità della conquista per via di prescrizione o di usucapione — 3723. Soluzione di essa — 3724. Il libero consenso delle nazioni conquistate è il solo mezzo che può legittimarne la conquista.

3696. Fermata la natura e l'autonomia delle nazioni, è mestieri di determinarne le relazioni scambievoli; poichè il sistema delle medesime forma il corpo del Dritto internazionale.

3697. Le nazioni, essendo autonome internamente ed esternamente, non riconoscono alcuna sovranità visibile che possa autorevolmente dettar leggi comuni a tutte, siccome può farlo il sovrano rispetto a tutti i sudditi in uno Stato; quindi i diritti di esse considerate in mutuo contatto hanno tutt'altra indole de' dritti civili e politici. Imperocchè i dritti politici han luogo tra sudditi e sovrano, ed i dritti civili sussistono tra i cittadini soggetti all'autorità di una legge comune ed esterna individuata in una persona sia morale che fisica; or stante l'autonomia nazionale niuna delle nazioni può giuridicamente pretendere alla sovranità sulle altre; dunque i dritti internazionali non hanno un carattere civile nè politico, ma son dotati di un'indole lor propria. Essi son dritti individuali, perchè emergono dall'individualità degli esseri che ne sono il soggetto, e possonsi dire sociali solo nel senso che un tal soggetto è un'intera società, com'è la nazione.

3698. Alcuni pubblicisti confondendo le nazioni con i sovrani che siedono al loro governo, mantengono che i dritti internazionali son dritti di un sovrano verso l'altro. Questa opinione è priva di giuridico fondamento e può vagheggiarsi da coloro soltanto che tengono il dispotismo per tipo de' governi legittimi; poichè solo un despota può credere in buona fede che la nazione si personifica in lui e però ogni dritto di quella è un suo dritto personale.

3699. Ma l'idea del sovrano civile importa tutt'altro: costui è un ministro della nazione che l'investe del proprio potere, ond'egli valga a tutelare e promuovere gl'interessi di lei dentro e fuori dello Stato; quindi i dritti internazionali son dritti di nazione a nazione, ed i loro sovrani rispettivi son obbligati di curare la conser-

vazione e lo svolgimento di essi in ogni rapporto sia interno che esterno.

3700. Ciò posto intorno al soggetto del giure delle genti, cerchiamo di esplicarlo con qualche estensione. Le nazioni hanno tra loro tutti i dritti di una società verso un'altra, da noi già enumerati nel Dritto intersociale; infatti ogni nazione come società lecita e giusta ha dritto di esistere; ora ogni dritto è inviolabile di sua natura e però vuol essere riconosciuto da ogni persona sottoposta all'imperio della legge naturale ond'emana; dunque ogni nazione dev'essere riconosciuta dalle altre che vengano in relazione con lei.

3701. Ciò significa che queste deggiono rispettare la sua costituzione, la forma del suo governo, la dinastia de'suoi regnanti, i suoi magistrati, i suoi cittadini e il suo territorio; poichè son questi gli elementi costitutivi dell'essere nazionale.

3702. Senonchè è mestieri che la esistenza di quest'essere sia conosciuta dalle altre nazioni, essendo impossibile di riconoscere e rispettare un dritto incognito; laonde una nazione che viensi a costituire formando uno Stato novello, deve dichiarare il fatto della sua fondazione, acciocchè possa pretendere dalle altre il suo riconoscimento.

3703. Ma quì elevasi una quistione; poichè una nazione può sorgere per lo scioglimento di uno Stato di cui ella facea parte da prima; or tale Stato avendo ancor egli il dritto di esistere e però dovendo essere riconosciuto, sembra che la nuova nazione che pretende distaccarsene e sorgere sopra le sue ruine ledesse il dritto di lui; quindi le altre nazioni, nonche essere obbligate a riconoscerla, sarebbero piuttosto nel dovere di reprimere il suo attentato e ricondurla nell'ordine.

3704. A risolvere tal quistione di non lieve momento bisogna attendere al fatto che dà origine al fondamento della nuova nazione; poichè secondo che esso è giusto od ingiusto sì nel suo titolo come nel modo in cui si compie, merita diverso riguardo al cospetto della giustizia sociale. Ei può accadere che lo Stato da noi supposto, dal quale spiccasi e si scinde la novella nazione, sia eterogeneo e misto di nazionalità diverse, mantenute per forza nella sua soggezione, come accade all'impero di Austria de'nostri dì.

3705. Allora è evidente che il dritto d'indipendenza e l'antonomia naturale di quelle nazionalità le autorizza a scuotere il giogo del servaggio politico e costituirsi sotto un governo proprio e indipendente, e lo Stato che teneale soggette a se per la sola violenza non ha ragion d'impedirla, poichè la violenza non conferisce alcun dritto al suo autore; quindi le altre nazioni hanno il debito di applaudire alla riscossa e riconoscere la novella nazione.

3706. L'ordine politico si fonda nella giustizia, e chiunque si sforzi di attuare alcun dritto o di rivindicarlo contro coloro che il conculcano, agisce conformemente a quell'ordine; per contrario un fatto ingiusto è sempre un disordine e non merita alcun rispetto degli esseri ragionevoli, qualunque siasi il colore con cui si dipinge; dunque il dritto al riconoscimento sussiste dal lato della nazione che sorge, e non già dello Stato che la teneva in servaggio.

3707. Questa soluzione deve applicarsi ancora alle colonie che giunte all'epoca di adulta civiltà si vengano emancipando dalla loro metropoli e pretendano di costituirsi a stato di nazione. Imperocchè le colonie fondate da uno Stato potente che a rispetto loro dicesi madre patria, rassomigliano alla prole nella società di famiglia: elle durante la loro infanzia civile e politica abbisognano di una educazione e però debbono sottostare all'autorità di quel popolo che piglia ad educarle, spintovi dall'amore dell'umanità. Il dritto di naturale indipendenza che elle hanno è solo in potenza, e non può attuarsi in tutto quel tempo per un subbiettivo difetto delle medesime: il dominio che si spiega su di esse, non che violare tal dritto, giova invece ad isvolgerlo; dunque è benefico e però legittimo. Ma educate che quelle siano ed incivilite abbastanza per reggersi da se stesse, vien manco il titolo del lor dominio; laonde in virtù dell'autonomia naturale possono giustamente emanciparsi, e la loro emancipazione dev'essere riconosciuta da tutte le nazioni, compresovi la madre patria.

3708. Sovente accade che una nazione cangi la sua costituzione, il suo governo, e la sua dinastia: chiedesi allora se ella può pretendere dalle altre il riconoscimento del nuovo suo stato.

3709. Avvertiamo a tal proposito che il detto cangiamento è legittimo od illegittimo secondo le circostanze in cui avviene; ponete infatti che una nazione progredendo nella sua civiltà trovi la forma attuale del suo governo e la sua costituzione insufficiente alla tutela ed al perfezionamento ulteriore de' propri interessi, e quindi vi adduca una sostanziale mutazione: ella ciò facendo esercita un dritto naturale, poichè modifica l'azione delle ingenite sue forze e l'attempera ad un reale bisogno da lei sentito. Ciò apparisce dalla massima da noi stabilita nel Dritto politico della società in generale = *il governo è per la società* =; impertanto la nazione ha il dritto al riconoscimento del nuovo suo stato.

3710. L'istesso è a dire nel caso che mutisi la dinastia de' regnanti; poichè costoro son delegati o rappresentanti della nazione, la quale dando loro il mandato di regolare i suoi interessi non si spoglia de' poteri politici che son dritti propri di lei, e conserva sempre la facoltà di richiamarlo allorquando un suo bisogno il ri-

chiede, e fidarlo ad un' altra persona più idonea; quindi l'accennata mutazione è legittima e sussiste il dritto al riconoscimento della nazione che l' opera.

3711. Ma se l' uno e l'altro cambiamento si effettui per ribellione, ed il principio che lo ispira e sostiene è il furore dell' anarchia che talora si apprende a' popoli, la quistione piglia altro aspetto. Imperciocchè l' anarchia è sorgente di ogni male individuale e sociale, e se trionfa il suo spirito, gl' individui e le società son minacciate di sterminio; laonde ogni fatto che si consumi sotto la sua ispirazione, non ha alcun carattere giuridico il quale obblighi a rispettarlo. Dunque una nazione che pretenda di costituirsi in uno stato differente per ispirito di ribellione non ha dritto di essere riconosciuta dalle altre. Queste possono a ragione sospendere le loro relazioni con la medesima, rigettarla dal loro convito, ed anco ricondurla nell' ordine per via della forza, se ella compromettesse la loro tranquillità.

3712. Talora sorge una nazione non per iscioglimento di uno Stato, come ora abbiamo supposto, ma per l'unione di più Stati in un solo, sia per consenso reciproco de' medesimi, sia per conquista fatta dall' uno in sugli altri: or tale nazione ha pure il dritto al riconoscimento ?

3713. Nel 1. caso l' ha senza dubbio; poichè il dritto di associazione è individuale per sua essenza, e però compete alle nazioni che le une rispetto alle altre trovansi propriamente in uno stato individuale; ora per l' esercizio di questo dritto succede che le nazioni congiunte insieme vengan formando una nuova nazione, al modo istesso che l'unione di più individui e famiglie compone uno Stato; dunque il suo nascimento è legittimo e vuol essere riconosciuto dalle altre.

3714. Qui non è necessario distinguere, se la nazione nascente nel detto modo sia composta di elementi omogenei od eterogenei; poichè gli Stati, di qualunque indole nazionale ei siano, appartengano o non appartengano all' istessa famiglia di nazioni, han sempre un carattere personale e godono perciò in tutta la sua ampiezza naturale il dritto di libertà, il quale comprende quello di associazione; quindi se aggregansi spontaneamente e dan luogo ad una grande e forte nazione, questa ha bene il dritto di esistere ed è degna di riconoscimento.

3715. Nè vale il dire che la sua forza e grandezza induce nelle altre nazioni il timore di essere quando che sia soverchiate da lei; poichè l' altrui timore non deroga al dritto di alcuno. Il dritto finchè è legittimo nel suo esercizio, rimane inviolabile; e se per tema di un suo abuso possibile si potesse giustamente disconoscerlo, e-

gli si ridurrebbe ad un bel nulla; poichè di qual dritto non può abusarsi dagli uomini?

3716. Questo timore è ben fondato, allorquando le nazioni che si aggruppano in un sol corpo politico sian barbare e rapaci per indole; poichè la loro congiunzione crescendone la potenza aumenta per l'ordinario l'avidità delle medesime e le spinge alla conquista delle altre più deboli: allora sorge in queste ultime il dritto di guarentigia contro la loro probabile aggressione; e però non sono obbligate a riconoscere quell'unione; anzi se quelle genti barbariche accennano palesamente ad un'invasione, esse per dritto di prevenzione possono legittimamente impedirla con le armi, essendo lecito d'indebolire le forze nemiche mediante la loro divisione.

3717. Nel 2. caso poi, nel quale supponesi che sorga una nazione per l'aggregamento di più altre operato dalla conquista, bisogna osservare che la conquista non è un giusto titolo per acquistare un dominio su i popoli. Imperocchè ogni popolo è una vera persona e però è autonomo; or l'autonomia importa l'autorità di governarsi da se medesimo; dunque esclude la soggezione alla signoria degli altri.

3718. Il dritto di conquista è una funzione del dritto di proprietà e cade solo nelle cose che rispetto all'uomo hanno ragion di mezzo: le persone sono il soggetto e non la materia di un tal dritto. È vero che talvolta si può legittimamente occupare eziandio le persone, come avvertimmo nel Dritto individuale discorrendo della proprietà. Ma ivi soggiungemmo che siffatta occupazione intanto è legittima in quanto mira allo svolgimento della loro dignità personale, come accade a colui che raccoglie un trovatello per allevarlo ed educarlo onestamente; e notammo ancora che giunte all'età maggiore debbano emanciparsi.

3719. Quando la conquista di un popolo si facesse alle medesime condizioni, ella sarebbe pur legittima; poichè i popoli come gl'individui hanno anche la loro infanzia e per isviluppare la loro personalità abbisognano di un'educazione: quegli che assume un dominio su di essi finchè languiscono nello stato di barbarie, il quale rappresenta l'infanzia civile e politica, se intenda d'incivilirli mercè le leggi a cui li assoggetta e sia disposto a rilasciarne il dominio, quando spunterà in loro la coscienza della vita sociale e potranno costituirsi a nazione, egli farà opera generosa nel conquistarli ed avrà un titolo di riconoscenza presso il genere umano.

3720. Tali furono le conquiste di Alessandro il Grande nella Persia, e quelle dei Romani sopra alcune genti ove fondarono delle colonie; quindi avvenne che la morte del primo conquistatore fu compianta da' popoli conquistati come una sventura politica, e la patria

de' secondi fu prescelta per risedio e centro della nuova civiltà che veniva a redimere le nazioni da ogni servaggio.

3721. Ma se la conquista facciasi da un popolo sur un altro egualmente ovvero più civile che lui, ella rovescia l'ordine della giustizia; poichè niuno ha dritto di comandare a chi è eguale o superiore in capacità politica e civile, e la soggezione è propria dell' inferiore in ogni cosa; laonde una nazione surta per la conquista di altre nazioni incivilite non può pretendere al dritto di riconoscimento, perchè la sua fondazione non è legittima.

3722. Egli può avvenire che la conquista delle nazioni, benchè illegittima, mantengasi durevolmente: domandasi a tal proposito se la lunghezza della sua durata cancelli il vizio originale di essa e le dia un valore giuridico fondato nella prescrizione od usucapione.

3723. È da avvertire che il dritto di usucapione e di prescrizione, del pari che ogni altro, suppone una materia in cui si possa spiegare; altrimenti resta nel campo delle astrazioni; e tal materia deve avere ragion di mezzo rispetto alla persona che voglia esercitarlo. Or le nazioni han tutte un carattere personale che forma l' essenza del loro essere, e l' una non può servire all'altra come un puro mezzo; questo carattere, perchè essenziale, è indelebile e le accompagna in tutto il periodo della loro esistenza; quindi non si possono conquistare in alcun tempo, e il loro dominio assunto per la conquista non può diventare mai legittimo per dritto di prescrizione.

3724. L'unico modo che valga a legittimarlo è il libero consenso, espresso o tacito, delle stesse nazioni; le quali essendo ben governate dal conquistatore posson ben consentire che egli sieda al loro governo. Questo consenso si rivela nella spontaneità dell'ubbidienza alle leggi, e nel contento che dimostrano vivendo all'ombra di esse, senza risentimento e sforzo di scuotere il giogo per racquistare la propria indipendenza e libertà politica.

DRITTO DI LIBERTA' NAZIONALE.

3725. Le nazioni, oltre il dritto di riconoscimento, hanno pur quello di libertà — 3726. Dimostrazione del medesimo — 3727. Sua estensione — 3728. Esso può spiegarsi 1.ª rispetto alla costituzione ed al governo della società — 3729. E ciò nell' origine e nel progresso della vita nazionale — 3730. Obblezione de' retrivi — 3731, 3732 e 3733. Risposta alla medesima — 3734. Ingiustizia de' trattati segreti, onde si obbligano talora i principi a non soffrire alcun mutamento politico richiesto da' loro popoli — 3735. Quistione intorno all' intervento delle nazioni in favor di un principe contro il quale insorga il popolo per

operare un mutamento politico — 3736. Soluzione della medesima — 3737. L'intervento è legittimo, quando sia in favore del popolo che sforzasi di soddisfare alle sue giuste aspirazioni — 3738. Esempio di questo intervento — 3739. La libertà nazionale può spiegarsi in 2.° luogo nella scelta del sovrano — 3740. Dovere internazionale che nasce in tal caso — 3741. Le nazioni possono ancora procedere giustamente alla mutazione e deposizione de' loro sovrani divenuti tiranni — 3742. Elle meritano allora il soccorso delle altre — 3743. Esempio, onde apparisce tal verità — 3744. Una nazione può a ragione chiamare il sovrano di un' altra ad occupare il suo trono vacante — 3745. Caso di eccezione — 3746. La libertà nazionale può attuarsi in 2.° luogo nell' esercizio del potere legislativo — 3747. Limite di un tal potere— 3748. I cittadini di uno Stato non sottostanno più alle leggi del medesimo, quando l' abbiano abbandonato per l' emigrazione — 3749. Lo Stato non può impedire, generalmente parlando, siffatta emigrazione senza ledere la libertà individuale de' suoi sudditi—3750. Dell'uso dei passaporti per l'emigrazione — 3751. Ragione che il legittima — 3752. Da questa ragione in fuori è illegittimo ed inutile — 3753. Dell'*estradizione* degli emigrati—3754. Iniquità della medesima — 3755. Quando ella sia lecita—3756. Nel caso de' rei di Stato è intollerabile—3757. Pretesto con cui cercasi di giustificarla — 3758. Insussistenza del medesimo — 3759. Esso viene smentito ancora dall' esperienza de' popoli — 3760. La libertà nazionale può spiegarsi in 3.° luogo nell'esercizio del potere esecutivo — 3761. Questo potere estendesi eziandio agli stranieri che dimorano nello Stato — 3762. Costoro han dritto alla protezione delle sue leggi, quando ne riconoscano l' imperio: iniquità del dritto di albinaggio.

3725. Oltre il dritto di riconoscimento, le nazioni hanno le une verso le altre anche il dritto d'indipendenza e libertà: noi avendone esplicato abbastanza la 1. parte a proposito dell'autonomia nazionale, insisteremo soltanto sulla esplicazione della 2.

3726. Le nazioni, se hanno il dritto di esistere, hanno pur quello di operare; poichè la vita degli esseri sia individuali che sociali è riposta nell' azione; dunque la legge naturale che garentisce la loro vita, li protegge ancora nell'operare, vietando a tutti gli altri che li circondano, di porvi alcuno ostacolo. Or la facoltà di operare senza legittimo impedimento non costituisce appunto il dritto di libertà? quindi il dritto della libertà nazionale è incontrastabile.

3727. Questo dritto ha un'ampissima estensione; poichè l' operare sociale consiste nell'esercizio di tutti i poteri sia civili che politici ond' è fornita la società; or siffatti poteri son vari e moltiplici, come si è potuto osservare nello svolgimento del Dritto pubblico e privato; quindi non è da dubitare che la libertà nazionale si estenda moltissimo nella sua giurisdizione.

3728. Ella può spiegarsi da prima nella costituzione della socie-

tà e nella forma del suo governo; poichè l'una e l'altra sono oltremodo importanti alla rettitudine dell'operare sociale e non possono riuscire al loro intento, se non corrispondano al genio della nazione; laonde questa dee procedere spontaneamente nell' ordinarle attendendo alle condizioni interne ed esterne del proprio essere.

3729. Nè ciò si dee restringere all' origine della società, quasi che solo allora una nazione sia libera nel costituirsi politicamente; poichè abbiam dimostrato a suo luogo che la società soggiace alla legge del progresso continuo del pari che l' individuo; or questa legge importa che la costituzione e il governo di lei vengasi modificando grado a grado per serbarsi ognor conforme al suo stato di civiltà progrediente; dunque la libertà nazionale sussiste sempre in ordine a quest' oggetto.

3730. Contro tal verità opponesi da' retrivi che una nazione non può creare alle altre alcun pericolo il quale comprometta la loro tranquillità, avendo ognuna un dritto certo di vivere tranquillamente; siccome adunque un cambiamento politico effettuato in una di esse eccita naturalmente il desiderio del medesimo nelle altre che trovansi in contatto di lei, così i reggitori di queste possono legittimamente impedirlo per sottrarsi agli effetti di una rivoluzione.

3731. Ma l'addotta obbiezione non ha un sodo fondamento; poichè una nazione che agisce nelle sfera de' propri dritti non dee rispondere del danno che possa derivarne accidentalmente nelle altre: queste se non comportano il cambiamento politico da quella operato, perchè la loro civiltà è immatura, difficilmente ne accolgono il desiderio, il quale nasce sempre da un bisogno ben sentito; onde che i reggitori di esse non corrono alcun rischio reale.

3732. Del resto, siavi pure un tal rischio; esso non è una giusta ragione per impedire il bene altrui, poichè il bene è obbiettivo e per se stesso non è causa di alcun male; quindi colui che il compie, non dee far conto del timore che altri possa concepirne.

3733. Se il pretesto allegato fosse ragionevole, il progresso del bene saria impossibile nel mondo delle nazioni. Imperocchè queste non sono tutte nell' istesso periodo di civiltà, ma per mille circostanze, in parte naturali ed interne, in parte esterne ed artificiali, trovansi a diversi stadî nell'aringo civile; or quando alcuna che sia delle altre più culta non potesse migliorare la sua costituzione e il suo governo per tema del pericolo nascente dal desiderio d' imitarla in questa opera, niuna potrebbe mai seguir la legge del progresso; dunque o questa legge è una chimera, o le nazioni hanno il dritto di modificare la costituzione e il governo loro senza legittimo impedimento.

3734. Di quindi apparisce l'ingiustizia e la immoralità de' trattati segreti, onde i principi si sono talvolta obbligati di non indurre alcuna politica mutazione ne' propri Stati, la quale potesse alterare in principio gli ordini governativi degli altri. Questi trattati equivalgono a' contratti di schiavitù, e son tanto più iniqui, in quantochè i contraenti, quali sono i principi, vendono non solo la libertà propria, ma anche quella de' popoli che hanno il debito di garentire e promuovere.

3735. Sovente accade che una nazione vuol mutare la sua costituzione e la forma del suo governo, ed intanto viene impedita di farlo dal proprio sovrano, e però insorge contro di lui: se quegli allora invoca l'aiuto di altri sovrani per reprimere la insurrezione, possono questi somministrargli il loro aiuto senza ledere il Dritto di libertà nazionale?

3736. È evidente che no; poichè tutti i poteri politici son propri della nazione,e il suo sovrano gli esercita per delegazione di lei; or il delegato dipende dalla volontà del delegante e non può agire giuridicamente in opposizione alla medesima, quando ella sia ragionevole; dunque il sovrano non può rifiutarsi di eseguire la mutazione politica di cui la nazione sente il bisogno e vuole che sia effettuata. Ciò posto, la insurrezione contro di lui che rifiutasi di soddisfare ad una giusta pretensione, è legittima; quindi non è degno di aiuto in faccia agli altri sovrani, e costoro commettono un delitto di lesa nazionalità, se il soccorrono.

3737. Anzi in tal caso, se il sovrano ostinasi a reprimere le giuste aspirazioni del suo popolo, e questi minacciato di eccidio domanda il soccorso agli altri popoli, costoro possono aiutarlo a ragione, e talora il debbono, quando loro non sovrastia un grave pericolo; poichè il dritto è quello che merita l'altrui protezione, essendo di sua natura inviolabile.

3738. Le culte nazioni di Europa hanno ben compreso tal verità, e spesso han tentato generosamente di tradurla nel fatto; come apparisce dall'esempio dell'Inghilterra e della Francia che diedero il loro appoggio morale a' popoli delle due Sicilie contro la folle ostinazione del loro principe, or decaduto, il quale ricusava di attuare il governo rappresentativo desiderato da essi e richiesto per via prima pacifiche e poi violente.

3739. La libertà nazionale nell' esercizio del potere costituente può spiegarsi altresì nella scelta del sovrano, quando la forma del governo sia elettiva, e nel formare il patto e la legge di successione al trono, qualora sia ereditario; poichè l'una e l'altra funzione politica si attengono alla costituzione della società.

3740. Quindi sorge tra le nazioni il dovere che ha ciascuna di

esse di riconoscere i sovrani delle altre, allorchè sono liberamente eletti dalle medesime, o pure assumono il potere in virtù di successione legittima.

3741. Eletto che siasi il sovrano o fissata la linea di successione al trono, ogni nazione può certamente cangiar l' uno e l' altra, se il bisogno e l'interesse di lei il richiedano; poichè il sovrano è per il popolo. Esempligrazia, ponete che il sovrano abusi de' suoi poteri tiranneggiando la nazione; questa ha il dritto di spodestarlo, quantunque sia stato legittimamente investito del potere sia per elezione che per dritto di successione; e le altre non possono ragionevolmente impedirla in quest'atto di giustizia sociale.

3742. Ma invece debbono, potendo, accorrere in aiuto della medesima e cooperare all'esercizio del suo dritto, pria con una mediazione pacifica, e poscia ancora con l'armi. Imperocchè il dovere del mutuo aiuto tra gli uomini nasce dal suo bisogno e dalla giustizia della causa che il provoca; quindi sussiste egualmente per gl' individui e per le società, quando il possano adempiere.

3743. Le nazioni di Europa han riconosciuto questo principio di dritto internazionale nel fatto della quadruplice alleanza stabilita tra la Francia l' Inghilterra il Portogallo e la Spagna, la cui mercè obbligaronsi le due prime a soccorrere le altre nel sostenere i propri dritti contro i pretendenti Don Carlos e Don Miguel.

3744. L'istesso principio serve a regolare il giudizio sulle guerre di successione che han destato sovente un incendio generale tra i popoli europei: ogni nazione, quando il suo trono sia vacante, può senza dubbio invitarvi il sovrano di un'altra e fondersi con lei in una sola, formando un gran popolo; poichè le nazioni hanno il dritto di associarsi del pari che gl' individui, e la loro associazione, convergendo verso il fine dell'Umanità destinata a comporre una sola famiglia, non può a meno di essere garentita dalla legge naturale. Quindi le altre non debbono opporsi al compimento del suo disegno; in contrario lederebbero il suo dritto di libertà.

3745. Solo allora che il sovrano di un'altra nazione sia chiamato a succedere al trono di lei indipendentemente dalla sua volontà, la successione è illegittima; e però è lecito l'impedirne l'avvenimento nell' interesse della libertà nazionale.

3746. Questa libertà può esercitarsi ancora nel potere legislativo, il cui uso è indispensabile ad ogni Stato e vuol conformarsi al genio del suo popolo; quindi dev'essere spontaneo e libero in tutta la sua estensione. Infatti un tal potere rappresenta la volontà nazionale, ed è un elemento costitutivo della personalità politica; or la personalità non è libera di sua natura? e può mai restringersi nella sua azione senza rendere impossibile l'attuazione del suo destinato?

3747. Ma qui è d'uopo avvertire che l'azione del potere legislativo non ha un'ampiezza indefinita; poichè esso ha per fine di regolare la persona che n'è il soggetto, cioè la nazione; or la nazione ha un limite nella sfera della sua azione, determinato dal suo territorio; dunque il suo potere legislativo non oltrepassa i confini naturali di lei.

3748. Da ciò intendesi che i cittadini di uno Stato sottostanno alle sue leggi durante il tempo della loro dimora sulle sue terre; ma usciti che ne siano, passando in altro Stato, rimangono esenti dall'autorità legislatrice del primo, ed entrano sotto quella del secondo.

3749. Ma può lo Stato trattenere giuridicamente i suoi cittadini dall'abbandono del suo territorio? Questa quistione rannodasi all'altra sull'emigrazione, e si scioglie agevolmente in conseguenza del dritto di emigrare riconosciuto da noi con la più parte de' pubblicisti. Il potere legislativo dello Stato è istituito a protezione e vantaggio de' suoi cittadini, i quali debbono ubbidire alle leggi emanate da esso in quanto abbisognano della loro tutela ed efficacia; ora è ben possibile che costoro non siano ben protetti ed aiutati da un tal potere, e s'impromettano un più lieto avvenire sotto l'ombra di un'altra legislazione più equa e sapiente; quindi possono giustamente esimersi dalla sua giurisdizione emigrando in altro paese, e il loro Stato non potrebbe trattenerli senza offendere il dritto della loro libertà individuale.

3750. Ordinariamente s'impone a'cittadini che vogliono emigrare l'obbligo di notificare al governo il loro disegno, acciocchè questi possa verificare se essi abbiano soddisfatto a' doveri sociali, e se abbiano alcun debito verso lo Stato che loro impedisca di uscirne; quindi è surto l'uso de' passaporti per autorizzare l'emigrazione.

3751. Non vi è dubbio che i cittadini formando parte dello Stato debbano significare al suo governo il lor disegno di emigrare; poichè possono aver contratto qualche obbligazione verso di lui o verso alcuni altri cittadini, sia reale sia personale, al cui adempimento dee provvedere il governo con la sua autorità protettrice; quindi l'uso suddetto de' passaporti non è del tutto illegittimo. Esso serve a prevenire l'uscita dolosa o intempestiva dal seno della società, come sarebbe quella di un cittadino obbligato al servigio militare o al rendiconto della gestione di un pubblico impiego.

3752. Ma da questa ragione in fuori non sembra legittimo nè utile; non legittimo, poichè il cittadino che non ha alcun debito personale verso lo Stato, esercita emigrando un diritto naturale, qual è quello della libertà individuale, ed in ciò non abbisogna di essere autorizzato dal potere governativo; non utile, perchè non

è atto a prevenire nè a riparare il danno che pretendesi di evitare. Infatti colui che intenda d'ingannare la vigilanza dell'autorità sociale non manifesta la sua rea intenzione prima di effettuarla; quindi non può essere colpito da tale autorità a cui è ignoto il suo pensiere. Quando poi l'ha effettuata per la emigrazione, non è più sotto la giurisdizione della medesima per esserne punito efficacemente; dunque il divieto dell'emigrazione non sortisce il suo scopo.

3753. Alcuni osservando che il potere della legge affetta propriamente la persona, e però l'accompagna da per tutto, pretendono che lo Stato possa richiedere la consegna de' suoi sudditi dall'altro in cui emigrano, allorchè abbia a sperimentare verso di loro alcun diritto; quindi legittimano l'uso dell'*estradizione*.

3754. Ma la loro pretensione è mal fondata; poichè allorquando un individuo entra ne' confini di uno Stato, sta sotto la tutela dell'autorità che ivi impera; se dunque è reo di alcun delitto o vincolato da alcuna obbligazione, egli dee risponderne innanzi al tribunale del luogo in cui si trova, qualora si domandi soddisfazione contro di lui. Laonde non vi ha dritto a richiederne l'*estradizione*, nè dovere di eseguirla: quest'uso violerebbe da un lato l'autonomia nazionale, e dall'altro la legge dell'ospitalità.

3755. Tuttavia è da notare che le nazioni per agevolare le loro mutue relazioni possono consentire che le leggi dell'una abbiano il loro effetto anche ne' confini dell'altra rispetto a' propri sudditi, con patto sia espresso che tacito; poichè un tal patto non che tendere all'infrazione del dritto internazionale, conferisce piuttosto all'osservanza di esso.

3756. Bisogna eccettuarne però i delitti di Stato; poichè da una parte gl'imputati di questo genere, consegnandosi alle proprie autorità, sarebbero esposti all'eccesso della loro vendetta senza bastevole guarentigia della loro innocenza; e dall'altra l'esiglio spontaneo al quale si sottopongono, è una pena sufficiente del loro reato, qualora sia esso reale; quindi le nazioni incivilite han sempre avuto in orrore la *estradizione* de' rei politici, e la *Santa Alleanza* che la ritenne in principio non cesserà mai di essere additata come la lega più infesta agl'interessi dell'Umanità.

3757. In sostegno di quest'uso barbarico vi ha de' pubblicisti che allegano la necessità di scemare al possibile l'impunità de'delitti, la quale si estenderebbe di molto, se i rei potessero sperare nella tutela dello Stato in cui si rifugiano.

3758. Ma la ragione e l'esperienza provano il contrario; poichè lo Stato in cui si ricovera il cittadino di un altro, nol conosce che dal tempo in cui egli viene sul suo territorio; quindi dee considerare la condotta di lui da questo tempo soltanto, senza attendere

alle sue azioni antecedenti che avvennero in un luogo estraneo alla propria giurisdizione.

3759. Questa ragione è confermata dalla storia contemporanea; poichè le nazioni che maggiormente riconoscono il dritto di emigrazione offrendo un' ospitalità compiuta agli stranieri sopra le proprie terre, come sono l'Inghilterra e l'America, godono di maggiore tranquillità e crescono ognora in prosperità e potenza assai più delle altre.

3760. Il dritto di libertà nazionale può finalmente spiegarsi nell'esercizio del potere esecutivo; poichè questo è un conseguente del potere legislativo; dunque non può essere men libero e spontaneo del medesimo. Ciò importa che il governo di una nazione possa giuridicamente attendere all'esecuzione delle sue leggi ne'limiti del suo territorio, relativamente alle persone ed alle cose sia mobili che immobili in esso comprese.

3761. Quanto alle persone de' propri sudditi, non vi ha quistione, finchè questi dimorano ne'suoi domini: rispetto agli stranieri poi che trovansi presso di lui in domicilio o di passaggio, è ben dimostrabile; poichè chiunque entra in una società costituita, com'è ogni nazione, dee riconoscere l'autorità che vi regna; altrimenti può esserne espulso giustamente; dunque gli stranieri che soggiornano in uno Stato, debbono sottostare all'azione del suo potere esecutivo. Quindi nel caso di un giudizio civile o criminale intentato contro di loro, è lecito di tradurli innanzi a' suoi tribunali e giudicarli definitivamente, senza permetterne l'appello all'autorità del loro sovrano.

3762. Per dritto di reciprocanza gli stranieri possono pretendere dallo Stato presso il quale dimorano, la protezione delle sue leggi; quindi allora che essi compiono alcun atto giuridico in conformità delle medesime, questo dev'essere tenuto come legittimo. Da ciò apparisce l' insussistenza del dritto di albinaggio, per cui lo Stato raccoglieva l' eredità degli stranieri morti sul suo territorio senza eredi regnicoli: ciò valea quanto il disconoscere il loro dritto di testare, quantunque l' avessero esercitato con le stesse solennità dei suoi cittadini. Oggi è quasi totalmente svanito mercè il progresso della civiltà sociale.

DRITTO DI PROPRIETA' NAZIONALE.

3763. Le nazioni hanno al pari degl' individui un dritto di proprietà — 3764. Quistione intorno al titolo di questo dritto — 3765. Soluzione

della medesima — 3766. Condizioni richieste all' esercizio del dritto mentovato — 3767. Esso sussiste rispetto al territorio nazionale — 3768. Divisione del dritto di proprietà in assoluto ed eminente: dritto assoluto — 3769. Dritto eminente — 3770. Modo di acquistare il dritto di proprietà assoluto — 3771. Delle scoperte, delle conquiste, e della prescrizione ed usucapione in ordine all' acquisto del medesimo — 3772. Quando la scoperta di alcune terre sia un giusto titolo per acquistarne il dominio assoluto — 3773. Questo titolo non sussiste per la scoperta delle terre già possedute da' popoli indigeni — 3774. Vanità del pretesto con cui pretendesi di stabilirlo — 3775. Il titolo della conquista è pari a quello della scoperta — 3776. Il dominio delle terre scoperte o conquistate può acquistarsi per la sola cessione de' loro possessori — 3777. Tal cessione può essere espressa o tacita — 3778 e 3779. Questa cessione è il vero titolo de' dominî territoriali che diconsi acquistati per prescrizione od usucapione — 3780. La conquista fatta in guerra non conferisce il dominio assoluto per se stessa — 3781. Caso di eccezione—3782. Conchiusione sull' acquisto del dominio assoluto — 3783. Titolo del dominio eminente—3784. L' uno e l' altro dominio hanno de' limiti—3785. 1.° Limite del dominio assoluto—3786. Riconoscimento del medesimo nel Dritto internazionale—3787. Eccezione al detto limite —3788. 2. Limite — 3789. Esempio di esso—3790. Del *pedaggio*—3791. Legittimità del medesimo—3792. 1. Limite del dominio eminente—3793. Dell'indennità per causa di espropriazione a vantaggio dello Stato: principio che vige intorno alla medesima — 3794 e 3795. Casi in cui bisogna concederla o ricusarla — 3796. 2. Limite del dominio eminente — 3797. Questo dominio così limitato estendesi ancora al beni degli stranieri compresi nel territorio dello Stato — 3798. Ma non giustifica il dritto di albinaggio — 3799. Questo preteso dritto è un vestigio dell' antica massima = *Adversus hostem perpetua auctoritas esto* =; la quale è svanita all' apparizione del Dritto internazionale.

3763. Le nazioni del pari che gl' individui hanno un bisogno assoluto de' beni materiali per la conservazione di loro vita; quindi son fornite di un dritto naturale di proprietà. Noi ci passeremo della sua dimostrazione, poichè esso è universalmente riconosciuto nel Dritto internazionale e ci atterremo piuttosto a risolvere alcune quistioni che vi hanno un rapporto speciale.

3764. Pria di tutto si chiede: qual è il titolo del dritto di proprietà nazionale? questo dritto ha l' istesso fondamento della proprietà individuale?

3765. Egli non è difficile di rispondere affermativamente a siffatta quistione; poichè ogni dritto ha la sua origine nella legge naturale; or questa legge è una ed identica nella sua essenza ed imperia egualmente sulle persone sia fisiche come sono gli uomini in particolare, sia morali come sono le nazioni; dunque il dritto di proprietà nazionale non può essere che da lei partecipato. E il

titolo, per cui lo partecipa, non è differente da quello della proprietà individuale. Imperocchè un tal titolo consiste nella ragion di mezzo che hanno i beni materiali in ordine al fine dell'Umanità durante il periodo della vita terrestre: or le nazioni al par degli uomini particolari abbisognano di questo mezzo, e possono adoperarlo conformemente al suo fine usando della loro ingenita attività in armonia del potere sovrano che invisibilmente le dirige; dunque possono acquistare all'istesso titolo il dritto di proprietà.

3766. Il suo acquisto legittimo richiede 1. che il suo oggetto o materia sia *nullius*, cioè senza padrone; altrimenti la sua occupazione produrrebbe una lesione giuridica; 2. che sia utile, perchè la legge naturale essendo sapientissima non garentisce certamente ciò ch'è inutile al compimento del fine che proponesi in tutti i suoi dettami; 3. che sia occupabile, onde si possa adoperare da coloro che ne abbisognano; 4. infine che serva esclusivamente all'uso dei medesimi; altrimenti dee restare a tutti in comune.

3767. Or tutte queste condizioni si avverano nel territorio nazionale considerato nella sua intera e naturale estensione, la quale comprende in se non solo i fondi stabili, ma ancora i fiumi, i laghi, le coste del mare adjacente ed una parte del medesimo; quindi ogni nazione ha un dritto di proprietà sul suo territorio.

3768. Questo dritto dividesi da' pubblicisti in assoluto ed eminente: il 1. consiste nella facoltà di godere esclusivamente della proprietà che ne forma la materia, ed appartiene allo Stato rispetto a quella parte del territorio che si dice demanio pubblico, ed a' particolari o cittadini rispetto a' beni privati. In virtù di questo dritto lo Stato può escludere dall'uso del pubblico demanio non solo ogni altro Stato, ma anche i propri cittadini; come per contrario costoro possono escludere dall' uso de' loro beni privati non pure i cittadini delle altre nazioni, ma eziandio il proprio lor governo.

3769. Il dritto eminente poi è riposto nella facoltà che ha il governo nazionale di disporre di tutti i beni contenuti ne' confini del suo territorio per cagione di pubblica utilità: esso sussiste ancora verso i propri sudditi non che verso le altre nazioni e fondasi nell'autonomia interna ed esterna dello Stato.

3770. Il dritto di proprietà assoluto può acquistarsi dalle nazioni primitivamente per occupazione, ponendo che il territorio occupabile sia libero da ogni altro giusto dominio; e secondariamente per cessione fattane dal padrone anteriore.

3771. Alcuni pretendono che si possa acquistarlo per mezzo della scoperta o della conquista ancora, non che della prescrizione od usucapione, e sostengono la lor dottrina con l'autorità del giure internazionale positivo che si riconosce ne' trattati conchiusi tra più nazioni.

3772. A ben giudicarne è mestieri il distinguere, se le terre scoperte da una nazione siano già possedute da un'altra, ovvero siano del tutto libere: nel 2. caso la scoperta accompagnata dalla presa di possesso e dall'occupazione dà senza dubbio il dritto assoluto di proprietà sulle medesime. Ma nel 1. non può darlo egualmente; poichè esiste per ipotesi il loro padrone legittimo il quale non può esserne spogliato senza una giuridica lesione.

3773. Tal era il caso delle terre abitate da' selvaggi e scoperte dagli avventurieri europei ne' loro viaggi marittimi: costoro pretesero di avere acquistato il dritto di proprietà su di esse, e quello di dominio su i loro abitatori, per la sola ragione della scoperta eseguitane. Quasi tutti i possedimenti de'popoli europei nell'Africa, nell'Asia e nell'America hanno avuto questa origine; talchè ella si reputa lecita e giusta nel Dritto delle genti positivo.

3774. All'invano si cercherebbe di giustificarla ricorrendo alla condizione de' possessori antecedenti delle suddette terre; i quali atteso la loro selvatichezza non possono trarre da quelle tutto l'utile a cui son destinate dall'Autore della Natura e però non sarebbero garentiti nel lor possesso dalla legge naturale. Imperocchè il dritto assoluto di proprietà ha un fondamento nella natura fisica dell'uomo sia individuale che sociale; or siffatta natura è la stessa, e varia solo nel grado del suo svolgimento da uomo ad uomo come da nazione a nazione; quindi i popoli inciviliti non han dritto di spropriare i selvaggi del loro territorio e pigliarne il dominio assoluto.

3775. L'istesso è a dire della conquista sia fatta pacificamente che in guerra: la 1. è legittima, allorquando il territorio conquistato era libero innanzi ad essa, e conquistandolo s' intenda di ritenerne per sempre ed esclusivamente il possesso; ma se era già in possesso di alcun'altra nazione, non vi ha alcun titolo giuridico il quale permetta di conquistarlo.

3776. In generale; le terre possedute dalle nazioni che vi hanno la loro stanza e pria di tutte le altre le occuparono, son legittima proprietà delle medesime: quindi l'unico modo lecito e giusto di subentrare nel lor dominio è la spontanea e libera cessione che elle ne facciano sia a titolo gratuito che oneroso.

3777. Questa cessione può esser tacita od espressa: nel 2. caso, il suo giuridico valore non soggiace ad alcun dubbio, quando essa non manchi di alcun requisito per la validità de' contratti in genere; ma nel 1. può dubitarsene, se il consenso della nazione nel cedere la sua proprietà non si deduca da segni certi e sufficienti; poichè un tal consenso è la sola ragione che valga a legittimarne la conquista.

3778. Cosiffatta cessione è il vero titolo de' dominî territoriali

delle nazioni che diconsi acquistati per prescrizione dopo la conquista che ne fecero sulle altre; poichè gli annali delle nazioni conservano sempre la memoria de' loro fatti interni ed esterni, e specialmente quella d'invasioni straniere sopra le proprie terre; quindi non può dirsi che un conquistatore le possieda da tempo immemorabile, e che per lunghezza di tempo siasi smarrita la rimembranza del titolo di acquisto, come accade nella prescrizione.

3779. In quanto all' usucapione, ha luogo la medesima avvertenza; poichè essa suppone che s'incominci a possedere la proprietà di un altro a saputa di lui, come per sperimentare se ei voglia cederla o abbandonarla; dunque fondasi in una tacita cessione della medesima.

3780. La conquista fatta in guerra non offre un miglior titolo di proprietà nazionale; infatti o la guerra è ingiusta dal lato del conquistatore, e non potrà conferirgli alcun dritto nè reale nè personale su i vinti; ovvero è giusta, ed allora l' autorizza ad impadronirsi di tutto o di una parte del loro territorio e conservarne il possesso, finchè eglino ritornando in senno non diano soddisfazione de' torti onde fu eccitata la guerra, e de' danni prodotti da essa. Dunque la conquista in guerra non è sorgente del dritto di proprietà sul territorio delle nazioni.

3781. Se non che il vinto in compenso del danno fatto al vincitore può cedergli una parte delle sue terre, come avviene per l'ordinario; o pure è spinto a simile cessione dal desio di vivere in pace con lui, come è avvenuto in quasi tutte le nazioni di Europa al Medio Evo, che furono infestate da' barbari del settentrione.

3782. Manteniamo impertanto che il dominio assoluto sul territorio nazionale può legittimamente acquistarsi per occupazione, quando sia libero; o per cessione espressa o tacita, quando altri già ne sia giustamente in possesso.

3783. Il dominio eminente, com'è di tutt' altra natura, ha ben altro fondamento: esso emerge dall'essenza della società a cui appartiene. Imperocchè il bene sociale è un ben comune che tocca a tutti i cittadini in particolare; or l' ottenimento di esso richiede l'uso di alcuni mezzi i quali deggiono essere somministrati dagli stessi cittadini a cui vantaggio ridondano; dunque trovandosi tra questi mezzi il bisogno di disporre de' beni privati per cagione di pubblica utilità, è evidente che sia lecito e giusto il disporne; ciò che implica la esistenza del dominio eminente.

3784. Il dritto di proprietà nazionale, sia eminente che assoluto, ha i suoi limiti naturali come il dritto di proprietà individuale; poichè abbiam veduto che esso abbisogna di alcune condizioni, le quali essendo di lor natura contingenti possono venir meno, ed in

tal guisa gli apportano una restrizione ed un limite giuridico.

3785. Il 1. di questi limiti, parlando del drillo assoluto, nasce dalla natura della sua materia; la quale può non essere acconcia all'uso esclusivo di una nazione, sia per difetto di utilità, come avviene per le sabbie del gran deserto; sia per impossibilità di possederla, come succede dell'alto mare e de' grandi fiumi a lungo corso.

3786. Questo limite vien riconosciuto da' popoli moderni; poichè ei si accordano nel considerare il gran deserto dell'Africa, e le grandi diramazioni del nostro sistema idrografico, quali sono i grandi mari e fiumi che bagnano le coste e il territorio di più nazioni insieme, di un uso libero e comune; e per consacrarne il rispetto lo dichiarano il più sovente con appositi trattati, come furon quelli di Vienna e di Parigi per la navigazione libera del Reno e del Danubio.

3787. Bisogna eccettuare dal detto limite i fiumi interni di uno Stato, non che i laghi e i mari chiusi, che per la loro situazione geografica sembrano destinati dal Creatore a vantaggio esclusivo del medesimo. L'istesso vale per le rade, le baje, i golfi e gli stretti che servono alla protezione e difesa dell'industria e del commercio nazionale; e però si ha dritto di spiegarvi un assoluto dominio. Anche una porzione del mare adiacente appartiene in proprietà alla nazione le cui spiagge ne sono bagnate, per la ragione che dessa è pur necessaria allo scopo or accennato: l'ampiezza di tal porzione suol determinarsi dal tiro del cannone postato in terra sur un punto sporgente del lido, poichè sino a tal termine il possesso del mare si può continuamente difendere dallo Stato che il tiene.

3788. Il 2. limite è l'uso innocuo che si può fare degli oggetti di proprietà nazionale dalle altre nazioni; noi nel Dritto individuale abbiam veduto la ragione di quest'uso; quindi senza dirne ulteriormente per convalidarlo accenniamone piuttosto qualche applicazione.

3789. I popoli han mestieri di libere comunicazioni per isvolgere la loro industria agricola manifattrice e commerciante; or il passaggio pe' mari adiacenti alle loro terre, e la navigazione de' fiumi che le intersegano, sono i mezzi più utili a siffatte comunicazioni; quindi non può vietarsi loro di adoperarli. Un tal divieto, in cambio di accrescere gl'interessi nazionali, grandemente li diminuisce; poichè esso riesce ad isolare i popoli che l'oppongono, e per l'isolamento a indebolirli da prima ed infine a disperderli. Sicchè la giustizia e l'interesse concorrono a dimostrare che l'accesso a' mari adiacenti di una nazione ed anche la navigazione de' suoi fiumi vogliono lasciarsi in libertà di tutte le altre, almeno in tempo di pace.

3790. Solo è da avvertire che al detto passaggio e navigazione si costuma di annettere la riscossione di alcuni dritti, come son quelli di dogana e di porto; poichè lo Stato che ne ha il dominio, per tenere le sue coste più accessibili e sicure, è solito di eseguirvi de'lavori di portificazione, di approdo, d'illuminazione, di custodia e difesa, ed altrettali; or se le altre nazioni partecipano agli utili risultati di tai lavori, vuol ragione che entrino a parte ancora delle spese erogate per la loro costruzione e manutenzione; quindi non è ingiusto che si percepisca da esse un diritto per il titolo mentovato.

3791. Questa massima è rispettata oggigiorno da tutti i popoli inciviliti; poichè ei si reputano obbligati in solido l'un verso l'altro a promuovere il comune vantaggio; laonde consentono di voglia a pagare le tasse stabilite per tale oggetto.

3792. L'altro dritto di proprietà nazionale, detto da noi eminente, ha un 1. e massimo limite nella necessità del bene pubblico che ne costituisce la ragione; talmentecchè lo Stato non potrebbe affatto disporre delle private proprietà, se il pubblico bene non l'esigesse. E per fermo, lo Stato ha per proprio suo fine di proteggere ed agevolare l'esercizio de' dritti naturali de' cittadini; essendo adunque fra questi dritti quello di proprietà privata, è fuori di ogni dubbio che lo Stato debba rispettarlo pria da se medesimo e poi farlo dagli altri eziandio rispettare; altrimenti contraddirebbe allo spirito della sua istituzione.

3793. Adempiendosi la condizione allegata, si chiede, se lo Stato occupando la proprietà di un cittadino sia nell'obbligo di risarcirlo, dandogli il giusto prezzo della medesima, ovvero un compenso equivalente. Il principio generale che presiede allo scioglimento di questa quistione si è che il cittadino espropriato per pubblica utilità dee sostenere un sagrificio proporzionato al vantaggio che riceve dalla società; poichè i beni e i pesi sociali son comuni di loro essenza, e però si debbono ripartire proporzionevolmente tra tutti i cittadini.

3794. Ciò posto, se il vantaggio che il cittadino espropriato percepisce dall'opera sociale che autorizza lo Stato a disporre della sua proprietà, equivale al prezzo della medesima, questi non è obbligato verso di lui ad alcuna indennità. Tale sarebbe il caso che l'armata nazionale disponesse di un fondo privato sia urbano che rustico per respingere un' invasione nemica che comprometta le vite e le proprietà de' cittadini.

3795. Ma se non siavi eguaglianza tra il valore de' beni privati presi al cittadino e la quota del ben comune a lui spettante per l'opera pubblica suddetta, è giusto che egli siane compensato dalla so-

cietà. Tal è il caso di una possessione territoriale occupata dal governo sociale per la costruzione di una strada provinciale o comunale: è certo che la parte di pubblica utilità ridondante al proprietario di quella dall' apertura della strada è inferiore al valsente della stessa; dunque si vuol compensarlo a titolo di giustizia.

3796. Il 2. limite del dritto eminente è il rispetto dovuto alla proprietà privata; poichè se i poteri sociali tendono direttamente a garentirla e promuoverla, niun detrimento può recarlesi con ragione, il quale non sia assolutamente richiesto per conseguire il loro fine. Se ogni uomo in particolare deve esercitare i propri dritti col menomo danno altrui, ciò incumbe maggiormente allo Stato il cui potere è essenzialmente protettore degli altri.

3797. Quando il dritto eminente sia esercitato ne' due limiti qui descritti, il suo esercizio si può estendere a tutti i beni compresi nel territorio dello Stato; sia che questi appartengano a' suoi cittadini sia che appartengano agli stranieri; poichè quel dritto emerge dall' indole della società; dunque vige rispetto a qualsiasi persona che trovisi in mezzo a lei.

3798. Un tal dritto non ha nulla di comune col dritto di albinaggio; poichè questo dritto è una chimera. Infatti l'uomo ha come semplice individuo la facoltà di testare, e i suoi eredi han dritto di succedere al suo retaggio in virtù del testamento; or l'autorità dello Stato dee riconoscere e garentire ogni dritto individuale di coloro che invocano la sua protezione, ed a cui l'abbia realmente conceduta nel consentire che ei dimorino sul suo territorio; dunque dee rispettare il testamento degli stranieri, chiamando alla successione i loro eredi; e quando essi muojano *ab intestato*, permettere a' loro congiunti di raccoglierne i beni secondo l'ordine stabilito nel Dritto successorio.

3799. L'uso contrario, denominato impropriamente dritto, è un vestigio del funesto pregiudizio degli antichi Stati che riguardavano lo straniero come un perpetuo nemico, e però non riconoscevano in lui alcun dritto in faccia a loro. Or essendo svanito tal pregiudizio dopo l'apparizione del Dritto internazionale, è assurdo il conservare quel barbaro uso; quindi lo Stato dee concedere agli stranieri che accoglie nel proprio seno l'esercizio libero e tranquillo di ogni dritto naturale sia individuale che sociale, è trattarli a paro con i suoi cittadini.

DRITTO DI LEGAZIONE.

3800. Natura del dritto di legazione e sua sorgente — 3801. Opinione di alcuni pubblicisti che il dichiarano imperfetto — 3802. Insussistenza della medesima — 3803. Il dritto mentovato conferisce al progresso della civiltà universale — 3804. Esso fu poco o nulla riconosciuto da' popoli antichi — 3805. I popoli moderni furon primi a praticarlo in sull' esempio della Chiesa cristiana — 3806. Immensa utilità del medesimo — 3807. Carattere proprio de' legati o degli agenti diplomatici — 3808. Il dritto di legazione appartiene al governo dello Stato — 3809. Nascimento e durata di questo dritto — 3810. Riconoscimento del medesimo nel giure internazionale — 3811. Tutti i dritti proprî de' legati nascono dal loro carattere rappresentativo — 3812. 1.° Dritto d' indipendenza — 3813. Questo dritto esime i legati dalla giurisdizione civile e criminale dello Stato presso il quale risiedono — 3814. 2.° Dritto di *esterritorialità:* sua definizione — 3815. Come sia considerato da alcuni pubblicisti — 3816. Distinzione di esso in due parti: nella 1.ª che riguarda la persona del legato, è un dritto essenziale al medesimo — 3817. Non che alle altre persone a lui annesse — 3818 e 3819. Nella 2.ª parte lo si distingue rispetto a' beni mobili che servono all' uso del legato — 3820 e rispetto a' beni immobili — 3821. Del dritto di asilo a cui talvolta pretesero i legati — 3822 e 3823. Questo dritto non può sussistere — 3824. 3.° Dritto della libertà di culto — 3825. Limite del medesimo — 3826. Delle lettere credenziali onde abbisognano i legati — 3827. Del modo di presentarle — 3828. De' pieni poteri: loro divisione in generali e speciali — 3829. Questi soli bastano a' ministri plenipotenziari spediti ad un congresso di nazioni — 3830. De' modi in cui finiscono le missioni diplomatiche — 3831. Ciascun di essi include la cessazione del mandato di legazione — 3832. Perchè non si discorre degli usi nel ricevere e nel congedare gli agenti diplomatici.

3800. Le nazioni avendo dritti e doveri scambievoli, dal cui esatto adempimento risulta l'ordine e l'armonia universale, debbono vegliare attesamente alla custodia di essi; quindi sorge un altro dritto internazionale di sommo momento, cioè il dritto di legazione. Questo dritto è la facoltà di mandare e ricevere mutuamente gli agenti diplomatici, incaricati d' invigilare al mantenimento delle relazioni intersociali.

3801. Alcuni pubblicisti dichiarano imperfetto questo dritto, forse perchè non è lecito di pretenderne l'attuazione con la forza; ma il loro sentimento è mal fondato. Imperocchè l'uso legittimo della forza nell'esercizio di un dritto non decide del suo carattere perfetto od imperfetto, siccome abbiam notato nel Dritto individuale; un tal carattere vuol dedursi dal fine a cui il dritto è indi-

rizzato di sua natura, poichè dal fine dipende sempre la perfezione delle cose, fisiche o morali che elle siano.

3802. Giudicando con tal principio la quistione, è facile il risolverla nel giusto punto di veduta. Egli è certamente impossibile che le relazioni giuridiche da nazione a nazione siano scrupulosamente serbate, qualora elle non mantengano comunicazioni reciproche per conoscere qual sia lo stato delle une rispetto a quello delle altre; poichè ogni giuridica relazione de' popoli si rannoda ad un lor bisogno che per essere soddisfatto dall'un verso l'altro vuol essere conosciuto; dunque la necessità delle comunicazioni internazionali è incontrastabile. Stante cosiffatta necessità, il volerne rimettere l' introduzione all'arbitrio delle nazioni valquanto il reputare arbitrario il giure delle genti; or non crediamo che alcun pubblicista voglia abbassare insino a questo grado un ramo così importante del Dritto sociale.

3803. Lo svolgimento del medesimo è il più gran mezzo del progresso civile de' popoli; poichè questi isolatamente considerati non possiedono tutte le condizioni più favorevoli allo sviluppo delle proprie forze, avendo l'Autore della Natura divisi tra loro inegualmente i suoi doni; ma congiungendosi insieme possono agevolmente supplire al lor difetto, entrando in armonia di azione; or le relazioni diplomatiche son quelle che valgono a preparare tale armonia, ed a sostenerla quando la sia già stabilita; dunque il mantenimento di esse contribuisce al civanzo della civiltà universale.

3804. Infatti le antiche nazioni non progredirono gran fatto nel loro incivilimento, perchè assai di rado comunicavano l' una con l'altra, e il più delle volte scontravansi soltanto su i campi di battaglia per distruggersi a vicenda: esse riguardavansi in uno stato di ostilità permanente, ed allora assicuravansi della loro tranquillità esteriore, quando riuscivano ad annientare quelle genti, la cui potenza era oggetto di timore.

3805. Le nazioni moderne furon prime a concepire il bisogno di mutue comunicazioni anche in tempo di pace, per conservare l'equilibrio politico nascente dall'osservanza de' dritti e de' doveri internazionali; ed un tal concetto fu suggerito dalla Chiesa cristiana. Imperocchè ella rivelò a' popoli il dogma della fratellanza e con esso il precetto della carità universale che n'è un conseguente necessario: ella diede la prima idea di missioni diplomatiche permanenti col mantenere degli agenti presso i re di stirpe franca col disegno di conservare la pace e sopravvegliare i propri interessi; ed i sovrani spinti dal suo esempio all'epoca dell'introduzione degli eserciti stanziali lo imitarono volentieri conoscendone l' immensa utilità.

3806. E di vero, siffatte missioni abilitano gli Stati ad invigilarsi

l'un l'altro nell'adempimento degli uffici comuni, a prendere precise informazioni delle forze militari di ciascuno di essi, a prevenire od almeno arrestare le guerre, a garentire la propria industria e commercio, insomma a promuovere d'accordo la prosperità generale; quindi elle si estendono più e più col processo del tempo e vannosi ognora consolidando tra i popoli.

3807. Dimostrata la origine e la necessità del dritto di legazione, vediamo qual ne sia il soggetto, ovvèro la persona che possa spedire e ricevere gli agenti diplomatici: dobbiamo a tale oggetto determinare il carattere e l'ufficio de' medesimi. L'agente diplomatico è un personaggio pubblico che rappresenta lo Stato che l'invia in faccia all'altro che il riceve per trattare qual cosa di pubblico interesse: tal è un ambasciatore, un ministro, un incaricato di affari.

3808. Or questo carattere congiunto allo scopo della missione dimostra che lo Stato propriamente ha il dritto di legazione; ma egli non può esercitarlo in massa da se medesimo, ed è costretto a delegarlo al suo governo; dunque l'esercizio del dritto quì riferito appartiene al governo dello Stato.

3809. Questo dritto è una funzione del potere sovrano, il quale presiede al compimento di tutti gli affari civili e politici della nazione; quindi nel suo sviluppo segue le vicende di un tal potere. Esso spunta nel governo quando egli si costituisce legittimamente nello Stato, e dura finchè lo stesso conserva la sua autonomia interiore ed esteriore; che se l'una e l'altra vengan meno, e massime la seconda, quel dritto si estingue insieme col suo titolo. Tal è il caso di più Stati pria indipendenti, i quali vadansi poi costituendo in un solo più grande, come avvenne nella confederazione americana; nella quale il dritto di legazione spetta solo al governo centrale.

3810. La connessione di questo dritto con l'altro della sovranità nazionale è così evidente che nel giure positivo delle nazioni moderne sua mercè un governo dimostra di riconoscere gli altri che sorgono nel Mondo politico; infatti allorchè un popolo si forma a nazione, è solito d' inviare un suo rappresentante a quegli altri da cui pretende di essere riconosciuto, notificando loro il suo avvenimento alla vita; e questi col sol ricevere solennemente il suo inviato il riconoscono come un popolo indipendente e fornito della dignità nazionale.

3811. Il carattere di rappresentanti degli Stati che costituisce gli ambasciatori, è la sorgente di tutti i dritti, ond'ei godono, poichè non vi è dubbio che chi rappresenta davvero una persona, sia privata che pubblica, meriti l' istesso rispetto e considerazione di

lei; quindi i dritti che hanno gli Stati ne'loro mutui rapporti, competono eziandio a' loro ambasciatori.

3812. Il 1. di questi dritti è la indipendenza; poichè ogni Stato come autonomo di sua natura è indipendente dagli altri; dunque l'ambasciatore che uno Stato spedisce ad un altro non dipende dall'autorità di quest'ultimo, quantunque dimori ne' dominî del medesimo.

3813. Da ciò intendesi che l'ambasciatore non soggiace alla giurisdizione sia civile che criminale del paese in cui risiede; e però non è lecito il tradurlo ne' tribunali di lui, quando elevasi alcun giudizio contro la sua persona; ma bisogna dimandare al suo governo la soddisfazione de' torti a cui abbia potuto dar luogo.

3814. Il dritto d' indipendenza ne adduce un altro, detto di *esterritorialità*; il quale importa che l'ambasciatore sia considerato nel luogo di sua dimora come se dimorasse ancora nel territorio della propria nazione; quindi la sua indipendenza non si restringe alla sua persona, ma estendesi altresì alla sua casa, al suo seguito, a' suoi equipaggi ed effetti.

3815. Alcuni pubblicisti pretendono che questo dritto sia un puro e semplice riguardo usato all' ambasciatore dal governo che il riceve presso di se, per dimostrare le favorevoli disposizioni del suo animo verso il sovrano o la nazione del medesimo; quindi il dritto di *esterritorialità* sarebbe fondato in una finzione.

3816. Ma bisogna distinguere in questo dritto nel modo da noi determinato una parte essenziale, ed un'altra accidentale: la 1. è l' indipendenza e l' inviolabilità della persona dell'ambasciatore, la quale costituisce una vera immunità personale; la 2. poi è una immunità reale che riguarda gli effetti dell'agente diplomatico. Non vi è dubbio che la 1. parte sia richiesta essenzialmente dal carattere rappresentativo di questo agente e dallo scopo della sua missione; poichè il sovrano o lo Stato che egli rappresenta è certo indipendente dall' altro a cui è inviato; dunque egli dee serbare l' istessa indipendenza. D' altronde, come potrebbesi riuscire allo scopo della missione diplomatica, se il messo che la sostiene non conservasse tutta la libertà possibile rimpetto al governo col quale agisce? L'inviato non dee nulla temere da costui, dev' essere in piena libertà di corrispondere col proprio sovrano, le carte che possiede, i dispacci che sonogli trasmessi, non possono assoggettarsi ad impedimento di sorta, come sarebbe p. e. una visita o perquisizione, perchè altrimenti saria facile di perturbare le sue operazioni.

3817. Ciò che abbiam detto della persona dell'ambasciatore, deve intendersi ancora delle persone annesse a lui, come sono la sua

famiglia, il suo seguito, i suoi segretari, i suoi domestici; poichè egli ha un bisogno indispensabile di tutti costoro pel disimpegno delle sue funzioni; dunque vogliono essere ancora inviolabili.

3818. Quanto poi agli effetti dell'ambasciatore, distinguiamo i mobili dagli immobili. I beni mobili che appartengono all'agente diplomatico nella sua qualità di rappresentante e servono all'uso di lui, non possono soggiacere a sequestro nè a perquisizione; poichè egli dee poterne disporre con tutta tranquillità e sicurezza, per non soffrire alcun disagio od incomodo nella sua dimora presso lo Stato che il riceve.

3819. Solamente può essere soggetto all'imposizione delle tasse che gravano tali beni; poichè queste servendo a'vantaggi della loro amministrazione generale sostenuta dal governo ov'ei risiede, debbono essere a carico di chiunque partecipi a siffatti vantaggi. Per altro le nazioni possono di pari consenso accordarsi che i beni mobili degli agenti diplomatici siano esenti da qualunque peso, per darsi reciprocamente un attestato delle loro amichevoli relazioni.

3820. Quanto agl'immobili, la sola casa dell'ambasciatore vuol essere immune da ogni giurisdizione sia civile sia criminale; perchè ciò importa assolutamente all'indipendenza ed inviolabilità della sua persona; ma gli altri effetti immobili da lui posseduti non meritano l'istessa immunità, perchè non sono attaccati alla sua persona, nè conferiscono a garentire il libero esercizio delle sue funzioni diplomatiche; quindi soggiacciono ad ogni sorta di giurisdizione e ponno essere gravati dalle tasse dirette che lo Stato suole imporre alla proprietà stabile.

3821. La Diplomazia talvolta pretese il dritto di asilo in conseguenza del dritto di *esterritorialità*; poichè se un pubblico ministro si considera nella sua casa come se abitasse sul territorio del proprio sovrano, i rei che rifugiansi presso di lui debbonsi considerare come se fossero nello Stato del medesimo, e però non è lecito di sostenerli in quel luogo nè dimandarne l'estradizione.

3822. Ma ei bisogna notare che il dritto penale ha il suo fondamento in un principio morale di valore assoluto; quindi non può esserne impedita l'attuazione per l'autorità competente senza un'ingiustizia evidente. Le relazioni diplomatiche sussistono tra le nazioni, perchè servano alla più diligente custodia e mantenimento de'loro diritti naturali; or qual ripugnanza non avverrebbe, se invece servissero alla loro sospensione od infrangimento? Il dritto di asilo è un gran mezzo di favorire la impunità de'delitti; or questa conduce alla rovina degli Stati in cui ha luogo; dunque ripugna al loro più alto interesse, qual è quello della loro conservazione.

3823. Ciò dimostra l'assurdità di quel preteso dritto. Ei può

bene attendersi alla repressione de' delinquenti rifugiatisi presso un agente diplomatico, senza compromettere la sua dignità e la sicurezza della sua persona e della sua dimora; poichè basta avvisarlo rispettosamente del disordine che sovrasta allo Stato dal ricovero che si concedesse a' rei presso di lui, ond'egli s'induca a respingerli dalla sua abitazione, o permetta alla giustizia di ricercarli, dopo di essersi ben cautelato contro ogni possibile offesa della sua inviolabilità.

3824. L'ultimo dritto che godono gli agenti diplomatici nello Stato in cui risiedono è quello della libertà di coscienza; il quale importa che ei possano attendere all'esercizio del loro culto qualunque siasi senza ricevere alcun ostacolo dall'autorità politica o religiosa del luogo. E' questo un dritto naturale ad ogni individuo e società, e non può mancare al rappresentante di una nazione. Anzi costui in virtù del suo carattere dee goderlo in una più ampia estensione, perchè l'esercizio del medesimo conferisce al mantenimento della sua indipendenza e libertà personale. Quindi gli è lecito di tenere nella propria casa una Cappella della propria comunione, ove possano i ministri di essa fare le sacre funzioni ed intervenirvi tutti i suoi correligionarî per adempiere a' riti del loro culto esteriore.

3825. L'unico limite di questo dritto consiste in ciò che la privata o pubblica protezione del proprio culto non deroghi alla libertà ed inviolabilità di quello che professano i cittadini dello Stato: costoro infatti possono legittimamente pretendere da un ministro forestiero che egli non dia il menomo indizio di dispregio verso la loro religione e non tessa alcuno intrigo nè operi alcuna seduzione per indurli all'apostasia; poichè il rispetto de' dritti dev' essere assolutamente reciproco, e chiunque voglia godere de' propri nella più ampia libertà, dee con somma delicatezza rispettare gli altrui.

3826. Tutti i dritti speciali che abbiam riconosciuto negli agenti diplomatici, avendo per titolo il loro carattere rappresentativo, suppongono la realtà di un tal carattere nella persona che ne pretenda l'esercizio; quindi intendesi il bisogno delle lettere credenziali con cui quegli agenti debbono essere accreditati presso il sovrano al quale sono inviati. Queste lettere sono scritte dal sovrano che spedisce il suo rappresentante all'altro che dee riceverlo, ed hanno per oggetto di autenticare la qualità dell'inviato.

3827. Ei bisogna che questi giungendo nel luogo della sua missione informi della sua venuta il ministro segretario di Stato per gli affari esteri, mediante una copia testuale delle sue lettere a lui trasmessa; acciocchè quegli possa fare al suo sovrano un rap-

porto preciso intorno all' oggetto della missione: dopo ciò, dee consegnare personalmente le sue credenziali al sovrano che il riceve in solenne udienza, e d'allora vien riconosciuto nel suo carattere di rappresentante.

3828. Affinchè poi egli possa validamente trattare sia col sovrano sia col governo dello Stato dell'affare a lui affidato, è mestieri che dimostri di aver ricevuto dal proprio governo l'autorità sufficiente all'uopo; quindi oltre le lettere credenziali deve esibire altresì i pieni poteri a lui dati, il che suol farsi per mezzo di lettere patenti. Queste sono di due specie, alcune generali che autorizzano il rappresentante a trattare col governo straniero in generale; ed altre speciali che gli conferiscono un potere particolare per qualche affare determinato da negoziar col medesimo.

3829. Quando i diplomatici non sono inviati presso le Corti sovrane, ma sì ne'Congressi politici ove si discutono le grandi quistioni internazionali, basta che esibiscano soltanto i pieni poteri lor dati da' rispettivi governi per esservi ammessi officialmente: dopo la verificazione di tali poteri e il loro mutuo scambio ei possono entrare solennemente nelle deliberazioni e negoziare ne'limiti del loro mandato.

3830. La missione diplomatica sia permanente che transitoria, sia ordinaria che straordinaria, ha sempre un termine; il quale può avvenire in varie guise. La 1. è il richiamo del rappresentante dal lato del governo che l'ha inviato, o il suo rinvio dal lato di quello che l'ebbe ricevuto: la 2. è la morte del sovrano rappresentato, la sua abdicazione volontaria o forzata, od un cambiamento politico avvenuto nel suo governo la cui mercè egli ha perduto il dritto di rappresentazione; la 3. infine è la conchiusione de' negoziati che diedero origine alla missione.

3831. Ciascuna di queste guise include la cessazione del mandato di legazione, sia per la rivocazione del mandante, come accade nel caso di richiamo; sia per la ricusa del suo riconoscimento, come avviene per il rinvio; sia per l'estinzione del dritto del rappresentato, come succede per la sua morte od abdicazione e per un mutamento fondamentale del governo: sia infine per il compimento dello scopo al quale fu destinato; quindi il diplomatico cessa dalle sue funzioni e non ha più dritto al godimento de'privilegi annessi alle medesime, sia che ritorni nel proprio Stato, o rimangasi ancora presso l'altro, ove risiede.

3832. Non discorriamo degli usi vigenti tra i popoli nel ricevere e nel congedare gli agenti diplomatici; perchè questi appartengono per la maggior parte al Dritto delle genti positivo, il quale non entra ne' confini delle nostre Istituzioni di Filosofia del Dritto.

DELLA GUERRA.

3833. La pace par che fosse l'ordinario stato delle nazioni — 3834. Ragione di un tal sentimento — 3835. Esso è smentito dalla storia — 3836. Le nazioni ci appariscono sempre in uno stato di guerra. — 3837. Cagione di questo fatto — 3838. La guerra abbandonata all'azione delle sole forze create le avria condotte allo sterminio: l'intervento della virtù creatrice ne ha mitigato le ree conseguenze — 3839. Sua mercè, ella cooferisce alla ricomposizione del genere umano — 3840 e 3841. Dichiarazione di tal verità — 3842. Sua conferma per la storia — 3843 è 3844. Esempi tratti dalle guerre de' Greci e de' Romani — 3845, 3846 e 3847. Esempi tratti dalle guerre de' popoli moderni — 3848. La guerra è dunque strumento di civiltà e mezzo di rigenerazione delle genti — 3849. Questo suo carattere rende ragion del nome di *Dio degli eserciti* che troviamo nella Bibbia — 3850. Spiegazione di un tal carattere per la natura delle forze create: lo svolgimento di questa ne richiede da prima la divisione ed il conflitto—3851. al quale dee succèdere la loro riunione — 3852. Siffatta riunione, se spontanea, è più favorevole — 3853. Ma il più spesso è violenta e dà luogo alla guerra — 3854. L'intervento di Dio nella guerra è quello che la compone in armonia con la pace — 3855 e 3856. Spiegazione panteistica del carattere sacro e religioso della guerra — 3857, 3858 e 3859. Confutazione della medesima.

3833. Le nazioni son tutte animate da un istinto irresistibile verso il proprio benessere, ed ivi mirano in tutte le loro operazioni sia interne che esterne: la legge naturale che presiede allo svolgimento della loro vita le dirige invisibilmente al medesimo scopo e ne fa loro un obbligo assoluto ed universale. Imperocchè questa legge è un dettame dell'eterna ragione che ispirasi nella idea suprema del bene e il rivela alle generazioni degli uomini, affinchè operando sottò la ispirazione di esso possano conseguire quella felicità a cui tendono di lor natura; quindi parrebbe che la pace fosse lo stato ordinario e permanente delle nazioni nel Mondo.

3834. Poichè due sono le cause dell'umano operare, l'una interna e subbiettiva consistente nella volontà presa nella sua massima estensione che include l'istinto il desiderio e l'arbitrio; e l'altra esterna ed obbiettiva riposta nell'azione della forza creatrice ch'è continua od immanente, ed in quella delle altre forze create che essendo premosse e sostenute dall'altra permanente non possono a meno di convergere all'istesso suo fine. Or, questo fine convertendosi col bene e formando l'oggetto proprio dell'umana volontà, non è evidente che le umane azioni dovriano procedere in piena armonia e però riuscire naturalmente alla pace?

3835. Ma la storia e la sperienza che ne istruiscono intorno allo stato reale degli uomini, son d'accordo nel dimostrare che la pace perpetua delle nazioni è un bel sogno atto a dilettare la immaginazione de' dotti che presi al piacere dell'armonia ideale sentita dal loro intelletto suppongono per un impulso d'ingenita bontà che ella sia vagheggiata egualmente da tutto il genere umano e godono di rappresentarsi la vita di lui sempre tranquilla e pacifica come ne' primi giorni della creazione dentro il giardino dell' Eden.

3836. Tuttavolta al di fuori della lor fantasia il corso della vita procede altrimenti; infatti rimontando a' tempi più rimoti a cui può giungere la nostra memoria con l' ajuto della tradizione e traversando tutta la serie de' secoli trascorsi sino al presente, noi siamo continuamente assordati dal grido di guerra che ferve tra i popoli. Questi appariscono sul campo della storia per le lotte sanguinose in cui s' impegnano; l'armi son quelle che danno ad essi uno splendore, e tutta la loro gloria consiste in un fascio di allori insanguinati che non possono guardarsi senza un sentimento di profonda tristezza.

3837. Or qual' è mai la cagione di un tanto disordine? Consultando il libro divino delle origini noi la ritroviamo in un perturbamento dell' arbitrio; poichè questa forza, superiore a tutte le altre della natura creata per il carattere d' intelligenza e libertà ond'è adorna, abusò del suo privilegio per eccesso di ambizione e turbò l' ordine morale; quindi decadde dalla sua perfezione e si corruppe. Or le forze corrotte son fuor dell' ordine e tendono sempre al disordine: elle urtansi a vicenda nelle loro azioni e si osteggiano, perchè non seguono più l' indirizzo del principio sovrano che solo può armoneggiarle; quindi il conflitto e la guerra ch' è l' urto reciproco di più forze agenti in direzioni contrarie ed opposte.

3838. Nata da siffatta cagione, la guerra avrebbe distrutta l' Umanità, se le forze perturbate fossero rimaste in balia di se medesime; poichè la corruzione conduce alla dissoluzione ed alla morte. Ma dobbiam riflettere che la forza dell' arbitrio umano, essendo finita essenzialmente, è ognor limitata nella sua azione; per contro, la forza creatrice che rappresenta il primo motore del Cosmo è infinita nella sua attività; quindi il disegno provvidenziale di Dio non potea venir manco per la declinazione dell'arbitrio.

3839. Iddio lo spinse suo malgrado a cooperare al fine assoluto che avevagli imposto, trattenendolo sovrannaturalmente ne' suoi disordini, e con un tratto di mirabile sapienza trasse il bene dal male, volgendo alla riunione degli uomini la guerra che per se stessa tendea a scinderli.

3840. Infatti i popoli per cagion delle guerre uscirono dallo sta-

to d'isolamento, ove giaceano dopo la loro dispersione per il Mondo, e il loro scontro violento servì a ricongiungerli, dando origine alle conquiste degli uni sugli altri. Mossi da uno spirito di ambizione, i conquistatori compresero che la distruzione de' popoli conquistati ripugnava al proprio intento, restringendo quel dominio che ei voleano distendere; laonde attesero alla conservazione delle conquiste, e non solo risparmiarono la vita dei vinti, ma li ammisero ancora in società con se stessi. Quindi sursero quei regni ed imperi, in cui appariscono molte nazioni congiunte insieme e viventi sotto le medesime leggi, quantunque non tutte partecipassero egualmente alla loro protezione.

3841. In tal guisa la guerra che minacciava di sterminio le umane generazioni, divenne un mezzo potente per ravviarle verso lo scopo delle loro tendenze. Imperocchè gli uomini non possono conseguire il bene a cui tendono, restringendosi all'uso delle loro facoltà individuali; ma l'associazione è quella che componendo insieme le loro forze può crescerne la energia a segno di pareggiare la estensione e la intensità de' loro bisogni; quindi la guerra come occasione di ricongiungimento de' popoli che la sostengono è per esso loro un mezzo di reale progresso.

3842. La storia della civiltà antica e moderna non lascia alcun dubbio sulla verità di questo fatto; e per fermo, i popoli che maggiormente diffusero la civiltà nel Mondo antico, furono i più guerrieri ed illustri nella gloria dell'armi, come si pare dall'esempio de' Greci e de' Romani.

3843. I primi conquistando con le armi le terre de' barbari vi stabilivano delle colonie, ove aprivano un centro di commercio e d'industria; ed ivi spiegando l'immensa attività del loro genio destavan pur quello degli indigeni, ed in tal modo gl'introducevano nell'aringo civile. Ed in vero, chi non conosce lo splendore della civiltà onde furono illustrate quasi tutte le coste del Mediterraneo per opera delle greche colonie? Quando questi guerrieri ebbero incivilite la più gran parte delle contrade di Europa, portarono con le loro armi la civiltà pur nell'Africa e nell'Asia, ricongiungendo l'Oriente e l'Occidente sotto Alessandro il Macedone.

3844. I Romani non contribuiron meno all'incivilimento de' popoli con le eterne lor guerre: all'occasione di queste essi vennero a contatto de' Greci più culti di loro, e se ne appropriarono i prodotti delle arti e delle scienze; indi al seguito delle legioni gli sparsero insieme col senno delle proprie leggi tra le moltissime genti che soggiogarono. Talchè la guerra fu il mezzo, onde propagossi la civiltà nel Mondo antico.

3845. Nè altrimenti è avvenuto nel moderno; infatti i popoli che

eran rimasti fuor del movimento civile per aver poco o nulla comunicato con i guerrieri di Grecia e di Roma, venuti allo scontro delle popolazioni latine sul principio del medio evo, non che distruggersi a vicenda, come parea dovesse accadere atteso la forza prepotente dell' urto, si ritemprarono invece; gli uni partecipando alla disciplina delle leggi, alla gentilezza de' costumi, ed al gusto dell' arte e della scienza, e le altre rinnovandosi nelle fisiche forze per la mischianza del lor sangue corrotto dal lusso con quello ancor vergine de' guerrieri del Nord.

3846. Alla fine di quest' epoca che può dirsi cosmogonica per le nazioni europee cominciò un altro movimento di civiltà, occasionato pur dalla guerra; poichè scopertesi le Indie e l'America pe' viaggi del Gama e del Colombo, le nazioni di Europa rivolsero da quel lato lo spirito delle loro conquiste, ed assoggettando con l' armi le selvagge tribù ond' erano popolate, imposero ad esse il giogo soave della civiltà e riuscirono ad incivilirle in gran parte. In fatti a qual grado di civiltà non vediamo esser giunte le repubbliche americane surte dalle accennate conquiste? elle pajono minacciare col peso della loro forza civile e politica quella de' popoli che le educarono alla vita sociale; poichè formano una potente confederazione la quale dopo avere invaso il suo vasto e fecondissimo continente non può arrestarsi nel suo moto ascensivo e fa temerne del suo dominio, quantunque ne siamo divisi per mezzo di un Oceano interminato.

3847. Finalmente non vediamo oggigiorno la Russia dopo aver debellato con l' armi uno sciame di genti barbariche diffondere in mezzo ad esse le istituzioni civili e richiamarle dalla servitù della gleba in cui son giaciute finora al godimento della civil libertà? E la Francia e l' Inghilterra non penetrano mediante la guerra negl' imperi della Cina e del Giappone, e non li aprono agl' influssi della civiltà cristiana scotendo la loro immobilità secolare che impedivali di partecipare al movimento comune del genere umano?

3848. Sicchè la guerra, orrenda nel primo suo aspetto, poichè si pasce di sangue ed è ministra di morte, regolata dalla mano invisibile del Dio de' forti, trasformasi in una potenza rigeneratrice delle nazioni; poichè ponendo le une in contatto con le altre ne promuove l' unimento e la fusione e così le dispone a comporsi in una sola famiglia.

3849. Questa idea della guerra ne fa intendere il nome di Dio degli eserciti con cui nella Bibbia spesso si denomina il Signor della pace; un tal nome non dimostra, come altri potria supporre, che l' idea divina sia assurda e ripugnante a sè stessa, ma accenna all' intima armonia tra la pace e la guerra.

3850. Cosiffatta armonia risulta dalla natura delle forze seconde, il cui sistema compone il Cosmo; poichè queste forze son destinate ad esplicarsi per via di generazione in tutte le loro specie, come apparisce dal loro carattere bisessuale; quindi le une son racchiuse nel seno delle altre ed hanno, per dir così, una vita embriogenica e potenziale. Or perchè tal vita diventi attuale, bisogna che le forze sian le une divise dalle altre, acciocchè ognuna si sviluppi nella propria sua sfera in tutto il vigore di cui è capace; quindi la necessità del conflitto e della violenta separazione che nella specie degli uomini è ordinariamente una guerra.

3851. Ma pervenute al naturale sviluppo le forze suddette han mestieri di ricongiungersi per cospirare al compimento del fine mondiale; poichè un tal fine è la massima partecipazione del bene, e suppone un massimo svolgimento di attività per conseguirsi; or questo svolgimento è impossibile nelle forze seconde, qualora siano isolate per sempre, perchè ciascuna di esse è di sua natura finita e non ha in se tutte le condizioni bastevoli per raggiungere la sua finale destinazione; quindi il bisogno della loro riunione, spontanea o violenta, secondo che sono disposte più o meno a compirla.

3852. L'unione spontanea saria la più favorevole e naturale, perchè ella segue pacificamente e non produce alcun sciupio di vita; ma nel fatto è la più rara tra gli uomini, perchè essi son troppo avidi d' indipendenza e temono che questa si perda o almen si scemi per la loro associazione, ignorando che l' indipendenza è proporzionata alla potenza dell' essere; la quale in società solamente può levarsi ad un grado assai alto e sufficiente a sostenere la sua libertà contro ogni ostacolo.

3853. Al contrario, la riunione violenta si effettua più spesso; poichè gli uomini al desio d' indipendenza accoppiano l' avidità del dominio, non rispettando negli altri quella libertà che per se stessi ardentemente desiderano; quindi eccitati dall' ambizione pretendono alla signoria degli altri e si sforzano di conquistarla con l'armi. Così nascono le guerre di conquista, di cui abbiam veduto mille esempi nella storia antica e moderna.

3854. Or all'occasione di queste guerre interviene in mezzo agli uomini la forza provvidenziale di Dio a cui nulla sfugge di ciò che succede nel giro dello spazio e del tempo, e regolando la fortuna delle battaglie fa quasi sempre riuscirle a vantaggio dell' Umanità stringendo con nodi socievoli i vincitori ed i vinti; quindi è che la guerra, opposta naturalmente alla pace, accordasi con la medesima in bell' armonia e piglia al cospetto della sana ragione un carattere sublime e grandioso.

3855. Le scuole panteistiche, riconoscendo un tal carattere del-

la guerra, tentano di spiegarlo ben altrimenti. Imperocchè esse impongono al fantasma del loro Assoluto la legge del progresso continuo fatale e infinito, la cui mercè egli deve esplicarsi prendendo tutte le possibili forme dell'essere, cominciando dalle più rozze ed imperfette ed ascendendo gradatamente alle più pure e perfette: le prime debbono sparire e distruggersi per cedere il luogo alle seconde; talchè ognuna di esse ha un valor fenomenico, e come nasce dalla distruzione di un'altra a se anteriore, così è destinata ad estinguersi per la generazione di un'altra posteriore.

3856. Le nazioni in tal dottrina son tante forme che piglia l'Assoluto allorchè si esplica nel fondo dell' Umanità; quindi non hanno un'esistenza lor propria e duratura, ma debbono essere assorbite e distrutte le une per le altre successivamente, dopo una breve e fugace apparizione sul teatro della vita universale. Or la guerra è il mezzo generale di questa distruzione: i popoli non potrebbero evitarla per desio di tranquillità e di pace senza impedire lo svolgimento dell'Assoluto e ripugnare alla legge del progresso continuo; e poichè questa legge è divina ed è l'unica condizione della vita divina, intendesi com'è sacra e religiosa nella sua essenza la guerra, quantunque orrenda nel suo aspetto, perchè mira solo allo sterminio ed alla morte delle umane generazioni.

3857. Noi lasciamo volentieri le delizie di questo concetto alla cupa e trista immaginazione de'panteisti, e non abbiam bisogno di mostrarne l'assurdità; poichè abbiam discusso il principio panteista ond'è informato, sotto il punto di veduta filosofico e morale ad un tempo. Vogliamo solo avvertire una proprietà del linguaggio col quale si esprime.

3858. Il Dio de'panteisti non ha una vita a se, nè interna nè esterna; poichè egli è inerte e sfornito d'ingenita attività: quando comincia ad esplicarsi al di fuori di se stesso, non produce nulla di reale e di permanente, ma solo degli esseri fenomenici e passaggeri, la distruzione de'quali è un'assoluta condizione del suo esplicamento; dunque è un Dio, la cui vita consiste nella morte di tutti. Or qual sentimento v'ispira nell'animo questo Dio terribile? Il Saturno della favola che divora i suoi figli, e il cui furore si placa con le strida de'bamboli bruciati vivi nel toro di bronzo candente, n'è appena una pallida immagine che desta lo spavento financo nel cuore de'truci africani. Come dunque la guerra inserviente alla vita di lui avrebbe un sacro e religioso carattere?

3859. L'idea sacra e religiosa è la idea del bene assoluto, la quale brillando all'umano intelletto eccita il cuore spontaneamente ad amarlo e provoca al rispetto ed alla venerazione: i fatti della Natura e dell'Umanità partecipano al suo carattere, sol quando conferi-

scono direttamente od indirettamente alla sua attuazione nel Mondo; quindi nel solo sistema ortodosso, in cui insegnasi che Dio regolando con la sua Provvidenza tutta la serie degli eventi mondiali gli dispone mirabilmente al bene universale, la guerra può assumere un carattere sacro e religioso che la commenda allo sguardo de' popoli e delle nazioni.

DELLE CONDIZIONI DELLA GIUSTA GUERRA.

3860. La guerra è degna di tutta l' attenzione del pubblicista — 3861. Definizione della guerra — 3862. Dichiarazione di essa: la guerra è una lotta da nazione a nazione — 3863. Ha per oggetto la difesa di un dritto nazionale — 3864. Suppone una violazione di questo dritto — 3865. È sempre pubblica — 3866. Altro senso in cui s'intende la sua pubblicità — 3867. Guerra civile — 3868. Guerra nazionale — 3869. La giusta guerra è difensiva di sua natura — 3870 e 3871. Nondimeno dividesi in offensiva e difensiva: fondamento di questa divisione — 3872. Le condizioni della giusta guerra somigliano a quelle del dritto di violenta difesa — 3873. 1. Condizione, offesa nazionale — 3874. Guerra giustificata da un danno fatto a' cittadini di uno Stato — 3875. o ad un suo rappresentante — 3876. 2. Condizione, gravezza della detta offesa — 3877. Il semplice timore di grave offesa non giustifica la guerra — 3878. 3. Condizione, riparabilità dell'offesa ricevuta — 3879. 4. Condizione, necessità — 3880. La dichiarazione della guerra dev'essere preceduta dalla pacifica dimanda della soddisfazione dovuta alla nazione offesa — 3881. 5. Condizione, opportunità — 3882. Osservazione su di essa — 3883. 6. Condizione, efficacia — 3884. Se il duello si possa giustamente sostituire alla guerra — 3885. 7. ed ultima condizione, moderazione — 3886. Dritto di far la guerra: spetta al governo dello Stato — 3887. L' esercizio del medesimo può modificarsi secondo la forma del medesimo — 3888. La nazione che muove giustamente la guerra non è obbligata di dichiararla solennemente al nemico — 3889. Convenienza dell' uso di esporre alle altre nazioni il motivo della guerra.

3860. La guerra, come avvenimento che influisce di molto al compimento della destinazione de' popoli, non può a meno di richiamare l'attenzione del pubblicista; poichè costui dee guardare ai fatti che toccano le relazioni internazionali in preferenza di ogni altro, per conoscere i doveri e i dritti che sorgono all'occasione di essi; quindi noi c'intratteniamo sulla guerra in un modo speciale.

3861. Pria di tutto è mestieri il darne una precisa definizione per determinarne la natura; poichè questa ci dee guidare allo scioglimento delle quistioni a cui dà luogo nel Dritto delle genti. La

guerra è *una lotta di nazioni che pigliano a difendere colle armi i loro dritti violati*.

3862. A dichiarare questa nozione osserviamo che le nazioni soltanto possono giustamente ricorrere all'uso dell'armi in sostegno de' propri dritti; poichè esse sono le une dalle altre indipendenti e non sottostanno per legge naturale all'autorità di alcuna in tra loro che abbia la missione di comporre i lori litigi. Al contrario, gli uomini privati soggiacciono sempre ad un'autorità sociale incaricata della loro protezione; quindi debbono adire al suo tribunale per sperimentare i dritti che loro siano contrastati. E ciò si avvera in ogni caso; poichè i privati tra cui sorge una lite, sia civile che criminale, o son membri di una medesima società, ovvero di società differenti: nella 1.ª ipotesi la comune autorità da cui dipendono è in dritto di deciderla; e nella 2. la sua decisione spetta al potere di quella società, nel cui territorio è avvenuta la lesione giuridica; poichè la sua giurisdizione si estende a tutto il perimetro del suo territorio. Quindi a ragione si definisce la guerra = *una lotta di nazioni* =, e non di uomini in generale.

3863. Inoltre le nazioni sorgendo alla guerra non debbono avere altro scopo che la difesa di un dritto; poichè la forza per se medesima non ha un'indole giuridica, e l'acquista solo allora che adoprasi in servigio de' dritti, sia per acquistarli che per difenderli quando già si possiedono a giusto titolo; laonde si aggiunge nella definizione = che difendono con l'armi i loro dritti.

3864. Ma la difesa di un dritto suppone che egli sia leso, od almeno che sia minacciato di lesione; la quale minaccia è un vero attentato che ne compromette il placido e libero godimento dalla legge garentito al suo soggetto; quindi infine si è detto nella definizione allegata = *i loro dritti violati* =.

3865. Insistendo so questa idea della guerra, è evidente 1. che ella è sempre pubblica; poichè la lotta delle nazioni non può accadere nelle tenebre ed involarsi allo sguardo degli uomini, come avviene talora delle lotte de' cittadini privati: ella pone in giuoco tutte le forze fisiche, onde una società può disporre, e produce tale uno strepito che risuona per lungo tempo in una lontananza grandissima.

3866. Talvolta la guerra si dice pubblica per accennare all'autorità che l'intima e sostiene giuridicamente; poichè tale autorità è il potere pubblico o supremo che siede al governo delle nazioni. Infatti se la guerra è una lotta da nazione a nazione, ella dee muovere dalla forza ch'è destinata a reggere l'azione nazionale, com'è appunto il potere pubblico; in contrario perde il suo carattere essenziale, ed entra nel dominio delle private dissensioni.

3867. Egli può avvenire che la guerra s'impegni in una sola e medesima nazione tra le varie parti de' suoi cittadini, o pure tra questi e il loro sovrano, come in tempo di una rivoluzione sociale: allora ella piglia un nome speciale, qual è quello di guerra civile.

3868. Tal fiata infine la guerra non muove solo dal pubblico potere che imperia alle nazioni, ma dalle nazioni medesime che levansi a guisa di un solo uomo le une contro le altre per difendere un dritto di cui hanno una viva coscienza, e la cui violazione collettivamente le irrita: allora la guerra appellasi nazionale, di cui abbiamo un esempio nelle guerre d'indipendenza.

3869. La guerra in 2. luogo è difensiva di sua natura, poichè s' intraprende nè può giustamente intraprendersi che per la difesa di un dritto violato; laonde riguardandola dal suo lato giuridico mal dividesi in difensiva ed offensiva. Questa divisione implicherebbe una reale collisione di dritti, la quale da noi si è dimostrata assurda ed impossibile.

3870. Nondimeno vi ha un senso plausibile in cui potrebbe mantenersi nella scienza. Imperocchè il dritto, la cui lesione genera la guerra, non è sempre evidente, ma spesso è involto da tale incertezza che ciascuna delle parti contendenti creda in buona fede che quello stia dal suo lato e si reputi offesa dall'altra: in tal caso ognuna intende davvero di combattere per la difesa del proprio dritto, e però la guerra è giusta dall' una e dall' altra parte, almanco in apparenza, stando alla probabilità delle ragioni contrarie; quantunque sia offensiva dall'una e difensiva dall'altra.

3871. Il vero fondamento della divisione suddetta sta nel vario modo di far la guerra; poichè una delle parti belligeranti può attendere che l' altra venga ad aggredirla nel proprio territorio per respingerla con felice successo, o pure andarla ad aggredire ne' suoi dominî e prevenirne l'attacco, secondo che le regole della tattica militare le suggeriscono: nel 1. caso la guerra dicesi difensiva, e nel 2. offensiva.

3872. La guerra, per esser legittima dee farsi con certe condizioni che sono indispensabili, qualunque sia la sua specie: a ben determinarle bisogna attendere a' requisiti per l'esercizio del dritto di violenta difesa, poichè la guerra non è che una funzione del medesimo applicato alle nazioni.

3873. La 1. di siffatte condizioni è la esistenza di un'offesa nazionale, consistente in un danno od in una ingiuria che siasi ricevuta da una nazione; poichè la difesa essendo un'azione tendente a riparare od a prevenire un'offesa non può sussistere in mancanza di questa. L' offesa poi dev' essere nazionale, cioè fatta alla nazione, perchè la nazione è quella che dee sostenere la guerra; quindi in-

tendesi che un danno od una ingiuria privata non è una ragione sufficiente per giustificarla.

3874. Che se l'ingiuria e il danno privato sia permanente e pigli ampie proporzioni, come allora che i cittadini di uno Stato esercitano col suo consenso la pirateria derubando in sul mare i cittadini di un altro Stato, questi ha giusta ragione di guerreggiarlo; poichè egli dee proteggere i proprî sudditi contro ogni sorta di attentato a'loro dritti stante il suo debito di tutela sociale; d'altronde l'altro è obbligato a reprimere i suoi pirati nelle loro escursioni, come quelli che dipendono dalla sua autorità; quindi il suo consenso sia espresso che tacito alla pirateria esercitata da'proprî cittadini è una lesione del Dritto internazionale ed offre un giusto motivo di guerra.

3875. Non abbiam bisogno di dimostrare che un simigliante motivo nasce da una offesa recata al rappresentante di una nazione, come un ambasciatore, un ministro od un console; poichè tali personaggi atteso il lor carattere rappresentativo sono inviolabili quanto la nazione che rappresentano; dunque l'offesa che lor si reca è una vera offesa nazionale.

3876. La 2. condizione è la gravezza della offesa; poichè la guerra è un male in se stessa e suole addurre molti ed enormi disastri, quali sono lo spargimento del sangue, il consumo delle pubbliche ricchezze, la devastazione delle campagne, l'interruzione dell'industria e del commercio, il perturbamento dell'ordine civile, e via dicendo; or quando trattasi di un'azione dannosa nelle sue conseguenze, ella non può esser lecita se non in quanto è necessaria a cansare un mal maggiore; dunque l'offesa capace di legittimare la guerra dev'essere enorme. Tal sarebbe la minaccia dell'indipendenza e libertà nazionale, intesa in tutta la sua estensione, l'oltraggio della nazionale dignità, l'impedimento del traffico, l'invasione del proprio territorio, la spinta de' sudditi alla ribellione, ed altre simili cose.

3877. Non diciamo del semplice timor di un'offesa che talvolta si apprende ad una nazione rispetto ad un'altra; poichè abbiam notato per l'innanzi che un tal timore non è una giusta cagione di guerra. Ei bisogna che l'offesa temuta sia reale e certa; poichè s'è possibile soltanto, od anche probabile, ella dà luogo all'esercizio del dritto di guarentigia. Ciò non deroga alla giustizia delle guerre di prevenzione; poichè il dritto di prevenzione sorge nel caso di un attacco imminente e certo che equivale ad un vero attentato e però si può respingere ben a ragione, senza attenderne il compimento.

3878. La 3. condizione è la riparabilità dell'offesa che siasi ri-

cevuta; poichè la difesa ha appunto questa riparazione per oggetto suo proprio, sia in se stessa che nelle sue conseguenze; quando dunque la riparazione sia impossibile, non può legittimare la guerra, perchè allora è inutile.

3879. La 4. condizione è la necessità della guerra; poichè le nazioni debbono al pari degli uomini in particolare esercitare i propri dritti col menomo danno proprio ed altrui; se dunque può ottenersi la riparazione di un' offesa per vie pacifiche ovvero con altri mezzi men tristi e dolorosi che la effusione del sangue, non è lecito di guerreggiare a tal fine.

3880. Quindi apparisce l' obbligo di far precedere all' intimazione della guerra la dimanda della soddisfazione del torto che n' è la causa; e sol dopo che siansi esauriti tutti i modi per indurre il nemico a dare la soddisfazione richiesta, sussiste il dritto di ricorrere all' uso dell' armi.

3881. La 5. condizione è l' opportunità; poichè ogni mezzo intanto è legittimo in quanto può condurre al suo fine; or l'inopportunità della sua attuazione fa che egli fallisca e torni infruttuoso; dunque la guerra essendo un mezzo che ha un fine suo proprio, se non sia opportuna, diventa illegittima.

3882. La opportunità non vuol confondersi col caso cieco e fortuito; poichè ella dipende dal tenore dell' ordine cosmico, il quale è regolato dalla Provvidenza divina: le forze spirituali son racchiuse ancora in quest' ordine, poichè è universale, e non possono agire a ritroso di esso senza esporsi alle più gravi sventure; quindi nel loro operare debbono sempre mirare al medesimo ed attendere alle opportunità esteriori. Questa regola di azione decide della fortuna che non è cieca, come suol dirsi, poichè rappresenta la sapienza ordinatrice del Mondo; e il genio fortunato, sia civile che militare, è quello che con la sua sagacia sa scoprire le opportunità dell' operare ed audacemente afferrarle. In fatti i più grandi capitani che parvero di avere incatenato la fortuna sulle proprie bandiere brillarono per altezza di mente e maturità di senno, per cui valsero a dominare gli eventi, ponendo a partito ogni favorevole contingenza di essi.

3883. La 6. condizione della guerra è la efficacia; la quale importa che le parti belligeranti nel farla adoprino tutti i mezzi necessari e sufficienti per vincerla; poichè l' uso di un mezzo in generale è legittimo, quando sia tale che sua mercè si possa riuscire all' intento a cui destinasi; or ciò non implica appunto la sua efficacia? dunque non può mettersi in dubbio siffatta condizione.

3884. Essa ci guida nel risolvere la quistione in cui chiedesi, se sia lecito di sostituire il duello alla guerra per risparmiare la effu-

sione del sangue. Noi ne abbiam già dato una soluzione, discorrendo del duello nel Dritto individuale, e non crediamo di averla a modificare un non nulla; poichè fondasi pienamente nella ragion della guerra. La nazione nel duello non può spiegare tutte le proprie forze fisiche intellettuali e morali nè profittare di tutti i suoi vantaggi per ridurre a segno il nemico; quindi la sostituzione di esso alla guerra è generalmente illegittima. Solo allora che egli serve a mantenere il coraggio dell' esercito, o che la probabilità della vittoria sia maggiore dalla parte nemica, può giustificarsi; poichè in tal caso è un mezzo efficace e nel tempo stesso men dannoso e più semplice.

3885. La 7. ed ultima condizione della guerra è la moderazione; poichè il danno che può farsi al nemico è legittimato dalla sua necessità; quindi debb'essere nè più nè meno di quel che occorre per ottener la vittoria: tutto il resto è inutile e senza uno scopo ragionevole, e però è ingiusto e crudele. Da ciò apparisce l'obbligo di rispettare le persone e le cose del nemico che non servano a sostenere la guerra, come sono le donne i vecchi i fanciulli, gl'inermi, i prigionieri, e le private proprietà.

3886. Conosciute le condizioni che rendono legittima la guerra, bisogna stabilire chi abbia propriamente il dritto di farla. Questo dritto appartiene al governo della nazione; poichè il governo ha il dovere d' invigilare il mantenimento delle relazioni giuridiche della sua nazione con le altre; quando dunque siffatte relazioni sian turbate e non si possano ristabilire senza la guerra, egli ha il dritto di farla, generalmente parlando.

3887. Ma l'esercizio di questo dritto può bene ricevere delle modificazioni, secondo la forma speciale del governo con cui reggesi la nazione. Imperocchè la guerra è un fatto nazionale del più grave momento per le sue conseguenze; laonde la nazione può ben pretendere che sia discusso con tutta l' attenzione possibile e poi eseguito con tutta la precauzione e la efficacia richieste dalla sua importanza. Or ciò non è facile a conseguire per l'opera sola del governo che presiede all' esercizio del potere esecutivo, essendo esso ristretto ad un piccol numero di persone; per contrario non è difficile ad un Senato o Parlamento che in se raccoglie tutta la intelligenza ed il senno della nazione; quindi ragion vuole che il dritto della guerra sia esercitato dal governo insieme con questo Corpo rispettabile della medesima.

3888. Domandasi da' pubblicisti, se dovendosi far la guerra sia necessario di farne la dichiarazione solenne alla nazione nemica pria d'incominciare le ostilità contro di essa. Questa quistione non è risoluta concordemente nel Dritto delle genti: noi stando all'idea della guerra, che riconosciamo esser giusta come un mezzo di dife-

sa, siam di credere che la sua dichiarazione al nemico non sia obbligatoria. Imperocchè l'azione della difesa divien legittima dall'ora che l'offesa sussiste e non può ottenersene la soddisfazione per vie pacifiche: ciò posto, l'ostinazione dell'offensore non merita alcun riguardo dall'offeso; anzi costui vien impedito dalle regole di prudenza di significare al nemico il tempo che egli elegge alla propria difesa; poichè una tal significazione ne rende più difficile il buon successo, abilitando l'offensore a ben ricevere e respingere l'attacco; quindi non sussiste il dovere di dichiarargli la guerra. Questa dichiarazione dee farsi nel proprio Stato per dimostrare a' sudditi la giustizia della guerra e premunirli contro le aggressioni del nemico.

3889. Oggi si costuma di notificare a tutte le nazioni i motivi della guerra; il qual uso è utilissimo allo scopo della medesima; poichè le nazioni convincendosi del dritto che abbia una delle parti belligeranti possono agevolmente intimidire l'altra che l'offende e minaccia in tal guisa la comune tranquillità; ond'è facile che questa s'induca a desistere dalla sua ingiustizia e farne la debita riparazione; qual è appunto il fine della guerra.

DRITTI DELLE NAZIONI DURANTE LA GUERRA.

3890. Principio generale, onde deduconsi i dritti della guerra — **3891.** Dritto di rappresaglia — **3892.** Materia di questo dritto — **3893.** Esso non può esercitarsi ancora sulle proprietà private — **3894.** Eccezione — **3895.** Importanza della medesima — **3896.** Dritto del blocco — **3897.** Limite del medesimo — **3898.** Questo limite è ben riconosciuto nel giure internazionale positivo — **3899.** Dritto di visita — **3900.** Eccezione — **3901.** Proposta di una difficoltà in contrario — **3902.** Soluzione di essa — **3903.** Conferma della soluzione — **3904.** Quistione intorno agli effetti del nemico caricati sopra navi amiche o neutrali — **3905.** Soluzione della medesima — **3906.** Quistione intorno agli effetti di una nazione amica o neutrale caricati sopra navi nemiche: sua soluzione — **3907.** Nelle due proposte quistioni s' intende parlar sempre delle merci che non siano di contrabbando — **3908.** Dritto d' invasione — **3909.** Suoi limiti — **3910.** Opinione di alcuni pubblicisti che rigettano questi limiti — **3911.** Confutazione di essa — **3912.** Tai limiti debbonsi serbare anche sul campo di battaglia — **3913.** Legittimità dell' uso de' grandi mezzi di offesa — **3914.** Quando sia lecito di temporeggiare e prolungar la guerra — **3915.** Risparmio de' prigionieri di guerra — **3916.** Caso in cui è lecito di ucciderli — **3917.** Ingiustizia dell' uso di ridurli in ischiavitù — **3918.** Del loro reciproco scambio — **3919.** Dell' uso degli stratagemmi in guerra.

3890. Risoluta che siasi una volta la guerra, le nazioni che la so-

stengono, sono in dritto di adoperare quanto occorra per riuscire al suo intento legittimo, cioè indebolire le forze del nemico e ridurlo nello stato d'impotenza di più offenderne; il che non contiene ingiustizia di sorta, poichè la legge naturale garentendo ogni dritto da lei derivato non può a meno di autorizzare la rimozione degli ostacoli opposti al suo esercizio.

3891. Ordinariamente s'incominciano le ostilità facendo delle rappresaglie in sul nemico, ossia togliendo qualcosa che gli appartiene e ritenendolo in compenso del danno da lui recato. Non può dubitarsi che un tal mezzo sia lecito e giusto, poichè mira direttamente allo scopo della guerra, e d'altronde è mal minore rimpetto a'disastri di essa.

3892. Le rappresaglie possono cadere su beni propri dello Stato, coma sono i demani pubblici, non già su i beni dei suoi cittadini: la 1. parte non soggiace a quistione, poichè la violenza si usa contro l'autore istesso della guerra.

3893. La 2. è pur certa e dettata dalla giustizia. Imperocchè la guerra è una lotta da nazione a nazione ed ha un carattere pubblico, non già privato; come dunque potria risponderne giustamente il privato cittadino ch'è innocente del torto il quale vi ha dato origine?

3894. I pubblicisti sogliono eccettuare dalla materia delle rappresaglie i beni del nemico che trovansi nel proprio territorio all'apertura delle ostilità; poichè questi beni godono la protezione delle leggi del paese del pari che i beni de'propri sudditi; dunque voglionsi rispettare; altrimenti s'incorre in un difetto di buona fede. L'istesso è a dire de'crediti che il nemico abbia verso i cittadini dello Stato belligerante, e verso lo Stato medesimo, come accade del danaro impiegato sul suo Gran Libro; poichè questi crediti son garentiti dalla buona fede dello Stato il quale non potrebbe confiscarli senza mancare alla medesima.

3895. Egli è questo un affare del maggior momento di politica generale; poichè il credito pubblico è la base della prosperità nazionale e vuol conservarsi con estrema delicatezza, essendo assai difficile di riparare al suo discapito; quindi a prescindere dal dovere di lealtà dal quale i popoli inciviliti non sanno giammai discostarsi, la ragione dell'utile proprio dee muovere le parti belligeranti a rispettarlo. Il suo rispetto è oggigiorno commendato dalla nazione che in fatto di utilità è più intelligente di ogni altra, vogliam dire, dell'Inghilterra; poichè presso di lei vige il principio che i crediti del nemico su i proprî cittadini non soggiacciono alla confisca od al sequestro.

3896. Oltre le rappresaglie, le nazioni in guerra sogliono anco-

ra opporre degli ostacoli all'esercizio del commercio, intimando il blocco de'porti e delle piazze nemiche, il quale ne impedisca l'esportazione e l'importazione delle merci. Quest'uso fondasi nell'istesso principio che legittima tutte le ostilità; poichè certamente il commercio è una sorgente di ricchezza e però di forza per il nemico; dunque si può impedirglielo ad oggetto d'indebolire la sua potenza. A ciò si aggiunge, che, il commercio essendo libero, saria facile al nemico di scoprire le operazioni che si preparano contro di lui e renderne il successo impossibile od inutile, destramente prevenendole.

3897. Ma l'uso di questo espediente ha i suoi limiti; poichè la libertà del commercio tocca a tutte le nazioni in generale e non si può generalmente restringerla senza nuocere al vantaggio di tutte, siano amiche o neutrali; or queste essendo estranee alla cagion della guerra, perchè dovrebbero soffrire un danno immeritato? L'altrui libertà giuridica non dee sostenere alcuna restrizione dal canto nostro, quando tal restrizione non sia assolutamente necessaria per la difesa del nostro dritto; or le nazioni che mantenessero un libero commercio con ambedue le parti belligeranti in egual modo, e non somministrassero all'una alcun mezzo di offender l'altra, come sarebbero le munizioni da guerra, non vediamo quale ostacolo porrebbero alla ragion della guerra; quindi siam di avviso che non sia lecito di turbare il commercio di qualsiasi nazione col nemico.

3898. Oggi infatti si proibisce il solo commercio di contrabbando, il quale contiene oggetti che possono servire al nemico per continuare la guerra: tutto il resto riman libero come in tempo di pace.

3899. Questa distinzione induce ne'popoli guerreggianti un dritto speciale, qual è il dritto di visita: esso importa la facoltà di visitare i legni da carico che entrano ne'porti del nemico ovvero escono da essi, per esaminare le merci che trasportano, se siano o pur no di contrabbando: nel 1. caso è lecito il confiscarle, chiunque ne sia il proprietario; poichè ogni legge autorizza di annullare ciò che preparasi direttamente a nostra offesa; nel 2. poi, bisogna rilasciarle, essendo innocue di lor natura.

3900. È da eccettuarsi però il caso del blocco delle fortezze; poichè l'importazione de'viveri nelle medesime contribuisce a prolungare la loro resistenza e però volge a pregiudizio degli assedianti; costoro adunque sono in dritto d'impedirla sotto pena di confisca.

3901. Alcuni pretendono che stante l'indipendenza delle nazioni neutrali, niuna delle parti belligeranti ha dritto d'impedire ad esse il commercio con le fortezze bloccate od assediate, sebbene lecitamente possa mettervi un ostacolo per ragione della propria difesa; talchè l'impedimento sarebbe un'azione lecita sì, ma non giuridica,

e però non autorizzerebbe l'inflizione di una pena, mancandovi la lesione del dritto.

3902. Ma dobbiamo avvertire che sorgendo una guerra tra due popoli indipendenti, niun degli altri che vogliano serbare la neutralità ha dritto d'intervenire in favore dell'uno o dell'altro e modificare comecchessia la loro condizione; poichè altrimenti la neutralità ridurrebbesi ad una pura e semplice apparenza. Ciò vuol dire che le nazioni neutrali debbono realmente astenersi da ogni azione che potesse nuocere ad una delle parti belligeranti; e che questa ha il dritto di opporsi a tale azione, come quella che compromette l'esercizio della sua difesa legittima.

3903. Tal dottrina non può impugnarsi senza ammettere la collisione de'dritti; poichè la legittimità della guerra che noi poniamo per ipotesi importa che la legge naturale garentisce ogni atto lecito il quale tenda direttamente al suo scopo qual è di ridurre il nemico nello stato d'impotenza; or se le nazioni neutrali potessero lecitamente opporsi a quest'atto, la stessa legge proteggerebbe ad un tempo due azioni contrarie ed opposte l'una all'altra; il che ripugna. Dunque bisogna convenire intorno al dritto d'impedire l'accesso alle fortezze in istato di blocco o di assedio a' legni delle nazioni neutrali.

3904. Le parti guerreggianti nell'esercizio del loro dritto di visita in sul mare possono incontrare de' beni appartenenti al nemico caricati sopra un legno neutrale, ovvero de' beni spettanti ad una nazione neutrale sopra un legno del nemico. Chiedesi allora, se elle siano in dritto d'impadronirsene come di buona preda.

3905. Quanto alla 1. parte, osserviamo con i pubblicisti che il legno sul quale trovansi de'beni altrui si considera come il territorio nel quale l'altrui proprietà sia collocata; or niuna delle parti belligeranti può occupare i beni dell'altra che trovinsi nel territorio di un popolo neutrale, poichè sono sotto la protezione delle sue leggi; dunque non può occupare tampoco i beni del nemico caricati sur un legno neutrale. Ciò significa la massima del Dritto marittimo = *Il legno covre il carico* =; riconosciuta da'popoli moderni.

3906. La 2. parte riceve un'analoga soluzione, poichè un popolo neutrale non dee risentire alcun danno dalla guerra a cui non pigli alcuna parte; quindi non vi ha dritto di confiscare i suoi beni, quantunque siano sul territorio del nemico, e però considerando il legno nemico nell'aspetto suindicato, non è lecito d'impossessarsi del suo carico appartenente ad una nazione neutrale. A ciò si riferisce l'altra massima del Dritto marittimo = *il carico copre il legno* =, la quale non è universalmente riconosciuta.

3907. È inutile osservare nella quistione or risoluta che parlan-

dosi delle merci caricate su i legni da trasporto intendesi di quelle che non siano di contrabbando; poichè il contrabbando da guerra che consiste in armi e munizioni è sempre soggetto alla confisca, come quello che mira a soccorrere il nemico ed agevolargli il proseguimento delle ostilità.

3908. Oltre l'interruzione del suo commercio, una delle parti belligeranti può altresì occupare il territorio dell'altra e le sue città, ritenendole nel proprio potere durante il tempo della guerra; poichè siffatta occupazione può ben servire allo scopo delle ostilità indebolendo le forze nemiche.

3909. Ma essa non legittima la devastazione del territorio occupato nè la distruzione delle città, quando i loro abitanti non offrano resistenza; poichè il dritto della difesa violenta legittima l'uso della forza allora soltanto che esso è necessario per reprimere l'ingiusta aggressione. Solo nel caso che la devastazione di un territorio o la distruzione di una città sian richieste dall'ordine delle operazioni militari, come accade nell'assedio delle fortezze da prendersi per assalto, o pur giovino ad impedire i progressi del nemico, elle sono legittimate dal fine della guerra. La giustizia e l'umanità esigono allora che si risparmino le persone innocue od incapaci di offendere e si circoscriva il danno delle loro proprietà quanto è possibile.

3910. Non mancarono degli scrittori che insegnarono esser lecito in guerra di fare al nemico qualsiasi danno sia reale che personale, quasi che egli avesse perduto ogni dritto ingenito ed acquisito per ragion delle offese da lui recate; quindi l'uso di passare per l'armi tutte le persone appartenenti al medesimo o di ridurle in servitù, comunque fossero armate od inermi. Ma quest'uso vuole abbandonarsi a' popoli selvaggi che essendo nello stato di corruzione sociale e rappresentando l'umanità decaduta han perduto il sentimento della moralità ed agiscono sotto l'impulso de' loro istinti feroci e crudeli: i popoli inciviliti che brillano per la squisitezza del loro senso morale e sono assai teneri de' loro dritti naturali debbono agir sempre in armonia con questo senso e tenerezza e però addolcire i mali inevitabili della guerra.

3911. La guerra, quantunque ingiusta dal canto del nemico, non lo spoglia di ogni dritto naturale ed acquisito, ma adduce solo una restrizione alla sua sfera giuridica per impedirgli la continuazione della offesa e ricondurlo nella via della giustizia; quindi non autorizza ogni male possibile contro di lui, essendo ogni male fatto al nemico una restrizione de' suoi dritti.

3912. Questo principio vige ancora sul campo di battaglia, ove si affronta il nemico con tutto il terribile apparato della guerra, poichè è di un valore assoluto ed universale; ma bisogna bene inten-

derlo nella sua applicazione. Imperocchè lo stato di guerra è funestissimo per le nazioni, come quello che induce per l'ordinario un perturbamento nell'ordine sociale, sostituendo al dritto la forza e sospendendo la tranquilla azione delle leggi; quindi ragione vuole che sia della menoma durata possibile. Or se la guerra debb' esser corta, bisogna che sia grossa, per usare la frase del Segretario fiorentino: ciò significa che il nemico si attacchi in sul campo con colpi decisivi facendogli una volta tutto il danno che sia necessario per ridurlo ad un'estrema impotenza di più resistere; in tal guisa decidesi tosto la lotta violenta e le parti belligeranti dispongonsi più agevolmente alla pace.

3913. Questa considerazione legittima l' uso de' grandi mezzi di offesa, come sono le grosse artiglierie che ben dirette valgono ad ottenere in breve tempo il successo delle battaglie : quest' uso non è da riprendere come feroce e crudele atteso la molta effusione di sangue a cui dà luogo, poichè impedisce invece che i combattenti pugnando corpo a corpo si sbranino a guisa di belve, stimolati ad incrudelire l' un contro l' altro dall' istinto della vendetta.

3914. Nel solo caso che una nazione sia a fronte di un'altra a lei superiore in forza armata, la ragion della guerra consiglia un'altra tattica, qual'è quella di tenere a bada il nemico e stancarlo con picciole e frequenti zuffe senza mai impegnarsi in un combattimento decisivo, come operò Fabio Massimo contro il gran Capitano di Cartagine; condotta che salvò la sua patria e valse a lui il premio di una gloria immortale.

3915. Durante la battaglia, il dritto di violenta difesa che la giustifica, permette di uccidere il nemico finchè egli combatte e resiste con le armi alla mano; ma se giungesi a disarmarlo e farlo prigione, cessando allora la sua resistenza non è più lecito di torgli la vita, poichè non è più necessario; ma solamente è permesso di tenerlo in custodia ed in uno stato inoffensivo, provvedendo alle sue sussistenze.

3916. Che se il nemico prigioniere tenti di porsi in fuga e riguadagnare il suo campo, ovvero si tema a ragione che l'oste sua venga a liberarlo e non si possa probabilmente impedirne la liberazione, la ragion della guerra consente di porlo a morte; poichè questa è allora un mezzo di prevenire la propria offesa, distruggendo una forza da cui un danno ci sovrasta.

3917. Finita poi la battaglia, qual'è mai la sorte de' prigionieri? gli antichi non riconoscendo alcun dritto ne' popoli con cui erano in guerra, credeano di trattare umanamente i prigionieri di essi riducendoli in ischiavitù invece di ucciderli; ma questo sentimento ripugna troppo all'umana natura, poichè l' uomo ha de' dritti connaturali, qualunque sia la condizione civile e politica in cui egli si

ritrova. Tra questi dritti vi ha quello della vita e della libertà personale; il quale vien sospeso per il solo fatto della sua ingiusta aggressione all'altrui vita e libertà; mancando dunque un tal fatto nel caso de' prigionieri di guerra, non sussiste il dritto di trucidarli nè di farli schiavi, spogliandoli della dignità personale. Ei possono giustamente serbarsi in custodia, finchè duri la guerra; poichè ponendosi in libertà prima del suo termine, potrebbero ritornare sul campo nemico e di nuovo combattere; ma finita la guerra, cessa ogni ragione di restringere il lor dritto di libertà, e però si debbono rilasciare dall'una parte e dall'altra.

3918. Talvolta se ne propone il reciproco scambio tra le parti belligeranti, ancora durante le ostilità; il che non offre alcuna sorta di dubbio dal lato della giustizia, poichè trattasi di una vicendevole cessione del proprio dritto; ma appartiene all'ordine della prudenza e della politica il consentirvi, potendo il detto scambio tornar vantaggioso o nocivo ad una delle parti secondo la varietà delle circostanze.

3919. Chiedesi infine, se durante la guerra sia lecito l'uso degli stratagemmi. Quando questi si limitino ad astuzie per inviluppare il nemico e trarlo in insidie, non vi ha dubbio che sian permessi; poichè la destrezza può del pari e tal fiata anche meglio che la forza riuscire a vincerlo. Ma se estendansi ancora alle frodi, agl'inganni, agl'intrighi e tradimenti, non è lecito adoperarli; poichè son queste delle operazioni immorali, incompatibili con la legge del giusto e dell'onesto, la quale non perde il suo vigore nemmanco in tempo di guerra, essendo immutabile nel suo tenore.

CONTINUAZIONE E FINE DELLA GUERRA.

3920. La guerra è ordinata alla pace — 3921 e 3922. Dovere delle parti belligeranti, dedotto da tal verità — 3923. Bisogno di mantenere delle comunicazioni col campo nemico — 3924. Questo bisogno è riconosciuto nel Dritto internazionale positivo — 3925 e 3926. Il dovere di ricevere dal nemico le proposte di pace non porta seco l'obbligo di aderirvi: ragione di ciò — 3927. Quistione intorno al carattere obbligatorio delle convenzioni fermate col nemico — 3928. Soluzione della medesima — 3929. Quando sia lecito di non osservare le dette convenzioni — 3930. Questa dottrina non è ancora riconosciuta da tutte le nazioni moderne — 3931. Esempio, onde apparisce tal fatto — 3932. Delle tregue e loro divisione — 3933. A chi appartenga il dritto di concederle — 3934. Le tregue non sono obbligatorie prima della loro pubblicazione — 3935. Regola generale che presiede all'osservanza del-

3920. La guerra tende di sua natura alla pace; poichè ella ha per oggetto d'indurre il nemico a cessar dall'offesa da lui portata contro i nostri dritti, od a riparare il danno che ne abbia recato; dunque è intesa a ristorare l'ordine giuridico ed assicurare il placido godimento de'dritti. Or non è siffatto godimento che proprio costituisce la pace?

3921. Questa verità dimostra la esistenza di un dovere comune alle parti belligeranti il quale vige nel bel mezzo della guerra e le accompagna in tutto il suo periodo: esso consiste nel tenere sempre dischiuse le vie che possano condurle allo stato di pace.

3922. In adempimento del medesimo bisogna che ciascuna di esse proponga all'altra di venire agli accordi, allorchè si offre qualche occasione propizia; come quando una vittoria riportata sul nemico ne ha scemato il coraggio. Cosicchè le nazioni impegnate nella guerra debbono mostrarsi ognora l'una in faccia dell'altra con la spada in una mano e col caduceo nell'altra, pronte a servirsi di questo o di quella secondo il variare de'casi.

3923. Or egli saria impossibile di farsi e ricevere scambievolmente delle proposte di pace, se tra i due campi nemici fosse interrotta ogni specie di comunicazione; quindi intendesi il bisogno di permettere all'una parte di comunicare con l'altra, e però dare accesso nel proprio campo a' messi spediti a quest'uopo.

3924. I popoli civili sentono profondamente la importanza di un tal dovere, e però si accordano nel riconoscere il carattere sacro e venerando di quei messi, punendo ne' modi più gravi ogn'ingiuria che lor si rechi. L'istesso rispetto egli usano verso le bandiere

parlamentari, la cui elevazione significa il disegno di entrare in colloquio e proporre degli accordi.

3925. Vuolsi qui avvertire che l'obbligazione di ricevere le proposte fatte dal nemico non importa di doverle accettare, ma solo di ascoltarle; poichè elle possono tornare ingiuste od almeno svantaggiose; nella quale ipotesi non sussiste alcun dovere di aderirvi.

3926. Talvolta ancora il nemico fingesi disposto agli accordi per guadagnare del tempo e meglio prepararsi all'offesa; quindi desidera di entrare in trattative per tenerne a bada ed impedire il proseguimento di un vantaggio ottenuto su di esso: allora è pur lecito di respingere le sue proposte e proseguire la fortuna della guerra a noi favorevole, senza taccia d' inumanità e di ferocia ; poichè la frode e l' inganno non meritano alcuna sorta di riguardo innanzi alla ragione.

3927. Nel caso che le condizioni offerte dal nemico siano accettevoli, e però fermisi una convenzione con lui, sia finale per conchiudere la pace, sia puramente preparatoria come un armistizio od una tregua, si chiede, se mai è obbligatoria a rigore di dritto.

3928. Non vi è dubbio ; poichè la legge che presiede all' osservanza delle convenzioni è l' assoluta giustizia, siccome dimostrammo nel Dritto individuale discorrendo de' contratti in genere; dunque, siccome questa legge impera sulle nazioni e sugl' individui in ogni tempo stante la sua universalità, così ella obbliga ancora in tempo di guerra, e però le suddette convenzioni son rigorosamente obbligatorie.

3929. Le circostanze in cui è lecito di trasandarle, sono le stesse che dispensano dall' adempimento di un contratto , quantunque legittimo nella sua origine: tali sarebbero, p. e. un inganno od una frode, una violenza od un timore ingiustamente incussi, od una giuridica lesione che contenessero, sia contro i dritti proprî che contro gli altrui.

3930. Nel Dritto internazionale positivo ordinariamente pretendesi un assoluto rispetto alle convenzioni stabilite sul campo di battaglia, perchè il più spesso sono imposte dal più forte il quale è solito di misurare il dritto con la forza. Ciò dipende dal difetto di civiltà, regnante nelle nazioni; poichè queste distinguono più o meno la forza dal dritto secondo che sono più o men culte e lontane dalla barbarie.

3931. La storia contemporanea ne porge ancora degli esempi che per onore del nostro secolo dovrebbero cancellarsi dal Codice internazionale: tali sono i Capitoli di Vienna fermati al 15 ed imposti a' popoli stanchi di una guerra di cinque lustri; poichè ivi furon manomesse completamente le nazionalità ed aggregate insieme a gui-

so di greggie senza alcun rispetto alla loro dignità naturale. Eppure odesi di quando in quando invocare dalla vecchia diplomazia l'autorità di quei Capitoli per arrestare lo slancio delle nazioni che scuotono il giogo del servaggio politico e rivendicano il dritto della lor libertà.

3932. Fra le convenzioni che han luogo il più spesso durante la guerra, son gli armistizi o le tregue, non che le capitolazioni delle fortezze o delle armate; quindi è che noi ne diamo un cenno speciale. Le tregue son di due specie, ossia generali o parziali: le prime contengono una sospensione di tutte le ostilità in tutti i luoghi e per un tempo indeterminato od assai lungo; quindi equivalgono ad una pace temporanea e differiscono dalla pace definitiva, perchè lasciano indecisa la quistione che fu la causa della guerra; le seconde poi implicano una sospensione di ostilità in qualche luogo soltanto, p. e. tra gli assediati e gli assedianti di una piazza forte, ma fan sussistere altrove la guerra in tutto il suo vigore.

3933. Il dritto di concedere una tregua generale risiede nell'istesso potere da cui procede la dichiarazione della guerra, qual è il potere supremo rappresentato dal governo dello Stato; poichè il suo esercizio sospende l'uso del dritto di guerreggiare; or niun altro che il soggetto di un dritto può addurvi legittimamente una sospensione; onde che la tregua fermata da un generale di armata terrestre o marittima non è valida se egli non abbia espressamente ricevuto dal suo governo la facoltà di stabilirla, ovvero non sia ratificata posteriormente dal medesimo. Ma una tregua parziale può concedersi validamente da un generale di armata per autorità propria; poichè le ragioni del suo ufficio talvolta esigono siffatta concessione senza ritardo; dunque bisogna che abbia il dritto di concederla da se stesso.

3934. Fermata la tregua, è mestieri che sia pubblicata da ambe le parti belligeranti, acciocchè abbia vigore; poichè qui trattasi di una disposizione positiva, la quale di sua natura non può essere obbligatoria prima della sua promulgazione. Egli giova su tal proposito il fissare negli articoli della tregua un periodo di tempo futuro, dal quale essa comincerà ad osservarsi; acciò si evitino le facili occasioni della sua innocente rottura.

3935. La osservanza della tregua vuol essere simile a quella di ogni convenzione passata liberamente tra gli uomini, poichè è dell'istessa indole; quindi non può pretendersi dall'una o dall'altra parte più di quello che siasi convenuto e bisogna procedere in buona fede.

3936. Verbigrazia durante la tregua ciascuna delle parti può fare giuridicamente nel suo territorio quanto ha dritto di fare in tempo di pace, come levar delle truppe, metterle in piede di guerra, racco-

gliere provvisioni e munizioni, ricevere de' rinforzi da' suoi alleati e riparare le fortificazioni di una piazza non assediata. Ma niuna di esse può profittare della tregua per fare senza pericolo ciò che saria stato impossibile o pericoloso continuandosi le ostilità; poichè la parte contraria non l'avrebbe concessa sospettando siffatta intenzione a lei nociva; tale sarebbe il proseguimento de' lavori di offesa o di difesa di una fortezza assediata o l' introduzione di viveri e di munizioni nella medesima.

3937. Spirato il tempo convenuto nella tregua, questa non ha più alcun valore tra le parti belligeranti; le quali però sono in dritto di ripigliare le ostilità anche senza darsi alcun avviso precedentemente. Ma se la tregua sia generale ed a tempo indefinito, la sua interruzione vuol essere da una parte significata all'altra; e ciò per rispetto alla buona fede ed all' umanità, poichè l' altra parte si crede a ragione in uno stato di pace, e quando non siasi renduta colpevole di perfidia, è degna di tutto riguardo.

3938. Quest' uso distingue i popoli civili da' barbari; poichè nasce dal sentimento della dignità personale la qual non cessa di brillare nell' uomo anche allora che egli sia un nostro nemico; quindi il popolo romano che dovea rappresentare l' antica civiltà sotto il più bel punto di veduta qual fu il punto morale e religioso, il mantenne costantemente fin dal principio.

3939. Le capitolazioni di guerra son delle convenzioni fermate tra i comandanti degli eserciti, le quali han per oggetto la resa di essi o di una fortezza, o la cessione di qualche città o provincia per un tempo determinato. Aggiungiamo quest' ultima circostanza del tempo, perchè il comandante di un esercito, essendo un semplice organo del potere esecutivo dello Stato, non ha il dritto di cedere alcuna parte del territorio nazionale definitivamente; quindi allorchè discendesi ad una capitolazione con cognizione di causa, come bisogna sempre supporre, non è da inserirvi la definitiva cessione di alcuna città o provincia; e se si giunga a tale eccesso, lo Stato non ha l' obbligo di aderire alla convenzione.

3940. Il Grozio e il Vattel pretendono di giustificare con questa ragione la condotta del Senato romano in rapporto alla capitolazione stabilita dal Console Postumio col Generale dei Sanniti presso le Forche Caudine; poichè il Console non avea l' autorità sufficiente di rimettere il popolo sannita nello *statu quo ante bellum* com' egli avea fatto; quindi la convenzione fu nulla ed i senatori di Roma a buon dritto la rigettarono.

3941. Ma è da avvertire che quando non vuol riconoscersi un contratto, perchè è nullo di sua natura, le parti debbono rimanere nel medesimo stato in cui erano precedentemente, non essendosi affatto

alterati i lor dritti rispettivi per un atto invalido; ed in ciò conviene espressamente il Vattel parlando della regola *Uti possidetis* a proposito delle convenzioni fatte col nemico; quindi il Senato romano rigettando la capitolazione di Postumio come nulla avria dovuto rimettere la sua armata nell'istessa condizione rispetto a quella de' Sanniti prima dell'accordo; il che non ebbe luogo. Dunque la sua condotta non fu scevra d'ingiustizia.

3942. Quando nelle capitolazioni s'includa alcuna condizione che ecceda i poteri delle parti contraenti, è d'uopo che siano stipulate col patto di domandarne la ratifica al proprio governo; poichè solo in tal guisa è possibile di evitare un mancamento di fede per l'inadempimento di esse.

3943. Talvolta accadono delle circostanze che rendono impossibile di osservare le capitolazioni come furono stipulate; le quali circostanze, se fossero state a tempo prevedute, avriano distolto le parti dal convenire: allor non vi è dubbio che cessi l'obbligazione di adempirle nel modo espressamente convenuto, poichè non è lecito il supporre che alcuno vogliasi obbligare all'impossibile.

3944. Egli può avvenire durante il furor della guerra che le nazioni estranee alla medesima sia per sentimento di umanità che per vincoli di amicizia od anche per tema di un proprio danno, perchè il perturbamento dell'ordine internazionale riflettesi presto o tardi in tutte le parti di esso, interpongano la loro mediazione per condurle alla pace: allora i guerreggianti sono obbligati ad accogliere gli amichevoli uffici, poichè questi concorrono all'ultimo scopo della lotta in cui sono impegnati.

3945. Un tal dovere non ripugna all'indipendenza ed autonomia esteriore delle nazioni in guerra; poichè importa solo che si addimostrino pieghevoli a finir la contesa pacificamente, riservandosi ogni dritto che mai possano avere per farlo riconoscere nella convenzione a cui sono invitate. Le nazioni mediatrici non pretendono ad alcuna autorità sovra di esse, ma presentansi come degli arbitri per comporre il litigio; il cui lodo, qualor sembri contenere una lesione delle parti interessate, le resta nella più ampia libertà di ammetterlo o rigettarlo.

3946. Però, siccome le nazioni belligeranti possono a buon dritto ricusare la decisione del litigio proposta dalle altre mediatrici, perchè lor sembra ingiusta o dannosa; così queste hanno la giuridica facoltà di soccorrere quella parte che lor paja assistita da più giusta ragione ed oppressa dall'altra. Quindi vedesi il bisogno e il dovere di far buon viso alle potenze che offrono la loro mediazione in una guerra; poichè irritandole con un indegno rifiuto o per sut-

terfugi e pretesti si corre il pericolo di farle passare nel campo nemico e di aggravare così la propria condizione.

3947. Le nazioni stante l'identità della loro destinazione finale e la legge della carità universale che tutte le avvince hanno le une verso le altre un debito di solidarietà, e nol possono trasandare senza risentirne un pregiudizio, poichè i potenti una volta che riescono a far tacere la voce della giustizia quando potrebbe arrestarli a tempo nelle loro conquiste, acquistano tale un potere da imporre a' più forti e minacciare la servitù universale de' popoli.

3948. La storia moderna porge degli splendidi esempi di questa verità che non sarà mai abbastanza rispettata dalle nazioni civili: basti il citarne due soli, l'uno somministrato dalla repubblica di Venezia e l'altro dall'Impero delle Russie. Imperocchè la prima animata da uno spirito di egoismo politico fu sorda all'appello degli altri Stati d'Italia minacciati nella loro indipendenza dalle armate straniere, ed al 2.° si permise che ingojasse la libera Polonia; quindi avvenne che l'una ristretta nel suo isolamento divenne facil preda del soldato della rivoluzione francese che poi diella in dono alla Casa di Absburgo nel trattato di Campoformio, e l'altro tentando l'occupazione di Costantinopoli fu presso a compromettere la libertà dell'Europa.

3949. La mediazione pacifica od armata tra i popoli guerreggianti è il solo intervento legittimo che riconosciamo nel Giure delle genti; purchè avvenga sempre e solo in favor della giustizia e degli oppressi. Il mondo civile deve ad esso il risorgimento delle nazionalità più illustri che or l'adornano col loro splendore, come sono la Confederazione delle repubbliche americane, il Belgio, l'Olanda, la Grecia e l'Italia.

3950. Il principio del non intervento che si è bandito dopo la pace di Villafranca, non ripugna al medesimo nella sua sostanza; poichè le due nazioni banditrici di esso hanno inteso di assicurare sua mercè la rivindica della nostra indipendenza nazionale contro i despoti spogliati di un ingiusto dominio, i quali non sapendo acconciarsi a tal perdita insanguinerebbero la terra per rialzare i lor troni abbattuti.

DE' TRATTATI DI PACE.

3951. Le tregue e le capitolazioni dispongono le nazioni guerreggianti a ritornare alla pace — 3952. Ma i trattati di pace propriamente mettono fine alle guerre: divario tra gli uni e le altre — 3953. A chi appartenga di trattar della pace — 3954. I trattati di pace debbon farsi con certe condizioni; 1.ª condizione—3955. Talvolta questa condizione vien

manco per disuguaglianza di forze tra i vincitori ed i vinti — 3956. La pace allora è apparente ed incerta — 3957. Unico mezzo di ottenere una pace durevole senza la suddetta condizione: esso è il più efficace, quantunque iniquo, secondo la autorità di un gran popolo antico — 3958. 2.ª Condizione de' trattati di pace — 3959 e 3960. Questa difficilmente può adempiersi nelle monarchie assolute — 3961. Ma il può facilmente nelle monarchie rappresentative — 3962. Esempio del suo mancamento nel trattato di Vienna al 15 — 3963. 3.ª Condizione — 3964. Oltre queste condizioni che convengono ad ogni trattato in generale, i trattati di pace ne hanno delle altre speciali: 1.ª di esse — 3965. Eccezione alla medesima — 3966. Perchè un trattato che pone un termine ad una giusta guerra deve escludere ogni concetto di punizione de' vinti — 3967. Quando sia lecita siffatta punizione — 3968. 2.ª condizione speciale — 3969. Il fatto della vittoria non può mantenersi in ogni tempo e in tutta la sua estensione dopo la pace: esempio di ciò — 3970. Caso di eccezione — 3971. Esempio del medesimo nel trattato di Zurigo dopo la pace di Villafranca — 3972. Restrizione della massima = *Uti possidetis* =, applicata a' trattati di pace — 3973. 3.ª condizione speciale — 3974. Ragione di essa — 3975. Da qual tempo cominci ad aver vigore un trattato di pace — 3976. Effetto del medesimo — 3977. Il trattato di pace non rende illecita ogni altra guerra in avvenire tra le parti contraenti — 3978. Ragione della difficoltà di una pace perpetua tra le nazioni — 3979. Il progresso della civiltà tende a far le guerre più rare e la pace più durevole.

3951. Le tregue e le capitolazioni fermate durante la guerra dispongono ordinariamente alla pace le nazioni nemiche; poichè da una parte tali convenzioni dimostrano una stanchezza ed esaurimento di forze dal canto di quella che le propone; il che rende un poco difficile la continuazione delle ostilità; e dall' altra gli stimoli dell'ira e della vendetta s'indeboliscono per la sospensione dell'armi.

3952. Ma non può dirsi che le medesime convenzioni sian trattati di pace; poichè elle restano in pieno vigore le cause della guerra senza risolvere definitivamente le quistioni che le diedero origine. Intanto lo stato di guerra non vuol essere solamente interrotto, ma totalmente cessare, come quello che ripugna alla naturale destinazione delle genti; quindi è che noi distinguiamo con tutti i pubblicisti un genere speciale di trattati che han per oggetto di por fine alla guerra.

3953. Il dritto di stabilirli appartiene all' istesso potere ch'è investito della facoltà di dichiarare la guerra, poichè è una funzione di tal facoltà; quindi risiede primitivamente nella nazione. Ma il suo esercizio viensi modificando in ragione della forma del suo governo: se questo è assoluto, spetta esclusivamente al Principe che in se raccoglie tutti i poteri politici; se poi è temperato o misto, come av-

viene nelle monarchie rappresentative, quel dritto pertiene anche al Principe nominalmente, ma infatti ricade nel parlamento, poichè questi ha il potere di concedere o rifiutare i mezzi di far la guerra, quali sono i sussidî pecuniari e la leva delle truppe.

3954. Qualunque sia il soggetto che il possiede, il dritto di trattar la pace deve esercitarsi conformemente al suo scopo, acciocchè il trattato a cui dà luogo il suo esercizio, sia legittimo ed obbligatorio per ambe le parti. Osserviamo a tal proposito che la pace allor sussiste tra le nazioni quando elle mantengano scambievolmente le relazioni morali e giuridiche stabilite nel Dritto internazionale, quali sono p. e. quelle d'indipendenza di autonomia di libertà e di proprietà, intese in tutta la loro estensione; dunque a queste relazioni pria di tutto bisogna attendere nel fermare un trattato di pace.

3955. Non vi è dubbio che una delle parti belligeranti possa devenire ad un trattato nel quale sia alterata alcuna delle suddette relazioni; poichè spesso la forza si sostituisce al dritto qualora i contraenti non trovansi costituiti in egual grado di potenza materiale, e il vincitore suole imporre al vinto la sua volontà.

3956. Ma in siffatta circostanza la pace è una tregua e non è duratura; poichè le nazioni han pure i loro istinti da cui sono irresistibilmente eccitate al racquisto de' loro dritti naturali, e se pajono di rassegnarsi alla perdita de' medesimi, ciò accade perchè sentonsi attualmente impotenti a rivindicarli. Per altro elle ne conservano il sentimento e preparansi da lontano alla riscossa; talchè al sopravvenire di un' occasione propizia destansi dal sonno apparente e si sforzano di ripigliare la lor libertà immergendosi nelle guerre più sanguinose.

3957. L'unico modo di cessare una guerra senza rimettere i vinti nella loro condizione naturale consiste nel farne un totale sterminio; poichè gli esseri intelligenti e liberi non posson vivere fuor dello stato naturale, e però vi ritornano infallibilmente, qualor non periscano. Della qual verità ci suggerisce due splendide testimonianze la storia del popolo più celebre tra gli antichi per la sua politica, come fu il popolo romano; l' una di Catone il Censore che persuase al Senato non altrimenti poter comprarsi una pace durevole dalla repubblica di Cartagine che con la sua completa distruzione; e l' altra di Germanico che incoraggiava le sue schiere alla strage dicendo che solo in tal guisa porrebbesi fine alla guerra con i lor nemici. Sicchè un trattato di pace dee fondarsi assolutamente nella giustizia ed equità internazionale per forma che il difetto di questa condizione lo rende illegittimo e però rescindibile ad arbitrio della parte che sia lesa nel medesimo.

3958. La 2. condizione egualmente necessaria importa che il trat-

tato sia conchiuso da coloro che rappresentano sinceramente ed immediatamente le nazioni che il debbano osservare; poichè esso riguarda i dritti internazionali, di cui le nazioni sono il vero soggetto; dunque non può legittimamente fermarsi senza l'intervento delle stesse nazioni per mezzo de' loro rappresentanti, essendo evidentissimo che niuno può disporre del dritto altrui senza il suo consenso e verace mandato.

3959. Nelle monarchie assolute i Principi si arrogano la facoltà di trattare pe' loro popoli nell'idea che lo Stato risiede nella loro propria persona, siccome non dubitò di affermare Lodovico quarto decimo in Francia; ma questa idea ha mestieri di una dichiarazione.

3960. Imperocchè il vero rappresentante di un popolo è quegli che ne sostiene ogni dritto e ragione, e il suo potere rappresentativo sussiste finchè egli adempie scrupolosamente questo ufficio benefico; or i principi assoluti hanno men di tutti gli altri un tal carattere, poichè ei si reputano adorni di una potestà propria e personale, affatto indipendente dalla volontà de' loro sudditi non solo nella sua origine mediata ed immediata, ma ancora nel suo esercizio; talchè la natura e l'amministrazione dell'autorità sovrana a loro avviso coincide con quella della proprietà individuale; quindi nel fermare de' trattati non dovrebbero mirare che al proprio interesse. In questa ipotesi è quasi impossibile che i principi assoluti rappresentino davvero i loro popoli, e bisogna riguardare come una rara eccezione qualcun di essi che li abbia rappresentati in effetto.

3961. La sincera rappresentanza delle nazioni ha luogo nelle monarchie rappresentative, in cui i poteri politici vengono esercitati dagli uomini sapienti delegati dal voto nazionale spontaneo e libero in concorso col Principe; il quale, sebbene irresponsabile, pur nulladimanco assicura e garentisce gl'interessi comuni per la responsabilità de' ministri onde si dee avvalere nel governo della cosa pubblica; quindi ivi è probabile che i trattati internazionali raggiungano l'equità e la giustizia ch'è loro indispensabile.

3962. Il mancamento di questa condizione fu quello che impresse il marchio d'iniquità al trattato di Vienna nel 15; poichè fu conchiuso da' soli Principi, quasi tutti assoluti, senza verun concorso de' popoli, della cui sorte si disponeva; e da ciò nacque la profonda lesione alle loro nazionalità che non è ancora svanita del tutto e dura tuttavia in qualche parte come monumento di obbrobbrio per la nostra civiltà.

3963. La 3. condizione de' trattati si è che i rappresentanti nel farli non eccedano i limiti del loro mandato; poichè essi non agiscono per autorità propria, sì bene per delegazione de' rappresen-

tati; dunque i patti che stipulano non possono trascendere i confini del potere lor delegato; in contrario son privi di valore giuridico e non producono veruna obbligazione pe' popoli.

3964. Oltre queste condizioni generali, i trattati di pace ne richiedono delle altre speciali che pur giova di avvertire. Infatti la guerra, la cui fine è il vero scopo di questi trattati, non è che un mezzo di violenta difesa, e non implica alcuna idea di penalità; poichè una nazione non ha sulle altre l'autorità che richiedesi per l'esercizio del dritto penale, essendo ciascuna di esse indipendente ed autonoma; quindi un trattato di pace non dee contenere alcun concetto di punizione o di umiliazione de' vinti.

3965. Ciò potrebbe avvenire nel caso che la guerra fosse iniquamente portata da un popolo contro un altro, come fu quella di alcune tribù selvaggie d'indiani contro la colonia di Jomini in tempo della lotta per l'indipendenza di America; poichè allora commettendosi un vero delitto internazionale, ogni nazione che certo ha l'ufficio di vegliare al mantenimento dell'ordine universale è in dritto di reprimerlo e punirlo ne'termini della giustizia, avverandosi in lei la doppia condizione della possibilità e della convenienza che legittima l'applicazione del giure penale.

3966. Ma per l'ordinario le parti belligeranti determinandosi alla guerra, perchè credonsi con qualche probabilità di ragione obbligate a difendere un dritto loro ingiustamente conteso, sono esenti di reità esteriore; dunque non meritano alcuna pena, poichè la pena è una conseguenza del reato, mancando il quale ella è priva di ogni ragione.

3967. Che se nella guerra apparentemente giusta dall'una parte e dall'altra qualcuna di esse rendasi colpevole di un fatto ingiusto ed iniquo, qual sarebbe, p. e., la violazione della bandiera parlamentare o la uccisione di uomini innocui ed inermi, tal delitto legittima ancora l'applicazione d'un gastigo.

3968. Oltre il concetto di umiliazione e di penalità, il trattato di pace dee respingere ogn' infrazione de' dritti fondamentali delle nazioni; poichè la pace di esse non può sussistere fuori del ristabilimento dell'ordine internazionale; dunque nel trattato ove intendesi di fermare le condizioni della pace non deve inserirsi alcun articolo che sia lesivo di un dritto fondamentale delle nazioni.

3969. Quindi vedesi che il fatto della vittoria riportata in giusta guerra non può sempre mantenersi in tutta la sua estensione. Così avverrebbe nell'ipotesi che l'una parte avesse occupato una città od una provincia dell'altra, la quale formi un elemento integrante del suo territorio circoscritto da' propri naturali confini; poichè siffatta occupazione è lecita durante la guerra per indebolire le forze

del nemico; ma conchiudendosi la pace, questo titolo dell'occupazione vien cessando, e però il luogo occupato ricade naturalmente al suo antico padrone.

3970. Solo allora che il dominio di una contrada non sia giustamente acquistato dalla nazione che l'occupa, la sua conquista in conseguenza di una vittoria riportata su di essa è legittima e può sanzionarsi nel trattato di pace; poichè chi ritoglie altrui il mal tolto e rivindica il proprio dritto, non commette alcuna lesione giuridica.

3971. Quindi il trattato di Zurigo in cui fu mantenuto all'Italia il possesso della Lombardia riconquistata con le armi sull'Austria non contiene ingiustizia di sorta verso l'ultimo potentato; poichè quella regione è una parte integrante del territorio italiano, tenuta da lui con ingiusta dominazione contro il consenso nazionale.

3972. Quanto abbiam detto su questa condizione del trattato di pace dimostra la restrizione della massima *Uti possidetis* con la quale pretendesi di regolare lo stato delle cose al cessare della guerra: questa massima importerebbe che ciascuna delle parti belligeranti rimanga in possesso di ciò che trovasi di avere occupato durante le ostilità, qualunque sia la specie delle cose onde trattasi, mobili od immobili. Or noi abbiam veduto rispetto alle proprietà del nemico che elle si possono sequestrare per dritto di rappresaglie, quando siano dello Stato, ma voglion sempre rispettarsi qualora siano de' privati cittadini; ed all'epoca della pace ogni cosa dee ritornare all'antico possessore, se egli le possiede a buon dritto; dunque la massima accennata si avvera nel solo caso di eccezione da noi surriferito.

3973. Quantunque ne' trattati di pace non debba apparire alcun vestigio di gastigo e di umiliazione pe' vinti, è però lecito di esigere da costoro una guarentigia od un pegno della fede quando abbian dato un giusto motivo di sospettarne il mancamento; poichè il dritto di guarentigia è una funzione del dritto di difesa: tal sarebbe la occupazione di una provincia, la demolizione di una fortezza, lo scioglimento di una parte dell'esercito, il divieto di nuovi armamenti, ed altre simili restrizioni.

3974. Ma siffatte guarentigie vogliono essere moderate e temporanee; poichè gli Stati per conservarsi e progredire tranquillamente nel corso della lor vita interiore ed esteriore hanno un assoluto bisogno della pienezza de' poteri politici; quindi non potrebbe apportarsi una grave e durevole sospensione all'esercizio di essi senza ripugnare all'intento della pace.

3975. Conchiuso che siasi secondo le regole or prescritte il trattato di pace, esso è obbligatorio per le parti contraenti dal tempo

che vien firmato da esse; ma per tutti gl'individui rappresentati nel medesimo, quali sono i cittadini degli Stati che l'han conchiuso, sussiste dall'epoca della sua notificazione lor fatta solennemente; onde che se innanzi quest'epoca avvengano de' fatti ostili per l'ignoranza della pace già fermata, questi non si possono considerare come una violazione del trattato, ed hanno l'istesso carattere e vigore che durante la guerra.

3976. L'effetto del trattato di pace è di porre un termine alla guerra col farne cessare le cause che l'han prodotta: nel conchiuderlo ciascuna parte ha consentito di abbandonare tutte le discussioni ed i richiami che ne furono i motivi, seppellendoli interamente nell'obblio; quindi è illecito di rinnovarli quando che sia e ripigliare le armi col pretesto di ottenerne la soddisfazione.

3977. Ma può bene accadere che le ingiurie onde fu mossa la guerra già finita, siano in seguito rinnovate da una parte contro l'altra: allora non si viola il trattato di pace stabilito per l'innanzi, se la parte nuovamente offesa ritorna in campo per riceverne la debita riparazione e però muove un'altra guerra.

3978. Egli sarebbe desiderabile che i trattati mantenessero una pace perpetua tra le nazioni, come elle promettonsi scambievolmente nella loro stipulazione; ma vi ha un grande ostacolo al compimento di questo generoso desiderio de'dotti. Imperocchè le nazioni non son meno degli uomini particolari dominate dalla forza delle passioni, la quale impedisce alle loro volontà di seguire costantemente i dettami della ragione sociale; laonde non è a sperare con buon fondamento che elle saran sempre in uno stato di pace.

3979. Lo strepito delle guerre funesterà il Mondo fino alla consumazione de' secoli: ciò che possiamo augurarci intorno ad esse si è che la loro frequenza e ferocia si scemi di giorno in giorno; poichè la civiltà umana è in via di progresso continuo e si estende sempre più nel giro del tempo e dello spazio; or la civiltà rappresenta il trionfo del dritto, e secondo che dilatasi in più ampie proporzioni, il rende più rispettabile; quindi il suo progresso ognor crescente diminuirà le cagioni di guerra e disporrà le nazioni ad una pace più soda e durevole.

CONCHIUSIONE DELLA 2.ª PARTE.

Avendo esplicato il Dritto sociale che forma la 2. parte della Filosofia del Dritto, noi siamo in grado di scorgere l'armonia che risplende in tutto il campo di questa scienza. Infatti in sul termine della 1. sua parte abbiam veduto come uno è il principio onde derivano i dritti dell'uomo nello stato individuale, cioè il principio di

creazione; or questo è pur la sorgente degli altri dritti che l'uom riceve nello stato sociale. Imperocchè la società ha del pari che l'individuo un'origine divina e celeste, quando la si riguarda in un aspetto morale e giuridico: ella rappresenta un gran corpo animato e vivente, il cui principio di azione è l'autorità, ossia il poter del comando; questo potere da prima ne costituisce l'organismo, assegnando ad ogni membro il suo posto e la sua funzione; egli ancora determina e dichiara lo scopo dell'operazione sociale, istruisce i socî intorno all' uso de' mezzi per conseguirlo e dà loro le leggi chene debbono regolar la condotta; egli infine li garentisce nell' esercizio delle facoltà loro assegnate, rimovendo ogni ostacolo che ne possa turbar l' azione, e lor porgendo ogni ajuto che sia necessario al suo perfetto compimento; dunque i dritti sociali dell'uomo vengono a lui dall'autorità sociale, essendo essi facoltà di operare in ordine al fine della società sotto la protezione della legge che a lei presiede. Or l' autorità è propria di Dio, perchè Egli è l'autore di ogni esistenza e però ha un imperio naturale sugli esseri; e da Dio si partecipa agli uomini quando essi ne abbisognano per la circostanza della loro associazione; quindi divina è l' origine della società e de' dritti che in lei si ricevono. Ma la creazione esprime la vera origine delle cose da Dio, poichè Egli con un semplice atto della sua volontà le chiama all' esistenza dallo stato del nulla, dando loro l' essere e i modi che lo determinano nella sua specie; quindi apparisce come il principio di creazione presiede al Dritto sociale che si attua nello stato di società. Questo vero or dimostrato guardando la società in generale brilla di maggior luce allorquando contempliamo le società speciali della Chiesa della Famiglia e dello Stato, da noi particolarmente considerate nella 2. parte della Filosofia del Dritto. E per fermo, la Chiesa come *società del genere umano con Dio, condotta a compimento dal Cristo*, è tutta divina nella sua formazione, e può dirsi il capolavoro della Creazione. Da poichè gli uomini hanno tutti i vincoli sociali con Dio, siccome rilevammo dimostrando la esistenza della società teocratica, e questi vincoli son tutti costituiti da Dio medesimo per un'azione immediata; talchè il potere che regge la Chiesa è propriamente autocratico, come quello che da se solo forma la società di cui siede al governo, e però ne ha l'assoluto dominio. Per tal ragione la Chiesa ha l' aspetto di una società signorile, qualora ci facciamo ad osservarla dal suo lato interno e spirituale; poichè da questo lato gli uomini sono in diretta comunicazione con Dio e ne dipendono assolutamente sott' ogni rapporto. È vero che Dio lascia agli uomini la libertà di riconoscere la sua natural signoria sopra di loro; laonde siffatta associazione riveste l'indole di un patto o di un'alleanza, giusta il concetto che ne somministra la Bibbia.

Ma ciò nasce dal carattere personale degli uomini, i quali essendo dotati d' intelligenza e di arbitrio non posson trattarsi come ciechi strumenti di alcun potere, sia pur questo il più assoluto del Mondo; quindi Dio ch' è l' autore della lor libertà non potendo contraddire all'opera sua vuole che essi liberamente riconoscano il suo impero e mantengano le relazioni sociali con Lui. Tuttavia attendendo all' essenza morale della dipendenza degli uomini da Dio come Capo naturale della società teocratica non vi è dubbio che tal dipendenza sia di assoluta necessità e di un dovere indispensabile; dunque la Chiesa è una vera società signorile. Or il dominio naturale di Dio sugli uomini non ha la sua radice e il suo fondamento nel principio di creazione? dunque un tal principio è la base del Dritto teocratico il quale fondasi tutto nella natura della Chiesa. Se da questa idea generale discendiamo un poco all' analisi de' poteri essenziali della società teocratica, ci convinceremo assai meglio dell' istessa verità. Infatti secondo il disegno della Chiesa colorito dal Cristo il suo potere costituente si spiega nell' amministrazione del Battesimo e dell' Ordine; poichè mediante il primo si aggregano i fedeli al suo seno, e mercè il secondo eleggonsi i Ministri che ne debbono tenere il governo; or l' intrinseca virtù del Battesimo non procede dall' azione divina e questa azione non è una vera creazione, come accenna la Bibbia chiamando l'uom battezzato una nuova creatura? Simigliantemente la consacrazione dei Ministri nell' Ordine non è pur l' opera dello Spirito divino il quale da se gli prepone al reggimento de' fedeli giusta le parole = *Vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei?* e lo Spirito divino non è lo Spirito creatore? Dunque il potere costituente della Chiesa si esercita per l' azione creatrice di Dio. Non altrimenti procede l' esercizio del suo potere deliberativo. Imperocchè la dottrina insegnata da' Ministri della Chiesa è una rivelazione divina, conforme al testimonio del Cristo = *Non estis vos qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis;* e quindi nasce la infallibilità del loro magisterio in fatto di dogma e di morale; or la rivelazione sovrannaturale è una vera creazione, come quella ch'è un' azione immediata di Dio sull' umana intelligenza. Finalmente il potere legislativo non ha diversa sorgente; poichè le leggi della Chiesa sia morali che dogmatiche furon dettate dal Cristo, ed i suoi Ministri non hanno altra missione che di proporle a' credenti e dichiararle. Sicchè ogni potere sociale della Chiesa procede immediatamente da Dio nella sua origine e nella sua azione; siccome dunque la creazione rappresenta l' azione immediata di Dio fuor di se stesso o *ad extra*, come dicono le scuole, possiam tenere che il principio di creazione è il fondamento della Chiesa e però del Dritto teocratico ch'è

destinato a regolarla. La società della Famiglia risale ancora all'istesso principio. Di vero, Dio fu quegli che creò il doppio sesso dell'essere umano = *Masculum et faeminam creavit eos:* = e congiunse l'un con l'altro nella società del conjugio, perchè si porgessero un vicendevole ajuto nella loro unione e si compissero l'un per l'altro nella loro esistenza; = *Non est bonum hominem esse solum, faciamus adiutorium simile sibi* =; Dio assuddità la donna al proprio consorte dopo di averla associata al medesimo = *Sub viri potestate eris* = e strinse tra loro il legame di amore = *Viri diligite uxores vestras* =; quindi il conjugio, primo elemento della società famigliare, ha un' origine immediata da Dio nella sua formazione primitiva e però si sottordina al principio di creazione. Il parentado, altro elemento della Famiglia, non ha un differente principio. Infatti esso procede dalla generazione, per cui la vita si trasfonde da' genitori nei figli; ora in questa opera non concorre direttamente la virtù creatrice di Dio? Il principio e la legge della generazione non risiedono nell'uomo e non dipendono dall' umana volontà; poichè il germe dell' essere umano fu da Dio inserito ne' lombi del primo padre all'epoca della sua creazione, e la generazione non fu che l'esplicamento di questo germe; il quale se incomincia per un atto dell'uomo, qual'è l' unione sessuale, non si compie per virtù del medesimo, ma delle forze naturali che venute una volta all'esistenza per l'atto creatore di Dio son sempre premosse e sostenute da esso in tutta la durata della loro azione. Ciò intorno alla parte corporea dell' essere umano che i figli ricevono per via di generazione. Quanto alla parte spirituale, consistente nell'anima, non vi è dubbio che questa sia immediatamente creata da Dio e venga informando il corpo quando esso per la sua organica struttura è ben disposto all'animazione. Or essendo l'anima il principio vitale del corpo, può dirsi a ragione che la origine del vivente convertesi con quella dell'anima; se dunque la origine di questa è per creazione divina, la generazione dell'uomo può bene rapportarsi al principio creativo. Sicchè la società della Famiglia presa in tutta la sua estensione ad un tal principio rannodasi nel suo fondamento, e però il Dritto domestico ha l'istessa sorgente del Dritto teocratico. Esaminando la origine dello Stato nel Dritto civile abbiam dimostrato come tal società vien posta in essere dall' azione dell' autorità sociale, intesa per facoltà del comando; quindi la prima sua origine coincide con quella dell' antorità. Or questa non risiede in alcuno individuo del genere umano, poichè gli uomini considerati nella loro natura non hanno l'un verso l' altro alcun imperio civile, stante la loro indipendenza ed uguaglianza giuridica; quindi l' autorità dello Stato alla quale son tutti obbligati di ubbidire, non vien creata da essi, ma

è lor data da Dio direttamente, ed essi non hanno altro dritto, fuor quello di designare la persona che debba esercitarla in mezzo a loro secondo la forma da lor consentita. E poichè lo Stato sussiste per l'autorità che v' impera, ed ogni suo potere non è che una funzione di essa, distinta dal fine speciale a cui tende, è chiaro che la sua vita si origina per l'azione dell' istessa virtù creatrice dell' autorità sociale; laonde il Dritto civile procede dall'istesso principio del Dritto domestico e del Dritto teocratico. E il Dritto internazionale? Egli non è mestieri discorrere la genesi di questo Dritto; poichè s'immedesima col Dritto individuale, essendo le nazioni tra loro nell'istesso rapporto degli umani individui, cioè autonome e indipendenti le une dalle altre; quindi se il Dritto individuale si fonda nel principio di creazione, siccome vedemmo al termine del suo trattato, bisogna convenire che il Dritto internazionale poggia ancora su tal principio. Sicchè uno ed identico è il principio regolatore della Scienza del Dritto sia che ella consideri l' uomo individuale sia che ella contempli l' uomo sociale; quindi ella partecipa della bellezza del Mondo morale e giuridico, nascente dall' indefinita varietà delle sue parti ridotta alla suprema unità del suo principio, rappresentata dall' Autore della Creazione.

FINE DEL 2.° ED ULTIMO VOLUME.

INDICE E SOMMARIO

di qualcosa in comune dal canto de' soci: questo elemento è pur necessario—1386. In mancanza di esso non vi ha società completa e reale—1387. Esso distingue la società dall'amicizia pura e semplice— 1388. L'amicizia è una società in potenza e può dar luogo ad una vera società mediante l'arrota dell'elemento suddetto —1389. 5. Elemento, identità e comunione del potere che dirige l'azione delle persone associate; necessità di un tal potere— 1390. Esso vuol essere legittimo—1391. Per difetto di esso non vi è società tra i malvagi — 1392 e 1393. Come avviene che la unione de' malvagi presenti tal fiata un aspetto sociale— 1394. Definizione della società in generale, ricavata dall'analisi finora istituita—1395. La società ha un lato obbiettivo e un lato subbiettivo —1396. Osservaziona sulla natura del potere sociale—1397. Importanza di questa osservazione 9

DIVISIONE DELLA SOCIETA'.

Lezione 62. 1398. La società è ben capace di una divisione scientifica: sorgente della medesima—1399. Il numero delle persone associate non determina la specie della loro società—1400. Talvolta la natura della società è quella che determina il numero delle persone che la compongono—1401. La società può variare in ispecie per la natura dell'unione tra i soci; quindi nascono le società volontaria necessaria e doverosa—1402. Esempi di esse—1403. La loro distinzione influisce nella specie delle relazioni sociali—1404. Il fine socialo distingue specificamente la società: 1. distinzione, società di fruizione o di fine, società di azione o di mezzo—1405. Esempio dell'una e dell'altra — 1406. 2. Distinzione, società religiosa e morale, scientifica ed artistica, industriale e commerciale—1407. Esempio di ciascuna di esse — 1408. 3. Distinzione, società perpetua e società temporanea—1409. La società religiosa è il solo ed unico esempio della 1.: tutte le altre rendono un'immagine della 2.—1410. Avvertenza sulle società perpetue considerate nel Dritto positivo—1411. 4. Distinzione; società universale e particolare—1412. Esempi di esse—1413. Altro concetto della società universale—1414. Difficoltà che esso incontra presso alcuni filosofi—1415. Questa difficoltà sussiste pe' soli psicologi—1416. Gli ontologi di leggieri vi sfuggono—1417. Il 3.° elemento sociale neppur determina la specie della società, ma può solo farne distinguere il grado di perfezione — 1418. Il 4.° elemento poi conferisce in vari modi alla specificazione delle società: 1. modo, società eguale e disuguale—1419. Questa varietà modifica i dritti sociali—1420. 2. Modo, società in nome collettivo, società in accomandita e società anonime — 1421. 3. Modo, società di origine interna, società di origine esterna—1422. La società di origine interna è sempre indipendente e libera; ma quella di origine esterna può essere ancora dipendente dal dominio di alcuno—1423. Quest'ultima distinguesi in società dipendente da un dominio assoluto e società dipendente da un dominio temperato—1424. Il 5. Elemento sociale anche induce

una varietà specifica nelle società. Il potere sociale nell'essere e nell'operare dipende sempre dal fine della società; quindi non è assoluto—1425. In qual senso può dirsi assoluto—1426. Il potere assoluto non è da confondersi col potere arbitrario, il quale non è riconosciuto dalla ragione—1427. Società rette da un potere assoluto e società rette da un potere temperato: esempio delle une e delle altre—1428. Nel Dritto politico la natura di queste società è altrimenti determinata—1429. Rimettiamo tal determinazione al trattato di quella parte del Dritto sociale — 1430. La divisione della società istituita sinora è sufficiente alla scienza del Dritto sociale in genere 15

DIVISIONE DEL DRITTO SOCIALE.

Lezione 63. 1431. La divisione del Dritto sociale si trae dall'aspetto in cui può contemplarsi la società che ne forma l'oggetto — 1432. La società può contemplarsi universalmente e particolarmente; quindi il Dritto sociale dividesi in generale e speciale—1433. Importanza scientifica di questa divisione — 1434. Niuna di queste parti del Dritto sociale può essere trasandata dal filosofo — 1435. Ciascuna di esse è capace di una suddivisione, fondata nella varietà de' rapporti sociali—1436. Rapporti sociali interni, rapporti sociali esterni — 1437. Dichiarazione della loro differenza — 1438. Divisione del Dritto sociale in genere in interno ed esterno—1439. Il Dritto sociale esterno comprende in se il Dritto intersociale — 1440. Il Dritto internazionale è una varietà del Dritto intersociale —1441. La società internamente risguardata ha il suo capo e le sue membra—1442. Queste sono in intimo rapporto con quello: tal rapporto dicesi pubblico o politico — 1443. Le membra della società sono ancora in intimo rapporto tra loro: questo rapporto dicesi privato o civico—1444. Divisione del Dritto sociale interno in pubblico e privato, o politico e civico—1445. Il Dritto pubblico precede logicamente il Dritto privato: 1. ragione — 1446. 2. Ragione — 1447. Il Dritto sociale interno ha una priorità logica sul Dritto sociale esterno: 1. ragione—1448. 2. Ragione—1449. Ordine in cui s'intrecciano i rami del Dritto sociale in genere— 1450. Il Dritto sociale in ispecie si dirama infinitamente—1451. Noi tracceremo la sua divisione attendendo alle società speciali che più importano al genere umano — 1452. Società della Chiesa: ella è necessaria al compimento del destinato umano—1453. Il suo Dritto speciale appellasi teocratico—1454. Società della famiglia: ella consta di due altre società che sono il conjugio e il parentado — 1455. Necessità del conjugio al compimento del fine umano — 1456. Necessità del parentado — 1457. Il Dritto speciale della famiglia dicesi domestico — 1458. Società dello Stato— 1459. Esso è necessario per la guarentigia — 1460. e la esplicazione de' dritti umani — 1461. L'una e l'altra solo in esso ponno aver luogo. Il Dritto speciale dello Stato dicesi statuale o civile—1462. Divisione del Dritto Sociale speciale in Dritto Teocratico Domestico e Civi-

NATURA DEL GOVERNO SOCIALE.

FUNZIONI E POTERI DEL GOVERNO IN GENERALE.

FORME DEL GOVERNO.

DRITTI RECIPROCI DEL GOVERNO E DE' SOCI.

DRITTO SOCIALE PRIVATO IN GENERALE.

DRITTO INTERSOCIALE.

DE' MODI IN CUI FINISCONO LE SOCIETA'.

DRITTO SOCIALE IN ISPECIE

IMPORTANZA DEL DRITTO TEOCRATICO.

REALE ESISTENZA DELLA SOCIETA' TEOCRATICA.

sto fatto — 1740. Dunque la esistenza reale della società teocratica vien riconosciuta dalla ragione ed attestata dall'esperienza . 75

ORIGINE DELLA SOCIETA' TEOCRATICA.

Lezione 73. 1741. La società teocratica ha un'origine — 1742. La Filosofia del Diritto non può a meno d'investigarla — 1743. L'origine della società teocratica risale all'epoca della Creazione: fatto che l'attesta nel Genesi — 1744. Ragionamento appoggiato a un tal fatto — 1745. 1. Obbiezione — 1746. 2. Obbiezione — 1747. Risposta alla 1. obbiezione — 1748 e 1749. Soluzione di un'istanza in contrario — 1750. Conferma della soluzione — 1751 e 1752. Risposta alla 2. obbiezione — 1753. 3. Obbiezione — 1754 e 1755. Risposta — 1756. Altro argomento in sostegno dell'origine assegnata alla società teocratica: tra Dio e gli uomini vi è una società di ragione — 1757. La società di ragione include la società di legge — 1758. La società di legge contiene quella di Dritto — 1759. Quindi gli uomini come esseri ragionevoli sono in rapporto di vera società con Dio — 1760. E questa società ebbe origine fin dalla loro creazione — 1761. Tal verità brillò innanzi alla mente dell'Oratore di Arpino — 1762. Opinione di alcuni filosofi moderni che pretendono di ricavare dal sentimento la origine della società teocratica — 1763 e 1764. Assurdità di siffatta pretensione — 1765. La origine della società teocratica rilevasi mercè il lume della ragione — 1766. Ella può spiegarsi per il solo principio di creazione 80

SVOLGIMENTO DELLA SOCIETA' TEOCRATICA.

Lezione 74. 1767. La società teocratica, sebben perfetta nella sua origine, era tuttavia capace di svolgimento — 1768. 1. Ragione che dimostra la capacità del suo svolgimento intensivo — 1769. 2. Ragione, da cui apparisce la capacità del suo svolgimento estensivo — 1770. Lo svolgimento intensivo od interno della società teocratica dipende in gran parte dall'arbitrio umano — 1771. Ma il suo svolgimento estensivo od esterno è più fatale che libero — 1772. Questa diversità di condizioni nel suo doppio svolgimento spiega le varie vicende della società teocratica: ella soggiacque da prima ad un regresso per la colpa degli uomini — 1773. Questo fatto viene attestato dalla storia e riconosciuto dalla ragione — 1774. Non ostante il suo regresso interiore, la società teocratica propagossi esternamente con la legge del progresso continuo — 1775. Il suo progresso esteriore accompagnato dall'interno regresso ripugnava al suo fine; quindi per riordinarla Dio ritemprò l'umana generazione nelle onde del Diluvio — 1776. Da questa epoca in poi la società teocratica entrò nella via del progresso, quantunque lentamente. Nella istituzione del Giudaismo ella apparve sotto la prima sua forma sensibile — 1777. Questa forma era particolare e non rispondeva all'universalità del fine sociale; quindi diè luogo al Cristianesimo ch'è la vera sua forma universale — 1778. La Chiesa

NATURA DELLA CHIESA.

GOVERNO DELLA CHIESA.

Lezione 76. 1825. La Chiesa ha un governo suo proprio — 1826. Indole speciale del medesimo, e suo rapporto col governo politico dello Stato — 1827. Necessità di determinarne la origine — 1828. Il governo della Chiesa ha un'origine del tutto divina — 1829. Esso fu istituito non solo in potenza, ma ancora in atto — 1830. Lo Stato nel 4. secolo dell'Era volgare non fece che riconoscere la legittimità della Chiesa — 1831. Il governo della Chiesa considerata come una società invisibile ed interna, è monarchico assoluto — 1832. Ma riguardata nel suo aspetto esterno e visibile, il suo governo ha un'altra natura — 1833. Cristo, suo fondatore, n'è il sovrano assoluto — 1834. Ma Egli investì del suo potere un altro Capo visibile nel Principe degli Apostoli — 1835 Rispetto a quest'altro suo Capo, il governo della Chiesa è rappresentativo — 1836. Il carattere rappresentativo è comune ad ogni governo esercitato dagli uomini in qualsiasi società — 1837. La forma propria del governo della Chiesa visibile non è la monarchia — 1838. Nè tampoco l'aristocrazia — 1839. Nè infine la democrazia — 1840. La vera sua forma è temperata o mista — 1841. Sua differenza dagli altri governi di simil forma — 1842. Dottrina della scuola gallicana sulla forma governativa della Chiesa — 1843. Tal dottrina non offende il dogma della supremazia del romano Pontefice — 1844. Quindi non ha nulla di comune col protestantismo — 1845. Ragione addotta dai teologi gallicani in sostegno di lor dottrina — 1846. Tal ragione sussiste per le altre società diverse dalla Chiesa — 1847. Ma non regge rispetto a questa — 1848. Caso straordinario in cui vige la ragione allegata da'gallicani — 1849. In ogni altro caso ella è insussistente. 99

DE' POTERI GOVERNATIVI DELLA CHIESA. POTERE COSTITUENTE.

Lezione 77. 1850. Natura del potere costituente della Chiesa — 1851. Il Cristo ebbe ed esercitò un tal potere nella medesima — 1852. Gli Apostoli, a cui lo trasmise, cominciarono ad esercitarlo anche durante il soggiorno del Cristo in sulla terra — 1853. Ma il pieno esercizio di esso ebbe luogo dopo l'ascensione di Lui al Cielo — 1854. Da quella epoca in poi non è mai cessato nella Chiesa — 1855. Proposta di varie quistioni intorno al potere costituente della Chiesa — 1856. Soluzione della 1. quistione: il potere costituente della Chiesa risiede primitivamente ed essenzialmente nel Cristo — 1857. Risposta ad una 1. obbiezione — 1858. Risposta ad una 2. obbiezione — 1859. I Ministri della Chiesa esercitano il suo potere costituente per delegazione del Cristo — 1860. Questa delegazione ha luogo nella consacrazione de' Ministri — 1861. La consacrazione conferisce a' Ministri il carattere sacerdotale — 1862. Sacerdozio interno ed esterno — 1863. Nel sacerdozio esterno distinguesi una doppia potestà, l'una di ordine e l'altra di giurisdizione — 1864.

POTERE DELIBERATIVO DELLA CHIESA.

DRITTO PENALE DELLA CHIESA.

POTERE AMMINISTRATIVO DELLA CHIESA.

LIMITAZIONE DEI POTERI GOVERNATIVI DELLA CHIESA.

PARTECIPAZIONE DE' FEDELI AL GOVERNO DELLA CHIESA.

DRITTI DE' FEDELI VERSO IL GOVERNO DELLA CHIESA.

DRITTO COMUNALE O PRIVATO DELLA CHIESA.

DRITTO PUBBLICO ESTERNO DELLA CHIESA.

DRITTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CHIESA.

DRITTO D'INDIPENDENZA E LIBERTA' DELLA CHIESA.

DRITTO DI PROPRIETA' DELLA CHIESA.

DRITTO DI PROPAGAZIONE DELLA CHIESA.

DRITTO DI DIFESA E DI CONSERVAZIONE DELLA CHIESA.

DRITTO DOMESTICO.

INTRODUZIONE.

NATURA DELLA SOCIETA' CONJUGALE.

FORMAZIONE DELLA SOCIETA' CONJUGALE.

DEL DIVORZIO.

DEGL'IMPEDIMENTI NATURALI DEL MATRIMONIO.

DRITTO GOVERNATIVO E COMUNALE DELLA SOCIETA' CONJUGALE.

NATURA DELLA SOCIETA' PARENTALE.

GOVERNO DELLA SOCIETA' PARENTALE.

Lezione 100. 2587. La società parentale ha un governo suo proprio— 2588. Il suo governo appartiene a' genitori : 1. ragione — 2589. 2. Ragione — 2590 e 2591. I genitori partecipano ambedue al governo della famiglia, ma in modo diseguale — 2592, 2593 e 2594. Specificazione di questo modo — 2595. Il solo potere costituente è tutto proprio della natura — 2596. il governo della Famiglia dee conformarsi allo stato de' suoi membri , e segnatamente dei figli — 2597 e 2598. Varietà di questo stato — 2599. Il governo della famiglia dee modificarsi in ragione di tal varietà — 2600 , 2601 e 2602. Nell'età infantile de' figli dev'essere assoluto — 2603. Tale ancora dev'essere nell'età puerile de' medesimi — 2604. Ma nella loro adolescenza vuol essere temperato — 2605. Nell' età adulta e virile infine vien cessando, ed ha luogo la emancipazione — 2606. Questa emancipazione è tutta opera della natura, e non racchiude alcuna lesione della patria potestà — 2607. Solo per istinto di dispotismo può disconoscersi tal verità — 2608. Ella è riconosciuta da' legislatori — 2609. Mal s' impugna per il titolo della patria potestà , ricavato dal fatto della generazione — 2610. Il dritto de' genitori nascente da questo titolo, è individuale , non già sociale — 2611. La emancipazione ha un alto interesse sociale — 2612. Per tal ragione vien riconosciuta dall'Umanità e garentita da' legislatori . . 258

DRITTI SPECIALI DE' GENITORI VERSO I FIGLI.

Lezione 101. 2613. I genitori hanno verso i figli tutti i dritti che ha un governo verso i sudditi; però tali dritti hanno un carattere speciale atteso l'indole propria della Famiglia — 2614. 1. Dritto di occupare e raccogliere la prole: 1. titolo di questo dritto — 2615. 2. Titolo — 2616. Questo dritto sussiste propriamente in faccia ad altre persone estranee alla famiglia — 2617. Rispetto alla prole, la sua occupazione e raccoglimento è un dovere giuridico de' genitori — 2618. La esposizione della prole, permessa da alcune leggi, è un uso barbaro ed ingiusto — 2619. Quest'uso nuoce alla Famiglia ed allo Stato — 2620. Rosmini pretende che i genitori abbiano solo un dovere morale di occupare e raccogliere la prole — 2621 e 2622. Confutazione del medesimo — 2623. 2. Dritto di allevare ed educare la prole — 2624. Questo dritto pur sussiste verso gli estranei, come l'antecedente: rispetto alla prole, l'allevamento ed educazione di essa è piuttosto un dovere giuridico de' genitori — 2625. L' una e l' altra vogliono corrispondere alla condizione della Famiglia — 2926. Nondimeno debbono i genitori promuovere la educazione de' figli secondo la legge del progresso — 2627. Obbiezione contro un tal dovere — 2628. Risposta all'obbiezione — 2629. Conferma della risposta — 2630. La educazione vuol proporzionarsi all'indole de' figli; quindi può variare con la medesima — 2631. I genitori regolandola in tal proporzione non ledono il dritto di alcuno de'

DRITTI DE' FIGLI VERSO I GENITORI.

DRITTI RECIPROCI DE' FIGLI.

DRITTO ESTERNO DELLA SOCIETA' DOMESTICA.

CONTINUAZIONE E FINE DEL DRITTO DOMESTICO ESTERNO.

DRITTO CIVILE

INTRODUZIONE.

NATURA DELLO STATO.

TEORICHE ANTICHE SULLA NATURA DELLO STATO.

il lavoro di Pitagora ed offre un compiuto disegno dello Stato — 2808. In qual senso il suo disegno dicesi *utopia* — 2809. Svolgimento del medesimo: classificazione de' cittadini nello Stato — 2810. Educazione esclusiva di ciascuna classe — 2811. Ogni cittadino è per lo Stato, e trae il suo valore dalla sua attitudine a servirlo — 2812. Nello Stato non evvi proprietà individuale, nè reale nè personale — 2813. Difetto apposto generalmente da' Critici a tal dottrina — 2814. Insussistenza di tal difetto — 2815. Vero mancamento della dottrina platonica, obblio del carattere personale dell'uomo — 2816. Dottrina di Aristotele: differisce da quella di Platone per il solo metodo — 2817. Esposizione della medesima — 2818. Principio della proprietà individuale de' cittadini nello Stato — 2819. Loro eguaglianza specifica e disuguaglianza individuale — 2820. L'una è il titolo generale del dritto di proprietà, e l'altra è la causa delle varietà del medesimo — 2821. La comunione dei beni ripugna al fine dello Stato — 2822. L'istesso è a dire della comunione delle mogli e dei figli — 2823. Vera sorgente dell'unità politica dello Stato: essa non impedisce il progresso della condizione sociale de' cittadini — 2824. Critica di tal dottrina: ella contiene molte osservazioni giustissime contro quella di Platone; ma non è coerente al suo principio — 2825. Questo principio è contraddetto dall'altro che serve di fondamento al dritto di proprietà — 2826. Sorgente comune de' vizi delle due teoriche esposte nel panteismo — 2827. Il panteismo moderno le riproduce a capello — 2828. Inferiorità del panteismo moderno all'antico per questo verso. 307

TEORICHE MODERNE SULL'ISTESSO SOGGETTO.

Lezione 109. 2829. Reazione contro le teoriche antiche dello Stato sorta ne' moderni pubblicisti — 2830. Le costoro dottrine voglionsi esporre con qualche ampiezza per bene apprezzarle — 2831. Ipotesi dello Stato di natura, escogitata da Grozio Hobbes e Locke — 2832. Patto sociale, per cui gli uomini passarono allo stato di società; questo patto è la sorgente dell'autorità politica ch'è relativa e condizionale, non già assoluta — 2833. Sovranità del popolo stabilita da Rousseau — 2834. La volontà comune o generale è la vera legge dello Stato — 2835. Critica di tal dottrina: essa è il contrapposto dell'antica — 2836. Modo in cui viene da noi esaminata — 2837. 1. L'ipotesi dello stato di natura è insussistente: gli uomini nascono in uno stato di dipendenza fra loro — 2838. E da Dio — 2839. Ei non sono assolutamente liberi, atteso la naturale lor dipendenza — 2840. Nè trovansi in uno stato di assoluta eguaglianza — 2841 e 2842. Ciò non contraddice ai dritti naturali d'indipendenza di libertà ed uguaglianza da noi riconosciuti — 2843. 2. L'autorità politica non è ben fondata sulla detta ipotesi: ella sarebbe un dritto individuale, giusta il modo in cui ne viene dedotta — 2844. Ma tale autorità è un dritto sociale — 2845. Contraddizione di Rousseau — 2846. 3. Lo Stato in tal dottrina non può raggiungere il suo scopo: esso va al dispotismo — 2847. Non meno che all'anarchia —

2848. Quindi la suddetta dottrina non prevale a quella degli antichi — 2849. A ben giudicare l' una e l' altra bisogna rilevarne ancora il pregio relativo — 2850. Il disegno dello Stato antico si distingue per la forza e la bellezza del medesimo — 2851. Il pregiudizio indotto dalla sua unità esagerata vien corretto da Aristotile col riconoscimento del dritto di proprietà individuale — 2852. L'ignoranza del principio di creazione è la causa dei mancamenti della dottrina antica intorno allo Stato — 2853. I moderni possedendo quel principio han potuto stabilire il vero rapporto tra l'individuo e lo Stato, ch'è il rapporto di fine a mezzo — 2854. Ma hanno esagerato un tal concetto, fingendo una indipendenza e libertà assoluta nell'individuo — 2855. L'inviolabilità e l'autonomia estesa dagl'individui alle nazioni è l' altro pregio della loro dottrina — 2856. La nostra teorica contiene tutti i pregi delle altre due finora discusse senza essere maculata da alcuno de' loro vizi . . . 313

ORIGINE DELLO STATO. DOTTRINA DEGLI ASSOLUTISTI.

Lezione 110. 2857. Lo Stato ha un'origine — 2858. La ricerca della sua origine ha un valore scientifico e politico insieme — 2859. Riduzione di tutte le teoriche intorno alla medesima a tre categorie — 2860. Teoriche degli assolutisti: il potere sovrano è dato al Capo dello Stato immediatamente e direttamente da Dio — 2861. Conseguenze di tal principio rispetto alla condizione politica del popolo — 2862. Argomento addotto da Hobbes in favore dell' assolutismo — 2863. Appoggio di un tal sistema, ricercato nella Bibbia — 2864. Discussione del medesimo: l' appello dell' assolutismo all'autorità della Bibbia è ridevole — 2865. Distinzione della origine delle cose da Dio in diretta e immediata ed indiretta e mediata — 2866. Fondamento di questa distinzione nella natura delle cose create che solo ammettono un'origine — 2867 e 2868. In niuno Stato il potere sovrano fu conferito al suo Capo immediatamente da Dio — 2869. Ciò ebbe luogo soltanto nella Famiglia e nella Chiesa — 2870. Il potere sovrano nello Stato, comunque derivi da Dio, non ha le stesse attribuzioni del potere divino — 2871. La sua irresponsabilità in faccia agli altri poteri che pur derivano da Dio non può sostenersi senza contraddizione — 2872. Confutazione delle conseguenze dedotte dal principio assolutista: il popolo concorre insieme col sovrano alla formazione dello Stato — 2873. Partecipa al potere politico del medesimo — 2874. Ha un dovere di ubbidienza solamente relativo verso il sovrano — 2875. L' opinione contraria degli assolutisti deroga all'umana dignità — 2876. Il popolo ha il dritto di rimostranza e di resistenza attiva in faccia al sovrano — 2877. Il potere sovrano è amissibile per cagione del suo abuso — 2878 e 2879. Confutazione dell'argomento di Hobbes — 2880. L'argomento tratto dalla Bibbia cade per la contraddizione già allegata — 2881. L' origine divina del potere sovrano nello Stato, nel concetto di S. Paolo non favorisce all' assolutismo — 2882. Interpretazione delle sue parole sulla resistenza al

TEORICA DELLA RIVOLUZIONE.

VERA TEORICA DELL'ORIGINE DELLO STATO.

DRITTO GOVERNATIVO.

DEL GOVERNO DELLO STATO, E DELLE SUE FORME.

CONTINUAZIONE DELL'ISTESSO SOGGETTO.

FINE DELL'ISTESSO SOGGETTO.

POTERE COSTITUENTE DELLO STATO.

COSTITUZIONE DEL GOVERNO RAPPRESENTATIVO.

CONTINUAZIONE E FINE DELL'ISTESSO SOGGETTO.

POTERE DELIBERATIVO DELLO STATO.

POTERE LEGISLATIVO DELLO STATO.

ESERCIZIO DEL POTERE LEGISLATIVO NE' GOVERNI RAPPRESENTATIVI.

DEL POTERE ESECUTIVO DEL GOVERNO.

CONTINUAZIONE DELL'ISTESSO SOGGETTO.

DEL GIURI'.

DRITTO PENALE.

DELLA PENA DI MORTE.

POTERE DIRETTIVO DELLE PERSONE.

POTERE AMMINISTRATIVO DELLE COSE.

AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO.

DELLA POPOLAZIONE.

AMMINISTRAZIONE DELL'INDUSTRIA.

AMMINISTRAZIONE DEL COMMERCIO.

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE.

DELLA FORZA PUBBLICA.

DRITTI POLITICI DE' CITTADINI.

DRITTO CIVILE PRIVATO.

DRITTO INTERNAZIONALE.

DELLA NAZIONALITA' IN GENERALE.

DELL' AUTONOMIA DELLE NAZIONI.

DRITTO DELLE NAZIONI AL MUTUO RICONOSCIMENTO.

DRITTO DI LIBERTA' NAZIONALE.

DRITTO DI PROPRIETA' NAZIONALE.

DRITTO DI LEGAZIONE.

DELLA GUERRA.

DELLE CONDIZIONI DELLA GIUSTA GUERRA.

DRITTI DELLE NAZIONI DURANTE LA GUERRA.

CONTINUAZIONE E FINE DELLA GUERRA.

DE' TRATTATI DI PACE.

FINE.